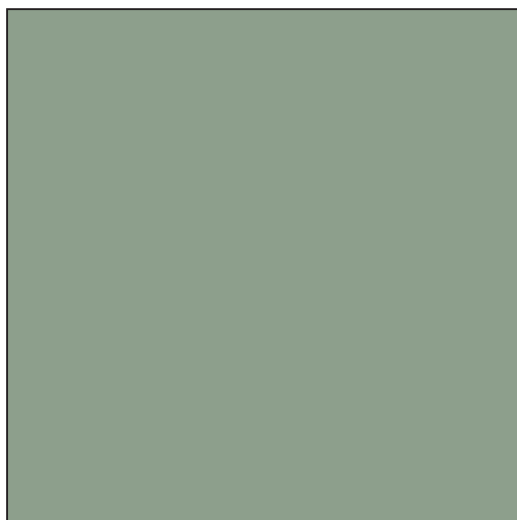


**per la storia
del pensiero
giuridico
moderno**

129



GIANLUCA RUSSO

GOVERNARE CASTIGANDO

**LE ORIGINI DELLO STATO
TERRITORIALE FIORENTINO
NELLE TRASFORMAZIONI
DEL PENALE (1378-1478)**

UNIVERSITA' DI FIRENZE
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA



CENTRO DI STUDI

PER LA STORIA DEL PENSIERO
GIURIDICO MODERNO

BIBLIOTECA

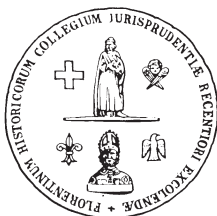
fondata nel 1973 da PAOLO GROSSI
diretta da PAOLO CAPPELLINI

La sede del Centro di Studi è in FIRENZE
(50129) - piazza Indipendenza, 9

www.centropgm.unifi.it

VOLUME CENTOVENTINOVESIMO

UNIVERSITA' DI FIRENZE
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA



CENTRO DI STUDI

PER LA STORIA DEL PENSIERO
GIURIDICO MODERNO

BIBLIOTECA

fondata nel 1973 da PAOLO GROSSI
diretta da PAOLO CAPPELLINI

La sede del Centro di Studi è in FIRENZE
(50129) - piazza Indipendenza, 9

www.centropgm.unifi.it

VOLUME CENTOVENTINOVESIMO

GIANLUCA RUSSO

GOVERNARE CASTIGANDO

*Le origini dello Stato territoriale fiorentino
nelle trasformazioni del penale (1378-1478)*

ISBN 9788828838722

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. Milano - 2021
Via Busto Arsizio, 40 - 20151 MILANO - www.giuffrefrancislefebvre.it

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

Stampato da Galli Edizioni S.r.l. - Varese

Ai miei genitori

*Che vale signor che obbedito non sia da' suoi soggetti, e massime
allo inizio? Perché un rettor d'una podesteria e primi quattro dì fa
il suo officio. Bisogna conservar la signoria reputata, con pena e con
supplizio: intendo, poich'io son quassù salito, ad ogni modo
d'essere obbedito*

(L. DE' MEDICI, *Rappresentazione di S. Giovanni e Paulo*)

*Tutti gli stati — chi bene considera la loro origine — sono violenti,
né ci è potestà che sia legittima, dalle repubbliche in fuori, nella loro
patria e non più oltre: né anche quella dello imperadore, che fondata
in sulla autorità de' Romani, che fu maggiore usurpazione che
nessuna altra; né eccettuo da questa regola e preti, la violenza de'
quali è doppia, perché a tenerci sotto usano le armi temporali e
spirituali*

(F. GUICCIARDINI, *Dialogo del Reggimento di Firenze*)

*In tutte le cose umane, le origini, prima di tutto,
sono degne di studio*

E. RENAN

ABBREVIAZIONI (*)

ASF Archivio di Stato di Firenze

- ❖ CP Consulte e Pratiche
- ❖ MAP Mediceo Avanti il Principato
- ❖ MR Miscellanea Repubblicana
- ❖ OG Otto di Guardia Repubblica
- ❖ PR Provvisioni Registri
- ❖ SCAS Statuti delle comunità autonome e soggette
- ❖ UN Ufficiali di Notte
- ❖ UO Ufficiali dell'Onestà

BMV Biblioteca Marciana di Venezia

BNCF Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

(*) Laddove possibile, sono stati consultati i fondi digitalizzati sui siti dell'Archivio di Stato di Firenze, della Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (Manoscritti giuridici medievali), della Biblioteca Marciana di Venezia.

INTRODUZIONE

Nell'introduzione generale al decimo volume dell'*Encyclopédie Française*, significativamente intitolata *De l'État historique à l'État vivant*, Lucien Febvre, uno dei più autorevoli storici del Novecento, sostenne convintamente che,

Parlare del problema delle origini dello Stato, quando si tratta di immaginare che cosa, nelle epoche più remote delle società umane, poterono essere gli inizi di un potere che non può nemmeno essere chiamato politico, significa dar luogo ad una confusione di idee intollerabile. Le origini dello Stato debbono essere prese in considerazione solo quando incomincia ad esistere un organismo che, agli uomini del secolo XVI, apparve come sufficientemente nuovo perché essi sentissero il bisogno di dotarlo di un nome: un nome che i popoli, nella stessa epoca, si passarono immediatamente l'uno all'altro ⁽¹⁾.

Secondo lo storico francese, quindi, l'indagine poteva comodamente muovere dal Cinquecento quando la novità generata dalla presenza della creatura statuale fu tale da generare, presso i contemporanei, una perfetta corrispondenza fra la parola e la cosa.

Più che interrogarsi sul senso dell'affermazione di Febvre ⁽²⁾ ovvero cimentarsi in una rapidissima ricognizione circa l'emersione

⁽¹⁾ L. FEBVRE, *Dallo Stato storico allo Stato vivente*. Citiamo dalla traduzione italiana in *Crisi dello Stato e storiografia contemporanea*, a cura di R. Ruffilli, Bologna, Il Mulino, 1979, pp. 71-89, in part. p. 73.

⁽²⁾ Cfr. su questo saggio, C. CARBONELL, *Les origines de l'État moderne: les traditions historiographiques françaises (1820-1990)*, in W.P. BLOCKMANS, J.P. GENET (a cura di), *Visions sur le développement des États européens. Théories et historiographies de l'État moderne*, Rome, École Française de Rome, 1993, pp. 297-312; G. GEMELLI, *Lucien Febvre e la rappresentazione dello Stato contemporaneo: il tomo X dell'Encyclopédie Française*, in ID. (a cura di), *Enciclopedia e scienze sociali nel XX secolo*, Milano, Franco Angeli, 1999, pp. 73-95.

storica terminologica della parola ‘Stato’ ⁽³⁾, muoviamo da quelle parole — quasi a volerle smentire — per una ragione altra e precisa. La ricerca storiografica più recente e aggiornata ⁽⁴⁾ ha energicamente sottolineato la valenza euristica di un approccio ‘genetico’ o ‘genealogico’ applicato agli studi sulla genesi dello Stato moderno. Mutuato anche da sociologi francesi come Michel Foucault o Pierre Bourdieu ⁽⁵⁾, l’approccio ‘genetico’ o ‘genealogico’ offre, in effetti, diversi vantaggi. In primo luogo, permette di smascherare la presunta naturalità, universalità e perennità dello Stato ⁽⁶⁾. Ci costringe, quindi, a pensare alla vicenda dello Stato moderno in Europa non come ad un processo unidirezionale, sfociato nell’affermazione di una forma precisa di Stato, quella monarchica, che avrebbe riguardato non l’Europa intera, bensì solo le tre grandi monarchie nazionali di Inghilterra, Francia e Spagna, ma ad un processo plurisecolare, fatto di origini. Un processo che avvolge l’Europa intera e non solo le tre grandi ‘elette’. E siccome l’Europa, ieri come oggi, è una geografia estremamente composita, ciascuna area europea ha proposto, nel lunghissimo arco di tempo disteso fra tardo medioevo e prima età moderna, una sua peculiare offerta di statualità. Che poi solo alcuni di questi modelli si siano affermati vittoriosamente a scapito di altri che sono stati, viceversa, destinati a rimanere dietro le quinte dello scenario o, peggio ancora, a perire, è un altro

⁽³⁾ Si vedano, almeno, A. TENENTI, *Stato: un’idea, una logica. Dal comune italiano all’assolutismo francese*, Bologna, Il Mulino, 1987; G. MIGLIO, *Genesi e trasformazione del termine-concetto ‘Stato’*, in Id., *Le regolarità della politica. Scritti scelti raccolti e pubblicati dagli allievi*, Milano, Giuffrè, 1988, II, pp. 799-832; R. DESCENDRE, *Stato*, voce, in *Enciclopedia machiavelliana*, a cura di G. Sasso, G. Inglese, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, 2014, vol. II, pp. 570-576.

⁽⁴⁾ Il riferimento è a L. BLANCO, *Le origini dello Stato moderno. Secoli XI-XV*, Roma, Carocci editore, 2020.

⁽⁵⁾ Cfr. M. FOUCAULT, *Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France (1977-1978)*, Milano, Feltrinelli, 2017; P. BOURDIEU, *Sullo Stato. Corso al Collège de France*, Milano, Feltrinelli, 2013.

⁽⁶⁾ Questa affermazione perde tutta la sua apparente autoevidenza o banalità se si pensa che, ancora fra gli anni Settanta e Novanta del Novecento, insigni studiosi orientavano le loro ricerche secondo quell’ordine di idee. Cfr. A. MARONGIU, *Formazione e sviluppo dello Stato moderno in Europa*, Roma, Università degli Studi di Roma, 1970; C. TILLY, *L’oro e la spada. Capitale, guerre e potere nella formazione degli stati europei. 990-1990*, Firenze, Ponte alle Grazie, 1991.

discorso. Ciò nonostante, l'approccio 'genetico' o 'genealogico' ci permette, quantomeno, di cogliere quali fossero le alternative in gioco e provare così a capire perché non queste, ma altre si sono imposte con maggiore fortuna; su tutte, la forma dello 'Stato nazione' (7). Ma, più di ogni altra cosa, l'approccio 'genetico' o 'genealogico' ci aiuta a prendere congedo, una volta per tutte e nella maniera forse più salutare, dal soffocante quanto fuorviante paradigma statalista coniato dalla giuspubblicistica e dal pensiero socio-politico ottocenteschi (8): lo Stato moderno come un'agenzia centralizzata, burocratizzata, razionalizzata, che detiene in via esclusiva il monopolio della violenza fisica legittima e che ha il suo cuore pulsante nell'amministrazione (9). In fondo, una realtà come quella odierna, sempre più distante — tanto sul piano costituzionale quanto sul piano penale — da quell'immagine monolitica — perfettamente autoconsapevole, autoreferenziale nel suo distacco dalla società, razionale — in cui la riflessione giuspolitica degli ultimi due secoli ha preteso di ravvisare il carattere saliente della modernità (10), ci esorta a sondare quelle offerte di statualità, così lontane eppure così sorprendentemente vicine, a lungo considerate minori o deboli e, di conseguenza, lasciate per molto tempo ai margini dell'interesse storiografico (11). È appunto il caso degli Stati territoriali italiani formatisi tra il XIV e il XV secolo (12).

(7) È il percorso suggerito, per ultimo, da BLANCO, *Le origini dello Stato moderno*, cit.

(8) Per la giuspubblicistica, si veda almeno G. JELLINEK, *La dottrina generale del diritto dello Stato*, Milano, Giuffrè, 1949; per il pensiero socio-politico, fondamentale M. WEBER, *Il lavoro intellettuale come professione. Due saggi*, Torino, Einaudi, 1980.

(9) Al paradigma statalista attinsero i due orientamenti, di segno diametralmente opposto, che, nell'Italia fra gli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento, cominciarono a studiare la via italiana alla vicenda dello Stato moderno in Europa. La lettura 'in positivo' — riconducibile, fra gli altri, ai vari Chabod, Anzilotti, Ercole — e la lettura, invece, 'in negativo' per cui le strutture territoriali sorte col Rinascimento erano frutto di un'involuzione istituzionale e, pertanto, totalmente incompatibili rispetto ai caratteri 'weberiani' dello Stato moderno altrove in corso di formazione. Cfr. sul punto L. MANNORI, *Genesi dello Stato e storia giuridica*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXIV (1995), pp. 485-505, in part. pp. 487-488.

(10) Fondamentale P. COSTA, *Lo Stato immaginario. Metafore e paradigmi nella cultura giuridica fra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè, 1986.

(11) Persino in un testo classico come J. STRAYER, *On the Medieval Origins of the Modern State*, Princeton NJ, Princeton University Press, 1970, il processo di formazione

Crediamo, convintamente, che la formazione degli Stati territoriali italiani abbia consistito, per prima cosa, nel loro svincolarsi dal sistema universalistico medievale. La crisi del Trecento investe, fra le altre cose, anche quei tessuti universali della Chiesa e dell'Impero che, insieme e continuamente in frizione, reggevano lo spazio universale dell'Europa cristiana. Il generale clima liberatorio e affrancatorio del XIV secolo permette a tutte quelle realtà politiche inferiori (città, regni, etc.) che comunque esistevano su quello spazio ma in posizione subordinata o al Papa o all'Imperatore, di assumere una posizione di sempre maggiore autonomia e di disconoscere, nei fatti, l'una o l'altra entità universale, fino praticamente ad affermarsi, loro stesse, come delle entità superiori e individuali. Esse sono animate da una volontà fortissima⁽¹³⁾, che fino a quel momento era stata frustrata e compressa dalle supreme gerarchie medievali. Ebbene, questa volontà viene incanalata lungo due direzioni che scorrono parallele e che, simultaneamente, investono gli antichi assetti medievali: territorializzazione e concentrazione del potere.

Il territorio ha un impatto determinante. Si tratta, infatti, di studiare la costruzione, lo sviluppo, l'organizzazione e il consolidamento di entità politiche superiori che accorpano spazi più vasti che non i contadi già dipendenti dai Comuni cittadini e li compongono, artificiosamente, in un territorio (nuovo)⁽¹⁴⁾. È un'operazione di

dello Stato, di cui si sottolineano le origini medievali e non cinquecentesche, è stato « rapid, but distorted in Italy » e solo Inghilterra e Francia hanno rappresentato « the most influential models of the European state » (pp. 35-36).

⁽¹²⁾ Il Convegno svoltosi nel 1993 a Chicago, su iniziativa del « Journal of Modern History », dell'Istituto storico italo-germanico in Trento e dell'Università di Chicago, riporta il duplice merito di aver restituito al tardo Medioevo la paternità cronologica dei processi di costruzione dello Stato e di aver intercettato proprio nella trascurata penisola italiana — soprattutto delle sue aree centro-settentrionali — il laboratorio ideale, la 'culla', dello Stato. Gli atti del Convegno sono, poi, confluiti nel volume collettaneo *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna, Il Mulino, 1994.

⁽¹³⁾ Sulla concezione antropologica sorprendentemente moderna che la filosofia e la teologia di ispirazione volontaristica cominciano a proporre e a diffondere a partire dal XIV secolo, cfr. il rapido ma densissimo affresco tratteggiato in P. GROSSI, *L'Europa del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 67-74.

⁽¹⁴⁾ Spazio e territorio non sono affatto termini equivalenti e interscambiabili. Il territorio, invero, presuppone uno spazio, ma è attraverso un'attività di appropriazione

assemblaggio territoriale. Nella grande e sterminata ragnatela cucita insieme dai tessuti universali della Chiesa e dell'Impero squarciata dalla crisi del Trecento, è praticamente una gara, una competizione continua fra queste nuove entità che si contendono, famelicamente, l'una con l'altra, quello che un tempo era lo spazio universale dell'Europa cristiana ⁽¹⁵⁾. Chi soccombe, chi non è in grado di sostenere questo livello altissimo di competizione viene, a sua volta, sottomesso, o militarmente, o per volontà propria, consegnandosi alla singola entità superiore mediante la sottoscrizione di un 'patto di dedizione' ⁽¹⁶⁾. E ciascuna entità superiore comincia a porre delle barriere invalicabili, dei confini, a separare la sua porzione di territorio dalle altre. Un'esigenza, quella di tracciare confini, che le nuove formazioni politiche maturano proprio quando iniziano a sottrarsi all'influenza, soprattutto, dell'Impero ⁽¹⁷⁾.

Presto, le nuove entità politiche si convincono che all'espansione del proprio territorio, necessaria per acquistare sempre più potere, deve accompagnarsi una parallela opera di conservazione dell'esistente, ossia delle porzioni di territorio già conquistate e

e trasformazione che il primo riesce ad assumere una propria fisionomia. Appropriandosi di uno spazio, l'uomo lo territorializza. Il territorio, quindi, a differenza dello spazio può essere prodotto. Ogni pratica spaziale indotta da un sistema di azioni o di comportamenti, anche embrionali, si traduce in una produzione territoriale; cfr. C. RAFFESTIN, *Per una geografia del potere*, Milano, Unicopli, 1983, p. 155. Per la stessa ragione, bisognerebbe superare quella linea di pensiero che ha portato, e porta tutt'oggi, molti storici a omologare, sovrapporre e confondere due realtà, tra loro, nettamente distinte come 'Stato territoriale' e 'Stato regionale' — quando già presso i geografi e i sociologi, territorio e regione sono realtà, poi nozioni, chiaramente differenziate. Cfr. sul punto E. FASANO GUARINI, *Centro e periferia, accentramento e particolarismi: dicotomia o sostanza degli Stati in età moderna?*, in *Origini dello Stato*, cit., pp. 147-176, in part. p. 147, n. 3.

⁽¹⁵⁾ Cfr. S. ROKKAN, *Formazione degli Stati e differenze in Europa*, in *La formazione degli Stati nazionali nell'Europa occidentale*, a cura di C. Tilly, Bologna, Il Mulino, 1984, pp. 397-433. Sulla stessa linea, MANNORI, *La nozione di territorio fra antico e nuovo regime. Qualche appunto per uno studio sui modelli tipologici*, in *Organizzazione del potere e territorio. Contributi per una lettura storica della spazialità*, a cura di L. Blanco, Milano, Franco Angeli, 2008, pp. 23-44, in part. p. 33.

⁽¹⁶⁾ Sui patti di dedizione, cfr. A. DE BENEDICTIS, *Consociazioni e 'contratti di signoria' nella costruzione dello Stato in Italia*, in *Origini dello Stato*, cit., pp. 591-608.

⁽¹⁷⁾ Cfr. P. MARCHETTI, *I giuristi e i confini. L'elaborazione giuridica della nozione di confine tra medioevo ed età moderna*, in «Cromohs», 8 (2003), pp. 1-9, in part. p. 1.

opportunamente delimitate dai confini. Lo Stato, dunque, si afferma storicamente come dominio su di un ambito territoriale specifico. È 'Stato territoriale'. Non che il fenomeno del dominio — inteso come relazione fra un superiore che comanda e un inferiore che obbedisce — fosse sconosciuto agli uomini del Medioevo. È vero, però, che solo tra XIV e XV secolo il fenomeno del dominio acquista una valenza nuova, specifica e insieme terribile. Perché, da compresso qual era entro le logiche universalistiche, viene per la prima volta dilatato su scala territoriale. Fatto che, nella complicata scena italiana di fine Trecento e primo Quattrocento, si realizza allorché alcune fra le più importanti città dell'esperienza comunale sottomettono a sé altre realtà cittadine o anche feudali più piccole e diventano, rispettivamente, città dominanti — rette a repubbliche o principati — e comunità soggette.

Raccontare le origini dello Stato significa, quindi, intercettare quel particolare processo di semplificazione e di ricomposizione politica che, per l'Italia e per l'Europa, prende il via alla fine del Medioevo. Quando l'assetto europeo, caratterizzato da un'estrema frammentazione politica — « una distesa ininterrotta di *communitates* dalle più varie fogge e dimensioni » ⁽¹⁸⁾ — inizia a ricompattarsi intorno ad un arcipelago di Stati territoriali, tramite una lenta, faticosa, poco coerente e poco lineare, quindi laboriosissima, aggregazione di spazi, di *communitates* un tempo indipendenti e che, anche dopo l'assoggettamento, conserveranno per moltissimo tempo un'identità giuridica, proprio in virtù della remota, intima e profonda compenetrazione che esiste tra suolo e diritto ⁽¹⁹⁾. Più che uno Stato unitario e coeso, lo Stato territoriale moderno è, soprattutto, in Italia come nel resto d'Europa ⁽²⁰⁾, un 'composite state' ⁽²¹⁾ o un

⁽¹⁸⁾ MANNORI, *La nozione di territorio fra antico e nuovo regime*, cit., p. 31.

⁽¹⁹⁾ Cfr., fra gli altri, J.A. MARAVALL, *Stato moderno e mentalità sociale*, 2 voll., Bologna, Il Mulino, 1991, vol. I, pp. 129-130; COSTA, *Uno spatial turn per la storia del diritto?*, in « Max Planck Institute for European Legal History Research Paper Series », No. 2013-07, pp. 1-30, in part. pp. 10-14.

⁽²⁰⁾ Alla rivalutazione delle città nel processo di formazione statale — una novità sostanziale nella storiografia internazionale dominata dal paradigma monarchico — hanno contribuito pure gli studi di C. Tilly, approdato anche lui ad una visione più complessa, centrata sui fattori di coesione spaziale. Cfr. almeno TILLY, *La dimensione spaziale nella formazione degli Stati*, in « Passato e Presente », 10 (1986), pp. 301-309.

‘mosaic state’⁽²²⁾, ancora massimamente condizionato dal modello ‘corporativo’ medievale di organizzazione del territorio. Un grande contenitore di corpi, di comunità fornite di caratterizzazione giuridica autonoma (*universitas*) e di capacità ‘amministrativa’ generale, che abilita queste ultime a provvedere in modo tendenzialmente esaustivo ai bisogni del proprio spazio come, ad esempio, tassare, compilare statuti, amministrare beni comuni, gestire istituti assistenziali, costruire strade e infrastrutture; tutte prerogative naturali che la *communitas-universitas* può esercitare tramite il concorso autorizzato dei propri *cives*.

Se l’orizzonte ‘corporativo’ continua, quindi, a condizionare, nel profondo, le modalità, sia teoriche che pratiche, di organizzazione dello spazio, esistono comunque alcuni dati che permettono all’osservatore contemporaneo di differenziare gli Stati territoriali italiani dalle formazioni proprie delle precedenti esperienze. Innanzitutto, vi è da considerare il fatto che la città, al tempo del Comune maturo (XII-XIII secolo), si era limitata ad incorporare nel proprio ordinamento le campagne circostanti, i borghi e i villaggi (il contado) e a organizzarli secondo paradigmi istituzionali simili a quelli della città medesima⁽²³⁾. Adesso, invece, gli Stati di nuova emersione aggregano spazi più vasti che non i contadi già dipendenti dai Comuni cittadini. Ma la differenza più importante risiede senz’altro nell’apprezzabile grado di concentrazione del potere (o insignorimento) che questi Stati realizzano al loro interno.

Ora, non v’è dubbio che, fra tutti gli Stati territoriali italiani, la Firenze del Tre-Quattrocento occupi una posizione di privilegio, tanto per la sua ricchezza documentaria, quanto, e soprattutto, per la ‘individualità’ della sua offerta statuale, difficilmente ragguagliabile, proprio per il forte grado di accentramento raggiunto, con le offerte delle altre aree regionali italiane coeve.

(21) Cfr. J.H. ELLIOTT, *A Europe of Composite Monarchies*, in « Past and Present », 137 (1992), pp. 48-71.

(22) La formula è in STRAYER, *On the Medieval Origins of the Modern State*, cit. Da notare che l’espressione viene coniata con riferimento ad una formazione statale fortemente accentrata come la Francia dei Valois, a lungo vista come il modello di Stato moderno ‘*ante litteram*’.

(23) Cfr. G. CHITTOLINI, *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado: secoli XIV e XV*, Torino, Einaudi, 1979.

Immergerci in questo contesto, consente di raggiungere due obiettivi. Il primo obiettivo è quello di restituire al lettore un'analisi descrittiva dell'esperienza fiorentina tre-quattrocentesca, rapportata al più generale problema della formazione dello Stato territoriale in Italia (come problema storiografico). Un'analisi che prediliga l'osservazione combinata di due piani fra di loro strettamente intrecciati: il piano 'costituzionale' ⁽²⁴⁾ e il piano del 'penale' ⁽²⁵⁾. Spinge a questo intreccio una constatazione, una premessa quasi di metodo. Il 'penale', per sua ontologia, per suo statuto disciplinare, tende ad uniformarsi alle logiche costituzionali del potere politico che lo esprimono in un dato tempo e in un dato spazio ⁽²⁶⁾, quantomeno a partire dal momento storico in cui il 'penale' comincia ad essere intercettato, e in una lentissima progressione, assorbito dal potere politico. Fatto che, per la Firenze del Tre-Quattrocento, sembra più che mai valido se è vero ⁽²⁷⁾ che la c.d. 'pubblicizzazione' del 'penale' — ossia, l'intercettazione del 'penale' da parte del politico — cominciò ad interessare, e fra l'altro in maniera precoce rispetto al resto d'Europa, proprio le città comunali dell'Italia centro-settentrionale, fra cui la stessa Firenze, già sul finire del Duecento ⁽²⁸⁾.

⁽²⁴⁾ 'Costituzione' intesa alla maniera di Brunner come « la concreta situazione d'insieme di unità politica e di ordine sociale ». Cfr. O. BRUNNER, *Il concetto moderno di costituzione e la storia costituzionale del medioevo*, in Id., *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, a cura di P. Schiera, Milano, Vita e Pensiero, 1970, pp. 1-20, in part. p. 6.

⁽²⁵⁾ 'Penale' inteso alla maniera di Sbriccoli. Si dice 'il penale' (o, meglio ancora, la giustizia) per non dire 'il diritto penale', che a quest'altezza sarebbe anacronistico. Il diritto penale si afferma come scienza nell'Italia degli antichi Stati solo con la grande stagione criminalistica dei vari Ippolito Marsili, Giulio Claro, Prospero Farinaccio, Tiberio Deciani, etc. Cfr. M. SBRICCOLI, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, 2 tomi, Milano, Giuffrè, 2009, tomo II, Appendice, *Nel laboratorio*, p. 1307.

⁽²⁶⁾ Sulla difficoltà a leggere il penale senza coglierne le coordinate col momento politico, cfr. il classico G. BETTIOL, *Il problema penale*, Palermo, 1948.

⁽²⁷⁾ Il riferimento è a SBRICCOLI, *'Vidi communiter observari'. L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », XXVII (1998), pp. 231-268.

⁽²⁸⁾ Alla metà del Duecento, la giustizia podestarile entra in crisi. Sia perché il processo su accusa praticato nelle curie podestarili è appannaggio dei soli *cives* abbienti,

Ma, vi è anche un'altra ragione che ci spinge a intrecciare i due piani e, conseguentemente, a ricercare le origini dello Stato territoriale fiorentino guardando alle trasformazioni del penale. Ci pare, infatti, che permanga, a tutt'oggi, un piccolo vuoto storiografico da colmare. Se si considera anche solo il volume collettaneo derivato dal Convegno di Chicago del 1993 — rappresentativo di una vera e propria svolta nel filone di studi sulla genesi dello Stato moderno in Italia — nessun saggio è specificamente rivolto al penale quale parametro utile a riconoscere e misurare la presenza dello Stato ⁽²⁹⁾. Certamente, ha pesato, e pesa, il forte rischio teleologico che ricerche, come questa, fortemente incentrate sull'affermazione dello Stato moderno recano in sé ⁽³⁰⁾. Ciò nonostante, il già evocato approccio 'genetico' o 'genealogico' dovrebbe rivelarsi un valido antidoto. Invano cercheremmo nella nostra esperienza statuale fiorentina lo Stato di Jellinek o di Weber, come pure il penale liberale classico, quello dei codici. E malissimo faremmo a volerceli trovare.

gli unici a disporre delle risorse economiche sufficienti a pagare fideiussori, cauzioni, spese processuali, etc. Sia, e soprattutto, per l'emersione sul piano politico di nuovi gruppi familiari e sociali cresciuti in ricchezza e status attraverso la mercatura (il c.d. 'Popolo'). Questi nuovi gruppi si affermano politicamente sfruttando, in maniera inedita, il penale e la sua negoziazione e mettendo in atto una formidabile mobilitazione ideologica intorno ai temi della *pax* e della *iustitia*. Leve di questo processo furono, un po' in tutte le città comunali italiane: la legislazione antimagnatizia, la diffusione dell'*inquisitio ex officio*, l'uso politico del bando.

⁽²⁹⁾ Si può, in parte, escludere il saggio di A. ZORZI, *'Jus erat in armis'. Faide e conflitti tra pratiche sociali e pratiche di governo*, in *Origini dello Stato*, cit., pp. 609-629, dedicato a quelle che allora erano ancora definite 'infragiustizie'. Una risalente impostazione, che quello stesso intervento mirava a ridiscutere, nel contesto di un più ampio ripensamento della dicotomia 'pubblico-privato'.

⁽³⁰⁾ Lo stesso Sbriccoli mise in guardia dal « carattere subdolo » del paradigma statalista in un incontro di studio, alle soglie del nuovo millennio, che registrava una stagione di ricerche su penale e giustizia decisamente innovativa; cfr. *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessione su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in *Criminalità e giustizia in Germania e Italia*, a cura di M. Bellabarba, G. Scherhoff, A. Zorzi, Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 345-364, in part. pp. 348-349. Al tempo stesso, proprio Sbriccoli sottolineava la relazione 'osmotica' che vi era stata, storicamente, tra precise trasformazioni del penale e i nuovi assetti istituzionali degli Stati fra tardo Medioevo e prima età moderna; cfr. *Giustizia criminale*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. Fioravanti, Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 163-205, in part. pp. 166-169.

Sul piano ‘costituzionale’ la nostra analisi dovrà restituire l’emersione, non casuale bensì progettuale, di un ordine politico nuovo rispetto ad un allora ancora vigente assetto medievale di tipo universalistico e comunale. Un ordine che, tanto nella dimensione interna alla città di Firenze, quanto, e soprattutto, nella inedita proiezione territoriale esterna, ci è apparso strutturato intorno al nesso obbedienza-protezione. L’obbedienza è quella che, in cambio di protezione, tanto i cittadini, nella dimensione interna, quanto i sudditi o le comunità soggette, nella proiezione territoriale esterna, debbono al nuovo centro riconosciuto di potere: lo ‘stato’, come cominciano a chiamarlo gli stessi contemporanei, nella duplice accezione che, nonostante la polisemia della parola ⁽³¹⁾, sembra imporsi con maggiore intensità e frequenza. Una doppiezza di significato che, a sua volta, è chiaramente il precipitato dei due fenomeni che, poco sopra, abbiamo indicato come costitutivi degli Stati territoriali italiani, concentrazione e territorializzazione: ‘stato’ come ‘reggimento’, nella dimensione interna e ‘stato’ come ‘dominio’, nella proiezione territoriale esterna. Per la dimensione interna, il nesso obbedienza-protezione lo si coglie nel rapporto che viene instaurandosi fra il ‘reggimento’ complessivamente inteso come la base della classe dirigente fiorentina e quanti, dall’alto del reggimento medesimo, cooptano l’accessibilità alla vita pubblica, con tutto uno strumentario di controllo e di dissuasione facilmente immaginabile. Ne discende un inevitabile irrobustimento dei vincoli di obbligazione partigiana con le persone o i gruppi che orientano l’accesso, andando così a modellare la *fidelitas* che i governati debbono ai governanti ⁽³²⁾. Per la proiezione territoriale esterna, invece, il nesso obbedienza-protezione si misura a livello della stessa costituzione territoriale: una costituzione di tipo contrattuale, federativo, o pattizio, costellata di tanti ‘capitoli’. Decisivo, sotto questo profilo, è il passaggio dai trecenteschi ‘patti di aderenza’ ai quattrocenteschi ‘patti di dominazione’, dove l’incisività del passaggio è

⁽³¹⁾ Inevitabile, considerando la recente autonomizzazione, tra il Trecento e il corso del Quattrocento, della parola ‘stato’ nelle scritture volgari. Cfr. sul punto DESCENDRE, *Stato*, cit.

⁽³²⁾ Cfr. M. MONTORZI, ‘*Fides in rem publicam*’. *Ambiguità e tecniche del diritto comune*, Napoli, Jovene, 1984.

segnata dal visibile insinuarsi del 'linguaggio della subordinazione' e dell'obbedienza ⁽³³⁾. Ciò che gli 'uomini di stato' fiorentini predispongono e attuano è un progetto di accentramento. Anzi, costruzione di un centro riconosciuto di potere che, dalla città dominante o egemone, si irradia sul territorio; un territorio costruito artificialmente, *ex novo*, con la forza delle armi o del denaro. Dopodiché la dominante chiama le comunità storiche preesistenti — un tempo libere e ora accorpate in virtù di capitoli vari dentro il medesimo spazio territoriale — a collaborare alla realizzazione del progetto medesimo, garantendo protezione, immunità, privilegi, diritti. Il discorso sul 'penale' serve a capire a quale prezzo fosse richiesta tale collaborazione.

Potremo così vedere come l'emersione del nuovo ordine politico sia stata, se non favorita, quantomeno accompagnata, scandita, da un modo altrettanto nuovo di fare penale. Un penale che possiamo chiamare 'egemonico' ⁽³⁴⁾ solo in quanto diretta espressione del gruppo politico egemone in quel tempo e in quello spazio — nel nostro caso, lo 'stato' o 'reggimento' — ma che è ancora lontano dal proiettarsi in senso egemonizzante, tale cioè da interessare tutto il penale allora praticato. Esso si fa strada tra le consuete forme di mediazione e di ricomposizione, intercettandole e mescolandovisi e finendo, in un certo senso, per rapportare al gruppo politico egemone il pluralismo dei modi di risoluzione dei conflitti, che esprime pur sempre la pratica giudiziaria più comune e diffusa. È, piuttosto, un embrione di 'egemonico'. È il penale del paradigma dell'infrazione politica. Le sue origini immediate stanno nel Quattrocento, ma le sue 'precondizioni' sono tutte due-trecentesche. Sul finire del Duecento, infatti, l'*inquisitio ex officio* sposta il fine del penale dalla giustizia alla repressione, rispondendo a imperativi di tipo politico quali « ne crimina remaneant impunita », « ne ludibrium fiat principi vel legibus ». Comincia a prendere corpo l'idea secondo cui la disobbedienza a un ordine penale equivale ad una forma di insu-

⁽³³⁾ Utili spunti di riflessione in F. RICCIARDELLI, *Il linguaggio della subordinazione politica nelle repubbliche di Firenze, Siena e Lucca tra Duecento e Quattrocento*, in *Uomini paesaggi storie. Studi di storia medievale per Giovanni Cherubini*, a cura di D. Balestracci, 2 voll., Siena, Seb editore, 2011-2012, vol. 2, pp. 1017-1032.

⁽³⁴⁾ Nel senso dato al termine dall'illuminante nomenclatura di SBRICCOLI, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica*, cit.

bordinazione e si comincia a lavorare sull'identificazione dell'insubordinazione con la ribellione. Il momento fondativo di questa elaborazione concettuale, tanto nelle sedi di produzione normativa quanto in quelle dottrinarie, risale probabilmente agli inizi del Trecento e riguarda unicamente i soli due legittimi detentori della sovranità medievale: l'Impero e la Chiesa ⁽³⁵⁾. Crediamo si possa cominciare a parlare di primi cenni di penale egemonico nel momento in cui il paradigma dell'infrazione politica, dalla originaria cornice universalistica, viene traslato sulle nuove compagini territoriali di potere a dominanza statuale. Pertanto, le trasformazioni sulle quali insisteremo come specchi riflessi dei nuovi assetti di potere si risolvono nel passaggio, storicamente saliente, dello slittamento della rilevanza penale di un comportamento o di un atto dalla sfera del danno — com'era nella prima fase delle città comunali italiane — alla sfera della disobbedienza. Quella collaborazione che la città egemone richiede ai suoi governati, di dentro e di fuori, viene pretesa nella forma di un'obbedienza praticamente incondizionata, con la dominante che può arrivare persino a sanzionare penalmente la mancata obbedienza come un crimine, perché rifiuta gli ordini che la dominante impartisce e, più in generale, perché contesta l'ordine che la dominante stessa rappresenta e incarna.

Congiungendo finalmente il piano 'costituzionale' col piano del 'penale', la nostra analisi descrittiva si tradurrà in uno studio sul paradigma dell'infrazione politica inteso, insieme, come il nucleo genetico dell'egemonico e il suo vaso dilatatore ⁽³⁶⁾. Di esso tracceremo una sorta di fisiognomica per punti, cercando di rispondere ai

⁽³⁵⁾ Una massiccia produzione normativa fiorisce intorno allo scontro tra l'imperatore Enrico VII e il re di Napoli Roberto d'Angiò, subito corredata da fondamentali interventi della dottrina: il *consilium* di Oldrado da Ponte che muove dalla *Pastoralis cura* del 1314 e il commento di Bartolo alle costituzioni enriciane del 1313 *Ad reprimendum* e *Qui sint rebelles*. Il quadro normativo è completato dalla clementina *Saepe Contingit* del 1314 e dalla bolla *Romani Principis*. Per non parlare, poi, dei numerosi processi per ribellione e per eresia promossi contro signori, intellettuali e uomini di fede da Giovanni XXII.

⁽³⁶⁾ L'egemonizzazione potrà dirsi compiuta — e, più che in Italia, nella Germania della *Constitutio Criminalis Carolina* di Carlo V o nella Francia dell'*Ordonnance* di Villers-Cotterêts di Francesco I — solo fra Cinque e Seicento, allorché il paradigma dell'infrazione politica si sarà dilatato a tal punto da abbracciare l'intero delle manifestazioni criminali. Ai suoi esiti cinquecenteschi l'egemonico si coglie nelle norme penali

seguenti quesiti. Innanzitutto, come il paradigma si sia strutturato, quando e con quale finalità. Quindi, come il paradigma abbia materialmente funzionato. E qui la risposta dovrà essere articolata su più livelli.

Parallela alla nascita del primo governo di reggimento, quello delle Arti minori, nel 1378, all'indomani del fallimento del tumulto dei Ciompi, è la creazione degli Otto di Guardia destinati, nell'arco di circa un secolo, ad evolversi da organo di 'polizia politica' a massima giudicatura criminale dello Stato fiorentino. Assunta quasi a filo conduttore del nostro racconto, la magistratura degli Otto segue una strategica trasformazione che consente di registrare il progressivo formarsi di un penale modellato dal paradigma dell'infrazione politica, in grado di combattere il crimine (o meglio, il dissenso) per mezzo di strumenti repressivi maturati nell'ambito del contrasto all'eterodossia religiosa e all'opposizione politica radicale. Una magistratura che non fatterà a funzionare, piuttosto precocemente, da valido anello di congiunzione fra centro e periferia, influenzando l'operato degli ufficiali estrinseci nel territorio. Vi è, poi, l'utilizzo della pena come strumento di disciplinamento: il penale, mescolando il reato con il peccato e i criminali con i peccatori, vede allargare progressivamente i suoi orizzonti al settore dei *crimina contra naturam*. Un fenomeno che vede la nascita di altre magistrature cittadine con *iurisdictio in criminalibus*, come gli Ufficiali dell'Onestà, gli Ufficiali di Notte, i Conservatori delle Leggi. Un altro livello ancora può essere individuato nell'uso accorto della legislazione statutaria, sia in chiave interna che in chiave territoriale, e nella capillare riscrittura delle giurisdizioni territoriali. Firenze impone in tutto il dominio i suoi Statuti, rivisti fra il 1409 e il 1415, relativamente alle materie più strategiche e funzionali alla perpetuazione del potere, quali la tenuta dell'ordine e la tutela degli interessi economici e fondiari dei *cives* fiorentini nel territorio. Per il resto la città egemone operò assai più nella pratica rispettando gli statuti delle comunità soggette, la cui validità restava, comunque, condizionata al suo vaglio preliminare. Sul versante, parallelo, della

sostanziali che si peccatizzano e nelle norme penali processuali modellate sul processo pensato per il nemico: gli eretici alle origini canonistiche e i ribelli nel prosieguo degli Stati.

risrittura delle giurisdizioni territoriali, il paradigma dell'infrazione politica percorre, in una certa misura, la vasta e articolata rete di uffici dislocati in vario modo sul territorio (vicari, capitani, podestà, castellani): tutti membri del reggimento, muniti di un grado più o meno consistente di *iurisdictio in criminalibus*. Bisognerà, a tal proposito, interrogarsi su quale sia stata la capacità di penetrazione effettiva del penale nuovo. L'idea diffusa è che esso abbia avuto una penetrazione di gran lunga superiore in città che non nel territorio. Presso le varie comunità soggette, la Dominante poté disconoscere fino a un certo punto i tradizionali meccanismi feudali — superati invece in città dopo i Ciompi — di lotta tra fazioni. L'intuizione di sfruttare quei secolari meccanismi anziché reprimerli è all'origine di quel « tenere il dominio con le parti » che sarà al più tardi tanto criticato da Machiavelli. Certo è, che nella sua opera di incorporazione, Firenze si impegnò ad attrarre le varie comunità alle sue leggi e al suo modello di moralità, con una politica di accentramento che investì, in modo particolare, le pratiche *contra naturam*. Così come gli ufficiali estrinseci, se per un verso erano interpreti di programmatiche azioni di composizione e pacificazione, per un altro erano il più delle volte condizionati da sempre più numerose magistrature centrali per il territorio e, in primo luogo, dagli Otto di Guardia nelle attività di tenuta dell'ordine. Vi è, infine, quella che potremmo definire la 'normalizzazione dello straordinario'. Un fenomeno che investe sicuramente il piano 'costituzionale': governo per mezzo di Balie o Consigli speciali, esautorazione dei tradizionali depositari della rappresentanza del popolo fiorentino, ossia, i Consigli del Popolo e del Comune. Ma, anche, come in una reciproca osmosi, il piano del 'penale': fuoriuscita del penale del paradigma dagli Statuti e suo legarsi all'*arbitrium* degli Otto di Guardia, esautorazione dei tradizionali organi giudiziari di Podestà, Capitano del Popolo ed Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia. Con riverberi importanti sul governo del territorio, con un sempre più sistematico ricorso alla figura del commissario.

Tutti questi livelli saranno osservati nei due momenti salienti della costruzione del dominio — affidato più che altro al regime albizzesco — e del suo consolidamento — legato più al regime mediceo. In una sostanziale continuità impressa, al di là delle indubbie differenze, sia dal fatto di essere entrambi governi di

reggimento, sia, e soprattutto, dalla finalità da entrambi perseguita. Che fu non tanto quella di amministrare uno stato — alla maniera di Weber —, quanto quella di reggere politicamente un dominio: « conservare e augumentare » ⁽³⁷⁾. Per un centro di potere che si costruisce coagulando presso di sé le principali funzioni di comando (*imperium*), espressione di *suprema iurisdictio*, il penale nuovo diventava la più importante e strategica fra le pratiche di governo, di dentro come di fuori. Perché, intervenendo nella fase conflittuale — un tempo fisiologica e adesso, invece, alle soglie della patologia — delle relazioni sociali, consentiva ai governanti di garantire la conservazione dello ‘stato’, ripristinando, con l’esercizio della forza e della violenza punitiva, il basilare rapporto di obbedienza-protezione, infranto in conseguenza dell’atto o comportamento criminale. Non che il penale non avesse una tale importanza già nel Medioevo comunale. Lì, anzi, sono — si è già detto — le sue ‘precondizioni’. Solo che adesso, nella inedita cornice territoriale, con un centro di potere che ancora fatica ad assumersi compiti pubblici di diversa natura — e che noi, oggi, definiremmo amministrativi —, e alla presenza di una fragilità strutturale insita in una costituzione di tipo federativo e quindi strutturalmente frammentata, esso acquista ulteriore forza, ispirata da una logica conservativa ferrea e spietata, e da un obbligo di protezione che i governanti devono assicurare contro i nemici, interni ed esterni. Necessariamente, quindi, i progetti del gruppo politico egemone si irradiano sul penale condizionato dal paradigma dell’infrazione politica, lasciando le restanti pratiche alle diverse giustizie comunitarie e periferiche.

Il secondo obiettivo della ricerca è quello di intervenire nel più recente dibattito storiografico e capire così se, relativamente all’esperienza fiorentina tre-quattrocentesca, sia coerente e verosimile parlare di ‘Stato’ e, soprattutto, di ‘Stato moderno’. A tal proposito, proveremo a integrare gli esiti del più importante incontro di studi specificamente dedicato al caso fiorentino: il Convegno tenutosi

⁽³⁷⁾ Espressione familiare a due valenti osservatori della realtà statuale fiorentina, già ormai nella fase di assestamento cinquecentesco, come Machiavelli e Guicciardini; cfr. L. VANNINI, *Il dominio territoriale di Firenze in Guicciardini e Machiavelli. Alcune considerazioni*, in « Annali di Storia di Firenze », VII (2012), pp. 73-96.

presso il Centro di studi sulla civiltà del tardo Medioevo nel 1996 a San Miniato ⁽³⁸⁾. Recuperando un po' le conclusioni del decisivo incontro di Chicago di qualche anno prima, quasi tutti gli intervenitori convergevano sulla totale irriducibilità della vicenda fiorentina al modulo classico di formazione dello 'Stato moderno'. In parole povere: 'Stato' sì, ma non 'moderno'. La 'modernità' lascia il tardo Medioevo o Rinascimento per spostarsi più avanti, fino a coincidere con l'età delle riforme, o con la frattura rivoluzionaria, o, addirittura, col primo Ottocento. Viceversa, noi crediamo che la 'modernità' richieda di essere diversamente valorizzata e che non si possa relegare tutto quanto vi sia stato prima del Secolo del Lumi entro un sempre più stereotipato 'antico regime' ⁽³⁹⁾. La 'modernità' è piuttosto una pianta dalle molte radici, precipitato di diversi apporti ed eredità ⁽⁴⁰⁾. Nell'ottica di superare la tradizionale visione della storiografia angloamericana ⁽⁴¹⁾, molti studiosi hanno, quindi, riflettuto sulla sola proiezione territoriale esterna di Firenze, trascurando così la dimensione interna alla città. Come già anticipato, noi proveremo a tenere insieme la duplice dimensione, interna ed esterna, del piano 'costituzionale'. Se, infatti, la territorializzazione del rapporto di dominio è fenomeno dirimente perché si possa ammettere la presenza dello Stato (territoriale), crediamo, tuttavia, che la sua piena comprensione postuli un passaggio preliminare: studiare, prima di tutto, cosa succede dentro la città, come mutano gli equilibri politici e istituzionali al suo interno, quali eventi, insomma, preparano la città a superare l'angustia dello spazio urbano e comitatino e diventare, nel tempo, il centro riconosciuto di

⁽³⁸⁾ Gli atti sono poi confluiti nel volume collettaneo *Lo Stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti*, a cura di A. Zorzi, W.J. Connell, Pisa, Pacini Editore, 2001. In particolare, gli esiti dell'incontro di studio sono ottimamente riassunti nelle *Considerazioni conclusive* di Chittolini, pp. 591-604.

⁽³⁹⁾ Cfr. sul punto le lucide osservazioni di BLANCO, *Le origini dello Stato moderno*, cit., pp. 253-260.

⁽⁴⁰⁾ Cfr. J. LE GOFF, *L'Europa medievale e il mondo moderno*, Roma-Bari, Laterza, 1994.

⁽⁴¹⁾ Si tratta, in particolare, degli studi compiuti, fra gli anni Sessanta e Settanta del Novecento, da G.A. Brucker e N. Rubinstein, incentrati sulla vita sociale e politica interna alla città, con le uniche eccezioni di M. Becker e L. Martines, le cui ricerche presentavano già un'importante apertura sul governo del territorio.

potere di un più ampio spazio territoriale ⁽⁴²⁾. Nel nostro caso, lo scandaglio della giustizia e, precisamente, del nuovo modo di fare penale, permetterà di andare anche un po' oltre Firenze e di cogliere un discreto numero di elementi comuni a pressoché tutti gli Stati territoriali italiani del Quattrocento ⁽⁴³⁾. A riprova che la giustizia può rivelarsi una valida lente per la messa a fuoco del farsi dello 'stato' ⁽⁴⁴⁾. Infine, il Convegno di San Miniato ha privilegiato, volutamente, la 'costituzione materiale', le situazioni di fatto, la sostanza, il modo d'essere e di funzionare degli apparati, emarginando così linee di ricerca altre, tra cui quelle di studiosi come Riccardo Fubini o Alison Brown ⁽⁴⁵⁾. Ebbene, noi vorremmo provare a integrare i validi risultati raggiunti con il momento 'autorappresentativo'. Una sorta di Stato (fiorentino) visto dallo Stato, ossia dall'angolo visuale degli 'uomini di stato' quattrocenteschi, nell'idea che fare la storia degli apparati significhi anche fare la storia della loro immagine riflessa nella coscienza dei contemporanei ⁽⁴⁶⁾. Lo faremo interrogandoci su come il paradigma dell'infrazione politica, sotteso al penale nuovo, funzionasse non solo materialmente ma anche ideologicamente, grazie al contributo degli intellettuali: i letterati umanisti (Salutati, Bruni, Ivani, Scala) e, in particolare, i giuristi. Nei limiti in cui un discorso del genere sarà possibile, atteso che la *scientia iuris* inizierà ad occuparsi meno episodicamente del penale soltanto alcuni decenni dopo la nostra esperienza, alla metà del Cinquecento.

⁽⁴²⁾ Cfr. G. TABACCO, *Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano*, Torino, Einaudi, 2000, p. 363.

⁽⁴³⁾ Un itinerario percorso, in altra e successiva sede, da ZORZI, *La giustizia negli Stati italiani del tardo Medioevo*, in *Lo Stato del Rinascimento in Italia (1350-1520)*, a cura di A. Gamberini, I. Lazzarini, Roma, Viella, 2014, pp. 441-460.

⁽⁴⁴⁾ Come quello di Chicago, neppure il Convegno di S. Miniato ha ospitato interventi specifici sul penale. Fa in parte eccezione il contributo dello stesso ZORZI, *La formazione e il governo del dominio territoriale fiorentino: pratiche, uffici, 'costituzione materiale'*, pp. 189-221. Significativo, per metodologia e taglio comparativo, T. DEAN, *Crime and Justice in Late Medieval Italy*, Cambridge, CUP, 2007.

⁽⁴⁵⁾ È lo stesso Chittolini a prenderne atto nei passaggi finali delle sue *Considerazioni conclusive*, pp. 601-604. Si vedano anche l'intervento 'duro' di Fubini, pp. 553-556, e il saggio di A. BROWN, *Il linguaggio dell'impero*, pp. 255-270.

⁽⁴⁶⁾ È la linea seguita per la Firenze del Principato mediceo fra Cinque e Seicento da MANNORI, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel Principato dei Medici (secc. XVI-XVIII)*, Milano, Giuffrè, 1994.

Della parola ‘stato’, nella duplice accezione indicata sopra, non v’è traccia nella letteratura giuridica che, a quest’altezza, è soprattutto letteratura consiliare. Sia perché, ovviamente, la parola — se si eccettuano alcuni patti di dominazione — si autonomizza negli scritti più che altro volgari, su tutte le scritture di cancelleria, mentre la giurisprudenza continua ad esprimersi, orgogliosamente, in latino. Sia per una ragione più profonda, che è legata alla figura del giurista quattrocentesco. Quale prosecutore diretto, sulla linea del tempo, della grande scienza giuridica medievale, il giurista quattrocentesco sa bene che è suo compito custodire e preservare quel deposito sapienziale racchiuso nello scrigno dei *libri legales*. Egli, però, è, al tempo stesso, il testimone sensibile e privilegiato delle trasformazioni profonde che attraversano il XV secolo. Nuove esigenze si stagliano all’orizzonte e, molto spesso, il giurista è chiamato, suo malgrado, a dover adattare a quelle il suo sapere millenario. Il pericolo di alterazioni o manipolazioni lo attende sempre dietro l’angolo, gravido di minacce. Ciò nonostante, egli sa perfettamente che non può portarsi oltre una certa soglia, pena screditare il fondamento stesso della sua *auctoritas* sapienziale e, con quello, inficiare la ragione ultima del prestigio dei giuristi come ceto sociale e come corporazione intellettuale ⁽⁴⁷⁾. Per questo, quando si tratterà di qualificare tecnicamente, *de iure*, le nuove compagini territoriali di potere, i giuristi quattrocenteschi si richiameranno a Bartolo e alla sua ‘teoria’ della *civitas superiorem non recognoscens* o *sibi princeps*. Nel caso specifico fiorentino, a emergere è un atteggiamento ondivago da parte dei giuristi ⁽⁴⁸⁾. Pur nella naturale problematicità della fonte consiliare, alcuni, specialmente a fine Trecento, avverseranno il farsi ‘stato’ di Firenze. Qualcun altro, invece, arriverà persino a riconoscere alla città egemone la *maiestas*, e con essa la facoltà di attivare, all’occorrenza, il meccanismo repressivo — di diritto co-

⁽⁴⁷⁾ Utili spunti di riflessione in G. MARCHETTO, *Scienza giuridica quattrocentesca*, Foligno, Il Formichiere, 2019.

⁽⁴⁸⁾ Un quadro un po’ più articolato rispetto a quello tracciato nell’ormai classico L. MARTINES, *Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence*, Princeton NJ., Princeton University Press, 1968, dove si coglieva soprattutto l’aspetto dell’appoggio dato dai giuristi quattrocenteschi a Firenze nel processo di accentramento del potere e nella parallela territorializzazione.

mune — del *crimen laesae maiestatis* ⁽⁴⁹⁾. Se si pensa che l'attributo maiestatico era riservato unicamente all'Imperatore o al Papa, questa sarà la sfida più forte che le nuove compagini territoriali di potere, come quella fiorentina, lanceranno all'antico assetto medievale, agendo, dapprima per le vie di fatto e, più tardi, con il crisma di legittimità offerto da alcuni giuristi eterodossi rispetto ad una dottrina tradizionale cauta, prudente, ancora avvezza a inquadrare i fatti del mondo entro le categorie universalistiche medievali.

In particolare, lo studio del *crimen maiestatis* rileva per due ragioni. Da una parte, esso consente di osservare meglio la relazione di potere fra governanti e governati che lo stesso meccanismo della lesa maestà è chiamato a preservare. Si tratta, in altre parole, di studiare i confini assai sottili che denotano, a seconda della prospettiva dalla quale si voglia guardare al fenomeno — se da quella dei governanti oppure da quella dei governati — l'atto di ribellarsi, massima espressione della disobbedienza, ora come crimine ora come resistenza legittima ⁽⁵⁰⁾. Emblematica, nel nostro caso, la vicenda della ribellione di Volterra e la sua violenta repressione da parte di Lorenzo de' Medici nel 1472. Dall'altra parte il *crimen laesae maiestatis* può essere sfruttato come una finestra attraverso la quale scrutare il modo in cui una struttura di potere in via di formazione si difende sul piano giuridico, individuando proprio nei giuristi il ceto intellettuale chiamato a tradurre in formulazioni normative e dottrinarie la violenza delle risposte istituzionali, le ragioni del gruppo politico egemone, le sue paure e fragilità. Pensiamo che parte di questo profilo emerga nel momento in cui, subito dopo la congiura dei Pazzi del 26 aprile 1478, Lorenzo de' Medici, principe *de facto*, recluta una nutrita schiera di intellettuali, tra i quali insigni giuristi del tempo, per difendersi dall'accusa di lesa maestà contestata a lui, alla Signoria e agli Otto di Guardia, da papa Sisto IV.

⁽⁴⁹⁾ Fondamentali SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano, Giuffrè, 1974; J. CHIFFOLEAU, *Sur le crime de majesté medieval*, in *Genénes de l'État moderne en Méditerranée. Approches historique et anthropologique des pratiques et des représentations*, Rome, École Française de Rome, 1993, pp. 183-213.

⁽⁵⁰⁾ Spunti utili di riflessione in *Revoltan und politische Verbrechen zwischen dem 12. und 19. Jahrhundert: Rechtliche Reaktionen und juristisch-politische Diskurse*, A. De Benedictis, K. Härter (hrsg.), Frankfurt am Main, Klostermann, 2013.

Alle soglie dell'ultimo ventennio del Quattrocento il nostro itinerario di ricerca può dirsi concluso. La *lex Gismondina*, promossa con molta probabilità dal Magnifico in persona — che fu membro dell'ufficio dal 1° al 18 maggio — e approvata, dopo alterne vicende, il 18 novembre 1478, suggella, a cent'anni esatti dalla sua creazione, il processo di trasformazione degli Otto di Guardia da organo di 'polizia politica' a giudicatura criminale a tutti gli effetti. Il penale condizionato dal paradigma dell'infrazione politica viene drammaticamente estratto dalla cornice rassicurante, segnata da forme e garanzie, di statuti e di diritto comune. E viene definitivamente consegnato alla giustizia sommaria e arbitraria degli Otto, che non sembra seguire alcuna regola di azione se non quella, di volta in volta, dettata dall'emergenza e dall'eccezionalità politiche del momento, stroncando sul nascere qualsiasi evento possa sovvertire la stabilità e la conservazione dell'ordine.

Molti degli studiosi che si sono, in vario modo, occupati dell'esperienza fiorentina tre-quattrocentesca hanno, più che altro, sottolineato la centralità delle pratiche di mediazione nel rapporto fra la città dominante e i suoi governati, di dentro e soprattutto di fuori. O comunque l'uso di bilanciare la dolcezza del perdono, affidato a grazie e suppliche, con l'affinamento della funzione esemplare della pena ⁽⁵¹⁾. Aspetti, come quello del bilanciamento, innegabili e confermati dai risultati inappuntabili di quelle ricerche. Ciò nonostante, abbiamo scelto di posare il nostro sguardo sul versante, preminente, del governare con il castigo, nella profonda convinzione che lo Stato territoriale fiorentino non abbia rappresentato, storicamente, un organismo modellato su di una regione naturale — come l'altra categoria invalsa, 'Stato regionale', lascerebbe intendere —, ma una creatura artificiale, coattivamente imposta ad un paesaggio umano, nella sostanza, poco incline, dentro come fuori, ad accettarla ⁽⁵²⁾.

* * * * *

Nella realizzazione di questo lavoro sono risultati particolarmente utili i colloqui con Andrea Zorzi, Michele Pifferi, Claudia Storti. Per i

⁽⁵¹⁾ Si vedano, in tal senso, gli studi sopramenzionati di Zorzi.

⁽⁵²⁾ Primi echi di questa visione in M. BECKER, *Florence in Transition*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2 voll., 1967-68.

suggerimenti e gli incoraggiamenti, soprattutto durante le prime esperienze archivistiche e il reperimento delle fonti statutarie, desidero qui ringraziare Federigo Bambi e Lorenzo Tanzini. A loro, e a Luca Mannori, va la mia gratitudine anche per la paziente e scrupolosa rilettura del manoscritto, che Paolo Cappellini ha generosamente consentito ad ospitare nella Collana "Per la storia del pensiero giuridico moderno" da lui diretta.

Un ringraziamento particolare va a Paolo Grossi, iniziatore e animatore instancabile della Scuola fiorentina di storia del diritto, per la generosità nel consigliare e soprattutto nel placare le inquietudini di uno sguardo appena affacciato al duro, ma appassionante, mestiere di storico.

Un pensiero affettuoso, e di sottile nostalgia, va quindi a tutti coloro che, dentro e fuori l'Università, questo lavoro hanno visto nascere e che, volontariamente o involontariamente, hanno arricchito e impreziosito, alleggerendone, con la forza della condivisione quotidiana, la non sempre facile gestazione. Alle ragazze e ai ragazzi della 'casa al quarto', indimenticabili compagni di viaggio. A Sara, compagna di scrivania ieri, presenza calda e sincera oggi. Ad Alessandra, riparo dolce e paziente, angolo di luce su quello che sarà. Se loro, e così molte persone, amici, colleghi che non mi è possibile ringraziare qui per esteso sono partecipi delle intuizioni e degli esiti della mia indagine, non possono invece dividerne con me le acerbità, le inesattezze e gli errori, dei quali rimango l'unico responsabile.

Questa ricerca non si sarebbe conclusa senza l'aiuto, la comprensione, l'incoraggiamento continuo, soprattutto in alcuni momenti personalmente difficili, del mio maestro Bernardo Sordi, al quale mi lega da ormai diversi anni un debito grande, scientifico e umano, che la stesura di questo libro, frutto di una sua lungimirante intuizione, rende ancora più grande. Debbo anche a lui il colloquio 'speciale' con Mario Sbriccoli, maestro indiscusso di storia del diritto penale e della giustizia che, a causa della prematura scomparsa, ho potuto conoscere solo attraverso i suoi scritti. Una frequentazione forse un po' inusuale, ma straordinariamente familiare e carica di significato. Il titolo scelto per il volume, "Governare castigando", che traduce quasi alla lettera l'intitolazione castigliana di un saggio che Sbriccoli dedicava nel 1997 alla memoria di un altro grande maestro della disciplina morto

tragicamente poco prima, Francisco Tomás Y Valiente ⁽⁵³⁾, vuole semplicemente essere un omaggio sincero al suo magistero scientifico. Anche di questo gli sono debitore.

Firenze, dicembre 2021

⁽⁵³⁾ M. SBRICCOLI, *Gobernar castigando. Francisco Tomás Y Valiente e la storia del diritto penale moderno*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXVI (1997), pp. 689-715.

PARTE PRIMA

**LA COSTRUZIONE DEL DOMINIO
SOTTO IL REGIME ALBIZZESCO
(1378-1434)**

CAPITOLO PRIMO

L'ORDINE PUBBLICO COME TUTELA DELL'ORDINE POLITICO. L'EMERGENZA REPRESSIVA

1. Le egemonie sociali alla prova di una nuova risposta istituzionale: tumulto dei Ciompi e creazione degli Otto di Guardia. — 2. La prima organizzazione dell'ufficio (1378-1382). — 2.1. I compiti dell'ufficio. La caccia ai ribelli. — 2.2. Episodi di ribellione. — 3. L'istituzione del 'borsellino' (1387). — 4. Gli Albizzi al potere: la Balia del 1393. — 4.1. Attività degli Otto sotto il regime albizzesco.

1. *Le egemonie sociali alla prova di una nuova risposta istituzionale: tumulto dei Ciompi e creazione degli Otto di Guardia.*

La sconfitta dei Ciompi ⁽¹⁾ del 31 agosto 1378 per le strade di Firenze fu seguita, il 1° settembre, dallo scioglimento dell'Arte del Popolo di Dio ⁽²⁾ ad opera di un Parlamento ⁽³⁾ che la nuova Signoria aveva riunito il giorno stesso in cui era entrata in carica. Così, mentre i Ciompi superstiti finivano travolti in un turbine di

⁽¹⁾ I Ciompi — corruzione del francese 'compère', appellativo usato dai mercenari francesi del duca d'Atene nei confronti dei popolani fiorentini — erano lavoratori salariati in nessun modo rappresentati nel sistema corporativo delle Arti e dei Mestieri. Pagati in quantità appena sufficiente a sopravvivere, con una sottodivisione del fiorino, nel XIV secolo i Ciompi si trovavano per la maggior parte sottoposti alla ferrea disciplina dell'Arte della Lana, dotata di un suo apparato giurisdizionale e coercitivo per le questioni attinenti al lavoro e alla disciplina dei salariati. Cfr. F. FRANCESCHI, *Criminalità e mondo del lavoro. Il tribunale dell'Arte della lana*, in « Ricerche storiche », XVIII (1988), pp. 551-590.

⁽²⁾ A seguito del tumulto, erano state create tre nuove Arti per tutti quegli operai che fino ad allora ne erano stati esclusi: l'Arte dei Tintori, l'Arte dei Farsettai, l'Arte dei Ciompi, detta anche Arte del Popolo di Dio.

⁽³⁾ Il Parlamento era un antico istituto plebiscitario comunale in virtù del quale si otteneva la convocazione forzata di tutti i cittadini idonei al fine di ottenere un consenso plenario a proposte costituzionali eccezionali.

processi sommari con condanne a morte o all'esilio, il nuovo governo radunava « ad sonum campane » il popolo fiorentino nella piazza dei Signori, perché approvasse plebiscitariamente un lungo provvedimento che gli veniva sottoposto. Era il principio di legittimazione al reggimento che avrebbe governato Firenze da quel momento fino al gennaio del 1382. Era, al tempo stesso, il battesimo della trasformazione del comune cittadino verso un'inedita riconfigurazione. Il Parlamento del 1° settembre, infatti, non si limitava semplicemente ad eliminare le istituzioni rivoluzionarie sorte nell'estate di quell'anno ⁽⁴⁾, ovvero a reagire alle ammonizioni della Parte Guelfa e con esse al reclamato rapporto di soggezione alla Santa Sede. Annunciava, addirittura, di voler creare un ordine nuovo.

Poiché soprattutto diverse sono state le novità che nella città di Firenze hanno interessato il regime, gli uffici del popolo e del comune fiorentino e altro ancora, si ritiene opportuno e necessario, specialmente per la conservazione e l'aumento del nuovo felice stato della stessa città e per l'utilità pubblica, provvedere circa molte cose e mutare gli statuti fin qui già previsti e ordinati, revocarli e limitarli, e stabilire molte cose nuove o a molti dare forma, e in molti affari apporre e statuire un nuovo ordine, e allontanarsi, in tutto o in parte, dalle molte leggi, ordinamenti, statuti, riformazioni, consuetudini del passato ⁽⁵⁾.

A suggellare questa operazione, quindi, sarebbe intervenuta una riscrittura degli Statuti cittadini.

Non si deve giudicare degno di biasimo il fatto che per la varietà dei tempi e degli eventi cambino anche gli statuti delle città. È visto come oggi, a causa degli eventi occorsi recentemente, il popolo non abbia quasi nessun ordine, e il suo regime in quasi ogni sua parte sia sconvolto e privo di ordine, e quanto sia necessario riformare tutta la repubblica di Firenze, che altrimenti andrebbe verso la rovina ⁽⁶⁾.

⁽⁴⁾ Archivio di Stato di Firenze (d'ora in poi ASF), Balie, 17, cc. 73v-74r.

⁽⁵⁾ Ivi, c. 73r (per agevolare la lettura, da qui in avanti i passi delle fonti in latino sono tradotti in italiano).

⁽⁶⁾ *Ibidem*. Sullo stanziamento di 200 fiorini per l'acquisto di pergamena su cui riscrivere tutti gli statuti della città di Firenze, si veda la provvisione del 22 settembre 1378 in ASF, Provvisioni, Registri, 67, c. 27r.

Quando, quasi due secoli dopo, un giovane Francesco Guicciardini, di professione avvocato, si metterà a scrivere le sue *Storie fiorentine* ⁽⁷⁾, sceglierà di cominciare, significativamente, proprio dal tumulto dei Ciompi ⁽⁸⁾. Sebbene tale scelta fosse in parte suggerita dalla circostanza familiare per cui il Gonfaloniere destituito dai Ciompi, Luigi Guicciardini, era stato un suo antenato, è indubbio che il tumulto segni ai suoi occhi un vero snodo storico.

Sicuramente, segna un punto di non ritorno nel senso di spezzare il secolare meccanismo urbano che fa leva sulla violenza e sulla costituzione di nuclei militari autonomi per raggiungere il potere. Elemento non da poco se si pensa che la città medievale è, per antonomasia, lo spazio del conflitto ⁽⁹⁾. Un conflitto chiamato, per tutta quanta la fase del Comune maturo (secoli XII-XIII), a rappresentare il reale motore dei mutamenti costituzionali ⁽¹⁰⁾. In sostanza, la repentinità e la consistenza dei mutamenti di regime dentro la città erano intimamente connesse a quel gioco politico che, attraverso il ricorso sistematico alla violenza, attraverso la creazione di forze militari autonome, consentiva ai gruppi in ascesa sociale o in crescita numerica di porsi in concorrenza con quelli di tradizione più antica sul piano della gestione del potere. Insomma, la creazione di nuovi organi di potere, a prescindere dalla durata, era sempre costantemente preceduta da episodi di guerriglia convulsa, con azioni di

⁽⁷⁾ F. GUICCIARDINI, *Storie fiorentine dal 1378 al 1509*, ed. a cura di R. Palmarocchi, Bari, Laterza, 1931.

⁽⁸⁾ Davvero ampia la letteratura sul punto. Si vedano, almeno, N. RODOLICO, *La democrazia fiorentina nel suo tramonto: 1378-1382*, Roma, Multigrafica editrice, 1970; il volume collettaneo, *Il Tumulto dei Ciompi. Un momento di storia fiorentina ed europea*, Firenze, Olschki, 1981.

⁽⁹⁾ Utili spunti di riflessione in P. LANTSCHNER, *The Logic of Political Conflict in Medieval Cities: Italy and the Southern Low Countries, 1370-1440*, Oxford, Oxford University Press, 2015.

⁽¹⁰⁾ Cfr. SCHIERA, *Il Buongoverno 'melancolico' di Ambrogio Lorenzetti e la 'costituzionale faziosità' della città*, in «Scienza e Politica», XVIII (2006), 34, pp. 93-108. L'Autore suggerisce di leggere «le lotte tra le famiglie e i partiti cittadini» nelle città comunali italiane recuperandone il significato «fisiologico e non patologico» di conflitti «latenti in ogni gruppo umano consociato»; ciò nell'ottica di una «faziosità costituzionale», intesa come punto di «equilibrio fra i due poli della competizione e della rappresentanza».

espulsione e di ritorno ⁽¹¹⁾. Bisogna immaginare la città medievale come uno spazio, anche politico, limitato, al cui interno si agitano gruppi socialmente egemoni, ciascuno con il suo carico di interessi specifico, che attraverso lo scontro frontale cercano di accaparrarsi una quota di potere, di ottenere per quella via comunemente accettata — il punto, semmai, è stabilire fino a quando — un sempre maggiore grado di visibilità sociale ed economica ma, soprattutto, politica. Nella riflessione intellettuale degli stessi uomini che quello spazio vivevano e animavano, la più vitale e, al tempo stesso, più violenta e insidiosa forma di conflittualità della città comunale medievale era il conflitto tra fazioni (*partes*) ⁽¹²⁾.

Il conflitto fazionario non era, però, la sola forma violenta, di faida ⁽¹³⁾ e di competizione per il potere la cui attivazione dava occasione ai vari gruppi sociali egemoni di disfarsi e di ricomporsi a vicenda. Molto spesso, infatti, i *cives* sfogavano il loro innato istinto di conflittualità nei modi della vendetta (disfacimento), alternati a momenti di mediazione e di pacificazione (ricomposizione). Tali comportamenti, fondati su logiche di amicizia e inimicizia e sulla tutela dell'onore del singolo o del lignaggio, per quanto violenti, erano riconosciuti e praticati da tutte le egemonie sociali urbane, sovente esaltati e incoraggiati ⁽¹⁴⁾ e, quel che più conta, pienamente legittimi e giuridicizzati ⁽¹⁵⁾. Le stesse autorità pubbliche riconoscevano l'indispensabilità del conflitto per la tenuta costituzionale dello

⁽¹¹⁾ Cfr. TABACCO, *Egemonie sociali*, cit., pp. 330-334; sul contesto fiorentino, R. DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, Firenze, Sansoni, 1973-1978, voll. I e II, pp. 411-703.

⁽¹²⁾ Cfr. ZORZI, 'Fracta est civitas magna in tres partes'. *Conflitto e costituzione nell'Italia comunale*, in « Scienza e Politica », XX (2008), 39, pp. 61-87.

⁽¹³⁾ Fondamentale il rinvio a O. BRUNNER, *Terra e potere. Strutture pre-statali e pre-moderne nella storia costituzionale dell'Austria medievale*, Milano, Giuffrè, 1983.

⁽¹⁴⁾ Cfr. P. DA CERTALDO, *Libro di buoni costumi*, in *Mercanti e scrittori. Ricordi nella Firenze tra medioevo e Rinascimento*, a cura di V. Branca, Milano, Rusconi, 1986, pp. 24, 54, 75.

⁽¹⁵⁾ Il legislatore statutario interviene con rubriche apposite a delimitare, non a sopprimere, l'esercizio di tale pratica, perimetrandone la sfera d'azione e il raggio parentale coinvolgibile. Cfr. Statuti del Podestà del 1325, III, rubriche 40 *De dupla pena tollenda*, 45 *De puniendo qui studiose percusserit aliquem*, 126 *De puniendo qui facerit vindictam nisi in principalem personam*, in *Statuti della Repubblica fiorentina editi a cura di Romolo Caggese*, a cura di G. Pinto, F. Salvestrini, A. Zorzi, Firenze, Deputazione di storia patria per la Toscana, 1999, nuova edizione.

spazio urbano. L'importante era temperarne gli effetti e a ciò miravano precise tecniche di contenimento e di pacificazione. Tanto le pratiche della faida e della vendetta, quanto le pratiche delle paci e delle composizioni si sublimavano nel penale che è stato definito 'negoziato' o 'comunitario' ⁽¹⁶⁾. Questa pluralità di modi di risoluzione dei conflitti trovò presto un elemento di raccordo nella figura del Podestà e nei suoi tribunali specializzati, composti di giudici e notai tecnicamente qualificati. Le curie podestarili erano il luogo di elezione del processo su accusa, triadico, che aveva l'effetto di traslare nella forma del rito processuale davanti al giudice le logiche del conflitto armato e che perseguiva finalità non punitive ma mediatrici. Il penale punitivo era residuale e toccava l'istituto del bando, con il quale si sanzionava, non tanto la commissione di un maleficio, quanto la contumacia, ossia l'essersi sottratti al confronto processuale. Anche quando, sul finire del Duecento, nel clima della legislazione antimagnatizia e dell'uso politico del bando da parte dei nuovi gruppi sociali di 'Popolo', cominciarono ad affermarsi l'*inquisitio ex officio* e una prima forma di interesse pubblico alla giustizia, ulteriore e distinto rispetto a quello delle parti direttamente coinvolte nello scontro, la logica del sistema restava di natura più negoziale che coercitiva. Come attestano la contumacia strutturale dei pochi inquisiti e la negoziazione della pena conseguente alla contumacia stessa. L'idea diffusa è che il delitto sia prima di tutto un'offesa (*iniuria*), che importa più riparare che punire, che la riparazione consiste nella soddisfazione e che la soddisfazione deve, preferibilmente, passare per una trattativa. Certo è che, con l'*inquisitio ex officio*, mutuata dall'esperienza della Chiesa nella repressione del dissenso religioso ma non per mera imitazione giuridica bensì perché è la stessa nuova costituzione del Comune a imporlo, si creano i primi contatti (le 'precondizioni') tra certi gruppi sociali in via di affermazione politica e il modello del processo di autorità, che serve a soddisfare esigenze di dominio.

⁽¹⁶⁾ Nella definizione di Sbriccoli, che già conosciamo: il penale pattizio precedente il nuovo penale egemonico.

I drammatici accadimenti dell'estate 1378 — segnati dall'inedita congiuntura tra lotte di fazione e fermento dei ceti subalterni ⁽¹⁷⁾ — non soltanto chiudono l'esperienza dei Ciompi come tentativo di assunzione del potere da parte di un gruppo, per quanto socialmente marginale ⁽¹⁸⁾, ma segnano anche l'acquisizione da parte dei tre 'Maggiori uffici' (i Signori con i due Collegi) di una preminenza effettiva su ogni altra entità istituzionale o paraistituzionale cittadina, che era stata mortificata come non mai negli anni delle ammonizioni guelfe ⁽¹⁹⁾ e nei turbolenti mesi dei Ciompi.

Sul piano costituzionale, il Parlamento del 1° settembre 1378 apriva una breccia nuova e profonda dentro un ordine medievale in subbuglio. Si trattava di un atto violento, eccezionale e straordinario, volto — anche al di là degli intendimenti faziosi — ad accelerare la rottura con la tradizione, pur formalmente non sopprimibile, del vecchio ordine cittadino. Veniva, sotto questo profilo, alterata la costituzione medievale, come deposito di tradizione, di continuità, di consenso. Veniva, cioè, tradita la '*observantia*', termine specifico della dottrina giuridica strettamente complementare, se non identico, a quello della consuetudine ⁽²⁰⁾. Non diversamente che per i ducati di Milano e di Borgogna, le origini dello 'stato' fiorentino sono strettamente connesse con la grande e generalizzata crisi di legittimità di fine Trecento. Non potendosi avvalere di un ricono-

(17) I Ciompi non erano la frangia sociale immediatamente coinvolta nelle sollevazioni. Cfr. V. RUTENBURG, *I Ciompi nel 1378*, in *Il Tumulto dei Ciompi*, cit., p. 1-11.

(18) Per il Machiavelli delle *Istorie fiorentine*, la reazione al tumulto chiude la stagione comunale dei grandi sollevamenti, precludendo a quella forma di lotta politica, ora criminalizzata, elitaria tutta quattrocentesca delle congiure. Cfr. FASANO GUARINI, *Congiure 'contro alla patria' e congiure 'contro ad uno principe' nell'opera di Niccolò Machiavelli*, in Yves-Marie Bercé — Elena Fasano Guarini (edd.), *Complots et conjurations dans l'Europe moderne*, Roma, École Française de Rome, 1996, pp. 9-53; FUBINI, *Congiure e Stato nel secolo XV*, in *I Re nudi. Congiure, assassini, tracolli ed altri imprevisti nella storia del potere*, a cura di O. Capitani, G.M. Cantarella, F. Santi, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 1996, pp. 143-161.

(19) La 'legge sull'ammonire', emanata nel 1347 ma inasprita nel 1358, condannava i presunti ghibellini alla perpetua esclusione dagli uffici, accentuando così l'arroganza dei Capitani di Parte Guelfa e instaurando una politica della sopraffazione. Cfr. V. MAZZONI, *Accusare e proscrivere il nemico politico. Legislazione antighibellina e persecuzione giudiziaria a Firenze (1347-1378)*, Pisa, Pacini Editore, 2010.

(20) Cfr. G. GARANCINI, '*Consuetudo similis est homini*'. *La consuetudine nei diritti italiani del basso Medioevo* in « Iustitia », 38, 1985, pp. 190-230, in part. pp. 204 e ss.

scimento da parte delle supreme gerarchie medievali, la dirigenza fiorentina (il reggimento) fece ricorso, con un'audacia altrove sconosciuta, alla 'via di fatto'. Secondo quanto proclamato dal Parlamento, la « respublica Communis » veniva definita « totalis, plenissima et integra auctoritas et potestas populi Florentini » (21). Si trattava di attributi tipici della sovranità medievale (22). In particolare, la nozione romanistica di '*populus*' veniva traslata dall'universale '*Romanus*' al territoriale '*Florentinus*'. I Consigli ordinari sarebbero stati inabili ad approvare un'iniziativa del genere, eversiva al punto di disconoscere financo le supreme gerarchie della Chiesa e dell'Impero. Il Parlamento, infatti, se per un verso sopprimeva i Ciompi, per l'altro colpiva l'ingerenza della Parte Guelfa in quanto organo di tutela dell'antico legame con la Chiesa. Non solo. Dal momento dell'istituzione del Monte Comune nel 1345, chiunque avesse inteso modificare le regole sul debito pubblico, avrebbe dovuto pagare una multa di duemila fiorini da versarsi per metà alla Camera del Comune e per l'altra metà alla Camera Apostolica, l'autorità finanziaria della Santa Sede (23). Il Parlamento annullava, *de iure*, tale previsione (24), già indebolita tra il 1375 e il 1378 durante la guerra degli Otto Santi. La Chiesa di Roma perdeva così un'importante fonte di reddito: una settimana dopo, il Grande Scisma d'Occidente era formalizzato ad Anagni. Più delicata e controversa la frattura con l'Impero, destinata a caricarsi da qui in avanti di eloquenti ambiguità. I Consigli statutari del Popolo e del Comune (i cd. Consigli 'opportuni'), preposti all'approvazione delle provvisioni, erano dichiarati, insieme con la Signoria (« excellentia et dignitas »), che le provvisioni proponeva, « soluta omnibus legibus... prohibentibus aliquid fieri vel disponi... et quilibet in eis vel eorum altero proponens... intelligantur esse et sint libera et liberi et soluti » (25). In sostanza, nessuno era in diritto di eccepire alle decisioni che li venivano prese. L'affermazione, che richiamava spregiudicatamente il principio giurisprudenziale del *princeps legibus solu-*

(21) ASF, Balie, 16, c. 5v.

(22) Fondamentale D. QUAGLIONI, *La sovranità*, Roma-Bari, Laterza, 2004.

(23) Cfr. L. TANZINI, 1345. *La bancarotta di Firenze. Una storia di banchieri, fallimenti e finanza*, Salerno, Salerno Editrice, 2018.

(24) ASF, Balie, 17, 73v (« Subspenduntur ordinamenta penalia »).

(25) Ivi, 16, c. 5v.

tus, colpiva quell'ordine ideale e simbolico informato al requisito antico dell'autorizzazione imperiale per convalidare i diritti locali. Nella dottrina di diritto comune, posto il potere di *leges condere* riservato all'Imperatore, la legittimazione degli *iura propria* avveniva attraverso la figura simbolicamente intermediaria del *magistratus*, il funzionario periferico identificato nel Podestà, che era sempre un forestiero, in concorso con le magistrature interne della città, ossia i Consigli ordinari (*decuriones*, *concilium procerum*) ⁽²⁶⁾.

Una tale concentrazione di potere fece registrare considerevoli riverberi sul piano del penale. Certamente ebbe un peso la graduale scomparsa delle strutture comunitarie a base topografica di vigilanza e di informazione giudiziale (cappellani dei popoli di città e rettori dei popoli del contado) che, almeno fino agli anni Sessanta del XIV secolo, avevano costituito la principale rete attraverso la quale affluivano alle corti dei Rettori forestieri la maggior parte delle flagranze di reato e delle denunce ⁽²⁷⁾. Così come influì il progressivo sbiadire delle Compagnie di Popolo ⁽²⁸⁾ — organizzazione armata cui era affidata la tutela della *pars* popolare — che, durante le giornate del tumulto dei Ciompi, anziché difendere le istituzioni comunali, allinearono le proprie insegne dietro a quelle dei popolani in rivolta ⁽²⁹⁾. Dove, però, l'incipiente processo di concentrazione del potere trova il suo sbocco migliore è la creazione, il 2 settembre 1378, di un organo di coordinamento dell'attività di sorveglianza politica e di repressione giudiziaria: gli Otto di Guardia. La loro

⁽²⁶⁾ Cfr. COSTA, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano, Giuffrè, 2002 (ristampa), pp. 146 e ss.

⁽²⁷⁾ Alcuni riferimenti su questi istituti comunitari in DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, cit., vol. III, pp. 249-250 e vol. IV, pp. 276-282 e 355-357; U. DORINI, *Il diritto penale e la delinquenza in Firenze nel secolo XIV*, Lucca, Corsi, 1916, *passim*; G. GUIDI, *Il governo della città-repubblica di Firenze del primo Quattrocento*, Firenze, Olschki, 1981, vol. II, pp. 333-334. Sulla loro crisi, cfr. A. MANIKOWSKA, 'Accor'uomo'. *Il popolo nell'amministrazione della giustizia a Firenze durante il secolo XIV*, in «Ricerche storiche», XVII (1988), pp. 523-549; ZORZI, *La giustizia negli Stati italiani*, cit., pp. 449-450, dove viene anche rilevata l'estensione di tale fenomeno un po' a tutte le città italiane e al resto d'Europa.

⁽²⁸⁾ Cfr. Statuti del Capitano del 1322-1325, V, rubriche 83, 85, 88, in *Statuti della Repubblica fiorentina*, cit.

⁽²⁹⁾ Cfr. N. MACHIAVELLI, *Istorie fiorentine*, in Id., *Tutte le opere secondo l'edizione di Mario Martelli (1971)*, Milano, Bompiani, 2018, III, 14, pp. 1832-1833.

attività, prima di 'polizia politica' e poi di giudicatura criminale, getterà le basi per la radicale trasformazione dell'ordinamento giudiziario di matrice comunale nel corso del Quattrocento. Ciò avverrà attraverso la progressiva esautorazione, fino alla soppressione, dei tribunali ordinari dei Rettori forestieri e la loro sostituzione con nuovi organi composti da cittadini membri del reggimento, fautori di un penale più arbitrario ma funzionale al nuovo ordine politico ⁽³⁰⁾. Anche qui, un colpo fatale a quel nesso, strettissimo, tra la tradizione consuetudinaria cittadina e i vincoli con l'Impero. Un nesso espresso nel già richiamato orientamento secondo cui il Rettore giusdicente, figura obbligatoriamente nobile, era il rappresentante, sia pure indiretto, dell'Imperatore presso la città comunale.

2. *La prima organizzazione dell'ufficio (1378-1382).*

Studiare le origini degli Otto (*octo custodie*) non è semplice, a causa della scarsa quantità di fonti documentarie disponibili ⁽³¹⁾. All'Archivio di Stato di Firenze si resta colpiti dalla snellezza — specie se confrontata con i voluminosi registri criminali di Podestà, Capitano ed Esecutore — del documento più antico che attesti, quale fonte diretta dell'ufficio, la presenza degli Otto: un registro di deliberazioni afferente al periodo agosto 1408-agosto 1409, di ap-

⁽³⁰⁾ Organi simili sorsero, all'incirca negli stessi anni, anche a Venezia, con il consiglio dei Dieci (1310); a Siena, con i *defensores status pacifici comunis Senarum* (1355); a Lucca, con i *conservatores libertatis* (1374); a Milano, con i consigli ducali, i maestri della camera, gli avvocati fiscali.

⁽³¹⁾ Possiamo così sintetizzare la letteratura esistente sugli Otto. G. ANTONELLI, *La magistratura degli Otto di Guardia a Firenze*, in « Archivio storico italiano », CXII (1954), pp. 3-39; ZORZI, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina. Aspetti e problemi*, Firenze, Olschki, 1988; GUIDI, *Il governo della città-repubblica di Firenze*, cit., vol. III, pp. 221-227; L.I. STERN, *The Criminal Law System in late Medieval and Renaissance Florence*, Baltimore and London, Johns Hopkins University Press, 1994, pp. 193-198; MARTINES, *Lawyers and Statecraft*, cit., pp. 124-125, 135-136, 431-433, *passim*. Sull'ufficio degli Otto di Guardia durante il Principato mediceo fra Cinque e Seicento, cfr. J.K. BRACKETT, *Criminal Justice and Crime in late Renaissance Florence (1537-1609)*, Cambridge, Cambridge University Press, 1992; D. EDIGATI, *Gli occhi del Granduca: tecniche inquisitorie e arbitrio giudiziale tra stylus curiae e ius commune nella Toscana secentesca*, Pisa, Edizioni ETS, 2009.

pena ottantasei carte ⁽³²⁾. Non si possiedono, dunque, fonti dirette dell'ufficio risalenti ai primi anni di attività di questa magistratura. Il magro inventario prosegue con una serie, probabilmente incompleta, di copie di sanzioni contro trasgressioni agli ordini e alle disposizioni dell'ufficio ⁽³³⁾. Questa scarsezza documentaria obbliga lo studioso a interrogare fonti di tutt'altro tipo: le provvisioni ⁽³⁴⁾ e, soprattutto, le consulte e pratiche, ossia i verbali delle riunioni consultive convocate dalla Signoria e dalle magistrature maggiori per discutere con eminenti cittadini problemi di governo. Un ausilio da non sottovalutare viene, infine, dalla cronachistica coeva. Certo, può sempre trattarsi di notizie parziali o poco attendibili, difficili da vagliare, ma che, perlomeno, conferiscono al racconto una sorprendente vivezza di immagini. E si deve, proprio, alla testimonianza di un cronista, Naddo da Montecatini, il primo riferimento alla nascita degli Otto di Guardia.

La nostra fonte fa risalire la creazione della magistratura al 2 settembre 1378, subito dopo il rivolgimento politico che, all'indomani della repressione dei Ciompi, aveva consegnato il governo della città agli artigiani minori, un tempo alleati dei salariati, presieduto dal Gonfaloniere di Giustizia Michele di Lando. Il primo governo di reggimento, ossia il regime delle Arti minori ⁽³⁵⁾, appare fin da subito preoccupato dall'urgenza di difendere quanto faticosamente conquistato. La stessa creazione degli Otto dovette rispondere allo scopo di formare un gruppo scelto di uomini fidati, assegnando loro

⁽³²⁾ ASF, Otto di Guardia e Balia della Repubblica (d'ora in poi OG), 10.

⁽³³⁾ Ivi, Giudice degli Appelli (d'ora in poi GA), Condanne, 70 (anni 1390-1395), 74 (anni 1414-1422).

⁽³⁴⁾ Provvisione era ogni deliberazione proposta dalla Signoria coi Collegi, cui l'approvazione dei Consigli statutari dava valore di norma giuridica. Per una panoramica sull'ordinamento giuridico e sugli Statuti fiorentini, cfr. GUIDI, *Il governo della città-repubblica di Firenze*, cit., vol. I, pp. 51-74. Per capire i rapporti fra provvisioni e statuti, cfr. TANZINI, *Il governo delle leggi. Norme e pratiche delle istituzioni a Firenze dalla fine del Duecento all'inizio del Quattrocento*, Firenze, Edifir, 2007.

⁽³⁵⁾ L'analisi più dettagliata sul regime delle Arti minori è in G.A. BRUCKER, *Dal Comune alla Signoria: la vita pubblica a Firenze nel primo Rinascimento*, Bologna, Il Mulino, 1981, pp. 55-78.

la gestione dell'«ordine pubblico»⁽³⁶⁾, in un momento a dir poco turbolento⁽³⁷⁾. La notizia riferita dal nostro cronista è preziosa, dal momento che non si è conservata traccia, o forse non è mai stata redatta, una provvisione ufficiale che sancisse la nascita degli Otto di Guardia. Un avvio misterioso che, di fatto, accompagnerà gran parte della storia iniziale di questa magistratura. Su questa assenza di una precisa configurazione si possono avanzare due ipotesi. Una prima ragione potrebbe risiedere nel carattere temporaneo che si volle, inizialmente, imprimere all'ufficio degli Otto. Una seconda spiegazione, più convincente, si collega al fatto che, come custodi dell'ordine, gli Otto somigliavano molto, tanto per i compiti loro assegnati quanto per le modalità con cui erano chiamati a svolgerli, a magistrature preesistenti, tutte sorte in difficili condizioni di emergenza e, quindi, di eccezionalità. È nuovamente un cronista, Marchionne di Coppo Stefani, ad accennare a quelli che, forse, furono gli antesignani degli Otto di Guardia: i consoli e capitadini di concordia⁽³⁸⁾. Proprio perché costituiti come uffici straordinari e di breve durata, i consoli e capitadini di concordia non sembrano aver lasciato traccia normativa della loro creazione. Oppure, questi ufficiali potrebbero essere quei sette capitani di custodia, detti bargelli, creati il 1° novembre 1334 con funzioni di «ordine pubblico» e che duravano un anno, lasciando poi il posto ad un unico funzionario: il capitano

(36) Il concetto di «ordine pubblico» viene qui impropriamente richiamato, poiché è molto successivo alla nostra vicenda. Esso appare, per la prima volta, nel *Code Napoléon*. Certamente, per la dottrina di diritto comune l'ordine pubblico si riassume nell'ordine politico, nell'*ordo civitatis* e nella *pax publica*. Così SBRICCOLI, *Nox quia nocet. I giuristi, l'ordine e la normalizzazione dell'immaginario*, in *La notte. Ordine, sicurezza e disciplinamento in età moderna*, a cura di Id., Firenze, Ponte alle Grazie, 1991, pp. 9-19, in part. pp. 9 e 15-16.

(37) N. DA MONTECATINI, *Cronaca fiorentina*, in *Delizie degli Eruditi Toscani*, a cura di frate Ildefonso di San Luigi, Firenze, Gaetano Cambiagi stampator granducale, 1781, vol. XVIII, p. 22.

(38) M. DI COPPO STEFANI, *Cronaca fiorentina*, in *Rerum Italicarum Scriptores: raccolta degli storici italiani dal Cinquecento al Millecinquecento*, Città di Castello, S. Lapi, 1900, vol. XXX, rubrica 807, p. 337: «E continuossi in Firenze uno ufficio di tutti i Consoli e Capitadini di concordia, che gli posero nome gli Ufficiali della Guardia senza alcuna balia, ed erano otto, li quali attendeano alla guardia e alla foresteria della città e del contado».

di custodia e conservatore della pace e dello stato della città, altre volte detto capitano di guerra ⁽³⁹⁾.

Considerata la delicatezza del compito cui dovevano attendere, è ipotizzabile che i componenti la magistratura fossero reclutati tra personaggi di provata fiducia, leali agli ideali corporativi e artigiani di cui l'ultimo regime delle Arti minori rappresentò l'espressione più pura. Sappiamo che, nei primi anni di attività dell'ufficio, sedettero fra gli Otto alcuni esponenti di spicco del regime: molti di questi, nel 1382, anno dell'ascesa al vertice del reggimento di un nucleo ristretto di famiglie ottimatzie, pagheranno con l'esilio la loro ostinata devozione agli ideali più autenticamente di Popolo. Tra loro, figura persino il nome di Michele di Lando, protagonista della repressione dei Ciompi ⁽⁴⁰⁾. Non è stato possibile ricostruire puntualmente i criteri in base ai quali gli otto posti fossero in origine distribuiti fra le diverse Arti. Tuttavia, è molto probabile che, coerentemente con la politica promossa dal regime nel senso di un maggiore equilibrio fra le Corporazioni maggiori e minori, i seggi fossero ripartiti in maniera equanime fra i due gruppi, ossia quattro per gli esponenti delle Arti maggiori e quattro per i rappresentanti delle Arti minori ⁽⁴¹⁾. Quest'incertezza è comunque destinata a dissolversi andando più avanti nel tempo e, precisamente, al gennaio del 1380 quando, in una provvisione, si dice espressamente: « membrorum tamen equalitate servata » ⁽⁴²⁾. Quasi certamente, si tratta della stessa provvisione riportata nella serie di *Capitoli* censiti e trascritti sul finire dell'Ottocento.

I suddetti, sotto di detto [20 gennaio], deliberano. Che da qui in avanti debba essere in perpetuo l'ufficio degli Otto di custodia della città di Firenze com'è al presente, e che in quell'ufficio debbano essere cittadini fiorentini popolari guelfi, cioè due per quartiere, quattro delle Arti maggiori e degli Scioperati, e quattro delle sedici Arti minori; con che il loro

⁽³⁹⁾ Così ANTONELLI, *La magistratura degli Otto di Guardia*, cit., p. 5, n. 3.

⁽⁴⁰⁾ Cfr. NADDO DA MONTECATINI, *Cronaca fiorentina*, cit., pp. 22, 33, 54; M. DI COPPO STEFANI, *Cronaca fiorentina*, cit., pp. 354, 401, 408.

⁽⁴¹⁾ Si veda il suggerimento in tal senso proveniente da un membro del Collegio dei Dodici Buonomini, coadiuvante la Signoria, in ASF, Consulte e pratiche (d'ora in poi CP), 16, c.16v.

⁽⁴²⁾ ASF, Provvisioni Registri (d'ora in poi PR), 68, c. 204.

ufficio duri due mesi e non più. E i Priori delle Arti e Gonfaloniere di Giustizia [ossia la Signoria] dovranno, a pena di lire 500, procurare che tale ufficio sempre sia nella città come sopra è detto. I quali otto cittadini debbano attendere e sollecitamente vigilare circa la buona e diligente custodia della città di Firenze, delle terre e luoghi del contado e distretto, e dei luoghi dei quali il Comune avesse la custodia o la preminenza. E i Signori e Collegi debbano eleggere, fra i cittadini fiorentini popolari e guelfi, otto cittadini all'ufficio suddetto per due mesi, in questa forma, cioè. Nel primo giorno dell'ufficio dei Priori delle Arti e Gonfaloniere di Giustizia, quattro dei due membri delle Arti, osservata sempre l'egualianza, e in fine del primo mese, gli altri quattro come sopra; sicché riseggano in ufficio quattro dei vecchi e quattro de' nuovi, perché siano meglio informati delle cose da fare ⁽⁴³⁾.

2.1. *I compiti dell'ufficio. La caccia ai ribelli.*

Provare a ricostruire nel dettaglio quali attività gli Otto fossero chiamati a svolgere nei primissimi anni della loro creazione è praticamente impossibile. E qui non osta soltanto il più volte lamentato problema delle lacune documentarie, ma anche difficoltà di altra natura. Bisogna, infatti, considerare che molte funzioni venissero esercitate contemporaneamente o in comune con altre magistrature. In particolare, sotto il regime degli artigiani minori, la gestione dell'ordine era compito, simultaneamente, degli Otto, del Capitano del Popolo — che, nelle situazioni di criticità, assumeva la denominazione, talvolta di Capitano di Guerra, altre volte quella di Capitano di Custodia o Balìa —, dei Gonfalonieri a capo delle sedici Compagnie armate del Popolo ⁽⁴⁴⁾. Questa 'confusione', se da una parte allarga la sfera d'influenza, dall'altra rende più complicato cogliere la specificità dell'ufficio. V'è, poi, da considerare l'eventualità che le competenze della nostra magistratura fossero, in origine, non sufficientemente definite e poco chiare. Pressoché tutto si risolve nella lapidaria enunciazione che si trova riportata in una consulta del settembre 1378, appena qualche giorno dopo la creazione degli Otto.

⁽⁴³⁾ *I Capitoli del Comune di Firenze. Inventario e regesto*, Firenze, coi tipi di M. Cellini e C., 1866-1893, 2 tomi, in part. tomo II (a cura di A. Gherardi), p. 187.

⁽⁴⁴⁾ Cfr. BRUCKER, *Dal Comune alla Signoria*, cit., pp. 55-78.

Che provvedano alla custodia della città e a coloro che attentano allo stato in città e fuori ⁽⁴⁵⁾.

Veniva, quindi, affidato loro il controllo sulla tenuta dell'ordine e sulla sua sicurezza da complotti orditi sia in città che fuori. È incerto se inizialmente gli Otto, oltre all'acclarato compito di ricercare e catturare i ribelli, avessero pure la facoltà di giustiziarli al momento stesso della cattura ⁽⁴⁶⁾. Pare, infatti, che una proposta del genere fosse stata discussa nelle consulte del 2-4 settembre 1378 ⁽⁴⁷⁾. Tuttavia, il rapido consolidarsi del regime contribuì probabilmente a stemperare gli animi piuttosto accesi nel corso di quelle sedute e a promuovere, così, la linea della moderazione e della prudenza. Altrimenti, si sarebbe consumato l'ennesimo affronto all'antico ordine della città, provincia dell'Impero, riflesso negli statuti, che assegnava all'autorità dei Rettori forestieri il potere di giudicare e, se del caso, condannare a morte i perturbatori del quieto e pacifico stato della città di Firenze. Difatti, il 6 settembre si proponeva:

che i Signori, i Collegi e gli Otto indaghino sui colpevoli e subito li consegnino ad uno qualsiasi dei Rettori perché siano puniti ⁽⁴⁸⁾.

Certamente agli Otto di Guardia competevano l'accoglimento delle denunce, la successiva investigazione, la ricerca e la cattura degli indiziati e, da ultimo, un primo interrogatorio. Ad ogni modo, una volta espletate tali attività da 'inchiesta preliminare', dovevano rimettere le persone sospette e fermate al giudizio o del Podestà, o del Capitano, o dell'Esecutore. Inoltre, compare, già a quest'altezza, la pratica di impiegare messi ed esploratori — prescindendo, quindi, dalla presentazione di un'eventuale denuncia —, sempre allo scopo di attingere notizie utili a prevenire congiure contro l'ordine.

⁽⁴⁵⁾ ASF, OG, 16, c. 16v: « Qui provideant circa custodiam civitatis et attentantes aliquod contra statum in civitate et extra ».

⁽⁴⁶⁾ Dubbio, forse, alimentato anche dalla breve, ma ambigua, descrizione che più tardi, intorno al 1410, lo storico Gregorio Dati darà degli Otto. Cfr. G. DATI, *L'Istoria di Firenze dal 1380 al 1405 illustrata e pubblicata a cura del dott. Luigi Pratese*, Norcia, Tipografia Tonti Cesare, 1904, p. 151.

⁽⁴⁷⁾ ASF, CP, 16, cc. 16v, 17, 19.

⁽⁴⁸⁾ Ivi, c. 21: « Quod Domini, Collegia et Otto custodie inquirant de culpabilibus et cito mittantur ad aliquem rectorem et puniantur ».

La loro azione non si esauriva soltanto nella cattura dei ribelli, ma si estendeva pure a mansioni di polizia urbana e territoriale ⁽⁴⁹⁾. Fra le altre cose, emettevano bandi volti a vietare ai cittadini la circolazione nelle ore notturne o di fare assembramenti. Sorvegliavano affinché il sorteggio (tratta) dei seggi riservati alla Signoria avvenisse senza turbamento. Controllavano che i banditi non facessero ritorno dentro il territorio fiorentino ⁽⁵⁰⁾. Per adempiere al meglio tutte le loro funzioni, specialmente le attività di contrasto alle cospirazioni che si susseguirono incessantemente nei tre anni e cinque mesi in cui durò il regime delle Arti minori, gli Otto furono presto dotati di un nucleo di uomini armati fidati, in numero di volta in volta adeguato alle esigenze da soddisfare. Ebbero pure una *familia*, di cui non si conoscono però né entità né composizione ⁽⁵¹⁾.

Gli Otto ebbero in origine persino compiti di carattere militare, di difesa del territorio, oltre che di garanzia di ordine e pace al suo interno. In particolare, li troviamo sovente impiegati in operazioni di irrobustimento della sicurezza e dell'efficienza delle strutture fortificate del contado e del distretto, per fronteggiare, anche nei momenti di pace, l'aggregazione di bande ribelli o di malfattori sostenuti dai nemici di Firenze. Sempre in questa veste, gli Otto — in ciò sovrapponendosi talvolta agli Ufficiali della Condotta — provvedevano all'assoldamento delle milizie dentro e fuori il dominio e, insieme con la Signoria, sovrintendevano al loro impiego ⁽⁵²⁾. Disponevano il numero e la qualità delle guardie alle porte e all'interno della città e delle località più turbolente del dominio. Ordinavano la rassegna delle truppe. Predisponevano le fortificazioni dei castelli e la dislocazione delle milizie nei punti strategicamente più importanti per la difesa del territorio da attacchi esterni. Di conseguenza, gli

⁽⁴⁹⁾ Sulle attività di polizia dal Medioevo all'età Moderna, si vedano almeno: SBRICCOLI, *Polizia*, in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia*, cit., vol. I, pp. 373-391; FASANO GUARINI, *Gli ordini di polizia nell'Italia del '500: il caso toscano*, in *Policey im Europa der Frühen Neuzeit*, M. Stolleis, K. Härter, L. Shilling (hrsg.), Frankfurt am Main, Klostermann, 1996, pp. 55-95.

⁽⁵⁰⁾ ASF, CP, 16, rispettivamente, cc. 65, 19, 8.

⁽⁵¹⁾ Abbiamo trovato un solo riferimento, più tardo, in DATI, *L'Istoria di Firenze*, cit., p. 151: « e ancora detti Otto hanno sotto di loro, a loro servizio, uno bargello con cento fanti, e loro gli pagano, e detto ufficio non ha salario ».

⁽⁵²⁾ ASF, PR, 68, cc. 167, 223; CP, 16, cc. 44, 47.

Otto, che quasi assiduamente partecipavano alle consulte, venivano invitati dalla Signoria a pronunciarsi anche su questioni di difesa del territorio e che noi, oggi, chiameremmo di 'politica estera': ad esempio, durante le trattative con l'Imperatore e col re d'Ungheria e specialmente in faccende di alleanze o operazioni militari ⁽⁵³⁾. Da segnalare la circostanza che li vede procedere, insieme con la Signoria, alla nomina del Capitano di Guerra nella persona del mercenario inglese John Hawkwood, noto alle cronache dei contemporanei con il nome volgarizzato di Giovanni Acuto ⁽⁵⁴⁾; questi, il 10 dicembre 1379, contribuì a sventare una cospirazione che « era sì grande che grandissima novità genererebbe » ⁽⁵⁵⁾.

La magistratura degli Otto di Guardia, che nelle intenzioni dei suoi creatori indubbiamente doveva essere provvisoria, assumendo poco alla volta tutte le funzioni finora descritte, divenne troppo utile perché non si sentisse la necessità di renderla stabile. E, infatti, il 21 gennaio 1380 si giunse a deliberare:

che in perpetuo nella città di Firenze debba vigere ed esistere l'ufficio degli Otto di Guardia ⁽⁵⁶⁾.

La loro nomina veniva riservata, ogni due mesi, alla Signoria. Gli Otto erano ormai una magistratura stabile, composta da cittadini, con compiti che la impegnavano a difendere il nuovo ordine politico, garantendo agli 'uomini di stato' la conservazione del potere. Non solo. I compiti fin qui richiamati (giustizia, difesa del territorio, tutela di ordine e pace), con l'aggiunta della fiscalità, riassumevano quelle funzioni di comando (*imperium*) che, progressivamente attratte dai nuovi gruppi politici egemoni, restituivano, in sostanza, il primo atteggiarsi della vicenda statuale moderna europea ⁽⁵⁷⁾.

⁽⁵³⁾ Ivi, CP, 19, cc. 14, 20, 24; CP, 16, cc. 17-20, 44, 64, 114v.

⁽⁵⁴⁾ Ivi, PR, 68, c. 277.

⁽⁵⁵⁾ M. DI COPPO STEFANI, *Cronaca fiorentina*, cit., rubrica 828, p. 353.

⁽⁵⁶⁾ ASF, PR, 68, c. 204: « Quod in perpetuum in civitate Florentie vigere et esse debeat officium Octo custodie ».

⁽⁵⁷⁾ Cfr. M. FIORAVANTI, *Stato e costituzione*, in *Lo Stato moderno in Europa*, cit., pp. 3-36, in part., p. 7.

2.2. *Episodi di ribellione.*

Il regime delle Arti minori è stato, forse, il regime politico che, nella storia della repubblica fiorentina, ha dovuto fronteggiare il maggior numero di cospirazioni volte a sovvertirlo. Inizialmente, gli attacchi giunsero soprattutto da quei Ciompi che, sopravvissuti al sanguinoso agguato la notte del 31 agosto 1378 e ai processi sommari imbastiti nei giorni seguenti, presero la via dell'esilio⁽⁵⁸⁾. Non bisogna, poi, dimenticare che la loro Arte era stata soppressa, diventando così fuorilegge. Il retroterra che sottostà alle numerose trame per rovesciare lo 'stato' è, tuttavia, molto più complicato di quanto si possa immaginare. Infatti, dai loro esili nelle aree limitrofe — Siena, Pisa, Lucca, Bologna —, i Ciompi mantennero contatti con i pochi compagni rimasti a Firenze. In più, delusi dall'atteggiamento degli artigiani minori — che, di fatto, estromettendoli dal governo, li avevano traditi — i salariati presero a intessere alleanze con gli aristocratici fiorentini, legati alla Parte Guelfa, che li avevano preceduti sulla via dell'esilio. Gli 'arciguelfi' erano, chiaramente, i più pericolosi oppositori del regime, perché possedevano le risorse e i mezzi necessari a finanziare la sovversione, ora comprando il sostegno di gente di dentro, ora assoldando truppe di mercenari pronte ad attaccare la città dall'esterno e farla capitolare. Fra i molteplici episodi di ribellione che più di altri destarono preoccupazione presso il gruppo politico egemone, ne richiamiamo uno davvero controverso quanto interessante per il nostro discorso sugli Otto di Guardia e sul penale nuovo.

Il 15 settembre 1380 messer Giovanni di Mone, ambasciatore della repubblica fiorentina, è assassinato ad Arezzo. Commerciante di grano che più di una volta aveva ricoperto in passato cariche pubbliche, la vittima stava in quel momento servendo il fragile governo degli artigiani minori. Raggiunta Firenze, la notizia viene licenziata come «la più sconcia cosa fosse mai fatta, perocché mai

⁽⁵⁸⁾ I registri criminali, soprattutto quelli del Capitano del Popolo, contengono i dati di numerosi processi contro operai tessili e artigiani che avevano partecipato a cospirazioni. Per una loro analisi, cfr. BRUCKER, *Dal Comune alla Signoria*, cit., pp. 102-108, 120-123.

non fu più morto ambasciatori per Fiorentini » ⁽⁵⁹⁾. Fra gli assassini dell'ambasciatore, v'era Tommasino da Panzano, giunto ad Arezzo il giorno prima dell'omicidio al seguito di Carlo di Durazzo che, se era stato ricevuto con ogni onore reale dagli Aretini, in una consulta fiorentina dello stesso giorno veniva indicato come « inimicus istius status » e « hostis publicus » ⁽⁶⁰⁾. Insieme con i sicari, Carlo aveva radunato un piccolo esercito di un centinaio di soldati a cavallo e una brigata di più di cinquanta esuli e cospiratori fiorentini capeggiati da Lapo di Castiglionchio, giurista e arciguelfo ⁽⁶¹⁾. In una consulta del 15 settembre viene chiesto ai Signori di provvedere con ogni mezzo a che l'assassinio di Giovanni di Mone fosse punito e la sua memoria onorata ⁽⁶²⁾. Con tono severo, la Signoria qualificava l'assassinio dell'ambasciatore « una nefanda scelleratezza e un abominevole delitto » e gli assassini dei « figli di Satana » ⁽⁶³⁾, meritevoli di morire. Ma, soprattutto, il governo di reggimento stabiliva che se Tommasino non fosse morto entro un anno, i suoi parenti maschi sarebbero stati condannati come ribelli del Comune. Passa un po' di tempo e il 20 gennaio 1381 Giovanni di Luca da Panzano uccide suo cugino, l'assassino Tommasino, in una locanda a Siena. Due mesi dopo, i Signori elogiano Giovanni per il suo gesto, spiegando che, con l'uccisione dell'ambasciatore, Tommasino era diventato un ribelle e, come tale, secondo quell'uso politico del bando emerso già sul declinare del Duecento, poteva essere ucciso impunemente da chiunque. Dal canto loro, gli Otto di Guardia ricompensano il pubblico vendicatore con duemila fiorini ⁽⁶⁴⁾. Poi, però, inaspettatamente il magistrato ci ripensa e pretende indietro la somma.

⁽⁵⁹⁾ Tutta la vicenda è raccontata in M. DI COPPO STEFANI, *Cronaca fiorentina*, cit., pp. 379 e ss.

⁽⁶⁰⁾ ASF, CP, 19, c. 59v.

⁽⁶¹⁾ Sulla partecipazione di Lapo di Castiglionchio agli accadimenti politici di quegli anni, cfr. il volume collettaneo, *Antica possessione con belli costumi. Due giornate di studio su Lapo di Castiglionchio il Vecchio*, a cura di F. Sznura, Firenze, Aska Edizioni, 2005, in part. pp. 46-120, 143-156.

⁽⁶²⁾ ASF, CP, 19, c. 63v: « Quod Domini provideant per omnem modum quod occisio Domini Johannis Monis puniatur et honoretur sua memoria ».

⁽⁶³⁾ Ivi, PR, 69, cc. 131v-133r.

⁽⁶⁴⁾ Ivi, cc. 256r-257v. Sul margine sinistro si trova annotato l'oggetto della provvisione: « Octo Balie et custodie Civitatis Florentie in favorem Johannis domini Luce de Panzano ».

Giovanni da Panzano, tramite un avvocato, interpella niente meno che Baldo per un parere se gli Otto avessero agito bene, ossia se era legittimo ricompensare l'eliminatore di un nemico della patria ⁽⁶⁵⁾. Baldo esamina gli argomenti pro e contro Giovanni. Il Perugino sembra rispondere in senso affermativo alla liceità dell'uccisione del ribelle.

Non può essere considerato un fratricida chi, animato dal pubblico fervore della carità per la difesa della propria patria naturale, uccide un cruentissimo nemico di quella ⁽⁶⁶⁾.

Il legame di sangue tra i due parenti è annullato — « nec contra fidem sanguinis iste facit, quia cum fit pro patria » — e il nemico è espunto dalla repubblica come un « putridum membrum ». E, se una persona del genere merita di essere uccisa, il suo uccisore merita un premio, che Baldo, citando la *lex Si pater*, definisce come 'ricompensa per un servizio straordinario' ⁽⁶⁷⁾. Poi, il Perugino riflette sulla tipologia di nemico e trova la soluzione nella *lex Si adulterium ff Liberto*, già diversamente interpretata da Dino del Mugello e soprattutto da Bartolo. Una persona per la quale la città è nemica perché è stata bandita — « de quo cui civitas est hostis » — per aver prima offeso un privato, non può essere uccisa impunemente. Se Tommasino fosse stato un nemico di tal sorta, Giovanni avrebbe continuato ad essere legato dal vincolo di sangue e non avrebbe potuto ricevere il premio dagli Otto. Ma Tommasino è un nemico di tutt'altro genere, è un nemico della città, è un nemico « ex crimine laesae maiestatis ». Perciò Giovanni è stato giustamente ricompensato.

Baldo, tuttavia, non approfondisce qui — come già aveva fatto

⁽⁶⁵⁾ Baldo aveva insegnato a Firenze nel 1358-1359 e nel 1363-1364 e di Firenze era divenuto cittadino nel 1359. Cfr. F. BAMBI, *Baldo degli Ubaldi*, voce, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana fondato da Giovanni Treccani, 2012, pp. 55-58. Il quesito posto dall'avvocato è riportato in BALDI UBALDI PERUSINI *Consilia sive responsa*, Venetiis, 1575, vol. III, cons. CCLXIII: « Occidentem rebellem, vel hostem patriae an sit licitum pecuniam accipere, et a quo possit dari ».

⁽⁶⁶⁾ Ivi, cons. CCLXIII, n. 1.

⁽⁶⁷⁾ *Ibidem*: « merces enim eximii laboris appellanda est, ut ff. de don. l. si pater ».

in un'altra circostanza ⁽⁶⁸⁾ — se Tommasino avesse commesso un vero e proprio crimine di lesa maestà, forse perché ciò avrebbe significato affrontare lo spinoso problema se le città potessero o meno fregiarsi dell'universale attributo maiestatico. Passa, piuttosto, ad esaminare l'altro profilo del caso: chi poteva premiare l'uccisore di un nemico della repubblica. « C'è solo da vedere », argomenta Baldo, « se quelli che hanno elargito il premio potevano farlo. E sembra che non potessero, perché solamente a chi tiene il principato è permesso erogare denaro pubblico ». Di nuovo, torna incalzante la domanda, se gli Otto che hanno elargito il premio avessero il potere di farlo.

Le parole della provvisione dicono, “che hanno mandato per ciò che riguarda la persecuzione e la caccia [ai ribelli] e il completamento di queste operazioni”. Tutte queste cose non rientrano nella materia in precedenza esaminata, perché in definitiva si è trattato di un fatto tra i più terribili, impossibile da trattare in maniera più ampia, perché si sta discutendo dell'esperienza più estrema che è la morte. Dunque, le parole [della provvisione] che si rivolgono alla futura sorte del bandito non riguardano i fatti in precedenza esaminati.

Mettendo in pratica la classica tecnica scolastica del *sic et non* il Perugino osserva tutti i possibili argomenti contrari all'elargizione del premio. Con la morte, il nemico cessa di essere tale, sebbene ne venga dannata la memoria. Inoltre, Giovanni non meriterebbe il premio, perché ha perpetrato l'assassinio non spontaneamente, ma costretto dalla minaccia della condanna come ribelle. Ancora, è ritenuto infame chi si lascia premiare in questo modo e l'infame non merita premi, ma solo la più sprezzante indignazione degli uomini. Infine, nell'arbitrio dato dai Signori agli Otto, i membri della famiglia Panzano sono espressamente esclusi da ricompense in denaro in quanto 'odiosi'. Oltretutto, su questioni come questa, l'arbitrio è dato di stretto diritto e non lo si può estendere, neanche per via interpretativa. Se però, conclude Baldo, al di là di tutti questi argomenti, i governanti con la clausola « prout videtur expediri », ossia « come a loro parrà opportuno agire nell'interesse della repubblica », intendono che, per dare la caccia ai ribelli e quindi giovare

(68) Questa circostanza sarà trattata più avanti al Cap. II.

alla repubblica, serva anche elargire dei premi, allora si può, tutto sommato — « satis » — sostenere che il premio possa essere assegnato ⁽⁶⁹⁾.

In definitiva, Baldo dà ragione a Giovanni, sedicente patriota, sul presupposto che egli abbia agito per il bene della repubblica. Del resto, qui, il giurista sta ottimamente facendo l'interesse del cliente che gli ha commissionato il parere. Al tempo stesso, però, il Perugino non esita a censurare gli aspetti più contraddittori delle provvisioni fiorentine sul potere degli Otto. Prende corpo così un *consilium* di particolare interesse. Innanzitutto per il tema della liceità dell'uccisione del bandito, che mostra come anche il penale del paradigma dell'infrazione politica modellasse se stesso sugli schemi logici della vendetta giuridicizzata: la giustizia del gruppo politico egemone è un *facere vindictam*. Ma il parere è ancor più importante per il già allora delicato problema delle competenze del nuovo magistrato degli Otto, sul quale viene a gravare di giorno in giorno il peso della sicurezza della repubblica.

3. *L'istituzione del 'borsellino' (1387).*

Proprio l'intenso e fruttuoso coinvolgimento degli Otto di Guardia nel dare la caccia ai ribelli e consegnarli nelle mani della giustizia spiega perché, nonostante il mutamento di regime nel 1382, essi furono mantenuti in vita e, anzi, potenziati. Evidentemente, la Signoria non voleva privarsi dell'esperienza ormai acquisita, in materia di sicurezza della repubblica, dalla magistratura durante il suo primo periodo di attività. Così come stabile continuava ad essere il reggimento, ossia il perimetro della classe dirigente fiorentina ⁽⁷⁰⁾. A mutare, semmai, erano, di volta in volta, i personaggi influenti che dall'alto del reggimento filtravano l'accessibilità alla vita pubblica fino a costruire con i beneficiati un legame improntato alla fedeltà.

⁽⁶⁹⁾ BALDI UBALDI PERUSINI *Consilia*, cit., cons. CCXIII, nn. 2-4.

⁽⁷⁰⁾ Sarà, più tardi, il Consiglio Maggiore istituito nel 1494 a formalizzare quella realtà implicita che dal 1378 fin lì era stato il reggimento, inteso come la somma dei beneficiati e vero depositario della pubblica sovranità nella progressiva esautorazione dell'antico assetto medievale. Cfr. FUBINI, *Politica e pensiero politico nell'Italia del Rinascimento. Dallo Stato territoriale al Machiavelli*, Firenze, Edifir, 2009, in part. p. 238.

Fu così che gli Otto entrarono a far parte della Balia istituita il 20 gennaio 1382 con il compito di rimediare — di nuovo, come il Parlamento del 1378, per via straordinaria — alla crisi conseguente all'esecuzione di Giorgio Scali e alla fuga nel mantovano di Tommaso Strozzi, le due figure cardine dell'esautorato regime artigiano ⁽⁷¹⁾. Abbandonati presto gli iniziali propositi di riconciliazione e di pacificazione, la nuova commissione plenipotenziaria agì nel senso di ripristinare decisamente la supremazia delle Arti maggiori nel governo. Dopo aver abolito le due nuove Arti sorte nel luglio del 1378 (Tintori e Farsettai), mise le Arti minori in una posizione di forte inferiorità. Una situazione che si ritrova anche nella distribuzione dei posti nell'ufficio degli Otto di Guardia: cinque seggi alle Arti maggiori e agli Scioperati, tre alle minori ⁽⁷²⁾. Oltre a contenere le ingerenze provenienti dal mondo corporativo e artigiano, la Balia resistette fermamente alle pressioni della Parte Guelfa e dei cittadini che ad essa si appoggiavano affinché si pervenisse ad una radicale restaurazione dell'assetto precedente al tumulto dei Ciompi.

Nel frattempo, fu avviata una dura repressione, con l'irrogazione di molte pene capitali e all'esilio. Lo stesso Michele di Lando, che era stato Gonfaloniere col regime delle Arti minori, fu confinato prima a Chioggia, poi a Padova e, infine, condannato nel novembre 1383 in contumacia alla decapitazione e alla confisca dei beni per essersi avvicinato a Firenze, trovando riparo nel lucchese, in spregio dei limiti di duecento miglia di distanza. In questo contesto si inseriva la decisione di esonerare dal sindacato i Rettori forestieri. In particolare, fu stabilito che il Capitano del Popolo, allora Obizzo degli Alidosi, terminato il mandato, non avrebbe potuto essere sindacato tranne che per ruberie, corruzione e debiti. Lo stesso trattamento, che in origine era stato riservato al Capitano di Guardia Cante de' Gabrielli, fu esteso pure al Podestà. Infine, per stabilizzare il regime, si decise che, a conclusione dell'ufficio di Obizzo degli Alidosi, il fidato Cante sarebbe stato riconfermato nel ruolo di Capitano, in evidente violazione degli statuti su obbligatorietà del

⁽⁷¹⁾ ASF, Balie, 17, cc. 5r-8v.

⁽⁷²⁾ Ivi, c. 16.

sindacato e divieto a ricoprire due volte, per giunta consecutive, l'ufficio di Rettore forestiero (73).

L'avviato processo di concentrazione del potere conobbe un'ulteriore tappa significativa cinque anni più tardi, con la crisi politica del maggio 1387, le cui origini restano controverse (74). Forse un semplice pretesto per creare l'ennesima Balìa repentinamente investita del potere di ripristinare la concordia civica (75). La violenta esautorazione degli Alberti fu il preludio allo stravolgimento della comunità delle Arti da parte di chi era favorevole ad un regime aristocratico ripulito dagli elementi artigiani. Dopo gli Alberti fu, infatti, la volta degli 'ammoniti' che avevano rischiato un allontanamento dalle cariche già nel 1382: Scali, Corbizzi, Mannelli furono banditi dagli uffici per cinque anni. Stessa sorte toccò ad una quindicina di famiglie che la Parte Guelfa aveva proscritto un decennio prima. Il 7 maggio l'autorità della Balìa cessò e i Signori coi Collegi si volsero a mettere mano al sistema elettorale. Tra il 22 e il 23 maggio i Consigli approvarono un provvedimento teso ad annullare la legislazione precedente che proibiva ogni mutamento nella distribuzione delle cariche fra le sette Arti maggiori e le quattordici Arti minori (76). Rimossa questa barriera legale, i Consigli validarono un altro provvedimento che riduceva fortemente la rappresentanza delle Arti minori nelle cariche pubbliche. Esse continuavano a occupare un quarto delle magistrature territoriali, ma furono escluse da otto cariche importanti, che si sommarono alle sei già perse nel 1382. Nella Signoria il loro numero scese da tre a due, mentre nei

(73) Cfr. M. ISENMANN, *From Rule of Law to Emergency Rule in Renaissance Florence*, in *The Politics of Law in late Medieval and Renaissance Italy. Essays in honour of Lauro Martines*, L. Armstrong, J. Kirshner (eds.), Toronto, University of Toronto Press, 2011, pp. 55-76, in part. pp. 63-64.

(74) Non appena si venne a sapere che il genero di Benedetto Alberti, Filippo Magalotti, scelto Gonfaloniere, era troppo giovane per ricoprire quella carica, i cittadini influenti lamentarono una violazione degli statuti e pretesero la punizione di quanti avevano favorito la sua estrazione. Questo resoconto ufficiale sui fatti diramato dalle autorità fiorentine ai potentati limitrofi è in ASF, Signori Carteggi Missive I Cancelleria, 20, cc. 249rv.

(75) ASF, PR, 76, cc. 35r-37r. Sul margine sinistro si legge: «Balìa attribuita pro bonum et pacificum statum civitatis Florentiae». Sull'ipotesi del pretesto, cfr. BRUCKER, *Dal Comune alla Signoria*, cit., pp. 94-96.

(76) Ivi, cc. 48v-49v.

Collegi la loro quota fu fissata in un quarto. Si tornava così alla proporzione esistente prima del tumulto dei Ciompi. Nello stesso tempo, fu aggiunta alle normali borse per il Priorato una borsa speciale, il 'borsellino', che doveva essere riempita con nomi scelti dal Gonfaloniere di Giustizia e altri quattro cittadini tra i membri delle Arti maggiori fedeli al regime. L'istituzione del 'borsellino' fu una riforma permanente. D'ora in poi da questa borsa speciale sarebbero stati selezionati il Gonfaloniere di Giustizia e due degli otto Priori.

Se il contesto politico era mutato, fra il 1382 e il 1387 i compiti degli Otto di Guardia rimasero intatti. Priorità assoluta venne data alla sicurezza del nuovo regime che, fin da subito, dovette reagire con la forza ad alcune cospirazioni organizzate dai salariati e dagli artigiani delle Arti sciolte, oltre che a complotti organizzati da esuli che vivevano all'estero ⁽⁷⁷⁾. Alcune di queste trame fallirono per cattiva preparazione. Altre furono sventate dagli Otto. Con l'obiettivo di reprimere il dissenso, nel giugno del 1382 furono emanati, a larga maggioranza, due provvedimenti. Veniva inaugurata la pratica di registrare i nominativi di tutti i cospiratori condannati in un volume speciale custodito dalla Parte Guelfa: la registrazione precludeva il futuro accesso a qualsiasi carica pubblica anche quando la sentenza fosse stata in seguito annullata. Si autorizzava, quindi, la Signoria ad assegnare premi a chiunque, compresi quelli colpiti dal bando, rivelasse un complotto alle autorità ⁽⁷⁸⁾.

⁽⁷⁷⁾ Nei primi mesi del regime, le autorità scoprirono diversi complotti nei quartieri abitati dai Ciompi. Una cospirazione più seria fu organizzata dagli esuli fra la primavera e l'estate del 1383. Molti dei fuoriusciti che vi presero parte erano stati personaggi di primo piano nel regime delle Arti minori, sia aristocratici che artigiani. In quanto esuli in varie parti dell'Italia centro-settentrionale, i cospiratori crearono una rete di collegamento per coordinare le loro trame. La sera del 21 luglio 1383, turbe di cospiratori si riversarono nelle vie della città innalzando le bandiere delle Arti recentemente sopresse e proferendo grida sediziose. Ma solamente pochi si unirono ai ribelli, i quali non riuscirono ad aprire le porte della città ai loro compagni in arrivo da fuori Firenze. Era, chiaramente, tramontata l'epoca dei grandi sollevamenti e iniziata l'età nuova delle congiure.

⁽⁷⁸⁾ ASF, PR, 71, cc. 57v-58v.

4. *Gli Albizzi al potere: la Balìa del 1393.*

All'origine della presa di potere da parte degli Albizzi è, di nuovo, un presunto atto di disobbedienza politica. Il 19 ottobre 1393 la Signoria riunì un Parlamento che conferì all'ennesima Balìa pieni poteri per gettar luce sulla delicata faccenda. Cinque degli Alberti furono esiliati, mentre altri membri della famiglia furono esclusi dalle cariche in perpetuo. Insieme con i loro partigiani gli Albizzi approfittarono della crisi per riformare il regime. Dominata da cittadini di antico lignaggio, la Balìa fu lo strumento per riequilibrare la situazione politica a favore dell'aristocrazia guelfa. Annullati i risultati dello scrutinio del 1385, come pure gli scrutini per le magistrature territoriali e per la Parte Guelfa, la Balìa autorizzò nuove elezioni. In particolare, i nomi dei cittadini eletti al Priorato e giudicati leali e fedeli dovevano essere immessi in borse speciali dagli Accoppiatori. Il vincolo di obbedienza-protezione fra capi del reggimento e beneficiati era così consolidato. Autorizzati a trasferire i nomi ('cEDURE') dei cittadini da una borsa all'altra, questi funzionari elettorali potevano promuovere chi più piaceva loro dalle borse ordinarie ai 'borsellini' e alle borse del Gonfaloniere, e potevano inoltre retrocedere quanti consideravano indegni. Per ogni Priorato dovevano essere presi dalle borse speciali tre nomi di modo che ogni Signoria comprendesse alcuni cittadini di cui era certa la devozione al regime. Seguendo la via dello straordinario, gli esponenti aristocratici miravano a rafforzare la loro posizione nel reggimento e indebolire gli elementi artigiani, senza tuttavia annullare le procedure tradizionali per eleggere gli uffici ⁽⁷⁹⁾.

⁽⁷⁹⁾ Il sistema elettorale risaliva al 1323, con la fine della breve signoria di Roberto d'Angiò. Lo scrutinio ('squittinio') ne costituiva il momento centrale. Era preceduto da una fase preliminare in cui veniva stilata una lista dei cittadini eleggibili, allora iscritti secondo la circoscrizione urbana (quartiere e gonfalone) e la corporazione di appartenenza. Sulla base di questa lista ('recata'), si mettevano al voto i nominativi selezionati. Quanti avevano ottenuto due terzi dei voti erano poi distribuiti dagli Accoppiatori in borse distinte, in funzione del gonfalone di appartenenza e del tipo di carica, in proporzione identica fra i quattro quartieri della città. Ogni due mesi, nel palazzo dei Signori, aveva luogo la 'tratta', e dalle borse venivano quindi estratti a sorte i candidati ('imborsati'). Ma questa operazione non conduceva automaticamente all'attribuzione della carica: una serie di 'divieti', ossia di incapacità temporanee come l'iscrizione fra i debitori del Comune ('allo Specchio') o il fatto di ricoprire già un altro ufficio, poteva bloccare la nomina dei candidati, che in tal

La Balia introdusse pure un'altra innovazione che, sebbene temporanea, costituirà un precedente importante: la Signoria di novembre e dicembre doveva essere eletta a mano, ossia con un numero ristretto di candidati, limitando quindi la scelta degli eleggibili. Ma, soprattutto, creò il primo dei numerosi Consigli speciali che costelleranno la storia dei governi di reggimento: il Consiglio degli Ottantuno. Ne facevano parte i Signori coi Collegi, i Capitani di Parte Guelfa, i Sei della Mercanzia, gli Otto di Guardia e i ventuno consoli delle Arti (sedici delle maggiori e solo cinque delle minori), questi ultimi scelti a discrezione esclusiva dalla Signoria. Questo nuovo organo era chiamato a pronunciarsi su fiscalità e affari esterni, intervenendo su questioni come assoldare mercenari e tassare i cittadini e i sudditi per spese militari a titolo di prestanza o di imposta senza bisogno dell'approvazione dei Consigli statutari. In più procedeva all'elezione diretta di importanti magistrature, come quella dei Dieci di Balia, preposta agli affari militari e diplomatici. Un piccolo nucleo di 'cose di stato'. A differenza delle Balie generali con pieni poteri, come l'ultima del 1393, o di quegli uffici con poteri temporanei e creati per scopi particolari come gli stessi Dieci, gli Ottantuno furono insediati come commissione permanente e, diversamente dalla Balia, erano tutti membri non sorteggiati ma cooptati. Ciò dava maggiore continuità al governo e prometteva i suoi frutti migliori in periodi di guerra e di crisi diplomatiche⁽⁸⁰⁾. In tal senso, la creazione del Consiglio degli Ottantuno segnò un momento decisivo nel processo di concentrazione del potere.

Il nuovo regime albizzesco era, quindi, più marcatamente aristocratico ed elitario rispetto a quello emerso nel 1382, il suo stile più energico e spregiudicato, i suoi partigiani preoccupati come non mai della tenuta dell'ordine. Non a caso, proprio gli Otto di Guardia, coinvolti sia nella Balia del 1393 che nel Consiglio degli Ottantuno, ricevettero, allora, un compito importante: scegliere duemila cittadini di provata fede guelfa — ossia, obbedienti —, dividerli in reparti

caso restavano semplicemente eleggibili ('veduti'). Altrimenti, si procedeva all'investitura ufficiale degli eletti ('seduti'). Nonostante i profondi mutamenti introdotti dal regime elitario degli Albizzi e, successivamente dai Medici, tale sistema, di origine comunale, si conservò per tutto il Quattrocento.

⁽⁸⁰⁾ Cfr. N. RUBINSTEIN, *Il regime politico di Firenze dopo il Tumulto dei Ciompi*, in *Il Tumulto dei Ciompi*, cit., pp. 105-124.

secondo i vari gonfaloni, preporre a ciascun reparto un capitano e assegnare ad ogni gonfalone un luogo di adunata in caso di necessità. Questi cittadini armati dovevano indossare una sorta di divisa, la 'giornea', costituita da una camicia bianca sulla quale spiccavano i simboli del Popolo e della Parte Guelfa e che non poteva essere portata senza licenza degli Otto ⁽⁸¹⁾. La decisione della Balìa va ricollegata al fatto che la vecchia milizia, reclutata dai sedici gonfaloni (le Compagnie armate del Popolo), si era dimostrata poco affidabile nei recenti disordini. Inoltre, con uno degli ultimi provvedimenti presi prima del suo scioglimento, il 31 ottobre, la Balìa autorizzava gli Otto a reclutare duecento balestrieri, con altrettanti famigli genovesi, che dovevano stazionare nella piazza dei Signori per un anno, a guardia della sicurezza della repubblica ⁽⁸²⁾. Il 27 ottobre sia la Balìa che il Consiglio degli Ottantuno deliberarono un altro provvedimento a favore dei Signori e degli Otto.

Che i suddetti Priori delle Arti e Gonfaloniere di Giustizia, Gonfalonieri di compagnie del Popolo, XII Buonuomini, Capitani di Parte Guelfa, Otto di custodia, Sei consiglieri di Mercanzia... e gl'infrascritti... possano liberamente, in perpetuo, portare per la città, contado e distretto qualunque arme di giorno e di notte: né per ciò possano essere arrestati, puniti, etc.; a pena di lire 200 per qualunque rettore o ufficiale che contrafacesse ⁽⁸³⁾.

Il privilegio riconosciuto agli Otto — e ai loro parenti — di girare armati per tutto il territorio fiorentino — in un ordinamento

⁽⁸¹⁾ Il testo della provvisione della Balìa è trascritto in *I Capitoli del Comune di Firenze*, cit., tomo II, p. 203

⁽⁸²⁾ *Ibidem*. Il testo originale in latino è in ASF, Balie, 17, c. 126r. Su questo aspetto della progressiva esautorazione delle società armate rionali in favore della creazione di nuovi corpi di forze dell'ordine strettamente collegati al gruppo politico egemone, cfr. ZORZI, *Politiche giudiziarie e ordine pubblico*, in *Rivolte urbane e rivolte contadine nell'Europa del Trecento: un confronto*, a cura di M. Bourin, G. Cherubini, G. Pinto, Firenze, Firenze University Press, 2008, pp. 381-420; ID., *The judicial system in Florence in the fourteenth and fifteenth century*, in *Crime, Society and the Law in Renaissance Italy*, T. Dean, K.J.P. Lowe (eds.), Cambridge, Cambridge University Press, 1994, pp. 48-51; MANIKOWSKA, *Polizia e servizi d'ordine a Firenze nella seconda metà del XIV secolo*, in « *Ricerche storiche* », XVI (1986), pp. 17-38.

⁽⁸³⁾ *I Capitoli del Comune di Firenze*, cit., tomo II, pp. 201-202.

che, di regola, limitava fortemente il porto d'armi ⁽⁸⁴⁾ — conobbe di lì a poco un ulteriore ampliamento, a riprova dell'alta considerazione in cui era tenuta la magistratura, nonché dell'elevato grado di eccezionalità con cui operava in quegli anni il reggimento. Tanto che, con gli Albizzi, l'impiego di strumenti straordinari di controllo dell'ordine, e non solo, diventava così ricorrente da assumere preoccupanti contorni di sistematicità ⁽⁸⁵⁾. Era la 'via di fatto', già precocemente enunciata dal cancelliere Coluccio Salutati in un'epistola privata dell'ottobre 1385. Personaggio ancora intriso della filosofia del bene comune e della soggezione alla legge, Salutati percepisce le trasformazioni del suo tempo, tra cui la stessa 'via di fatto': un'espressione che designava i procedimenti straordinari e sommari imposti dalla necessità. Gli stessi che sarebbero poi stati clamorosamente al centro, sullo scenario parigino del 1408, delle controversie dottrinali per la giustificazione o la condanna dell'assassinio del duca di Orléans, perpetuato dal nipote, il duca di Borgogna ⁽⁸⁶⁾. Così, nel rivolgersi ad un cancelliere genovese, Salutati giustifica l'assassinio di Bernabò Visconti, signore di Milano, ordito dal nipote Giangaleazzo. L'Imperatore era lontano e il Papa dilaniato dallo scisma: che altro rimedio rimaneva se non la giustizia sommaria, la 'via di fatto' di Giangaleazzo? ⁽⁸⁷⁾.

4.1. *Attività degli Otto sotto il regime albizzesco.*

Un quadro abbastanza preciso circa i compiti della magistratura nei primi anni del Quattrocento è ricavabile dal già menzionato

⁽⁸⁴⁾ Cfr., ad es., le rubriche 59 *De penis armorum*, 60 *De armis vetitis non portandis*, 89 *Quod liceat portare arma defensibilia* del libro III dello Statuto del Podestà del 1325 e la rubrica 67 *Quod nullus stipendiarius portet arma nisi certo modo* del libro V dello Statuto del Capitano del Popolo del 1322-1325, in *Gli Statuti della Repubblica fiorentina*, cit.

⁽⁸⁵⁾ Cfr. M. VALLERANI, *Paradigmi dell'eccezione nel tardo medioevo*, in « Storia del pensiero politico », 2 (2012), pp. 185-212. L'Autore situa proprio negli anni mezzani del XIV secolo l'affermazione di « apparati di potere non più dipendenti dalle logiche istituzionali del comune, che antepongono alla legalità del processo decisionale la sua urgenza e utilità decisa da un gruppo ristretto di savi slegati dal controllo dei consigli cittadini » (p. 201).

⁽⁸⁶⁾ Cfr. FUBINI, *Congiure e Stato nel secolo XV*, cit.

⁽⁸⁷⁾ Cfr. *Epistolario di Coluccio Salutati*, a cura di F. Novati, 4 voll., Roma, Forzani e C., 1891-1911, vol. II, p. 154.

registro di deliberazioni datato agosto 1408-agosto 1409. A quel tempo la principale attività degli Otto era sovrintendere alle milizie, alle fortificazioni e, in genere, all'organizzazione militare della repubblica, così da prevenire le ribellioni promosse soprattutto dall'esterno (fuoriuscitismo). A tal fine, gli Otto curavano che i presidi fossero in buone condizioni e guarniti di un numero adeguato di soldati, generalmente mercenari, ingaggiando, se necessario, altri guardiani. Inoltre, erano tenuti ad investigare su eventuali infrazioni commesse dai soldati regolari ('stipendiati'). Qualcosa di simile emerge anche da questo passaggio di una provvisione della nuova Balìa del 20 novembre 1400.

Che il luogo, le fortezze, e gli edifici de Canapia e de Zollara, nel contado fiorentino, siano subito distrutti dalle fondamenta; e gli Otto di custodia debbano dare effetto a tale distruzione; né mai per veruna causa si possa in quei luoghi edificare, a pena di fiorini 1.000 d'oro, da applicarsi al Comune, oltre alla distruzione di quanto venisse edificato ⁽⁸⁸⁾.

Nel disbrigo di tali funzioni, gli Otto cooperavano molto spesso con l'ufficio dei Dieci di Balìa. Se questi ultimi gestivano le truppe in tempo di guerra, gli Otto lo facevano in tempo di pace ⁽⁸⁹⁾. Quando coesistevano, comunque non si aveva sovrapposizione in quanto i Dieci si occupavano di condurre materialmente la guerra, curando al massimo la dislocazione delle truppe. Gli Otto, a loro volta, intervenivano nel monitorare il numero degli armati e il loro equipaggiamento. Tuttavia, col passare degli anni, l'importanza dei Dieci crebbe di pari passo con il largo coinvolgimento di Firenze in imprese belliche, molte delle quali legate alla costruzione del dominio territoriale. Tant'è che pure questa magistratura, da straordinaria, divenne stabile ⁽⁹⁰⁾. Di conseguenza era naturale che gli Otto di

⁽⁸⁸⁾ Il testo della provvisione è in *I Capitoli del Comune di Firenze*, cit., tomo II, p. 122.

⁽⁸⁹⁾ ASF, Balie, 17, cc. 26, 178v, 195v.

⁽⁹⁰⁾ Si veda la deliberazione del 4 dicembre 1400 in ASF, Signori, Deliberazioni, Speciale autorità, 10, cc. 8r-13v. In particolare, a riprova del fatto che, diversamente dagli Otto, i Dieci operassero in tempo di guerra, si veda il passaggio: « Item quod dicti officiales... possint... guerram et bellum facere... contra quoscumque inimicos et contra rebelles dicti populi et Communis, nunc vel in futurum existentes ». Si noti, infine, che,

Guardia finissero, già dopo la metà del XV secolo, col cedere loro ogni incombenza a carattere militare.

Il registro contempla, altresì, disposizioni su questioni propriamente di polizia. Così, le autorizzazioni a congreghe per riunirsi nelle feste dei santi patroni, un intervento presso il generale dei frati minori perché inviti un suo confratello a tenere un comportamento obbediente e fedele verso la repubblica fiorentina, o bollettini al Podestà ovvero all'Esecutore o ancora ai Sovrastanti alle Stinche perché arrestino o rimettano in libertà persone che gli Otto intendono avere a loro disposizione, oppure perché ricerchino e processino individui sospetti ⁽⁹¹⁾. In queste circostanze, gli Otto hanno anche il potere di punire i trasgressori dei loro ordini. Frequente, infine, l'impiego di spie e informatori, come attesta il pagamento di salari e spese di viaggio di uomini reclutati « ad explorandum » ⁽⁹²⁾.

Un'altra e diversa fonte è il registro che riporta le sedute delle consulte e pratiche per l'anno 1401. Un anno cruciale per lo 'stato' fiorentino: la repubblica è ancora impegnata, dal 1390, a contenere le mire espansionistiche del duca di Milano nell'Italia centro-settentrionale. Le consulte del 1401 si aprono con la speranza della discesa nella penisola del nuovo imperatore, Roberto di Baviera, succeduto a Venceslao, che aveva creato duca il Visconti nel 1395, e con l'idea di intavolare con il nuovo re dei Romani delle trattative. L'esito di quei negoziati, segno evidente di un'ambiguità di rapporti con la suprema gerarchia medievale in un misto di sfida e accorta reverenza, sarà un importantissimo diploma imperiale, che integrava

sempre in tempo di guerra, i Dieci potevano « provisionem et ordinamenta facere, etiam penalia ».

⁽⁹¹⁾ Fin dal 1299, anno in cui i Consigli deliberarono di far erigere le Stinche, le carceri costituivano oggetto di speculazione, perché venivano appaltate ai maggiori offerenti, per ricavarne quanto più denaro possibile a vantaggio delle casse camerali. Di conseguenza, gli appaltatori ricorrevano ad ogni genere di sfruttamento per rifarsi delle spese e ritrarre un guadagno tale da compensare i rischi del loro 'investimento'. Rischi che consistevano, soprattutto, nel versamento di una cauzione che, in caso di evasione, poteva essere in tutto o in parte confiscata qualora l'appaltatore fosse stato condannato. Coloro che avevano ottenuto in appalto la gestione delle carceri erano, appunto, i Soprastanti o Superstiti. Cfr. la rubrica 18 *De electione officio et salario superstitum et aliorum officialium carcerum de le Stinche*, del libro I degli Statuti del Podestà del 1325, in *Gli Statuti della Repubblica fiorentina*, cit.

⁽⁹²⁾ ASF, OG, 10, cc. 9r-10r, 12v-13r, 14r, 76r.

i precedenti del 1355 e del 1369. Il diploma concesso da Roberto di Baviera il 4 luglio 1401, su principale impulso del capo di reggimento Maso degli Albizzi, più che un'armonia di dialogo, sembra il contenitore di due distinti monologhi destinati a non incontrarsi se non nel tacito riconoscimento di vantaggi reciproci. Da una parte, la voce orgogliosa della città che, emulando il principato milanese, ha costruito un suo dominio e si affretta a chiedere e ottenere la « confirmatio terrarum », ossia il riconoscimento dello Stato territoriale, con tanto di mappa delle città e dei luoghi soggetti a Firenze allegata al documento. Addirittura, in un passo, alla formula di rito 'Popolo e Comune di Firenze' viene preferita quella ambiziosa del « populus Florentinus » che, già emersa col Parlamento del settembre 1378, sarebbe definitivamente invalsa nel corso del Quattrocento come formula della nuova dimensione di dominio territoriale. Dall'altra parte, si ritornava al contenuto delle precedenti concessioni e alla menzione, giuridicamente indispensabile, del vicariato imperiale. Il tutto, in cambio di un'offerta in denaro a titolo non di tributo ma di libero donativo ⁽⁹³⁾.

L'episodio della congiura di Antonio Alberti occupa il maggior numero di sedute. Il 6 gennaio 1401 i Dieci di Balìa presentano alla Signoria e agli Otto di Guardia una relazione sopra un urgente affare di sicurezza interna: dall'interrogatorio di un monaco trattenuto nelle segrete del Bargello su ordine degli Otto è emersa l'esistenza di una cospirazione contro il regime. A ordirla sarebbe stato Antonio di Niccolò degli Alberti, Gonfaloniere di Compagnia prossimo allo scadere della carica. Il giorno dopo un portavoce dei Dieci suggerisce di prestare credito alla confessione resa dal monaco. Quindi, propone alla Signoria di rimettere la faccenda agli Otto, affinché « cerchino di scoprire la verità circa il signor Antonio Alberti nel modo e nella forma che parrà a loro. E in seguito sia fatta giustizia secondo il diritto. E i Signori, i Rettori e gli ufficiali tutti diano agli Otto ogni genere di sostegno per la soluzione di questo caso » ⁽⁹⁴⁾.

⁽⁹³⁾ Ivi, Capitoli, Registri, 12, cc. 168r-169v.

⁽⁹⁴⁾ ASF, CP, 34, c. 145r. cfr. anche ANONIMO FIORENTINO, *Cronica volgare*, in *Rerum Italicarum Scriptores*, cit., tomo XXVII, p. 255: « a di sette di gennaio gli Otto della guardia ferò pigliare il detto messere Antonio in contado a luogo suo ed era l'ultimo di del suo officio ».

In un'altra seduta nello stesso giorno Signori, Collegi e Dieci esprimono indignazione per il complotto attribuito ad Antonio Alberti. Il dato interessante è però un altro. Si chiede, infatti, che il reo venga consegnato al Podestà perché sia accertata ogni sua responsabilità. Gli Otto dovranno, al più, essere tenuti al corrente delle successive verifiche. Ciò emerge chiaramente dall'intervento di Piero di Iacopo di Baroncelli, ufficiale dei Dieci.

Che il signor Podestà venga al palazzo dei Signori e sia informato della suddetta materia. Dopodiché esamini il detto signor Antonio con diligenza nel detto palazzo. E che alcuni dei Signori e altri a loro graditi siano presenti così che possano ascoltare l'esame senza tuttavia essere visti dal detto signor Antonio. Quindi, riferisca a Signori, Collegi, Otto e Dieci dell'esame; udito l'esame, se Antonio sarà ritenuto colpevole, che venga consegnato al Rettore perché ne faccia giustizia secondo il diritto. Se, invece, il Podestà non dovesse trovare dall'esame del detto signor Antonio alcuna inferenza con il racconto del monaco, allora che il signor Podestà abbia in consegna il monaco e lo esamini, così che possa scoprire la verità ⁽⁹⁵⁾.

Il 9 gennaio viene convocata una seduta allargata per discutere della sorte di Antonio Alberti. Qualche giorno dopo prevale a grande maggioranza una soluzione di compromesso tra coercizione e clemenza: si risparmi la vita al reo e lo si condanni all'esilio e alla confisca dei beni. Tra i vari interventi, quello di Matteo di Iacopo Arrighi è molto importante perché dimostra come, già agli inizi del Quattrocento, si stesse profilando la tendenza ad affidare la punizione dei dissidenti a commissioni cittadine come gli Otto anziché ai tradizionali Rettori forestieri.

Considerato il tutto, è certo che il signor Antonio Alberti sia colpevole e degno di morte e che deve essere punito, ma si ignora in che modo punirlo. E nel caso si volesse essere indulgenti verso la sua vita, si proceda in modo che lui e i suoi fratelli non possano occupare i seggi dei Signori e che lo stesso signor Antonio non possa, con sorteggi o per altra via, nuocere al Comune nostro e allo stato; ricordando che non i cittadini sono deputati a condannare altri cittadini, ma i Rettori forestieri ⁽⁹⁶⁾.

⁽⁹⁵⁾ *Ibidem*.

⁽⁹⁶⁾ ASF, CP, 34, c. 147r.

Viene, infine, convocata una nuova seduta allargata, con i Signori e due rappresentanti per ogni magistratura, per preparare una deliberazione sulla sicurezza interna, modellata sulla vicenda di Antonio Alberti, da sottoporre poi all'approvazione dei Consiglieri ⁽⁹⁷⁾. Da un registro di provvisioni risulta che, nello stesso giorno, la Signoria insieme con le principali magistrature della repubblica, fra cui gli Otto, ottiene dal Consiglio del Popolo una balia per imporre l'esilio e pene pecuniarie all'Alberti, oltre a severe misure « contra eius fratres et etiam contra quoscunque de dicta domo, stirpe et progenie de Albertis, maxime pro tollendo omnem et quanlibet suspicionem de ipsis et quolibet ipsorum et pro removendo quilibet scandala in regimine » ⁽⁹⁸⁾. In esecuzione della provvisione approvata in via definitiva dal Consiglio del Comune il 12 gennaio, Antonio viene esiliato e iscritto, assieme a quattro fratelli, nella lista dei magnati, con conseguente limitazione della vita pubblica anche in caso di revoca dell'esilio. Il che conferma come la legislazione antimagnatizia — 'precondizione' del penale del paradigma — continuasse ancora a funzionare da strumento di contrasto normativo e giudiziario al dissenso ⁽⁹⁹⁾. È la maturazione di un processo iniziato da lontano e che adesso vede il penale nuovo assurgere a baluardo dello 'stato' o reggimento contro gli attacchi dei suoi nemici. Una percezione che non manca di circolare nella coscienza dei contemporanei.

Dopo ciascuna delle sopra iscritte s'affermò lo stato col levarsi dinanzi de' sospetti, accrescerne i provvisionati per guardia dello stato e de' buon'uomini; e simile si dava balia a un Rettore con più salario e famiglia, acciò potesse istare desto e avvisato alla guardia della terra e del reggimento. Di queste novità ho fatto memoria per più cagioni, e massimamente perché ciascuno nostro discendente ne pigli buono esemplo e mai contro ad alcuno istato o reggimento adoperi, rimanendo contento alla volontà de' Signori e quella favoreggiare, e specialmente sendo nelle mani degli uomini

⁽⁹⁷⁾ Ivi, c. 148r.

⁽⁹⁸⁾ ASF, PR, 89, cc. 241v-242v.

⁽⁹⁹⁾ Cfr. ANONIMO FIORENTINO, *Cronica volgare*, cit., p. 255. Sull'impiego della legislazione antimagnatizia come arma impugnata contro i nemici dello 'stato', si veda avanti al Cap. II.

da bene, antichi e guelfi: ch  vedete il danno e la vergogna che segue a chi cerca contro ⁽¹⁰⁰⁾.

L'ultimo riferimento agli Otto di Guardia nel registro delle consulte e pratiche per l'anno 1401 riguarda la loro partecipazione ad una seduta ristretta a Signori, Collegi e Dieci dell'11 novembre. L'oggetto della discussione non   chiaro. Forse di nuovo una presunta congiura oppure un grave episodio di violenza. Chiarissimo, semmai,   il compito ormai destinato da qui in avanti a contraddistinguere la nostra magistratura. « Che gli Otto di Guardia siano sollecitati ed esortati a stare attenti alla conservazione dello stato » ⁽¹⁰¹⁾. Emerge, per , al tempo stesso, la presenza ancora attiva dei Rettori forestieri come giudicenti. Segno che non   ancora iniziata, sul lato giustizia, la loro esautorazione, per quanto si percepisca comunque un'eterodirezione da parte della Signoria. Come la giustizia veniva pronunciata in nome di costoro — ai quali erano intitolati pure gli statuti trecenteschi —, cos  anche i Consigli legislativi potevano essere convocati solo su loro iniziativa. Viceversa, con uno dei tipici atti di audacia successivi al colpo di mano albizzesco del 1393, senz'altra esplicita motivazione se non « bonis respectibus ut asseruerunt moti », con la provvisione del 28 novembre 1396 si era stabilito che da qui in avanti a convocare e presiedere i Consigli del Popolo e del Comune sarebbero stati non pi , rispettivamente, il Capitano del Popolo e il Podest , ma i Signori, gi  dichiarati dal Parlamento del 1378 « liberi et omnibus legibus soluti » ⁽¹⁰²⁾.

La presenza degli Otto, pernio del funzionamento materiale del paradigma dell'infrazione politica,   chiaramente il riflesso di quel processo di concentrazione del potere che i drammatici accadimenti del 1378 inaugurano. Tale processo, che accompagner  la vicenda fiorentina ben oltre l'esperienza repubblicana, al momento trova espressione: ora nel penale elevato a strumento di conservazione del nuovo ordine politico cos  come strutturatosi nella dimensione

⁽¹⁰⁰⁾ G. DI PAGOLO MORELLI, *Ricordi. Nuova edizione e introduzione critica*, a cura di C. Tripodi, Firenze, Firenze University Press, 2019, p. 252.

⁽¹⁰¹⁾ ASF, CP, 35, c. 45v.

⁽¹⁰²⁾ ASF, PR, 85, c. 225r. Si noti che il Consiglio del Popolo   gi  convocato senza la presenza del Capitano.

interna alla città; ora nella progressiva creazione di strumenti informali, oppure istituzionali come il 'borsellino' del 1387, di controllo della vita pubblica cittadina da parte di un gruppo relativamente ristretto di famiglie eminenti, che attraverso quegli strumenti gestivano il nucleo fondamentale degli affari politici pur non escludendo la partecipazione al governo di una vasta platea di cittadini in posizione politicamente subalterna ⁽¹⁰³⁾; ora infine nella costruzione di un assetto costituzionale che alla pluralità dispersiva dei corpi deliberanti tende a sostituire una forma gerarchica o comunque accentrata di funzionamento delle istituzioni cittadine. A questo processo, costellato da non poca violenza, occorreva quindi dare una convalidazione giuridica. Fu anche con questo spirito che il regime albizzesco volle riprendere in mano un'iniziativa già accarezzata all'indomani del fallito tumulto dei Ciompi. Il 23 dicembre 1394, a poca distanza dal colpo di mano di Maso degli Albizzi e attraverso il Consiglio speciale degli Ottantuno da questi promosso, che avrebbe poi dovuto approvare l'elaborato, si stabiliva che una commissione di otto membri assecondata da un giurista a loro sottoposto procedesse ad una nuova, integrale riscrittura degli statuti cittadini. Per la prima volta, un controllo politico diretto veniva sancito sopra l'attività statuyente. Il riferimento implicito sembra essere, non a caso, di tipo giustiniano. Sia per il non sottaciuto intento di intervenire con maggiore libertà sul materiale legislativo, introdurre modifiche, tagli o aggiunte. Sia per l'intento di porre rimedio ad una legislazione giudicata antiquata.

In molte parti, alcuni [statuti] si contraddicono, altri sono corrotti, molti sono superflui e contemplano disposizioni oscure e intricate, e sono talmente confusi che i rettori e gli ufficiali i quali presiedono ai loro uffici per poco tempo ma, continuamente, leggendo quelle disposizioni, hanno difficoltà a comprenderle, a conoscerle perfettamente, a tenerle a mente e per questo incorrono in sanzioni e per questa stessa ignoranza il diritto pubblico e quello privato sono compromessi, con tutti gli inconvenienti che ne conseguono ⁽¹⁰⁴⁾.

⁽¹⁰³⁾ Sul rapporto fra oligarchia e allargamento della classe politica cittadina, cfr. J. NAJEMI, *Corporatism and Consensus in Florentine Electoral Politics (1280-1400)*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1982; FUBINI, *Politica e pensiero politico*, cit.

⁽¹⁰⁴⁾ ASF, PR, 83, cc. 246r-249r.

L'iniziativa, però, si arenò poco dopo la nomina dei giuristi individuati per lavorarvi: Carlo Zambeccai di Bologna, Giovanni di Luigi da Padova e il celebre canonista Pietro d'Ancarano ⁽¹⁰⁵⁾. Il progetto, tuttavia, era troppo sentito per arrestarsi alla prima difficoltà. A rilanciarlo fu una provvisione del giugno 1396 con la scelta di due nuovi *doctores*, Bartolomeo da Saliceto e Jacopo Carboni da Camerino, in aggiunta al riconfermato Pietro d'Ancarano. Eppure, nonostante l'entusiasmo di vedere i propri statuti rivisti e corretti dalla migliore dottrina giuridica del tempo, anche questo secondo tentativo di fondare il nuovo ordine politico per via statutaria si impantanò per vie poco chiare, nel generale malcontento dei cittadini per gli esborsi legati alla guerra con il duca di Milano e il controllo politico diretto sull'attività statuyente che lo spregiudicato progetto albizzesco adombrava. Fino alla sua ripresa e all'effettiva redazione statutaria del 1409.

(105) La scelta di affidare la riscrittura degli statuti ai giuristi è una novità albizzesca. Nella provvisione che disponeva la redazione degli Statuti del Capitano del Popolo del 1322 non si prevede esplicitamente la partecipazione di giuristi e la revisione viene affidata ad una commissione di cittadini privi di competenze tecniche. Segno della tradizionale diffidenza del ceto dei *doctores* per qualunque prodotto normativo che non fossero i *libri legales*. Il quadro non muta con la provvisione che nel 1351 inaugura quella che sarà la redazione del 1355. La tendenza a minimizzare il ruolo svolto dai professionisti del diritto richiama, anche, l'atteggiamento di sospetto nutrito dalle istituzioni cittadine nei confronti dei giuristi. Un atteggiamento proprio della normativa comunale soprattutto delle origini, abbastanza rapidamente assorbito nell'età matura del diritto comune, sia per il più disinvolto orientamento della dottrina, sia per il complicarsi del diritto cittadino. Cfr. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello Statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano, Giuffrè, 1969, pp. 57-58, 68-70. La figura del giurista è, invece, chiaramente richiesta nelle provvisioni statutarie sia della fine del Trecento che, come diremo avanti al Capitolo II, del primo Quattrocento, dove, a conferma dell'istituzione che realmente deteneva il potere a Firenze dopo il tumulto dei Ciompi, la nomina dell'esperto di diritto è rimessa alla Signoria.

CAPITOLO SECONDO

PROFILI EGEMONICI DEL PENALE
NEGLI STATUTI FIORENTINI DEL PRIMO QUATTROCENTO

1. I difficili sentieri della revisione statutaria. — 2. Il paradigma dell'infrazione politica. I crimini contro l'*ordo civitatis*. — 3. Il penale del *tractatus Ordinamentorum Iustitiae*. — 4. La problematica emersione di una *maiestas civitatis Florentiae*.

1. *I difficili sentieri della revisione statutaria.*

L'incalzare dell'espansionismo territoriale di Firenze e la chiara volontà del regime albizzesco di consacrare, anche a livello giuridico, la concentrazione del potere in senso aristocratico ed elitario permisero al progetto di revisione statutaria di procedere oltre le precedenti due brusche e repentine battute d'arresto. Una provvisione dell'ottobre 1408 affidava la redazione dei nuovi statuti ad una commissione di dieci cittadini. Di questi, due soltanto avrebbero dovuto essere tratti dal ramo delle Arti minori, in linea con la strategia di aristocratizzazione diretta dagli Albizzi ⁽¹⁾. Alla fine parteciparono ai lavori nove *cives*, tutti personaggi di spiccata fedeltà allo 'stato' ⁽²⁾. La scelta del giurista che avrebbe dovuto coordinare i dieci — poi, di fatto, nove — cadde sul marchigiano Giovanni da Montegranaro. Un personaggio non particolarmente illustre ma che incarnava perfettamente la figura del giurista 'funzionario': « doctor

⁽¹⁾ ASF, PR, 97, cc. 91v-92v.

⁽²⁾ Di questi, soltanto due non figurano mai tra i membri delle Balie di fine Trecento. Gli altri parteciparono, oltre che alle Balie, più volte e nel giro di pochi anni, alle maggiori magistrature della repubblica, tra cui i Dieci di Balia e i Sei della Mercanzia. Tra loro anche Maso degli Albizzi. Cfr. L. TANZINI, *Statuti e legislazione a Firenze dal 1355 al 1415. Lo statuto cittadino del 1409*, Firenze, Olschki, 2004, pp. 20-30.

egregius », che « ad florentinam rempublicam singularem benevolentiam gerebat » ⁽³⁾.

Dopo un anno di lavoro trascorso a raccogliere le provvisioni vigenti e coordinarle con gli statuti preesistenti ovvero con altri statuti — soprattutto, quelli di Parte Guelfa, Arti, Mercanzia, Annona, Studio —, la commissione civica, tecnicamente assistita dal Montegranaro, sottoponeva al vaglio del Consiglio degli Ottantuno un prodotto normativo davvero rivoluzionario. Rivoluzionario già nella procedura di presentazione: se per tutti gli statuti trecenteschi l'approvazione era stata di pertinenza dei Consigli, il nuovo testo poteva ritenersi valido soltanto dopo il beneplacito, proprio, degli Ottantuno, ossia dell'organo straordinario creato dagli Albizzi nel 1393. Rivoluzionario, quindi, nella maniera di distribuire il materiale selezionato. Ispirandosi alla descrizione delle magistrature che apre il Digesto, gli Statuti del 1409, anziché esordire con le tradizionali rubriche sui Rettori forestieri, muovono dalla regolamentazione dei « Tria maiora offitia huius urbis cum eius membris », ossia i Signori coi Collegi. Viene, quindi, abbandonata la consueta bipartizione in Statuti del Podestà e del Capitano oltre alla suddivisione in quattro o cinque libri ⁽⁴⁾, optando viceversa per una distribuzione in nove distinte *Collationes*. Una scelta che voleva essere un chiaro riferimento alla consolidazione giustiniana ⁽⁵⁾. L'ombra di Giustiniano si

⁽³⁾ Egli era stato più volte giudice collaterale nelle curie del Podestà e del Capitano a Firenze. Svolse anche attività consulente. Di lui si conoscono tre *consilia* resi ad ufficiali fiorentini per la soluzione di questioni fiscali, datati tra la fine del XIV e il primo decennio del XV secolo. Ricoprì persino incarichi diplomatici. Indicativa la presentazione, a dir poco encomiastica, che gli riservano i nuovi Statuti del 1409, nella rubrica *De origine iuris*, in ASF, Statuti di Firenze, 23, c. 1r.

⁽⁴⁾ Cfr. F. CALASSO, *Medioevo del diritto. Le fonti*, Milano, Giuffrè, 1954, vol. I, p. 426.

⁽⁵⁾ Il *Corpus Iuris Civilis*, così come risistemato dai glossatori di Irnerio, venne diviso in cinque sezioni. La quinta, che consisteva in una selezione delle Novelle, si divideva per l'appunto in nove *Collationes*, alle quali venne poi aggiunta una *decima Collatio* formata dai *Libri feudorum* e, per iniziativa di Bartolo dopo il 1355, una *undecima Collatio* con le costituzioni enriciane glossate. Cfr. sul punto, M. BELLOMO, *L'Europa del diritto comune*, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 1994, pp. 72-75; C. ZENDRI, *La legislazione pisana di Enrico VII: problemi filologici e interpretativi*, in *Enrico VII, Dante e Pisa*, a cura di G. Petralia, M. Santagata, Ravenna, Longo Editore, 2016, pp. 337-358.

riflette, poi, oltre che nell'impaginazione del testo ⁽⁶⁾, soprattutto nelle prime due rubriche, intitolate significativamente *De origine iuris* e *De legibus*, posizionate a formare una premessa alla legislazione d'insieme, al posto del più convenzionale proemio con invocazione a Dio e ai santi protettori della città. Al di là della loro più o meno dipendenza diretta dal *Corpus Juris Civilis*, queste due rubriche sono molto significative perché riassumono l'originalità e la specificità degli Statuti del 1409 a paragone con i loro precedenti trecenteschi, esaltando l'accentuata vocazione territoriale ⁽⁷⁾. Sono, cioè, testimoni dell'evoluzione di Firenze da semplice sistema urbano a centro riconosciuto di potere di un vero e proprio dominio. In particolare, la rubrica *De origine iuris* rivendica a Firenze la qualità di 'città potente', parificandola addirittura ai regni. Come tale essa abbisogna di un 'ordine certo', prima ancora che giuridico, politico: «quod in omnibus negotiis et maxime in gubernatione regnorum civitatumque potentum necessarius est ordo et ut certa stabilisque rebus forma sit attributa». Proprio come il Digesto, i nuovi statuti avrebbero dovuto, nelle intenzioni di Maso e degli altri Dieci, uomini eccezionali per «nobilitate, prudentia et ingenio singulāri atque gubernandi rei publicae», sfidare il tempo e le resistenze. Eppure, tanta spregiudicata originalità si rivelò fatale all'entrata in vigore della redazione del 1409. Le ragioni della mancata approvazione non sono mai state chiarite ⁽⁸⁾. Da un lato,

⁽⁶⁾ Il testo degli Statuti del 1409 è disposto su due colonne, diversamente da tutti gli altri testi statutari precedenti e successivi. È probabile che tale scelta stilistica, così eccentrica rispetto alla tradizione, sia stata influenzata dal modello delle Pandette Pisane o Digesto Laurenziano, giunto a Firenze dopo l'incorporazione di Pisa nel dominio territoriale e pochi mesi prima dell'inizio dei lavori della commissione.

⁽⁷⁾ Persino nelle già menzionate provvisorie del 1394 e del 1396, che pure lamentavano la confusione e l'inadeguatezza della legislazione fiorentina precedente, mancano gli accenni all'espansione territoriale e alla conseguente necessità di dotare il dominio di una rete di apparati adeguata. Cfr. ASF, PR, 83, cc. 246r-249v; 84, cc. 84r-85v. Il primo ad intuire questa specificità, anche in rapporto alle altre realtà italiane coeve, fino a definirli un corpo organico di legislazione regionale, fu, negli anni Settanta del Novecento, Chittolini. Si veda l'ormai classico *Ricerche sull'ordinamento territoriale del dominio fiorentino agli inizi del secolo XV*, in ID., *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV-XV*, Torino, Einaudi, 1979, pp. 292-352.

⁽⁸⁾ L'importanza assunta, nella ripartizione delle materie, dai Tre Maggiori Uffici sui Rettori forestieri fu probabilmente un altro degli aspetti mal digeriti dal reggimento

sicuramente pesò la volontà del regime albizzesco, contrastata dalla maggioranza del reggimento, di pervenire a criteri elettorali più discrezionali rispetto all'abituale distribuzione degli uffici per scrutinio e sorteggio, regolarizzando così quel che era stato oggetto delle deliberazioni temporanee ed eccezionali delle Balie. La rubrica dei nuovi statuti che più mise il reggimento in allarme si intitolava *Balia Dominorum et Collegiorum super correctione et ordinamento Statutorum* e attribuiva facoltà permanente a statuire alla Signoria ⁽⁹⁾. Dall'altro lato, influì la capacità di recare modifiche alla composizione dei Consigli legislativi.

Nel 1411 il Consiglio degli Ottantuno fu soppresso e tre anni dopo gli Ufficiali alla diminuzione del Monte ricevettero l'incarico di revisionare e correggere in senso tradizionalista la versione di Giovanni da Montegranaro. Tra i giuristi convocati a sovrintendere ai lavori, si distinsero Paolo di Castro e Bartolomeo Volpi da Soncino, all'epoca entrambi impiegati come docenti presso lo Studio fiorentino. Il loro apporto consistette, essenzialmente, nel ripristinare la pregressa logica nella distribuzione del materiale normativo. Pertanto, fu abbandonata la ripartizione in *Collationes* e recuperata la classica suddivisione in cinque libri, alcuni dei quali curiosamente integrati da *tractati* su temi specifici, nella fisionomia che conosciamo dall'edizione a stampa settecentesca ⁽¹⁰⁾. Ma soprattutto, fu restituita priorità alla disciplina sui Rettori forestieri, sia pure spogliati ormai di qualsivoglia connotazione di rappresentanti politici e inquadrati unicamente come magistrati preposti a pronunciare la giustizia. La trattazione sugli uffici di governo della città e del dominio venne, di conseguenza, posposta al quinto e ultimo libro. Un proemio generale sostituiva la cassata rubrica *De origine iuris*, prendendo ideologicamente le distanze dai suoi luoghi più trasgressivi. In particolare, l'esordio riveste valore programmatico, ribadendo il primato della *iustitia*, e con essa della *iurisdictio*, e allu-

complessivamente inteso. Cfr. FUBINI, *La rivendicazione di Firenze della sovranità statale e il contributo delle "Historiae" di Leonardo Bruni*, in *Storiografia dell'umanesimo in Italia da Leonardo Bruni ad Annio da Viterbo*, Roma, Storia e Letteratura, 2003, pp. 131-164.

⁽⁹⁾ ASF, Statuti di Firenze, 23, c. 29r.

⁽¹⁰⁾ *Statuta Populi et Communis Florentiae publica auctoritate collecta castigata et praeposita, anno salutis MCCCCXV*, Friburgi, apud M. Kluch [ma Firenze, Stamperia bonducciana], 1777-1783, 3 voll.

dendo altresì all'urgenza di sradicare il dissenso foriero delle discordie cittadine. Il tutto inserito nella nuova proiezione territoriale esterna.

La città di Firenze, consapevole che la natura umana cade quotidianamente nei delitti ed è così debole e disposta alla discordia — generatrice di conflitti giornalieri, nemica della pace, madre delle liti — tanto che se la disciplina della giustizia e del diritto non reprimesse con vigore la sfrenata cupidigia e lo smodato desiderio dell'uomo, già la concordia avrebbe valicato i confini del mondo e l'umanità sarebbe sprofondata nell'abisso del male; sapendo fin dalle sue origini che il rimedio alla malvagità sta nella prudenza delle regole, e sapendo da sempre di sopravanzare gli altri per integrità delle istituzioni e dei costumi, per scienza e per eloquenza, desiderò ardentemente il governo delle leggi, per mezzo della cui autorità gli affari divini e quelli umani si dispongono al bene, le iniquità sono espulse, i peccatori atterriti e gli innocenti possono vivere sicuri fra gli improbi senza il timore del supplizio. Tuttavia, non potendo contare fin dall'infanzia che su pochi mezzi e oltretutto costretta entro limiti angusti, con l'ausilio di Dio che governa il suo Impero, accrebbe enormemente le proprie ricchezze e sostanze ed estese i propri confini e i propri orizzonti, sottomettendo a sé e legando alla propria infinita custodia castelli, città e fortezze. Così facendo, però, le sue leggi si moltiplicarono in maniera talmente confusa e oscura che nessuno era più in grado di averne cognizione ⁽¹¹⁾.

Se la rubrica *De origine iuris* era un chiaro riferimento a Giustiniano, il riscritto proemio contiene una citazione implicita della bolla *Rex pacificus* di Gregorio IX per la pubblicazione del *Liber Extra*, leggermente modificata ma molto evidente. Un richiamo tanto consapevole ad una fonte del genere non può che essere il segnale dell'impresa compiuta, ma anche della genealogia di certi concetti ⁽¹²⁾.

Licenziata in tre corposi volumi nell'estate del 1415, la nuova

⁽¹¹⁾ Ivi, *Proemium*, vol. I, pp. 1-2.

⁽¹²⁾ Cfr. *Corpus Juris Canonici*, a cura di E. Friedberg, 2 voll., *Decretalium collectiones*, Lipsiae 1879, coll. 1-928, p. 3: « ...Sed effrenata cupiditas, sui prodiga, pacis aemula, mater litium, materia iurgiorum, tot quotidie nova litigia generat, ut, nisi iustitia conatus eius sua virtute reprimeret, et quaestiones ipsius implicitas explicaret, ius humani foederis litigatorum abusus exstingueret, et dato libello repudii concordia extra mundi terminos exsularet ». Devo a Lorenzo Tanzini la generosa segnalazione di questa congruenza.

compilazione statutaria non ricevette la necessaria approvazione dei Consigli cittadini che una provvisione del dicembre di quell'anno fissava per il 25 giugno dell'anno successivo ⁽¹³⁾. Rinvitata di un semestre per le dovute verifiche e poi di un semestre ancora nel luglio del 1416 ⁽¹⁴⁾, fu bloccata all'inizio del 1417 da un provvedimento che disponeva la cassazione di tutte quelle parti giudicate troppo innovative rispetto alle compilazioni trecentesche. Alla base della revoca v'è una ragione particolare, che ha a che fare con la consuetudine, identificata dalla dottrina nelle nozioni dell'antichità e del consenso, in definitiva con il concetto della volontà popolare ⁽¹⁵⁾. Proprio a questa volontà facevano appello le provvisioni fiorentine di sospensione e poi di revoca: « omnino preter et contra voluntatem populi Florentini ». Gli Statuti del 1415, con il libro quinto, avevano messo in discussione la continuità della tradizione, minacciata oltretutto dallo sfoggio di poteri di intervento 'forti', come correggere, abrogare, promulgare. Prerogative sovrane, degne, ancora una volta, di un Giustiniano o, comunque, di un Imperatore ⁽¹⁶⁾. Il ripristino delle normative previgenti valeva, agli occhi del reggimento complessivamente inteso — evidentemente non ancora del tutto pronto alla carica di novità albizzesca —, come un appello salvifico alla *voluntas tacita* della consuetudine, messa poi per iscritto nello statuto. I difficili sentieri della revisione statutaria furono percorsi un'ultima volta nel 1417, quando un provvedimento disponeva l'annullamento di tutto il libro quinto dedicato all'innovativa configurazione istituzionale della repubblica, centrata sul ruolo di vertice assunto dai Signori coi Collegi. Di lì a poco quella sezione avrebbe cominciato a seguire un proprio percorso, decisamente più 'ever-

⁽¹³⁾ ASF, PR, 105, cc. 235rv.

⁽¹⁴⁾ Ivi, 106, cc. 67v-69r.

⁽¹⁵⁾ BALDI UBALDI PERUSINI *Praelectiones in quatuor Institutionum libros*, Venetiis, 1596, *De iure naturali gentium, et civili, ff Sed naturalia*, n. 6: « statutum est voluntas populi declarata, sicut et lex; sed consuetudo, voluntas tacita ex diuturno usu populi proveniens, unde cum populus declarat voluntatem alicuius usus, dicitur statutum ».

⁽¹⁶⁾ I re di Francia e i loro giuristi fra Quattro e Cinquecento faranno esercizio proprio di questi poteri a proposito delle redazioni scritte delle consuetudini locali. L'intervento sovrano si misura con le consuetudini e ambisce a porle sotto il proprio diretto controllo politico. Cfr. V. PIANO MORTARI, *Potere regio e consuetudini redatte nella Francia del Cinquecento*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », I (1972), pp. 131-175.

sivo', sfociando nella legislazione straordinaria delle Balie o Consigli speciali. Lo 'stato', con nuovi protagonisti a guidarlo (i Medici), avrebbe dispiegato proprio lì l'effettivo esercizio del potere che lo contraddistingueva sin dal Parlamento del 1378: un'effettività che determinava il progressivo distacco dalla tradizione medievale universalistica e comunale e per questo fortemente osteggiata. Per il resto, tuttavia, anche per quanto riguarda il penale, i nuovi statuti divennero finalmente operativi sulla base della redazione del 1415.

2. *Il paradigma dell'infrazione politica. I crimini contro l'ordo civitatis.*

Il proemio degli Statuti fiorentini del 1415 introduce così il contenuto del libro terzo sulle cause criminali.

Il libro terzo contempla la gravissima materia delle cause criminali. È questo, infatti, un libro terribile, che commina pene ai peccatori, insegnando loro ad astenersi dalla trasgressione delle leggi, con la minaccia della pena ⁽¹⁷⁾.

« Hic enim liber terribilis est ». Il lessema è, ancora una volta, mutuato dal *Corpus Juris Civilis* e, precisamente, dai libri 47 e 48 ribattezzati, dai giuristi di diritto comune, *libri terribiles* perché prevedevano pene piuttosto dure. Sembra che la pena riscopra qui, dopo secoli di sfibramento e di contaminazione con pratiche e istituti privatistico-comunitari, una sua specifica vocazione a farsi strumento di difesa della *respublica*: vero « *clipeus reipublicae* », come recitava il *Codex giustiniano*. Comincia, insomma, a dispiegarsi, in tutta la sua potenzialità, il *corpus* delle fonti romane dando agli 'uomini di stato' fiorentini categorie e terminologia, un ordine mentale adatto a supportare le urgenze di governo e le necessità repressive. Perché è chiaro, dalle altisonanti ed iperboliche enunciazioni proemiali, che i promotori della revisione statutaria fossero orientati a preservare il nuovo ordine politico reprimendo: « *iustitiae, et iuris disciplina sua virtute reprimeret* ».

(17) Statuti di Firenze del 1415, *Proemium*, vol. I, p. 3, dell'edizione a stampa.

Eppure, così come riorganizzata nel libro terzo, la sezione penalistica non si discosta molto né dalle pregresse redazioni trecentesche né dalla ottava *Collatio De maleficiis* della versione del 1409. Al di là del dato quantitativo — 198 rubriche contro le 242 della versione del Montegranaro ⁽¹⁸⁾ — la maggior parte delle disposizioni è modellata sulle rubriche del codice appena cassato, a loro volta mutate dalla silloge del 1355 e così via. D'altronde, era questa la logica stessa del diritto statutario che, formatosi storicamente come *corpus* normativo consuetudinario ad implementazioni progressive, assai raramente ammetteva l'istituto dell'*abrogatio* ⁽¹⁹⁾. Lo mostra bene la rubrica 2 *De officio iudicum maleficiorum, et de modo procedendi in criminalibus*, sullo svolgimento del processo penale. È, in larghissima parte, la stessa disposizione che possiamo leggere negli statuti trecenteschi e in quelli del 1409. Il testo conferma che, nel primo decennio del Quattrocento, il processo penale fiorentino è ancora intriso di elementi della tradizione negoziale. Non mancano, infatti, riferimenti a giuramenti e fideiussori. Permane, persino, l'obbligo di rivolgersi al giudice nella cui giurisdizione era compreso il quartiere, non già dov'era avvenuto il crimine, bensì dove dimorava l'accusatore, se questi era cittadino o comitatino o distrettuale, in omaggio al principio di diritto comune « actor sequitur forum rei ». Addirittura, il reo doveva essere citato in giudizio a spese dell'accusatore. Un modo di procedere, quindi, di base accusatorio con punte di inquisitorio, ravvisabili tanto in una più rigorosa e puntuale regolamentazione dell'uso della tortura e della validità della confessione così ottenuta, quanto in una più scrupolosa registrazione di ogni singolo atto del processo ⁽²⁰⁾. Bisogna, pertanto, ricercare altrove il principio di egemonia del penale del paradigma dell'infrazione politica: nel blocco di rubriche

(18) Un numero comunque consistente considerando che, negli Statuti del 1322-1325, si raggiungeva un totale di 153 disposizioni criminali: 132 nello Statuto del Podestà e appena 21 nello Statuto del Capitano.

(19) Cfr. E. CORTESE, *La norma giuridica*, Milano, Giuffrè, 1962, I, pp. 108-139; II, pp. 56-88; J. VALLEJO, *Ruda equidad, ley consumada. Concepción de la potestad normativa (1260-1350)*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1992, pp. 314-317.

(20) Statuti di Firenze del 1415, vol. I, pp. 229-235, dell'edizione a stampa.

sui 'crimini politici' ⁽²¹⁾, come andiamo subito a verificare, si percepisce tutt'altro.

Si tratta, con ogni probabilità, della sezione del libro terzo più innovativa. Non si riscontrano, infatti, negli statuti trecenteschi così tante e minuziose disposizioni su atti o comportamenti diretti a sovvertire il quieto, pacifico, libero e guelfo stato del Popolo e del Comune di Firenze ⁽²²⁾. Ed è anche la sezione che, forse in considerazione della materia trattata, ha subito qualche rimaneggiamento fra la redazione del 1409 e quella definitiva del 1415. Se la maggior parte delle rubriche viene mantenuta, scompare tuttavia la disposizione più significativa nella compilazione del Montegranaro: la rubrica 70 *De confinandis condempnatis pro faciendo contra status et de pena coniunctorum si illi non servaverint confinia et de premiando eos occidentes*, dell'ottava *Collatio*. Tenzionalmente, l'assetto normativo trecentesco, come sappiamo, non conosceva l'abrogazione delle leggi. Tuttavia, gli sviluppi della fine del secolo giunsero a qualcosa di molto vicino. A partire dagli anni Ottanta inizia a diffondersi una tipologia di provvedimento consiliare finora sconosciuta: la *suspensio legum*. Presto questa novità, nata nel contesto delle provvisori, verrà a interessare le stesse rubriche statutarie. Infatti, la redazione del 1415 non si limitava ad un'opera di aggiornamento e integrazione, ma aveva l'ambizione, solo in parte frustrata poi dalla cassazione del libro quinto, di ergersi a codice onnicomprensivo, dentro il quale potesse convergere tutta la legislazione corrente, incluse quelle provvisori che avevano sperimentato la tecnica della *suspensio*. È probabile che qualcosa del genere, oltre

⁽²¹⁾ Come per l'ordine pubblico, anche i crimini politici sono richiamati qui impropriamente. Delitto politico, infatti, è una categoria relativamente recente, che fa la sua prima comparsa legislativa, in contrapposizione a delitto comune, nella Francia del XIX secolo all'indomani della Rivoluzione di luglio.

⁽²²⁾ Nello Statuto del Podestà del 1325 si rintracciano appena un paio di disposizioni di questo tipo e, precisamente, la rubrica 103 *De congregatione non facienda nisi certo modo* e la rubrica 104 *De pena acclamantis et concitationem facientis*. Un grado di innovatività, quello incarnato dalle previsioni sui 'crimini politici', che non sembrano presentare neppure gli Statuti del 1355. La novità, dunque, è tutta quattrocentesca. Il testo delle rubriche menzionate è in *Gli Statuti della Repubblica fiorentina*, cit., vol. II, pp. 233-235.

alle più rilevanti motivazione politiche ⁽²³⁾, abbia comportato la mancata inclusione della rubrica 70 nel codice del 1415. In fondo, fin dalla sua prima formulazione, il progetto statuario si era ispirato alla costituzione giustiniana *Deo auctore*, rivendicando con quella la facoltà di rimodellare, anche per via di abrogazione, la legislazione previgente. Per il resto, sono le stesse previsioni che, con riferimento al libro terzo della redazione del Castrense, ritroviamo nelle rubriche 39, 60-68, 71, 73, 163.

Nell'esaminare il blocco di rubriche isolate, da una parte, insisteremo sul *modus procedendi* seguito dalle autorità nell'accertamento e nella repressione degli atti o comportamenti eversivi dell'*ordo civitatis*. Dall'altra, ne valuteremo il lessico. Lessico che ci riconduce, senza ombra di dubbio, al filone di elaborazione teorico dottrinale del *crimen laesae maiestatis*, nato soprattutto con le costituzioni enriciane del 1313 *Ad reprimendum* e *Qui sint rebelles* glossate da Bartolo. Dovremo, pertanto, confrontarci con l'annoso problema se già a quei tempi, per i giuristi, ribellarsi a Firenze configurasse lesa maestà. Capire ciò è necessario a verificare se, all'epoca degli Statuti del 1415, lo 'stato' fiorentino si fosse dotato del massimo « strumento di arbitraria repressione di ogni forma di dissenso politico » ⁽²⁴⁾. Nell'ambito del *modus procedendi* occorre distinguere due momenti: il momento dell'infrazione politica vera e propria e il momento della risposta repressiva. Nel blocco di rubriche selezionate occorrerà, dunque, verificare: per il momento dell'infrazione, l'oggetto dei 'crimini politici' e la condotta o le condotte in cui tali crimini si estrinsecano; per il momento della risposta repressiva, le pene comminate e l'iter giudiziario per il quale si arriva a comminare quelle pene.

L'oggetto dei molteplici atti o comportamenti che le rubriche considerano è chiaramente l'*ordo civitatis*. Quest'*ordo* può essere violato in due modi. Tale distinzione ci lascia apprezzare il passaggio, storicamente saliente, dalla Firenze urbana alla Firenze territoriale: o offendendo direttamente la città dominante oppure offendendo il suo dominio. Nel primo caso, le previsioni in esame

⁽²³⁾ Sul contenuto della rubrica 70 e sulle ragioni politiche della sua cassazione, cfr. TANZINI, *Statuti e legislazione a Firenze dal 1355 al 1415*, cit., pp. 290 e 293.

⁽²⁴⁾ SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis*, cit., p. 255.

impiegano espressioni del tipo « contra statum pacificum, liberum, tranquillum, et guelfum civitatis Florentiae », « pacifici status populi et communis Florentiae », « contra libertatem ipsius [populi] », « contra pacificum statum » ⁽²⁵⁾. Nel secondo caso, i compilatori statutari restituiscono il senso della nuova proiezione territoriale della repubblica fiorentina ricorrendo a lessemi del genere « aliquam civitatem, terram, vel castrum dicto communi Florentiae suppositum, seu in qua, vel quo dictum commune Florentiae haberet aliquam praeheminentiam, iurisdictionem, vel custodiam », « aliquam terram, castrum, vel fortilitiam ipsius communis, seu ipsi communi per modum custodiae, seu praeeminente subiectum » ⁽²⁶⁾. Talvolta, si può arrivare a colpire l'*ordo civitatis*, sempre inteso nella sua duplice dimensione interna ed esterna, anche offendendo Signori e Collegi, ovvero contravvenendo alle sue leggi fondamentali come, ad esempio, compiendo atti o tenendo comportamenti in spregio degli « ordinamentorum iustitiae dicti populi [Florentini] » ⁽²⁷⁾.

Se, dunque, l'oggetto dei 'crimini politici' può ritenersi abbastanza circoscritto e definito, le modalità materiali, concrete, attraverso le quali quell'oggetto — l'*ordo* — può dirsi violato, travalicano gli steccati del certo e del definito, scomponendosi in un novero davvero importante di occasioni del delinquere dissentendo. Vanno incontro alla stretta mortale della repressione condotte del genere « facere aliquam invitatam, seu congregationem gentium, conventiculum, conspiracyonem, vel posturam pro violatione, vel subversione pacifici status populi, et communis Florentiae », ovvero il fatto di chi porti innalzata nella città qualsiasi insegna o bandiera « pro faciendo aliquam turbationem, aut tumultum, vel rumorem, seu scandalum ». Addirittura, sono puniti tutti coloro che avessero in animo di inviare lettere, nunzi, denaro, cavalli o armi a qualunque « inimicos publicos communi Florentiae », ovvero di offrire loro qualsiasi ausilio, con-

⁽²⁵⁾ Statuti di Firenze del 1415, III, 60 *De poena non revelantium tractatum*; 61 *De poena facientis congregationem, vel invitatam pro violatione status pacifici civitatis Florentiae, vel invadendo aliquam civitatem, vel locum*; 62 *De premio revelantium tractatum*, vol. I, pp. 278-283.

⁽²⁶⁾ Ivi, III, 61 e 62.

⁽²⁷⁾ Ivi, rispettivamente, rubrica 39 *De poena offendentis Dominos Priores, et alios officiales*, e rubrica 61.

siglio o favore, tacitamente o occultamente, oppure che ricevano da quelli lettere o messaggi ⁽²⁸⁾.

Un discreto numero di rubriche insiste, poi, sugli atti o comportamenti che offendono l'*ordo civitatis* nella proiezione territoriale esterna. Al di là degli accenni più o meno consistenti, disseminati un po' lungo tutto il segmento di disposizioni statutarie isolate, possiamo leggere rubriche appositamente dedicate a questo specifico profilo della sovversione. È il caso, innanzitutto, della rubrica 63 *De poena rebellantis aliquem locum, vel guerram facientis contra commune Florentiae*, dove assume rilievo penale il fatto di chi induca « aliquod castrum, terram, vel fortilitiam » a ribellarsi « contra populum, et commune Florentiae ». Oppure di chi invada o occupi uno di questi luoghi e li mantenga tali sempre nell'ottica di ribellarsi a Firenze, anche muovendo guerra contro la repubblica. Viene, quindi, punito il comportamento di chi si ribelli « derobando, vel praedando, vel hostiliter cum banderiis elevatis in comitatu, vel districtu Florentiae, seu in terras, quas tenebat, vel tenet, vel tenebit dictum commune in vituperium populi, et communis Florentiae ». Vengono, infine, sanzionati quanti, nei luoghi menzionati, offrano qualunque forma di ausilio ai promotori dell'azione ribelle ⁽²⁹⁾. Ancor più indicativa la rubrica 68 *De poena dantis, vel restituentis aliquam fortilitiam communis Florentiae alteri quam dicto communi*, soprattutto dove si punisce il fatto di chiunque invaderà, occuperà, prenderà o riprenderà delle fortezze erette fra contado e distretto e sottoposte al controllo permanente o temporaneo della dominante, « minuendo de iurisdictione, custodia et honorantia dicti communis ». Si avverte, qui, un senso di coesione territoriale molto forte, suggerito dal verbo 'minuere' e, al tempo stesso, si percepisce il notevole impegno profuso nel difendere da minacce di qualsiasi tipo — ad es. la cura dedicata ai fortilizi — questa proiezione esterna così faticosamente conquistata e in via di progressiva implementazione. Anche perché, come dirà al più tardi Guicciardini, la salvezza della città e, inevitabilmente, del gruppo politico egemone, dipende dal-

(28) Ivi, III, 61; 65 *De poena elevantis banderiam, vel insignam in civitate Florentiae pro rumore, vel tumulto faciendo*; 71, *De litteris, vel nuntiis non mittendis ad inimicos communis Florentiae*, vol. I, pp. 285, 289-290.

(29) Statuti di Firenze del 1415, III, 63, vol. I, pp. 283-284.

l'accrescimento del territorio che circonda il quadro urbano e, prim'ancora, dalla conservazione delle aree già assoggettate. Il territorio di Firenze è il « tuorlo del suo Stato » ⁽³⁰⁾.

Non ci si contenta della pura e semplice estrinsecazione materiale della condotta. Si può, infatti, essere puniti per la sola *cogitatio* ovvero per essere « consci non revelantes » come attesta la rubrica 60 *De poena non revelantium tractatum*. Ma lasciamo il momento dell'infrazione, quando il perturbatore dell'*ordo civitatis* agisce o anche solo cospira nella sfera occulta della sua mente contro l'ordine minacciando la perpetuazione del potere, e scandagliamo più distesamente il momento in cui lo 'stato' reagisce contro chi lo offende direttamente. Compiremo un procedimento inverso, sfogliando prima il catalogo delle pene per poi risalire all'iter giudiziario culminante nella minaccia di quelle sanzioni. Il catalogo contempla, innanzitutto, la pena suprema, quella capitale. Pressoché l'intero blocco di rubriche ne fa menzione. Ma quello che più comunica il penetrante grado di politicizzazione del penale, misurabile nell'efferatezza della punizione, è il supplizio minuziosamente descritto nella rubrica 61: lacerazione delle carni con ferri roventi o vendicatori, « ultoribus » — di nuovo, la logica della vendetta a modellare il penale nuovo —, fino al patibolo, impiccagione con al collo una catena di ferro così che nessuno possa sottrarre il reo all'esecuzione della giustizia dello 'stato', anche per evitare che la folla ne faccia scempio. Parimenti, quasi tutte le disposizioni — come le rubriche 61, 63, 65 — concordano nel comminare al reo la confisca dei beni, con drammatiche ripercussioni sul nucleo dei familiari in alcun modo coinvolti nel delitto. Altra costante è la squalificazione diffamatoria del sovvertitore agli occhi della comunità intera, attuata nella maniera fissata, ancora, dalla rubrica 61. Si dispone, cioè, la registrazione dei condannati come « proditores » in un apposito elenco tenuto presso l'ufficio di Parte Guelfa. Dopodiché era proibito ricoprire qualunque carica pubblica, comminando ulteriori pene pecuniarie ai contravventori, pure qualora la sentenza fosse stata successivamente annullata. Fra l'altro, il trattamento restava

⁽³⁰⁾ GUICCIARDINI, *Considerazioni intorno ai Discorsi del Machiavelli*, in MACHIAVELLI, *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio*, a cura di C. Vivanti, Torino, Einaudi, 1983, *Considerazioni sul Capitolo XIX*.

circoscritto alla sola persona direttamente responsabile: il notaio o cancelliere della Parte dovevano curare che questa pena infamante non pregiudicasse i figli o i congiunti del reo. Sfidare le regole dell'*ordo*, il più delle volte, significava per il reo subire il bando, appositamente recuperato dalle 'precondizioni' duecentesche, come si evince dalla rubrica 163 *De premio dando occidentibus bannitos, et condemnatos pro rebellione, turbatione, vel subversione status, seu tractatur*. Chiunque sia stato condannato a morte « occasione rebellionis, turbationis, vel subversionis status pacifici civitatis Florentiae, seu tractatu facti contra dictum statum » può, ovunque, essere ucciso ovvero offeso in altro modo, impunemente e chiunque lo uccida o lo consegna alle autorità beneficerà di alcuni privilegi ⁽³¹⁾. Laddove gli statuti non indichino espressamente la pena che il reo dovrà subire, si lascia spazio all'*arbitrium iudicis* ⁽³²⁾.

Il processo può partire per *denuntiationem vel notificationem* oppure *ex officio vel inquisitionem*. Si fa di tutto perché le trame cospirative, partorite nel segreto, conoscano la luce della verità. Pertanto, anche senza l'iniziativa d'ufficio, si stimola il *civis* obbediente a informare le autorità, premiando la sua *fides* alla repubblica e allo 'stato' con somme di denaro ovvero concedendogli licenza di girare per la città e il dominio portandosi dietro armi sia da offesa — di regola, proibite — che a difesa ⁽³³⁾. Torna ad essere indicativa la rubrica 61: l'eventuale denuncia — eventuale, potendo il giudice agire anche *ex officio* — non deve necessariamente essere pubblica né sottoscritta, incentivando così le delazioni ⁽³⁴⁾. Quindi, si dà ai Rettori « plenum et liberum arbitrium » tanto nell'istruzione e raccolta delle prove, « in inquirendo », quanto nella conduzione del-

⁽³¹⁾ Statuti di Firenze del 1415, vol. I, pp. 363-366. Sul bando, cfr. A.A. CASSI, *Il 'segno di Caino' e i 'figliuoli di Bruto'. I banditi nella (della) civitas dell'Italia comunale e signorile tra prassi statutaria e scientia juris*, in *Ai margini della civitas. Figure giuridiche dell'altro tra medioevo e futuro*, a cura di Id., Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013, pp. 79-104.

⁽³²⁾ Come nella rubrica 66 *De poena clamantium, vel concitationem facientium*, vol. I, pp. 285-286.

⁽³³⁾ Rubrica 62 *De premio revelantium tractatum*, vol. I, pp. 282-283.

⁽³⁴⁾ Sul fenomeno delatorio in generale, cfr. il volume collettaneo *Riferire all'autorità. Denuncia e delazione tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di M.G. Muzzarelli, Roma, Viella, 2020.

l'intero processo, « in procedendo », ma soprattutto nella sottoposizione del sospetto cospiratore ai tormenti « cum inditiis et sine ». Il basamento probatorio, sopra il quale far svettare l'istruttoria, viene senza dubbio alleggerito. Quando si sofferma sui magnati della città o del contado che abbiano in qualche modo contestato l'*ordo*, sempre la rubrica 61 obbliga i parenti della persona condannata a dare 'satisfazione' al Comune per l'esorbitante cifra di tremila fiorini d'oro, « ad quam exactionem fiendam sufficiat condemnatio dicti magnatis etiam per contumaciam, sine alia probatione ». In generale, il processo si svolge « summarie et de plano ⁽³⁵⁾ », rimesso alla conduzione dei tre Rettori forestieri che gli statuti, per la verità già dalla redazione del 1409, pongono ora sullo stesso piano e non ancora esautorati dal magistrato degli Otto di Guardia.

Il magistrato degli Otto è presente nelle nostre rubriche non in veste di giudicatura criminale ma come organo deputato a custodire l'*ordo civitatis*. Agli Otto gli Statuti del 1415 riservano un piccolo spazio nel libro quinto, trattato secondo, sugli ufficiali intrinseci. La sezione, eccezion fatta per la disposizione che dava agli Otto l'incarico di inventariare i beni confiscati alla famiglia Alberti in quanto nemici della repubblica, è in gran parte ricavata dalla redazione del Montegranaro ⁽³⁶⁾ e descrive più che altro le modalità di elezione, il divieto e la durata in carica. Poco o nulla viene detto, invece, delle competenze proprie dell'ufficio, in parte per il carattere segreto dell'attività degli Otto, in parte perché lo statuto non è considerato la sede opportuna per disposizioni del genere. La rubrica 58 *De offitio, et potestate octo custodie super custodia introitus fluminis Arni* è l'unica di tutta quanta la sezione che mostra gli Otto impegnati in attività di tutela dell'ordine politico. In particolare, è compito

⁽³⁵⁾ Si vedano, ad es., le rubriche 63 e 65, vol. I, pp. 283-285. Si può far risalire l'idea di giudicare i ribelli in modo sommario alla celebre costituzione imperiale *Ad reprimendum* (1313), per la quale i traditori potevano essere condannati « summarie et de plano sine strepitu et figura iudicii ». Il testo delle costituzioni enriciane è consultabile in J. SCHWALM, *Constitutiones et acta publica imperatorem et regnum inde ab anno MCCXCVIII usque ad annum MCCCXIII* (1298-1313), 2 voll., Hannover, Hahn, 1911.

⁽³⁶⁾ Lo Statuto del 1409 dedica all'ufficio un'apposita sezione della seconda *Collatio*, fra le rubriche 56 e 62. La rubrica cassata è la 60 *Quod Octo custodie debeant scribi facere bona omnibus de Albertis et distributione fructum eorum*. Cfr. TANZINI, *Statuti e legislazione a Firenze dal 1355 al 1415*, cit., pp. 167-170.

dell'ufficio vigilare che nessuno percorra la parte superiore dell'Arno, lungo la peschiera 'de la mulina di Ognisanti', per entrare o uscire dalla città durante le ore notturne ⁽³⁷⁾. Pertanto gli Otto debbono far presidiare queste aree da un buon numero di guardie, previa approvazione della Signoria. Le guardie potranno liberamente e impunemente percuotere, ferire o uccidere chiunque sarà sorpreso nell'atto di entrare o uscire dalla città attraverso il fiume. Nessuno, neanche i Rettori, potrà perseguire per via giudiziaria questi guardiani per le offese arrecate ai presunti attentatori della sicurezza interna. Questi ultimi e i loro consorti in linea maschile dovranno, inoltre, rendere entro otto giorni dall'offesa alle guardie pace perpetua ⁽³⁸⁾. Infine, per tornare al libro terzo, le rubriche 60 e 62 annoverano gli Otto di Guardia fra le autorità preposte a ricevere delazioni su atti di sovversione anche in cambio di un premio in denaro.

Il penale del paradigma dell'infrazione politica mira a reprimere e, viceversa, a comprimere all'occorrenza gli spazi della negoziazione senza, sia chiaro, mai eliminarli del tutto. Nella più volte richiamata rubrica 61 si dice che nessun Rettore o ufficiale possa dispensare il reo dall'atroce supplizio dell'attanagliamento con impiccagione. Si nega anche quella principale forma di reintegrazione sociale che è la grazia. A meno che non intervenga una deliberazione in proposito, ad altissima maggioranza, dei Signori coi Collegi, ossia dell'organo di vertice della repubblica. Non è da meno la rubrica 64 *De poena facientis tractatum de iis, quae spectant ad commune Florentiae*, dove si fa divieto a chiunque di imbastire con i Signori una trattativa sulla riduzione allo stato di ribelle di persone riconosciute colpevoli di ribellione o prossime al 'rinbandimento', ossia alla fuoriuscita dal bando, anche qui « sine licentia expressa dominorum Priorum, et Vexilliferi iustitiae, de qua apparere debeat publicum instrumentum ». Il messaggio è chiaro: sopra la tenuta dell'ordine non v'è margine di mediazione che tenga.

(37) La notte è pericolosa non solo perché la violenza appare improvvisa e magazzini abbandonati diventano facile preda di ladri. Essa è soprattutto il momento di trame pericolose per il potere. Cfr. MANIKOWSKA, *Polizia e servizi d'ordine a Firenze*, cit.; SBRICCOLI, *Nox quia nocet*, cit.

(38) Statuti di Firenze del 1415, V, II, 58, vol. III, pp. 67-70.

Anche il lessico delle rubriche fin qui scandagliate, pressoché tutte mutate dalla compilazione del 1409, restituisce puntualmente il paradigma dell'infrazione politica. Le trame eversive si scompongono in molteplici e sfaccettate forme: *tractatus*, *sedition*, *coniuratio*, *subversione*, *congregatio gentium*, *conventicula*, *conspiratio*, *tumultus*. Tutte accomunate dal medesimo scopo di provocare una *mutacionem* nell'ordine. Si percepisce, in altre parole, il linguaggio del potere, delle sue logiche sottili e crudeli, del suo bisogno estremo di preservarsi, soprattutto a livello dei rapporti fra città dominante e comunità soggette. Queste ultime sono continuamente qualificate secondo una relazione di inferiorità rispetto al centro, comunicata da espressioni del tipo *suppositum*, *praebeinentiam*, *iurisdictionem*, *custodiam*, secondo il denominatore comune dell'immagine del potere politico, così come confezionata dalla dottrina di diritto comune, che si configura dall'alto verso il basso, dal giudicante al giudicato, dal dominante al dominato ⁽³⁹⁾. Il rapporto di potere è un rapporto diseguale, da superiore a inferiore, ricavabile per contrapposizione dai diritti del potente; fra questi, lo *ius puniendi*, ossia il diritto a difendersi da qualsivoglia trama perturbativa, con la pena. Letto in quest'ottica, il processo di potere si struttura attorno al nesso dominio-soggezione attraverso l'elemento chiave, non estraneo all'intelaiatura delle nostre rubriche, dell'*obedientia* ⁽⁴⁰⁾. Un elemento, questo dell'obbedienza, che costituisce parte integrante di una catena ben più lunga e strutturata, cui vanno aggiunti gli anelli della *proditio* e della *rebellio*, lemmi anch'essi contemplati dalle disposizioni in esame ⁽⁴¹⁾. Ribellione e tradimento, proprio perché integrano un comportamento che nega la soggezione e la fedeltà, costituiscono un presupposto ideologico irrinunciabile dell'infrazione politica e la base comune di tutta quanta la problematica dottrinale in materia di 'reato politico'. Evidentemente, pure i compilatori del blocco di rubriche qui anatomizzate, operarono muovendosi dentro quel retroterra culturale, riportando qualsiasi

⁽³⁹⁾ Cfr. COSTA, *Iurisdiction*, cit.

⁽⁴⁰⁾ Statuti di Firenze del 1415, III, 62 *De premio revelantium tractatum*. La parola *obedientia* è a p. 282.

⁽⁴¹⁾ La rubrica 61 menziona i rei di cospirazione come *proditores*, mentre la parola *rebellio* ricorre più volte, declinata in vario modo, nella rubrica 63.

gesto di rifiuto degli ordini impartiti dallo 'stato' ovvero di contestazione dell'idea di ordine riflesso e incarnato dal gruppo politico egemone, dentro lo schema bipolare del tradimento e della ribellione. Gli statutari hanno recuperato il paradigma dell'infrazione politica dalla cornice universalistica per la quale era stato originariamente pensato — fra gli altri, da Bartolo ⁽⁴²⁾ — e lo hanno, con sommo rispetto della *civilis modestia*, traslato sullo 'stato' fiorentino. Siamo alle prime prove di esercizio del penale 'egemonico'.

3. *Il penale del tractatus Ordinamentorum Iustitiae.*

L'itinerario percorso lungo i sentieri delle forme di repressione del dissenso sarebbe incompleto se non considerassimo pure alcune rubriche ricomprese in una particolare sezione dei nostri Statuti: il *tractatus Ordinamentorum Iustitiae*. Tre le ragioni che rendono peculiare questa sezione. Innanzitutto, è solo in occasione del progetto di revisione statutaria, avviato già all'indomani del fallito tumulto dei Ciompi e poi culminato nelle due redazioni del 1409-1415, che il testo degli Ordinamenti di Giustizia, legato fin dal Duecento ad una tradizione manoscritta autonoma, viene incorporato nello stesso codice degli Statuti ⁽⁴³⁾. Iscrizione statutaria che viene realizzata scegliendo una collocazione specifica, che esaltasse soprattutto il corposo nucleo di norme criminali aventi come destinatari esclusivi i magnati e messo a punto fra Due e Trecento, negli anni della pubblicizzazione del penale ⁽⁴⁴⁾. Invero, già la versione del 1409 ospitava il testo degli Ordinamenti nella nona e ultima parti-

⁽⁴²⁾ BARTOLI A SAXOFERRATO *Consilia, quaestiones et tractatus*, Venetiis, 1590, Vol. X, *Tractatus super Constitutione Extravaganti, Ad reprimendum...*, ff. 94-106.

⁽⁴³⁾ Per un verso, con le redazioni del 1409-1415, a seguito dell'intervenuta equiparazione dei tre Rettori, perde forza l'idea di mantenere staccati dagli statuti gli Ordinamenti di Giustizia in veste di ordinamenti dell'Esecutore, così come nel Trecento si avevano uno statuto del Podestà e uno statuto del Capitano. Per l'altro, bisogna considerare la coerenza di tale scelta con quel tentativo, maturato fra il 1394 e il 1415, di rompere il pluralismo dei luoghi di raccolta normativa della città, in favore della promozione di un unico, grande corpus organico e tendenzialmente onnicomprensivo, oltretutto, a vocazione territoriale.

⁽⁴⁴⁾ Sugli Ordinamenti, fondamentale G. SALVEMINI, *Magnati e Popolani in Firenze dal 1280 al 1295*, ed. a cura di E. Sestan, Torino, Einaudi, 1960. Sulla pubblicizzazione, SBRICCOLI, 'Vidi communiter observari', cit.

zione, subito dopo l'ottava *Collatio De maleficiis*. Poi, cassata la compilazione del Montegranaro, la nona *Collatio*, un poco alleggerita nel numero di rubriche — 101 contro 129 — viene trasposta nella redazione del Castrense in maniera tale da formare un *tractatus*, ossia un'appendice tematica specifica, integrativa del libro terzo sulle cause criminali assieme con il *tractatus* sui cessanti e fuggitivi, quest'ultimo con contenuti assimilabili al nostro diritto fallimentare. La seconda ragione di peculiarità riguarda il proemio degli Ordinamenti. È un enunciato molto innovativo dove la tradizionale invocazione rivolta ai santi protettori di Firenze cede il posto alle parole seguenti:

Ad onore, esaltazione e trionfo della cattolica, santissima e potentissima e immutabile, tutta, parte guelfa, dei guelfi della città di Firenze e di tutto il suo territorio, e ad aumento dello stato popolare dei guelfi e della stessa città ⁽⁴⁵⁾.

Scompare, dunque, qualsiasi riferimento al tranquillo e pacifico stato delle Arti e del Comune ⁽⁴⁶⁾. Piuttosto, viene esaltato il nuovo ruolo di Firenze come città dominante, provvista di un suo territorio, con tanto di abbandono delle antiche denominazioni circoscrizionali di 'contado' e 'distretto', scartate per far posto all'unico termine romanistico '*territorium*', ad indicare l'estensione di una sfera di giurisdizione coesa e accorpata. La scelta, poi, di intitolare il testo degli Ordinamenti alla Parte Guelfa, se a prima vista può sembrare contraddittoria, è invece indice di come, in quegli anni, il potere si stesse concentrando presso l'antica oligarchia guelfo-magnatizio-mercantesca, nata dalla fusione fra ricchi mercanti e finanzieri e magnati disposti ad accettare l'ideologia di Popolo,

⁽⁴⁵⁾ Statuti di Firenze del 1415, *tractatus Ordinamentorum Iustitiae* (d'ora in poi TOI), *Proemium*, vol. I, p. 407.

⁽⁴⁶⁾ Cfr. il testo del proemio della pregressa redazione degli Ordinamenti, in *La legislazione antimagnatizia a Firenze*, a cura di S. Diaciaci, A. Zorzi, Roma, ISIME, 2013, pp. XV-XVII: « ad honorem, exaltationem, fortificationem et augmentum regiminum domini potestatis et domini defensoris et capitanei et offitii dominorum priorum artium et vexilliferi iustitie; nec non ad veram et perpetuam concordiam et unionem, conservationem et augmentum pacifici et tranquilli status artificum et artium et omnium popularium et etiam totius comunis et civitatis et districtus Florentie ».

accomunati dalla fede nel guelfismo ⁽⁴⁷⁾. Tale fusione si era resa possibile proprio grazie alla legislazione antimagnatizia, di cui gli Ordinamenti di Giustizia del 1293-1295 rappresentavano il risultato migliore. Inoltre, nel Quattrocento, l'ufficio di Parte Guelfa era fra i più attivi a propagandare l'espansionismo territoriale fiorentino, soprattutto negli anni delle guerre antiviscontee ⁽⁴⁸⁾. Fra l'altro, l'importanza mantenuta da quest'ufficio, sia pure in una veste ormai di entità non più egemone come al tempo dell'ammonire trecentesco bensì irregimentata, funzionale alla cura e alla crescita dello 'stato', ci pare confermata da una rubrica aliena al *tractatus* sugli Ordinamenti:

Quindi stabiliamo che tutti gli statuti, provvisioni e riformagioni della parte guelfa, ovvero tutte le disposizioni a quelle annesse, fatte dalla parte stessa o dal comune di Firenze o per autorità dello stesso comune, siano confermate e lasciate intoccate, e che permangano nella loro forza, niente affatto derogate per effetto dei presenti statuti o di qualunque altro statuto o ordinamento del comune di Firenze ⁽⁴⁹⁾.

Un ruolo niente affatto marginale anche per quanto riguarda il paradigma dell'infrazione politica, atteso che i condannati come ribelli erano — già si è detto — registrati in un apposito libro istituito nel giugno del 1382 e tenuto proprio dalla Parte Guelfa ⁽⁵⁰⁾.

La specificità tematica è alla base della terza ragione che rende interessante il *tractatus*. Anche solo da una superficiale scorsa si intuisce che il testo perde molto dell'originaria esperienza legislativa antimagnatizia. Lo stesso magistrato un tempo custode di quella legislazione, l'Esecutore, appare ora come sganciato dalla funzione di tutela delle norme contro i magnati e, piuttosto, inserito in una più complessa varietà di compiti. Entrambe le redazioni statutarie quattrocentesche perdono molti dei caratteri che facevano degli

⁽⁴⁷⁾ Cfr. TABACCO, *Egemonie sociali*, cit., pp. 330 e ss., 350 e ss.

⁽⁴⁸⁾ Cfr. L. DE ANGELIS, *La revisione degli Statuti della Parte Guelfa*, in Leonardo Bruni cancelliere della Repubblica fiorentina, a cura di P. Viti, Firenze, Olschki, 1990, pp. 131-156, in part. p. 153.

⁽⁴⁹⁾ Statuti di Firenze del 1415, V, I, 352 *Statuta partis guelfae confirmantur*, vol. II, p. 831.

⁽⁵⁰⁾ ASF, PR, 71, cc. 57v-58v; Statuti di Firenze del 1415, III, 61, vol. I, pp. 278-281.

Ordinamenti il simbolo della natura corporativa e artigiana delle istituzioni cittadine. Un esempio è dato dalle norme relative all'organizzazione corporativo-militare legata alle figure del Gonfaloniere di Giustizia prima e dell'Esecutore poi. Tali disposizioni erano assai ricorrenti nelle due storiche redazioni del 1293 e del 1295. Viceversa, negli Statuti del 1415 non si rintraccia neanche una sola rubrica che tratti espressamente il tema. Circostanza che, forse, andrebbe ricollegata al noto processo di esautorazione delle Compagnie armate del Popolo in favore dell'impiego massiccio di truppe mercenarie e della creazione, nel gennaio del 1393, della nuova milizia composta da duemila cittadini di provata fede guelfa reclutati dagli Otto di Guardia ⁽⁵¹⁾.

Al contrario, il nuovo testo si concentra parecchio sulle disposizioni che regolano l'esclusione politica attraverso lo strumento penale antimagnatizio, volgendolo contro gruppi esterni al reggimento o comunque ad esso apertamente ostili nonché — dato rilevante — contro delinquenti comuni. Sono i primissimi e confusi segni di dilatazione del paradigma dell'infrazione politica, fenomeno del pieno Cinquecento, quelli che sembrano restituirci alcune rubriche del *tractatus Ordinamentorum Iustitiae*, tutte costruite sull'endiadi *atrox-enormitas*. L'*enormitas*, che la tradizione giuridica medievale aveva cominciato ad usare indistintamente quale sinonimo dell'*atrocitas* romana, univa sullo stesso piano gli atti realmente lesivi delle autorità superiori a tutto il sostrato di fatti delinquenziali comuni che, per quanto gravi potessero essere, non arrivavano propriamente ad infrangere l'*ordo* nelle sue declinazioni politiche, sociali e religiose ⁽⁵²⁾. Si veda, ad esempio, la rubrica 28 *Quod offendentes dominos, et collegia sint magnates*. La prima parte della disposizione è quella più chiaramente politicizzata, anche perché il fatto criminoso va a colpire i Tre Maggiori Uffici della repubblica e, indirettamente, la città egemone e il suo ordine. Si comincia, allora, col dire che l'autore di un'offesa semplice rivolta ai Signori, ai Collegi e ai loro notai sia punito con una pena doppia rispetto a

⁽⁵¹⁾ Si veda *retro*, , Cap. I.

⁽⁵²⁾ Cfr. J. THÉRY, *Atrocitas/enormitas. Per una storia della categoria di crimine enorme nel basso Medioevo (XII-XV secolo)*, in « Quaderni storici », CXXXI (2009), 2, pp. 493-521.

quella ordinaria. Alla condanna, valida anche se pronunciata in contumacia, deve aggiungersi la dichiarazione di magnate se il reo è di Popolo, ovvero di supermagnate se già magnate. Poi, si passa ad un livello superiore di offesa. Infatti, la persona che uccida qualcuna di quelle autorità diventerà, « ipso facto », ribelle, magnate, se di Popolo, ovvero supermagnate se già magnate e, infine, escluso da ogni ufficio e beneficio che la repubblica riconosce ai cittadini obbedienti. Tale trattamento si estende automaticamente ai suoi discendenti fino al terzo grado, salvo che consegnino alla giustizia dello 'stato', vivo o morto, il diretto responsabile entro un anno dalla condanna. Si dà, inoltre, ai consorti del reo la possibilità di « vindicare omni vindicta in persona principalis offendentis, et fratrum, filiorum ipsius malefactoris, et descendantium ipsius usque in quartum gradum natorum tempore dicti maleficii commissi, et cum omni societate quam voluerint habere » ⁽⁵³⁾. Anche qui il penale nuovo ritaglia la sua risposta punitiva sulle logiche della vendetta, che diventa quasi un privilegio da concedere a quanti vogliano dare il loro contributo a che la giustizia faccia il suo corso. Chiunque, anche se privo di un qualche vincolo con il colpevole, consegni quest'ultimo, vivo o morto, alle autorità, sarà esentato da qualsiasi altra pena in perpetuo e da quella particolare forma di imposizione fiscale denominata prestanza. Non solo. Gli viene poi data licenza di portare con sé armi sia da offesa (di regola, vietate), che a difesa, e non potrà essere perseguito dai Rettori o da altri ufficiali « pro aliquo debito communis Florentiae », se non previa deliberazione di Signori e Collegi. Il livello di offesa e, insieme, di politicità crescono laddove si dice che chiunque offenda nella persona « aliquem qui fuerit de prioribus artium, et vexilliferi iustitiae, vel eorum collegiis, vel notariis ipsorum ab an. millesimo tercentesimo octuagesimo primo quo tempore fuit facta mutatio status civitatis Flo. in verum statum popularem, et guelfum », sia punito con una pena doppia rispetto a quelle ordinarie e, in caso di omicidio, sia dichiarato, al solito, magnate se di Popolo, ovvero supermagnate se già magnate. Si allude, qui, chiaramente alla caduta dell'ultimo regime corporativo-artigiano, quello delle Arti minori, nel gennaio del 1382, che portò alla concentrazione del potere in un pugno di famiglie

(53) Statuti di Firenze del 1415, TOI, vol. I, pp. 438-440, in part. p. 438.

aristocratiche — l'oligarchia guelfo-magnatizio-mercantesca emersa fra Due e Trecento proprio grazie alla storica redazione degli Ordinamenti — capitanate dagli Albizzi. Questo passaggio della rubrica è un limpido esempio di come la compilazione statutaria del 1415 convalidasse giuridicamente la svolta in senso aristocratico ed elitario del reggimento. L'ultima parte ci restituisce quei primi segni di dilatazione del paradigma dell'infrazione politica. Si attribuisce, infatti, lo status di magnate pure a qualsiasi persona che sia stata condannata, anche in contumacia, « pro aliquo homicidio ». Lo stesso avviene, nella proiezione territoriale esterna, per quel comitatino o distrettuale del dominio fiorentino che offenda nella persona un suo nemico, o un suo « dominum », ovvero un ufficiale della repubblica fiorentina « deputatum per commune Florentiae ad reddendum ius ».

Il reggimento aveva tutto da guadagnare nell'estendere l'etichetta del magnate o addirittura del supermagnate ai responsabili di fatti gravissimi — « atrocità vel enormia » ⁽⁵⁴⁾ — contro l'ordine così come ai malfattori comuni, per le ricadute terribili che quell'etichetta comportava. I magnati erano obbligati a dare sicurezza al Comune a prevenzione dei crimini che potevano commettere. Non era loro permesso vivere nello stesso quartiere della città o plebato del contado, ma soprattutto erano esclusi da determinati uffici. Non potevano testimoniare né rivolgere accuse contro Popolani salvo che il magnate accusatore fosse il solo offeso. Viceversa, i magnati potevano essere accusati con maggiore agilità, condannati con minor dispendio di prove, anche a pene pecuniarie pesantissime. In più, l'essere magnate comportava di per sé corresponsabilità dei consorti e dei familiari per le sicurezza e le pene. Infine, quando a commettere un crimine era un magnate, l'offeso aveva l'obbligo di accusare ⁽⁵⁵⁾.

4. *La problematica emersione di una maiestas civitatis Florentiae.*

Negli anni delle redazioni statutarie quattrocentesche, era dunque in atto a Firenze la messa a punto del paradigma dell'infrazione

⁽⁵⁴⁾ L'endiadi compare, ad es., nella rubrica 24 *De causis faciendi magnates*, vol. I, pp. 429-434.

⁽⁵⁵⁾ Statuti di Firenze del 1415, TOI, rubriche 23, 33, 43, 61, 72, 78, 79, 89, 90, 91, 93, 94, vol. I, pp. 428 e ss.

politica dall'originaria cornice universalistica alla nuova compagine territoriale di potere a dominanza statutale. In quegli anni, l'equazione tra disobbedienza e ribellione stava passando attraverso la definizione legislativa di tecniche particolarmente invasive, ai confini dell'arbitrarietà e della sommarietà, di accertamento e di soffocamento di ogni atto o comportamento diretto a turbare il nuovo ordine politico, tanto all'interno quanto all'esterno, anche comprimendo le tradizionali occasioni di negoziazione. La rubrica 51 *De cancellatione condemnationum, et bamnorum propter solutionem*, libro primo, pur concedendo il beneficio della riduzione di un quarto della pena pecuniaria ai condannati che avessero ottenuto la pace dall'offeso, escludeva però da questa pratica alcuni 'crimini politici' commessi nella città e nel dominio, insieme con altri reati gravi come grassazioni, stupri violenti, sodomia, incesto ⁽⁵⁶⁾. Resta da chiedersi se, già all'epoca degli Statuti del 1409-1415, i giuristi, soprattutto quelli dell'area fiorentina, fossero giunti a ricondurre tecnicamente il fatto criminoso di ribellarsi a Firenze e alla sua egemonia allo strumento di arbitraria repressione di ogni forma di dissenso che è il *crimen laesae maiestatis*. Il che implica, poi, inevitabilmente chiarire se Firenze, ovvero anche altre *civitates*, potesse o meno vantare l'attributo della *maiestas*.

Le rubriche esaminate, pur impiegando un frasario riconducibile al campo semantico del *crimen laesae maiestatis*, non lo men-

⁽⁵⁶⁾ Statuti di Firenze del 1415, vol. I, pp. 56-58. Sul declinare, già nel corso del Trecento, di quell'importante istituto compositivo che è la pace, ammessa ormai solo per i reati di minore gravità, cfr., con specifico riferimento però agli statuti lombardi, A. PADOA-SCHIOPPA, *Delitto e pace privata*, in ID., *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 209-250. Tuttavia, sia pure con un raggio di incidenza circoscritto ai soli reati minori, ancora nel Quattro e nel Cinquecento, le fonti testimoniano il ricorso a paci, tregue, transazioni, accomodamenti. Pratiche che, fra l'altro, continuano a sollecitare un'attenta riflessione da parte dei giuristi. Fra questi: Giulio Claro, Giovan Battista Baiardi, Sebastiano Guazzini, Pietro Cavallo, Domenico Toschi. Cfr. sul punto D. EDIGATI, *La pace privata e i suoi effetti sul processo criminale. Il caso toscano in età moderna*, in « Annali dell'Istituto storico italo-germanico di Trento », 34 (2008), pp. 11-66. Sull'importanza che, comunque, la cultura negoziale conserva fra tardo Medioevo ed Età moderna, cfr. X. ROUSSEAU, *De la négociation au procès pénal: la gestion de la violence dans la société médiévale et moderne (500-1800)*, in *Droit négocié, droit imposé?*, P. Gérard, F. Ost, M. van de Kerchove, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 1996, pp. 273-312.

zionano mai espressamente ⁽⁵⁷⁾. Viene, allora, spontaneo interrogarsi sulle ragioni di questo silenzio da parte delle nostre fonti. Un silenzio reso ancor più roboante da una curiosa disposizione inserita sempre nel libro terzo: la rubrica 82 *De poena declinantis iurisdictionem communis Florentiae, et impetrantis iudicem delegatum*, dedicata alla punizione di qualsiasi atto o comportamento volto a declinare la giurisdizione di Firenze e dei suoi magistrati in città o nel contado e distretto in forza di un qualsiasi privilegio, anche ecclesiastico, fatte sempre le dovute eccezioni. Modellata su un precedente trecentesco ⁽⁵⁸⁾, la disposizione è sorprendente nel catturare i termini del nuovo ordine politico riscritto dai governi di reggimento, basato su obbedienza al governante e protezione dei governati.

Chiunque, di qualsiasi stato o condizione, e da qualsiasi luogo provenga, processato per aver offeso qualcuno della città, del contado o del distretto fiorentino, declinasse il foro o la giurisdizione del comune di Firenze ovvero di uno qualsiasi dei suoi rettori, in forza di qualsiasi privilegio o dignità, è fuori dalla protezione ovvero dalla difesa del comune di Firenze, e come un bandito... potrà essere ucciso impunemente.

E soprattutto, si segnala per la spregiudicata tenacia nel difendere l'alta giurisdizione di Firenze su città, contado e distretto e relativi abitanti, con tutto l'armamentario repressivo di un esplicitamente richiamato *crimen laesae maiestatis*. Non solo i rei si vedono negata qualunque possibilità di difendersi in giudizio: « nec audiat in civilibus, vel criminalibus, nec ei, vel alteri pro eo debeat, vel possit ius reddi ». Da un'accusa di scarso fondamento: « Et contra talem sic declinantem sufficiat in praedictis ipsa sola allegatio privilegii, seu dignitatis, seu declinatio etiam sine aliqua pronuciatione », a partire da una denuncia, « mox quod ad notitiam... pervenerit, etiam sine scriptura ». Ma « de facto, et sine aliqua solemnitate » possono essere arrestati e non rilasciati anche in presenza di

⁽⁵⁷⁾ Qualcosa di analogo a Firenze è stato rilevato per Venezia; cfr. M. MAGNANI, *La risposta di Venezia alla rivolta di San Tito a Creta (1363-1366): un delitto di lesa maestà?*, in « Mélanges de l'Ecole française de Rome, Moyen Age », 127 (2015), pp. 1-20.

⁽⁵⁸⁾ ASF, Statuti del Comune di Firenze, 12, cc. 180v-182v. Devo alla gentilezza di Federigo Bambi la consultazione del testo nella versione volgarizzata da Andrea Lancia.

un'eventuale « oblationis ». E così i loro parenti e discendenti. E in carcere sottoposti ad ogni genere di tortura: « et eos cogere cum omni genere tormentorum ». I beni confiscati o distrutti. E il reo, « et dicti coniuncti etiam si fuerint forenses, vel aliter non suppositi communi Florentiae tamquam rebelles, et proditores, et tamquam condemnati de *crimine laesae maiestatis* habeantur » ⁽⁵⁹⁾. Per quale ragione, allora, non riprodurre il richiamo espresso alla lesa maestà nelle rubriche appositamente dedicate alla repressione del dissenso?

La questione è oggettivamente controversa. Innanzitutto per l'ambiguità dei rapporti che Firenze aveva con l'Impero. Ambiguità che coinvolse la stessa riscrittura degli statuti cittadini fin dalle prime e tormentate redazioni a fine Trecento. Per promuovere il suo tanto osteggiato quanto giuridicamente problematico — attesa la novità radicale ed eversiva dei contenuti — progetto di revisione statutaria, il capo reggimento Maso degli Albizzi puntò ad ottenere dall'Imperatore, acquistandolo, una sorta di lasciapassare che legittimasse i suoi disegni sullo 'stato'. Approfittando della lotta con Giangaleazzo Visconti, appena sconfessato come duca di Milano dal nuovo imperatore Roberto di Baviera, l'ambasciatore fiorentino, Bonaccorso Pitti, contrattò con quello, oltre alla spedizione contro Milano, un privilegio che, in sostanza, cedeva l'alta giurisdizione tanto su Firenze quanto sul dominio territoriale allora in forte espansione. Nel documento, evidentemente preparato a Firenze prima di approdare nella cancelleria imperiale, si accenna, con accortezza e spregiudicatezza, alla travagliata revisione statutaria così da ottenerne una validazione ufficiale. Il risultato fu quel già richiamato diploma imperiale del 4 luglio 1401, che sul punto dice: « ... secundum formam statutorum et ordinamentorum dicti Populi et Communis nunc vigentium vel quae in posterum ederentur... Quae statuta et omnes alias leges municipales... tam editas quam edendas... confirmamus et approbamus, iubentes eas habere plenissimam roboris firmitatem » ⁽⁶⁰⁾. Era molto di più di quanto riconosciuto dai precedenti diplomi imperiali del 1355 e del 1369, che adesso non per caso venivano taciuti. In un colpo solo, Firenze vedeva legittimati, presso una delle due massime entità universali, il suo 'stato', sia

⁽⁵⁹⁾ Statuti di Firenze del 1415, vol. I, pp. 295-298.

⁽⁶⁰⁾ Si veda l'accento *retro*, , al Cap. I.

come reggimento che come dominio territoriale, e la sua convalidazione giuridica ufficiale affidata agli statuti vigenti e a quelli che sarebbero stati rivisti per il futuro. E questo nonostante Bonaccorso Pitti fosse stato inviato, come lui stesso racconta, per ottenere dall'Imperatore che « riconfermasse in vicariato quello che per brivilegi da l'Imperio tenevamo » (61). Con successivi accordi, che stabilivano il prezzo dell'operazione e le modalità della spedizione in Italia di Roberto di Baviera, gli 'uomini di stato' fiorentini miravano a blindare il già prezioso riconoscimento con un più solenne atto, non appena l'imperatore fosse stato incoronato re dei Romani dal Papa (62). Le aspettative, però, naufragarono in poco tempo. Sconfitto a Brescia dalle forze viscontee, nonostante le insistenze di Firenze, l'imperatore fece ritorno in Germania. Agli ambasciatori Tommaso Sacchetti e Lorenzo Ridolfi (giurista), disse « che si teneva essere dal nostro comune servito, et che sempre il terrebbe per suo divoto figliuolo, e che altra volta e tosto tornerebbe de qua, che sia salvamento e acrescimento del decto Comune e abbassamento de chi era in contrario, et exaltatione del Sancto Imperio e de tutti i suoi fedeli » (63). È evidente come Roberto considerasse Firenze ancora alla stregua di una provincia del Sacro Romano Impero. Dubbia rimase, pertanto, la funzionalità politica e anche la validità giuridica del privilegio ottenuto da Firenze, compresa la validità, sul piano formale del diritto, del dominio fiorentino sulle altre città della Toscana (64). Da qui in avanti non sarebbe rimasta che la 'via di fatto', ora vezzeggiando ora misconoscendo l'autorità imperiale.

Un antefatto, assai più scomodo, aveva creato le premesse per un precedente ingombrante. Sul finire del 1379, al tempo del regime delle Arti minori, il Capitano del Popolo (o di Custodia) Cante de' Gabrielli da Gubbio fece processare e giustiziare molti esponenti delle antiche famiglie aristocratiche, allora fuorilegge. La condanna

(61) B. PITTI, *Cronica*, in *Mercanti e scrittori*, cit., p. 417.

(62) Cfr. la relazione del Pitti e di ser Piero da San Miniato, il 12 febbraio 1402, in ASF, *Rapporti e relazioni di oratori*, 1, c. 40r: « che e' fusse tenuto il conceduto privilegio detto de' IIII luglio, quando fusse coronato in Roma, farvi porre la bolla d'oro et confermarlo in quella forma che concordato è ».

(63) Ivi, c. 43v.

(64) Sulla vicenda dei diplomi imperiali, cfr. FUBINI, *Politica e pensiero politico*, cit., pp. 25-42.

che più lasciò sgomenti i Fiorentini fu quella di Donato Barbadori, giurista e diplomatico, accusato « d'avere cenato con gli sbanditi » quando si trovava come ambasciatore in Veneto da Carlo di Durazzo, « il che bastò perché gli fosse tagliato il capo » (65). Al Gabrielli fu forzata la mano perché si procedesse senza indugi agli arresti e alle sentenze, anche con minacce di morte (66). Il governo di reggimento spingeva i Rettori a punire i ribelli senza pietà e a confiscarne i beni (67). Questo drammatico episodio di ribellione rivive nella raccolta di *consilia* a stampa di Baldo, chiamato a pronunciarsi sul caso. Il suo parere, infatti, è preceduto da un 'dossier' quasi completo della vicenda (68) in cui sono riportate le sentenze del Capitano Gabrielli contro influenti aristocratici, tra cui Piero di Filippo degli Albizzi, e dell'Esecutore Giannino di Ascoli contro Donato Barbadori (69). Un 'dossier' preparato dai giuristi del governo di reggimento, a meno che — come si è supposto — l'intervento di Baldo fosse successivo a quello di un anonimo giurista fiorentino chiamato a dare un primo inquadramento legale al caso ma che non avrebbe soddisfatto gli uomini del regime artigiano nel punto sulla confisca dei beni, tanto da richiedere un secondo parere ad un giurista, a loro dire, più fidato e più autorevole come il Perugino (70). Alle sentenze segue l'indicazione delle rubriche statutarie giudicate violate (71). Sono tutte rubriche che trattano delle

(65) G. CAPPONI, *Storia della repubblica di Firenze*, Firenze, Le Lettere, 1976 (ristampa), p. 42.

(66) M. DI COPPO STEFANI, *Cronaca fiorentina*, cit., rubrica 834, p. 358.

(67) Si rinvia per i dettagli a BRUCKER, *Dal Comune alla Signoria*, cit., pp. 63 e ss.

(68) BALDI UBALDI PERUSINI *Consilia sive responsa*, Venetiis, 1575, vol. I, cons. LVIII.

(69) Sulle lacune e sulle incongruenze tra la versione a stampa e il manoscritto del processo a Barbadori, cfr. E. SPAGNESI, *L'insegnamento di Baldo degli Ubaldi a Pisa e a Firenze*, in « Atti e memorie dell'Accademia Toscana di scienze e lettere: la Colombaria », 69 (2004), pp. 129-155. Per le carte del processo a Barbadori, ASF, Atti dell'Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia, 840, cc. 48-50.

(70) Così R. FREDONA, *Baldus de Ubaldis on Conspiracy and Laesa Maiestas*, in *The Politics of Law*, cit., pp. 141-160.

(71) Dal libro III dello Statuto del Podestà del 1355: *De inveniendis bannis condemnatorum*, *De alienatione facta a committentibus maleficium*, *De poena acclamantis et contractionem facientis*, *De poena facientis congregationem vel invitatum per violationem populi ordini iustitiae vel invadentis aliquam civitatem vel locum*. Dagli Ordinamenti

conspiraciones e delle manifestazioni di *rebellio*, della confisca dei beni dei condannati, della punizione di chi nasconda tali beni. Tracce trecentesche della corrente assimilazione del penale da parte del potere politico come l'inciso di una di quelle disposizioni attesta: « Ut maleficia, quae per magnates et populares quotidie committuntur, non maneant impunita ». Alle rubriche citate i giuristi del governo di reggimento agganciano, finalmente, i quesiti: la possibilità di confiscare o no i beni dei condannati, frutti compresi; la punizione di chi non avesse avuto un ruolo attivo nella *rebellio* ma ne fosse stato solo a conoscenza. Il dato importante è che i giuristi al servizio della Signoria giustificano questi quesiti non soltanto sulla base della puntuale citazione delle rubriche statutarie violate, bensì anche sul presupposto che alcune di quelle giungessero ad attribuire a Firenze la *maiestas* propria della *respublica Romanorum*. Infatti, nel caso di un delitto contro la repubblica e il fisco della città di Firenze, deve seguire la confisca dei beni come se il delitto fosse stato commesso contro la repubblica e il fisco della città di Roma, perché la repubblica e il fisco di Firenze hanno gli stessi privilegi, benefici e immunità della repubblica e del fisco di Roma.

Baldo rende il parere riconfigurando il capo d'accusa da crimine di lesa maestà a delitto di *sedition* e negando, altresì, che lo statuto fiorentino, col prevedere la pena personale, possa estendersi anche alla confisca dei beni ⁽⁷²⁾. « Sebbene, anche elegantemente, siano state allegate leggi sia pro che contro la materia in discussione », esordisce Baldo, « tre punti devono essere sviscerati per poter approdare ad una più fruttuosa elaborazione teorica ». Sono i tre punti del titolo del delitto, della legge applicabile e della pena irrogabile. Quest'ultimo viene, a sua volta, così articolato: « se in tale pena sia richiesta la sentenza di un giudice, se per la confisca dei beni sia sufficiente una sentenza tacita, se sia richiesta una confisca espressa ». La *maiestas*, dice Baldo, « è quadripartita, perché il diritto parla della maestà di Dio, dell'Imperatore, del popolo romano e del re. Le città non rientrano in questa quadripartizione

di Giustizia: *De poena populario qui interfuerit ubi tractaretur aliquid contra populum Florentiae*. Dal libro III dello Statuto del Capitano del Popolo del 1355: *Que exequutor possit inquirere de maleficiis que committuntur per magnates*.

(72) BALDI UBALDI PERUSINI *Consilia*, cit., cons. LIX.

perché sono persone private, né vi rientrano le parti guelfa e ghibellina perché sono delle fazioni ». Le città, insomma, sono « municipia », autonome ma soggette a un superiore e come tali non hanno *maiestas* e non avendo *maiestas* non possono essere oggetto di crimine di lesa maestà. Trattasi, semmai, di sedizione. Per il diritto comune, la sedizione è punibile con la morte, sebbene ad alcuni cospiratori venga data clemenza o in ragione dello status sociale o perché non hanno promosso la sedizione. « Ma qui non siamo nel campo del diritto comune ». Firenze è un *municipium*, quindi è regolata dalle sue leggi. E, per la dottrina, il diritto statutario ha precedenza applicativa sul diritto comune. Quest'ultimo può al limite integrare eventuali lacune del primo. « Pertanto seguiremo la via degli statuti, nulla aggiungendo e nulla detraendo ». Scorrendo gli statuti, Baldo trova che la sedizione è punita ad *arbitrium iudicis* e « poiché la pena ad arbitrio è incerta fino a quando non venga fissata dal giudice, in nessun modo una pena non fissata dal giudice potrà essere in seguito integrata per via interpretativa ». Ora, atteso che le sentenze pronunciate contro i cospiratori non menzionano la confisca dei beni, le autorità fiorentine debbono agire *stricti iuris* e non possono aggravare la pena.

Una pronuncia molto importante che mostra assai bene quanto i giuristi della grande stagione trecentesca si opponessero in ampia parte al processo di costruzione della nuova compagine territoriale di potere ⁽⁷³⁾. Il *consilium* di Baldo è un interessante lavoro di equilibrio. Da una parte, egli sminuisce l'autorità di Firenze, le nega la *maiestas* e la possibilità di punire i dissidenti con una confisca tacita *ex post* rispetto alla sentenza. Dall'altra, evita accortamente di prendere posizione sull'assunto dei giuristi del governo di reggimento secondo cui Firenze gode degli stessi privilegi, benefici e immunità della repubblica romana, il che rende i suoi statuti e i suoi giudizi inviolabili. Baldo, anzi, approfitta degli elementi forniti dagli stessi giuristi 'funzionari' — una norma dello statuto dove si punisce la *coniuratio pro subversione partis Guelfae et populi Florentini* e l'interpretazione di un passo del Digesto dove si parla di *partialitates* — per ricordare ai

⁽⁷³⁾ Interessanti spunti di riflessione in J. BLACK, *Gli statuti comunali e lo stato territoriale fiorentino: il contributo dei giuristi*, in *Lo Stato territoriale fiorentino*, cit., pp. 23-46.

riottosi ‘uomini di stato’ fiorentini che, a livello dottrinario, la *pars* è comunque una *species seditionis*, una forma di discordia civile, e che una *pars* non può arrivare a rappresentare tutta la *civitas*. E un giurista non può prestarsi ad avallare, con lo scudo del diritto, la guerra civile fra gli opposti schieramenti. La discordia « est vermis ingressus in caseo »⁽⁷⁴⁾. Il diritto, prima di tutto, anche e soprattutto nei confronti del potere politico di nuova concentrazione e dilatazione territoriale. Certo, la necessità di fare l’avvocato, ossia di difendere cittadini accusati d’essere ribelli e minacciati di confisca dei beni giustifica « questo atteggiamento non coerente di un giurista legato agli interessi delle *civitates* come effettivamente fu il perugino »⁽⁷⁵⁾. Quella stessa incoerenza che ritroviamo in un altro *consilium* dove Baldo, trattando del crimine di falsificazione di moneta, equipara il suddito di una *civitas* al suddito di un re, attribuendo così alla *civitas* la *maiestas*, oppure quando, trattando della liceità dell’uccisione del bandito, definisce quest’ultimo un nemico *ex crimine laesae maiestatis*⁽⁷⁶⁾. Eppure, Baldo è lo stesso che negava alle repubbliche la *plenitudo potestatis* perché appannaggio esclusivo di papi, imperatori, re, signori⁽⁷⁷⁾. Forse, proprio le sue convinzioni politiche si scontrarono con la situazione di Firenze in un momento speciale. Appena dopo il tumulto dei Ciompi, il Comune fiorentino si trasforma radicalmente dichiarando, con il Parlamento del 1378, la « *totalis, plenissima et integra auctoritas et potestas populi Florentini* ». Mettere in circolo il *crimen laesae* avrebbe significato attivare il massimo meccanismo di repressione arbitraria del dissenso messo a punto dalla letteratura giuridica medievale, ma con riferimento ai soli legittimi detentori della sovranità, Chiesa e Impero. Tutto questo la Firenze del Trecento lo sapeva molto bene, tanto da prevedere e sperimentare, nei suoi statuti e provvisioni, e nella giustizia praticata, quasi ogni singolo elemento del terrificante ingranaggio. Le mancava giusto la punizione dei parenti dei condannati e la confisca dei loro beni. Ed è appunto per colmare il vuoto di quelle previsioni con il crisma della legalità che,

(74) J. CANNING, *Permanence and Change in Baldus's Political Thought*, in « *Ius commune* », 27 (2000), pp. 283-298, in part. p. 290.

(75) SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis*, cit., pp. 211 e ss., n. 110.

(76) Sul bandito come nemico *ex crimine laesae maiestatis*, si veda *retro*, al Cap. I.

(77) CANNING, *Permanence and Change*, cit., p. 293.

sia pure nella forma dubitativa della *quaestio*, gli ‘uomini di stato’ fiorentini decidono di interpellare Baldo. Per la sua autorevolezza, certo. Ma anche per i suoi rapporti con la città. Forse i governanti pensavano che il maestro avrebbe potuto, se non sposare la loro causa fazionaria, quantomeno chiudere un occhio, in segno di gratitudine per gli incarichi nello Studio e per la cittadinanza concessa. E, infine, per la sua conoscenza del *crimen laesae*, come dimostra il frequente ricorrere del suo nome nella costruzione teorica di due componenti fondamentali della mostruosa macchina repressiva: la *fidelitas* e l’*inobedientia* ⁽⁷⁸⁾. Oltretutto, nel suo magistero, era arrivato a cogliere l’essenza della lesa maestà, ossia l’extra-ordinario, in quanto *crimen atrox*: « propter enormitatem delicti non concedenda conceduntur, et licitum est leges transgredi ». Quale difesa migliore per uno ‘stato’ che agiva quasi esclusivamente per via straordinaria?

Le lacune su responsabilità penale familiare e confisca dei beni saranno, come già visto, colmate dagli Statuti del 1415 ma il parere di Baldo continuerà a fare scuola. È il caso di un fascicoletto che l’Archivio di Stato di Firenze conserva nella particolare sezione dedicata agli Strozzi di Mantova ⁽⁷⁹⁾: ramo dell’illustre famiglia cittadina trasferitosi nella città padana dopo le condanne all’esilio del 1382 e mai più rientrato a Firenze. Il fascicolo contiene la copia di una rubrica degli Statuti del 1355 e una degli Statuti del 1415, oltre ad alcune disposizioni del 1382 sui condannati ⁽⁸⁰⁾. Non reca alcuna indicazione cronologica. Tuttavia, necessariamente, dev’essere stato composto dopo il 1415, anno dell’ultima redazione statutaria da cui il compilatore estrapolò il testo della rubrica 52 *De non cancellandis condemnationibus et bannis criminalibus propter nullitatem*, libro primo. Sono, viceversa, facilmente ricostruibili le circostanze che portarono alla trascrizione di quei documenti. I discendenti di Tommaso Strozzi, condannato a morte e quindi fuoriuscito nel 1382, si chiedono se la legge consenta loro di ritornare a Firenze e raccolgono a tal fine una serie di riferimenti normativi che vengono

⁽⁷⁸⁾ Cfr. SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis*, cit., pp. 120 e ss., 135 e ss.

⁽⁷⁹⁾ ASF, Strozzi di Mantova, 128, cc. 2r, 7r, 9r. Fascicoletto di appena 11 carte.

⁽⁸⁰⁾ ASF, Statuti del comune di Firenze, 18 (Statuto del Podestà), III, 18 *De pena rebellantis aliquem locum vel guerram facientis contra commune Florentie*, cc. 37r-37v; Statuti di Firenze del 1415, vol. I, pp. 59-60.

sottoposti al parere di un giurista, rimasto anonimo. Questi esamina i vari allegati e li annota puntualmente a margine. Il primo provvedimento che l'esperto commenta è una provvisione del dicembre 1382, con la quale i Consigli affidavano ai Signori e ai Collegi la facoltà di confinare i condannati per tumulto o congiura nell'anno trascorso. Sul punto il giurista osserva che la provvisione riguardava i condannati personalmente e non i loro congiunti. Subito dopo, la sua attenzione cade su un provvedimento del Capitano di Custodia il quale, in virtù dell'autorità a sua volta ricevuta dalla Signoria, dichiarava i diversi termini del confino, coinvolgendo anche i familiari dei condannati. Il giurista annota:

Non vi è alcun motivo di diritto in base al quale, per questo reato, i congiunti siano responsabili l'uno per l'altro, né che per il delitto di uno sia condannato l'altro, al contrario: d'altra parte non si tratta di un *delitto di lesa maestà*, secondo l'opinione comune e la pratica corrente ⁽⁸¹⁾.

Se il delitto in questione fosse stato di lesa maestà, si sarebbero potute attivare tutte le aggravanti processuali e sostanziali. Ma, dal momento che *crimen laesae maiestatis* non è, la procedura imposta dal provvedimento della Signoria è ricondotta alla dottrina, « ita comuniter tenetur », e alla consuetudine, « observatum fuit » nel senso che la condanna di un singolo non comporta una pena per i congiunti. E la situazione non muta se scendiamo a considerare, sempre dall'angolatura statutaria, il penale nuovo nella proiezione territoriale esterna. Così, è interessante notare che al *crimen proditiōnis* è intitolata la rubrica 16 *De pena proditiōnis*, libro primo, dello statuto di Uzzano del 1389. E, similmente, la rubrica 2, libro terzo, dello statuto di Massa e Cozzile del 1420 qualifica gli atti o comportamenti diretti a provocare una « permutatio pacifici status magnifici et excelsi Comunis Florentie sive Comunis Masse et Cozzilis vel alicuius dictorum castrorum », come *proditio* e non come *crimen laesae maiestatis* ⁽⁸²⁾.

⁽⁸¹⁾ ASF, Strozzi di Mantova, 128, c. 7r.

⁽⁸²⁾ *Lo statuto di Massa e Cozzile del 1420. Le norme giuridiche medievali in uso in un Comune rurale della Valdinievole*, edizione e commento a cura di A. Lo Conte, E. Vannucchi, Firenze, Edizioni Polistampa, 2006, rubrica 2, III, *De pena homicidii et quorundam aliorum delictorum*, pp. 55-56.

Il silenzio delle rubriche statutarie sulla tenuta dell'ordine, però, è solo apparente. Basta considerare, come già detto, i modi procedurali seguiti dalle autorità nell'accertamento e nella repressione del dissenso, ovvero l'utilizzo preciso e non casuale di specifici termini tecnici. Come basta considerare la rubrica sulla declinazione giurisdizionale, che dimostra, per Firenze, l'esistenza legislativa dell'attributo maiestatico con armamentario repressivo annesso. Del resto, testi statutari compilati in altre realtà italiane, su tutte le città lombarde, addirittura in epoca anteriore a quelli fiorentini, ricorrono senza tante inibizioni al lessema del *crimen laesae maiestatis* per definire fenomeni di sovvertimento dell'ordine⁽⁸³⁾. Tuttavia, i mutamenti più significativi si registrano sul fronte della scienza giuridica. Presso lo Studio di Pavia, patrocinato dai Visconti, i giuristi quattrocenteschi si interrogano con urgenza se il duca di Milano e delle altre città e terre lombarde, sebbene suddito dell'Impero, detenga anche la *maiestas*⁽⁸⁴⁾. Sempre a Pavia si addottora nel 1430 il giurista francese Guy Pape. Questi, qualche anno più tardi, richiamerà la procedura straordinaria adottata per punire un altro giureconsulto, Jean Lageret, reo di aver cospirato contro il duca di Savoia Amedeo VIII. Gli statuti che il principe sabaudo promulga nel 1430 non annoverano il *crimen laesae maiestatis*. È stato, però, dimostrato come il duca sia giunto alla *maiestas* per vie traverse, con l'invenzione dell'«eresia di Stato»⁽⁸⁵⁾. E sarà ancora una volta nel pavese che, tra il 1442 e il 1443, Martino Garati da Lodi comincerà a scrivere il *De principatu* e a confutare, nell'apposita sezione *De*

(83) Sono gli Statuti di Piacenza (1321) e di Como (1335). In particolare, la rubrica 92, VI, degli Statuti piacentini qualifica esplicitamente il dissenso nei confronti della *civitas* come *crimen maiestatis*. Invece, in un brano degli Statuti di Como, destinataria della lesa maestà è la 'politeia' comasca articolata nei suoi diversi componenti: il signore (nello specifico, Azzone Visconti), i suoi ufficiali, la *praesens pars* e, infine, la città tutta. In una parola, l'ordine. Cfr. F. CENGARLE, *Lesà maestà all'ombra del Biscione. Dalle città lombarde ad una monarchia europea*, Roma, Edizione di Storia e Letteratura, 2014, pp. 43-51.

(84) Cfr. J. BLACK, *Absolutism in Renaissance Milan. Plenitude of Power under the Visconti and the Sforza (1329-1535)*, Oxford, Oxford University Press, 2009.

(85) M. OSTORERO, *Amédée VIII et la répression de la sorcellerie démoniaque: une hérésie d'État*, in *La loi du Prince. La raccolta normativa sabauda di Amedeo VIII (1430)*, a cura di F. Morenzoni, 2 voll., Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 2019, vol. I, pp. 317-356.

crimine laesae maiestatis, l'opinione di Alberico da Rosciate per cui ad essere leso nella sua maestà è solamente il principe che non riconosca un superiore ⁽⁸⁶⁾. A Firenze non mancano dei giuristi che, sviluppando nei loro *consilia* taluni spunti di Bartolo sulla liceità dell'assoggettamento di *civitates* e *castra* a poteri più forti e sul fondamento della *iurisdictio* della *civitas superiorem non recognoscens*, rivendicano alla cittàagliata gli *iura imperii* e la suprema *iurisdictio*. In alcuni commenti a frammenti sparsi del Digesto, Bartolo aveva sostenuto che alcune città italiane del suo tempo, soprattutto in Toscana, non riconoscevano un superiore. Di conseguenza, comprendevano, ciascuna, un popolo libero sopra il quale esse detenevano tanta autorità quanta l'Imperatore nell'universo. Queste città erano, riguardo ai loro affari, principi in sé e il popolo che le abitava era libero, esattamente come le terre della Chiesa e i re di Francia e Inghilterra ⁽⁸⁷⁾. Fra i primi a pronunciarsi su Firenze ritroviamo quel Pietro d'Ancharano che la provvisione del 24 dicembre 1394 incaricava, insieme con altri due *doctores*, di lavorare alla riscrittura degli statuti cittadini secondo un progetto poi arenatosi. Per lui, il Comune fiorentino « in regia civitate et omnimoda iurisdictione tenet locum Imperatoris » « et supremam iurisdictionem exercet » ⁽⁸⁸⁾. Pronunce pressoché speculari vengono da Niccolò de' Tedeschi ⁽⁸⁹⁾, Bartolomeo Sozzini ⁽⁹⁰⁾, Filippo Decio ⁽⁹¹⁾, Giason del Maino ⁽⁹²⁾, Alessandro Tartagni ⁽⁹³⁾ e persino dall'altro statuario

⁽⁸⁶⁾ G. RONDININI SOLDI, *Il tractatus De principibus di Martino Garati da Lodi. Con l'edizione critica della rubrica De principibus*, Milano, Istituto editoriale cisalpino, 1968. Significativa pure la vicenda del regno di Napoli al tempo di Alfonso d'Aragona, su cui cfr. G. CAPPELLI, *Maiestas. Politica e pensiero politico nella Napoli aragonese (1443-1503)*, Roma, Carocci editore, 2016.

⁽⁸⁷⁾ BARTOLI A SAXOFERRATO *In primam Digesti Veteris partem commentaria*, Venetiis, 1585. Commento a D. 48.1.7 (*De publicis iudiciis, l. Infamen*), n. 14; D. 48.19.4 (*De poenis, l. Relegati*), n. 4; D. 4.4.3 (*De minoribus Viginti quinque anni, Pr.*), n.1; D. 49.15.24 (*De captivis et de postliminio l. hostes*), n. 4.

⁽⁸⁸⁾ PETRI DE ANCHARINI *Consilia sive iuris responsa*, Venetiis, 1574, cons. 87, n. 1.

⁽⁸⁹⁾ NICOLAI ABBATIS PANORMITANI *Consilia, iurisque responsa, ac quaestiones*, Venetiis, 1591, I, cons. 91, n. 6.

⁽⁹⁰⁾ BARTHOLOMEI SOCINI SENESIS *Consilia seu potius responsa*, Venetiis, 1579, II, cons. 273, n. 9.

⁽⁹¹⁾ PHILIPPI DECII *Consilia sive responsa* Venetiis, 1575, II, cons. 357, n. 2.

⁽⁹²⁾ IASONIS MAINI *Consilia sive responsa*, Venetiis, 1581, III, cons. 70, n. 7.

fiorentino, Paolo di Castro ⁽⁹⁴⁾. Fino al « commune Florentie floret ut princeps inter suos subpositos », forse la definizione più suggestiva di Firenze in rapporto alle comunità soggette, scritta dal giurista fiorentino Alessandro Bencivenni in un suo *consilium* del 1417 (circa) ⁽⁹⁵⁾.

Un discorso a sé merita un *consilium* che, in data imprecisata, Raffaele Fulgosio formulava sopra i profili di merito e di legittimità di un processo per inquisizione formato da un giudice senese contro due abitanti del dominio fiorentino, accusati di violenze e danneggiamenti vari. Fra le altre cose, il giurista piacentino negava al giudice il potere di inquisire e condannare i due rei relativamente ai crimini commessi « extra districtum et iurisdictionem Senarum ». In particolare, tanto Siena quanto Firenze, « magnificae comunitates », erano da annoverarsi tra quelle « civitates inter caeteras partes Tusciae quae cum de facto superiorem non cognoscunt, et quae vices principi tenent ». Di conseguenza, una persona giudicata rea di un crimine capitale e così condannata e bandita in una di queste città, poteva non essere tale nell'altra. Specialmente se, come nel caso di specie, tra le due città esistevano precisi accordi di federazione in tal senso, radicati nella consuetudine e validati anche da eccellente dottrina, per cui « si quis in civitate vel districtu Florentiae etiam homicidium commiserit, cum fuerit in territorio vel civitate Senarum secutus est, et econtra, ivique secure commorabitur, nec ibi capitur ut ad locum commissi criminis remittatur ». Ancor di più se il reo è una persona che « non habeat domicilium, sed vagabundus dicatur existere ». Infatti, « a libertate populi sive civitatis ipsius magnifice Senarum trahit origine quisquis maiestatem suam non offenderit atque in ea securus libere moretur ». In sostanza non offende la *libertas* e la *maiestas* di Siena il fuggiasco da altra città per crimini lì commessi che trovi riparo entro i suoi confini giurisdizionali. Dunque, per Fulgosio, una città *sibi princeps* come Siena aveva maestà. Ma la sua opinione sembra più che altro

⁽⁹³⁾ ALEXANDRI TARTAGNI IMOLENSIS *Consilia sive responsa*, Venetiis, 1590, IV, cons. 196, n. 3.

⁽⁹⁴⁾ PAULI CASTRENSIS *Consilia sive responsa* Venetiis, 1571, I, cons. 118, n. 1; cons. 171, n. 1.

⁽⁹⁵⁾ Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (d'ora in poi BNCf), Magliabechiano, XXIX, 186, c. 46r.

un'eccezione ⁽⁹⁶⁾. Nei primi decenni del Quattrocento, infatti, i giuristi non sembrano ancora pronti a riconoscere alla *civitas*, benché *superiorem non recognoscens*, la *maiestas* quale sacra dignità e suprema autorità che spettava, con il connesso *crimen laesae*, solo al re dei Romani ⁽⁹⁷⁾. Bisognerà attendere qualche decennio ancora, prima che un maestro come Bartolomeo Cipolla, in questo precorritore dei tempi suoi ⁽⁹⁸⁾, pronunciandosi su un caso di ribellione verificatosi nella città pontificia di Faenza, assunta Firenze, insieme con Venezia, a valido parametro di riferimento sul tema dei rapporti fra *civitas superiorem non recognoscens* e *maiestas* ⁽⁹⁹⁾. Nell'attesa che la scienza giuridica ridimensioni lo scomodo precedente di Baldo, gli 'uomini di stato' fiorentini, un po' alla maniera del duca sabaudo Amedeo VIII, seguiranno le loro vie traverse, reiterando nel tempo una tale disinvoltura rispetto alle supreme gerarchie medievali che molti giuristi non potranno non validare, *ab immemorabili*. Il riferimento, ora tacito ora plateale, al prestigioso patrimonio di Roma, evocato dalle maiestatiche prerogative dell'Urbe, assumeva a Firenze un senso speciale, in rapporto alla ricerca di un'identità nuova la cui faticosa conquista avviene anche indagando e recuperando le proprie origini. Se negli anni Settanta del Trecento circola ancora la tradizionale leggenda, raccolta da Giovanni Villani, sulla fondazione di Firenze da parte dei legionari di Cesare, nel corso del Quattrocento la fantasiosa spiegazione eziologica viene rifiutata in modo reciso da Leonardo Bruni, a suo modo ispiratore degli stessi Statuti del 1409-1415. Nella sua *Laudatio Florentinae urbis*, Bruni celebra la diretta discendenza di Firenze da Roma repubblicana e, viceversa,

⁽⁹⁶⁾ RAPHAELIS FULGOSII PLACENTINI *Consilia sive responsa*, Venetiis, 1576, cons. 149, nn. 1-2. Devo ad un prezioso suggerimento di Claudia Storti la segnalazione di questo *consilium*.

⁽⁹⁷⁾ Cfr. J. KIRSHNER, *A Critical Appreciation of Lauro Martines's Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence*, in *The Politics of Law*, cit., pp. 7-39, in part. p. 27.

⁽⁹⁸⁾ Di certo, i giuristi arriveranno a sviluppare compiutamente la nozione di *maiestas* solo con la grande stagione criminalistica del Cinquecento, quando il paradigma dell'infrazione politica sarà ormai penetrato a fondo negli ordinamenti penali degli Stati. Sulla precocità del Veronese, cfr. G. ROSSI, *Bartolomeo Cipolla, giurista 'esemplare' del maturo diritto comune*, in « Archivio Giuridico Filippo Serafini », CLI, (2019), 4, pp. 813-852, in part. p. 828.

⁽⁹⁹⁾ BARTHOLOMEI CIPOLLAE VERONENSIS *Consilia criminalia*, Venetiis, 1575, cons. 17, in part. n. 46.

biasima le nefandezze del periodo imperiale. Il che equivaleva ad escludere l'Impero dalla storia della città ⁽¹⁰⁰⁾. Da qui in avanti il *crimen laesae maiestatis* si muoverà silente come un fiume carsico che scorre in profondità nell'alveo della 'via di fatto' fin quando non lo si vedrà riaffiorare in superficie nelle circostanze più inaspettate.

(100) Cfr. FUBINI, *Politica e pensiero politico*, cit., pp. 153-163.

CAPITOLO TERZO
IL CONTROLLO DEL CORPO SOCIALE.
L'OFFENSIVA MORALIZZATRICE

1. Capacità di esercitare il comando, capacità di farsi obbedire. Primi esperimenti di disciplinamento. — 2. La legislazione suntuaria. — 3. Sodomia, prostituzione, corruzione e gioco d'azzardo.

1. *Capacità di esercitare il comando, capacità di farsi obbedire. Primi esperimenti di disciplinamento.*

Nella cultura del tempo la tenuta dell'ordine presuppone un'opera di attenta conservazione, oltre che delle leggi e delle istituzioni, pure dei costumi e della società intera. Pertanto, è compito primario e ineludibile dell'autorità politica curare che non venga scardinata nemmeno una delle tante tessere tenute insieme a comporre il grande mosaico della 'natura'. Certamente la parola 'natura' evoca, soprattutto dopo le conquiste intellettuali della Scuola di Chartres, il generale ottimismo degli uomini medievali, il loro semplice amore della vita, il loro genuino spirito reicentrico ⁽¹⁾. Tuttavia, lo studio del paradigma dell'infrazione politica, nel suo funzionamento sia materiale che ideologico, chiama in causa un altro e distinto profilo della 'natura', più inquietante e più oscuro. Qui interessa la 'natura' in quanto protagonista di un indefinito processo di naturalizzazione. In tal caso la 'natura' non precede mai le pratiche di giustizia o le costruzioni giuridiche: ogni qualvolta la invocano, queste ultime non fanno altro che istituirla, fino a consegnarle il potere di escludere come esecrabile e anormale qualsiasi

⁽¹⁾ Fondamentale P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, Laterza, 1995.

fenomeno non sembri soddisfarne la presunta normatività ⁽²⁾. Sebbene esternazione visibile di un ordine politico nuovo, riscritto dagli 'uomini di stato' in forza di una *voluntas* mai intercettata prima, il nuovo assetto, fatto di concentrazione del potere e di territorializzazione, continua ad essere espresso come perfettamente rispondente ad un ordine naturale e immanente, facendone un prezioso veicolo di legittimazione. Come embrione del penale nuovo, il paradigma dell'infrazione politica muove i primi passi non soltanto attrezzando il prototipo del processo pensato per il nemico, ma anche colorandosi di venature moralistiche che confondono il crimine col peccato. Possono infatti celare minacce o pericoli allo 'stato' e alla perpetuazione del potere tanto i comportamenti sediziosi e proditori, quanto tutti quegli atti o comportamenti che riflettono le più turpi nefandezze morali: forme di sessualità deviata, prostituzione, lusso nelle vesti, gioco d'azzardo e persino corruzione dei pubblici ufficiali. Due dati li accomunano: la ricerca ostinata del *nefandum* e, soprattutto, l'essere *contra naturam*. Un potere che, come quello fiorentino, è alla ricerca di una sua sovranità, distinta dalle supreme gerarchie, si irrobustisce dietro la lamentata sovversione della 'natura'. È sufficiente la confessione di un atto contro natura per essere trasformati in un nemico pubblico e condannati.

Questo il principale motivo che, fin dai primi anni del Quattrocento, indusse il governo di reggimento a guida albizzesca a promuovere il controllo della moralità civica: un'autentica 'offensiva moralizzatrice' ⁽³⁾, seppur non sempre condotta nel segno di una drastica e inflessibile repressione. Valutata l'inefficacia della rigida normativa trecentesca che comminava pene estremamente violente ⁽⁴⁾, i governanti si convinsero del fatto che alcune pratiche viziose, come la prostituzione o il gioco d'azzardo, non potevano essere eliminate per il loro forte radicamento nel tessuto sociale,

(2) Utili spunti di riflessione in Y. THOMAS, J. CHIFFOLEAU, *L'istituzione della natura*, a cura e con un saggio di M. Spanò, Macerata, Quodlibet, 2020.

(3) Così ZORZI, *L'amministrazione della giustizia*, cit., pp. 56-63.

(4) Per avere un'idea. Sul *sumptus*, Statuto del Capitano del Popolo del 1322-1325, III, 6, in *Gli Statuti della Repubblica fiorentina*, cit.; Statuto del Podestà del 1355, III, 97, in ASF, Statuti del Comune di Firenze, 16, cc. 159v-161r. Su meretricio e sodomia, Statuto del Podestà del 1325, III, 115, 75, 54, in *Gli Statuti della Repubblica fiorentina*, cit.; ASF, PR, 52, cc. 128rv (pena di morte per i sodomiti, 1356).

dentro e fuori, ma solo regolate onde ridurre al minimo la loro incidenza ⁽⁵⁾. Il risultato fu un atteggiamento che coniugava la repressione con un maggiore disciplinamento « nella sua duplice funzione di attitudine all'obbedienza da parte del soggetto e di capacità di esercitare il comando da parte dell'autorità » ⁽⁶⁾, con lo scopo di promuovere un adeguamento dei comportamenti dei cittadini e dei sudditi all'ordine così come interpretato in quel preciso momento storico dall'autorità politica. Nell'arco di trent'anni la Signoria istituì diverse magistrature composte da cittadini membri del reggimento, incaricate di razionalizzare la legislazione esistente, redigere nuovi ordinamenti e statuti, rendere una giustizia tendenzialmente sommaria. Proprio come stava accadendo con gli Otto di Guardia, questi uffici si affiancarono ai tradizionali Rettori forestieri, chiamati dagli statuti a pronunciarsi anche sul vizio morale e sulla corruzione dei funzionari, fino ad esautorarli. E come il farsi stesso dello 'stato' — lo si è appena visto con le travagliate riscritture statutarie —, si trattò di un itinerario nient'affatto semplice e lineare, bensì costantemente teso tra forti accelerazioni e altrettanto brusche decelerazioni. Certo è che la lesione inaccettabile della 'natura' fu una di quelle circostanze inaspettate per cui il fiume carsico del *crimen maiestatis* tornava ad affiorare in superficie. Dietro la ricerca ostinata dei ribelli e dei 'devianti' *contra naturam* attraverso un modo di procedere extra-ordinario volto a far confessare l'indicibile, è ancora e senza dubbio una velata maestà ad essere difesa dai governanti. Ma, forse, fu anche un modo nuovo di rapportarsi alla superiore fonte del comando e di custodia dell'ordine che i governanti instillarono nell'intimo di ciascun governato.

⁽⁵⁾ Cfr. M.S. MAZZI, *Cronache di periferia dello Stato fiorentino: reati contro la morale nel primo Quattrocento*, in « Studi storici », XXVII (1986), pp. 609-635, in part. p. 612.

⁽⁶⁾ SCHIERA, *Legittimità, disciplina, istituzioni: tre presupposti per la nascita dello Stato moderno*, in *Origini dello Stato*, cit., pp. 18-48, in part. p. 21. Sul concetto di disciplinamento, cfr. G. OESTREICH, *Problemi di struttura dell'assolutismo europeo*, in *Lo Stato moderno*, a cura di E. Rotelli, P. Schiera, Bologna, Il Mulino, 1971, I, pp. 173-191; W. SCHULZE, *Il concetto di disciplinamento sociale nella prima età moderna in G. Oestreich*, in « Annali dell'Istituto storico italo-germanico di Trento », XVI (1992), pp. 371-412; *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna*, a cura di P. Prodi, Bologna, Il Mulino, 1994.

2. La legislazione suntuaria.

Chissà se, nei reiterati richiami a Giustiniano, gli statuari fiorentini del Quattrocento si imbattono mai in quei passi del libro nono del Codice, dove la squadra di Triboniano inserì frammenti di costituzioni imperiali su forme di lusso così sfrontate da costituire una seria minaccia alla maestà imperiale (7). Certamente la legislazione suntuaria, e con essa i legami profondi fra il *sumptus* e il penale (8), non fu un fenomeno solo quattrocentesco. Le prime disposizioni risalgono alla fine del Duecento, al tempo del regime di Popolo, quando imperava un'etica mercantile poco incline all'ostentazione e al lusso e che tentava, altresì, di dissuadere i popolani benestanti dall'imitare i magnati nei comportamenti e negli abiti (9). Da allora, di redazione in redazione, le norme suntuarie trovarono sempre collocazione nel contenitore statutario (10). Queste leggi, oltre a reiterazioni così ravvicinate nel tempo, segno di una loro cronica difficoltà d'attuazione, condividono anche un altro dato non da poco: essere tutte figlie della generale crisi del Trecento e tradursi, così, in tanti tentativi, da parte dell'autorità politica, di reagire agli sconvolgimenti di quegli anni. Sconvolgimenti che facevano ravvisare persino nelle vesti una seria minaccia per la tenuta

(7) Cfr. M. ASCHERI, *Tra storia giuridica e storia 'costituzionale': funzioni della legislazione suntuaria*, in *Disciplinare il lusso. La legislazione suntuaria in Italia e in Europa tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di M.G. Muzzarelli, A. Campanini, Roma, Carocci, 2003, pp. 199-211, in part. p. 204.

(8) Per quanto datate, si vedano le eccezionali e pionieristiche osservazioni in A. PERTILE, *Storia del diritto italiano*, Torino, Utet, 1892, vol. V, pp. 546 e ss.

(9) Il primo varo degli Ordinamenti di Giustizia è del 18 gennaio 1293, mentre il primo provvedimento destinato specificamente a temperare il lusso femminile è di poco anteriore, 6 aprile 1292, completato più tardi, nel 1299, da una provvisione che istituiva una tassa su gioielli, vesti d'oro e d'argento e che assegnava la metà della pena pecuniaria al denunciante la violazione. Su questa provvisione, cfr. H. KANTOROWICZ, *De ornatu mulierum. A consilium of Antonius de Rosellis with an Introduction on Fifteenth Century Sumptuary Legislation* (1933), in *Rechtshistorische Schriften*, H. Coing, G. Immel (hrsg.), Karlsruhe, Freiburger Rechts-und Staatswissenschaftliche Abhandlungen 30, 1970, pp. 341-376.

(10) Si veda, su tutti, Statuto del Capitano del Popolo del 1322-1325, V, 13 *De ornamentis perlarum, coronis vel vestibus non portandis*, in *Gli Statuti della Repubblica fiorentina*, cit.

dell'ordine ⁽¹¹⁾. Pertanto, era inevitabile che la materia suntuaria incrociasse i difficili sentieri della revisione statutaria del 1409-1415 in quanto progetto animato da un forte desiderio di riscrittura dell'*ordo*.

La materia non sembra trovare una distribuzione uniforme e organica dentro il nuovo contenitore statutario. Nel libro quarto, alla sezione *De exstimis*, che chiude la disciplina specifica delle diverse Arti, segue una silloge neppure particolarmente estesa intitolata *De prohibitis ornamentis mulierum*. Malgrado il sonoro titolo latino, il testo è redatto in volgare. La trattazione è subito completata da tre sezioni più corpose: *Ordinamenta circa sponsalia et nuptias*, *De exequiis mortuorum*, *De baptisate*. Si tratta, principalmente, di disposizioni su riunioni di persone in occasione di sposalizi, funerali o battesimi e quindi sui disordini che, sovente, nascevano in contesti simili ⁽¹²⁾. I filamenti che compongono la trama normativa sono, in gran parte, ancora quelli tessuti durante tutto il secolo appena trascorso ⁽¹³⁾: la petulante pervasività, l'esenzione dai divieti accordata alle donne « de' cavalieri, dottori di legge canonica e civile, o delle arti, o di medicina, e fanciulle minori di anni dieci », la scelta di sanzionare anche i produttori di panneggi lussuosi, la predilezione per una forma ibrida di sanzione pecuniaria di gabella mista a pena (una sorta di 'tassa sul lusso'), la solidarietà penale familiare ⁽¹⁴⁾. Questa continuità con la tradizione trecentesca è, tuttavia, in parte smussata dal modo di procedere pensato per chiunque abbia in animo di violare tali ordinamenti. Sia nella parte conclusiva della sezione volgare *De prohibitis ornamentis*, che in alcune rubriche più convenzionalmente redatte in latino e pensate come ad integrare,

⁽¹¹⁾ Cfr. sul punto QUAGLIONI, *Prefazione a Quaestio disputata Bononie (1307-1328)*, a cura e con introduzione di C. Natalini, Foligno, Il Formichiere, 2019, p. VI.

⁽¹²⁾ Statuti di Firenze del 1415, vol. II, pp. 357-390.

⁽¹³⁾ Sulle leggi suntuarie del Trecento, cfr. R.E. RAINEY, *Sumptuary Legislation in Renaissance Florence*, Columbia University, PhD., 1985; C. GUIMBARD, *Appunti sulla legislazione suntuaria a Firenze dal 1281 al 1384*, in « Archivio Storico Italiano », CL (1992), pp. 57-81; O. CAVALLAR, J. KIRSHNER, 'Licentia navigandi... prosperis ventibus astantibus'. L'esenzione dei 'doctores' e delle loro mogli da norme suntuarie, in A. Ennio Cortese, a cura di D. Maffei, I. Birocchi, M. Caravale, E. Conte, U. Petronio, Roma, Il Cigno, Galileo Galilei Edizioni di arte e scienza, 2001, vol. I, pp. 204-227.

⁽¹⁴⁾ Statuti di Firenze del 1415, vol. II, pp. 357-362.

sotto la curiosa dicitura *Diversorum*, le tre precedenti sezioni dedicate alla materia suntuaria, il *modus procedendi* appare infatti all'insegna della più recente propensione a rendere una giustizia sommaria, svincolata dallo stesso diritto statutario oltre che dal diritto comune, a irrobustire una tendenza già in nuce nella normativa trecentesca. Viene, così, accordata ai Rettori forestieri nonché a « qualunque ufficiale, e officio della città di Firenze, cittadino, o forestiero » ⁽¹⁵⁾, la facoltà di agire,

di fatto, e in maniera sommaria, in qualunque tempo, anche in un giorno festivo, senza osservare alcuna solennità né di diritto comune né di diritto statutario. Né si potranno richiedere pareri legali in merito a queste disposizioni e alla loro attuazione. Né si potrà ricorrere in appello per la cassazione dei provvedimenti che verranno presi sulla base di quelli, in nessuna maniera, tacita, espressa, diretta o indiretta ⁽¹⁶⁾.

Gli ordinamenti suntuari ne escono come blindati. Vengono, persino, sottratti ad una qualunque verifica da parte dei giuristi, già di per sé poco interessati al *sumptus* ⁽¹⁷⁾, nel contesto di altri provvedimenti di poco anteriori con cui il potere politico limitò fortemente la tradizionale procedura di cancellazione delle condanne sulla base di *consilia* resi da giuristi su incarico del Pronconsole dell'Arte dei Giudici e Notai, previa richiesta dei sei notai della Camera del Comune. Forte era, infatti, il timore che l'attività consulente dei *doctores* potesse compromettere l'autorità legiferante

⁽¹⁵⁾ Statuti di Firenze del 1415, vol. II, p. 363.

⁽¹⁶⁾ Ivi, pp. 383-384.

⁽¹⁷⁾ Forse anche a causa degli scarsi riferimenti nelle fonti romane, sono poche le voci della giurisprudenza in materia suntuaria. Si ricordano le *quaestiones* di Uberto da Cesena, Giovanni d'Andrea, Alberico da Rosciate e persino di Pietro d'Ancarano, statutario fiorentino mancato, su cui cfr. *Quaestio disputata Bononie*, cit. Si registra, poi, un intervento, a metà fra una *quaestio* e un *consilium pro parte*, del giurista aretino Antonio Roselli, su cui cfr. KANTOROWICZ, *De ornato mulierum*, cit. Infine, due testi più tardi, uno di Gerolamo Tergolina, l'altro di Orfeo Cancellieri, su cui rispettivamente cfr. ASCHERI, *De ornatu mulierum dal Medioevo all'età moderna: dal Roselli al Tergolina*, in *Stagnation oder Fortbildung? Aspekte des allgemeinen Kirchenrechts im 14. und 15. Jahrhundert*, M. Bertram (hrsg.), Tübingen, De Gruyter, 2005, pp. 337-354; F. BOLDRINI, *Per la storia delle leggi suntuarie in Italia nei secoli XV-XVI. Il Tractatus de ornatu mulierum di Orfeo Cancellieri*, Bologna, Monduzzi, 2019.

della repubblica ⁽¹⁸⁾. Basti pensare al *consilium* a più mani reso a Firenze nel 1390, steso dal canonista Stefano di Giovanni Buonacorsi e sottoscritto da una decina di colleghi, fra cui Angelo degli Ubaldi e Francesco Zabarella, che vide un singolarissimo caso di mobilitazione generale della Corporazione dei giuristi — davvero autentica egemonia sociale e politica medievale — a supportare tecnicamente la moglie di un *doctor* — quasi sicuramente un *doctor iuris* — incorsa, nonostante i privilegi di status, nella violazione proprio di due leggi suntuarie promulgate fra il 1377 e il 1384 ⁽¹⁹⁾. Altrettanto si intende fare con quanti hanno il compito di curare l'attuazione delle norme suntuarie. I Rettori sono, così, resi immuni dal sindacato tranne che per furto e baratteria. Sono, viceversa, sindacabili per negligenza nella corretta e irrepreensibile applicazione di queste norme. Persino la Signoria è esonerata dal concedere licenze su quanto stabilito negli ordinamenti o dal prendere provvedimenti contrari a ciò che gli ordinamenti dicono, a pena di lire cinquecento; sanzioni da riscuotersi a mezzo dell'Esecutore, da sempre responsabile della procedura di sindacato ⁽²⁰⁾.

Le sezioni del libro quarto non esauriscono la materia suntuaria. Nel, poi cassato, libro quinto, trattato primo, v'è una rubrica meritevole di attenzione perché, ancora una volta, attesta la tendenza della Signoria a sottrarre settori d'intervento ai tradizionali giurisdicenti forestieri, per devolverli a nuove magistrature cittadine, che rispondessero a lei direttamente ⁽²¹⁾. Si riconosce, infatti, a Signori e Collegi la

⁽¹⁸⁾ L'intervento più funesto fu una provvisione del marzo 1412 che vietava la cancellazione delle condanne sulla base di pareri legali salvo deliberazione consiliare in senso contrario, previo parere favorevole della Signoria sulle istanze di cancellazione. Il provvedimento chiuse così la strada alla pratica fino ad allora documentata dai registri del fondo Pareri di Savi circa la nomina dei giuristi consulenti da parte del Proconsolo. Il testo della provvisione è in ASF, PR, 101, cc. 3r-4r. Su questa pratica, cfr. TANZINI, *Il governo delle leggi*, cit., pp. 158 e ss.

⁽¹⁹⁾ Il parere è in *Consilia seu responsa ad causas criminales*, Venetiis, 1572, I, ff. 8r-9v. Cenni sulla vicenda in CAVALLAR, KIRSHNER, 'Licentia navigandi', cit.

⁽²⁰⁾ Statuti di Firenze del 1415, IV, *Diversorum*, 16 *De licentia non danda contra praedicta ordinamenta*, vol. II, pp. 388-390.

⁽²¹⁾ Ivi, V, I, 139 *Quod domini cum collegiis possint providere super reprimendo committentes maleficia, et contra ornamenta mulierum*, vol. II, pp. 627-629. Il quadro tratteggiato dagli Statuti resta, comunque, non scevro di contraddizioni. Infatti, di contro alla tendenza appena enunciata, la sezione specificamente dedicata alla materia

facoltà di eleggere, ogniqualvolta ve ne sarà bisogno, quattro o più cittadini di fede guelfa con il compito di reprimere gli eccessi nel modo di vestire e di indossare ornamenti e gioielli da parte delle donne, soprattutto in occasione di cerimonie nuziali, in città e nel contado. Oltre a controllare le riunioni familiari, « congregationes multarum gentium », occasionate da matrimoni ed esequie ⁽²²⁾. Chiariti i margini d'intervento dei quattro magistrati, si dà loro facoltà di legiferare in materia suntuaria, compilando appositi ordini e deliberazioni, e curando la loro attuazione. Ordini e deliberazioni che, comunque, i quattro ufficiali debbono sottoporre al vaglio della magistratura di vertice, la Signoria, affinché questa possa poi tradurli, entro sei giorni, in una provvisione della repubblica, passando per l'approvazione dei Consigli.

Era il 1415. I quattro ufficiali incaricati di rivedere tutta la normativa contro l'ostentazione del lusso accumulatasi fra il 1322 e il 1384 non vennero, di fatto, istituiti prima del 1427 con il nome di *Officiales super ornamentis mulierum* ⁽²³⁾. Così come la legislazione suntuaria non venne promulgata prima del 3 settembre, quasi al culmine dell'esperienza di governo degli Albizzi.

I magnifici e potenti Signori Priori..., esaminati con attenzione gli ordini e le deliberazioni fatte da quei nobili uomini che in volgare sono denominati 'gli ufficiali sopra raffrenare gli ornamenti e vestiti delle donne', raccolti e distribuiti in ventotto capitoli... Considerate l'autorità e la balia concessa ai detti ufficiali per rivedere la legislazione suntuaria... E considerato l'impegno profuso dai detti ufficiali nel tenere a freno, con il massimo desiderio d'onestà, la barbara e indomita bestialità delle donne, le quali non ricordano la loro naturale fragilità e la loro sottomissione agli uomini, capaci di mutare il loro senso di pravità in reproba e diabolica natura, costringono, coi loro melliflui venefici, gli uomini stessi a soccombere, immemori del fatto che portano in grembo gli uomini generati dal perfetto seme naturale degli uomini stessi, e che non è conforme alla natura

suntuaria, alla rubrica 4 *De deputatione notariorum*, prevede che Podestà, Capitano, Esecutore e Giudice degli Appelli destinino quantomeno uno dei loro notai « super executione dictorum ordinamentorum, et ad inveniendum, et refrenandum eidem contrafacientes in aliquo predictorum ordinamentorum » (p. 383).

⁽²²⁾ Non era la prima volta che le autorità fiorentine investivano della giurisdizione sull'ornato femminile un cittadino piuttosto che uno dei Rettori forestieri già esistenti. Cfr. GUIMBARD, *Appunti sulla legislazione suntuaria*, cit., pp. 76-79.

⁽²³⁾ ASF, PR, 18, cc. 15v-17r.

delle cose un simile eccesso negli ornamenti, anche perché fa desistere gli uomini dal prenderle in sposa. E così facendo, è lo stesso genere umano a risentirne, poiché le donne sono state create per riempire di prole la città e per preservare la castità nel matrimonio, non per eccedere nel lusso dell'oro, dell'argento, delle vesti o delle gemme. Dio, che è maestro della natura delle cose, non ha forse detto: 'Crescete e moltiplicatevi e riempite la terra e assoggettatela'. E i detti Signori, con i Collegi... considerati i suddetti capitoli... affinché la città sia riformata secondo i buoni costumi e la bestiale audacia delle donne sia raffrenata, e per altri giusti motivi... approvano e confermano i suddetti capitoli (24).

Il lusso nelle vesti « non est nature conforme », dice questa provvisione. Un comportamento *contra naturam* a tutti gli effetti. Che bisognava prontamente rimuovere perché capace di sovvertire l'ordine. Certamente un ordine artificiale ma che il gruppo politico egemone aveva tutto l'interesse a presentare, e a difendere, come precipitato dell'ordine naturale tracciato dalla mano sicura di Dio e al quale la città, col suo dominio, doveva restare obbediente. Decisiva in tal senso fu la grande predicazione osservante, soprattutto francescana, « che avrebbe voluto trasformare l'Italia e l'Europa tutta, preda di una 'confusio mundi', in un unico chiostro » (25). Se non s'interviene prontamente, tutto potrà precipitare nel disordine. E « el desordine è peccato », inveisce, fra i tanti dai pulpiti, Bernardino da Feltre: « Serva ergo ordinem, serva, aliter Deus dicit: Quia non servasti ordinem, descendi in profundum inferni, ubi nullus est ordo. Vā zo sine ordine, sicut sine ordine peccasti » (26). Si attenta all'*ordo* quando, ad esempio, le donne, per apparire più alte, decidono di indossare tacchi o quando, per accentuare o addirittura modificare i tratti del volto, scelgono di ricorrere al trucco, pervertendo così le armoniose, geometriche proporzioni somatiche definite dall'ingegno divino. In tal caso l'ornato femminile non poteva non essere condannato e severamente represso.

(24) ASF, Deliberazioni dei Signori e Collegi, Ordinaria autorità, 42, cc. 5v-6r.

(25) QUAGLIONI, *Prefazione a Quaestio disputata Bononie*, cit., p. V. Si veda in proposito la ricca bibliografia in M.G. MUZZARELLI, '*Contra mundanas vanitates et pompas*'. *Aspetti della lotta contro i lussi nell'Italia del XV secolo*, in « Rivista di Storia della Chiesa », XL (1986), pp. 371-390.

(26) *Sermoni del beato Bernardino Tomitano da Feltre (nella redazione di Bulgarino da Brescia)*, a cura di P.C. Varischi da Milano, 3 tomi, Milano, 1964, tomo II, sermone 100: *De vanitatibus et pompis*, p. 124.

V'erano, tuttavia, altri aspetti sui quali lo 'stato' fiorentino sperimentò la differente strategia d'intervento del disciplinamento. Il *sumptus*, di regola proibito, era dunque consentito purché assecondasse, oltre al generale criterio della moderazione ⁽²⁷⁾, talune finalità di governo, qui nel senso di orientamento disciplinato dei cittadini e dei sudditi. V'era, innanzitutto, l'esigenza di sfruttare, abbandonando ogni moralismo, la legislazione suntuaria e l'annesso catalogo di pene, soprattutto pecuniarie, per soddisfare il fabbisogno finanziario della macchina governativa. Il problema era, in quegli anni, rintracciare nuovi canali di finanziamento onde rimpinguare le casse pubbliche dissanguate dalle continue guerre sostenute sotto il regime albizzesco per la costruzione del dominio territoriale. Pertanto, si concedevano esenzioni dai divieti suntuari mediante il pagamento di una somma di denaro al Comune. Se ne può leggere una traccia anche nell'ultimissima parte dell'apposita sezione *De prohibitis ornamentis mulierum* degli Statuti del 1415: « per chi avesse pagato, possa, et a lui sia lecito portare ogni vestimento, perle, anella, e cose proibite, e senza veruna pena » ⁽²⁸⁾. In sostanza, pur di far cassa, non si aveva remora alcuna nello statuire in maniera eccezionale rispetto a quella che era la percezione diffusa, esasperata dalla predicazione osservante. Ma, per il resto, rientrava tra i doveri di *protectio* generalizzata verso la collettività rivendicati dal centro di potere quello di impedire il peccato. Su tutti, il peccato di sodomia. Erano quelli gli anni in cui Bernardino da Siena andava puntando il dito contro la vanità femminile, causa della crisi del matrimonio, vuoi perché le vesti costose, gravando sulle doti, distoglievano gli uomini dal prendere moglie, vuoi perché provocavano disgusto negli uomini stessi consegnandoli alla stretta mortale della sodomia ⁽²⁹⁾. Invero, ancor prima di Bernardino, lo 'stato' fiorentino aveva colto il nesso tra la diffusione dell'omosessualità e la drammatica contrazione di matrimoni celebrati nei primi decenni del Quattrocento. Bisognava a tutti i costi distogliere gli uomini dalle nefande pratiche sodomitiche.

⁽²⁷⁾ È la « modestia in exteriori apparatu » di cui parla San Tommaso d'Aquino nella *Summa Theologiae, secunda secunde, quaestio* 169.

⁽²⁸⁾ Statuti di Firenze del 1415, vol. II, p. 365.

⁽²⁹⁾ Cfr. BERNARDINO DA SIENA, *Le prediche volgari (Quaresimale fiorentino del 1424)*, a cura di C. Cannarozzi, Pistoia, Tipografia A. Pacinotti, 1934, pp. 95, 141, 244.

3. *Sodomia, prostituzione, corruzione e gioco d'azzardo.*

Nell'aprile del 1403 veniva approvata una provvisione che conferiva alla Signoria poteri speciali « pro remotione et exstirpatione... vitii sodomitici » ⁽³⁰⁾. Tuttavia, l'urgenza, dettata dalla recente pestilenza, di infliggere un castigo esemplare a tutti i sodomiti, rei di aver attirato la collera divina sulla città, passò improvvisamente in secondo piano. Troppi, infatti, erano i personaggi influenti del reggimento avvezzi a pratiche omosessuali. Così, sul finire di aprile, la Signoria, in virtù degli stessi poteri straordinari ottenuti per estirpare il peccato di sodomia, istituiva un ufficio con il compito non di reprimere, ma di organizzare e regolamentare il meretricio mediante postriboli sotto il diretto controllo delle autorità pubbliche, per « obviare vitia et imitare virtutes ». L'ufficio prese il nome di Ufficiali dell'Onestà ⁽³¹⁾. Sorta nel contesto di un acceso dibattito fra gli stessi 'uomini di stato' ⁽³²⁾, la nuova magistratura cittadina avrebbe continuato ad occuparsi di prostituzione fino alla piena età granducale ⁽³³⁾. Così, una pratica che fino a quel momento era stata semplice oggetto di sdegno morale e di crudele repressione ⁽³⁴⁾, finì per essere irregimentata dentro la rete disciplinare tessuta da questi

⁽³⁰⁾ ASF, PR, 92, cc. 9r-10r.

⁽³¹⁾ ASF, Ufficiali dell'Onestà (d'ora in poi UO), 1, Rubriche e Statuti, 1403-1597, cc. 3r-7v. Gli Ufficiali erano nominati direttamente dalla Signoria in numero di cinque, scelti fra i soli appartenenti alle Arti maggiori. Duravano in carica sei mesi ma non percepivano salario. Piuttosto riscuotevano delle percentuali sulle pene pecuniarie che irrogavano. Disponevano di un proprio notaio e di un provveditore rinnovati ogni sei mesi. Avevano, infine, al loro servizio sei famigli destinati a diverse mansioni: arrestare, inviare messaggi, notificare alle persone sospette la citazione a comparire dinanzi all'ufficio.

⁽³²⁾ Cfr. ZORZI, *L'amministrazione della giustizia*, cit., p. 58.

⁽³³⁾ Cfr. BRACKETT, *The Florentine Onestà and the Control of Prostitution, 1403-1680*, in « Sixteenth Century Journal », XXIV (1993), 2, pp. 273-300.

⁽³⁴⁾ ASF, Statuti del Comune di Firenze, 19, Statuto del Podestà del 1355, III, 161, cc. 184r-185v: « A stirpare li mali et li peccati che potrebbero advenire nella cittade di Firenze dalla disonestà delle femmine meretricanti che vano continuo per la cittade predetta, per la quale cosa in essa cittade isvergognati atti et costumi et molti peccati si commettono per li quali s'offende Iddio et honore si scema alla detta cittade ». Quindi, la donna che « sia poi ritrovata ricaduta nel puttanecio in alcuno de detti vietati luoghi putaneggiare, debba essere marcata con uno ferro caldo nella faccia dal lato sinistro, si che palesemente appaia cotale marco ».

ufficiali. I governanti guardavano alla prostituzione femminile come ad una difesa effettiva contro l'omosessualità. Si interveniva sul male minore pur di incanalare le malsane pulsioni omosessuali verso comportamenti meno disdicevoli. Inoltre, come in parte già visto per la disciplina del lusso, il progetto di disciplinare il meretricio era quasi dettato dal bisogno continuo di finanziare le costosissime operazioni militari relative all'espansione territoriale ⁽³⁵⁾. La prostituzione diventò, così, un'importante fonte di guadagno, atteso che era consentito prostituirsi solo previa licenza, secondo un apposito tariffario. E dalle condanne pecuniarie dipendeva il 'salario' dei nuovi giusdicenti.

Gli Ufficiali dell'Onestà si occupavano, innanzitutto, di identificare le prostitute e separarle dal resto della comunità cittadina. Le donne così identificate venivano condotte presso il pubblico bordello in Mercato Vecchio e lì registrate all'esito di uno scrutinio che doveva riportare i due terzi dei voti dei componenti l'ufficio. Nel postribolo, le prostitute svolgevano le loro prestazioni sorvegliate da una matrona con l'eventuale presenza anche di lenoni o ruffiani i quali, ad ogni modo, dovevano essere autorizzati dal magistrato. I movimenti delle meretrici all'esterno del bordello venivano monitorati dagli Ufficiali dell'Onestà con la concessione, a pagamento, di licenze che le prostitute dovevano, all'occorrenza, esibire quando percorrevano le vie della città. Queste licenze le rendevano immuni da qualsivoglia intervento da parte di qualsiasi ufficiale o birro. Le donne che uscivano dal bordello erano, comunque, riconoscibili da un particolare segno scelto dal magistrato. Sulle meretrici e sui loro lenoni gli Ufficiali dell'Onestà avevano *iurisdictio in criminalibus*. Le pene erano, quasi sempre, arbitrarie ⁽³⁶⁾. Una provvisione del 23 dicembre 1415 incaricava il magistrato di curare l'allestimento di altri due edifici in aggiunta a quello già esistente da adibire a postriboli, uno nel quartiere di Santo Spirito, l'altro nel quartiere di Santa Croce. L'inciso iniziale, « *inhonesta magis per minus remove cupientes* », conferma proprio l'intento dei governanti di provare a

⁽³⁵⁾ Si stima che fra il 1390 e il 1402 le spese militari avessero raggiunto la cifra di ben cinque milioni di fiorini. Cfr. A. MOLHO, *The Florentine Oligarchy and the Balie of the Late Trecento*, in « *Speculum* », 43 (1968), pp. 23-51, in part. pp. 30 e 39.

⁽³⁶⁾ ASF, UO, 3, cc. 3r-4v, 7v.

contrastare il vizio nefando e diffuso della sodomia disciplinando il meno riprovevole comportamento della prostituzione femminile ⁽³⁷⁾.

Anche i nuovi Statuti di quell'anno intercettano gli Ufficiali dell'Onestà, destinatari di due rubriche. Una di queste, in verità, non è riferita direttamente alla magistratura cittadina, bensì ai Signori, come la stessa intitolazione suggerisce. Essa genera ulteriore confusione, a riprova di quanto il reggimento non avesse tanto le idee chiare sul da farsi. Si affida, infatti, nuovamente agli Ufficiali dell'Onestà, così come doveva essere nelle intenzioni iniziali, la repressione del vizio sodomitico, « nefandi facinoris ipsique naturae contrarii, et enormis criminis ».

Inorriditi dal marciume insito in un crimine enorme e nefando, qual è il vizio sodomitico, e vogliosi come non mai di provvedere alla sua estirpazione in aumento degli altri ordinamenti, decretiamo che, per un semestre a scelta e per gli anni che si riterranno opportuni, siano estratti dalle borse i nominativi di otto cittadini popolari e guelfi, provvisti di balia come si dirà appresso ⁽³⁸⁾.

La disposizione si conclude con l'impegno giurato dei tre Rettori forestieri a perseguire, condannare e punire i sodomiti. L'altra rubrica, successiva a questa, torna invece ad occuparsi di regolamentazione del meretricio e, a giudicare dalla sua minuziosa lunghezza, possiamo dedurre che era questa la principale attività riservata, anche dagli statuti, agli Ufficiali dell'Onestà. In sostanza, la disposizione ricalca quanto già detto sopra scavando nei primi registri della magistratura. Semmai, viene praticamente sancita la preminenza della nuova magistratura cittadina sui Rettori forestieri e su qualunque altro ufficiale « civitatis, comitatus, et districtus Florentiae », in materia di regolamentazione del pubblico meretricio:

Qualsiasi rettore, e ufficiale, sia in carica che nel prossimo futuro, di stanza in città o nel contado e distretto di Firenze deve sottoscrivere e osservare le licenze che gli Ufficiali dell'Onestà abbiano concesso alle

⁽³⁷⁾ ASF, PR, 105, cc. 284rv.

⁽³⁸⁾ Statuti di Firenze del 1415, V, II, 33 *De officio dominorum circa officium officiorum honestatis*, vol. III, pp. 41-42, in part. p. 41.

prostitute e ai loro lenoni. I contravventori siano puniti in lire mille di fiorini piccoli, importo che verrà sottratto dal loro salario e versato nelle casse del Comune. Sulla disobbedienza dei rettori si presti fede unicamente agli Ufficiali dell'Onestà.

La supremazia della magistratura è, poi, confermata dal fatto che a lei sola spetta « imporre pretia solvenda meretricibus venturis ». Ma, soprattutto, si vieta ad uno qualsiasi dei Rettori ovvero a qualunque altro ufficiale, famigli compresi, di « portare via qualunque prostituta dal bordello di giorno e di notte con la forza e con la violenza, qualunque delitto venisse a ciascuna di loro contestato, fosse anche grave, senza l'espressa licenza dei detti Ufficiali, a pena di lire cinquecento di fiorini piccoli » ⁽³⁹⁾. Non a caso, proprio dall'anno dell'ultima compilazione statutaria, si assiste ad un accrescimento nelle prerogative giudiziarie e di polizia degli Ufficiali dell'Onestà, con facoltà di pronunciare ordini e sentenze. Le prostitute riconosciute colpevoli di aver violato i loro ordini potevano essere punite con pene pecuniarie da cinquanta a duecento lire, fustigate lungo le vie, oppure allontanate dalle loro abitazioni. Dal 7 marzo 1416, il magistrato poteva persino pronunciare sentenze capitali ⁽⁴⁰⁾.

Negli anni Trenta del Quattrocento, il problema della sodomia non era ancora risolto. E questo nonostante i severi provvedimenti presi dagli statutori. L'apposita rubrica non accenna affatto agli Ufficiali dell'Onestà, ma incarica uno dei Rettori di perseguire, con fare sommario, l'uomo o la donna che, volontariamente, pratichino la sodomia, purché il « patiens » sia minore di diciott'anni. Se il crimine viene commesso per la prima volta, la pena è di lire mille, integrata con la fustigazione a corpo nudo « per loca publica civitatis », ovvero con altre pene corporali e infamanti rimesse alla valutazione del Rettore il quale terrà in conto fattori come l'età e la condizione del reo. Sono escluse la pena di morte, le mutilazioni e l'esilio. Tuttavia, a fustigazione conclusa, la persona condannata dovrà essere richiusa nel carcere delle Stinche, fin quando non avrà pagato la sanzione di lire mille. Infine, la casa dove il rapporto

⁽³⁹⁾ Statuti di Firenze del 1415, V, II, 34 *De offitio, et balia officialium honestatis*, vol. III, pp. 42-45.

⁽⁴⁰⁾ ASF, UO, 1, cc. 9rv.

sodomitico è stato consumato, se di proprietà del reo, verrà arsa. Altrimenti, sarà compito del proprietario allontanare dall'abitazione il responsabile assieme a tutta la sua famiglia. Il sodomita non sarà, comunque, considerato infame e privato degli onori e degli uffici pubblici ⁽⁴¹⁾. Forse, si può leggere in quest'ultima disposizione un segnale di quanto la pratica sodomitica fosse diffusa presso il gruppo politico egemone. Il che spiegherebbe la lentezza, le tensioni e i contrasti con cui la questione su come affrontare il problema della sessualità deviata si trascinò per trent'anni.

Al culmine dell'esperienza di governo albizzesca, la sodomia è una pratica sempre più diffusa e riguarda soprattutto gli scapoli ⁽⁴²⁾. Tentennare ulteriormente significherebbe consegnare alla depravazione il cuore acerbo del reggimento e corrompere, pertanto, lo 'stato'. Si arriva, così, fra il 12 e il 13 aprile del 1432, alla definizione istituzionale di un nuovo ufficio cittadino che si facesse carico del problema.

La provvisione istitutiva esordisce col dire:

Vogliosi di sradicare dalla loro città l'abominevole vizio della sodomia, definito crimine pessimo nelle Sacre Scritture... i magnifici e potenti Signori Priori... di loro iniziativa, per l'utilità comune, provvedono,

che la stessa Signoria, assieme con i due Collegi, i Capitani di Parte Guelfa, gli Otto di Guardia, i Sei della Mercanzia e i Ventuno Consoli delle Arti debbono eleggere, per la durata di un anno, sei cittadini di loro gradimento che risponderanno al nome di Ufficiali di Notte ⁽⁴³⁾. La sua organizzazione è simile a quella delle altre magistrature 'laiche' della città: sei cittadini eletti su base annuale, assistiti da un notaio e da un personale esecutivo piuttosto ridotto. Quanto ai compiti, gli Ufficiali di Notte hanno, innanzitutto, l'inca-

⁽⁴¹⁾ Statuti di Firenze del 1415, III, 115 *De poena sodomitorum, trapassorum, et similium, et malandrinatorum, et receptantium eos*, vol. I, pp. 320-323.

⁽⁴²⁾ L'ottanta per cento di quanti compaiono di fronte alla giustizia hanno meno di trent'anni, secondo le stime di I. CHABOT, *Il governo dei padri. Lo stato fiorentino e la famiglia tra XIV e XV secolo*, in *Firenze e la Toscana. Genesi e trasformazioni di uno stato (XIV-XIX secolo)*, a cura di J. Boutier, S. Landi, O. Rouchon, Firenze, La Mandragora, 2010, pp. 195-212.

⁽⁴³⁾ ASF, PR, 123, cc. 31v-35v.

rico di investigare con diligenza « per illam viam modum et formam de qua et prout eis videbitur seu voluerint » su quanti, dopo l'entrata in vigore della provvisione, continuino a praticare la sodomia. Potranno condurre la loro attività d'indagine muovendo da 'tamburazioni' — secondo una tecnica mutuata dalla legislazione antimagnazia —, accuse, notificazioni, in completa libertà, « quacumque solemnitate et substantialitate, tam iuris quam statutis obmissa ». In particolare, sarà loro dovere accertare la commissione del crimine sodomitico indicando nell'inchiesta il tempo e gli eventuali partecipanti « quam precise poterunt ». Le loro ampie prerogative, però, non si esauriscono nella sola attività investigativa. La provvisione, infatti, riconosce agli ufficiali chiare funzioni giurisdizionali, da attendere secondo gli ormai ricorrenti canoni della sommarietà ⁽⁴⁴⁾.

La pena riservata ai rei di sodomia è così modulata. Dai cinquanta fiorini basici, la sanzione sale a cento fiorini se la persona viene sorpresa « post primam declarationem de se fiendam dictum vitium sodomie ». Alla terza volta corrisponde una maggiorazione della pena pari al doppio, duecento fiorini d'oro, seguita dal divieto di accesso alle cariche pubbliche per due anni. Alla quarta infrazione il reo dovrà pagare una pena di cinquecento fiorini d'oro con interdizione perpetua dagli uffici. Alla quinta volta, di nuovo senza osservare solennità di rito alcuna, sarà condannato ad essere pubblicamente arso vivo ⁽⁴⁵⁾. La provvisione si preoccupa, poi, di curare il *modus procedendi* degli Ufficiali di Notte. Essi non potranno chiudere l'indagine e condannare il colpevole se non sulla base della sua confessione, ovvero a condizione che la sua colpevolezza risulti provata da due testimoni oculari, « de visu », o ancora da quattro testi tutti « deponentes de publica fama ». L'intero procedimento dovrà concludersi entro un mese dall'avvenuta segnalazione all'ufficio della condotta peccaminosa per via di 'tamburazione', accusa o notificazione. Quanti accusino o notifichino « palam aut secreto » persone sospette riceveranno in premio la quarta parte della con-

(44) Ivi, c. 32v: « procedere et condemnare simpliciter et de plano sine strepitu et figura iudicii et absque aliqua solemnitate vel substantialitate iuris vel statutorum et etiam absque aliqua citatione vel processu formato, sed habita veritate prefati delicti perpetrati modo et forma ut infra dicitur ».

(45) Ivi, c. 33r.

danna riscossa in denaro. Parimenti, il colpevole andrà esente da pena qualora denunci se stesso ovvero i suoi compagni depravati ⁽⁴⁶⁾. Nell'ultima parte, la provvisione sembra istituire una sinergia fra gli Ufficiali di Notte, i Rettori forestieri della città, nonché gli ufficiali estrinseci dislocati nelle varie circoscrizioni periferiche del dominio, con la promessa di sradicare, una volta per tutte, il più turpe dei vizi. È l'unico, fugace cenno che il testo riserva ai giurisdicenti forestieri della tradizione comunale matura i quali, comunque, figurano in posizione evidentemente arretrata, quasi semplici esecutori di istruzioni altrui, rispetto alla più fedele — per la Signoria, autentico *caput reipublicae* — magistratura cittadina ⁽⁴⁷⁾. In questo modo l'incarico di reprimere la sodomia trasmigrava dai Rettori forestieri, ancora unici protagonisti negli Statuti del 1415, ai nuovi Ufficiali di Notte che venivano, altresì, come già detto, messi in condizione di operare secondo stilemi decisamente più flessibili, ossia sommari. Ma, soprattutto, si istituisce ora la possibilità, negata negli Statuti, di escludere il sodomita riconosciuto colpevole e recidivo dagli uffici per due anni o, nei casi più gravi, anche in perpetuo. Segno di una più robusta propensione dei governanti a combattere un vizio che allignava in larga parte fra i ranghi del ceto dirigente.

Con ciò non vogliamo dire che si ebbe una regolamentazione più o meno severa rispetto al dettato statutario, ma semplicemente un diverso modo di affrontare una questione troppo a lungo rinviata nel tempo. Il che sembra essere confermato dal riscontro pratico che la nuova disciplina ricevette. In settant'anni di attività gli Ufficiali di Notte fermarono sedicimila uomini ed emisero circa tremila condanne ⁽⁴⁸⁾. La loro strategia di controllo risultò più pragmatica e, alla

⁽⁴⁶⁾ Ivi, cc. 33v-34r.

⁽⁴⁷⁾ Ivi, c. 35r: « Item quod dicti offitiales teneantur et debeant ex debito eorum officii et pro observantia presentis capituli sepe et tot quotiens videant expedire et utile esse et ut homines terreantur a perpetratione talis vitii, adire rectores civitatis Florentie et eos verbo et rectores extrinsecos per litteras eorum offitii exhortari monere et requirere quod inquirent procedant et condennent committentes vitium sodomie et contra eos observent ordinamenta comunis ad presens vigentia ».

⁽⁴⁸⁾ Dati stimati in CHABOT, *Il governo dei padri*, cit. Cfr. anche M.J. ROCKE, *Il controllo dell'omosessualità a Firenze nel XV secolo: gli Ufficiali di Notte*, in « Quaderni storici », 66 (1987), pp. 701-723.

fine, vincente perché ispirata da un maggiore realismo. Con la consapevolezza di dover, comunque, castigare, « per ministerium sacre iustitie », e severamente, « contra divine maiestatis offensores, et presertim in illos qui ipsam maiestatem offendunt in vitio sodomie », veri e propri « peccantes contra natura rebelles », per le conseguenze nefande della sodomia: dalla guerra alla peste, dall'odio dei nemici alle sommosse e ai disordini civili. Tutti fenomeni di instabilità e lesa maestà, meritevoli di essere duramente repressi ⁽⁴⁹⁾.

Probabilmente il buon funzionamento degli Ufficiali di Notte è alla base della provvisione con cui, nell'agosto del 1433, si decise di accorparvi, così da formare un unico ufficio, gli *officiales super conservationem honestatis monasterium et monalium* ⁽⁵⁰⁾. Questi ultimi erano stati istituiti qualche anno prima, nel 1421, con lo scopo di destinarli alla repressione di un altro fenomeno che preoccupava non poco il regime albizzesco, soprattutto per le sue implicazioni religiose: la violazione dei monasteri ⁽⁵¹⁾. Non si conosce molto di questa magistratura. Prima della sua creazione, la violazione dei monasteri era disciplinata dagli Statuti quattrocenteschi ⁽⁵²⁾. Così come non sappiamo quanto la fusione tra Ufficiali di Notte e Ufficiali sopra la conservazione dell'onestà dei monasteri e delle monache abbia funzionato. Certamente, prima di allora, questi ultimi non avevano dato grande prova di sé. Ancora nel 1423, a più di un anno dalla loro istituzione, ad intervenire nel contrasto al fenomeno sono i Rettori forestieri ⁽⁵³⁾. Possiamo, tuttavia, ricostruire la *ratio* sottesa alla necessità di punire quanto più severamente possibile, vuoi per mano dei Rettori forestieri vuoi di una magistratura cittadina, la violazione dei monasteri, specialmente se abitati da monache. In una sentenza del 1435, dopo aver riportato le parole di Sant'Agostino sul giudizio di Dio alla fine dei tempi, l'estensore, parlando a nome della « totalis, plenissima et integra auctoritas et

⁽⁴⁹⁾ Condanna a morte di un sodomita dichiarato colpevole dagli Ufficiali di Notte nel 1436, in ASF, GA, 79 (29), cc. 57rv.

⁽⁵⁰⁾ ASF, PR, 124, cc. 148rv.

⁽⁵¹⁾ ASF, PR, 111, cc. 45rv.

⁽⁵²⁾ Statuti di Firenze del 1415, III, 53 *De invasoribus monasterium et raptoribus monalium*, vol. I, p. 269.

⁽⁵³⁾ Come attesta una sentenza del Capitano del Popolo del 22 agosto 1423, in ASF, Atti del Capitano del Popolo, 2523bis, cc. 9-11.

potestas populi Florentini », si dilunga sui drammatici risvolti del fenomeno criminoso, tali da scuotere, di nuovo, l'ordine 'naturale' delle cose e rovesciare, così, sulla città intera la giusta collera della maestà divina, perché la città a quell'ordine perfetto e immutabile avrebbe dovuto inderogabilmente e con obbedienza uniformarsi.

Un tempo la naturale giustizia delle cose ordinò che il sesso servisse ad accrescere il genere umano, perché l'uomo e la donna si unissero vicendevolmente attraverso il sacro vincolo del matrimonio, che per la sua importanza e reverenza, è da sempre oggetto di venerazione. E non esiste niente di più gradito a Dio della conservazione del matrimonio e, viceversa, non esiste niente di più molesto al cuore di Dio della sua violazione. E se una semplice creatura mortale è scossa da una simile violenza, quanto di più potrà adirarsi il Creatore, Padre altissimo e genitore di ogni creatura? E sono molti gli sconsiderati che le monache, sposate a Dio e dedicate a lui e reclusi nei monasteri per preservare la loro verginità, inseguono per soddisfare le voglie della propria carne, dimentichi di qualunque reverenza. Perciò la stessa divina provvidenza è turbata, e la malizia delle guerre fa sì che il mondo sia afflitto da sommosse, pestilenze e altri, diversi pericoli e calamità. Per scongiurare i quali, l'austerità del Popolo fiorentino statui che nessuno potesse accedere a qualsivoglia monastero e gravò i delinquenti con pene severe. Proibendo non soltanto la congiunzione carnale con le monache ma anche l'accesso ai monasteri, perché le stesse monache, il cui sesso è fragile e debole, assunto l'abito religioso, che si sono volontariamente concesse in sposa a Cristo unico uomo, si conservino in onestà e sicurezza e, insieme, l'onore e l'onestà dei monasteri crescano liberamente, e la loro officiosa sollecitudine nel culto divino non sia sconvolta ma guadagni il frutto della salute delle anime senza offendere gli occhi della maestà divina ⁽⁵⁴⁾.

Il regime albizzesco fu molto sensibile anche al problema della corruzione degli ufficiali pubblici e ripetutamente, ma senza successo, incaricò diverse magistrature di vigilare sulla ligia osservanza delle leggi sugli obblighi e i compiti dei funzionari. Il primo magistrato scelto a tale scopo fu l'Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia, « conservator statutorum honestatis Communis Florentiae » ⁽⁵⁵⁾. Tuttavia, già il 23 ottobre 1416 gli veniva revocata la

⁽⁵⁴⁾ ASF, GA, 79 (2), cc. 68-69.

⁽⁵⁵⁾ ASF, PR, 105, cc. 236r-237v.

giurisdizione esclusiva su tali materie ⁽⁵⁶⁾. Così, fra il 1420 e il 1421, il testimone passò agli Otto di Guardia ⁽⁵⁷⁾ che, del resto, già una rubrica degli Statuti del 1415 incaricava di curare l'osservanza della normativa sui divieti, con un'ampia gamma di poteri investigativi e punitivi ai confini della sommarietà.

Gli Otto di Guardia... possono conoscere, decidere e terminare e, di loro iniziativa, inquisire, condannare i colpevoli ed esigere le pene pecuniarie, prelevando da queste lire cento da darsi all'accusatore o al denunciante. Negli affari predetti sono sufficienti tre testimoni che depongano per pubblica voce e fama... inoltre i detti Otto di Guardia possono, di fatto e senza osservare solennità alcuna, arrestare o far arrestare il personale dei Rettori che abbia operato contro la legge sui divieti; e coloro i quali non paghino la pena pecuniaria entro dieci giorni dalla condanna, possono essere esposti alla pubblica gogna con le mani legate, così che tutti possano vedere, almeno per un giorno ⁽⁵⁸⁾.

Il compito che questa rubrica assegnava agli Otto si spiega alla luce della loro principale attività di custodi dell'ordine. Infatti, la normativa sui divieti mirava, fra l'altro, ad evitare che ufficiali forestieri in contatto con nemici dello 'stato' potessero prestare servizio a Firenze. Un compito evidentemente importante tanto da essere nuovamente affidato agli Otto con la provvisione del 1421. Alla fine, il 'carosello' magistratuale parve stabilizzarsi con la creazione di un nuovo organo cittadino: i Conservatori delle Leggi. A loro, da quel momento in poi, sarebbe spettato curare che,

quelle leggi che sono state fatte per la sopravvivenza giusta e retta della repubblica fiorentina siano conservate inviolate, e nessuno, o per ambizione, o per il proprio personale tornaconto, o per temeraria presunzione, abbia l'ardire di operare contro il loro dettato o di delinquere non osservandole ⁽⁵⁹⁾.

La perpetuazione del potere politico, con il suo bisogno estremo

⁽⁵⁶⁾ ASF, PR, 106, cc. 164v-165v.

⁽⁵⁷⁾ ASF, PR, 110, cc. 97r-99v; 111, cc. 71r-72r; a c. 97r del registro 110, sul margine destro si legge: « Octo custodie faciat observare leges ».

⁽⁵⁸⁾ Statuti di Firenze del 1415, I, 3 *De generali deveto officialium forensium civitatis Florentiae*, vol. I, pp. 7-11.

⁽⁵⁹⁾ ASF, PR, 120, cc. 7v-11r.

di restare immutato, dipende anche dalla conservazione delle istituzioni su cui la repubblica si regge e delle leggi che la governano. A tal fine, i Conservatori dovevano verificare il possesso dei requisiti fiscali, anagrafici e giudiziari necessari per il giusto e retto esercizio dei pubblici uffici, punendo eventuali abusi. Avevano, quindi, il compito di investigare e accertare la responsabilità di quanti prendessero parte a riunioni o conventicole non autorizzate o proibite, e di fare altrettanto con gli ufficiali estrinseci corrotti. Il *modus procedendi* che i Conservatori seguivano era, come nel caso delle altre magistrature cittadine di recente creazione, sbrigativo e sommario. In primo luogo, dovevano prendere informazioni su quanti, nel prossimo futuro, avrebbero esercitato pubblici uffici dentro o fuori la città, in modo da verificare se tutti erano in regola con i requisiti fissati per accettare le cariche e svolgere correttamente l'ufficio. Nel caso dalle indagini fossero emerse delle irregolarità, i Conservatori, con decisione collegiale presa a maggioranza di due terzi, dichiaravano il reo colpevole di aver violato le leggi della repubblica e lo condannavano a pagare, entro un mese, una pena pecuniaria arbitraria. Tra l'accertamento e la condanna non doveva intercorrere più di un mese « a die notificationis, tamburationis, accusationis, denuntiationis vel notitie ». Il condannato poteva, eventualmente, appellarsi alla Signoria contro la deliberazione del magistrato ⁽⁶⁰⁾.

Non si sa molto altro di questa magistratura, perché la documentazione della sua attività durante il periodo repubblicano è piuttosto scarsa ⁽⁶¹⁾. Sta di fatto che, nel volgere di pochi anni, essa venne coinvolta in altre faccende criminose: blasfemia, reati notturni, lusso nelle vesti e, soprattutto, gioco d'azzardo. Si conservano numerose notifiche, anche anonime, presentate ai Conservatori delle Leggi proprio su episodi di giochi proibiti. E cittadini obbedienti

⁽⁶⁰⁾ Ivi, cc. 8v-10r.

⁽⁶¹⁾ Si vedano gli studi di: ZORZI, *L'amministrazione della giustizia*, cit., p. 63; ID., *I Fiorentini e gli uffici pubblici nel primo Quattrocento: concorrenza, abusi, illegalità*, in « Quaderni storici », XXII (1987), pp. 725-751; GUIDI, *Il governo della città-repubblica*, cit., vol. II, pp. 351-352; G. PANSINI, *I conservatori di leggi e la difesa dei poveri*, in *Studi di storia medievale e moderna per Ernesto Sestan*, 2 voll., Firenze, Olschki, 1980, vol. II, *Età moderna*, pp. 529-570.

eran pronti, per qualche spicciolo di premio, a denunciare i propri concittadini disobbedienti.

Chon riverenza dinanzi a voi, signiori conservadori, si notifica e fassi fede alla vostra Signioria come Antonio di Paolo rigattiere e Nencio di Gherardo, tiratotaio, e Stefano di Nanni detto Fortino e Antonio vocato El Zio, tessitore di drappi, tucti del popolo di San Piero Ghattolino, e Checo di Nanni Guidotti, oliandolo, e Ridolfo calzolaio, e Piero di Zanobi da San Ghaggio, stanno nel borgho fuori della porta a San Piero Gattolino, e Mariano di Nanni decto Lombardo, sta fuori di San Giorgio, i quali nominati di sopra fanno continua risedenza nell'antiporto di San Piero Gattolino di giuochi di zara, perdi a vincho e di simile baracteria e ritenghonvi falsatori di dadi e inghannatori, e alla decta baratteria si bestemmia la potenza di Dio e la celeste chorte, e chi fa peggio quello è il migliore. E noi ci maravigliamo se llo onnipotente Idio manda delle pestilentie e dell'altre chose sopra questa città, poiché si soffera che in ogni chanto si fa una baracteria di ladroncelli, sicché si pregha la vostra signioria che provegha chontro a' predetti giuochatori e bestegniatori nominati di sopra ⁽⁶²⁾.

Evitare di esporre la città agli scandali, alle punizioni divine, insomma a tutti quegli atti o comportamenti turbativi dell'ordine furono i presupposti che, nel primo trentennio del Quattrocento, spronarono la volontà del reggimento guidato dagli Albizzi a rendere più efficace il controllo della moralità. I governanti seppero raccogliere una sfida lanciata da tempo ma mai effettivamente afferrata, attrezzando nuovi apparati provvisti di *iurisdictio in criminalibus* per i settori di maggiore inquietudine e scandalo. Un fenomeno, questo della peccatizzazione del penale, di cui non possiamo sottovalutare il reale impatto nella stessa costruzione della proiezione territoriale esterna alla città. Oltre alle recenti magistrature di dentro, i messaggi sulla sfera del costume trasmessi dal potere centrale della *civitas* arrivavano alla periferia mediati dalle figure dei rettori estrinseci dislocati nelle varie aree del dominio territoriale. Come dimostrano i dibattiti delle consulte e pratiche nonché le condanne riportate nei registri criminali dei nuovi vicariati di Pisa, Valdarno Superiore, Anghiari e altre aree fra le colline e le montagne di Arezzo, il processo d'incorporazione fu attraversato dall'ambi-

(62) ASF, GA, 79 (29), c. 21 (2 dicembre 1435).

zione della città egemone di attrarre le varie comunità soggette alle sue leggi e al suo modello di moralità, proprio in quanto forme di rappresentazione del suo ordine ⁽⁶³⁾. In particolare, l'accentramento interessò quella che noi oggi chiameremmo 'devianza sociale': la dominante fece ampio ricorso a strutture disciplinari e repressive, tortura e pene corporali incluse, per contrastare pratiche sessuali *contra naturam* ⁽⁶⁴⁾. Quindi, alcuni statuti delle comunità soggette cominciarono a inserire, fra le loro disposizioni, la nomina di guardie segrete con il compito di punire quanti offendessero con bestemmie Dio e i santi ⁽⁶⁵⁾.

Nella dialettica di Firenze con le comunità soggette emersero presto criticità e problemi. La principale urgenza cui far fronte, subito dopo la frequenza di ribellioni, fu la corruzione degli uffici giurisdizionali territoriali. La Signoria divenne destinataria di numerose petizioni in cui i sudditi invocavano un suo intervento nel perseguire gli ufficiali responsabili di malversazioni e abusi nel dominio. Le stesse problematiche iniziarono ad affollare le consulte del primo decennio del Quattrocento ⁽⁶⁶⁾. Nel luglio del 1415 fu varata una provvisione che dava ai Signori coi Collegi balia di agire contro atti di corruzione perpetrati da qualunque ufficiale fiorentino estrinseco ⁽⁶⁷⁾. Essa, tuttavia, non sortì gli effetti sperati, anche perché la speciale autorità conferita alla Signoria per reprimere gli abusi durò appena sei mesi, segno anche del lento formarsi di una coscienza territoriale. Che il governo di reggimento avesse comunque interesse a contrastare la corruzione nelle aree del dominio, lo dimostra il successivo inserimento negli Statuti del 1415 di una lunga rubrica: una specie di prontuario sulle cose che gli ufficiali di fuori dovevano osservare per tutta la durata del mandato. La volontà della

⁽⁶³⁾ Un'ottima raccolta di vicende giudiziarie di questo tipo, ricostruite sulle carte processuali degli ufficiali estrinseci, in MAZZI, *Cronache di periferia dello Stato fiorentino*, cit.

⁽⁶⁴⁾ Cfr. S.K. COHN, *Creating the Florentine State: Peasants and Rebellion, 1384-1434*, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, pp. 270-272.

⁽⁶⁵⁾ È, ad es., il caso dello statuto di Mangona, in ASF, Statuti delle comunità autonome e soggette, 420, Mangona e sua Lega, 1416-1561, rubrica 50 *Della electione delle guardie segrete*, cc. 30rv.

⁽⁶⁶⁾ Cfr. BRUCKER, *Dal Comune alla Signoria*, cit., pp. 245-246.

⁽⁶⁷⁾ ASF, PR, 105, cc. 216v-217r.

città egemone di reprimere i disonesti costumi risalta fin dal preambolo.

Con la volontà di agire prontamente e diligentemente sulle indebite vessazioni dei sudditi di Firenze, perché i podestà, i capitani, i vicari e gli altri ufficiali che operano e che opereranno, in futuro, nel contado e nel distretto di Firenze nell'esercizio di qualsiasi giurisdizione, e similmente quei cittadini fiorentini che in altre, diverse città e luoghi situati fuori dal distretto di Firenze, abbiano giurisdizione per nome e per conto del Comune di Firenze, svolgano i loro compiti secondo giustizia, senza deviare dalla strada del diritto, e non commettano, loro direttamente o per tramite di altri, alcun illecito, alcuna indebita esazione, alcuna estorsione, e non percepiscano somme di denaro in corruzione con grave pregiudizio dei sudditi.

Perché siano chiari gli intenti accentratori, nessun ordinamento o statuto delle comunità soggette dovrà contraddire la rubrica degli statuti fiorentini. Il trattamento riservato ai vessatori dei sudditi è decisamente orientato in senso repressivo. Contro di loro, infatti, è lecito accusare, denunciare, presentare notifiche, anche anonime, senza neppure dover versare un soldo di gabella o dare garanzia. Quindi, a seguito dell'accusa o della denuncia, ma anche d'ufficio, uno dei Rettori forestieri oppure qualsiasi altro ufficiale fiorentino dovrà procedere sommariamente, « breviter, et summarie, et sine strepitu, et figura iudicii », fino alla condanna del reo. Ciascun corpo territoriale nel contado e nel distretto dovrà formare, a proprie spese, una copia della stessa rubrica e affiggerla in luogo pubblico visibile a tutti. Viene, infine, predisposto un meccanismo volto ad incentivare gli esposti e le denunce dei sudditi vittime di abusi. La rubrica parla proprio di una cassetta, « capsas », destinata a raccogliere qualsiasi tipo di foglio scritto con l'indicazione del genere di abuso subito per mano di un giustiziente fiorentino o della sua *familia*. Per essere valida, la segnalazione doveva contenere il nome, il luogo e il popolo d'appartenenza di chi la presentava. Ogni quindici giorni la cassetta veniva ispezionata dal magistrato dei paciali e il contenuto comunicato all'Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia, avendo cura di riferire solo il misfatto denunciato e lasciando, viceversa, segreto il nominativo dell'ufficiale estrinseco accusato. A quel punto l'Esecutore apriva un'inchiesta sommaria per accertare l'abuso segnalato. Se avesse riconosciuto l'ufficiale colpe-

vole, doveva condannarlo alle pene fissate dalla rubrica o, nel silenzio degli statuti, a suo arbitrio e poteva, eventualmente, rimuoverlo dalla carica ⁽⁶⁸⁾. Neanche così furono, però, ottenuti dei risultati. Appena sfiorata era, infatti, la radice del problema: le modalità di scelta degli ufficiali estrinseci. Si trattava, invero, di cariche ambite che promettevano notevoli benefici. Di conseguenza, negli anni, si era formato un nucleo ristretto di 'uomini di stato' la cui unica aspirazione era quella di governare le varie aree del dominio per soddisfare discutibili brame di guadagno. Non a caso, le proposte di indire nuove elezioni o rifare le borse elettorali incontrarono una dura e costante resistenza nei Consigli ⁽⁶⁹⁾. Il gruppo politico egemone fiorentino non voleva amministrare il suo territorio ma solo dominarlo.

Un'altra conferma viene dal *sumptus*, che pure esercitò un suo peso nel farsi progressivo del dominio territoriale. Nell'apposita sezione *De prohibitis ornamentis mulierum* degli Statuti del 1415, si prevede che tutte le pene pecuniarie irrogate a quanti trasgrediranno le disposizioni suntuarie e tutte le gabelle pagate per ottenere l'esenzione dalle medesime dovranno essere versate ai camarlinghi della Camera del Comune. Questi ultimi, a loro volta, dovranno versare le somme così recuperate alla Cassa della Condotta. La Cassa della Condotta era una divisione della Camera del Comune. Fra il 1425 e il 1426, essa fu divisa in due sott'uffici: la Condotta Ordinaria, il cui fondo serviva a mantenere il palazzo dei Signori e a pagare gli stipendi degli ufficiali pubblici, e la Condotta Straordinaria, il cui fondo serviva invece a pagare i mercenari al soldo della repubblica ⁽⁷⁰⁾. Questa trovata finanziaria si rivelò decisiva quando Firenze si trovò a sostenere le ingenti spese necessarie a finanziare le guerre con la rivale Milano ⁽⁷¹⁾. E la formazione della proiezione territoriale esterna alla città è, prima di tutto, tra la fine del Trecento e i primi decenni del Quattrocento, un'esigenza di autorità e di dominio, con espansione e incorporazione di spazi

⁽⁶⁸⁾ Statuti di Firenze del 1415, V, IV, 68 *De observantiis officialium comitatus, et districtus Florentiae*, vol. III, pp. 642-657.

⁽⁶⁹⁾ I dettagli in BRUCKER, *Dal Comune alla Signoria*, cit., pp. 247-248.

⁽⁷⁰⁾ Cfr. MOLHO, *Florentine Public Finances in the Early Renaissance*, Cambridge, Harvard University Press, 1971, p. 118.

⁽⁷¹⁾ Cfr. RAINEY, *Sumptuary Legislation*, cit., p. 489.

altrui e conseguente ricomposizione degli stessi dentro un territorio nuovo, frutto di un artificio il più delle volte violento. All'offensiva moralizzatrice e ad altre, più efficaci, strategie penali i Fiorentini affidarono la costruzione e poi il consolidamento del loro 'stato', inteso come dominio territoriale. Su queste ultime bisognerà di seguito soffermarsi.

CAPITOLO QUARTO

STRATEGIE PENALI A « CONSERVATIONE E
AUGUMENTO » DEL DOMINIO TERRITORIALE

1. Una 'federazione' obbediente. — 2. Mappare il dominio: gli apparati giurisdizionali territoriali. — 3. Controllare il territorio per statuti: le rubriche penali degli statuti comunitativi.

1. *Una 'federazione' obbediente.*

Nella dimensione interna alla città, lo 'stato', inteso come reggimento, si manifestava nell'esercizio, da parte dei governi nati dopo il tumulto dei Ciompi, di un potere effettivo, spregiudicato, altro rispetto ai legittimi parametri universalistici e comunali. Al tempo stesso, nella nuova proiezione territoriale esterna, lo 'stato', inteso soprattutto come dominio, si concretava nella quota di potere ulteriore che agli stessi governi di reggimento derivava dal fatto di possedere un territorio. Asciutto e lapidario, Guicciardini consegnerà ai posteri un'immagine del regime albizzesco quale energico promotore di una mirata politica di espansione territoriale fra le più dinamiche e sofferte che la Firenze repubblicana mai conobbe nella sua storia. Sotto gli Albizzi, i Fiorentini:

acquistarono Pisa e molti altri luoghi e augumentarono assai el dominio e la reputazione della città, in modo che, secondo le opinioni di ognuno che ha parlato o scritto di queste cose, non fu mai stato in Firenze che l'abbia meglio governata e più onorata di quello ⁽¹⁾.

Non che prima degli Albizzi Firenze fosse stata estranea a

⁽¹⁾ GUICCIARDINI, *Dialogo e discorsi del reggimento di Firenze*, a cura di R. Palmarocchi, Bari, Laterza, 1932, p. 22.

fenomeni di questo tipo ⁽²⁾. Certo è, che solo con l'instaurarsi, dopo gli ultimi sussulti del governo delle Arti minori, di un regime aristocratico come quello albizzesco, prese corpo la volontà di creare un territorio fiorentino e di gestirlo in modo rigoroso ⁽³⁾. Quando, cioè, per soddisfare la propria personale ambizione ad occupare un posto di primo piano nell'Italia centrale da una parte, e per difendersi dalle mire espansionistiche viscontee dall'altra ⁽⁴⁾, la repubblica fiorentina estese la sua sfera di influenza su quelle che un tempo erano, al pari di essa, città di lunga tradizione comunale. In pochi decenni, incorporò Arezzo (1384), Montepulciano (1390), Pisa (1406), Cortona (1411), Livorno (1421). In un panorama politico generale più che perturbato ⁽⁵⁾, la sopravvivenza e il prestigio di Firenze dipendevano ormai dalla massiccia incorporazione di spazi dominabili.

Il nesso obbedienza-protezione, che già contraddistingueva, dentro la città, il complesso vincolo di obbligazione partigiana fra i capi del reggimento e la base della classe dirigente fiorentina, trovò, fuori della città, un vettore formidabile nella stessa costituzione territoriale pattizia. Specialmente quando ai tradizionali, e ambigui, patti di aderenza cominciarono ad affiancarsi, fino forse a sostituirli, dei veri e propri patti di dominazione ⁽⁶⁾. Confusa con le situazioni affini di partigianeria, consorteria, clientelismo ⁽⁷⁾, la nozione di

⁽²⁾ Si veda l'ottima sintesi di C.M. DE LA RONCIÈRE, *Dalla città allo stato regionale: la costruzione del territorio (XIV-XV secolo)*, in *Firenze e la Toscana*, cit., pp. 11-30.

⁽³⁾ Cfr. CHITTOLINI, *Ricerche sull'ordinamento territoriale del dominio fiorentino*, cit., pp. 292-352.

⁽⁴⁾ Ivi, p. 293, sul tema della conquista difensiva. Cfr. anche BRUCKER, *Dal Comune alla Signoria*, cit., pp. 142-143; i saggi raccolti in ZORZI, CONNELL, *Lo Stato territoriale fiorentino*, cit.

⁽⁵⁾ Cfr. TANZINI, *Dai comuni agli stati territoriali: l'Italia delle città tra XIII e XV secolo*, Milano, Monduzzi, 2010.

⁽⁶⁾ Utili spunti di riflessione in U. PETRONIO, 'Adhaerentes'. *Un problema teorico di diritto comune*, in *Scritti in memoria di Domenico Barillaro*, Milano, Giuffrè, 1982, pp. 40-84; FUBINI, *Politica e pensiero politico*, cit., pp. 18-25.

⁽⁷⁾ Su tutti, BALDI UBALDI PERUSINI *In decretalium volumen commentaria, c. Ad haec, X, de postulatione praelatorum (c. 1, X, 1, 5)*, Venetiis, 1580, n. 11, f. 62: « Nam isti quandoque vocantur adhaerentes, quandoque complices, quandoque sequaces, qui caudas habent invicem colligatas, licet nomina sint diversa ». Cfr. anche G. REZASCO, *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo*, Firenze, Le Monnier, 1881, p. 14.

‘aderenza’, sebbene poi nelle fonti ricorra piuttosto la parola *adhaerentes*, indicava l’accorpamento e il raggruppamento di poteri generici, privi di qualsiasi identità precisa e formalizzata, anzi, percorsi da una costante, e forse anche consapevole, ambigua elasticità. Non a caso la scienza giuridica faticò molto a tradurre questa nozione in una teoria ordinata. Si trattava, inoltre, di un fenomeno strettamente adesivo alla realtà del tempo, quando le aggregazioni e le disgregazioni di terre e di uomini erano pressoché quotidiane, con rari riscontri nelle fonti ‘ortodosse’. Nel quasi completo silenzio del *Corpus Juris Civilis*, Guido da Baisio segnalava per il diritto canonico appena quattro decretali pontificie dove ricorreva il lemma ⁽⁸⁾. Testi che coinvolgevano gli *adhaerentes* in due ordini di questioni: la questione processuale e, più che altro, la questione delle relazioni ‘internazionali’. Su quest’ultima, i canonisti Giovanni Monaco e Giovanni d’Andrea isolarono i temi della guerra e, soprattutto, della pace, dando alla voce una connotazione essenzialmente morale e spirituale, riflesso della *fidelitas romanae ecclesiae*, per cui la pace fatta dal ‘principale’ si estendeva anche ai suoi aderenti, per la perpetua sicurezza di tutti ⁽⁹⁾. Fu Bartolo il primo a intuire la valenza politica della parola e del fenomeno a quella sotteso. Lo fece, non a caso, riflettendo sull’intarsio di relazioni che legavano una *civitas* all’altra e da lì a *castra, villae recommendatae, civitates confoederate*, con particolare attenzione al penale. « Mi domando », scrive il maestro commentando la *lex Non dubito ff. de captivis*, « cosa voglia dire questo testo, che forse i rei delle città federate non sono tali presso di noi. Infatti o quelli delle città federate delinquono nel nostro territorio, e non è da meravigliarsene, perché in ragione del delitto condividono il nostro foro... oppure non delinquono presso

⁽⁸⁾ Sono: la c. *Dammamus*, X, de *summa trinitate et fide catholica* (c. 2, X, 1, 1); la c. *Ad apostolicae*, VI, de *sententia et re iudicata* (c. 2, VI, 2, 14); la c. *Olim*, X, de *accusationibus, inquisitionibus et denunciationibus* (c. 26, X, 5, 1); la c. *Ut circa*, VI, de *electione et electi potestate* (c. 4, VI, 1, 6), in *Corpus iuris canonici*, cit., II, rispettivamente, col. 6, col. 1008, col. 747, col. 949.

⁽⁹⁾ IOANNES MONACHUS, *Glosa aurea*, in c. *Ad apostolicae*, Parisii, 1535, n. 6, f. 220v; IOANNES ANDREAE *In sextum decretalium librum novella commentaria*, in c. *Ad apostolicae*, ver. *Adhaerentes*, Venetiis, 1581, n. 3, f. 78v. Il riferimento comune è la decretale *Ad apostolicae* di Innocenzo IV del 1245, laddove dice: « et omnes suos sibi que adhaerentes in pace ponere ».

di noi, e sembra che non possano essere puniti presso di noi, perché non esiste nessun'altra ragione per la quale essi condividano il foro ». Come orientarsi? Bartolo conclude « quod ex speciali statuto civitatis hoc potest fieri, et delinquentes de foederatis civitatibus possunt apud nos puniri » ⁽¹⁰⁾. Posto che solo le « civitates Tusciae, quae non recognoscunt de facto in temporalibus superiorem », potevano stringere rapporti di aderenza ⁽¹¹⁾, non è chiaro se, per il giurista marchigiano, la *terra adhaerens* potesse anche essere « de feudo et iurisdictione » ⁽¹²⁾. Decisamente contrario a confondere l'aderenza con il più rigido rapporto feudale, « Nihil commune habet feudum cum adhaerentia » ⁽¹³⁾, Baldo percorse, invece, l'orientamento tradizionale curando anch'egli il profilo della pace: « omnis faciens pacem debet promittere pro familiaribus, socialibus et adhaerentibus, si vult esse fidelis sicut decet » ⁽¹⁴⁾. Un'esemplificazione di ciò che il Perugino scrive è stata rintracciata nel trattato di Sarzana del 1353 ⁽¹⁵⁾. In quella circostanza diplomatica, Firenze, sostenuta dalla lega con Perugia, grazie alla mediazione del signore di Pisa Franceschino Gambacorti, contrattò con il signore di Milano le rispettive aree d'influenza lungo la catena appenninica: divisione che sarebbe rimasta inalterata fino alle guerre antviscontee, preludio alla costruzione del dominio territoriale fiorentino. Nel documento, ancora siglato nella tradizionale cornice delle gerarchie universali, « Ad laudem et statum Sancte Romane Ecclesie et in honorem et exaltationem invictissimi et semper augusti Imperii Romanorum », il firmatario fiorentino si impegna non solo per « la città e il comune di Firenze », ma anche per « le terre e luoghi che possiede » e per « tutte le altre comunità e distretti, e pertinenze e uomini seguaci » ⁽¹⁶⁾.

Con riferimento ai rapporti d'aderenza, di pace si continuò a

⁽¹⁰⁾ BARTOLI A SAXOFERRATO *In secundam digesti novi partem commentaria*, l. *Non dubito ff. de captivis* (D. 49, 15, 7), Venetiis, 1602-1603, vol. VI, nn. 2-3, f. 214.

⁽¹¹⁾ Ivi, l. *Sodales ff. de collegiis et corporibus* (D. 47, 22, 4), nn. 10-11, f. 137.

⁽¹²⁾ Ivi, l. *Non dubito ff. de captivis* (D. 49, 15, 7), nn. 2-3, f. 214.

⁽¹³⁾ BALDI UBALDI PERUSINI *Consilia sive responsa*, cit., vol. II, cons. 268, f. 75.

⁽¹⁴⁾ Id., *In primum, secundum, et tertium codicis libros commentaria*, in l. *Iuxta C. de episcopis et clericis* (C. 1, 3, 1), Venetiis, 1586, n. 7, f. 34v.

⁽¹⁵⁾ Così FUBINI, *Politica e pensiero politico*, cit., pp. 18-19.

⁽¹⁶⁾ *I Capitoli del Comune di Firenze*, cit., vol. II, pp. 305-327.

discutere anche in seguito. Così fu per Paolo di Castro ⁽¹⁷⁾. E così fu, soprattutto, per Angelo degli Ubaldi. Quest'ultimo, in un *consilium*, dovette pronunciarsi su di un caso che vedeva coinvolto, di nuovo, il giurista Lapo di Castiglionchio, arciguelfo e, come già sappiamo, feroce avversario del primo governo di reggimento, quello artigiano ⁽¹⁸⁾. Nella pace che era stata conclusa fra il duca di Milano e Firenze, alleata con Bologna, venivano, in vario modo, reintegrati nell'onore e nei beni tutti gli « exiticii et forestati occasione dictae guerrae ». Il problema era se anche il Castiglionchio, condannato « ut proditor et inimicus et malivulus communis Florentiae », potesse beneficiarne. Tecnicamente, egli non era un fuoriuscito, essendo sempre stato detenuto a Firenze. E neppure un aderente e seguace del duca di Milano, perché « declaratio facta non fuit ». Ciò nonostante, secondo Angelo, il Castiglionchio può, anzi, deve comunque beneficiare della pace e della connessa amnistia perché, nel suo caso, si è trattato di un'aderenza sostanziale: quell'« esse eiusdem velle sponte », già presente in Bartolo. *Declaratio* a parte, infatti, è evidente che il reo ha agito come seguace del signore milanese tradendo la propria patria, aderendo così alla parte avversa, « sic et Iudas adhaerens erat et sequax inimicorum Christi » ⁽¹⁹⁾. Questo solo per dire che, ancora sul finire del Trecento, non circolava una nozione formale e definita di aderenza. I relativi patti erano, pertanto, destinati a risolversi, in termini contenutistici, in un « vero e proprio campionario di promesse di ogni sorta » ⁽²⁰⁾. Tale fumosità di contorni serviva a qualificare, giuridicamente, situazioni dove magari già cominciavano ad intravedersi, dal lato del *principalis*, i profili egemonici di una città potente ma, dal lato degli *adhaerentes*, restavano forti i sentimenti di autonomia e di indipendenza. Il tutto senza cadere nelle rigidità fra *superior* e *inferior*

⁽¹⁷⁾ PAULI CASTRENSIS *In secundam digesti novi partem commentaria*, l. Bonorum ff. *rem tam haberi* (D. 46, 8, 24), Venetiis, 1568, n. 5, f. 109.

⁽¹⁸⁾ Si veda, *retro*, Cap. II.

⁽¹⁹⁾ ANGELI UBALDI PERUSINI *Consilia*, Lugduni, 1551, cons. 257, ff. 138v-140v.

⁽²⁰⁾ Così A. GAMBERINI, *La città assediata. Poteri e identità politiche a Reggio in età viscontea*, Roma, Viella, 2003, p. 128. Qualcosa di analogo è stato osservato anche per la Francia; cfr. P.S. LEWIS, *Decayed and Non-Feudalism in Later Medieval France*, in Id., *Essays in Later Medieval French History*, London, Bloombury Academic, 1985, pp. 41-68.

inscritte nel rapporto feudale che Bartolo aveva, in qualche modo, adombrato ma che Baldo e altri dopo di lui avevano fermamente respinto. Si pensi, ad esempio, ai rapporti intercorrenti, alla metà del Trecento, tra Firenze e Pistoia la quale, se per un verso rivendicava con orgoglio i propri diritti, per l'altro rassicurava il *principalis*, « paternitas vestra », « quae usque ad mortem ab eadem in perpetuum non intendimus deviare, sed eidem adherere et in omnibus exequi vota sua » (21).

Evidentemente condizionata dai mutamenti reali, la giurisprudenza quattrocentesca comincia, però, a registrare nuove tendenze. Così, Andrea Barbazza, riflettendo in un suo *consilium* sul consueto problema dell'estensione automatica della pace agli aderenti non *declarati*, traccia una chiara distinzione fra patti « ratione adhaerentiae » e patti « ratione dominii », e, « sic apparet ad oculum », conclude « quod non sunt in dominio regis illi qui adhaerent regi ». Perché, chi stringe un patto d'aderenza al massimo accetta di porsi « sub protectione regis » senza che ciò comporti in alcun modo instaurare un rapporto di sudditanza (22). Con un po' di anticipo sulla scienza giuridica, le scritture cancelleresche già sul declinare del Trecento individuavano una sfera di dominio territoriale distinta dalle aderenze, colleganze e accomandigie esterne. Parla decisamente il linguaggio della subordinazione (23) il trattato concluso il 22 luglio 1380 in funzione antiviscontea tra Firenze, Perugia, Pisa, Siena e Lucca quando, « in rerum publicarum dirigendo regimine », individua come coesenziale ai rispettivi « populi » contraenti l'interesse a « in pace vivere et suos subditos ab omnibus iniuriis defensare, contra crassatores huiusmodi ad defensionem publicam » (24). Individua, cioè, i termini basilari del nuovo ordine politico: protezione sì, ma in cambio di obbedienza e sudditanza. Da lì in avanti, se si scorrono i numerosi patti siglati durante le guerre contro Milano, ai tradizionali aderenti si aggiungono, in forma

(21) Questa lettera dei Pistoiesi ai Fiorentini del 1° febbraio 1355 si trova in T.E. MOMMSEN, *Italianische Analekten zur Reichsgeschichte des 14. Jahrhunderts (1310-1378)*, Stuttgart, Hiersemann, 1952, vol. II, p. 165.

(22) ANDRAE BARBATIAE *Consilia sive responsa*, Venetiis, 1581, vol. II, cons. 11, nn. 46-47, f. 36v.

(23) Cfr. RICCIARDELLI, *Il linguaggio della subordinazione*, cit.

(24) *I Capitoli del Comune di Firenze*, cit., vol. II, p. 213.

distinta, come destinatari del dominio territoriale diretto, i sudditi. Si veda, ad esempio, il patto della lega antviscontea stipulato il 18 novembre 1385 dove Firenze si impegna di fronte agli altri contraenti in nome non solo della città, contado e distretto, ma anche delle città di Arezzo, Pistoia e Volterra, delle terre di Castiglione un tempo di Arezzo e ora dei Fiorentini, di San Miniato, di Colle Valdelsa, di San Gimignano, del Mugello, di Galatea e « per tutte le altre terre, castelli e luoghi nei quali il Comune di Firenze esercita giurisdizione » (25). Le terre incorporate *ratione dominii* ricordano molto la « terra adhaerens de feudo et iurisdictione » tratteggiata vagamente da Bartolo. Ora, più che l'aderenza, è il rapporto di dominio di derivazione feudale, fra un *superior* che comanda e protegge e un *inferior* che obbedisce, a inquadrare, « nell'ottica dello stato in via di accentramento », « quelle situazioni che si vuole che perdano ogni margine di ambiguità » (26). Come i capitoli, anche i verbali delle consulte e pratiche riferiscono delle comunità soggette in termini di « iurisdictione, dominio, potestate, voluntate et obedientia populi et communis Florentiae », « nostre dominationis debitum et honorem », « benigne velint agnoscere nostram superioritatem » (27). Mentre Firenze si ergeva a dominante, il suo linguaggio della subordinazione, sotteso al nesso obbedienza-protezione, si caricava degli stilemi retorici del repubblicanesimo. La città egemone, per legittimarsi nel proprio territorio, utilizzava il tema della *libertas*. Accostava il proprio 'stato' ad un ordine politico perfetto. La sua alta giurisdizione non poteva essere piegata da alcun fattore superiore esterno ed era in grado di garantire la 'libertà' (28) a tutte quelle comunità che l'avessero riconosciuta come dominante. Il

(25) Ivi, p. 226. Altri esempi, anche rapportati all'esperienza milanese in FUBINI, *Politica e pensiero politico*, cit., pp. 23-25.

(26) CHITTOLINI, *Infeudazioni e politica feudale nel ducato visconteo-sforzesco*, in ID., *La formazione dello Stato regionale*, cit., pp. 60 e ss. Sul peso del mutamento nel sistema feudale in rapporto alla vicenda dello Stato moderno in Europa, cfr. BLANCO, *Le origini dello Stato*, cit., pp. 63-76.

(27) ASF, CP, 35, c. 31r, *passim*.

(28) Sulla libertà, cfr. COSTA, 'Così lontano, così vicino'. *Il Comune medievale e la sua 'autonomia'*, in « Quaderni fiorentini », XLIII (2014), pp. 689-782; *La libertà nelle città comunali e signorili italiane*, a cura di Andrea Zorzi, Roma, Viella, 2020, in part., sul rapporto tra libertà ed espansione territoriale, pp. 129-149.

modello repubblicano fiorentino si basava, pertanto, sull'idea della salvaguardia della *libertas*: una trovata che, giustamente, è stata accostata al modello imperiale della Roma augustea ⁽²⁹⁾. Gli 'uomini di stato' fiorentini immaginavano tale modello come capace di assicurare la coesistenza di istituzioni e istanze sociali diverse dentro un medesimo spazio politico. Fra i suoi ferventi sostenitori, ritroviamo Leonardo Bruni che, com'è noto, il 20 febbraio 1409, in una lettera ad un altro intellettuale, Niccolò Niccoli, descriveva la relazione tra Firenze e il suo territorio come una « congregatio hominum iure sociatorum et eisdem legibus viventium » ⁽³⁰⁾. Sviluppo in chiave territoriale di quella « libertas celeste » che, già in una provvisione del luglio 1329, univa insieme città, comitato e distretto ⁽³¹⁾. Con la dissoluzione dell'antico assetto universalistico e comunale e, di contro, con i processi di concentrazione del potere e assemblaggio territoriale che investirono su larga scala la penisola italiana, la parola *libertas* cominciò ad essere sfruttata da Firenze dominante — e, insieme con lei, dalle altre dominanti toscane Siena e Lucca — per sottolineare i vincoli di subordinazione con le comunità soggette, così da non apparire in contraddizione con il repubblicanesimo dietro al quale essa rafforzava il suo potere. Quando, nel 1401, dopo i più tenui inquadramenti trecenteschi, Pistoia venne definitivamente sottomessa a Firenze, i Fiorentini non esitarono a presentarsi come i guardiani della libertà cittadina minacciata dalle mire tiranniche dei Visconti. In sostanza, la *libertas* di cui i sudditi avrebbero beneficiato altro non era se non lo spazio dei privilegi loro riconosciuti in sede di capitolazione dopo la privazione della pienezza di giurisdizione. Il nesso obbedienza-protezione, come pure il linguaggio della subordinazione, si trasmetteva così negli Statuti del 1409-1415 in quanto corpo di legislazione a vocazione territoriale e dove i Fiorentini sono effettivamente convinti di dominare, non amministrare, uno spazio territoriale difficile, percorso da villaggi, borghi, terre, castelli fra loro diversis-

(29) Cfr. BROWN, *Il linguaggio dell'impero*, cit., p. 256.

(30) L. BRUNI, *Epistolarum libri VIII*, a cura di L. Mehus, 2 voll., Firenze, 1741, vol. I, p. 78.

(31) ASF, PR, 25, c. 56r. Cfr. RUBINSTEIN, 'Florentina libertas', in Id., *Studies in Italian history in the Middle Ages and the Renaissance*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2004, pp. 273-294, in part. p. 276.

simi e, soprattutto, da città di lunga e radicata tradizione comunale. Un'eterogeneità che li obbligherà a studiare e mettere in atto strategie nuove. Si tenga, infine, presente che di natura privata erano i rapporti con le varie comunità soggette, ivi compresa la sfera 'amministrativa' sottostante. Almeno qui gli 'uomini di stato' fiorentini seppero sfruttare a loro vantaggio il precedente ingombrante di Baldo secondo cui « civitates loco privatorum sunt »⁽³²⁾. Di nuovo, la repubblica fiorentina si tingeva di proibite venature maiestatiche laddove, per il diritto comune, le città periferiche sono considerate rispetto a Roma appunto come « loco privatorum ».

2. *Mappare il dominio: gli apparati giurisdizionali territoriali.*

« Quod utile est conservare subditos nostros Romandiole, quia boni et legales fuerunt et sunt »; « quod illa civitas in devotione debita conservetur et nulla sit ibi novitas »; « quod iura communis Florentiae conserventur »; « quod Octo custodie sollicitentur et hortentur stare attenti ad conservationem status »⁽³³⁾. Queste e altre espressioni simili percorrono, costanti, i verbali delle consulte e pratiche dell'anno 1401. I governanti, dunque, si convinsero assai presto che non era possibile « augumentare » alcunché, senza in parallelo « conservare » quanto già acquisito. Una percezione che si trasmetterà forte anche agli uomini del Cinquecento⁽³⁴⁾. Col fine di conservare, il penale del paradigma dell'infrazione politica cominciava a mostrarsi come un promettente strumento di governo del territorio. « Reperta veritate tractatus Pistorii, provideatur quod fiat iustitia et illa civitas in devotione conservetur »⁽³⁵⁾, diceva il giurista Lorenzo Ridolfi nella concitata pratica del 5 agosto 1401. Pistoia aveva in animo di tradire la sua fedeltà a Firenze ribellandosi. La comunità, già stremata dalla pressione fiscale, vedeva minacciata la sua autonomia dal diploma del 4 luglio con cui Roberto di Baviera

⁽³²⁾ Si veda, *retro*, Cap. II.

⁽³³⁾ ASF, CP, 34, cc. 143r, 162v, 179r; 35, c. 45v.

⁽³⁴⁾ GUICCIARDINI, *Dialogo e discorsi del reggimento di Firenze*, cit., p. 26: « come bene si governino le cose di fuora, cioè quelle che appartengono alla conservazione e augumento del dominio ».

⁽³⁵⁾ ASF, CP, 35, c. 15r.

riconosceva i Fiorentini come vicari imperiali in tutto il loro territorio. Grazie alle confidenze di un delatore, gli Otto di Guardia si misero prontamente sulle tracce dei presunti organizzatori. Poco dopo, su mandato del magistrato fiorentino, il capitano di Pistoia catturava il principale sospettato, Giovanni Catansanti, che, sotto tortura, svelò la trama nei suoi dettagli. Nel frattempo un altro dei cospiratori, Riccardo Cancellieri — che, in rivalità con i Panciatichi si contendeva Pistoia — radunava un esercito di sbanditi nel contado bolognese e, fra una razzia e l'altra nelle campagne pistoiesi e nel Mugello fiorentino, occupava il castello di Sambuca ⁽³⁶⁾. Subito veniva intimato al ribelle di restituire la fortezza, pena la presa in ostaggio di tutti i Cancellieri, donne comprese. E si scriveva ai signori di Bologna e di Ferrara e Modena affinché nessuno dei loro sudditi varcasse i confini della Montagna pistoiese per soccorrere gli insorti, « ne possit inter vestros et nostros aliquod scandalum exoriri » ⁽³⁷⁾. Nelle successive consulte alcuni protendevano per un atteggiamento più duttile verso Riccardo: « si vult restituire Sambucam et ire ad confinia et numquam redire Pistorium, parcatur sibi ». Prevalse, tuttavia, la linea più intransigente: « quod iusticia fiat contra tractatores ». Nessun gesto di clemenza: i colpevoli andavano severamente puniti e i sospetti confinati; Riccardo e Giovanni Catansanti andavano puniti con la pittura infamante e i loro beni distrutti; Sambuca andava ripresa con una spedizione armata, « expensis Pistoriensium ». Quanto alla città, se in un primo momento si era pensato di sottoporla ad un maggiore controllo senza tuttavia privarla della sua autonomia, « non subiugando eam », poco dopo si disse « quod civitas Pistorii redigatur ad comitatum sicut et comitatus Pistoriensis a civitate dividatur; et fiat cito » ⁽³⁸⁾. Una sentenza del 4 novembre 1401 condannava Riccardo Cancellieri e quaranta fra cittadini e comitatini di Pistoia alla pena capitale riservata ai ribelli: i rei dovevano essere tormentati con ferri roventi fino al patibolo e lì propagginati. Quindi, i loro corpi andavano impiccati e lasciati marcire sulla forca, perché indegni di sepoltura. I beni venivano confiscati. Altre sentenze riservarono la stessa sorte ai due

⁽³⁶⁾ ANONIMO FIORENTINO, *Cronica volgare*, cit., pp. 262-263.

⁽³⁷⁾ ASF, Missive, 25, c. 49r.

⁽³⁸⁾ ASF, CP, 34, cc. 143r, 162v, 179r; 35, c. 45v.

castellani di Sambuca per infedeltà, disobbedienza e tradimento e condannarono diversi comitatini fra Montemurlo, Montale, San Quirico e Agliana, rei di aver dato ricetto ai ribelli ⁽³⁹⁾. Il 10 settembre 1401 i Pistoiesi, sotto la minaccia delle armi, cedevano a Firenze piena balia e giurisdizione. Con questa sua dimostrazione di forza, la repubblica, oltre a inasprire la pressione fiscale, ribadiva le sue più importanti prerogative: l'imposizione del capitano fiorentino del 1351 e quella del podestà fiorentino del 1399. Due giorni dopo, mentre ancora si discuteva « super factis Pistoriis » così che « Commune se bene sicuret de illo loco », si avanzava la proposta che « fiat Vicarius in Valle Arno Superiori » ⁽⁴⁰⁾.

La capillare riscrittura delle giurisdizioni territoriali fu, insieme con l'uso accorto dello strumento statutario, una delle strategie che gli 'uomini di stato' predisposero e attuarono a « conservazione e augumento » del dominio. Quasi a creare loro un sottofondo, si mobilitò anche l'elaborazione ideologica e dottrinale. Lontani dall'esprimere opinioni affini, i giuristi, per un verso approfondivano gli spunti di Bartolo sulla *civitas superiorem non recognoscens*. Per l'altro, mettevano a punto teorie che, muovendo sempre dalla distinzione bartoliana fra *iurisdictio* e *administratio* ⁽⁴¹⁾, si proponevano di legittimare i diversi gradi di capacità giuridica delle comunità soggette, fino a riconoscere il mantenimento della *libertas* e quindi dello *ius statuendi*. Traceremo, innanzitutto, una mappa dei principali uffici variamente distribuiti nelle molteplici aree del dominio, così da afferrare il peso, l'innovatività e, per certi versi, anche l'unicità di un apparato che dalla città si proiettava sul territorio. Anzi, il complesso di apparati creati dalla dominante fu forse il solo elemento capace di imprimere una qualche unitarietà ad un tessuto comunitativo più che composito. Un contributo importante venne dalla vocazione territoriale degli statuti quattrocenteschi. Il territorio

⁽³⁹⁾ ASF, Atti del Podestà, 3821, I, cc. 66v-70r e ss.

⁽⁴⁰⁾ ASF, CP, 35, c. 29r. La provvisione istitutiva del Vicario del Valdarno Superiore è in ASF, PR, 90, cc. 227rv.

⁽⁴¹⁾ Cfr. MANNORI, *Per una 'preistoria' della funzione amministrativa. Cultura giuridica e attività dei pubblici apparati nell'età del tardo diritto comune*, in « Quaderni fiorentini », XIX (1990), pp. 323-504; A.M. HESPANHA, *Justiça e administração entre o Antigo Regime e a Revolução*, in *Hispania entre derechos Proprios Y Derechos Nacionales*, a cura di P. Grossi, B. Clavero, F. Tomás Y Valiente, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 135-204.

è presente proprio come oggetto di magistrature fiorentine ⁽⁴²⁾ e gli viene dedicato un intero trattato del libro quinto modellato sulla serie documentaria delle Tratte. La fonte statutaria distingue gli ufficiali in intrinseci, o di dentro, se operativi dentro la città, ed estrinseci, o di fuori, se dislocati nel territorio. Questi ultimi si distinguevano a loro volta in giurisdicenze maggiori o minori ⁽⁴³⁾.

Ufficio estrinseco maggiore, il vicariato non era una magistratura nuova. Quando non confusa con i Difensori del contado e distretto ⁽⁴⁴⁾, le fonti attestano le prime attività dell'ufficio già nel Duecento. Allora si trattava di una magistratura temporanea e straordinaria, che si aggiungeva alla normale rete di podesterie e leghe per controllare aree insicure o di confine, facile rifugio per ribelli e fuoriusciti. Un mutamento significativo si verifica alla metà del Trecento con i primi vicariati stabili istituiti da Firenze in Valdinievole e Valleriana, subito dopo l'incorporazione di Pescia nel 1339. Da lì i vicariati si moltiplicano all'interno del dominio, in parallelo con l'espansione territoriale fiorentina. Fra il 1370 e il 1415 vengono istituiti vicariati stabili nel Valdarno Inferiore, nelle Alpi fiorentine e del Podere, in Anghiari e Monte San Savino — un tempo contado di Arezzo —, in Bagno di Romagna, Valdera Superiore, Colline Superiore e Inferiore, Valdarno e Val di Serchio — un tempo contado di Pisa —, nel Valdarno Superiore e, infine, nel Mugello e in Valdelsa ⁽⁴⁵⁾. Negli anni della riscrittura statutaria, il vicariato, con un richiamo così forte nel nome ai vicari imperiali, era ormai una magistratura organica, parte fondamentale della rete di apparati con cui la città egemone intendeva presidiare, a mezzo di giudici, il suo territorio. Impossibile ricavare dagli Statuti del 1415

⁽⁴²⁾ Cfr. FASANO GUARINI, *Gli statuti delle città soggette a Firenze tra '400 e '500: riforme locali e interventi centrali*, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, D. Willoweit, Bologna, Il Mulino, 1991, pp. 69-124, in part. p. 90.

⁽⁴³⁾ Statuti di Firenze del 1415, V, II, *Offitia omnium Civium, quae intra Urbem exercentur*.; V, IV, *Offitia Civium Rectorum Comitatus, et Districtus*. Sugli ufficiali di fuori, cfr. C. STORTI, *Capitani, podestà e vicari nell'evoluzione dell'ordinamento territoriale fiorentino. Brevi note*, in *Stemmi robbiani in Italia e nel mondo. Per un catalogo araldico, storico e artistico*, a cura di R. Dionigi, Firenze, Polistampa, 2014, pp. 71-77.

⁽⁴⁴⁾ ASF, PR, 56, cc. 43r-45v. In ASF, GA, 112-116, vi sono solo cinque registri per gli anni 1345-1389.

⁽⁴⁵⁾ Cfr. CHITTOLINI, *Ricerche sull'ordinamento territoriale*, cit., p. 300.

una descrizione omogenea che abbracci tutti i vicariati creati nelle diverse aree del dominio. Né sarebbe opportuno pretenderlo: la fonte statutaria esige molto spesso di apprezzare più il non detto che l'espresso ⁽⁴⁶⁾. Così, alcune rubriche, dopo aver menzionato le comunità ricomprese nella circoscrizione vicariale, specificano la *familia*, la durata in carica di sei mesi e il salario del vicario. Pochi i riferimenti alla *iurisdictio* del magistrato. Ai vicari della Val di Serchio e del Valdarno, di Valdera e delle Colline era fatto divieto di ingerirsi in cause civili ⁽⁴⁷⁾. Viceversa, altre rubriche, più puntuali, permettono di tracciare un ritratto affidabile di questo giusdicente maggiore ⁽⁴⁸⁾. Ricorre, costante, questa formula: « teneatur, et debeat d. vicarius autoritate communis Florentie, et pro ipso comuni, castra, terras, et loca in suo vicariatu constituta, et existentia... salvare, custodire, et defensare, ac conservare, et manutenerere dumtaxat sub dominio, obedientia, iurisdictione, et honore communis Florentie... et in augumento, et conservatione partis guelfae ». Con questo compito, il vicario incarnava, quindi, la sostanza stessa del dominio: « conservare e augumentare ». Non a caso, gli statuti conferiscono al vicario poteri straordinari per reprimere ogni movimento sedizioso. Anche su questo punto, le rubriche compongono a parole un sottofondo comune, con un chiaro rimando al paradigma dell'infrazione politica.

Contro tutti coloro che, anche agendo da soli, facciano qualcosa, in qualunque terra, castello, luogo o parte del vicariato, contro l'onore e lo stato del Comune di Firenze, al fine di sottrarre, in tutto o in parte, porzioni di territorio alla giurisdizione, al dominio e all'obbedienza che si deve al

⁽⁴⁶⁾ Cfr. P. CARONI, *Statutum et silentium. Viaggio nell'entourage silenzioso del diritto statutario*, in « Archivio storico-ticinese-Bellinzona », XXXII (1995), 118, *Dal dedalo statutario*, pp. 129-160.

⁽⁴⁷⁾ Statuti di Firenze del 1415, V, IV, 7 *De potestate, offitio, et balia vicarii Vallis Serchii, et Vallis Arni*, 8 *De offitio, et potestate vicarii Vallis erae superioris, et inferioris*, 9 *De offitio, et potestate Vicarii collinarum superiorum, et inferiorum*, vol. III, pp. 523-525.

⁽⁴⁸⁾ Ivi, 22 *De offitio et potestate vicarii Anglaris*, 41 *De iurisdictione, et potestate vicarii Vallis Arnis inferioris et s. Miniatis*, 42 *De iurisdictione, et potestate vicarii vallis Nebulae*, 43 *De iurisdictione, et potestate vicarii vallis Arnis superioris, et castris s. Ioannis*, 44 *De iurisdictione, et potestate vicarii Alpium florentinorum, et Florentiolae, et vicarii Poderis*, pp. 542-550, 590-600.

Comune di Firenze, ovvero facciano qualcosa che possa compromettere la conservazione dello stato del detto Comune e della parte guelfa, il vicario può e deve conoscere e procedere, a seguito di denuncia, o accusa proveniente da qualsiasi persona, e anche d'ufficio, in maniera rapida e sommaria, in qualunque tempo, compresi i giorni festivi, e ricercare la verità ricorrendo a qualunque forma di tortura, e punire i riconosciuti colpevoli, e condannarli, nei beni e nella persona, anche a morte, se il delitto o la vicenda criminosa in sé lo richiedano, ed eseguire la sentenza, senza alcuna possibilità d'appello o cancellazione, per qualunque ragione, e sulle terre e i castelli della sua circoscrizione il vicario ha mero e misto imperio, autorità, potestà e pienissima giurisdizione.

Anche le fonti giudiziarie descrivono il vicario come un ufficiale impegnato soprattutto a preservare e consolidare il dominio reprimendo le resistenze, delle comunità o dei singoli, e controllando le aree di confine, minacciate da esuli, briganti e milizie nemiche ⁽⁴⁹⁾. Ai vicari di alcune aree, infatti, spettava giudicare le controversie civili e penali sorte fra i mercenari al soldo di Firenze in servizio o in transito nel territorio del vicariato ⁽⁵⁰⁾. Infine, la rubrica relativa ai vicari delle Alpi fiorentine e del Podere si differenzia dalle altre perché fornisce ulteriori dettagli. Questi ufficiali debbono giudicare su tutti i crimini, commessi nella circoscrizione, non punibili, per gli statuti fiorentini, né in via principale né in via accessoria, con pena capitale o corporale. E, «super causis criminalibus», debbono pronunciarsi «secundum formam statutorum dd. comitatum», come corretti dalla dominante, oppure, in difetto, secondo il diritto comune. Solo in caso di flagranza per furto di strada o omicidio commesso da persone non di Firenze o del contado, i vicari possono irrogare la pena capitale, anche sommariamente ⁽⁵¹⁾.

Gli statuti si soffermano sulla giurisdizione penale del capitano, altro ufficio estrinseco maggiore, con particolare riferimento alle comunità di Pisa e d'Arezzo. A Pisa il capitano ha mero e misto imperio e facoltà di irrogare la pena capitale. Pronuncia giustizia secondo gli ordinamenti della comunità locale. Oltre al divieto di trattare cause civili, unico limite che la dominante pone alla *iurisdic-*

⁽⁴⁹⁾ Cfr. G. PINTO, *Controllo politico e ordine pubblico nei primi vicariati fiorentini*, in «Quaderni storici», XVII (1982), pp. 226-241.

⁽⁵⁰⁾ Statuti di Firenze del 1415, V, IV, 41, 42, 43, vol. III, pp. 590-597.

⁽⁵¹⁾ Ivi, 44, p. 598.

tio dell'ufficiale riguarda la tenuta dell'ordine politico. « Salvo quod pro turbatione status, vel pro faciendo contra honorem communis Florentiae », egli può procedere e condannare e punire a suo arbitrio, omessa qualsiasi formalità, i crimini commessi a Pisa e nei suoi borghi ⁽⁵²⁾. Non dissimile la rubrica sul capitano d'Arezzo, il quale ha mero e misto imperio nelle cause criminali e per qualunque delitto o maleficio compiuto in città o nei borghi ⁽⁵³⁾.

Come ufficio estrinseco maggiore, le podesterie vengono distinte in maggiori e minori ⁽⁵⁴⁾. L'ampiezza della *iurisdictio* dipende dall'importanza della podesteria. Le podesterie maggiori erano istituite presso quelle città che, prima dell'assoggettamento, vantavano un glorioso passato comunale. Si ritrovano, infatti, a Pisa, Pistoia, Prato, Castiglione, Arezzo, Montepulciano, San Gimignano, San Miniato, Colle Valdelsa, Modigliana, Barga, Pratovecchio. Nella sua circoscrizione il podestà pronunciava la giustizia civile senza i limiti, viceversa, imposti al capitano. E, nonostante la presenza di quest'ultimo, aveva piena giurisdizione anche nel penale. Così è per il podestà di Pisa, il quale ha « merum, et mixtum imperium, et gladii potestatem, et omnem auctoritatem, et iurisdictionem in civilibus, et criminalibus » ⁽⁵⁵⁾. E lo stesso per i podestà di Pistoia, Arezzo e Prato ⁽⁵⁶⁾. Quest'ultimo poteva punire, con pena pecuniaria o corporale, le ferite inferte con effusione di sangue provocate da qualsiasi mezzo. A San Gimignano il podestà poteva, persino, pronunciare ed eseguire condanne al taglio delle membra o alla morte in caso di flagranza e contro quanti non fossero della città, contado e distretto di Firenze ⁽⁵⁷⁾. Viceversa, nelle podesterie minori, gli ufficiali godevano di una *iurisdictio* meno ampia. Nel penale potevano irrogare pene pecuniarie fino ad un massimo stabilito caso per caso. Per i reati gravi commessi nella podesteria, i podestà dovevano consegnare i colpevoli ai Rettori forestieri di Firenze.

⁽⁵²⁾ Ivi, 1, *De offitio, et potestate capitanei civitatis Pisarum*, pp. 516-518, in part. p. 517.

⁽⁵³⁾ Ivi, 19, *De offitio, et potestate et iurisdictione capitanei civitatis Aretii*, pp. 533-537, in part. p. 535.

⁽⁵⁴⁾ Ivi, V, II, 201 *De gabella solvenda per renuntiantes infrascripta offitia*, vol. III, pp. 241-244.

⁽⁵⁵⁾ Ivi, V, IV, 2 *De officio, et balia potestatis civitatis Pisarum*, p. 518.

⁽⁵⁶⁾ Ivi, 32, p. 562; 20, p. 538.

⁽⁵⁷⁾ Ivi, rispettivamente, 47, p. 603; 39, p. 576.

L'intricata rete di apparati che permetteva al penale di funzionare come valido strumento di governo del territorio trovava un ultimo e decisivo tassello nell'ufficio estrinseco minore delle castellanie. Direttamente coinvolte nella gestione della sicurezza del dominio, le castellanie ne controllavano militarmente i punti nevralgici, come i castelli e le rocche. Attive già dalla metà del Trecento, una deliberazione della Balia del 1381 le aveva distinte in castellanie di primo, secondo e terzo grado ⁽⁵⁸⁾. Gli Statuti del 1415, quando funzionavano all'incirca un centinaio di castellanie, aggiungono alle altre quelle maggiori.

Gli statuti quattrocenteschi disegnavano un apparato di strutture territoriali ampio, articolato, complesso, percorso da una sua razionalità. Momento innovativo, e per questo fortemente contrastato, del più generale progetto di riscrittura dell'ordine politico avviato dai governi di reggimento. Così come avversato fu un altro tassello del progetto: una riorganizzazione diocesana che sfruttasse proprio il nuovo ordito territoriale per elevare Firenze ad arcidiocesi con suffraganee le sedi di tutte le città assoggettate, arcivescovado di Pisa escluso ⁽⁵⁹⁾. Raggiunto il culmine della sua espansione negli anni Venti del Quattrocento, al di là delle resistenze, la città egemone componeva disinvolta le tessere del suo mosaico territoriale. In quegli anni, i Cinque del contado e distretto censivano la condizione economica e fiscale delle comunità soggette ⁽⁶⁰⁾. I Consoli del Mare controllavano le attività manifatturiere nel dominio per difendere gli interessi dell'industria fiorentina ⁽⁶¹⁾. Veniva imposto a tutto il territorio il catasto fiorentino come sistema omogeneo di descrizione patrimoniale ⁽⁶²⁾. I Conservatori delle Leggi fissavano i criteri di eleggibilità dei cittadini fiorentini agli uffici, a cominciare da quelli, definiti di 'utile', nel territorio, cresciuti vertiginosamente

⁽⁵⁸⁾ ASF, Balie, 18, c. 82.

⁽⁵⁹⁾ Cfr. R. BIZZOCCHI, *Chiesa e potere nella toscana del Quattrocento*, Bologna, Il Mulino, 1987.

⁽⁶⁰⁾ ASF, Miscellanea repubblicana, 102.

⁽⁶¹⁾ Cfr. FRANCESCHI, *Intervento del potere centrale e ruolo delle arti nel governo dell'economia fiorentina del Trecento e del primo Quattrocento. Linee generali*, in « Archivio Storico Italiano », CLI (1993), pp. 863-909.

⁽⁶²⁾ Cfr. D. HERLIHY, C. KLAPISCH-ZUBER, *I toscani e le loro famiglie. Uno studio sul catasto fiorentino del 1427*, Bologna, Il Mulino, 1988.

di numero. Erano, infatti, meta ambita dagli ‘uomini di stato’ soprattutto per le prospettive di guadagno che offrivano. All’importanza del singolo ufficio corrispondeva un adeguato salario che, salvo poche eccezioni, gravava tutto sulle comunità locali, in segno di umiliante soggezione. Con altri proventi straordinari, come le percentuali sulle sanzioni pecuniarie irrogate ovvero i corrispettivi versati dai sudditi per ottenere licenze, pacificazioni, copie di documenti ⁽⁶³⁾.

Anello importante della catena di accentramento fiorentino, gli ufficiali estrinseci erano e dovevano restare tuttavia proiezione della città dominante e del suo gruppo politico egemone. Lo ‘stato’ non poteva accettare che, specialmente su questioni delicate, i suoi ufficiali, come mediatori tra centro e periferia, finissero per privilegiare le istanze comunitative locali. Già nel recente passato territoriale si erano verificati episodi spiacevoli. Era appena il 1399 quando l’allora capitano di Pistoia Bonaccorso Pitti, di fronte alla richiesta dei Signori che gli intimavano di consegnare ai giudicanti fiorentini un pubblico ladro catturato nella sua circoscrizione, oppose la ferma intenzione di rispettare « i sacramenti ch’io avea fatti a’ Pistolesi all’entrare del mio ufficio ». Colpiti dal suo gesto, alla fine furono gli stessi Pistoiesi a toglierlo d’impaccio: « mi risposono con lagrime e con sospiri, dicendo che per me se n’era fatto tanto che sempre me n’erano tenuti; ma che veduto la volontà de’ nostri Signori, la quale seguia di torre le loro franchigie, e veduto il pericolo ch’io correrei a farne più resistenza, e che a loro maggiore danno ne potrebbe seguire ecc., che gl’erano contenti, per paura di peggio, ch’io mandasse quello ladro a Firenze; e così feci » ⁽⁶⁴⁾. Ed è molto probabile che un caso di omicidio verificatosi presso il castello di Moncione, nel Valdarno Superiore, a lungo conteso tra Firenze, giudicante territoriale e persino feudatari locali ⁽⁶⁵⁾, fosse all’origine di un drastico intervento centrale. Nel definire il riparto di giurisdizione fra le magistrature della città, in particolare i tre Rettori forestieri, e le magistrature territoriali di dieci circoscrizioni perife-

⁽⁶³⁾ Cfr. ZORZI, *Giudicanti e operatori di giustizia nello Stato territoriale fiorentino del XV secolo*, in « Ricerche storiche », XIX (1989), pp. 517-552.

⁽⁶⁴⁾ PITTI, *Cronica*, cit., pp. 414-415.

⁽⁶⁵⁾ Sull’episodio, cfr. MARTINES, *Lawyers and Statecraft*, cit., pp. 155-161.

riche, una provvisione del 1423 addebitava la grave confusione giurisdizionale all'inefficienza dei giudicanti di fuori, tanto che « impunitas delictorum ob quod augetur delinquentium audacia, debiliumque et impotentium oppressio et reipublicae verecundia et iactura » ⁽⁶⁶⁾. Salvo la clausola « iuris ordine servato, vel omisso prout eidem libere placuerit » che li autorizzava ad agire senza osservare gli statuti, la provvisione ritagliava per i rettori locali pochi margini di intervento. A stabilire la giurisdizione e il diritto applicabile era la cittadinanza del delinquente ovvero dell'offeso. Se un delitto punibile con pena pecuniaria avesse riguardato un cittadino di Firenze, il rettore locale non avrebbe potuto concedere il normale beneficio del dimezzamento della sanzione. Viceversa, avrebbe dovuto applicare la pena pecuniaria prevista dal diritto della dominante per quel particolare delitto. Quando, poi, nella circoscrizione fosse stato commesso un crimine, anche gravissimo, contro cittadini fiorentini che contribuivano, con le 'prestanze', all'erario, il rettore locale doveva limitarsi ad un'inchiesta preliminare facendone pervenire i risultati ad uno dei Rettori forestieri di Firenze. Il processo sarebbe proseguito secondo il diritto della dominante. Se, invece, a delinquere fosse stato lo stesso cittadino fiorentino 'prestanziato', l'ufficiale estrinseco poteva permettersi la cattura e la custodia del reo. A quel punto, se si trattava di un delitto che gli statuti fiorentini punivano con pena pecuniaria o corporale o afflittiva, il reo doveva essere consegnato a Firenze e lì giudicato. Ciò serviva a tutelare i creditori della repubblica ⁽⁶⁷⁾. La giurisdizione dei rettori locali era altresì limitata nei riguardi dei podestà di stanza nel vicariato, in servizio o decaduti, e dei loro famigli. Il vicario, o il capitano, non poteva in alcun modo procedere nei loro confronti né interferire nelle loro attività giudiziarie. Soltanto quando qualche famiglia del podestà avesse commesso un delitto gravissimo, il vicario, o il capitano, poteva arrestare e trattenere il reo. Dopo aver tempesti-

⁽⁶⁶⁾ Si è consultato il testo edito in L. CANTINI, *Legislazione toscana*, 32 voll., Firenze, 1800-1808, vol. II, pp. 43-47. Le circoscrizioni interessate sono: i vicariati del Mugello, del Valdarno Superiore, della Valdelsa, di Anghiari, di S. Miniato, della Valdinievole, di Vico Pisano e della Valle del Serchio, di Lari e di Collina, e i capitanati di Castrocaro e di Campiglia marittima.

⁽⁶⁷⁾ Su tutti gli interventi messi in atto da Firenze per tutelare i suoi creditori, fin dagli anni Quaranta del Trecento, cfr. TANZINI, 1345. *La bancarotta di Firenze*, cit.

vamente informato la dominante, doveva procedere secondo le istruzioni della Signoria. Rientrava, fra i delitti gravissimi, qualsiasi « maleficium, delictum vel excessus sit contra honorem, et statum Communis Florentiae ». Per tutti gli altri casi, valeva il criterio della prevenzione: il processo spettava a chi per primo lo aveva avviato. Veniva, infine, negata la cancellazione delle condanne per cause criminali pronunciate dai vicari e dagli altri ufficiali estrinseci. Di regola, una condanna poteva essere cancellata, quando consentito, attraverso l'appello, *per sententiam*, oppure attraverso una disposizione dei Consigli, *per reformationem*. In quest'ultimo caso, i notai addetti alla cancellazione potevano, eventualmente, chiedere la consulenza di uno o più giuristi. Ora, come già accaduto in materia suntuaria ⁽⁶⁸⁾, la provvisione precludeva entrambe le strade che per statuto potevano portare alla cancellazione di una condanna penale, con una chiara compressione dell'attività interpretativa del giurista. Con i loro *consilia*, i giuristi, « membri apolidi della Respublica iuris consultorum » non erano ancora « organi dello Stato » come sarà più tardi con la stagione dei 'grandi tribunali'. Piuttosto, si affacciavano alla giustizia e ai suoi apparati rispondendo ad uno Studio universitario che, per quanto fisicamente eretto dentro lo spazio di potere statuale, viveva intellettualmente « nell'orbe e nell'atmosfera cosmopolita del diritto comune » ⁽⁶⁹⁾. Il che può spiegare l'atteggiamento ondivago dei giuristi verso il farsi, soprattutto, iniziale dello 'stato' fiorentino, lungo un percorso scandito da reciproci distacchi e utili intese. Ciò nonostante, i remunerativi incarichi di consulenza tecnica negli affari di governo come l'esercizio dell'avvocatura costituirono l'orizzonte professionale quasi obbligato dei *doctores*.

Diversamente dal ducato milanese, ma con fare consimile ai ducati di Mantova e Ferrara e alla repubblica di Venezia ⁽⁷⁰⁾, i giuristi fiorentini disdegnavano, infatti, proprio gli uffici territoriali. E non solo per i limitati margini operativi. Pesò molto anche il mancato bisogno di una specializzazione giuridica per ricoprire quei

⁽⁶⁸⁾ Si veda, *retro*, Cap. III.

⁽⁶⁹⁾ G. GORLA, *I tribunali supremi degli Stati italiani fra i secoli XVI e XIX quali fattori della unificazione del diritto dello Stato e della sua uniformazione tra Stati*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, Firenze, Olschki, 1977, vol. I, pp. 447-532.

⁽⁷⁰⁾ Per il quadro comparativo, cfr. ZORZI, *La giustizia negli Stati italiani*, cit.

ruoli. Bastavano la fede guelfa, ossia la patente d'obbedienza allo 'stato' e ai suoi capi, il regolare pagamento delle prestanze da parte della famiglia d'appartenenza negli ultimi trent'anni, l'immatricolazione ad un'Arte e l'età minima di ventidue anni. Gli unici tecnici, pochi e mal pagati per ragioni di contenimento della spesa, erano i giudici e i notai che assistevano il rettore locale. Per il resto il sistema si reggeva sui pareri commissionati, a caro prezzo, ai giuristi consulenti. Ennesimo segno di rottura con l'antico assetto medievale. La strategica riscrittura delle giurisdizioni territoriali non soltanto trasformava gli uffici di giustizia in uffici della dominante quando, prima dell'incorporazione, questi erano affidati dalle città a giudici forestieri di propria scelta dentro la cerchia delle mura e ai concittadini nei contadi. Innescando tale scadimento tecnico, essa contribuiva a fare della giustizia uno strumento adatto a soddisfare una pura esigenza politica d'autorità e di dominio. Quando pronunciava la giustizia, il rettore estrinseco non erogava tanto un servizio alla comunità soggetta, quanto vegliava sulla sua obbediente fedeltà politica alla dominante.

Esistevano anche altri limiti. Intanto, a partire dal Quattrocento divenne sempre più frequente la sostituzione dei giurisdicenti locali con la figura straordinaria del commissario. Nominato fra un gruppo ristretto di 'uomini di stato' e non estratto a sorte, titolare non di un ufficio con diritti e responsabilità bensì di una commissione estemporanea e ritagliata sull'esatta volontà del gruppo politico egemone, il commissario veniva inviato sul territorio soprattutto quando si trattava di fronteggiare, con ampio ricorso alla 'via di fatto', situazioni emergenziali che il rettore estrinseco non era in grado di gestire ⁽⁷¹⁾. Poi, s'è detto che gli ufficiali territoriali erano riusciti a ritagliarsi un importante ruolo di mediatori tra la volontà della città egemone e le istanze comunitative locali. Ruolo che talvolta poteva rivelarsi funzionale alla stessa conservazione del dominio. E, infatti, fin dalla metà del Trecento, i Signori, attraverso la Cancelleria, si preoccupavano di inviare ai rettori periferici precise istruzioni di

⁽⁷¹⁾ Cfr. O. HINTZE, *Il commissario e la sua importanza nella storia generale dell'amministrazione*, in ID., *Stato e società*, a cura di P. Schiera, Bologna, Il Mulino, 1980, pp. 1-26; CONNELL, *Il commissario e lo Stato territoriale fiorentino*, in « Ricerche storiche », XVIII (1988), pp. 591-617.

pacificazione e composizione ⁽⁷²⁾. Al tempo stesso, però, le fonti documentano non pochi casi in cui la dominante accoglieva specifiche istanze di opposizione presentate dai sudditi a condanne loro irrogate da ufficiali estrinseci e ne ordinava la cancellazione ⁽⁷³⁾. Emerge, così, un ulteriore e diverso profilo di accentramento, con la dominante diffidente a lasciare che gli ufficiali locali potessero ergersi a mediatori esclusivi, gelosa quasi a delegare i propri poteri di misericordia. Nell'immaginario degli 'uomini di stato' il centro di potere non era solo il punitore implacabile, ma anche il padre misericordioso capace di perdonare i suoi figli disobbedienti. Talvolta, infatti, più che il castigo, era la dolcezza del perdono, affidato ad un sofisticato sistema di grazie e di suppliche, a garantire meglio la conservazione dello 'stato'. Anche nell'ottica di guadagnare un maggiore consenso. Le stesse fonti registrano diverse ribellioni nelle comunità soggette risolte per via negoziale ⁽⁷⁴⁾.

A fortiori, quando voleva castigare situazioni capaci di sovvertire la sua ancora fragile condizione di dominante, Firenze lasciava poca autonomia ai rettori locali ⁽⁷⁵⁾. A tanto servivano le rubriche statutarie che escludevano la tenuta dell'ordine politico dalla sfera dei giurisdicenti territoriali. Delle disposizioni fiorentine sui capitani di Pisa e Arezzo e sul podestà di S. Gimignano già si è detto. Nel territorio, ad esempio, gli statuti di Massa e Cozzile del 1420 sono indicativamente silenti sul punto. Solo qualche vago e approssimativo cenno nell'ultima parte della rubrica sull'omicidio: chi tradisce, « fecerit aliquam prodicionem », la comunità per provocare una « permutatio pacifici status magnifici et excelsi Comunis Florentie sive Comunis Masse et Cozzilis », sarà impiccato e tutti i suoi beni

⁽⁷²⁾ Cfr. D. MARZI, *La cancelleria della repubblica fiorentina*, Rocca San Casciano, 1910, pp. 623 e ss.

⁽⁷³⁾ Si veda su queste fonti F. NERI, *Aspetti di politica giudiziaria nello stato territoriale fiorentino. Condannati a Pistoia, graziati a Firenze*, in « Bullettino storico pistoiese », XCVII (1995), pp. 75-101.

⁽⁷⁴⁾ Cfr. COHN, *Creating the Florentine State*, cit., pp. 178-186.

⁽⁷⁵⁾ Cfr. TANZINI, *Costruire e controllare il territorio. Banditi e repressione penale nello Stato fiorentino del Trecento*, in *Controllare il territorio. Norme, corpi, conflitti tra medioevo e prima guerra mondiale*, a cura di L. Antonielli, S. Levati, Catanzaro, Rubbettino Editore, 2013, pp. 11-29, in part. pp. 27-29.

confiscati ⁽⁷⁶⁾. Null'altro viene detto perché la *iurisdictio* per un crimine simile non era del podestà di Massa e Cozzile, ma del Podestà di Firenze o degli altri Rettori forestieri. Infatti, il rettore locale non poteva inquisire o giudicare persone responsabili di tradimento e altri reati annessi. Poteva solo arrestarle e tradurle entro cinque giorni a Firenze, pena l'essere punito in lire trecento dal Podestà fiorentino ⁽⁷⁷⁾. Anche gli scarni richiami al penale del terzo e ultimo libro degli statuti di Scarperia del 1423 ⁽⁷⁸⁾ denotano che il penale del paradigma dell'infrazione politica era altrove, ossia negli statuti della dominante. Fra gli statuti comunitativi locali, l'unico che annovera una rubrica dedicata al crimine proditorio è lo statuto di Uzzano del 1389. È punito chiunque cospiri per sottrarre la comunità al dominio fiorentino. La risposta repressiva al momento dell'infrazione politica è la stessa riscontrata negli statuti di Massa e Cozzile: i traditori come Giuda, Bruto e Cassio sono impiccati e i loro beni confiscati. La *publicatio bonorum* è estesa ai congiunti, mentre figli e discendenti in linea maschile sono interdetti da ogni ufficio ⁽⁷⁹⁾. Che, anche in questa circostanza, la *iurisdictio* fosse della dominante e non dei magistrati locali lo si desume dalla rubrica degli statuti fiorentini *De iurisdictione communium Pisciae, Uzani, et Buggiani*, laddove si dice che specialmente « rebelles, et exbannitos communis Florentiae », una volta catturati, dovranno essere « sub fida custodia transmittere ad civitatem, et ad rectorem dictae civitatis Florentiae » ⁽⁸⁰⁾. Un significativo contributo venne persino dai giuristi. Interrogati sul riparto di giurisdizione in materia di confino, i *doctores* tendevano a risolvere la questione allegando il seguente passo del Digesto.

I governatori della provincia possono relegare in un'isola, sempre che abbiano sotto la loro giurisdizione un'isola e quell'isola formi parte inte-

⁽⁷⁶⁾ *Lo Statuto di Massa e Cozzile*, cit., III, 2 *De pena homicidii et quorundam aliorum delictorum*, pp. 55-56.

⁽⁷⁷⁾ Statuti di Firenze del 1415, V, IV, 80 *De iurisdictione, potestatis terrae Massae, et Cozzilis*, pp. 674-676.

⁽⁷⁸⁾ *Gli Statuti di Scarperia del XV secolo*, a cura di V. Arrighi, Firenze, Edifir, 2004.

⁽⁷⁹⁾ *Lo Statuto di Uzzano del 1389*, a cura di A. Lo Conte, E. Vannucchi, Pescia, Edimedia, 2004, I, 16.

⁽⁸⁰⁾ Statuti di Firenze del 1415, V, IV, 77, vol. III, pp. 668-669.

grante del territorio che loro amministrano. In caso contrario, dovranno scrivere all'Imperatore che provvederà, lui, ad assegnare al reo l'isola di confino. D'altro canto, i governatori non possono condannare nessuno alla relegazione in un'isola che non risulta ricompresa nel territorio della provincia che amministrano ⁽⁸¹⁾.

Questi giuristi intravedevano nelle magistrature al vertice della repubblica il principe della Roma imperiale, unico soggetto titolato, quale massimo dispensatore di giustizia, ad autorizzare il confino dei disobbedienti.

Infine, gli ufficiali estrinseci subivano un forte condizionamento anche dalle numerose magistrature centrali per il territorio sorte negli anni del regime albizzesco: i Dieci di Balìa negli affari militari e nella manutenzione dei presidi e delle fortificazioni; i Cinque del contado e distretto nella gestione finanziaria; i Sei di Arezzo e Pistoia, poi di S. Miniato, Castrocara, Volterra e Montepulciano, e i Dieci di Pisa nel controllo e nella manutenzione delle rispettive fortificazioni; gli Otto di Guardia nelle attività di tenuta dell'ordine e di repressione del dissenso. Una particolare influenza veniva, poi, dagli Approvatori degli statuti delle comunità soggette nella costante opera di revisione della legislazione e dei meccanismi elettorali locali.

3. *Controllare il territorio per statuti: le rubriche penali degli statuti comunitativi.*

È in parte già emerso quanto il governo giustiziale nel dominio si esprimesse anche attraverso la legislazione statutaria. E non poteva essere altrimenti. Gli Statuti del 1409-1415 convalidavano giuridicamente il travagliato progetto di costruzione dello 'stato' tanto nella dimensione interna alla città quanto nella nuova proiezione territoriale esterna. Al tempo stesso, permetteva al paradigma dell'infrazione politica di funzionare sia ideologicamente che materialmente. La volontà della dominante era ferma nel reggere « urbem nostram

⁽⁸¹⁾ Il passo (D. 48.22.7) si trova allegato, assieme a delle rubriche statutarie, in ASF, Pareri di Savi, 3, cc. 61r-68r, 432r-443v.

florentinam cum toto eius territorio legibus nostris » (82), in una consapevole quanto spregiudicata imitazione dell'Impero e del suo linguaggio maiestatico. Da Roma Firenze aveva ereditato, « iure quodam haereditario », non solo il culto della *libertas*, poi compromesso da Cesare e da tutti gli imperatori successivi, ma anche il diritto di conquista, « ad totius orbis dominium imperiumque ». Al *populus Romanus*, « mortuus et sepultus », subentrava il *populus Florentinus* (83). Al di là della superba prova retorica, non era affar semplice, per gli stessi 'uomini di stato' quattrocenteschi, adattare questa imperialistica pretesa di uniformazione legislativa, dai chiari echi bruniani, a un dominio, come quello fiorentino allora in via di definizione, più che eterogeneo, dove molte componenti, soprattutto le antiche città, vantavano, *ab immemorabili*, una longeva tradizione statutaria. Ma il problema non era soltanto la costituzione territoriale pattizia. Il problema era anche il difficile confronto con una cultura giuridica granitica, che aveva la sua roccaforte nelle note, a glossa o a commento, alla *lex Omnes populi* (D. 1.1.9): ogni popolo aveva diritto a vivere secondo le proprie leggi, in armonia con la legge universale inscritta nel diritto comune. Un compromesso con i giuristi redattori materiali dei nuovi statuti, su tutti Paolo di Castro, fu raggiunto in quella parte della rubrica *De legibus* dove, viceversa, veniva sancito il rispetto degli statuti comunitativi locali, non appena fossero stati rivisti e confermati dalla dominante: « nisi, quatenus loca nostri territorii propriis militarent legibus, iuribus, vel statutis, quae tamen nostra auctoritate confecta, aut confirmata fuerint ». Tutt'altro che conclusa, la partita fra 'uomini di stato' e scienza giuridica era appena cominciata. Alle pressanti erosioni dell'antico provenienti dal potere politico, gli scienziati dovevano contrapporre la loro autorità sapienziale, in un arduo bilanciamento con le profonde trasformazioni in atto.

Nella pratica Firenze indubbiamente prediligeva la tendenza delineata nell'ultima parte della rubrica *De legibus*. Unità alla trama dei patti *ratione dominii*, essa le permetteva di apparire all'esterno

(82) Statuti di Firenze del 1415, V, I, 1 *De legibus*, vol. II, p. 479, nella lettura di FASANO GUARINI, *Gli statuti delle città soggette*, cit., p. 87.

(83) Cfr. BROWN, *Il linguaggio dell'impero*, cit.; FUBINI, *La rivendicazione di Firenze della sovranità*, cit.

come la città vessillo della *libertas* e del repubblicanesimo. Il custode supremo delle *libertates* delle comunità incorporate, conservando e non disconoscendo la massima espressione della loro autonomia politico-giuridica: la capacità di darsi degli statuti ⁽⁸⁴⁾. Era anche un modo per prendere le distanze dal generale atteggiamento che la signoria milanese seguiva nei confronti delle realtà sottomesse al suo dominio. Al momento della conquista di Brescia nel 1421, ad esempio, il governo visconteo rifiutò di ratificare gli statuti cittadini ⁽⁸⁵⁾. Ora, nel commentare la *Omnes populi*, proprio Paolo di Castro, alla domanda « an statutum civitatis debet servari in terris comitatus », rispondeva « Glossa tenet quod sic... quod est verum in defectum propriorum statutorum » ⁽⁸⁶⁾. Analogo giudizio veniva espresso in un suo *consilium* su S. Gimignano: gli statuti fiorentini « sunt servanda in terris subditis cum illarum statuta deficiunt » ⁽⁸⁷⁾. Nel contesto di un deciso rinnovamento nei sistemi di redazione e conservazione dei documenti ufficiali, gli ‘uomini di stato’ sfruttarono subito questa preziosa breccia giuridica per compiere due operazioni politiche sottili. Incoraggiarono le comunità soggette a darsi statuti propri. Ma soprattutto esortarono a fare ciò i contadi dopo averli incorporati dai tessuti urbani originari. Col concedere ai comitatini di fissare, spesso anche per la prima volta, proprie regole di convivenza in luogo delle leggi imposte dai vecchi odiati dominatori, i Fiorentini imponevano docilmente il loro dominio dando in più l'impressione di agire davvero come partigiani della libertà. Così, nelle stesse settimane in cui si ridisegnavano le podesterie nel pistoiese, veniva ordinato che ogni comunità del contado dovesse entro sei mesi avere un suo statuto. Lo stesso veniva previsto per il pisano nelle capitolazioni che ogni comune aveva sottoscritto con i

⁽⁸⁴⁾ Si vedano almeno: SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto*, cit., pp. 27 e ss.; STORTI, *Appunti in tema di 'potestas condendi statuta'*, in *Statuti città territori*, cit., pp. 319-343; QUAGLIONI, 'Civilis sapientia'. *Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna*, Rimini, Maggioli Editore, 1989, pp. 35-76.

⁽⁸⁵⁾ Cfr. G.M. VARANINI, *Gli statuti delle città della Terraferma veneta nel Quattrocento*, in *Statuti città territori*, cit., pp. 247-318, in part. p. 273.

⁽⁸⁶⁾ PAULI CASTRENSIS *In primam Digesti Veteris, De iust. et iure, l. Omnes populi*, 7, Lugduni, 1583.

⁽⁸⁷⁾ ID., *Consilia*, cit., I, cons. 129, n. 1.

commissari fiorentini nei mesi dell'assedio di Pisa ⁽⁸⁸⁾. Lungi dal presentare problemi con le comunità rurali, l'operazione diventava invece molto complessa per le città e i loro statuti. Con l'ennesimo colpo d'audacia, Firenze arrivò al punto di definire il proprio diritto *ius commune* ⁽⁸⁹⁾.

Il colpo d'audacia innescò un'accesa disputa fra giuristi. La tensione massima fu raggiunta intorno al senso da dare alla clausola della capitolazione di Pisa a Firenze (1406) dove la Signoria e i Consigli stabilivano che il capitano e il podestà locali dovessero esercitare la loro giurisdizione « in civilibus et criminalibus secunda statuta communis Pisarum et in casibus in quibus statuta non disponeant... secundum ius commune » ⁽⁹⁰⁾. Gli 'uomini di stato' fiorentini consideravano talmente importante tale previsione da traslarla letteralmente nella rubrica *De officio, et balia potestatis civitatis Pisarum* dei nuovi statuti quattrocenteschi. Assunse una posizione 'filogovernativa' Ludovico Pontano. Senza mezzi termini egli sosteneva che i Pisani, nell'atto di sottomettersi a Firenze, riferendosi allo *ius commune* come diritto sussidiario degli statuti locali, intendevano il diritto della dominante, « ut loca inferiora superioribus constitutionibus et consequenter Florentini domini gubernentur atque regantur » ⁽⁹¹⁾. Gli fece eco Bartolomeo Sozzini. In un *consilium* sullo statuto di S. Gimignano in materia successoria, il giurista senese scrisse chiaramente « statutis loci inferioris deficientibus, si statutum dicat quod recurratur ad ius commune, recurritur tamen primo ad statuta loci superioris dominantis, quae dicuntur ius commune quoad subditos statuentium » ⁽⁹²⁾. Cedendo al solito ritmo ondivago della corrente scientifica e alla stessa natura

⁽⁸⁸⁾ Sui temi dello scorporamento dei contadi e degli statuti delle comunità rurali, cfr. CHITTOLINI, *Ricerche sull'ordinamento territoriale*, cit., pp. 295 e ss.

⁽⁸⁹⁾ Si vedano: FASANO GUARINI, *Gli statuti delle città soggette*, cit., p. 83; BLACK, *Gli statuti comunali e lo stato territoriale fiorentino: il contributo dei giuristi*, in *Lo Stato territoriale fiorentino*, cit., pp. 23-46; R. SAVELLI, *Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, Genova, 2003, pp. 119 e ss.

⁽⁹⁰⁾ ASF, Capitoli di Firenze, Registri, 58, cc. 4 e ss.

⁽⁹¹⁾ LUDOVICI PONTANI ROMANI *Consilia sive responsa*, Venetiis, 1568, cons. 218, n. 6, ff. 151v-152r.

⁽⁹²⁾ MARIANI SOCINI AC BARTHOLOMEI FILII *Consilia seu potius responsa*, Venetiis, 1579, I, cons. 81, n. 3.

parziale della letteratura consiliare, Sozzini sostenne più tardi, proprio su un caso di debiti nel pisano, l'indirizzo contrario. Ferma restando la valenza particolaristica territoriale della legge municipale, sebbene la città di Pisa rientri nel territorio di Firenze, « tamen est eadem ratio ex quo in ea leges servari debent et statuta Pisana et non Florentina »⁽⁹³⁾. La questione, che oltre a Pisa riguardò molte altre comunità soggette allo 'stato' fiorentino⁽⁹⁴⁾, si trascinerà per l'avvenire. Ancora agli inizi del Cinquecento Filippo Decio, richiamandosi proprio all'ultimo Sozzini, dirà lapidario « quod illa interpretatio Romani non est vera quia verbum illud 'ius commune' de iure communi Romanorum intelligitur »⁽⁹⁵⁾.

Nell'immaginario degli 'uomini di stato' fiorentini, l'uso accorto della legislazione statutaria trovava la propria chiave di volta nel meccanismo della *confirmatio*. In origine, l'approvazione degli statuti comunitativi era demandata a specifiche commissioni di cittadini cui talvolta partecipavano anche dei giuristi. Poco dopo l'intera operazione veniva rimessa dai Consigli nelle mani della Signoria. Dagli anni Ottanta del Trecento, in parallelo al costituirsi del dominio territoriale, era diventato sempre più difficile per i Signori gestire da soli l'impressionante mole di testi statutari provenienti dal territorio. Invalse così la pratica di nominare incaricati *ad hoc* per l'esame e l'approvazione degli statuti delle comunità soggette. Pratica che venne poi, nel 1414, ufficializzata con la creazione del magistrato degli Approvatori. Questo collegio, composto da quattro membri, tre delle Arti maggiori e solo uno delle minori, estratti da borse speciali, non aveva un incarico a tempo. Piuttosto, lavorava sulla base di una delega riferita ad un singolo testo statutario. L'intento era chiaramente quello di riservare alla Signoria uno stretto controllo sulla procedura⁽⁹⁶⁾. Non a caso, gli Statuti del 1415 prescrivono l'intervento della Signoria e non degli Approvatori.

I Signori Priori delle Arti e il Gonfaloniere di Giustizia, coi Collegi, o due parti di essi, possono, loro direttamente oppure a mezzo di loro

⁽⁹³⁾ Ivi, II, cons. 271, nn. 2-4.

⁽⁹⁴⁾ Nel citato saggio Jane Black menziona Arezzo, Volterra, Pistoia, Cortona, Fucecchio, Barga (pp. 38-39).

⁽⁹⁵⁾ PHILIPPI DECII *Consilia*, Venetiis, 1608, II, cons. 469, nn. 11-12.

⁽⁹⁶⁾ Cfr. TANZINI, *Alle origini della Toscana moderna. Firenze e gli statuti delle comunità soggette fra XIV e XV secolo*, Firenze, Olschki, 2007, p. 34.

commissari, una sola volta, più volte, in qualunque tempo, visionare, esaminare, approvare tutti gli statuti e gli ordinamenti redatti o da redigersi di ogni singola comunità, castello, città e luogo del contado e distretto di Firenze e, a loro discrezione, apportarvi correzioni per l'onore del comune di Firenze e per l'utile convivenza civile. Che tutto quanto questi statuti e ordinamenti dicono sia, in ogni circostanza, osservata fermamente, fatto sempre salvo l'onore, il dominio e la signoria del comune di Firenze, per i quali motivi sempre vi si potrà derogare ⁽⁹⁷⁾.

Tuttavia, anche il meccanismo dell'approvazione attivò un frenetico carosello giuridico di favorevoli e contrari. Quanti lo giustificavano facevano leva sulla teoria della *civitas superiorem non recognoscens* ricavata da Bartolo ⁽⁹⁸⁾. Posto che non può esservi *potestas condendi statuta* senza *iurisdictio*, questi giuristi osservavano che le comunità soggette erano prive di *iurisdictio* propria. Pertanto, l'unico fondamento del diritto statutario locale era il *placet* che la dominante, atteggiandosi a principe, esprimeva attraverso l'*adprobatio* ⁽⁹⁹⁾. Nello da S. Gimignano fu tra i primi giuristi a descrivere Firenze come un *princeps* in un *consilium* scritto all'incirca nel 1410 dove contestava proprio la validità degli statuti di Pescia ⁽¹⁰⁰⁾. Accertata, quindi, la carenza di *iurisdictio* in capo alle comunità soggette, i giuristi di orientamento bartoliano potevano agilmente chiudere il loro sillogismo. Come rilevava Ludovico Pontano nel già menzionato *consilium* su Pisa, premesso che « statuta condere iurisdictionis est » e che « apud Pisanos nulla est iurisdictio, cum ipsa traslata sit in Florentinos », Pisa mancava della capacità minima a porre qualsiasi norma giuridica. Se i « loca subdita » continuavano a darsi degli statuti e a modificare quelli preesistenti, ciò poteva avvenire solo in grazia dell'approvazione centrale. Autorevolezza di Bartolo a parte, affermare un trasferimento di *iurisdictio* dalla comunità soggetta alla dominante non era affatto scontato. Già nel

⁽⁹⁷⁾ Statuti di Firenze del 1415, V, I, 149 *Quod domini cum collegiis possint approbare statuta comitatuum*, vol. II, p. 636. Il testo è modellato sulla rubrica 165, *Collatio* I, degli Statuti del 1409.

⁽⁹⁸⁾ BARTOLI A SAXOFERRATO *In primam Digesti Veteris*, cit., *De ius. et iure, l. Omnes populi*, ff 3-5.

⁽⁹⁹⁾ Ripercorre puntualmente questa giurisprudenza MANNORI, *Il sovrano tutore*, cit., pp. 97-136.

⁽¹⁰⁰⁾ ASF, Corporazioni religiose soppresse, 98, 277, cc. 239r-240r.

Trecento circolavano i pareri discordanti di due fra i migliori discepoli del maestro di Sassoferrato: Raniero Arsendi da Forlì e Baldo. In particolare, sempre in forza della *Omnes populi*, il Perugino poteva dire che « numquid in tali statuto requiratur auctoritas superioris » e che « tunc valet statutum, quia est concessum fieri per hanc legem et similes » ⁽¹⁰¹⁾. Qualche decennio più tardi anche un *doctor* compromesso con gli statuti fiorentini come Paolo di Castro manifestò chiaramente le sue perplessità sia nel commento alla *Omnes populi* che in un *consilium* sopra un caso di eredità disciplinato negli statuti pistoiesi del 1417, i primi ad essere riscritti dopo l'assoggettamento a Firenze nel 1401. Addirittura, per il Castrense, le già gracili basi giuridiche dell'approvazione finivano per essere svilite e annullate dalla velata logica di guadagno di quel meccanismo. Le comunità soggette dovevano infatti pagare alla città egemone uno speciale contributo se volevano ottenere la validazione dei loro statuti ⁽¹⁰²⁾. Contrario fu anche Giasone del Maino, attivo per qualche tempo nello Studio fiorentino: « cum quilibet populus habeat facultatem faciendi statuta, teneo quod de iure non requiritur alia confirmatio superioris » ⁽¹⁰³⁾. Tenendo sott'occhio gli ambigui patti di dominazione di Modigliana e Arezzo, rispettivamente, Filippo della Cornia e Mariano Sozzini sostennero che terre pur irreversibilmente incastonate nel corpo del dominio continuavano a conservare la loro antica *iurisdictio*, non risultando che essa fosse mai stata tolta loro espressamente ⁽¹⁰⁴⁾. In particolare, il giurista senese poggiava la propria argomentazione sul mantenere distinti i patti *ratione adhaerentiae*, com'era nel caso di specie, dai patti *ratione dominii*. E questo nonostante la città egemone si sforzasse, sul piano cancelleresco, a spacciarli come tali. Da una parte, « una

⁽¹⁰¹⁾ BALDI UBALDI PERUSINI *In primam Digesti Veteris*, cit., *De ius. et iure*, l. *Omnes populi*, § 14-17. Sulla posizione di Raniero da Forlì, cfr. STORTI, *Appunti*, cit., pp. 322 e ss.; sul dibattito fra Bartolo e Baldo, cfr. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto*, cit., pp. 32 e ss.

⁽¹⁰²⁾ Sulla posizione di Paolo di Castro, cfr. BLACK, *Gli statuti comunali*, cit., pp. 27-34.

⁽¹⁰³⁾ IASONIS MAINI *In primam Digesti Veteris partem commentaria*, Venetiis, 1598, *De ius. et iure*, l. *Omnes populi*, § 34-35.

⁽¹⁰⁴⁾ PETRI PHILIPPI CORNEI *Consilia sive responsa*, Venetiis, 1582, IV, cons. 187, ff. 177r-178v; MARIANI SOCINI AC BARTHOLOMEI FILII *Consilia*, cit., cons. 7, ff. 5v-6v.

civitas libera, in confoederatione, quam facit cum altera civitate, cuius protectioni, aut gubernationi se submittat, non propterea amittit libertatem, aut iurisdictionem ». Dall'altra, « per recommendationem videtur civitas vel Dominus superior recipere inferiorem sub sua protectione: per quem actum non datur iurisdictio, nec detrahit iurisdictioni ». E, parimenti dai capitoli muoveva, verso la metà del Quattrocento, Alessandro Tartagni. Chiamato a pronunciarsi su una controversia tra Sarzana e Castronovo in materia di « ius collectandi », il giurista imolese, quasi come a voler mettere provvisoriamente un punto alla disputa intellettuale, « praetermissis superfluis », prendeva atto che il mero e misto imperio e la giurisdizione delle due comunità soggette in lite « est translatum in excelsum commune Florentiae ». Ormai alla città di Sarzana « solum competit iurisdictio, quatenus per capitula est ei reservata, seu concessa » ⁽¹⁰⁵⁾. A fare la differenza, quindi, erano i capitoli: esito di una contrattazione certamente bilaterale, ma pur sempre asimmetrica e, ora più che mai, *ratione dominii*.

Vero è che quasi tutti i richiamati interventi affrontavano questioni di natura civilistica. E sempre di una questione civilistica come il retratto vicinale urbano si occupa un *consilium* di Filippo della Cornia. Al centro sono nuovamente i tormentati rapporti statutari tra Pisa e Firenze. V'è tuttavia un passaggio che coglie una sfumatura appena sfiorata dai precedenti pareri. Chiediamo scusa al lettore se questa volta, solo per preservare la forza del passo, scegliamo di riportarlo nell'originale latino.

Licet statuta restringantur ad limites territorii statuentis... tamen non restringuntur ad comitatum, nam territorium latius se habet quam comitatus... Territorium autem dicitur a terrendo... Sed civitas superior habet ius terrendi in civitate subdita, ideo civitas subdita est de territorio civitatis superioris, licet non de eius comitatu, et ideo quia statutum se extendet ad totum territorium... ideo statuta superioris se extendunt ad loca subdita, in quibus habent ius terrendi... quod et videmus in principe, cuius statuta seu constitutiones trahuntur ad omnes subditos... ita dicamus in populo Florentino, qui habet iura principis in suos subditos ⁽¹⁰⁶⁾.

⁽¹⁰⁵⁾ ALEXANDRI TARTAGNI *Consilia seu responsa*, Venetiis, 1590, IV, cons. 35, ff. 27v-29r, nn. 1-4.

⁽¹⁰⁶⁾ PETRI PHILIPPI CORNEI *Consilia*, cit., III, cons. 151, ff. 176rv, nn. 5-6.

Il passo è significativo non soltanto perché, toccando il tema della destrutturazione dei contadi, dà come del tutto superata la distinzione fra contado e distretto in favore del territorio. Ma anche, e soprattutto, per il richiamo etimologico della parola 'territorio', nella sua possibile derivazione da *'terreo'*, ossia 'atterrire', 'spaventare'. Il penale che reprime, castiga, si fa temere precede e fonda il territorio fino a farne uno spazio appropriativo, difensivo o escludente. Del resto, anche l'ormai compianto *districtus* era propriamente il territorio sopra il quale si estendeva la *districtio*, ossia il potere di coercizione dell'autorità comunale ⁽¹⁰⁷⁾. Proprio perché « *civitas Florentina habet ius terrendi in civitate Pisarum* », Pisa e tutte le altre comunità soggette « *censentur de territorio Florentino et subiciuntur statutis Florentinis* ». Il connubio fra penale e territorio è suggellato dal rimando obbligato a Bartolo secondo il quale, quando Perugia teneva sotto assedio Arezzo, « *non ille locus erat de territorio Perusino, adeo qui ibi delinquens fortiebat forum Perusiae* ». Il parere del giurista perugino non era isolato se si pensa che pure secondo Angelo degli Ubaldi, in un passo destinato a farsi *opinio*, « *tunc aut populus vult facere statuta circa id quod tangit ius fiscale, puta circa maleficia punienda, et non potest sine auctoritate superioris* » ⁽¹⁰⁸⁾. Difficile dire quanto questa giurisprudenza 'filo-governativa' possa aver influito sulle scelte degli 'uomini di stato'. Certo è che, dopo l'avocazione a sé della tenuta dell'ordine politico, Firenze, restia a disconoscere fino in fondo la potestà delle comunità soggette di legiferare *in criminalibus*, non si lasciò però sfuggire l'occasione di interferire per via indiretta, attivando il meccanismo, ora contestato ora giustificato, dell'approvazione. Molto più, ad esempio, della signoria milanese, dove lo stesso strumento non ebbe altrettanta importanza ⁽¹⁰⁹⁾.

Le correzioni e le addizioni, copiose, che gli Approvatori apportano alle rubriche penali dei testi trasmessi a Firenze da tutto il

⁽¹⁰⁷⁾ Cfr. P. FIORELLI, *Intorno alle parole del diritto*, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 29, n. 148, pp. 89-90, n. 58.

⁽¹⁰⁸⁾ ANGELI UBALDI *In I et II Digesti Veteris partem*, Venetiis, 1580, ff. 5v-6r, § 5.

⁽¹⁰⁹⁾ Cfr. STORTI, *Edizioni di statuti nel secolo XVI. Qualche riflessione sul diritto municipale in Lombardia tra medioevo ed età moderna*, in *Dal dedalo statuario*, cit., pp. 193-218; CHITTOLINI, *La validità degli statuti cittadini nel territorio (Lombardia, sec. XIV-XV)*, in « Archivio Storico Italiano », CLX (2002), pp. 47-78.

dominio denotano un intendimento preciso degli ‘uomini di stato’. Insieme con la tenuta dell’ordine politico, il controllo sulla violenza e la tutela degli interessi patrimoniali e fondiari dei cittadini fiorentini nelle comunità, percorsi da un deciso inasprimento repressivo, vanno a costituire il banco di prova del penale dello ‘stato’, quello che atterrisce, nel territorio. Si è cercato di ovviare alla dispersione dei testi delle centinaia di codici conservati solo per i secoli XIV e XV nel fondo *Statuti delle comunità autonome e soggette* ricavando un piccolo ma significativo campionario da alcuni statuti editi e da un pionieristico studio su un registro manoscritto di *confirmationes* ⁽¹¹⁰⁾.

Subiscono un sensibile aumento le pene previste per fatti violenti. Già nello statuto di Uzzano del 1339, alla rubrica *De pena homicidii*, gli Approvatori sostituivano alla pena di lire millecinquecento la pena capitale: «capite puniantur ita quod moriatur». Lasciavano immutata la pena annessa della distruzione dei beni. Pare che la dominante avesse replicato qui il contenuto della rubrica *De pena committentis homicidium* dello statuto della vicina Pescia, dove il Pesciatino che avesse ucciso un conterraneo doveva essere punito con la decapitazione. Nessuna pena pecuniaria né perdono da parte dei familiari. Anzi, l’eventuale raggiungimento della pace prevedeva il dimezzamento della pena per tutti i reati, tranne che per l’omicidio: «et hec non habeant locum in homicidiis» ⁽¹¹¹⁾. Nello statuto di Vinacciano, podesteria di Serravalle, del 1406, appena due mesi dopo la sua realizzazione, gli Approvatori intervenivano sulle rubriche delle minacce e delle lesioni e rimettevano la determinazione delle pene all’arbitrio del podestà di Serravalle. Inoltre, aggiungevano che nei confronti dell’uomo che avesse intrattenuto rapporti sessuali consenzienti con una donna sposata e non vergine,

⁽¹¹⁰⁾ TANZINI, *Un aspetto della costruzione dello Stato territoriale fiorentino. Il registro di approvazioni degli statuti del dominio (1393-1403)*, in «Società e storia», 117 (2005), pp. 1-36.

⁽¹¹¹⁾ *Lo statuto di Uzzano del 1339. L’organizzazione istituzionale e il diritto in uso in un Comune rurale della Valdinievole dopo la sottomissione a Firenze*, a cura di A. Lo Conte, E. Vannucchi, Pistoia, Edizioni Vannini, 2008, pp. 38-39, 40-41, 256-257. Il testo dello statuto è in ASF, Statuti delle comunità autonome e soggette (d’ora in poi SCAS), 904.

la pena era aumentata da dieci a lire trenta ⁽¹¹²⁾. Il 21 maggio 1415 la dominante interveniva sulla rubrica *Della pena di chi offendesse o asaltasse alcuno* dello statuto di Lamporecchio del 1406. Nel testo originale la pena più severa non superava i quaranta soldi di fiorini piccoli. Viceversa, nella versione corretta dagli Approvatori si scriveva:

Et se alcuno percotesse persona con arme o altro nella faccia per modo che sangue o cichatrice ne rimanesse o perchotesse in alcuno orecchio per modo che esso ne udito perdesse sia condepnato per ciascuna percossa in s. 200 ⁽¹¹³⁾.

D'identico impatto la correzione alla rubrica *Della pena dell'omicidio* degli statuti di Montevettolini del 1410:

Et in quella parte dove dice “che qualunque persona desse o prestasse ad alchuno homicida a esso homicidio commettere et perpetrare aiuto consiglio o favore a esso achompagnasse a fare il detto homicidio sia punito per lo podestà in lire dugento et cetera”, la detta parte chorreggiendo et aggiugnendo diliberarono et providono essere per insino in lire cinquecento ad arbitrio del podestà del detto luogo, àuto rispetto alla condizione et qualità del fatto, con questo che il detto podestà non possa fare la detta pena per detta chagione meno di lire dugento ⁽¹¹⁴⁾.

Incanalando nel meccanismo dell'*adprobatio* una forte tendenza accentratrice, gli Approvatori inserivano nei testi statutari censiti alcune formule tipiche che sottraevano agli ufficiali locali la cognizione dei fatti criminosi, in genere i più gravi, per riservarla quindi ai Rettori di Firenze. Nello statuto di Uzzano, alla rubrica *De pena manumictentis, insultantis seu dicentis verba iniuriosa contra potestatem*, gli Approvatori scrivevano che chiunque avesse offeso verbalmente o fisicamente il podestà dovesse essere punito dal Podestà di

⁽¹¹²⁾ *Lo statuto di Vinacciano del 1406. Le norme giuridiche di un comune rurale della podesteria di Serravalle*, a cura di A. Lo Conte, E. Vannucchi, Pistoia, Settegiorni Editore, 2016, pp. 31-32, 41. Il testo dello statuto è in ASF, SCAS, 843.

⁽¹¹³⁾ *Lo statuto di Lamporecchio del 1406*, a cura di G. Francesconi, Pistoia, CB Edizioni, 2011, pp. 43-44, 141-142. Il testo dello statuto è in ASF, SCAS, 373.

⁽¹¹⁴⁾ *Statuto di Montevettolini (1410)*, a cura di B.M. Affolter, M. Soffici, Pisa Ospedaletto, Pacini, 2005, p. 79. Il testo dello statuto è in ASF, SCAS, 528.

Firenze con le pene previste dagli statuti fiorentini ⁽¹¹⁵⁾. Gli Approvatori intervenivano analogamente sugli statuti della podesteria di Tizzana: le aggressioni a mano armata o comunque « cum sanguinis effusione » dovevano essere denunciate entro otto giorni ai magistrati di Firenze e giudicate secondo gli statuti fiorentini. Il 4 ottobre 1401, nello stesso giorno, veniva approvata la stessa aggiunta alla rubrica *De pena insultantis* negli statuti di Gangalandi, Incisa e S. Vito e Lega di Val di Greve, con l'obbligo di denunciare a Firenze le violenze più gravi ⁽¹¹⁶⁾. Il 17 giugno 1406 la dominante correggeva la rubrica *Della pena di chi giucasse ad alcuno gioco* dello statuto di Lamporecchio sostituendo alla giurisdizione dei vicari o del consiglio quella del podestà o di un suo ufficiale. Nella stessa ottica si esprimeva la cassazione della rubrica *De' processi et condenpnagioni da farsi per li vicarii et per lo notaio et in che modo*, sempre a Lamporecchio ⁽¹¹⁷⁾. Il 12 gennaio 1414 gli Approvatori riscrivevano la rubrica *Della pena delle personali offensioni* dello statuto della lega, poi podesteria, di S. Donato in Poggio. Dopo aver portato da venti a lire quaranta la pena per chi percuota il padre, la madre, lo zio o la matrigna, la magistratura centrale aggiungeva che:

da due percussioni in su non possa il detto podestà conoscerne, ma debba il podestà predetto, per vincolo di giuramento, ingegnarsi quello tale contro faciente averlo nelle mani et in quello modo et in quella forma, che al detto podestà parrà più sicuro, mandarlo ad uno degli ufficiali overo rectori della città di Firenze et metterlo nelle sue mani, notificandoli il malificio per lui commesso. Et se nelle sue mani non lo podesse avere, debbi infra otto dì dal dì gli sarà pervenuto ad notitia, notificarlo ad uno de' rectori della città di Firenze et esso rectore, trovato il malfattore contro al detto capitolo faciente, punischilo et condannalo secondo gli ordini, la forma degli statuti della città di Firenze ⁽¹¹⁸⁾.

Un'altra mole di interventi degli Approvatori allentava i vincoli statutari all'impiego della tortura sia punitiva che giudiziaria. Inter-

⁽¹¹⁵⁾ *Lo statuto di Uzzano del 1339*, cit., p. 287.

⁽¹¹⁶⁾ Cfr. TANZINI, *Un aspetto della costruzione*, cit., p. 14.

⁽¹¹⁷⁾ *Lo statuto di Lamporecchio del 1406*, cit., pp. 119-120.

⁽¹¹⁸⁾ *Statuti della lega di San Donato in Poggio (1406)*, a cura di O. Muzzi, Associazione Culturale S. Donato in Poggio, 1988, pp. 136-137. Il testo dello statuto è in ASF, SCAS, 754.

venendo il 26 agosto 1407 sulla rubrica *Della pena delle personali offensioni* dello statuto di S. Donato in Poggio, aggiungevano che in caso di percosse ai genitori « il podestà della detta lega, oltre alla pena si contiene nel detto ordine, sia tenuto et debba dare et tormentare in fino a otto tratti di fune overo còlla a quello tale figliuolo che commetterà simile delicto » ⁽¹¹⁹⁾. Analoga la correzione alla rubrica *Del modo di tormentare i malfattori* dello statuto di Montevettolini:

Item sopra il duodecimo capitulo del sicondo libro de' detti statuti, correggiendo il detto capitulo in quella parte dove dice "che 'l podestà del detto comune non possa dare colla, acqua né altro tormento fare ad alcuna persona d'esso comune senza licentia et presentia degli ufficiali del consiglio del detto comune et cetera", providono et deliberano che il podestà di detto luogo possa et a llui sia lecito a ciaschuno del detto comune delinquente per qualunque malificio dare colla, acqua et ogni altro tormento che al detto podestà parrà essere convenevole. Abbiendo rispetto alla qualità del fatto e alla conditione della persona senza alchuna presentia o licentia d'alchuno ufficiale di consiglio o altro ufficiale del detto comune, senza alchuna pena ⁽¹²⁰⁾.

Assai frequenti gli interventi sulla 'devianza sociale'. A conferma dell'ambizione della dominante a imporre alle comunità soggette il proprio ordine morale reprimendo pratiche nefande o addirittura *contra naturam* ⁽¹²¹⁾. Il 23 dicembre 1406 gli Approvatori modificavano la pena prevista dallo statuto di Vinacciano per il gioco d'azzardo da venti a quaranta soldi. Lo stesso avveniva per lo statuto di Casellina ⁽¹²²⁾. Il 26 agosto 1407 il fatto di bestemmia « contra numina Paradisi » entrava nell'orbita repressiva della città egemone. All'originaria rubrica *Della pena di chi bestemmiasse overo dispettasse Iddio o suoi Santi* dello statuto della lega di S. Donato in Poggio, oltre all'aumento di pena da dieci a venti lire, si aggiungeva che « sia tenuto e debba il detto podestà dare dieci tratti di fune overo còlla in exempo et spavento di qualunque simile cose volesse usare, a chi trovasse commettere, contro a Dio o sua madre, le cose

⁽¹¹⁹⁾ Ivi, p. 133.

⁽¹²⁰⁾ *Statuto di Montevettolini*, cit., p. 79.

⁽¹²¹⁾ Si veda *retro*, Cap. III.

⁽¹²²⁾ *Lo statuto di Vinacciano*, cit., p. 40.

che nel detto statuto si contiene » (¹²³). Il 27 marzo 1419 gli Approvatori riscrivevano invece in senso più tenue la rubrica *Della pena di chi giuicasse ad alcuno giuoco* dello statuto di Lamporecchio. La varietà di pene del testo originario cedeva il posto ad una pena pecuniaria di quaranta o dieci soldi di fiorini piccoli a seconda del gioco, così da « obviare agli schandoli che tutto si interviene » per l'azzardo. Quest'attenuazione della severità della punizione risulta comune anche ad altre aree del dominio (¹²⁴). Piuttosto, l'accentramento si realizza sul piano giurisdizionale, ossia nel sostituire ai vicari locali il podestà fiorentino di Larciano nell'incameramento della quarta parte delle « condempnazioni ». Tuttavia, appena quattro anni dopo, il 13 dicembre 1422, la stessa rubrica veniva nuovamente riscritta inasprendo sia la sanzione che la risposta repressiva. Solo chi confesserà potrà beneficiare della riduzione del quarto della pena (¹²⁵). Altre volte si limitava o si escludeva del tutto la facoltà degli ufficiali locali di cancellare le condanne. Il 15 giugno 1415 gli Approvatori aggiungevano allo statuto di Lamporecchio che la comunità,

in alcun modo possa, né debba far gratia, cassare, annullare o rimuovere alcuna o d'alcuna condannagione appartenente al detto comune, se prima non è pagato di tale condannagione, et poi approvata pe' signori et collegi di Firenze et così s'osservi et questo s'intenda di ogni condannagione che fusse fatta di lire cinque in su (¹²⁶).

Simile un intervento del 10 giugno 1413 sulla rubrica *Non si togha strame* dello statuto di Cerreto Guidi a seguito del quale la facoltà di cancellare le condanne veniva vincolata al pagamento di metà della pena pecuniaria al camerlingo della Camera del Comune (¹²⁷).

Il centro interveniva, infine, per tutelare gli interessi patrimoniali e fondiari dei Fiorentini cresciuti in molte aree del territorio nel

(¹²³) *Statuti della lega di San Donato in Poggio*, cit., pp. 133-134.

(¹²⁴) Cfr. TANZINI, *Un aspetto della costruzione*, cit., p. 15.

(¹²⁵) *Statuto di Lamporecchio*, cit., pp. 152, 157-158.

(¹²⁶) Ivi, p. 144.

(¹²⁷) *Gli Statuti di Cerreto Guidi del 1412*, a cura di G. e P. Micheli, presentazione di P. Fiorelli, Firenze, Giampiero Pagnini Editore, 1995, p. 65. Il testo dello statuto è in ASF, SCAS, 222.

corso del Quattrocento. Vanno lette in tal senso le correzioni o le addizioni circa i diritti dei creditori, il furto e il danno dato. Nel 1406 gli Approvatori aggiungevano allo statuto di Lamporecchio una lunga rubrica intitolata *Del modo del procedere contro i lamporecchiani debitori od altri in alcuna quantità et in che casi possono essere constretti in persona et che in avere*. Soprattutto a seguito delle spoliazioni subite « nel venire della gente del duca et allora conte di Melano, la quale nel MCCCLXXXX stette et passò per lo detto comune », i Lamporecchiani erano gravati di debiti. Si decideva, così, che nessuno potesse vessare ulteriormente i debitori « excepti cittadini di Firençe che le loro prestançe pagano nella detta città di Firençe ». Più tardi, nel 1415, sempre su Lamporecchio la magistratura centrale deliberava « che il sexto capitulo di detti statuti nuovi che comincia “Item che sia lecito” non si intenda né abbia luogo per debito del comune di Firençe et né di cittadini fiorentini prestantiati nella città di Firençe » ⁽¹²⁸⁾. Un intervento identico è registrato per il 26 agosto 1407 sulla rubrica *Della pena di chi uccellasse nella detta lega* dello statuto di S. Donato in Poggio: « aggiunsono che quella pena non si intenda in alcun modo per cittadini fiorentini prestantiati nella città di Firenze et che in Firenze pagassino le prestanze, i quali possono uccellare, come parrà loro di piacere » ⁽¹²⁹⁾. Il 9 aprile 1393 gli Approvatori erano intervenuti sullo statuto di Castelfranco di Sopra per aggiungere alla rubrica *De furtis* che se ad essere sottratti erano beni superiori in valore alla somma di dieci lire, il reato doveva essere denunciato « alicui rectori civitatis Florentie » ⁽¹³⁰⁾. La tendenza doveva essersi così diffusa che, quando nel 1406 gli statutori della lega di S. Donato in Poggio composero le loro regole, prima ancora di essere strigliati dalla dominante, scrissero direttamente nella rubrica *Della pena di chi furasse*:

Et in ogni caso delle predette cose furate fussono di maggiore exstima, oltre al modo di sopra detto, quegli che avranno commesso il malificio per

⁽¹²⁸⁾ *Lo Statuto di Lamporecchio*, cit., pp. 93, 144.

⁽¹²⁹⁾ *Gli statuti della lega di San Donato in Poggio*, cit., p. 134.

⁽¹³⁰⁾ ASF, Miscellanea Repubblicana (d'ora in poi MR), 144, cc. 18rv.

lo sindaco et rectore del popolo ovvero comune, ove fusse commesso el malificio, a' rettori della città di Firenze sia dinumptiato ⁽¹³¹⁾.

Figura di illecito quanto mai sfuggente, « lesione di un interesse privato alla ricerca di una tutela pubblica » ⁽¹³²⁾, il danno dato era in genere lasciato dalla città egemone, fin dall'inizio della costruzione del dominio territoriale, alle pratiche penali locali. Gli statuti delle comunità soggette vi dedicavano infatti uno spazio piuttosto ampio, talvolta anche un intero libro. Nel linguaggio statutario il danneggiamento campestre ha sempre un po' ambigualmente oscillato fra essere una fattispecie meramente risarcitoria ed essere invece una fattispecie assimilabile al furto ⁽¹³³⁾. Ad attrarlo verso quest'ultima dimensione fu la sua crescente diffusione nelle comunità rurali del dominio, in uno scenario territoriale continuamente sconvolto da guerre, epidemie, carestie e fame. Anzi, il diffondersi del fenomeno determinò un graduale mutamento nel modo di reagire a questo tipo di illecito. Che perdeva l'originaria connotazione di illecito colpito da una pena privata, il *Wiedergeld* di lontana ascendenza germanica, per assumere, viceversa, i contorni di un vero e proprio crimine, talvolta pericoloso per la stessa tenuta dell'ordine. Con le crescenti esigenze repressive sollecitate dal costante incremento quantitativo del danneggiamento campestre, gli Approvatori fiorentini non tardarono a porre sotto la supervisione della dominante gli ufficiali locali preposti al danno dato: notaio e campai o guardie campestri. Così, nello statuto di Pontormo la nomina del notaio doveva essere approvata da Signori e Collegi. A Signa gli Approvatori volevano che l'ufficio del notaio fosse direttamente assunto dal podestà. A S. Donato si concedeva il beneficio della riduzione della quarta parte della condanna « per alcuno malificio ovvero eccesso », debitamente confessato, « salvo che 'l detto beneficio non s'intenda ne' danni dati, con persona ovvero con bestie e fatti ». A Fucecchio la magi-

⁽¹³¹⁾ *Gli Statuti della lega di San Donato in Poggio*, cit., pp. 91-93.

⁽¹³²⁾ MONTORZI, *Giustizia in contado. Studi sull'esercizio della giurisdizione nel territorio pontederese e pisano in età moderna*, Firenze, Edifir, 1997, p. 75.

⁽¹³³⁾ Non aiutano a sciogliere questa ambiguità di fondo gli statuti fiorentini del 1415 che affrontano il danno dato nella rubrica 131 *De emendatione damnorum*, del secondo libro: quello ospitante la disciplina delle cause civili. Si veda il vol. I dell'edizione a stampa, pp. 225-226.

struttura centrale aggiungeva che i Fiorentini danneggiati nelle loro proprietà, di fronte a negligenze del notaio dei danni dati, potessero « pro talibus damnis datis recurrere et recursum habere ad potestatem dicte terre Fucecchii ». A Empoli gli Approvatori corressero la rubrica *De pena forensis dantis dampnum in possessionibus empolensium* così da escludere i Fiorentini dalle pene previste per danno dato ⁽¹³⁴⁾.

Così gli Approvatori imprimevano sulle rubriche penali degli statuti comunitativi locali i segni dello 'stato' e del suo *ius terrendi*. Quasi come i disegni stilizzati delle forche apposti sulle prime mappe: macabri segni di dominio e di confine fra giurisdizioni. Nell'euritmia della costituzione territoriale pattizia, le riforme statutarie erano specchi di opposti riflessi. Momento di incontro, e di legittimazione, tra la città egemone e gli interlocutori politici locali per i sudditi. Strumento utile a mostrare, all'occorrenza, il volto oppressivo per la dominante. Utile, cioè, a farsi riconoscere quale centro di potere di un dominio ormai strutturato e provare a vincere, così, resistenze e opposizioni. Non ultime le croniche inadempienze, anche fiscali, delle comunità rispetto all'obbligo di far validare periodicamente i propri statuti. Simili moti centrifughi convinsero presto i governanti a eleggere una sorta di sentinella del lavoro degli Approvatori. A scongiurare che i segni dello *ius terrendi* da vigorosi si smorzassero fino a diventare evanescenti. Vere e proprie guardie segrete che operavano all'ombra del dominio. Così, a S. Donato in Poggio, « considerati maximamente che senza guardie non si possono i detti capitoli, additioni et statuti in alcuno modo osservare », il podestà doveva eleggere nei vari « popoli, comuni et corti » un guardiano che rapportasse a lui qualsiasi inosservanza degli statuti ⁽¹³⁵⁾. Incarnazione di sommarietà e delazione, bastava il suo giuramento garantito dal segreto del podestà a far rinvigorire i segni dello 'stato' che i sudditi pensavano di poter ignorare. Tra lo snaturamento del governo comunitativo, locale nella forma ma spesso centrale nella sostanza, e le resistenze delle comunità al progetto della città egemone — testimoniate proprio dal fatto che, per dominare, essa dovette addirittura infiltrare le periferie di spie

⁽¹³⁴⁾ ASF, MR, 144, cc. 45r-46r, 61v-64r.

⁽¹³⁵⁾ *Statuti della lega di San Donato in Poggio*, cit., pp. 138-139.

—, a più di trent'anni dal colpo di mano di Maso degli Albizzi il dominio era formato. E, in buona parte, sotto il calco del castigo. Ma la competizione politico-militare, che del dominio era stata forza propulsiva, stava per allentarsi, con conseguenze di non poco momento. La violenta brama conquistatrice degli Albizzi si infranse il 2 dicembre 1430 lungo le sponde del Serchio nel tentativo, vano, di assoggettare Lucca allo 'stato' fiorentino. Né le cose andavano meglio dentro. Anche nel cielo della città gigliata il loro astro di famiglia politica a guida del reggimento si preparava a vivere gli ultimi giochi di luce, fino alla definitiva messa in ombra per mano di altri protagonisti, ancora più spregiudicati e moderni: i Medici.

PARTE SECONDA

**IL CONSOLIDAMENTO DEL DOMINIO
SOTTO IL REGIME MEDICEO
(1434-1478)**

CAPITOLO QUINTO
GLI OTTO. DA CACCIATORI DI RIBELLI
A GIUDICI CRIMINALI

1. Gli Otto e Cosimo de' Medici. Tra continuità e trasformazioni. — 2. La congiura del Poggio. — 3. La progressiva affermazione degli Otto come tribunale criminale dello 'stato' fiorentino.

1. *Gli Otto e Cosimo de' Medici. Tra continuità e trasformazioni.*

Nel settembre del 1433 lo scontro fra Rinaldo degli Albizzi e Cosimo de' Medici culminava nell'arresto e nel bando di quest'ultimo su deliberazione di una Balìa creata il 9 settembre per restare in carica fino al 31 ottobre, ma la sua sessione fu prorogata fino al declinare di quell'anno ⁽¹⁾. Si è conservato il bollettino con preconfezionata la condanna all'esilio del facoltoso banchiere e di suo cugino Averardo, trasmesso direttamente dalla Signoria al Capitano del Popolo ⁽²⁾. Il documento mostra, innanzitutto, l'uso sempre più massiccio, negli anni Trenta del Quattrocento, di bollettini da parte dei Signori e degli Otto di Guardia. Si trattava di note recapitate ai vari Rettori forestieri con l'ordine di assecondare la volontà del governo in talune pronunce di giustizia incardinate presso le loro corti ⁽³⁾. Al tempo stesso, la fonte rivela l'impiego accorto e non casuale di un frasario chiaramente riconducibile all'elaborazione concettuale del paradigma dell'infrazione politica. « Considerantes quod solite magis decorum et honorabile atque quasi divinum ipsis

⁽¹⁾ ASF, Balie, 21, c. 1v.

⁽²⁾ Privo di riferimenti archivistici, il testo è edito in A. FABRONI, *Magni Cosmi Medicei vita*, 2 voll., Pisis, 1788-1789, vol. II, pp. 75-80.

⁽³⁾ Sul bollettino, cfr. ANTONELLI, *La magistratura degli Otto*, cit., p. 16; STERN, *The Criminal Law System*, cit., pp. 176-185.

Dominis supremumque Reipublice gubernatoribus censetur ». È stato leso il decoro della repubblica: termine invalso fin dagli anni Novanta del Trecento, con la nascita dei governi di reggimento, nei prologhi delle provvisioni ⁽⁴⁾ a indicare, in luogo dell'antico 'comune', la città e i Signori, che «sunt regimen et caput totius civitatis ». È stata oltraggiata la libertà della patria che, dei beni dati agli uomini sulla terra, è il più prezioso. Libertà che bisogna « conservare, augere, atque defensare ». Minacciato nel suo istinto di conservazione e di accrescimento, anche nel territorio, lo 'stato' si difende col castigo. Pertanto, «necessarium est cives Patrie turbatores et status vastatores et scandalorum seminatores punire, ut aliis civibus detur materia bene vivendi, Patriam servandi et Civitatem augendi ». A rendere necessario il castigo è soprattutto la naturalezza dell'ordine politico espresso e rappresentato dal reggimento: in realtà, puro artificio. Del resto, « se l'assetto di potere è naturale, esso è necessario: se è necessario, è assolutamente giustificato » ⁽⁵⁾. Screditati agli occhi dei cittadini obbedienti, perché responsabili di diversi attentati allo 'stato', in totale dispregio della memoria dei loro avi e dei benefici da sempre concessi a loro e alla loro famiglia, Cosimo e Averardo «cupientes rumpere ordinamenta Prioratus et Vexilliferi Iustitiae Populi Florentini, qui sunt regimen et caput totius civitatis », sono dalla repubblica, « que sua mansuetudine usus ipsis denuo supportavit », riconosciuti « in crimine laesae maiestatis incidentes ». È la prima volta che, in un documento sia pure non legislativo ma giudiziario, troviamo il dissenso qualificato come un crimine di lesa maestà. Tanto da segnare una forte presa di distanza da quel precedente ingombrante di Baldo quando, nel 1379, negò in un suo *consilium* che contro Firenze potesse essere commesso un crimine simile, essendo le città prive dell'attributo maiestatico ⁽⁶⁾. Del resto, già intorno al 1420, in un suo scritto, Buonaccorso di Montemagno, giurista pistoiese addottoratosi a Bologna in *ius civile* nel 1415, insegnante di diritto presso lo Studio fiorentino dal 1422 al 1423, immatricolatosi nell'Arte dei Giudici e

(4) Cfr. TANZINI, *Il governo delle leggi*, cit., pp. 52-66, in part. p. 62.

(5) COSTA, *Iurisdictio*, cit., pp. 376-377. Sulla natura istituzionalizzata, si veda *retro*, Cap. III.

(6) Si veda *retro*, Cap. II.

Notai nel 1425, attivo in pubblici uffici sul finire degli anni Venti del Quattrocento, si era rivolto ai Signori come « Illustrissima vostra Maestà » (7).

La mostruosa creatura sopravvive ai suoi stessi padri, gli Albizzi. Anzi, finisce per fagocitarli. Appena un anno più tardi, il 29 settembre 1434, Cosimo, esule a Padova, veniva richiamato a Firenze da una Balìa creata il giorno precedente. Durante la sua prorogata sessione, l'ennesimo organo plenipotenziario speciale cassò tutte le condanne contro i Medici: « deliberata per illos de balia apparent facta nulla causa preexistente » (8). Innegabile l'apporto dato dalla magistratura degli Otto di Guardia a Cosimo in quei delicati e decisivi frangenti del suo personale percorso di avvicinamento all'effettività del potere. Certamente i Medici consolidarono la loro ascesa a guida esclusiva del reggimento attraverso studiati interventi che modificavano, a loro vantaggio, il regolare funzionamento della vita politica e istituzionale cittadina e territoriale senza mai intaccare la forma repubblicana (9). È altrettanto vero, però, che un indispensabile cemento alla loro egemonia fu offerto dalle tecniche penali di repressione del dissenso politico. Per un verso, gli interventi riformatori sui modi tradizionali di esercitare il comando si espressero nel rilievo tutto nuovo accordato al collegio degli Accoppiatori. Creato in origine per riempire nel segreto dello scrutinio le borse elettorali della Signoria, adesso il collegio era messo nelle condizioni di manipolare quelle elezioni con le estrazioni 'a mano', ossia con la scelta arbitraria degli eletti. Così, si eludeva la regola statutaria del sorteggio e si scartavano in anticipo nomi sospetti. Per l'altro verso, la minaccia costante di usare violenza, attraverso il penale del paradigma dell'infrazione politica, verso i nemici trovò un vettore formidabile negli Otto di Guardia. Furono, infatti, gli Otto ad avviare la schedatura sistematica degli oppositori al partito medico. Venne organizzato un registro apposito, chiaro fin dalle prime note.

(7) *Prose del giovane Buonaccorso da Montemagno*, Bologna, presso Gaetano Romagnoli, 1874, p. 49.

(8) ASF, Balie, 25, cc. 22rv. Sulla creazione della Balìa, cc. 1r-2r. Sul rientro di Cosimo, cc. 18v-19v.

(9) Cfr. RUBINSTEIN, *Il governo di Firenze sotto i Medici (1434-1494)*, trad. di M. Luzzati, Firenze, La Nuova Italia, 1971.

Qui cominciano i confinati, rilegati, interdetti, privati degli uffici et sospesi posti a sedere et ammoniti et condannati per la conservatione del presente pacifico et tranquillo stato della città di Firenze et qualunque d'essi è diventato rubello incominciando dall'anno dell'incarnatione del nostro signore Gesù Cristo MCCCCXXXIII et da indi in qua ⁽¹⁰⁾.

Una volta registrati, i dissidenti venivano raggiunti da deliberazioni e obbligati a prendere la via del confino. Senza che fosse stato celebrato alcun processo nelle corti dei Rettori forestieri. Un modo di procedere straordinario che gli Otto giustificavano con la necessità di punire « qui errabit contra presentem pacificum et tranquillum statum civitatis seu in materia status delinquerit » ⁽¹¹⁾. Furono così colpiti, fra gli altri, personaggi come Angelo Acciaiuoli, Rinaldo degli Albizzi e suo figlio Ormanno, obbligati, il 4 ottobre 1434, a rimanere distanti cento miglia da Firenze per otto anni. A evitare che altri membri della famiglia fossero confinati, Rinaldo e Ormanno dovettero anche versare una consistente cauzione entro sei giorni dalla notifica della deliberazione degli Otto ⁽¹²⁾. Alla fine, Rinaldo poté sostituire al confino un forzoso pellegrinaggio in Terrasanta. Nelle settimane successive al rientro di Cosimo, la parte avversa venne espulsa in blocco dalla città e privata degli uffici, in proporzioni mai viste prima ⁽¹³⁾. Altrettanto inedita fu la drastica decisione di Cosimo di far bruciare, per decreto della Balìa, le borse elettorali precedenti. Maso degli Albizzi, pur manipolando le borse del 1382, aveva mantenuto una formale continuità con il governo di reggimento anteriore. La scelta, di rottura, di Cosimo portò alla creazione di due nuove borse intitolate all'anno 1434. Il risultato fu che, da quel momento in avanti, i prescelti riconoscevano il loro privilegio ai Medici. A loro soltanto, adesso e in futuro, avrebbero dovuto fedeltà. Il nodo obbedienza-protezione, alla base del nuovo ordine politico, si faceva scorsoio.

Anche solo per essere autorizzata a inserire nei suoi registri, periodicamente aggiornati, tutti gli infedeli al regime mediceo, la

⁽¹⁰⁾ ASF, OG, 224, c. 21r.

⁽¹¹⁾ Ivi, cc. 1rv.

⁽¹²⁾ ASF, Balie, 25, cc. 21v, 23r.

⁽¹³⁾ ASF, OG, 224, cc. 21r-68r. Ben 73 cittadini confinati fra ottobre e novembre del 1434.

magistratura degli Otto di Guardia acquisiva maggiore mobilità d'azione. Che poi la loro deliberazione di condanna al confino dovesse essere approvata dai Rettori forestieri diventava una pura formalità. Intanto, il 7 ottobre 1434 la Balìa assegnava alla magistratura il compito di « riscuotere et di ritirare qualunque denaro appartenente al comune di Firenze da ogni et ciascheduna persona che fusse debitore di diritto comune così rubello, sbandito o condannato, come di qualunque altra cosa » (14). Se si pensa che, nel 1433, i nomi dei capifamiglia registrati come debitori nel libro dello 'specchio' erano più di duemila, la scelta di collegare la repressione del dissenso politico a quella degli insolventi accresceva il ruolo degli Otto. Autorizzati adesso a cancellare direttamente dalle dinamiche politiche ed economiche, di dentro e di fuori, tutti gli avversari dei Medici, gli Otto di Guardia diventavano il più strategico ufficio per la conservazione dello 'stato'.

La Balìa chiuse la sua sessione il 31 dicembre dopo aver incaricato il Capitano Jacopo de' Lovagnoli di pronunciare altre condanne « pro negotiis status » (15). Pare che proprio il primo organismo plenipotenziario mediceo abbia inaugurato la prassi di motivare le condanne al confino — la modalità punitiva del dissenso più diffusa almeno fino alla sanguinaria repressione della congiura dei Pazzi (16) — come « pro negotiis status » ovvero « occasione status » (17). Riflesso nelle carte criminali, il paradigma dell'infrazione politica, nel suo funzionamento materiale, aggiungeva sostanza alla parola 'stato'. Sempre più compromessa con il gruppo politico egemone e con l'esercizio effettivo del potere, la parola finì per assumere presto una connotazione decisamente negativa. In particolare, gli umanisti del Quattrocento tracciavano una distinzione precisa fra politica e 'stato' (18). Nel loro immaginario continuava a

(14) ASF, Balie, 25, c. 33r.

(15) Ivi, c. 127v.

(16) Cfr. N.S. BAKER, *For Reasons of State. Political Executions, Republicanism, and the Medici in Florence, 1480-1560*, in « Renaissance Quarterly », 62 (2009), pp. 444-478.

(17) Cfr. RUBINSTEIN, *Notes on the Word "stato" in Florence before Machiavelli*, in *Florilegium historiale. Essays presented to Wallace K. Ferguson*, G.J. Rowe (eds.), Toronto, University of Toronto Press, 1971, pp. 314-321.

(18) Cfr. M. VIROLI, *Dalla politica alla ragion di Stato. La scienza del governo tra XIII e XVII*, Roma, Donzelli, 1994.

risuonare la definizione di politica formulata da Brunetto Latini due secoli prima: arte del buongoverno, che insegna a mantenere il vivere libero o vivere politico o vivere civile proprio della *respublica*, quale comunità di uomini liberi che scelgono di vivere insieme secondo ragione e giustizia, subordinati al governo delle leggi. Proprio come il « singolarissimo dottore in iure civile e canonico » Lorenzo Ridolfi, elogiato da Vespasiano Bisticci nelle sue *Vite* ⁽¹⁹⁾. All'opposto stavano 'gli uomini di stato', i peggiori nemici del vivere politico, specialmente quelli che aiutarono Cosimo a insignorirsi della città. Seguaci, piuttosto, di un « tirannesco vivere », essi facevano sì che « fuori del palagio si amministrasse il governo della Repubblica ». Lontano dalla sua antica sede istituzionale, il 'palagio', « il Comune era più governato alle cene e negli scrittoi; e che molti erano eletti agli ufficii, e pochi al governo. Da « sì abbominevole audacia », non potevano che seguire « grandissimi mali nella Repubblica », scriveva Giovanni Cavalcanti nelle sue *Istorie* ⁽²⁰⁾. Più che invidiarli, gli « statereschi » o « statuali » bisognava biasimarli, forse addirittura compiangere, rifletteva Leon Battista Alberti. Asserviti a un orgoglio sconsiderato e a un desiderio insaziabile di superiorità, che rendevano loro intollerabile l'uguaglianza ⁽²¹⁾. « E come si può arricchire dello stato, se non col rubare il comune e le singolari persone e sudditi », inveiva Agnolo Pandolfini ⁽²²⁾. Un monito più o meno implicito agitava gli scritti di questi intellettuali 'politici'. Il solo modo, autentico, di servire la repubblica era negare e combattere il suo opposto. La parola 'stato' aveva appena fatto in tempo ad affrancarsi dai genitivi di specificazione del suo corrispettivo latino che già vedeva convergere intorno a sé un nuovo assetto di potere, caro a pochi e contestato da molti. Specialmente da quanti, nonostante le amarezze del castigo riservato ai dissidenti, non riuscivano a non vedere nella spregiudicata e aggressiva creatura statuale il

(19) V. DA BISTICCI, *Vite di uomini illustri del secolo XV*, Firenze, Barbèra, 1859, pp. 379-382.

(20) G. CAVALCANTI, *Istorie fiorentine*, Firenze, Tip. all'insegna di Dante, 1838, p. 30.

(21) L.B. ALBERTI, *I libri della famiglia*, a cura di R. Romano, A. Tenenti, Torino, Einaudi, 1969.

(22) A. PANDOLFINI, *Trattato del governo della famiglia*, Milano, 1802, p. 83.

canto del cigno dell'antico assetto medievale universalistico e, soprattutto, comunale.

Quegli umanisti non avevano torto. Nel giugno del 1435 veniva soppresso l'Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia. Esito obbligato di alcuni interventi che risalivano a novembre dell'anno prima, quando un discreto numero di casate magnatizie fu fatto di Popolo e i restanti magnati furono dapprima interdetti dagli uffici e poi rimessi come dissidenti — del resto, il marchio magnatizio a quello serviva ormai ⁽²³⁾ — alla giurisdizione dei Conservatori delle Leggi e degli Otto di Guardia ⁽²⁴⁾. L'eliminazione dell'Esecutore secondava il generale processo di esautorazione dei giurisdicenti forestieri della tradizione comunale da parte dello 'stato' attraverso la Signoria e le nuove magistrature cittadine. Un processo iniziato sotto il compianto regime albizzesco con la provvisione che nel 1396 toglieva al Podestà e al Capitano la facoltà di convocare i Consigli a loro originariamente intitolati per rimetterla direttamente ai Signori.

Anno dopo anno il regime mediceo, anche lui nato dalla violenza politica di cui la recente giustizia repressiva si mostrava dispensatrice implacabile, cresceva e si stabilizzava, al riparo dalle ribellioni che potevano nascere dai numerosi confinati ⁽²⁵⁾. Non a caso ritroviamo la sicurezza, e quindi la stabilità, della città, tutt'uno con la sicurezza dei suoi governanti, fra i motivi addotti dai Signori in una lettera indirizzata a Eugenio IV per persuaderlo a scegliere Firenze come prestigiosa sede idonea a ospitare l'importante Concilio dell'unione con la Chiesa greca nel 1439: « tum propter animos nostrorum civium... tum propter capacitatem loci, tum propter opportunitatem situs, tum propter ubertatem et abundantiam rerum ad vitam pertinentium ac, super omnia, propter securitatem et libertatem » ⁽²⁶⁾. Quell'anno era Gonfaloniere di Giustizia Cosimo e fu lui in persona ad accogliere il pontefice, a caccia di finanziamenti

⁽²³⁾ Si veda *retro*, Cap. II.

⁽²⁴⁾ ASF, Balie, 25, cc. 61v, 66v.

⁽²⁵⁾ Cfr. RICCIARDELLI, *La repressione del dissenso a Firenze nell'età di Cosimo de' Medici*, in « Hispania », LXXV (2015), n. 250, pp. 389-412, in part. pp. 401-402.

⁽²⁶⁾ Il testo della lettera è in E. CECCONI, *Studi storici sul concilio di Firenze*, Firenze, Tip. all'insegna di S. Antonino, 1869, p. CCXL.

che solo il banco medico poteva concedergli ⁽²⁷⁾, in città, durante un fastoso cerimoniale pubblico: pubblica manifestazione della sua consolidata egemonia su Firenze e sui suoi possedimenti territoriali. Questa e altre affermazioni di superiorità ⁽²⁸⁾ giunsero alle orecchie dell'imperatore Sigismondo di Lussemburgo per bocca di Enea Silvio Piccolomini, conciliarista fervente e, da buon ghibellino senese, acerrimo nemico di Firenze:

Parlo di Firenze, che è a capo dei Guelfi. Comprendi, vero, il significato della parola Guelfo? Guelfo è chi resiste all'Impero, Ghibellino, invece, chi lo difende. Ma esiste, forse, città più ribelle all'Impero, che più lo avversa, di Firenze? Al Concilio sono, di nuovo, pervenute delle lettere in cui i Fiorentini si vantano di non riconoscere alcun signore... Non basta ai Fiorentini disconoscere l'Impero, ma occupano anche città imperiali, le quali soccombono non al giogo ma all'annientamento, come dimostrano Arezzo e quella che un tempo era la splendida città toscana di Pisa, ora in rovina e ridotta a umile stalla per cavalli ⁽²⁹⁾.

Poco bastava per passare in un attimo da castigatori del dissenso a dissidenti, tanto labile era il confine fra i due estremi e tanto ampio era il vuoto di legittimità aperto dalla crisi della medievale *monarchia universalis*.

Prese di posizione come quella dei Signori nei confronti dell'Imperatore si allineavano spregiudicate lungo la via intrapresa fin dalla nascita dei governi di reggimento: l'allontanamento della città di Firenze, ormai centro di un dominio territoriale, dai condizionamenti esterni. Soprattutto quelli che passavano attraverso i vincoli giurisdizionali con le supreme gerarchie medievali della Chiesa e dell'Impero. Con il repentino avvicinamento dei Medici agli Albizzi, tale processo poté svilupparsi solo per la 'via di fatto' ovvero dei 'modi straordinari'. Difficile, a questo punto, stabilire quanto il penale del paradigma dell'infrazione politica fosse figlio dello 'stato'

⁽²⁷⁾ Così FUBINI, *La rivendicazione della sovranità di Firenze*, cit., pp. 57-62.

⁽²⁸⁾ Cfr. CECCONI, *Studi storici*, cit., p. CCXL: «Securitas autem precipua nostris in locis est, propter libertatem civitatis, que nullius dominio paret, sed se ipsam in iustitia et equitate gubernat, neque cuiquam patitur violentiam inferri».

⁽²⁹⁾ Il testo della lettera è in R. WOLKAN, *Der Briefwechsel des Eneas Silvius Piccolomini*, Wien, 1909-1918, Abt. I, Briefe aus der Laienzeis (1431-1445), Bd. I, Privatbrief, ep. 25, pp. 77-78.

oppure un suo cofattore. Come in una reciproca osmosi, al modo di agire straordinario degli Otto di Guardia nella repressione del dissenso, straordinario anche solo per scavalcare i giurisdicenti forestieri della tradizione comunale riflessa negli statuti trecenteschi, corrispose, infatti, un modo di agire politico, dentro e fuori le normali sedi istituzionali, altrettanto straordinario e spregiudicato. Il nuovo regime che Cosimo impiantò nel 1434 su quello fallimentare di Rinaldo, pur non discordandosi dalla sostanza dei governi di reggimento nati dopo il tumulto dei Ciompi, ebbe un carattere diverso. Mentre il regime albizzesco aveva ambito, soprattutto con Maso, alla riforma e alla razionalizzazione delle istituzioni cittadine passando attraverso la riscrittura, in parte bocciata, degli statuti, Cosimo mirò, anche in forma violenta, alla personale ascesa da capo partigiano a capo della città. In un'emulazione, quasi, del condottiere, poi duca di Milano, Francesco Sforza con il quale strinse un patto militare clandestino. Da eterna rivale, la principale città lombarda diventava così alleata preziosa. Vero è che, nell'ottobre del 1445, Cosimo accarezzò inizialmente anche lui il progetto di revisionare « reformationes, ordinamenta et provisiones seu statuta quecumque, que legem facere dicuntur, seu ut leges de negociis communibus et publicis disponent »⁽³⁰⁾. Poi, però, memore del fallimento della trasformazione costituzionale intrapresa dagli Albizzi con la riscrittura degli statuti e consapevole dei rigidi vincoli che la legislazione statutaria comunque poneva, egli preferì legare la conservazione e l'accrescimento della sua egemonia sulla città e sul dominio alla legislazione straordinaria delle Balie. Negli anni che seguirono il suo rientro a Firenze, fu tutta una creazione continua e ininterrotta di Consigli speciali. Con palese deformazione di una prassi che pure veniva da lontano, che gli stessi Albizzi avevano utilizzato, ma con moderazione e, soprattutto, senza mai portarla a livelli simili. In altre parole, fino all'avvento al potere dei Medici, i Fiorentini avevano limitato l'uso di concedere poteri speciali a magistrature o consigli solo a momenti di drammatica emergenza, per finalità precise e definite e per brevi periodi di tempo, consapevoli che quella doveva restare l'eccezione, non la regola. Così, le Balie del 1378 e del 1382 segnarono l'inizio e la fine del regime delle

(30) ASF, PR, 136, cc. 186v-187v.

Arti minori. Nel 1393 una Balia consegnò formalmente la città nelle mani degli Albizzi, che successivamente ricorsero ad una nuova Balia solo nel 1412, per fronteggiare una presunta cospirazione dei rivali Alberti, e nel 1433, per esiliare Cosimo e i suoi partigiani. Dopo quella medicea del 1434 furono create, a distanza molto ravvicinata, la Balia del 1438 — che durò tre anni —, la Balia del 1444 — che ne durò persino cinque —, la Balia del 1452 che, fortemente osteggiata, cessò il suo ufficio dopo appena un anno. Ognuno di questi Consigli speciali meriterebbe un discorso a sé ⁽³¹⁾. Basterà dire che i filo-medicei presero a riservare alle Balie le decisioni più delicate e strategiche per la conservazione dello ‘stato’: la sicurezza interna ed esterna, il fisco, gli scrutini e l’elezione delle principali magistrature. Così, l’azione legislativa che si esprimeva attraverso le provvisioni, limitatamente a tali questioni, veniva sottratta ai lunghi e travagliati giudizi d’approvazione dei tradizionali Consigli statutari e guadagnava in rapidità ed efficienza, fino a secondare gli obiettivi degli ‘uomini di stato’.

Cosimo firmò il suo capolavoro politico nel 1458, quando fu creata l’ennesima Balia perché raggiungesse questi precisi obiettivi: ripristinare le elezioni ‘a mano’ e non a sorte della Signoria e degli Otto di Guardia, concedere a questi ultimi poteri speciali per la repressione del dissenso ma, soprattutto, istituire in luogo delle Balie un Consiglio permanente: il Consiglio del Cento. Esso interveniva in materia di « *statum seu bursas aut scructinea aut... onera vel conductas gentium armigeratum* » ⁽³²⁾. In sostanza, le proposte di legge su reggimento, elezioni, fisco e difesa militare, quest’ultima rimessa a mercenari, non potevano essere approvate dai normali Consigli del Popolo e del Comune senza aver prima superato il vaglio della nuova creatura medicea. L’intento fu, dunque, quello di definire una sfera di decisioni, ‘materie’ o ‘cose di stato’, come si diceva, e con essa il monopolio di competenza del regime, distinta dalla sfera degli affari correnti, fra cui le petizioni di cittadini o sudditi, affidata agli organi

⁽³¹⁾ Si vedano almeno: MOLHO, *The Florentine Oligarchy and the ‘Balie’ of the Late Trecento*, in « *Speculum* », 43 (1968), pp. 23-51; RUBINSTEIN, *Il governo di Firenze*, cit., pp. 83-105; FUBINI, *Il regime di Cosimo de’ Medici al suo avvento al potere*, in ID., *Italia quattrocentesca. Politica e diplomazia nell’età di Lorenzo il Magnifico*, Milano, Franco Angeli, 1994, pp. 62-86.

⁽³²⁾ ASF, Cento, 1, c. 11v.

di tradizione comunale che esistevano solo in posizione subalterna. A evitare che le proposte di legge fossero ostacolate, il Consiglio doveva essere formato da cento membri nominati per sei mesi in aggiunta alla Signoria in carica. Fra l'altro, delle prime due sessioni fecero parte i precedenti Otto di Guardia e i loro successori eletti il 21 agosto 1458. Il Consiglio riuscì, poi, a riservarsi l'elezione delle più importanti magistrature di dentro: gli ufficiali del Monte, gli Ufficiali del Catasto, gli Otto di Guardia, i Conservatori delle Leggi. E di fuori: il capitano e i castellani di Livorno e della fortezza di Pisa, i castellani di Stampace, di S. Marco, della fortezza nuova di Pisa, di Vicopisano e di Motrone ⁽³³⁾. Infine, dettaglio non da poco, diversamente dai Consigli 'opportuni', il Consiglio ebbe subito un proprio registro di delibere, che si aggiungeva a quello delle Riformazioni, deposito della legislazione cittadina.

Alla riforma costituzionale che normalizzava il modo di agire politico straordinario delle Balie di lungo periodo si accompagnava la persecuzione dei nemici politici. Il 6 novembre 1458, durante una pratica, gli Otto comunicavano ai presenti una loro deliberazione esemplare: confinare per venticinque anni i figli e i discendenti degli esiliati che, o erano stati dichiarati ribelli, o non avevano rispettato le condizioni delle loro condanne, nonché dei cittadini che erano stati giustiziati per fatti di 'stato' ⁽³⁴⁾. Quindi, individuavano nel Capitano del Popolo il mero esecutore della loro decisione. I confinati erano definitivamente allontanati dagli uffici. Le stesse misure si ripercuotevano su tutti quei cittadini condannati fin dal 1434 per presunti legami con il passato regime albizzesco. Non paghi, gli Otto dichiararono ribelli trentanove cittadini e ne fecero decapitare altri cinque « per facto di stato dell'anno 1434 » ⁽³⁵⁾. Quasi sicuramente risale a questo periodo la formazione del già richiamato registro con tutte le deliberazioni sul dissenso. Il registro raccoglie anche tutte le provvisioni, intere o parziali, dove gli Otto erano investiti di poteri speciali per il perseguimento degli oppositori. In un provvedimento del novembre 1453 si trova, per la prima

⁽³³⁾ ASF, Cento, 1, cc. 18v-19v per gli Ufficiali del Catasto; cc. 25rv per gli Otto, i Conservatori e gli Ufficiali del Monte; cc. 32rv per i giurisdicenti di fuori.

⁽³⁴⁾ ASF, CP, 55, c. 87r; Balie, 29, c. 10r.

⁽³⁵⁾ ASF, OG, 224, cc. 85v-86v.

volta, menzionato il termine ‘balia’ riferito alla magistratura: i nuovi Otto dovevano essere eletti « cum ea auctoritate et balia... de qua dictis elegantibus videtur » e, contestualmente, ricevevano dalla Signoria e dagli Accoppiatori « balia libera et plenissima » in materia di confino e privazione degli uffici, sebbene per un periodo di sei mesi ⁽³⁶⁾. Molto probabilmente questo fu il precedente legislativo in base al quale la Balìa del 1458, quella che istituì permanentemente il Consiglio del Cento, prorogò i poteri speciali agli Otto addirittura per due anni ⁽³⁷⁾. Da allora, quella che era nata come una pratica straordinaria divenne la regola, tanto che gli stessi Otto cominciarono a chiamarsi Otto di Guardia e Balia. Appena qualche anno dopo, nel 1460, una provvisione muoveva dal presupposto che « experientia clare docuit ac docet quod reputatio et auctoritas offitii Octo custodie civitatis Florentine quando habet baliam plus operatur ad conservationem boni et pacifici status et libertatis civitatis Florentine » e prorogava i poteri speciali dell’ufficio per altri cinque anni ⁽³⁸⁾. Tutto ciò, unito alla decisione di rimettere d’ora in avanti la selezione degli Otto al Consiglio del Cento, conferma la rilevanza strategica della magistratura, specialmente come interprete del funzionamento materiale del paradigma dell’infrazione politica. E conferma, altresì, quanto la repressione del dissenso abbia pesato sul consolidamento dello ‘stato’ con il regime di Cosimo.

L’ultimo atto della Balìa del 1458 fu la decisione di mutare il « titulus dominationis » dei Signori, da Priori delle Arti a Priori della libertà e del popolo fiorentino. Esattamente quel *populus Florentinus* che, col Parlamento del 1378, genesi dei governi di reggimento, aveva ottenuto la « totalis, plenissima et integra auctoritas et potestas ». Troppo degradante la denominazione pregressa, legata com’era alla tramontata esperienza dei regimi corporativi e artigiani: « qui Dominos artium priores appellat, quasi humilibus abiectisque personis atque infimis negociis presidere eos insinuet ». Soprattutto, troppo distante dalla nuova connotazione territoriale che la città

⁽³⁶⁾ ASF, Balie, 27, c. 170r. Sulla diversa ipotesi che gli Otto avrebbero avuto la balia sui ‘crimini politici’ già dal rientro in città di Cosimo nel 1434, cfr. ANTONELLI, *La magistratura degli Otto*, cit., p. 17.

⁽³⁷⁾ ASF, Balie, 29, cc. 10rv.

⁽³⁸⁾ ASF, PR, 151, c. 77r.

aveva assunto negli ultimi anni: « equum fore censentes est, quomodum ab initio, cum civitas parva esset, parvumque aut nullum eius foret imperium exigueque civium opes, humilis quoque titulus dominationis fuit institutus; ita nunc, his omnibus magnum in modum mutatis et audactis, titulus, quoque dominationis iuxta ipsius dignitatem decentiamque mutetur atque efferatur » ⁽³⁹⁾. Il fatto stesso di possedere un territorio più vasto dell'originario contado, unito alla spregiudicatezza nei confronti delle supreme gerarchie della Chiesa e in particolare dell'Impero, davano allo 'stato' fiorentino un principio inedito di legittimazione, tutto interno e autosufficiente. Furono queste caratteristiche a rendere Firenze una delle parti contraenti il patto della Lega italica siglato a Roma sul principio del 1455 su ispirazione di Niccolò V, preoccupato del movimento conciliare sostenuto dai potentati oltremontani. Fra le carte di quest'accordo è immortalata l'istantanea perfetta dell'Italia quattrocentesca degli Stati territoriali. Come Firenze, rappresentata dal figlio di Cosimo, Giovanni, anche Venezia, Milano, Roma e Napoli si identificavano in sostanza con i rispettivi regimi o 'stati'. Nella salvaguardia reciproca stava uno dei contenuti essenziali del patto, stipulato « ad conservationem statum ipsarum partium et pro statibus ipsarum per terram in Italia » ⁽⁴⁰⁾. Un patto orizzontale e paritetico, che accantonava le differenze gerarchiche e le contestazioni di legittimità come quella imperiale verso la nuova dinastia ducale degli Sforza a Milano, in virtù di un dato comune: la spiccata concentrazione di potere compendiata nello 'stato', sia come regime che come dominio territoriale. Si era ufficialmente costituito e organizzato il sistema delle « potentie grosse » ⁽⁴¹⁾. Era cominciata, però, anche l'età delle congiure.

⁽³⁹⁾ ASF, Balie, 29, c. 118v, 125v.

⁽⁴⁰⁾ G. SORANZO, *La lega italica (1454-1455)*, Milano, Società editrice Vita e pensiero, 1924, p. 192.

⁽⁴¹⁾ Si veda la lettera dell'ambasciatore milanese Nicodemo Tranchedini a Francesco Sforza, dove riferisce le parole di Niccolò V a rassicurare il condottiere, diventato duca di Milano senza investitura imperiale, preoccupato di un'eventuale discesa in Italia dell'Imperatore per farsi incoronare re dei Romani. Cfr. sul punto FUBINI, *Politica e pensiero politico*, cit., pp. 17-18.

2. *La congiura del Poggio.*

Cosimo morì il 1° agosto 1464. Poco dopo, dieci fra i principali 'uomini di stato', previo assenso della Signoria, proponevano di onorarne la memoria e di conferirgli il titolo di *pater patriae* ⁽⁴²⁾. Il 1° novembre era morto suo figlio Giovanni senza lasciare eredi. Toccò, quindi al primogenito Piero assumere la cura degli affari familiari e, al tempo stesso, la cura dello 'stato'. L'eredità politica di Cosimo sembrava consolidata, specialmente dopo la Balia parlamentare e l'istituzione del Consiglio del Cento. Presto, tuttavia, si insinuò una certa insofferenza dentro lo stesso schieramento mediceo. Angelo Acciaiuoli, Luca Pitti, Dietisalvi Neroni e altri influenti partigiani non erano, infatti, disposti a riconoscere a Piero la stessa posizione di preminenza di cui aveva beneficiato il padre. Soprattutto, non erano disposti ad avallare il progetto cosimiano di assumere il ruolo di autentico capostipite dinastico.

La situazione si inclinò quando, nel 1465, Piero e i suoi seguaci chiesero di prorogare per cinque anni ancora i poteri speciali degli Otto di Guardia. Inaspettatamente il Consiglio del Cento votò contro. A molti, infatti, appariva chiaro che gli Otto stessero dilandando, nella completa assenza di normazione, la loro prerogativa di giudicare come un tribunale, confinando e privando degli uffici i dissidenti. Le discussioni più accese si ebbero nelle consultazioni di giugno e settembre. Un membro degli Otto, Luigi Guicciardini, lamentava la scarsità di poteri in capo alla magistratura. Viceversa, dalla fazione antimedicea presto detta del Poggio si replicava che non occorre prerogative speciali. Già a giugno Angelo Acciaiuoli era intervenuto col dire che « baliā esse mortem civitatum » ⁽⁴³⁾. V'era anche chi chiedeva un ritorno all'autorità di cui gli Otto godevano prima della Balia parlamentare del 1458 che attribuì loro, per la prima volta, i poteri speciali, poi riconfermati con proroga di cinque anni dalla provvisione del 7 giugno 1460. Quest'ultima, come già detto, muoveva dal presupposto che l'autorità concessa agli Otto di agire con balia fosse persino più utile, « ad

⁽⁴²⁾ Si vedano i documenti trascritti in FABRONI, *Magni Cosmi Medicei Vita*, cit., vol. II, pp. 257 e ss.

⁽⁴³⁾ ASF, CP, 57, cc. 12v, 15r; CP, 58, cc. 22v- 23r.

conservationem boni et pacifici status et libertatis civitatis Florentie et ad bene honesteque vivendum », delle carceri, delle torture, delle pene anche più gravi inflitte dai giurisdicenti ordinari ⁽⁴⁴⁾. I Poggieschi pretesero, quindi, il ripristino della 'tratta', così da porre fine alla prassi invalsa dall'agosto 1458 di nominare gli ufficiali 'a mano': in sostanza a persone di indubbia fedeltà ai Medici. Per non vanificare l'iniziativa, si posero il problema di rinnovare i nomi contenuti nelle borse attraverso una loro chiusura e la successiva indizione di uno 'squittinio' generale. Una provvisione del 18 settembre ripristinava la 'tratta' dei Signori e del loro notaio e affidava il compito di rifare le borse agli Accoppiatori, ossia al migliore strumento dell'egemonia medicea: « item quod dicti presentes copulatores, vel duas partes eorum... possint ac etiam teneantur infra unum mensem... claudere et firmare bursas » ⁽⁴⁵⁾. Il 28 ottobre fu estratta la Signoria per novembre-dicembre. L'operazione beneficiò la fazione del Poggio. Risultò, infatti, eletto Gonfaloniere di Giustizia un acceso antimediceo, Niccolò Soderini ⁽⁴⁶⁾. Tuttavia, i Poggieschi, anziché sostenere Soderini, si spaccarono tra ambizioni e interessi personali. A quel punto Piero trovò nella disorganizzazione e nelle divisioni dei suoi avversari un alleato prezioso e gli bastò poco per isolare politicamente Soderini. Intanto, il 3 novembre ebbe luogo la prima consulta durante la quale il nuovo Gonfaloniere tenne un duro discorso d'investitura. Denunciò che le cariche venivano date non ai più meritevoli ma ai più potenti. Che questi, con il loro arbitrio, si erano imposti violentemente sulla città tanto che « omnia marcida sunt ». V'era poca e cattiva giustizia. Pertanto, sarebbe stato compito della Signoria liberare la repubblica dai calcoli dei pochi ⁽⁴⁷⁾. Per tutto il mese di novembre venne affrontato, tra l'opposizione ferma e compatta della fazione medicea presto detta del Piano, il problema della tratta degli Otto di Guardia, dei Conservatori delle Leggi e degli Ufficiali del Monte. In particolare, i Poggieschi proposero l'abolizione o quantomeno il temperamento dell'autorità delle 'sei fave', ossia della facoltà di deliberare, anche

⁽⁴⁴⁾ ASF, PR, 151, cc. 76v-78v.

⁽⁴⁵⁾ ASF, PR, 156, cc. 148v e ss.

⁽⁴⁶⁾ ASF, Tratte, 132, c. 195v.

⁽⁴⁷⁾ ASF, CP, 57, cc. 49v e ss.

sentenze capitali, con una maggioranza di appena sei voti e di ingerirsi così nell'attività dei Rettori forestieri. La proposta mirava a tamponare i pericoli repressivi che un'eventuale, successiva estrazione di una Signoria favorevole ai Medici avrebbe comportato. Altri, prima ancora che nell'autorità delle 'sei fave', individuavano la causa dei mali nei Parlamenti: «videri autem sibi id in primis considerandum si obviari Parlamentis posset, a quibus omnia mala provenire consueverunt» (48). Tanto accanito ostruzionismo si tradusse, tuttavia, in un risultato parziale. L'8 novembre, infatti, una provvisione, se da una parte non prorogava di nuovo la balia e ripristinava il sorteggio per la nomina degli Otto, dall'altra riconosceva per la prima volta alla magistratura il potere di condannare direttamente, senza dover passare per i giudicanti ordinari, qualunque fatto criminoso punibile con pena pecuniaria non superiore a lire cinquanta (49).

Il 27 novembre la proposta dello 'squittinio' generale, dopo aver conquistato un'approvazione stentata nei Consigli del Popolo e del Cento, passava il vaglio del Consiglio del Comune e diventava provvisione. Un duro colpo per i Pianeggianti: il Consiglio del Cento veniva escluso dall'eleggere le magistrature e nonostante i Medici, con la Balia del 1458, si fossero preoccupati di scrivere che «quascumque electiones» dovesse essere di esclusiva competenza del nuovo organo al quale «solum per publicum et generale parlamentum et non aliter» si poteva derogare (50). Al suo posto subentrava la Signoria. Ma fu un duro colpo anche per i rivali Poggieschi, atteso che veniva allargata la base della classe dirigente fiorentina: un numero quasi doppio a quello del 1458 (51). Dalla corrispondenza fra l'ambasciatore milanese a Firenze, Nicodemo Tranchadini, e il duca Francesco Sforza, emergeva una convergenza d'interessi fra le due opposte fazioni di cui si fece garante Luca Pitti. I Medici cedevano sullo 'squittinio' e in cambio i Poggieschi si impegnavano a contrastare i disegni riformatori progettati da Soderini, che, pare, mirasse a sostituire ai Consigli un Consiglio allargato, in parte

(48) ASF, CP, 58, cc. 35r-41v. In part. c. 38.

(49) ASF, PR, 156, cc. 210r-212r.

(50) ASF, Balie, 29, cc. 4rv.

(51) ASF, PR, 156, cc. 222v-226v.

modellato sull'esperienza veneziana, aperto però anche agli « homines novi », ossia agli elementi artigiani esclusi dalla vita politica dopo il colpo di mano di Maso degli Albizzi ⁽⁵²⁾. Il Gonfaloniere si illudeva così di non « offendere principes » e, al tempo stesso, far sì che « quoque populos debeat letari » ⁽⁵³⁾. Fu, tuttavia, una tregua solo apparente. Fattori esterni provocarono nuove tensioni. Piero aveva proseguito l'alleanza avviata dal padre con il ducato di Milano, mentre i suoi avversari progettavano un riavvicinamento a Venezia. La morte di Francesco Sforza, l'8 marzo 1466, indebolì la posizione di Piero ⁽⁵⁴⁾.

A maggio la situazione precipitò. La Signoria intervenne e fece giurare tutti i 'veduti' alle cariche maggiori di mantenere la pace e di rinunciare a tutti i patti politici privati, dichiarati nulli e non vincolanti. In più ammonì che « tutte le cose del comune s'abbino a praticare nel Palazzo dei Priori » ⁽⁵⁵⁾. Nei suoi *Commentarii*, Pio II racconta che, quando visitò Firenze nella primavera del 1459, già dopo l'agosto del 1458 le cose di 'stato' si discutevano nel palazzo di Cosimo in via Larga anziché nel palazzo dei Signori. E registra la prassi come una dimostrazione della supremazia raggiunta dai Medici in città ⁽⁵⁶⁾. Del resto, anche i Poggieschi erano soliti incontrarsi presso l'abitazione privata di Luca Pitti. E probabilmente fu lì che nacque l'idea di tramare contro Piero. Le ragioni erano varie come varie erano le anime della stessa fazione: spezzare la successione dinastica di fatto instaurata col passaggio di consegne da Cosimo a Piero, da capoparte a capo della città; rompere l'alleanza sforzesca; riacquistare una posizione di controllo in seno al regime; al limite, favorire un governo di reggimento allargato, non aperto agli « homines novi » come avrebbe voluto Soderini, ma comunque rispettoso delle regole statutarie specialmente in sede elettorale, con conferma

⁽⁵²⁾ Cfr. G. PAMPALONI, *Fermenti di riforme democratiche nella Firenze medicea del Quattrocento*, in « Archivio Storico Italiano », CXIX (1961), pp. 11-62.

⁽⁵³⁾ ASF, CP, 58, c. 45.

⁽⁵⁴⁾ Cfr. RUBINSTEIN, *Il governo di Firenze*, cit., pp. 187-188.

⁽⁵⁵⁾ L'ordine della Signoria e il testo del giuramento sono editi in A. MUNICCHI, *La fazione antimedicca detta del Poggio*, Firenze, Tip. Galileiana, 1911, Appendice, n. 4. Il testo originale è in ASF, Carte Stroziane, 2^a serie, 96, n. 1.

⁽⁵⁶⁾ Cfr. E.S. PICCOLOMINI, *Papa Pio II, I Commentarii*, a cura di G. Bernetti, Siena, Cantagalli, 1972-1976, 5 voll., in part. vol. I, pp. 179-181.

della 'tratta' e dello 'squittinio'. All'incirca quattrocento cittadini si radunarono e strinsero un patto giurato di fedeltà alla tradizione statutaria: una *coniuratio*. In particolare, i sottoscrittori si impegnavano a che « la città si governi come consueto di giusto e popolare governo ». A difendere l'estrazione a sorte, non 'a mano', della Signoria: « che per l'avvenire la tratta de' nostri magnifici Signori si faccia a sorte et non altrimenti ». A contrastare la prassi invalsa di reprimere, con i 'modi straordinari', i cittadini dissidenti, a tutela dell'antica libertà: « che nessuna violenza o novità sarà fatta a nessuno cittadino straordinariamente... che ta' cittadini intendino essere liberi et a consigliare et a giudicare le cose pubbliche »⁽⁵⁷⁾. Si trattava di un'obbligazione di segno diametralmente opposto ad un altro accordo stretto alcuni anni prima. Era il 1449 e la Balìa creata nel 1444 stava per sciogliersi. Sessantaquattro *principes* o 'uomini principali' strinsero fra loro un patto giurato di fedeltà allo 'stato' e, di fatto, riconoscevano in Cosimo, non a caso assente dalla sottoscrizione perché *primus* ormai non più *inter pares*, il loro capo. Si obbligavano « con ogni affectione actendere alla conservatione et acrescimento della nostra republica et del buono et tranquillo stato di quella », attivando, se necessario, i 'modi straordinari', ossia « non solamente in publico et ordinario, ma etiandio straordinariamente et con consigli opere et adiutorij secreti et particolari ». All'impegno sulla finalità dello 'stato', conservazione e accrescimento, seguivano « laudabili et honeste conventioni et ordinationi » sulle 'cose di stato'. Il primo capitolo lascia filtrare il paradigma dell'infrazione politica:

Item dobbiamo confortare tucti gli amici del reggimento al buono proposito, et da questo non si partire, et degli altri ridurre, et chi attentasse o contrafacesse al debito modo o in secreto o in palese attentassi contro a questo pacifico stato dobbiamo... et perseguitarli; et trovando alcuno colpevole ingagnarci che siano puniti dovunque secondo che riecheggia il bisogno dello stato et reggimento fiorentino.

⁽⁵⁷⁾ Il documento, conservato presso la BNCf, Ms. II, I, 106, col titolo *Obligazione di molti cittadini fiorentini del 27 maggio 1466*, è edito in PAMPALONI, *Il giuramento pubblico in Palazzo Vecchio e un patto giurato degli antimedicei (maggio 1466)*, in « Bullettino senese di storia patria », LXXI (1964), pp. 212-238.

Quindi, l'impegno a conservare la 'politia' della città, ossia il vivere « politicamente e moralmente », ad amministrare a ciascuno ragione e giustizia nel civile e nel criminale « et così pe' rectori forestieri come cictadini et dentro et di fuori la cictà », a distribuire equamente la pressione fiscale, le « graveçe del nostro Comune », ad assegnare correttamente le cariche « secondo e' meriti ». Soprattutto, i sottoscrittori concludevano il patto col prevedere le conseguenze da riservare a chi avrebbe tradito la fede e l'obbedienza date nel sacro vincolo del giuramento:

le quali tucte et ciascuna cose noi siamo tenuti et obligati perpetuamente et inviolabilmente a fare et observare, sança fraude inganno o simulatione et a puro e sano intellecto, et non contravenire directamente o indirectamente sotto alchuno quesito di colore sotto un vincolo di giuramento, et sotto le pene d'esser perseguitati da quelli di noi che osservassino et in fede stessino ⁽⁵⁸⁾.

Piero e i suoi fedelissimi non avrebbero esitato a far scattare queste conseguenze contro i loro avversari, spergiuri e traditori degli impegni solennemente presi verso lo 'stato'. Sullo sfondo dei fatti del Poggio, si stava combattendo, da più parti, una vera battaglia per il monopolio del giuramento come « sacramento del potere » ⁽⁵⁹⁾. I partigiani di Cosimo che stringono un patto giurato, la Signoria che fa giurare i 'veduti' alle cariche e scioglie i patti politici privati, i Poggieschi che fanno la loro *coniuratio*, Piero e i Pianeggianti che si preparano a reagire e a rompere il patto giurato dei loro avversari. Tutti loro sono i lottatori di questa battaglia. Come accadeva scalzando altri dal ruolo di supremo erogatore di *protectio* contro nemici interni ed esterni, vincere questa battaglia significava accaparrarsi l'autorità di giudicare la validità e la liceità dei patti giurati. E con essa la potestà di dichiararli nulli e di sciogliere i contraenti dalla loro osservanza. Significava, cioè, avocare a sé la formidabile opportunità di creare nuovi vincoli di obbedienza e istituzionaliz-

⁽⁵⁸⁾ Il documento viene dall'archivio privato dei marchesi Niccolini, discendenti di Otto di Lapo Niccolini, giurista, che risulta tra i primi firmatari del patto. È edito in A. SAPORI, *Studi di storia economica. Secoli XIII-XIV-XV*, 2 voll., Firenze, Sansoni Editore, 1982, vol. I, pp. 418-422.

⁽⁵⁹⁾ P. PRODI, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bologna, Il Mulino, 1992.

zare, per la medesima via giurata, realtà politiche nuove. A decretare il vincitore sarà, ancora una volta, l'effettività del potere e la sua forza di affermazione violenta, attraverso la coercizione: la stessa impiegata per imporsi sopra gli altri erogatori di protezione. In fondo, nella crisi dell'ordine carolingio, anche le prime città comunali avevano dato forma ad una delle più manifeste « usurpazioni rivoluzionarie » nella storia dell'Occidente europeo, legittimandosi politicamente e giuridicamente attraverso un giuramento collettivo, *coniuratio*, prodromo dei primi statuti, i brevi dei consoli ⁽⁶⁰⁾.

A luglio, sia i Pianeggianti che i Poggieschi si procurarono aiuti militari. Piero si rivolse al nuovo duca di Milano Galeazzo Maria Sforza. I suoi avversari trovarono appoggio presso il marchese di Ferrara Borso d'Este. Sul finire di agosto la nuova Signoria sorteggiata per settembre-ottobre risultò favorevole ai Medici. Poco dopo si rese indispensabile creare l'ennesima Balìa: la congiura era stata scoperta. Forse fu lo stesso Luca Pitti a tradire i suoi ⁽⁶¹⁾. Gli Otto di Guardia, eletti fra uomini fedelissimi a Piero, ebbero nuovamente i poteri speciali annullati nel 1465, addirittura con una proroga decennale: « per anni dieci... l'ufficio degl'otto che pe' tempi saranno... habbino quella medesima o simile auctorità, potestà et balia, la quale... hebbono gl'octo facti per l'auctorità della balia dell'anno 1434 » ⁽⁶²⁾. Il 10 settembre Francesco Neroni, interrogato dal Capitano del Popolo, deponeva che obiettivo dei congiurati era uccidere Piero e mutare lo 'stato'. Esistono, tuttavia, alcune incongruenze tra questa deposizione ⁽⁶³⁾ e la lunga confessione autografa, che ha la forma di una lettera privata non datata, indirizzata da Neroni a due ufficiali degli Otto, per ordine dei quali il Capitano stava procedendo contro Francesco e gli altri rei ⁽⁶⁴⁾. Una delle

⁽⁶⁰⁾ M. WEBER, *Economia e società. La città*, a cura di W. Nippel, ed. it. a cura di M. Palma, Roma, Donzelli, 2016.

⁽⁶¹⁾ Così GUICCIARDINI, *Storie fiorentine*, cit., p. 17.

⁽⁶²⁾ ASF, Balie, 30, c. 12v.

⁽⁶³⁾ ASF, Mediceo avanti il Principato (d'ora in poi MAP), 68, doc. 76, cc. 79r-80r. Il testo è edito in FABRONI, *Laurentii Medicis Magnificis vita*, Pisis, 1784, vol. II, pp. 32-34.

⁽⁶⁴⁾ ASF, MAP, 97, doc. 249, cc. 273r-273bis. Ne esiste un'altra versione, più succinta, in ivi, cc. 248rv. Fondamentale sul punto, anche per l'edizione del documento, RUBINSTEIN, *La confessione di Francesco Neroni e la congiura antimedicca del 1466*, in Id., *Studies in Italian history*, cit., vol. II, pp. 249-260.

incongruenze riguarda l'intervento militare di Borso d'Este richiesto dai Poggieschi. Richiesta che ritroviamo fra i principali capi d'accusa nella condanna dei congiurati pronunciata dalla Balìa già l'11 settembre ⁽⁶⁵⁾. Nella deposizione del 10 settembre, Francesco attribuiva il progetto di esiliare Piero e di « rivolgere lo stato qui della città, far lega con li Vinitiani, et fare passare a tempo nuovo el duca Giovanni [d'Angiò] » ai capi della fazione antimedicea che poi si rivolsero a Borso d'Este. Viceversa, nella lettera indirizzata ai due ufficiali degli Otto, Francesco attribuiva il proposito di confinare Piero esclusivamente al marchese di Ferrara, al quale i Poggieschi avevano soltanto chiesto consiglio. Soprattutto, nella lettera, non esiste traccia del progetto di uccidere Piero. Al contrario, la deposizione comincia col ripetere quasi testualmente il passo della lettera per cui « Piero di Cosimo fusi levato della città », ma poi continua « o con ammazzarlo ». Dopodiché ritorna alla versione della lettera « o haverlo in luogo sicuro di mandarlo fuori della città ». Infine, aggiunge « et appresso confinare et torre lo stato a molti suoi amici ». Ora, neppure la condanna dei congiurati pronunciata dalla Balìa menziona il proposito di eliminare Piero. Versione che sarà al più tardi accreditata dagli storici del Cinquecento ⁽⁶⁶⁾. Dal canto suo, Piero, in una lettera al suo agente in Milano Pigello Portinari scrive:

mi dovevano tagliare a pexi et sacheggiarmi la casa, et così alchuni altri amici mal tractare, rivolgere lo stato, e fare delle altre cose assaj, che saria lungo a dire; ma farò d'havere il processo in forma et manderollo, acciò che lo mostri a cotesti Illustrissimi Signori ⁽⁶⁷⁾.

Le incongruenze trovano a questo punto una loro ragione. Sempre nella missiva al Portinari, Piero accenna alla spontaneità della confessione di Francesco, il quale « scoperse il tractato » essendo stato « messo nelle mani del rectore, con poca tortura o

⁽⁶⁵⁾ Il testo della condanna è edito in MUNICCHI, *La fazione antimedicea*, cit., Appendice, n. 19.

⁽⁶⁶⁾ Cfr. GUICCIARDINI, *Storie fiorentine*, cit., p. 16; MACHIAVELLI, *Istorie fiorentine*, cit., VII, 13, p. 2051; L. LANDUCCI, *Diario fiorentino dal 1450 al 1516*, a cura di I. Del Badia, Firenze, Sansoni Editore, 1883, p. 9.

⁽⁶⁷⁾ Cfr. sul punto RUBINSTEIN, *La confessione*, cit., p. 254.

quasi niente ». Affermazione che lo stesso Francesco contraddice nella sua lettera ai due ufficiali degli Otto di Guardia che l'avevano consegnato al Capitano dopo l'arresto:

Lionardo e Giovanni. Voi mi lasciaste iersera in mano crudele, ché e avvenne a me come è usanza di rettori in principio, che per sei volte mi stechò la mano in forma che si può dire quella mano mezza perduta. Poi mi misono a la stanghetta e per molte volte in modo che si può dire una gamba perduta. Sono rotto da tutti e due e' lati, vecchio e povero, e in tanta calamità da acrescerne nonché a' cittadini di una medesima patria, ma a ciaschuno.

La tortura parlò per lui. E le parole estorte servirono a dare una versione ufficiale dei fatti. La confessione, vera, di Francesco Neroni suonava in tutt'altro modo.

A dì VIIIJ di settembre 1466. Esendo al capitano de la balia della città di Firenze a' stanza del uficio degli otto e balia, io Francesco di Nerone richiesto e adimandato quello saresi o avesi operato intorno alle novità e schandoli in detta città ne' presenti di proceduti, e massime intorno alla venuta della giente d'arme a piè e chavallo del duca di Modena in detti di a Fiumalbo preso a' nostri confini, dico essere vera cosa avere inteso da persone d'altorità e digne di fede, e vedutane lettera digna di fede, come detta giente cum chavalli 800 e fanti ottomila vennono in detta città e per mandare Piero di Cosimo a' confini in luogho per loro sicuro, e fare leggha con Viniziani, o veramente condurre uno buon capitano con giente d'arme per loro difesa e di detta città, la quale notizia mi fu data in sacramento di non doverne comunicare con altri, e per osservanza di detto sacramento nollo detto, però me ne schuso, dichiarando che con queste novità non mi sono travagliato né armato né avuto armati in chasa, e operato ogni bene e pacie della città ⁽⁶⁸⁾.

Ad eccezione di Luca Pitti, i congiurati del Poggio furono tutti confinati ⁽⁶⁹⁾. Tuttavia, già il 20 settembre veniva disposta la cancellazione delle condanne di molti cittadini esiliati e privati degli uffici dal 1434 in poi ⁽⁷⁰⁾. Dopo questo gesto di clemenza quasi principesca, a temperare il castigo, Piero ripristinò i tanto discussi meccanismi di controllo elettorali. Ad occuparsene fu incaricata la

⁽⁶⁸⁾ ASF, MAP, 97, cc. 248rv.

⁽⁶⁹⁾ ASF, OG, 224, cc. 126v-136v.

⁽⁷⁰⁾ ASF, Balie, 30, cc. 20v-22v.

stessa Balìa persecutrice dei dissidenti, con la sola condizione che non potesse in alcun modo ridurre i poteri della più importante creatura medicea: il Consiglio del Cento ⁽⁷¹⁾. Si voleva, così, difendere il Consiglio da qualunque tentativo di riforma o di abolizione, al pari di quelli promossi nei mesi precedenti la congiura. Dopodiché la Balìa fu sciolta. L'idea era evidentemente quella di lasciar presto assorbire, per la via della 'normalizzazione dello straordinario', la sua attività provvisoria dal permanente Consiglio del Cento e di riservare a quest'ultimo la nomina annuale degli Accoppiatori. Che, d'ora in poi, sarebbero tornati ad eleggere 'a mano', e non a sorte, la Signoria.

La storia degli Stati territoriali italiani del Quattrocento, le « potentie grosse », è soprattutto storia di congiure ⁽⁷²⁾. Sequenza di accadimenti concatenati a rivelare come, col mutare degli assetti di potere, declinino vecchie forme di lotta politica e, viceversa, emergano nuovi atteggiamenti di manifestazione del dissenso. Nello scenario urbano della tradizione comunale, la faida tra *partes* era innervata nelle faglie fazionarie della città. Benché, insieme, causa ed effetto di divisione, essa era comportamento naturale e fisiologico, legittimo e degno. Talmente radicato nella dinamica sociale e istituzionale da tradursi in 'romori', 'tumulti', 'furori', grandi sollevazioni di massa. Il Trecento è stato secolo di rivolte urbane e furori contadini ⁽⁷³⁾. E, tuttavia, a Firenze, già un evento come il fallito tumulto dei Ciompi segnava il declino della sollevazione di molti. Quando, dopo la sconfitta dei Ciompi, nel 1397, veniva organizzato un trattato per eliminare Maso degli Albizzi, i cospiratori cercarono di coinvolgere con le ricorrenti grida sediziose « popolo, arme, libertà », la moltitudine, anche lei avversa al regime. Ma invano. Quelle grida di incitazione collettiva, « ancorché vere, non mossero in alcuna parte la moltitudine », che assistette inerme alla facile

⁽⁷¹⁾ Ivi, c. 5v.

⁽⁷²⁾ Utili spunti di riflessione in FUBINI, *L'età delle congiure. I rapporti tra Firenze e Milano dal tempo di Piero a quello di Lorenzo de' Medici* (1464-78), in ID., *Italia quattrocentesca*, cit., pp. 220-252.

⁽⁷³⁾ Cfr. *Rivolte urbane e rivolte contadine nell'Europa del Trecento. Un confronto*, a cura di G. Pinto, M. Bourin, G. Cherubini, Firenze, Firenze University Press, 2008.

repressione degli improvvidi cospiratori ⁽⁷⁴⁾. Qualche anno dopo, nel 1400, falliva miseramente un'altra trama ordita per rovesciare il regime albizzesco dal duca di Milano con esuli fiorentini. L'ordito si disfece ancor prima che fosse filato, con la fuga di molti e il confino di altri, fra cui gli Alberti, banditi da una Balia creata appositamente con l'autorità di cercare i « delinquenti » e « assicurare lo stato » ⁽⁷⁵⁾, « in un clima in cui sembra prendere forma l'idea del *crimen laesae majestatis* » ⁽⁷⁶⁾. Se non altro, è il segno della messa a punto del paradigma dell'infrazione politica e del suo penale. È lo 'stato' che castiga quanti rifiutino i suoi ordini o contestino la sua idea di ordine. Il penale nuovo interviene appunto a spostare dalla fisiologia alla patologia il secolare meccanismo della lotta faidale fazionaria. I fatti del Poggio segnano in qualche modo uno spartiacque. Intanto non è che i Poggieschi fossero animati dal desiderio 'mitico' di abbattere il tiranno. Eventualità remota, anche perché la loro intenzione era semplicemente quella di confinare e non di eliminare fisicamente Piero. Ma non impossibile, se si pensa che continuavano ancora a trascinarsi gli echi, amplificati fin dentro le sessioni del Concilio di Costanza, della discussione sulla rottura del giuramento di fedeltà al duca d'Orléans e sul suo assassinio nel 1407, fra le opposte tesi di Jean Gerson e Jean Petit ⁽⁷⁷⁾. Piuttosto, ci si trova di fronte a due diversi modi di interpretare lo 'stato'. Con i Poggieschi illusi a difendere i loro propositi trincerandosi dietro una tradizione, comunale e statutaria, che loro stessi, in prima persona, avevano contribuito a stravolgere. L'aspetto più rilevante è però un altro. Gli avversari dei Medici ricorrono al giuramento interpersonale quasi ad ovviare a tutto ciò che non era più consentito fare per

⁽⁷⁴⁾ MACHIAVELLI, *Istorie fiorentine*, cit., III, 27, pp. 1856-1858.

⁽⁷⁵⁾ Ivi, III, 28, pp. 1872-1873.

⁽⁷⁶⁾ FASANO GUARINI, *Congiure 'contro alla patria'*, cit., p. 40. Fra l'altro, nel saggio, veniva ipotizzata una certa continuità fra il linguaggio adoperato dal Machiavelli indagatore delle congiure e il linguaggio sviluppato dai giuristi del Cinque e del Seicento sul crimine di lesa maestà. Più di recente, si è visto che il capitolo dei *Discorsi* sulle congiure era inserito intero nello scritto di Scipione Gentili, fratello di Alberico, *De coniurationibus libri duo*, del 1600. Cfr. sul punto A. DE BENEDICTIS, *Elena Fasano lettrice di Machiavelli*, Relazione presentata al convegno, *Elena Fasano e la storia moderna: l'organizzazione e la pratica della ricerca*, 28 maggio 2015, Pisa.

⁽⁷⁷⁾ Cfr. B. GUENÉE, *Un meurtre, une société. L'assassinat du duc d'Orléans, 23 novembre 1407*, Paris, Gallimard, 1992.

via istituzionale. Il patto si restringe a pochi, tutti raccolti nell'élite di potere. Quattrocento sottoscrittori è ancora un numero importante ma certamente è lontano dalle vecchie sollevazioni di massa. Come nuovo strumento di lotta politica e, soprattutto, di disobbedienza all'ordine, la congiura quattrocentesca nasce già fragile. In quanto prodotto storico delle nuove forme di organizzazione del potere a dominanza statutale, la congiura è tanto più votata al fallimento, ad essere agilmente repressa perché isolata e incapace per sua stessa natura di espansione, quanto più disperatamente inevitabile. Come sarà chiaro al Machiavelli delle *Istorie*, già forte dell'analisi tecnica di questo fenomeno svolta nei *Discorsi*, di fronte al « restringersi » dello « stato tutto » nei Medici, quanti non intendevano tollerare ciò, non avevano d'ora in avanti altra scelta che agire « per via di congiure e secretamente ». In un andamento circolare perverso, lo 'stato' solleva lo scudo del penale e attiva la sua *protectio* contro minacce che lo stesso gruppo politico egemone contribuisce a produrre. L'efficacia del recente apparato repressivo, aggiungendosi alla sterilità del nuovo, necessario, comportamento dissidente, fa il resto. Nel caso dei Poggieschi, troppe furono le divisioni interne, le esitazioni ad affrontare lo scontro aperto con Piero, il quale ebbe gioco facile nella reazione, in un raffinato e crudele gioco di intese diplomatiche, delazioni, arresti, torture, condanne al confino e sfoggio di clemenza. La parte perdente era annientata e il regime rigidamente irrobustito. Soprattutto, erano salde le premesse cosimiane allo 'stato' ereditario.

3. *La progressiva affermazione degli Otto come tribunale criminale dello 'stato' fiorentino.*

Certamente lo 'stato' doveva guardarsi dalle congiure partorite dentro il suo stesso seno, tra i *principes*. V'era però, al tempo stesso, un altro genere di *coniuratio* da tenere a bada. Tra i maggiori scrittori di ricordi domestici delle antiche famiglie, Francesco di Tommaso Giovanni annota nel suo diario un fatto che dovette interessarlo direttamente in quanto ufficiale degli Otto di Guardia. Il 7 luglio 1458, Antonio di Piero Boccino da Verzaia, ladro, condannato dal magistrato veniva condotto al luogo dove sarebbe stato giustiziato. Alla vista del figlio portato via, la madre si precipitò

nella piazza dei Signori e dalle sue grida nacque immediatamente un tumulto: « levandosi il popolo a romore ». Nella confusione, il ladro riuscì a liberarsi e a riparare nella chiesa di S. Croce. Facendosi largo tra la folla ostile che ne ostacolava il passaggio a colpi di sassi, gli Otto raggiunsero S. Croce e con l'aiuto di quattro « maestri » inviati dai Signori scovavano il ladro nascosto dietro una trave del tetto dell'edificio. Condannato sommariamente, il ladro fu infine decapitato di fronte alla Porta del Capitano davanti a « infinito popolo ». Parlando a nome degli Otto, il diarista conclude che in questo modo « ingannammo il popolo perché non s'avvezzi ». Quindi, per distoglierlo, col castigo, dalle cattive abitudini. E cioè, fare « romore ». In effetti, quello che sulle prime sembrò un episodio isolato e accidentale, si scoprì poco dopo essere oggetto di una precisa *coniuratio* organizzata dai ladri « vicini e amici ». Questi si erano appositamente radunati nella chiesa di Camaldoli e lì avevano messo a punto il piano. Il tumulto sarebbe scattato non appena la madre del condannato avesse gridato nella piazza dei Signori. L'esito fu però infausto: diciotto persone arrestate e condannate al confino ⁽⁷⁸⁾. Fra l'altro, è curioso che questo esempio di pubblica o 'statuale' intolleranza verso i 'romori' venga da un personaggio che comincia il suo diario col dire:

Principio io Francesco di Tommaso Giovanni questo presente quadernuccio titolato Remuneratorio in sul quale farò nota et memoria di tutti i piaceri et grazie degne di retributioni che ricevessimo da alchuno, et chosi come de' piaceri et gratie così de' loro contrari, non per prendere vendetta ma per poterle ricordare possendo vendicarsi a chi l'avessi fatte et renderli disponendosi bene per male, ad che fosse conforto me et qualunque ad chui ciò fare s'aparterrà.

Come Piero e i suoi 'uomini di stato', anche gli Otto dovettero sfidare, più o meno negli stessi anni, resistenze e opposizioni. Come già detto, molte critiche vennero dai Poggieschi. In realtà, fin dall'inizio degli anni Cinquanta l'ascesa inarrestabile degli Otto cominciò a destare preoccupazioni in quanti lamentavano una loro

⁽⁷⁸⁾ ASF, Carte Stroziane, 2^a serie, 16-*bis*, cc. 24v-25r. Altri esempi in MOLHO, *Cosimo de' Medici: "Pater Patriae" or "Padrino"*, in ID., *Firenze nel Quattrocento*, 2 voll., Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2006, vol. I, pp. 43-70.

forte ingerenza nelle ordinarie pronunce di giustizia, affidate ai Rettori forestieri e agli statuti. Nel gennaio del 1452, questi timori confluirono nel preambolo di una provvisione dove si denunciava come gli Otto fossero ormai portati « ex longeva consuetudine » a intromettersi in qualunque causa civile e criminale non pertinente alla loro *iurisdictio*. Al punto che « nullus rector vel officialis forensis quando videt quod Octo prefati se intromictunt in aliquo tali negotio audet cognoscere vel punire quadam reverentia et timore eorum offitii ». La provvisione vietava, pertanto, agli Otto di ingerirsi nel contenzioso civile e, in generale, nell'operato dei Rettori, salvo che fossero loro stessi a chiederne l'intervento. Al tempo stesso, però, confermava la giurisdizione degli Otto sui dissidenti, nella cui persecuzione dovevano agire senza seguire una regola procedurale specifica, bensì « secundum casus contingentiam videbitur convenire » ⁽⁷⁹⁾. La provvisione validava, inoltre, altre competenze recentemente acquisite dalla magistratura. Da una parte, non v'è traccia del suo operato contro le trasgressioni dei Cassieri del Monte ovvero in tempo di contagio epidemico ⁽⁸⁰⁾. Forse si trattava di compiti provvisori, assunti temporaneamente fra il 1444 e il 1448. Dall'altra, invece, si trovano indicati il gioco d'azzardo e la licenza di portare armi. In particolare, la facoltà di perseguire quanti fossero stati trovati armati senza autorizzazione pare fosse stata concessa agli Otto, non si sa se per la prima volta, il 16 aprile 1436 ⁽⁸¹⁾. Certo è che le sentenze in tali faccende venivano prima emesse dal Capitano del Popolo, quando già a partire dal 1433 non se ne rinvenivano più nei registri di quest'ultimo. Soprattutto, la provvisione menziona i « negotia hebreorum commissa ».

Una legislazione peculiare per gli ebrei cominciò a svilupparsi a Firenze soltanto con l'introduzione degli ebrei prestatori e con la costituzione di una comunità ebraica. Occorreva temperare due esigenze opposte: osservare il diritto canonico che condannava il prestito a interesse e, viceversa, assicurare il bisogno urgente di

⁽⁷⁹⁾ ASF, PR, 142, cc. 240r-241v.

⁽⁸⁰⁾ Cfr. rispettivamente ANTONELLI, *La magistratura degli Otto*, cit., p. 19; A. CORSINI, *La moria del 1464 in Toscana e l'istituzione dei primi lazzaretti in Firenze e in Pisa*, Firenze, Claudiana, 1911, pp. 32-33.

⁽⁸¹⁾ ASF, PR, 127, c. 15v.

credito per una società, come quella fiorentina, a fortissima vocazione mercantile. Pertanto, si diffuse la pratica di affidare l'esercizio del prestito a interesse agli ebrei. Gli unici ai quali la proibizione canonistica non poteva applicarsi ⁽⁸²⁾. Superando una provvisione del gennaio 1406 che vietava agli ebrei l'esercizio del prestito in città e nel territorio a pena di lire mille, poi riprodotta negli Statuti del 1415 ⁽⁸³⁾, nell'ottobre del 1437 la Signoria accordò con dei capitoli la prima concessione per l'esercizio di un'azienda ebraica di prestito a Firenze. Proprio in quella circostanza si stabilì che i prestatori ebrei dipendessero dalla magistratura degli Otto di Guardia e che esclusivamente a questa fossero deferiti l'esame e il giudizio di tutte le loro cause sia civili che criminali. Nessun altro magistrato poteva procedere contro alcun ebreo senza licenza espressa degli Otto, tranne che per omicidio o lesioni punibili con la pena capitale o con una pena pecuniaria non inferiore a lire mille, ovvero per imporre l'osservanza dei capitoli. Gli Otto erano non soltanto i giudici degli ebrei, ma anche i loro protettori contro chiunque li molestasse o facesse loro violenza ⁽⁸⁴⁾. Non tardarono, però, a manifestarsi le prime difficoltà. In un clima non solo fiorentino ma italiano di forte avversione agli ebrei, tra la predicazione osservante contro l'usura, le ambigue prese di posizione delle 'potentie grosse' e, persino, la circolazione di *consilia* di autorevoli giuristi che trattavano la presenza ebraica in Italia come un problema da risolvere; su tutti spiccherà il canonista Alessandro di Nevo, con i suoi *Consilia contra Iudaeos foenerantes* del 1479 ⁽⁸⁵⁾. Non è un caso che la provvisione del gennaio 1406 li definisse « inimici crucis, Domini Nostri Jhesu

⁽⁸²⁾ Si vedano almeno, M. CIARDINI, *I banchieri ebrei in Firenze nel secolo XV e il Monte di Pietà fondato da Girolamo Savonarola: appunti di storia economica con appendice di documenti*, Borgo San Lorenzo, Tip. Mazzocchi, 1907; U. CASSUTO, *Gli ebrei a Firenze nell'età del Rinascimento*, Firenze, Tip. Galletti e Cocci, 1918; M. LUZZATI, *Firenze e le origini della banca moderna*, in « Studi storici », 2 (1987), pp. 423-434; ID., *Gli ebrei nella società e nell'economia del secondo Quattrocento: osservazioni ed ipotesi*, in « Italia », VII (1989), pp. 53-61.

⁽⁸³⁾ ASF, PR, 94, c. 232v; Statuti di Firenze del 1415, II, 19 *Quomodo procedatur quando instrumentum, vel aliud dicit usurarium*, vol. I, pp. 124-125.

⁽⁸⁴⁾ ASF, Capitoli, 100, cc. 29r e ss. Il testo è edito in CIARDINI, *I banchieri ebrei*, cit., pp. I-X.

⁽⁸⁵⁾ Cfr. QUAGLIONI, 'Christianis Infesti'. Una mitologia giuridica dell'età intermedia: l'ebreo come 'nemico interno', in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero

Christi, et omnium christianorum, et exercent usuras contra mandatum Ecclesie sancte ». A tale clima debbono ricondursi i primi provvedimenti discriminatori nei confronti degli ebrei e i primi interventi repressivi compiuti dagli Otto. Dopo un timido preludio nel maggio del 1439 ⁽⁸⁶⁾, una provvisione dell'aprile 1446, discostandosi dai capitoli, obbligava ogni ebreo presente nel territorio fiorentino a portare, pena cento fiorini d'oro, sopra gli abiti esterni, sul petto o sulla parte anteriore della spalla una rotella di panno o di nastro giallo, di diametro non inferiore a un sesto di braccio. Da quest'obbligo erano esentati solo il titolare di ciascun banco di prestito, anche fuori città, con due soci da lui scelti. Qualsiasi deroga per il futuro doveva essere autorizzata dai Signori e dagli Otto ⁽⁸⁷⁾. Nel luglio del 1463 un ebreo di nome Sabato, che praticava il prestito con interesse a Pistoia, ebbe rapporti sessuali con una prostituta a Firenze. Per aver trasgredito il diritto canonico e le leggi della repubblica che vietavano relazioni promiscue, Sabato fu condannato dagli Otto a pagare quattromila fiorini d'oro. Una somma così alta che il magistrato autorizzò il pagamento rateizzato nell'arco di otto anni. Abbiamo ricavato questo episodio non dal registro di deliberazioni degli Otto, bensì da una provvisione del 27 agosto 1463 che, oltre a specificare la destinazione della somma proveniente dalla condanna di Sabato, recava altre numerose e severe restrizioni per tutti gli ebrei, prestatori e no ⁽⁸⁸⁾. L'immediata applicazione della provvisione pare attestata dalla condanna inflitta a diversi ebrei nel marzo del 1466 perché portavano segni di riconoscimento non conformi alle prescrizioni vigenti ⁽⁸⁹⁾. Due anni dopo veniva condannato per la mancanza del segno il prestatore Jacob di Manuele ⁽⁹⁰⁾. L'esame di altri documenti dimostrerebbe, al contrario, che le autorità non furono troppo rigorose nell'esigere l'osservanza della disposizione che proibiva agli ebrei non prestatori di dimorare a Firenze. Così il 18 giugno 1466 gli Otto accordarono al mercante

giuridico moderno », XXXVIII (2009), pp. 201-224; G. TODESCHINI, *Gli ebrei nell'Italia medievale*, Roma, Carocci, 2018, pp. 165-180.

⁽⁸⁶⁾ ASF, PR, 130, c. 84r.

⁽⁸⁷⁾ ASF, PR, 137, cc. 226r e ss.

⁽⁸⁸⁾ ASF, PR, 154, cc. 151r, 155 e ss.

⁽⁸⁹⁾ ASF, OG, 17, c. 11r.

⁽⁹⁰⁾ ASF, OG, 22, c. 32r.

Grassino di Manno da Pavia la facoltà di soggiornare a Firenze e nel suo contado con due dipendenti per tutto il mese. Il 23 agosto dello stesso anno concedevano a Manuele di Eliuccio d'Ancona e al figlio Consiglio di potersi trattenere in città per due mesi ⁽⁹¹⁾. La via che si era scelto di percorrere, però, non era tanto quella della clemenza e della transazione. Come attestano le pene pecuniarie pesantissime regolarmente irrogate agli ebrei e le torture che potevano subire in sede giudiziaria ⁽⁹²⁾.

La trattazione dei « *negotia hebreorum* » è, inoltre, indicativa del consistente grado di penetrazione degli Otto nel territorio. Tutte le cause, civili e criminali, degli ebrei, ovunque nel dominio si fosse verificato il fattore scatenante la lite o il fatto criminoso, dovevano essere trattate dalla città egemone per mezzo degli Otto di Guardia. Molto esplicita in tal senso la concessione data, poi revocata e, infine, confermata della licenza a un medico ebreo « *medendi et artem et exercitium et scientiam medicine tam in fisica quam in cerusica exercendi in civitate comitatu et districtu Florentie* » ⁽⁹³⁾. Ma ancor più indicativa della presenza attiva della magistratura nel territorio fiorentino è una provvisione del gennaio 1452 che le attribuiva il potere di giudicare i reati commessi contro le donne e le serve. Qualora avessero intercettato una causa del genere trattata presso i Rettori forestieri a Firenze ovvero presso gli ufficiali estrinseci, gli Otto potevano adesso intervenire per imporre la sentenza o addirittura per emetterla loro stessi, sostituendosi agli altri giusdicenti: « *habeant dicti Octo custodie eandem potestatem et auctoritatem quam habeant rectores predicti et propterea teneantur et sint obligati cum primo fuerit eis notificatum procedere et condemnare sub eisdem penis et modis et aliis quibus supra adstringuntur dicti rectores vigore presentis legis* » ⁽⁹⁴⁾. Pare che la provvisione fosse stata originata da un episodio di violenza verificatosi, appena un mese prima, nel dicembre del 1452, presso il popolo di S. Maria di Peretola: una piccola parrocchia rurale, a poche miglia da Firenze, nella parte più meridionale del vicariato del Mugello. Una donna,

⁽⁹¹⁾ ASF, OG, 17, cc. 39v, 53r.

⁽⁹²⁾ Alcuni esempi, sebbene un po' più tardi, in ASF, OG, 69, cc. 72r, 56r, 95rv.

⁽⁹³⁾ ASF, OG, 12, c. 34r.

⁽⁹⁴⁾ ASF, Balie, 27, c. 75v.

Maria, era stata aggredita e il marito, Chiaro, anziché denunciare il fatto, come da statuto, ad un ufficiale di stanza a Peretola, denominato negli atti « rector dicti populi », subordinato al vicario del Mugello, notificò e accusò l'aggressore, Silvestro, agli Otto di Guardia, convinto che sarebbe stato punito più severamente. Sebbene il delitto commesso fosse moralmente offensivo e sebbene la provvisione del 25 gennaio 1452 avesse confermato la giurisdizione degli Otto sui comportamenti 'devianti', su tutti il gioco d'azzardo, giuridicamente l'aggressione subita dalla donna non poteva definirsi un crimine contro l'*ordo*. Pertanto, la questione avrebbe dovuto essere risolta dagli ufficiali del luogo, senza che la dominante interferisse attraverso le sue magistrature centrali. Ciò nonostante, i famigli degli Otto, inviati nella notte a Peretola, arrestarono Silvestro e lo condussero a Firenze, dove fu processato, incarcerato e punito con una pena pecuniaria. Il vicario del Mugello, Giannozzo Manetti, riteneva che l'intervento degli Otto violasse la sua giurisdizione criminale di ufficiale estrinseco. Così, attese il rientro a Peretola di Silvestro per processare lui e il suo accusatore. Quest'ultimo, in particolare, con la motivazione che la denuncia agli Otto era stata fatta « in dedecus et vilipendium » dell'ufficio del vicario, e ancora « contra forma iuris, statutorum et ordinamentorum communis Florentie et dicti vicariatus ». A processo concluso, entrambi gli imputati furono condannati a pene pecuniarie ⁽⁹⁵⁾.

Un altro episodio di opposizione e resistenza allo 'stato', insomma. La provvisione che attribuiva agli Otto di Guardia gli stessi poteri dei vicari e dei giudici ordinari nella persecuzione dei reati contro le donne e le serve in tutto il dominio fiorentino reagiva a prese di posizione radicali, come quella del vicario Manetti, che rischiavano di inficiare la crescita giurisdizionale degli Otto e, con essa, le pretese della città egemone di esercitare un controllo sempre più penetrante sulla violenza nelle comunità soggette. Giannozzo Manetti era un umanista raffinato, conoscitore di greco e di ebraico, di filosofia naturale e di metafisica. Ma era, anche, un 'uomo di stato' e, soprattutto, un rettore estrinseco 'scomodo'. Se per la città

⁽⁹⁵⁾ La vicenda è ricostruita in CONNELL, *Il cittadino umanista come ufficiale nel territorio. Una rilettura di Giannozzo Manetti*, in *Lo Stato territoriale fiorentino*, cit., pp. 359-383.

egemone e le sue magistrature centrali, in specie gli Otto, il territorio era una sequenza di comunità soggette da educare all'obbedienza, recettrici passive di un'*ars dominationis* accentrata e imperiale, per Manetti i patti che vincolavano le comunità a Firenze, più che *ratione dominii*, erano ancora *ratione adhaerentiae*. Come aderenti, conservavano la loro storica indipendenza. Se per la maggior parte degli 'uomini di stato' l'ufficio di fuori era occasione ghiotta di onore e di utile, facile pretesto per abusi e vessazioni, un lavoro da « avoltoio » ⁽⁹⁶⁾, Manetti, quando nel 1440 arrivò a Pescia come vicario, rifiutò pubblicamente i donativi che per prassi la popolazione locale offriva e abolì la sportula, ossia la percentuale che spettava al giudicante sulle somme incamerate a titolo di condanna, « con pace ed amore di tutti i sudditi del vicariato » ⁽⁹⁷⁾. Addirittura, a Pistoia istituì per il futuro una tassa che gli ufficiali fiorentini avrebbero versato all'Opera di S. Jacopo, un istituto di carità. Ma, soprattutto, se per la dominante reggere il dominio si riduceva ad una gestione il più delle volte repressiva dei fatti che scatenavano il suo *ius terrendi*, per Manetti l'ufficio di fuori era, a tutti gli effetti, un servizio reso ai sudditi. La sua era una concezione 'altra' della giustizia, che aveva il suo cuore nelle Sacre Scritture e negli autori classici, lontana dalle pastoie dei legulei, ma non dai grandi giuristi romani come Ulpiano, e dalle pratiche punitive recentemente invalse ⁽⁹⁸⁾. Egli, più che reggere o 'reggiare' il territorio, lo amministrava favorendo transazioni e composizioni di liti. Atteggiamenti che dovettero apparire alla città egemone sotto forma di pericolosi precedenti e che, forse, costarono a Manetti la proroga del capitano pistoiese nel 1446 richiesta a gran voce dagli stessi abitanti della comunità, gratificata dal suo personalissimo modo di governare. E proprio mentre era capitano a Pistoia, Manetti compose una *Historia pistoriensis*. Forse la stessa ricerca della giustizia come servizio implicava la tutela e la valorizzazione dell'identità civica delle co-

⁽⁹⁶⁾ V. DA BISTICCI, *Vite*, cit., p. 475.

⁽⁹⁷⁾ Ivi, p. 450.

⁽⁹⁸⁾ Si veda la *protestatio* di giustizia pronunciata da Giannozzo Manetti quale membro del Collegio dei Sedici Gonfalonieri di Compagnia pubblicata come appendice documentaria in MONTORZI, 'Fides in rem publicam', cit., pp. 404-420. Sul tema, cfr. E. SANTINI, *Le 'Protestatio de iustitia' nella Firenze medicea del XV secolo*, in « Rinascimento », X (1959), pp. 33-106, con in appendice il testo di alcune *protestationes*.

munità del dominio. Qui l'intellettuale umanista compì un autentico atto 'eversivo'. Già era insolito il fatto di scrivere una storia che riguardasse non una città dominante ma una realtà locale soggetta. Il gesto eversivo di Manetti si giocava, soprattutto, sul piano giuridico. Se, infatti, nelle sue *Historiae florentini populi*, Leonardo Bruni, l'ideologo degli Statuti del 1409, rivendicava alla sola Firenze l'origine romana laddove tutte le altre città toscane erano d'origine etrusca così che il diritto di Firenze prevaleva sulle consuetudini e leggi municipali della Toscana, Manetti rivendicò per Pistoia l'origine da parte dei Romani seguaci di Catilina. Tanto bastava per riconoscere la storica autonomia della città, non compromessa dall'*imperium* fiorentino ⁽⁹⁹⁾.

Mentre Giannozzo Manetti proseguiva elegantemente nella sua direzione ostinata e contraria, le fonti dirette dell'ufficio, adesso conservate con regolarità, attestano che gli Otto emanavano bandi e li inviavano agli ufficiali estrinseci perché li facessero osservare in tutto il dominio. E sempre a loro intimavano arresti o scarcerazioni. Tenevano sotto controllo i banditi e riabilitavano agli uffici i discendenti dei confinati che avessero dato prova di buona condotta. Come attesta una lettera degli Otto indirizzata a Lorenzo Strozzi, il quale aspettava sul confine senese la licenza di poter tornare a Firenze.

Mossi per buone e giuste cagioni, e per utile e bene del nostro stato e reggimento... comandiamo a te, Lorenzo di Matteo Strozzi, rilegato e confinato del nostro Comune... venghi sicuramente in persona e beni, non ostante alcuna cosa in contrario disponente: e abbi tempo tutto marzo prossimo futuro de l'anno 1465 a ritornare a' tuoi confini, e quegli osservare come prima. E così ti si comanda, per nostra parte e del nostro Ufficio debbi venire e ubbidire a' nostri comandamenti, sotto pena della nostra disgrazia, indignazione e balia: altrimenti contro di te si procederebbe in modo, che a te e alle tue cose sarebbe danno gravissimo ⁽¹⁰⁰⁾.

Cresceva il loro funzionare da anello di congiunzione fra la città egemone e le circoscrizioni periferiche. Sicuramente, alla base di questa crescita, agiva dal basso una fitta rete di confidenti, delatori,

⁽⁹⁹⁾ Cfr. FUBINI, *La rivendicazione*, cit.; CONNELL, *Il cittadino umanista*, cit.

⁽¹⁰⁰⁾ A. MACINGHI STROZZI, *Lettere di una gentildonna fiorentina del secolo XV ai figliuoli esuli*, a cura di C. Guasti, Firenze, Sansoni Editore, 1877, lettera 42^a, pp. 371-372.

spie, che faceva affluire notizie da ogni angolo del dominio. Venuti così a conoscenza di reati commessi nel territorio, gli Otto avevano due opzioni. O ordinavano agli ufficiali di fuori competenti di formare il processo, con l'avvertenza che l'opposizione contro la sentenza del rettore andava indirizzata al loro ufficio. Oppure seguivano una linea strategica più incisiva e accentratrice, inviando bollettini con la sentenza già confezionata. La dilatazione giurisdizionale degli Otto non si arrestava qui. Ricevevano la pace tra litiganti e le relative fideiussioni. Emettevano sentenze per reati di gioco proibito, di percosse, di sodomia su minori. Persino intimazioni di sfratto per « mala vicinitas ». E deliberavano su questioni d'eredità. Inviavano bollettini al Capitano del Popolo, al Podestà e ad altre magistrature, come gli Ufficiali di Torre e dei beni dei ribelli, per segnalare fatti criminosi sui quali ordinavano di istruire il processo. Oppure, inviavano bollettini con la sentenza già formata. In sostanza, agivano ormai come un autentico tribunale, dentro e fuori, agitando uno spettro largo a ricomprendere fatti non necessariamente attinenti alla tenuta dell'ordine ⁽¹⁰¹⁾.

Il raggio d'azione degli Otto intercettava, perfino, il danno dato nel momento in cui la dominante, per tutelare gli interessi patrimoniali e fondiari dei suoi cittadini, voleva spogliare le comunità soggette di questa importante sfera di controllo sulla terra ⁽¹⁰²⁾. In realtà, già nei primi anni del Quattrocento, gli Otto avevano una qualche competenza su danneggiamento campestre e criminalità rurale. Una rubrica degli Statuti del 1415 li autorizzava, infatti, a dirimere le controversie che potevano nascere fra le comunità rurali in seguito a danneggiamenti causati da banditi della repubblica fiorentina. Premesso che tutti i villaggi e le parrocchie del territorio erano riuniti in leghe, il contadino danneggiato doveva agire contro la lega dove il fatto era stato compiuto oppure contro i congiunti o i consorti del bandito. Gli uni e gli altri erano corresponsabili per non aver catturato e consegnato il malfattore alle autorità perché ne facessero giustizia. Nel caso di rifiuto ostentato dalla lega ovvero dai parenti del bandito a rifondere il danno, il danneggiato doveva rivolgere una petizione all'ufficio degli Otto di Guardia, provvisti di

⁽¹⁰¹⁾ ASF, OG, 12, *passim*; 14, *passim*.

⁽¹⁰²⁾ Si veda, *retro*, Cap. IV.

« *authoritatem plenissimam* » ⁽¹⁰³⁾. Nel marzo del 1390 gli Otto si rivolsero addirittura a due giuristi, Giovanni da Poggibonsi e Rosso degli Orlandi, perché li aiutassero a risolvere tecnicamente una disputa sorta per danni dati fra i tre pivieri della lega di Antella ⁽¹⁰⁴⁾. Più in là nel tempo, un coinvolgimento diretto degli Otto di Guardia è emerso relativamente alla comunità di Arezzo, dove la dominante era molto attenta a che l'ufficio di notaio del danno dato fosse ricoperto dai suoi cittadini ⁽¹⁰⁵⁾. « Benché sien molti statuti, et leggi, che provegghino sopra i danni, e guasti, i quali ogni dì si danno nel contado di Firenze ne beni, e possessioni altrui dalle male persone », il 21 marzo 1467 interveniva una provvisione. « Perché gl'è difficile la prova e l'essecutione et la punitione d'essi, e perché ancora essi statuti hanno in alcuna cosa, mancamento », il provvedimento puniva l'illecito con una pena pecuniaria mentre, sotto il profilo probatorio, riteneva sufficiente il giuramento, reso davanti al giudice, del danneggiato. Invece, nel caso di contestazione da parte del 'dannaiolo', richiedeva la prova di due testimoni di pubblica voce e fama oppure di un solo testimone oculare. Interveneva, quindi, sul *modus procedendi* e riconosceva la *iurisdictio* in materia tanto ai Rettori forestieri quanto alle nuove magistrature cittadine come gli Otto di Guardia. Un disegno molto diverso da quello tratteggiato negli Statuti del 1415, dove « *dantes damnum in terris, possessionibus, et eorum fructibus, et columbis de columbaria... possint cognoscere et teneantur rectores forenses civitatis Florentiae, et eorum iudices* » ⁽¹⁰⁶⁾. La diversità sta, soprattutto, nella scelta di confermare il modo di procedere sommario, già presente nella disposizione statutaria, coniugandolo però non più al civile, « *ad emendationem talis damni usque in soldos centum possint convenire civiliter* », bensì al penale:

⁽¹⁰³⁾ Statuti di Firenze del 1415, II, 78 *De delictis commissis per exbannitos, vel condemnatos, et de balia Dominorum Octo custodie super incendiis, et certis aliis delictis*, vol. I, pp. 177-178.

⁽¹⁰⁴⁾ ASF, Arte dei Giudici e Notai, Proconsolo, 670, cc. 22v-23v. Sull'episodio, cfr. MARTINES, *Lawyers and Statecraft*, cit., p. 227.

⁽¹⁰⁵⁾ Cfr. R. BLACK, *Arezzo, i Medici e il ceto dominante fiorentino*, in *Lo Stato territoriale*, cit., pp. 329-357.

⁽¹⁰⁶⁾ Statuti di Firenze del 1415, II, 131, vol. I, pp. 225-226.

quelli i quali troveranno colpevoli per i modi sopradetti punire, et condannare, et sopra questi, et per questi tali cause non si debba pagare alcuna gabella, ma debbasi procedere brevemente, et sommariamente, et in fra 20 dì dal dì della prima richiesta debbasi tale processo spacciarsi severamente, che in fra 15 dì tutti gl'atti sien fatti, cioè, la prima, e seconda richiesta, et non sia di bisogno alcun bando, che si richiede negl'altri processi, di bisogno alcuna forma in queste tali accuse, sia non dimeno necessaria la promessa, et il sodamento di provare, et di seguitare tali dette accuse solamente sotto pena di lire 2. pli. senza pagare gabella per detto sodamento, et senza alcuna approvazione ⁽¹⁰⁷⁾.

Che gli Otto di Guardia fossero destinati a diventare al più tardi la magistratura di riferimento nel contrasto alla criminalità rurale, non v'è dubbio ⁽¹⁰⁸⁾. Se, poi, questo modo di procedere così sbrigativo e poco ossequioso di forme e garanzie fosse, in qualche maniera, connesso con il modo di procedere straordinario che gli Otto avevano sviluppato come implacabili castigatori dei perturbatori dell'ordine e che, quindi, il paradigma dell'infrazione politica stesse attirando a sé pure altri segmenti criminali, sono tutte questioni che andiamo subito a sciogliere. Certo è indicativo che il 21 gennaio 1477 gli Otto ingiunsero al Capitano del Popolo di confinare quattro ebrei fuori dal territorio fiorentino e di ordinare ad altri di lasciare la città entro la fine del mese, a pena di venticinque fiorini e tratti di corda ad arbitrio dell'ufficio, « cum prohibitione del 34 » ⁽¹⁰⁹⁾. Ossia con le stesse disposizioni che furono deliberate relativamente ai dissidenti condannati nel settembre del 1434, all'indomani del rientro a Firenze dall'esilio di Cosimo de' Medici. Il dato può essere letto come una prova della supposta dilatazione del penale modellato sul paradigma dell'infrazione politica anche ad altri fatti criminosi, quale poteva essere l'espulsione di ebrei per non si sa quali colpe, e di quanto il magistrato degli Otto di Guardia funzionasse da formidabile apparato vettore di tale dilatazione.

⁽¹⁰⁷⁾ Il testo della provvisione è edito in CANTINI, *Legislazione toscana*, cit., vol. II, pp. 251-252.

⁽¹⁰⁸⁾ Si veda, ad es., il *Bando Sopra i legnami rubati, e tagliati*, del 25 dicembre 1551, in Ivi, pp. 247 e ss.

⁽¹⁰⁹⁾ ASF, OG, 44, c. 12v.

CAPITOLO SESTO
« IURIS ORDINE NON SERVATO ».
OLTRE GLI STATUTI

1. La fuoriuscita del penale dalla cornice statutaria — 2. La saldatura del penale allo *stylus procedendi* degli Otto. — 2.1. Cultura del castigo, cultura della composizione: uno *stylus* 'osmotico'. — 3. Verso la normalizzazione dello straordinario.

1. *La fuoriuscita del penale dalla cornice statutaria.*

Quando il 15 maggio del 1680 il Granduca di Toscana Cosimo III de' Medici interverrà, con un suo provvedimento, sulla complessa realtà dello stato giurisdizionale toscano nel tentativo di accentrare presso di sé l'esercizio del mero e misto imperio, riterrà « necessario compilare un Libro di Statuti per le materie Criminali e Miste ». « Il volume terzo degli Statuti del Comune di Firenze » risultava infatti « nella maggior parte impraticabile » ⁽¹⁾. La *Relazione* di Cosimo III, indirizzata alla Ruota criminale e agli Otto di Guardia, attribuisce la rilevanza pratica pressoché nulla del libro terzo degli Statuti del 1415 alla sua abrogazione per effetto delle « Leggi state dipoi promulgate, quali sono separatamente stampate, che apportano confusione ». L'allusione è, soprattutto, alla legislazione sulle cause penali del suo predecessore, Cosimo I. Questa cominciò a imporsi energica dagli anni Quaranta del Cinquecento, con il risultato di contrarre notevolmente lo spazio che gli statuti, tanto della dominante quanto delle comunità soggette, riservavano al penale. Era logico che, per accentrare presso di sé il fondamentale compito del correggere, ossia del punire, il duca, memore della

⁽¹⁾ *Relazione circa la Ruota Criminale e il Magistrato degl'Otto del dì 15 Maggio 1680. ab Inc.*, in CANTINI, *Legislazione toscana*, cit., vol. XIX, pp. 141-154.

lezione del Machiavelli ⁽²⁾, scegliesse di intervenire con proprie leggi le quali, almeno per crimini gravi, avessero validità generale. Dovevano, cioè, essere applicate da tutti i magistrati e rettori, « in tutte le città, terre, castella et luoghi del dominio », si diceva con formula ripetitiva, « comprendendo ancora la Città, Contado et Montagna di Pistoia et qualunque altra città terra e luogo del quale fosse necessario farsi speciale et espressa mentione » ⁽³⁾. Le leggi penali generali di Cosimo I perseguivano un obiettivo preciso: condurre la giustizia criminale riservata alle condotte più preoccupanti per la conservazione del potere e dell'ordinata convivenza civile fuori dall'alveo statutario e traghettarla così verso un assetto legislativo nuovo e originale. Certo, non accostabile a quello che, nel resto dell'Europa continentale, stava testimoniando lo sviluppo dell'ordine penale dei sovrani cinquecenteschi ⁽⁴⁾. Pensate soprattutto come strumento per affermare e legittimare la propria autorità sovrana nel difficile contesto post-repubblicano, le leggi di Cosimo, lungi dall'essere espressione di un disegno complessivo e razionale, soffrono, in generale, un'origine marcatamente contingente, che non poteva non inficiarne alla radice il raggio d'azione e di penetrazione nella città e nel territorio. Senza contare poi i condizionamenti provenienti dalla cronica discrezionalità dei giudicanti, che quelle stesse leggi mira-

⁽²⁾ MACHIAVELLI, *Parole da dirle sopra la provvisione del danaio (1503)*, in Id., *Arte della guerra e scritti politici minori*, a cura di S. Bertelli, Milano, Feltrinelli, 1961, p. 59: « gli uomini non possono e non debbono essere fedeli servi di quello signore da el quale e' non possono essere né difesi né corretti ».

⁽³⁾ Delle molte leggi penali cosimiane si possono menzionare: *Bando sopra la sodomia e la bestemmia del dì 8. Luglio 1542. ab Inc.*; *Lettera di Sua Excellentia Illustrissima del modo di punire e Malefici gravi nel suo Dominio del dì 9. Febbraio 1542. ab Inc.*; *Legge dell'Illustriss. et Excellentiss. Sign. il Sign. Duca di Fiorenza contro a quelli che machinassino avverso la persona, o Stato di S.E. o di' sua Illustriss. Figliuoli, o Descendenti del dì 11. Marzo 1548. ab Inc.*, meglio conosciuta come *lex Polverina*. In CANTINI, *Legislazione toscana*, cit., vol. I, pp. 210, 226; vol. II, p. 54.

⁽⁴⁾ Si pensi alla *Constitutio criminalis Carolina* emanata dall'imperatore Carlo V d'Asburgo nel 1532, oppure all'*Ordonnance* di Villers-Cotterêts di Francesco I di Francia del 1539. E, per restare dentro i confini italiani, i *Nuovi ordini e decreti* emanati da Emanuele Filiberto di Savoia negli anni Sessanta del Cinquecento sullo svolgimento delle cause civili e criminali.

vano primariamente a contenere ma con discutibile successo ⁽⁵⁾. E il fatto che, a distanza di appena un secolo, un nuovo principe mediceo come Cosimo III intervenisse sulla penalità in un'ottica di maggiore accentramento, è assai indicativo ⁽⁶⁾. La verità è che le leggi penali generali di Cosimo I non esprimono la causa primaria e immediata del fenomeno che qui si vuole approfondire.

La fuoriuscita del penale dalla cornice statutaria prese avvio già sul finire del Quattrocento, come testimonia la sempre più scarsa attenzione che giuristi di area fiorentina, impegnati nella scrittura di commentari agli statuti del Castrense, dedicavano alle rubriche del libro terzo *De maleficiis*. Sebbene vista con non poca circospezione dal gruppo politico egemone, l'attività d'*interpretatio* dei giuristi restava, comunque, imprescindibile. Con il nuovo ordine politico definito dai governi di reggimento dopo il tumulto dei Ciompi, l'allargarsi degli interventi dello 'stato' nella vita sociale cittadina e territoriale aveva complicato e arricchito di contraddizioni il quadro normativo. Allora, per sviluppare un approccio al testo statutario coerente e sistematico, i giuristi inaugurarono una prassi di annotazione interpretativa sulle sue rubriche. Nasceva, così, un genere nuovo nella letteratura giuridica: il commento allo statuto ⁽⁷⁾. Esso andava ad aggiungersi all'impressionante mole di *consilia*, sollecitati sia da privati per la risoluzione di questioni *pro parte* che dalle autorità pubbliche. Il commentario più risalente fu scritto da Alessandro Salvi Bencivenni. Il titolo, *Apostille domini Alexandri*, allude alla primitiva forma espositiva della postilla, con semplice annotazione a margine delle rubriche, senza particolare ordine e sistematicità ⁽⁸⁾. Dopo la cassazione, nel 1417, di tutto il libro quinto con

⁽⁵⁾ Cfr. FASANO GUARINI, *I giuristi e lo Stato nella Toscana medicea cinque-seicentesca*, in *Firenze e la Toscana nell'Europa del Cinquecento*, 3 voll., Firenze, Olschki, 1983, vol. I, pp. 229-247.

⁽⁶⁾ Sulla sterilità anche di questo esperimento, cfr. M. VERGA, *La Ruota criminale di Firenze (1680-1699)*, in *Grandi tribunali e Rote nell'Italia di antico Regime*, a cura di M. Sbriccoli, A. Bettoni, Milano, Giuffrè, 1993, pp. 179-226.

⁽⁷⁾ Fondamentale EDIGATI, TANZINI, *Ad statutum Florentinum. Esegesi statutaria e cultura giuridica nella Toscana medievale e moderna*, Pisa, ETS, 2009.

⁽⁸⁾ Il commentario è in BNCF, Fondo nazionale, II, IV, 435. Pochi gli studi: MARTINES, *Lawyers and Statecraft*, cit., pp. 452-453; T. KUEHN, *Some Ambiguities of Female Inheritance Ideology in the Renaissance*, in Id., *Law, Family, and Women. Toward*

l'innovativa configurazione istituzionale della repubblica, l'attività di commento si concentrò quasi del tutto sui libri secondo e terzo, dedicati alle cause civili e criminali, e sui trattati degli Ordinamenti di Giustizia e dei Cessanti e Fuggitivi. Oltre al libro quinto, i commentatori ignoravano anche il libro primo sui Rettori forestieri, come dimostra la povertà di interventi rispetto agli altri libri. Segno, insieme, di un impiego molto più sporadico del testo e della lenta, ma progressiva, esautorazione delle tradizionali figure di Podestà, Capitano e Esecutore. Tale concentrazione su giustizia civile e criminale, su magnati e fallimento, rimase inalterata fino agli anni Settanta del Quattrocento quando iniziarono a manifestarsi i primi e percepibili segni di un importante mutamento. Infatti, soltanto il libro secondo sulle cause civili continuerà a formare oggetto di *interpretatio* fino in sostanza all'età dei Codici, come dimostra, ancora in pieno Ottocento, il giurista e magistrato pesciatino Francesco Forti ⁽⁹⁾. Viceversa, le cause penali si avviarono verso un repentino e inarrestabile declino ⁽¹⁰⁾.

L'ultimo commento di spessore al libro terzo degli Statuti del 1415 fu quello di Tommaso Salvetti ⁽¹¹⁾. Nato a Pistoia nel 1380 da una facoltosa famiglia di notai, Salvetti studiò sotto il magistero di Raffaele Fulgosio a Padova, dove si addottorò in *utroque iure* nel

a Legal Anthropology of Renaissance Italy, Chicago, University of Chicago Press, 1991, pp. 238-257; ID., *Consilia as Juristic Literature in Private Law*, in *Legal Consulting in the Civil Law*, edited by M. Ascheri, I. Baumgärtner, J. Kirshner, Berkeley, Robbins Collection, 1994, pp. 239-240. Alcuni *consilia* di Bencivenni sono editi in D. MAFFEI, *I codici del Collegio di Spagna di Bologna*, Milano, Giuffrè, 1992, nn. 82.55, 122.178a.

⁽⁹⁾ F. FORTI, *Libri due delle istituzioni civili accomodate all'uso del foro*, Firenze, Cammelli, 1863, vol. I, p. 373.

⁽¹⁰⁾ Piuttosto ampia la letteratura sul punto, che registra la portata italiana, non solo toscana, del confinamento del diritto statutario entro il solo ambito civilistico. Si vedano, almeno: A. CAVANNA, *Tramonto e fine degli statuti lombardi*, in *Diritto comune e diritti locali nella storia dell'Europa*, Milano, Giuffrè, 1980, pp. 310-311, 316; E. DEZZA, *L'applicazione dello statuto nell'età del tardo diritto comune: la testimonianza di Flavio Torti*, in *Dal dedalo statutario*, cit., pp. 237-260; STORTI, *Edizioni di statuti nel secolo XVI*, cit., p. 214; I. BIROCCHI, *La formazione dei diritti patri nell'Europa moderna tra politica dei sovrani e pensiero giuspolitico, prassi ed insegnamento*, in *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, Roma, Viella, 2006, p. 39.

⁽¹¹⁾ Cenni biografici in MARTINES, *Lawyers and Statecraft*, cit., p. 501; F. NERI, *Il giurista Tommaso Salvetti: attività di tutela patronale a Pistoia nel Quattrocento*, in « *Bullettino storico pistoiese* », 96 (1994), pp. 45-46.

1418. Quindi, nel 1425, si trasferì a Firenze e lì, una volta immatricolatosi, ebbe frequenti contatti con Paolo di Castro, proprio nel momento in cui questi stava lavorando alla revisione degli statuti cittadini. Il governo di reggimento albizzesco si interessò presto a Salvetti affidandogli alcune missioni diplomatiche. Soprattutto, nel luglio del 1427, la Signoria gli richiese insieme a Nello da S. Gimignano un *consilium* che riconoscesse la soggezione fiscale di Volterra al catasto fiorentino. Entrambi i giuristi, tuttavia, riconobbero il diritto dei Volterrani all'esenzione. Lo 'stato' non volle tenerne conto e continuò a imporre, anche col castigo, le sue prerogative di città dominante sulla comunità nel frattempo ribellatasi⁽¹²⁾. Salvetti tornò poi alla ribalta con l'avvicendamento agli Albizzi dei Medici. Sebbene sulla sua figura e sulla sua opera continui a permanere un consistente cono d'ombra, Tommaso Salvetti è conosciuto ai pochi più che altro come commentatore del libro secondo degli Statuti del 1415 sulle cause civili: un lavoro che gli valse, addirittura presso i più tardi giuristi del Cinquecento, il titolo di « fidelis interpres » e di 'oracolo del diritto'⁽¹³⁾. Meno noto, invece, è il suo commento al libro sul penale. Le sue *Quaestiones, declarationes et practicae super libro tertio statutorum florentinorum in materia maleficiorum*⁽¹⁴⁾ furono scritte, verosimilmente, fra gli anni Cinquanta e Sessanta del Quattrocento. Nel commentare la rubrica *De pena declinantis iurisdictionem*, Salvetti riporta diversi episodi di ecclesiastici corrotti condannati a morte: uno di questi

(12) Il *consilium* è edito in L. FABBRI, *La sottomissione di Volterra allo stato fiorentino. Controllo istituzionale e strategie di governo*, Firenze, 2002, pp. 260-261.

(13) Cfr. EDIGATI, TANZINI, *Ad statutum Florentinum*, cit., pp. 26-48; TANZINI, *An 'Oracle of the Law'. Tommaso Salvetti and his Adnotationes ad statuta Florentina*, in *The Politics of Law*, cit., pp. 106-123.

(14) Il testo manoscritto è in Biblioteca Marciana di Venezia (d'ora in poi BMV), Lat. V, 2456. Il codice cinquecentesco, dal quale citiamo, consta di 135 carte, scritte non da una sola mano, ed è appartenuto al giurista Matteo Carlini, *Juris consultus et Advocati florentini*. Presenta una peculiarità: il suo compilatore scelse di interpolare il commento originale di Salvetti con quello di Alessandro Bencivenni, come indicato nella parte finale dell'intestazione: « ubi et inseruntur de verbo ad verbum scripta domini Alexandri Salvi de Bencivennis super eodem libro ». Diventa così molto difficile distinguere i rispettivi interventi. Ne esiste anche una copia seicentesca in Biblioteca Universitaria di Pisa, MS. 502.

« tempore quo erat hic Eugenium » e un altro del 23 aprile 1464 ⁽¹⁵⁾. Questo potrebbe segnare un plausibile *terminus post quem*. Per quanto non sia del tutto da escludere che il commento non sia tanto del giurista pistoiese, ma del copista cinquecentesco. Peraltro, la rilevanza di tale intervento interpretativo non è soltanto cronologica. Attesta, infatti, che quella ‘misteriosa’ rubrica rivolta a punire quanti declinassero la giurisdizione fiorentina come rei di lesa maestà aveva a bersaglio soprattutto gli uomini di Chiesa. Evidentemente, di nuovo attraverso uno spregiudicato affronto ai vincoli con la suprema gerarchia pontificia ⁽¹⁶⁾. Per il resto, i luoghi del libro terzo più commentati da Salvetti sono le rubriche sul processo, la rubrica *De pena percutientis cum armis*, con ben quaranta *quaestiones*, la rubrica *De vendicta et in quibus casibus sit permissa*, con venti *quaestiones*, la rubrica *De pena homicidium committentis*, con ventidue *quaestiones* ⁽¹⁷⁾. In un complicato intreccio fra rubriche statutarie, casi giudiziari e *consilia* propri o altrui, che rendono questa testimonianza davvero unica.

I commentari redatti negli anni successivi ebbero tutti a modello le *Adnotationes* sul civile e le *Quaestiones* sul penale del giurista pistoiese. Tuttavia, il numero di interventi sul libro secondo era imparagonabile, per quantità, al numero irrisorio di interventi riservato al libro sulle cause criminali. Spesso i giuristi posteriori intervenivano direttamente sul testo originale del commento di Salvetti per integrarlo e aggiornarlo con nuove note. È il caso della copia trascritta per conto di Antonio Strozzi, o comunque posseduta dal celebre giurista cinquecentesco. L'aggiornamento più corposo, però, proviene da un altro codice, anonimo, dal quale venne poi ricavata una copia seicentesca per il Collegio degli avvocati fiorentini. Il commento risalirebbe ad un giurista attivo negli ultimi decenni del Quattrocento: le sue annotazioni, oltre a riferire innovazioni normative e casi giudiziari fino al 1498, richiamano, in più occasioni,

⁽¹⁵⁾ Ivi, c. 124.

⁽¹⁶⁾ Si veda, *retro*, Cap. II.

⁽¹⁷⁾ BMV, Lat. V, 2456. I commenti alle rubriche sul processo occupano le cc. 1r-49r, dalla rubrica *De arbitrio domini potestatis, capitanei et executoris* alla rubrica *De hiis qui exceptuantur a poenis maleficiorum*; il commento alla rubrica sulle lesioni con armi occupa le cc. 91r-109r; quello alla rubrica sulla vendetta le cc. 109r-120r; quello, infine, sull'omicidio le cc. 125r-135v.

consilia scritti di proprio pugno, soprattutto degli anni Settanta. Eppure, ancora una volta, tali aggiornamenti toccavano quasi unicamente la materia delle cause civili. Le poche note sulle rubriche penali, che cronologicamente arrivano fino al 1482, lasciano intendere che il tessuto originario del commento salvettiano sia rimasto intatto e aggiornato solo sporadicamente ⁽¹⁸⁾.

Quali, allora, le ragioni di questa singolare fuoriuscita del penale dalla cornice statutaria? La risposta viene dalla progressiva strutturazione del magistrato degli Otto di Guardia come tribunale criminale.

2. *La saldatura del penale allo stylus procedendi degli Otto.*

Il nuovo volto della giustizia criminale dipendeva infatti, in larga misura, dall'estensione della *iurisdictio* degli Otto a segmenti sempre più ampi del penale. Presto un novero importante di atti o comportamenti fu ricondotto entro lo schema dell'offesa alla *respublica*, così da obbedire al paradigma dell'infrazione politica. In sostanza gli Otto, nel loro progressivo strutturarsi come giudicatura criminale, non facevano altro che operare ispirandosi alla loro originaria esperienza di cacciatori e persecutori di ribelli. Piegato alle logiche dell'infrazione politica, il modo di procedere degli Otto, per un verso, si sganciò dalle previsioni statutarie e assunse una connotazione decisamente autoritaria e, soprattutto, extra-ordinaria. Per l'altro verso, sviluppò al massimo grado il blocco di rubriche 'straordinarie' sulla tenuta dell'ordine inserite nel libro terzo ⁽¹⁹⁾. Ancora spendibile nelle aule di giustizia del Seicento ⁽²⁰⁾, fino alla speculazione erudita settecente-

(18) Cfr. EDIGATI, TANZINI, *Ad statutum Florentinum*, cit., p. 49.

(19) Si veda, *retro*, Cap. II.

(20) Cfr. M.A. SAVELLI, *Pratica Universale*, Venezia, presso Paolo Baglioni, 1697, f. 88: « Cospirare, o macchinare contro la persona del Principe, o suoi discendenti, o Stato. Vedi ff Macchinatori n. E, come si devino rivelar le congiure, sedizioni, o trattati contro il pacifico Stato, sotto pena della morte, distruzione, e pubblicazione de' beni, vedi Stat. Flor. 3. Rub. 60 e ss. Sulla figura di Savelli, cfr. EDIGATI, *Una vita nelle istituzioni. Marc'Antonio Savelli giurista e cancelliere tra Stato pontificio e Toscana medicea*, Pisa, ETS, 2005.

sca ⁽²¹⁾, quella sezione non era in parte sfuggita neppure al principe dei commentatori Tommaso Salvetti. Venivano, infatti, commentate le rubriche *De pena non revelantis tractatum contra statum civitatis Florentiae*, *De pena facientium congregationem vel invitata*, *De pena rebellantium aliquem locum*, *De pena facientium tractatum de hiis que expectant ad comune Florentiae* ⁽²²⁾. Non si trattava, tuttavia, di uno *stylus procedendi* dominato da una completa assenza di regole. Semplimente, anziché seguire le regole dell'*ordo iudiciarius* statuario, quelle per intendersi che occupano pressoché tutte le *Quaestiones* di Salvetti, assecondava, con i suoi stilemi di flessibilità e arbitrarietà, le esigenze del gruppo politico egemone. In altre parole, le esigenze dello 'stato'. Veniva, pertanto, delineandosi un *ordo* altro, *non servatus*, che si affiancava all'ordinario e, a seconda delle circostanze, gli si sostituiva. E, siccome gli Otto controllavano ormai molti comportamenti criminali ⁽²³⁾, anche fatti di nessuna importanza per la tenuta dell'ordine politico finirono con l'essere trattati per questa via.

Il magistrato agisce *ex officio* nella persecuzione del crimine. In alternativa, viene incentivata al massimo grado l'accusa su delazione, anche anonima, attraverso il meccanismo delle 'tamburagioni'. Diversamente dall'accusa formale, presentata in ossequio alle regole dell'*ordo iudiciarius* statuario, le delazioni non andavano provate da chi le presentava. Anzi, ne veniva incoraggiato l'uso prevedendo laute ricompense, oltre all'impossibilità di essere chiamati a rispondere per calunnia. Prende così avvio il processo, che ha l'obiettivo di

(21) Cfr. N. SALVETTI, *Antiquitates Florentinae iurisprudentiam Etruriae illustrantes iuxta statuti ordinem digestae*, 8 voll., Firenze, 1777. Il giurista volterrano non segue l'ordine del libro terzo degli Statuti del 1415. Ma comincia la sua esposizione dai crimini contro l'ordine religioso e politico e, chiaramente, associa questo pezzo di legislazione statutaria agli Otto di Guardia. Cfr. vol. I, p. 195: « Has inter leges, quae magis magisque ad urbanitatem civitatem informant, eae potissimum recensendae sunt, quae Civium securitatem defendunt, ipsoque omnes Paullus Castrensis in tertio Statutorum libro, qui Criminalis dicitur, collegit. Custodiae et Baliae Octovirorum Magistratus ante etiam conditum Statutum legum, quae publicam respiciebant securitatem, executionem curabat, illiusque officium fuit omnem adhibere curam, ne in Florentia Urbe et Agri Florentini Oppidis non solum, sed etiam illis locis, in quibus Iurisdictionem aut Iuspatronatum Florentiae Commune habebat, optimus rerum ordo everteretur, et crimina absque condignis poenis impunita remanerent ».

(22) BMV, Lat. V, 2456, cc. 58v-61v.

(23) Si veda, *retro*, Cap. V.

porre nella condizione di maggiore sfavore il reo. Questi, più che un imputato, è un *hostis patriae*, che deve restare solo e privo di difese davanti al suo giudice. Non è necessario aver raccolto chissà quali prove. In deroga al principio della Glossa per cui « in criminalibus probationes debent esse luce clariores », la *plena probatio* può tranquillamente essere sostituita da *praesumptiones* e semplici congetture, sublimando il tutto attraverso la confessione, sovente estorta al reo con la violenza della tortura. Al processo così celebrato, che tendenzialmente non ammette appello, segue l'esecuzione della pena. Questa, anche quando non assume la modalità capitale, resta comunque contrassegnata da una sua *exasperatio*, colpendo il reo condannato nella persona, spesso con il confino, e negli averi, dovendo quasi sempre subire la confisca dei beni. Contro il delinquente spietato, brutale, nemico dell'ordine 'naturale' e dello 'stato' che lo rappresenta, vale un atteggiamento altrettanto brutale. Sembra, quasi, che una corrispondenza geometrica orienti e diriga la risposta punitiva del penale dell'infrazione politica. A condanna eseguita potranno manifestarsi ulteriori effetti, specialmente quando si procede per 'cose di stato'. In tal caso, la morte non estingue l'azione delittuosa; la memoria del crimine deve restare imperitura con la *damnatio*. Così, nel commentare la rubrica *De pena facientium congregationem vel invitata*, Salvetti racconta che nel 1434, al tempo delle incursioni di Niccolò Piccinino, « capitano ducis mediolani », il Capitano Bonfiglio Civello da Napoli, « vigore bullectini otto custodie », condannò alcuni cittadini ribelli per aver avuto intese con Piccinino in varie aree del dominio, alla pena della pittura infamante « in muro palatii potestatis... in exemplum perpetuum quoruncumque civium ». Scrive che la pena prevista dalla rubrica « est capitis et confiscationis bonorum ». Racconta, però, che nel 1442 il Capitano Marino da Norcia, non sappiamo qui se previo bollettino comandatorio degli Otto o no, condannò un tale Baldaccio alla confisca. In più, « memoria Baldacci fuit damnata » perché « dictus Baldaccius fecerat guerram invadendo castrum... confinans cum territorio fiorentino absque licentia dominorum » ⁽²⁴⁾. Il principio di responsabilità personale subisce pesanti deroghe. I figli possono pagare per le colpe del genitore con la perdita dei beni e dei

⁽²⁴⁾ BMV, Lat. V, 2456, c. 59r.

privilegi o, persino, con un possibile coinvolgimento nella pena. Sempre a proposito della rubrica sul fare congregazioni, Salvetti scrive che se i figli o altri congiunti dei ribelli non hanno subito la stessa sorte, come previsto dagli statuti e dal diritto comune, ciò è avvenuto solo « ex discretione ». Anche nel commento alla rubrica *De pena rebellantium aliquem locum*, il giurista pistoiese affronta il tema del coinvolgimento nella pena dei congiunti dei ribelli. Scrive che « statutum sit odiosum » perché, per il diritto, « filius non portabit iniquitates patris » e che « ultra personam delinquentis penam non ostendimus » (25).

A modellare questo modo di procedere straordinario degli Otto contribuì senza dubbio il fatto che si trattava di una commissione di cittadini, 'uomini di 'stato', non necessariamente provvisti di una preparazione tecnico-giuridica. Nel caso di bisogno, si sarebbe ricorsi al parere di un *doctor* esperto (26). Per il resto, il processo degli Otto restava avvolto in un coltre di segreto che ne faceva un arcano. Basta guardare alle stesse carte giudiziarie dell'ufficio. Gli atti compilati negli ultimi decenni del Quattrocento risultano, infatti, concisi e laconici. Invero, il magistrato non era tenuto a motivare le sue pronunce, fossero state pure di condanna. Non esisteva neanche l'obbligo per i notai di registrare le deposizioni. Il che rende, molto spesso, difficile desumere da quegli incartamenti le ragioni del processo, l'identità delle persone imputate e, talvolta, persino il tipo di crimine (27). Un simile modo di fare penale, peraltro, non era novità solo fiorentina, ma comune anche ad altre aree territoriali italiane coeve. Un *ordo non servatus* fu tipico anche del Consiglio dei Dieci a Venezia: l'ufficio conduceva le indagini, con ricorso sistematico a taglie, spie e delazioni raccolte nelle famigerate 'boche', e prendeva le sue decisioni nel più stretto riserbo. A Milano, i compiti del capitano di giustizia non erano

(25) Ivi, c. 59v.

(26) Per un *consilium* richiesto dagli Otto a due giuristi in fatto di danneggiamento campestre, si veda, *retro*, Cap. V. Cfr. sul tema MARTINES, *Lawyers and Statecraft*, cit., in part. p. 399. Alcuni esempi di *consilia* commissionati dalla magistratura nei primi anni del Cinquecento in CAVALLAR, *Francesco Guicciardini giurista. I ricordi degli onorari*, Milano, Giuffrè, 1991, in part. pp. 74-78.

(27) Cfr. ZORZI, *L'amministrazione*, cit., pp. 87-88. La stessa situazione è stata riscontrata presente ancora nel Cinquecento; cfr. EDIGATI, *Gli occhi del Granduca*, cit., p. 67.

disciplinati dagli statuti ma rispondevano alla discrezione del duca: « non è sottoposto alli statuti et ha larga baylia ». A Ferrara, il capitano di giustizia poteva operare « nullo iuris ordine servato nec servatis statutis aliquibus » ⁽²⁸⁾.

In alcuni passi dei suoi commenti ai libri secondo e terzo degli Statuti del 1415, lo stesso Tommaso Salvetti si sofferma, con tono abbastanza critico, sulla crisi o, comunque, sui mutamenti subiti tra fine Trecento e primo Quattrocento dall'*ordo iudiciarius* tradizionale, rimesso ai Rettori forestieri e agli statuti. Nell'esaminare la rubrica *De protestatione fienda officialibus super observantia statutorum* del libro secondo, il giurista pistoiese esprimeva un giudizio severo sulle pratiche invalse negli uffici pubblici e attaccava, in particolare, l'emissione di « bullettini » da parte della Signoria, « contra ordinamenta » ⁽²⁹⁾. Nel commento alla rubrica *De pena facientium tractatum de hiis que expectant ad comune Florentiae* del libro terzo, Salvetti racconta che nel maggio del 1435 il Podestà siciliano Jacopo di Castagno da Messina fu prima privato dell'ufficio dai Consigli e poi condannato dai sindaci in lire tremila per tre omesse decapitazioni. E cioè quelle di Cipriano e di tutti quelli contro i quali aveva formato il processo penale secondo lo statuto: « et processus erat quia composuerant de capiendo palatium dominorum et subvertendo statu ». Aveva preparato tutto per l'esecuzione quando i Signori e gli Otto gli ingiunsero di salvare gli imputati dalla pena capitale. Sulle prime, il Podestà si oppose, « quia sic erant rei et non poterat transgredi statuta ». Alla fine, però, cedette e assecondò « prima opinione a dominis et otto » e l'indomani condannò i rei ad una breve carcerazione più lire mille. Per questo fu sindacato ⁽³⁰⁾.

Già con lo stesso Salvetti, tuttavia, si comincia a intravedere un atteggiamento diverso, quasi certamente alimentato dalla tensione

⁽²⁸⁾ Cfr. ZORZI, *La giustizia negli Stati italiani*, cit.; *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, a cura di G. Cozzi, Torino, Einaudi, 1982.

⁽²⁹⁾ Il commentario di Salvetti al libro secondo sulle cause civili è in BNCF, Fondo nazionale, II, IV, 434. Quest'intervento in particolare, a c. 58v, è ben contestualizzato in EDIGATI, TANZINI, *Ad statutum Florentinum*, cit., pp. 45-46.

⁽³⁰⁾ BMV, Lat. V, 2456, cc. 61rv. Devo a Lorenzo Tanzini la valorizzazione del passo.

profonda creatasi in quegli anni fra i principi rigorosi dell'*interpretatio* e una giustizia sistematicamente rimessa all'arbitrio della Signoria e delle nuove magistrature cittadine come gli Otto. Così, nel commentare la rubrica *De incendiis et vastis* del libro secondo, sulla responsabilità collettiva dei conterranei degli incendiari, sottoposti dagli statuti a severe restrizioni, Salvetti scrive:

In punto di diritto comune è dubbio se tale disposizione statutaria valga e cioè se la comunità sia chiamata a rispondere del delitto altrui. Con le dovute cautele, ci sentiamo di rispondere negativamente... tale disposizione, che ha origine consuetudinaria, è assolutamente iniqua, perché gli altri non possono essere puniti per delitti altrui... ma poiché lo statuto questo dice, ciò che dice ha valore di legge, perché per quanto iniquo sia, tutto ciò è disposto per la sicurezza del territorio ⁽³¹⁾.

Pur con evidente riluttanza, Salvetti è in definitiva portato a sottoscrivere disposizioni palesemente inique ma funzionali alla conservazione dell'ordine e all'obbedienza da parte delle comunità soggette. Tanto da affermare, in un altro luogo delle sue *Quaestiones*, che « rei publice romanorum privilegiis gaudet civitas florentina ». Un poco rivisitata, la stessa formula era servita nel 1439 al Podestà, consigliato da un esperto, per condannare a morte e alla confisca dei beni « ser Petrus de Tuderto ». Non aver rivelato una trama poteva integrare il « crimen maiestatis lese » proprio perché « civitas Florentiae habeat privilegia vicariati Imperii » dati da Carlo IV « cum bulla aurea » e custoditi « apud Vexilliferum Iustitiae » ⁽³²⁾. Era come rispondere, indirettamente, diversi decenni dopo, alle elusioni di Baldo sul medesimo quesito sollevato da alcuni giuristi 'filogovernativi' ⁽³³⁾. Salvetti stesso, in fondo, non disdegnò le lusinghe del gruppo politico egemone. Già membro della Balìa medicea del 1434, figura tra gli otto influenti cittadini, giuristi e no, selezionati da Cosimo a rivedere « le riformagioni molto intral-

⁽³¹⁾ BMV, Lat. V, 2654, c. 166v.

⁽³²⁾ BMV, Lat. V, 2456, cc. 58v, 61v. La formula è ricavata dalla rubrica I, 46 *De inveniendis bonis condemnatorum*, vol. I, pp. 53-54.

⁽³³⁾ Si veda, *retro*, Cap. II.

ciate » ⁽³⁴⁾: preludio a quella revisione generale degli statuti in qualche modo accarezzata dal capo medico ma mai realizzata ⁽³⁵⁾. La timidezza e la forzatura riflesse nell'atteggiamento del giurista pistoiese si convertiranno in spregiudicata risolutezza presso i *doctores* attivi nei decenni a seguire. E i giuristi non avranno alcuna remora a mettere da parte le *apices iuris*, le sottigliezze del diritto, quando a essere in discussione è la tenuta dell'ordine. Nei loro interventi suggeriranno apertamente che, in presenza di una minaccia per la repubblica, i governanti debbono aderire, con l'apporto legittimante del giureconsulto, a un modo di procedere distinto, sganciato dall'*ordo iudiciarius* comune e statutario, improntato al paradigma dell'infrazione politica. Come quando, nell'ottobre del 1499, durante una concitata consulta riunita alla presenza degli Otto di Guardia per decidere la sorte del capitano di ventura Paolo Vitelli accusato di aver impedito con il suo tradimento la riconquista di Pisa ribelle, Niccolò Altoviti, dottore in *utroque iure* a Pisa, dirà:

in nessuno modo non sia da perdonare la vita a Pagolo Vitelli: la prima per le pratiche che lui ha tenuto con i vostri ribelli, el che nega et per questo secondo la legge lui merita la morte. Appresso considerato la qualità del huomo, il luogho donde è et quello potrebbe fare in danno della vostra repubblica, et per questo giudichò anchora non si proceda secondo e termini di ragione, ché così non si suole nelle cose delli stati, et concluse che non sia da perdonarli la vita et da farlo presto ⁽³⁶⁾.

E, come sosterrà anche la grande criminalistica del Cinque-Seicento, in situazioni di compromissione dell'ordine vale il principio « *ordo est ordinem iuris non servare* » ⁽³⁷⁾. Il che vuol dire sempre più spesso, tanto che « *hodie omnia fere crimina sunt arbitraria et extra ordinem puniantur* » ⁽³⁸⁾.

⁽³⁴⁾ S. AMMIRATO, *Istorie fiorentine*, ed. Torino, Cugini Pomba e Comp. Editori, 1853, vol. V, p. 293.

⁽³⁵⁾ Si veda, *retro*, Cap. V.

⁽³⁶⁾ ASF, CP, 65, c. 116r. Sull'esecuzione di Vitelli, ASF, OG, 115, cc. 73v-76v. Cenni sulla vicenda in MARTINES, *Lawyers and Statecraft*, cit., pp. 433-435.

⁽³⁷⁾ Cfr. L. LACCHÈ, 'Ordo non servatus'. *Anomalie processuali, giustizia militare e 'Specialia' in antico regime*, in « Studi storici », XXIX (1988), 2, pp. 361-364.

⁽³⁸⁾ B. CARPZOV, *Practica nova saxonica rerum criminalium*, Lipsiae, 1695, p. I, q. XXIV, n. 9, f. 116.

Il Quattrocento fiorentino, e non solo, affinava le tecniche del castigo sommario e ne faceva *ars dominationis*. Ancora una volta, nella messa a punto del paradigma dell'infrazione politica così come confezionato presso le antiche sedi universalistiche, i governanti recuperavano precise precondizioni due-trecentesche e le adattavano alle nuove esigenze d'autorità e di dominio. *Liber Constitutionum Regni* fridericiano a parte, fu invero il processo civile dei secoli XIII e XIV la culla del sommario. Tra il 1306 e il 1311, con le decretali *Saepe contingit* e *Dispendiosam*, Clemente V ritagliò, per il processo canonico, una *cognitio summaria* da farsi oralmente, più spedita, più funzionale alla diretta e immediata conoscenza del fatto da parte del giudice. Da lì, nel corso del Trecento, il giudizio sommario cominciò a essere applicato anche alle cause penali, ma con un singolare rovesciamento. Mentre nel civile la minore importanza della controversia giustificava l'intervento semplificatorio, nel criminale era invece la gravità del crimine come infrazione a giustificare il ricorso. Chi ha commesso un fatto grave, chi ha disobbedito, non deve beneficiare di un iter processuale ordinario e merita, al contrario, l'*odium* della repressione che esige rapidità ed esemplarità nel castigo. Pertanto, a fronte di un processo penale più rapido, meno trasparente e più arbitrario, venivano a mancare tutti i presupposti perché i giuristi intervenissero con le proprie tecniche d'*interpretatio* e commentassero, così, delle rubriche statutarie lontane, ormai, dalla giustizia criminale praticata. Il destino dei commentari al libro terzo degli statuti fiorentini appare, dunque, già segnato ai tempi dei continuatori di Tommaso Salvetti. E gli sviluppi cinquecenteschi non fecero altro che portare a compimento quelle premesse ⁽³⁹⁾.

2.1. *Cultura del castigo, cultura della composizione: uno stylus 'osmotico'.*

Lo scenario è, tuttavia, un po' più complesso. Come in una coreografia diretta dallo 'stato' attraverso gli Otto di Guardia, il penale del paradigma dell'infrazione politica avanzava dalla quinta a conquistare il proscenio ma senza oscurare le altre molteplici prati-

(39) Cfr. EDIGATI, TANZINI, *Ad statutum Florentinum*, cit., pp. 50-51.

che. Piuttosto, le assorbiva e le rimodulava nel segno della straordinarietà. In altre parole, la duttilità di risposta giudiziaria, parametrata alle circostanze e alla qualità dei delinquenti, invalsa presso il nuovo magistrato fiorentino non sempre si traduceva in una sistematica e terroristica giustizia sommaria, finalizzata a castigare e reprimere. Certamente, in linea di massima, gli Otto non esitavano ad avvalersi degli speciali poteri di balia loro concessi e prorogati più volte e sul cui esercizio le fonti restituiscono la percezione di una giudicatura spietata e strettamente legata al gruppo politico egemone ⁽⁴⁰⁾. Ciò nonostante, non mancano nelle stesse fonti esempi che mostrano gli Otto indirizzare la loro peculiare flessibilità procedurale verso tecniche compositive e transattive, inscritte da secoli nelle pratiche penali di risoluzione dei conflitti prima che il diffondersi alla metà del Duecento dell'*inquisitio ex officio* spostasse il loro fine dalla giustizia alla repressione. Così, già una provvisione del gennaio 1452 lamentava che, proprio in ragione della duttilità procedurale della magistratura, molti delinquenti cercavano, se inquisiti, di essere giudicati dagli Otto, « existimando per medium dicti officii se liberos et impunitos evadere vel parvulam penam reportare » ⁽⁴¹⁾. Dovevano, cioè, verificarsi molto spesso episodi come quello riferito dal commentatore Salvetti e richiamato poco sopra, con gli Otto che facevano pressioni sul Podestà perché esentasse tre cospiratori dalla pena capitale ⁽⁴²⁾.

I loro provvedimenti alternavano a dure condanne pecuniarie o capitali o al confino, ammonizioni, ordini, precetti, mediazioni, composizioni, assoluzioni. Una testimonianza indicativa viene da un

⁽⁴⁰⁾ Anche con uno sguardo di lungo periodo, si vedano il processo ad un giovane ebreo spagnolo nel 1493 in ASF, OG, 95, c. 58; il processo a Savonarola nel 1498 sul quale cfr. R. KLEIN, *Il processo di Girolamo Savonarola*, Bologna, Il Mulino, 1960; il processo agli oppositori medicei nel 1512 sul quale cfr. MONTORZI, *Il cruento avvio di un processo di instaurazione statale. Il 'Partito' di condanna alla decapitazione di Pietro Paolo Boscoli ed Agostino Capponi, deliberato dal Magistrato degli Otto, in Firenze, il 22 febbraio 1512 ab. Inc.*, in *Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, a cura di A. Padoa Schioppa, G. di Renzo Villata, G.P. Massetto, Milano, Giuffrè, 2003, vol. II, pp. 1565-1589. E, ovviamente, la repressione della congiura dei Pazzi nel 1478, per la quale si rimanda, avanti, al Cap. VIII.

⁽⁴¹⁾ ASF, PR, 142, c. 420r. La provvisione è ben contestualizzata in ZORZI, *L'amministrazione*, cit., pp. 88-89.

⁽⁴²⁾ BMV, Lat. V, 2456, cc. 61rv.

Liber deliberationum officii Otto custodie del 1477: l'unica serie continua di atti dell'ufficio ad essersi conservata per il periodo repubblicano. Fra gli ingrigiti fogli pergamenei, percorsi da una grafia non sempre generosa, gli Otto intimano, sotto la minaccia di una pena, a un gruppo di persone di non prendere a prestito carte e dadi in alcuni luoghi della città, forse sede abituale del gioco d'azzardo. Ad alcune persone di non entrare in un podere altrui. A un tale di restituire al legittimo proprietario una veste. A una persona di obbedire ai comandi del podestà di Prato e di dire tutta la verità circa una controversia dibattuta presso il rettore periferico ⁽⁴³⁾. Vi sono, poi, numerosi esempi con interventi di tipo compositivo ⁽⁴⁴⁾. Addirittura, in un caso, una disputa viene rimessa all'arbitrato di un tale che conosceva bene le parti e che riuscì a raggiungere un compromesso alla fine ratificato dagli Otto. Più in generale, quando dovevano intervenire su aggressioni, violazioni di domicilio, furti e altri fatti ancora refrattari al paradigma dell'infrazione politica, gli Otto, sia che agissero di loro iniziativa sia su segnalazione dei rettori forestieri o estrinseci, rilasciavano il reo previa sottoscrizione della promessa a non molestare ulteriormente l'offeso, a pena di una sanzione pecuniaria o del bando e il versamento di una cauzione a garanzia di buona condotta. Gli incartamenti conservano dei veri e propri *pacta* stretti tra le parti e siglati da un notaio, secondo una consuetudine, imbevuta di cultura negoziale, risalente agli statuti trecenteschi ⁽⁴⁵⁾. Semplici composizioni attraverso cui l'aggressore e la vittima s'accordavano, davanti al magistrato e con garanti e fideiussori, intorno ad alcuni punti: non avvicinare il reo, i suoi congiunti o la sua *familia*; rimanere a distanza dal bene conteso; prendere dimora in luogo diverso dal quartiere cittadino o dalla frazione del contado o distretto dove s'era consumata la lite; non valicare i confini del dominio fiorentino ⁽⁴⁶⁾.

⁽⁴³⁾ ASF, OG, 46, risp. cc. 36r, 6r, 54v, 79r.

⁽⁴⁴⁾ Ivi, cc. 7r, 16v, 18r, 19r, 22v, 33r, 46r, 50v, 57v, 71v, 73r, 77v, 78v.

⁽⁴⁵⁾ Cfr. *Gli Statuti della Repubblica fiorentina*, cit., Statuto del Podestà del 1325, II, 86, vol. II, pp. 138-141.

⁽⁴⁶⁾ Un ricco campionario in ASF, OG, 17 (1465-66). Cfr. sul punto BECKER, *Changing Patterns of Violence and Justice in Fourteenth- and Fifteenth-Century Florence*, in « Comparative Studies in Society and History », 18 (1976), pp. 281-296.

L'ampia gamma di risposte giudiziarie praticata dagli Otto di Guardia è ben testimoniata da una lettera che un certo Benedetto Ambrosini di Montepulciano indirizza a Piero de' Medici, invocando il suo aiuto. Benedetto gli racconta che nel mese di giugno tale Paolo del Grancaso da Montepulciano era giunto a Firenze per uccidere un suo cugino, Cino di Matteo. L'assassinio si consumò sul ponte Vecchio dove Paolo colpì mortalmente Cino alla testa. Sul fatto indagavano gli Otto. Preoccupato per l'incolumità sua e dei suoi figli più piccoli minacciata dal fatto che l'assassino continuava a sfuggire alla cattura, Benedetto si rivolse all'ufficio degli Otto con la preghiera di punire Paolo. Così, gli Otto condannarono Paolo al confino per due anni, ossia con la stessa pena riservata ai dissidenti, e a pagare lire quattrocento. Pochi mesi dopo, però, Paolo lasciò il luogo di confinamento e rientrò nottetempo a Montepulciano per minacciare di morte Benedetto e la sua famiglia. Benedetto dovette pertanto riparare a Valiana, dove il podestà locale gli intimò di fare la pace con Paolo. Si recò quindi a Firenze per trattare le condizioni di pace con gli Otto e i notai di Paolo. All'inizio non si riuscì a trovare un'intesa, tant'è che gli Otto dovettero comminare ai due notai un confino di dieci anni a Livorno per costringerli a rogare l'atto. « Fecesi la pace infra noi per le mani di decti Octo ». Ma anche questa soluzione si rivelò sterile. La lettera si chiude con Benedetto che invoca direttamente l'intercessione di Piero, quasi fosse un principe, « che e me sicuri in modo, che io possa stare sicuro a casa mia senza portare arme, che non è mio mestiero »⁽⁴⁷⁾.

Questo documento rivela due importanti aspetti. Intanto, segnala quella funzione di 'mediazione dall'alto' che nel corso del Quattrocento coinvolge, in maniera quasi sistematica e alternativa alla Signoria, i Medici: specialmente Lorenzo, il « magnifice vir » al quale molti, tra cittadini e sudditi, si rivolgeranno come arbitro in faide, risse e dispute varie⁽⁴⁸⁾. Soprattutto, la lettera mostra, sì, la tenace persistenza di un tipico istituto negoziale come la pace ma attesta, al tempo stesso, una sua inedita riconfigurazione attraverso il *modus procedendi* degli Otto, sotto il segno della straordinarietà. Colpisce, infatti, la sua

⁽⁴⁷⁾ Il testo della lettera è edito in FABRONI, *Laurentii Medicis Magnifici vita*, cit., vol. II, pp. 98-99.

⁽⁴⁸⁾ Questo profilo sarà esaminato nel Cap. VII.

non spontaneità, in spregio ad una giurisprudenza che ravvisava proprio nell'assenza di coartazione della volontà il punto di discriminare tra la pace e la sicurezza di non offendere vista prima ⁽⁴⁹⁾. Così il magistrato, che oltretutto esautorava anche su questo punto il Podestà della tradizione comunale, poteva esercitare una forte pressione sulle parti con la minaccia del confino, come nel richiamato episodio, ovvero della carcerazione o della confisca, per prevenire la violenza e scongiurare il pericolo di fisiologiche vendette reciproche. Anzi, la pratica seguiva sostanzialmente la stessa logica sottesa alla regolamentazione della vendetta, basata sui gradi di parentela. E così si muoverà, di lì a poco, sia pure in modo asistemico e casuale, una provvisione dell'ottobre 1476 volta a qualificare i soggetti legittimati a concedere la pace ⁽⁵⁰⁾. Indebolite da tali intrinseche precarietà, le paci, insieme alle sicurezza di non offendere, erano molto spesso infrante andando, per converso, a rafforzare il potere di mediazione mediceo. Il congegno pattizio, per quanto fragile, attesta lo sforzo degli 'uomini di stato' non a contrastare le transazioni. Piuttosto, a incoraggiarle o, addirittura, imporle sostituendo al « pericoloso spontaneismo contrattuale » il controllo degli apparati centrali: preludio a quella « giurisdizionalizzazione delle paci » cui mirerà al più tardi, anche attraverso gli Otto, Cosimo I ⁽⁵¹⁾.

Un dato è certo. Aderisse al castigo e alla repressione ovvero alla composizione e alla transazione, lo *stylus procedendi* degli Otto di Guardia, e con quello il penale nuovo che ne scaturiva, restava lontano dalle forme e dalle garanzie della più minuziosa procedura medievale ritualizzata nelle prime rubriche del libro terzo degli

⁽⁴⁹⁾ Su questi temi, si veda, da ultimo, P. BROGGIO, *Governare l'odio. Pace e giustizia criminale nell'Italia moderna (secoli XVI-XVII)*, Roma, Viella, 2021.

⁽⁵⁰⁾ È la *Provvisione concernente a chi si aspetti dar la pace à delinquenti, che vogliano godere il beneficio di quella del dì 22 ottobre 1476*, consultata nella versione stampata a Firenze nel 1627 da Pietro Ceconcelli e conservata presso la BNCF, Fondo Landau Finaly, Leggi e Bandi, vol. I, ff. 7-8. Ne fa menzione anche SAVELLI, *Pratica Universale*, cit., voce *Pace*, ff. 238-39, n. 6.

⁽⁵¹⁾ Cfr. EDIGATI, *La pace privata*, cit., p. 22. Già prima dell'instaurazione del principato, gli Otto giudicavano le cause di rottura di paci e tregue, come attestano due provvisioni del 1513 e del 1514, nonché alcuni *consilia* in materia resi all'ufficio da Guicciardini, sui quali cfr. CAVALLAR, *Francesco Guicciardini giurista*, cit., pp. 74 e ss.

Statuti del 1415 ⁽⁵²⁾: le stesse che avevano assorbito il maggiore sforzo interpretativo di commentatori come Tommaso Salvetti e pochi dopo di lui. Un processo, quello gestito dai Rettori forestieri in posizione equiparata e col solo criterio della prevenzione, dove il giudice non poteva procedere « ex officio vel inquisitione » senza prima sincerarsi che l'offeso o i suoi congiunti avessero rinunciato a presentare l'accusa. Dove nessun altro poteva interferire con il lavoro del giudice che avesse raccolto l'accusa o la denuncia o che avesse formato l'inquisizione. Dove veniva privilegiato il tradizionale processo su accusa, caposaldo delle vecchie corti podestarili, con il giudice che cominciava facendo giurare all'accusatore di non presentare l'accusa « animo calunniandi », sotto minaccia di una pena. Dove l'accusato, una volta comparso, doveva essere portato a conoscenza di ogni addebito o contestazione. Dove certamente era ammessa la tortura ma solo « in casibus, in quibus a statutis permittatur ». Dove il reo aveva dieci giorni di tempo per poter preparare la propria difesa e altrettanti l'attore per proseguire o ritirare l'accusa e le deposizioni dei testimoni escussi dal giudice venivano pubblicate e comunicate alle parti ⁽⁵³⁾. Dove, addirittura, erano ammesse deroghe all'*ordo iudiciarius*, ma solo a condizione che il crimine risultasse manifesto o per confessione del reo ovvero per dichiarazione di due testimoni maggiori di quattordici anni, al limite pure se le parti fossero rimaste contumaci o non fossero state citate per ascoltare la sentenza, ma « salvo semper statuto de officio iudicum maleficiorum » ⁽⁵⁴⁾. Quello era un limite legale che mai poteva essere valicato. A valicarlo, tuttavia, furono proprio gli Otto. Forse, con una capacità maggiore dentro la città che non fuori, nella recente proiezione territoriale, dove, ad eccezione chiaramente di questioni sulle quali la dominante aveva un interesse preciso a intervenire, come la tenuta dell'ordine e gli affari economici dei

⁽⁵²⁾ Proprio nei casi di paci e tregue rotte, la provvisione del 1513 prevederà il trasferimento della causa, una volta incardinata presso gli Otto, al Consiglio di Giustizia che avrebbe proceduto « de plano, e senza strepito, o figura di giudizio, et ogni solennità di ragione, e di statuti al tutto omessa ». Cfr. EDIGATI, *La pace criminale*, cit., p. 21.

⁽⁵³⁾ Statuti di Firenze del 1415, III, 2 *De officio iudicum maleficiorum, et de modo procedendi in criminalibus*, vol. I, pp. 229-235.

⁽⁵⁴⁾ Ivi, III, 18 *Quod valeant processus in maleficiis, licet non sit servatus ordo, dummodo de maleficio constet*, vol. I, p. 244.

Fiorentini nelle aree soggette, le pratiche penali, specialmente quelle delle corti vicariali, continuavano a seguire sentieri procedurali assai più rispettosi di forme e garanzie ⁽⁵⁵⁾. E sarà così per molto tempo ancora ⁽⁵⁶⁾.

3. *Verso la normalizzazione dello straordinario.*

La straordinarietà del modo di procedere nelle ‘cose di stato’, a cominciare dagli Otto di Guardia, era chiaramente il precipitato di un più ampio sconvolgimento di antichi equilibri. Tra il 1414 e il 1418 la crisi dell’intera Europa medievale filtrava inesorabile nelle sedute del Concilio di Costanza. La supremazia della Chiesa era inficiata dallo scisma d’Occidente mentre l’autorità imperiale cercava la via del riscatto nel promuovere l’iniziativa conciliare. Nel 1412, a Milano, era stato assassinato l’erede di Giangaleazzo Visconti, Gianmaria, quando poco prima, nel 1407, la Francia era stata sconvolta dall’uccisione del duca d’Orléans per mano del duca di Borgogna, in una lotta per la successione al trono. Il teologo della Sorbona Jean Petit ne aveva scritto un’appassionata difesa, *La Justification du Duc de Bourgogne*. Il duca d’Orléans non era altro che un tiranno. Le sue illecite pretese stavano minacciando la

⁽⁵⁵⁾ Cfr. TANZINI, *Pratiche giudiziarie e documentazione nello Stato fiorentino tra Tre e Quattrocento*, in *La documentazione degli organi giudiziari nell’Italia tardomedievale e moderna*, a cura di A. Giorgi, S. Moscadelli, C. Zarrilli, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, 2012, pp. 785-832; A. ANTONIELLA, L. CARBONE, *Gli atti criminali dei giudicanti fiorentini di Arezzo. I Libri malleficiorum delle Capitolazioni dal 1384 al 1530*, in *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta — secc. XIII-XV)*, a cura di G. Nicolaj, Roma-Città del Vaticano, Ministero per i beni e le attività culturali-Scuola vaticana di paleografia, diplomatica e archivistica, 2004, pp. 345-360.

⁽⁵⁶⁾ Ancora al tempo di Cosimo I che, nel 1547, biasimò con un provvedimento la giustizia praticata dagli ufficiali estrinseci nel dominio per il mancato impiego di un rito più marcatamente inquisitorio. Li si rimproverava, cioè, di attenersi strettamente alle prove fornite dalle parti, « senza far opera di provare le transgressioni assolverli tutti, in sul fondamento solo delle non fatte probazioni, et del non apparire per li atti de commessi delitti. Cosa non tanto di cattivo esempio, ma perniziosa assai, nutritiva di viti, et perturbativa della quiete, et contento di quelli che desiderano vivere civilmente ». È la *Deliberazione Fatta per lo Illustriss. et Excell. Sign. Duca di Firenze et sua Magnifici Consiglieri circa il procedere ne’ Malefici et degli Affronti senza data di giorno ma certamente del 1547. ab Inc.*, in CANTINI, *Legislazione toscana*, cit., vol. II, p. 7.

stabilità del regno. Ne era nata una condizione di necessità tale da giustificare una punizione straordinaria, con inevitabile violenza alla legge e alla giustizia ordinaria. In fondo, diceva Petit, la legge non è fatta per essere interpretata alla lettera, ma secondo equità, ossia secondo la particolarità variabile delle situazioni ⁽⁵⁷⁾. A Costanza, le tesi di Jean Petit subirono la dura condanna, fra gli altri, del teologo Jean Gerson ⁽⁵⁸⁾. Nella sua registrazione degli *Acta in Concilio Constantiensi*, Gerson trascriveva, all'altezza della sezione *Circa Damnationem Propositionum Joannis Parvi*, l'intervento di un « Frater... Ordinis Sancti Augustini » che, viceversa, andava nella direzione indicata da Petit. Dopo aver detto che « multa homicidia, et occisiones, seu tyrannicidia perpetrata sunt diebus nostris », e aver annoverato fra questi l'assassinio del « Dominum Joannem Mariae Ducem Mediolanensem », pronunciava parole forti, meritevoli di essere riportate nell'originale latino:

Imo non solum licet, sed de iure naturali, quilibet obligatur deffendere Patriam, et Rempubicam... Et Reipublicae inimicum licet expugnare, non solum fugando, capiendo, vel repellendo, sed etiam occidendo, in casu inevitabilis necessitatis. Inevitabilem necessitatem capio, quando non potest bono modo capi, detineri, vel iudicari, sine notabili scandolo, et magna sanguinis effusione et verisimiliter formidatur de Reipublicae destructione, ac pacis Regis et Regni perturbatione.

Quando gli Ebrei condannarono a morte Gesù, « secundum divinam scentiam, peccarent », ma « secundum humanam scentiam politicam consulte agebant, tumultus praecando ». Pertanto,

Princeps et subditus, aut potestas civitatis, cum videt tyrannos tales insurgere, debet talia praecavere, ne videlicet tumultus insurgat; et ipsos potest licite occidere, iuris ordine non servato communi.

L'affermazione successiva non lascia dubbi. L'Italia di quegli anni è lo scenario di riferimento per questa specie di giustizia accomodata alla 'via di fatto', ovvero ai 'modi straordinari'. « Hunc modum saepius vidi servari, in civitatibus Italiae, per peritissimos

⁽⁵⁷⁾ Cfr. C. FIOCCHI, *Una teoria della resistenza: Jean Petit e la Justification du duc de Bourgogne*, in « Rivista di storia della filosofia », 2 (2000), pp. 161-186.

⁽⁵⁸⁾ Cfr. GUENÉE, *Un meurtre, une société*, cit.

Iudices et Potestates » (59). Un po' come, sul finire del Duecento, il giurista Alberto da Gandino vide « communiter observari » il diffondersi dell'*inquisitio ex officio* che, « quamvis sit contra ius civile », fu subito legittimata e convalidata dall'effettività, in funzione degli interessi della *res publica civitatis* e della *concordia civium* (60). La pratica sposava l'ideologia e dava i natali alla giustificazione della contingenza: « Necessitas non habet legem; sapiens adaptat se temporibus » (61).

Altri, pur non arrivando a posizioni legittimanti, non potevano tuttavia esimersi da una rassegnata constatazione. Altrimenti sarebbe stato come negare l'evidenza. Dell'intervento del cancelliere fiorentino Coluccio Salutati, fin dal 1385, sull'inevitabilità dell'uccisione di Bernabò Visconti per mano del nipote Giangaleazzo, già si è detto (62). In pieno Quattrocento Poggio Bracciolini, nel *De varietate fortunae*, leggeva fra i segni del tempo il disordine del mondo, « nullo ordine ductae », consegnato all'irrefrenabile variare delle circostanze. Intanto, nel coevo *De infelicitate principum*, coglieva nel disordine del mondo la sostanza 'malvagia' dei nuovi assetti di potere: « principatus re ipsa et licentia malus est ». La malvagità sta nella sistematica disattivazione delle antiche regole di validità attraverso la 'via di fatto' (63). Proprio i 'modi straordinari' attivati dai governi di reggimento fiorentini, e con particolare costanza dal regime mediceo, contraddistinguono la carriera pubblica e l'opera di Bartolomeo Scala, un « umanista nello Stato » (64).

Figlio di un umile mugnaio della comunità soggetta di Colle Valdelsa, Scala si trasferì a Firenze dove ricevette una formazione, oltre che letteraria, anche giuridica. I suoi maestri furono, probabil-

(59) JOANNIS GERSONII *Opera omnia*, Antwerpiae, Sumptibus Societatis, 1706, vol. V, pp. 840 e ss.

(60) Cfr. SBRICCOLI, 'Vidi communiter observari', cit.

(61) JOANNIS GERSONII *Opera omnia*, cit., p. 843.

(62) Si veda, *retro*, Cap. I.

(63) Cfr. FUBINI, *Umanesimo e secolarizzazione da Petrarca a Valla*, Roma, Bulzoni Editore, 1990, pp. 274 e ss.

(64) Come recita il sottotitolo dell'edizione italiana di un importante saggio su questo personaggio: A. BROWN, *Bartolomeo Scala (1430-1497) Cancelliere di Firenze. L'umanista nello Stato*, a cura di L. Rossi, trad. di L. Rossi e F. Salvetti Cossi, Firenze, Le Monnier, 1990.

mente, Benedetto Accolti, Otto Niccolini, Domenico Martelli e Girolamo Machiavelli. Gli ultimi due fecero parte, insieme con Tommaso Salvetti, della più volte richiamata commissione preposta da Cosimo alla revisione di statuti, ordini e provvisioni nel 1445. Machiavelli, poi, pagò duramente la sua disobbedienza ⁽⁶⁵⁾. Entrato nella cerchia medicea come segretario particolare del nipote di Cosimo, Pierfrancesco, nel 1465 Scala approdò alla prima Cancelleria ⁽⁶⁶⁾. La Balìa del 1466 prorogò la durata triennale dell'incarico per altri dieci anni « prout honor dominationis et totius reipublicae utilitas postulat ». La sua permanenza nell'ufficio fu quindi riconfermata per altri cinque anni nel 1478 e nel 1483, addirittura per venticinque anni nel 1484: praticamente a vita. Forte di queste riconferme sancite dalle provvisioni di Balie succedutesi nella loro straordinarietà, nel 1471 ricevette la cittadinanza fiorentina. Ciò gli consentì di essere presto eletto, con impressionante progressione, ai principali uffici della repubblica: Priore nel 1473, degli Otto di Guardia nel 1479, Gonfaloniere di Giustizia nel 1486. Anche qui con una punta di straordinarietà, atteso che gli venne permesso di ricoprire uffici sia intrinseci che estrinseci, pure quando questi risultavano incompatibili con la carica di primo cancelliere ⁽⁶⁷⁾.

Quando nel 1466 si trattò di riformare la Cancelleria, Scala non esitò ad adoperare i 'modi straordinari', in un ennesimo affronto ai legittimi detentori della sovranità medievale. Atteso che, « in quacumque bene instituta Republica ad supremum illius magistratum spectat non solum ipsius Reipublicae honores ac dignitates conservare, verum etiam quantum honeste et commode fieri potest, de tempore in tempus illos et illas augere », dispose che da lì in avanti la corrispondenza diplomatica esterna fosse copiata su carta in pergamena sigillata dai frati della Camera, così com'era presso i

⁽⁶⁵⁾ Già confinato nell'estate del 1458 per le sue critiche sull'iniqua distribuzione degli uffici, nel 1460 venne catturato in Lunigiana, incarcerato dagli Otto e torturato. La sua confessione servì a confinare circa venticinque cittadini. Morì in carcere, forse a seguito delle torture subite. Notizie in ASF, OG, 224, c. 104r; CP, 56, c. 84r.

⁽⁶⁶⁾ Fondamentale il classico D. MARZI, *La cancelleria della repubblica fiorentina*, cit.

⁽⁶⁷⁾ I testi delle deliberazioni delle Balie che riguardano il personaggio sono parzialmente edite in G. GARFAGNINI, *Tra politica, clientele e senso dello stato: Bartolomeo Scala*, in « Annali del Dipartimento di Filosofia », XV (2009), pp. 109-130.

« multi principes, et domini atque dominationis ». Il duca di Milano, che poco tempo prima aveva preso la stessa iniziativa, dovette vincere le resistenze del suo Consiglio Segreto. Perché quella di scrivere lettere esterne sigillate era una prerogativa esclusiva dell'Imperatore, che l'aveva concessa ai dogi veneziani, e del Papa, che invece l'aveva concessa ai re di Francia e di Sicilia ⁽⁶⁸⁾. Ma, per Bartolomeo Scala, Firenze era uno 'stato', una 'potentia grossa', non inferiore a nessuno, « per Dei gratiam se reperit in tali gradu et conditione quod etiam sibi merito convenire possit ut similem modum suos litteras scribi faciat ac mittat » ⁽⁶⁹⁾. Nel dicembre del 1470 osò persino rivolgersi al Papa usando non il plurale ma il singolare, in un mandato letto davanti a un concistoro papale plenario per la ratifica di un trattato di pace e di lega, tanto da suscitare la collera del pontefice in persona. E proprio a proposito dei mandati, il cancelliere contestò la pratica statutaria dell'attestazione: gli atti pubblici del Comune erano validi solo se autenticati dai notai in rappresentanza dell'Imperatore. Per antica regola di validità, il governo doveva 'chiedere', 'rogare', ai notai imperiali di predisporre il mandato. Sempre nel contestato mandato letto alla presenza del Papa, i Signori e i Collegi non chiedono, 'rogantes', ma comandano, 'iusserunt', direttamente al cancelliere, il quale agisce secondo la loro volontà, 'voluerunt' ⁽⁷⁰⁾. Più tardi, nel 1483, questi primi esperimenti di spoliazione della sovranità dalle supreme gerarchie medievali porteranno alla sostituzione dei notai medievali con figure del tutto nuove, anche digiune di diritto: i segretari, carica che sarà poi di Niccolò Machiavelli, « viros bono ingenio preditos, usu, doctrina et fide prestantes » ⁽⁷¹⁾.

Sempre nel 1483 Bartolomeo Scala comporrà uno dei suoi scritti più importanti, il *Dialogus de legibus et iudiciis*, in cui interloquisce con Bernardo Machiavelli, notaio e padre di Niccolò: una riflessione sul significato della legge come fondamento del governo della società

⁽⁶⁸⁾ Cfr. BROWN, *Bartolomeo Scala*, cit., p. 116.

⁽⁶⁹⁾ ASF, Balie, 30, cc. 31v-32r. Il testo è edito in MARZI, *La cancelleria*, cit., Appendice 2, n. 37, pp. 594-595.

⁽⁷⁰⁾ Cfr. BROWN, *Bartolomeo Scala*, cit., pp. 117-119; ID., *Il linguaggio dell'impero*, cit., p. 263.

⁽⁷¹⁾ ASF, PR, 174, c. 112r. Il testo è edito in MARZI, *La cancelleria*, cit., p. 599.

umana, una filosofia della contingenza ⁽⁷²⁾. Ogni giorno vediamo che gli affari umani sono così condizionati dagli accidenti da risultare praticamente impossibile per il legislatore umano catturare la fugacità del tempo e la continua mutevolezza delle cose con delle leggi scritte. Esistono invece comunità umane abituate a vivere senza leggi scritte, come i Turchi. Secondo i racconti dei mercanti italiani, essi rimettono ogni questione legale ai Pascià, che esercitano una giustizia 'ad hoc', rapida ed efficace, tanto nel civile quanto nel criminale ⁽⁷³⁾. L'esperienza dei Turchi, così come quella degli abitanti di alcune terre selvagge ⁽⁷⁴⁾, dimostrano la non universalità del diritto dei Romani. Meglio lasciarsi guidare dal diritto di natura, sempre uguale a se stesso nonostante il tempo e lo spazio ⁽⁷⁵⁾. I tempi auri dell'*interpretatio* sono finiti, travolti dallo stesso diritto comune. La vertiginosa accumulazione di opinioni variegata sopra un medesimo passo del Digesto permette a giuristi di dubbia valenza di sfruttarne i contorni oscuri e incerti unicamente per arricchirsi a spese di quanti chiedono giustizia. Niente a che vedere con l'encomiabile tribunale fiorentino della Mercanzia, dove sei uomini non provvisti di preparazione tecnico-giuridica, ma giudiziosi e buoni per natura, risolvono le controversie tra mercanti prestando fede al motto inciso sulla porta d'ingresso della corte, « domus aequitatis et veritatis ». E, tuttavia, anche il faro oracolare di questo tribunale andò offuscandosi per il subdolo infiltrarsi delle formule di diritto comune. Il cuore del problema è lo *ius scriptum*. Pertanto, quando il tempo rivela i difetti delle leggi, la stretta osservanza dev'essere abbandona-

⁽⁷²⁾ Il testo dell'opera è edito in BROWN, *Bartolomeo Scala. Humanistic and Political Writings*, Tempe, Medieval and Renaissance texts and studies, 1997, pp. 338-364. Per un'analisi del dialogo, cfr. ID., *Bartolomeo Scala*, cit., pp. 202-206; R. FREDONA, *Carnival of Law: Bartolomeo Scala's Dialogue De Legibus & Iudiciis*, in « Viator », 39 (2008), n. 2, pp. 193-214; cenni anche in G. ROSSI, *Alberti e la scienza giuridica quattrocentesca: il ripudio di un paradigma culturale*, in *Alberti e la cultura del Quattrocento*, a cura di R. Cardini, M. Regoliosi, Firenze, Polistampa, 2007, pp. 59-121, in part. pp. 89-90.

⁽⁷³⁾ Questo 'topos' turco sarà al più tardi ripreso da Guicciardini nei *Ricordi* A42, B67, C209.

⁽⁷⁴⁾ Scala allude forse ad alcune isole sulla costa occidentale dell'Africa scoperte dai Portoghesi negli anni Settanta del Quattrocento e subito sfruttate per il commercio di schiavi e di zucchero; cfr. FREDONA, *Carnival of Law*, cit., p. 201, n. 40.

⁽⁷⁵⁾ La difesa del diritto naturale è legata alla tradizione: Cicerone, Graziano, S. Tommaso.

nata. La soluzione è rimettersi al legiferare flessibile di un « boni viri bonisque iudicis ».

Il dialogo di Bartolomeo Scala, in realtà, porta a maturazione idee che circolavano a Firenze da diversi anni. Sul significato della legge, già nel giugno del 1459, un 'uomo di stato' come Matteo Palmieri durante una consulta sostenne che non v'era affatto bisogno di nuove leggi e che bastava osservare quelle già esistenti ⁽⁷⁶⁾. Due anni più tardi Luigi Guicciardini disse, al contrario, che le leggi, per essere davvero utili alla città, andavano modificate al mutare dei tempi e delle circostanze ⁽⁷⁷⁾. Quanto alla figura del governante giustiziere, Scala aderisce chiaramente alla filosofia di Platone, diffusasi a Firenze grazie alla traduzione che Marsilio Ficino fece dell'intero corpus di scritti platonici, completata all'incirca nel 1469 e data alle stampe nel 1484. Il cancelliere raffina quel clima intellettuale e ne sfrutta le potenzialità per rompere ancora una volta con l'assetto medievale universalistico e comunale. V'è un certo parallelismo, infatti, tra quella figura e l'immagine potente dell'Imperatore orientale nella propaganda dei Bizantini. La concezione dell'Imperatore come incarnazione vivente della legge, già conosciuta nel Medioevo dall'immagine che Giustiniano aveva fatto consacrare di sé nel *Corpus Juris Civilis*, acquisì una vitalità tutta nuova in forza delle correnti neoplatoniche portate a Firenze dai filosofi di Bisanzio Pletone e Bessarione da Trebisonda al tempo del Concilio di Basilea, Ferrara e Firenze del 1439.

Quello di Bartolomeo Scala è anche un progetto di 'stato' alternativo a quello del regime albizzesco. L'immagine dell'uomo buono e buon giudice contrasta sensibilmente con il governo delle leggi esaltato da Leonardo Bruni, a suo modo ispiratore della revisione statutaria del 1409-1415. La mancata attuazione del disegno statutario di Cosimo dimostra che ormai non è più tempo di rivedere gli statuti. Come è chiaro che, nel tratteggiare il governante filosofo, Scala stava pensando a Cosimo e al suo ruolo di capo della città e capostipite dinastico con Piero e Lorenzo. Del resto, fu proprio Cosimo che commissionò a Ficino la traduzione dal greco delle *Leggi* di Platone. In quest'opera, le leggi sono supreme ma

⁽⁷⁶⁾ ASF, CP, 55, c. 126r.

⁽⁷⁷⁾ ASF, CP, 56, c. 151v.

costantemente adattate e, all'occorrenza, emendate da un gruppo ristretto di governanti saggi e anziani, i Guardiani delle Leggi. Un ottimo escamotage per descrivere, e al tempo stesso legittimare, la scelta di Cosimo e dei suoi fedelissimi per la legislazione straordinaria delle Balie o Consigli speciali, a uso dei principi ⁽⁷⁸⁾. Forse è anche per questo che Bartolomeo Scala mette letteralmente alla berlina il giurista che, a suo tempo, aveva clamorosamente negato a Firenze l'attributo universalistico della *maiestas*: Baldo ⁽⁷⁹⁾. Il dialogo comincia proprio con Bernardo Machiavelli che racconta una disputa tra Bartolo e il Perugino sull'*interpretatio* di una famosa *opinio* del giurista romano Marciano sulla validità di un accordo tra creditore e debitore che vieta a quest'ultimo di vendere beni di sua proprietà sottoposti a pegno o ipoteca. Da un raffronto fra i codici tradizionali posseduti da Baldo e il testo delle Pandette pisane, considerate l'originale giustiniano, si scoprì che Baldo aveva contraffatto le parole sostituendo a '*venditio*' '*conventio*', pur di vincere la causa. Su ordine delle autorità di Perugia, i *libri legales* consultati furono emendati secondo la *Littera Florentina* mentre Baldo, interdetto dalla professione, « ab eo tempus vixit ingloriosus » ⁽⁸⁰⁾.

Di « Florentina maiestas » parlava invece senza remore un altro importante intellettuale: Antonio Ivani, notaio di Sarzana prima dell'acquisto fiorentino tra il 1467 e il 1468. All'incirca negli stessi anni di Bartolomeo Scala, egli attaccava frontalmente le antiche regole di validità. Diversamente dal primo cancelliere fiorentino, Ivani non affidò le sue riflessioni a uno scritto teorico particolare, se

⁽⁷⁸⁾ Nella *Rappresentazione di San Giovanni e Paulo* del 1491, Lorenzo, nei panni dell'imperatore Costantino, recupererà la tesi sviluppata da Scala sul governante giustiziere, ispirato dal diritto di natura, che veglia sui suoi sudditi come il pastore sul suo gregge, libero dal controllo delle leggi: « Il re e 'l savio son sopra le stelle/ond'io son fuor di questa vana legge... Io seguirò, pastor di questo gregge ». Il testo è edito in L. DE' MEDICI, *Opere*, a cura di A. Simioni, Bari, Laterza, 1914, vol. II, pp. 71-114, in part. p. 114.

⁽⁷⁹⁾ Si veda, *retro*, Cap. II.

⁽⁸⁰⁾ L'episodio è in BROWN, *Humanistic and Political Writings*, cit., pp. 341-342. Nella realtà, trasfigurata con diletto da Scala, Baldo muore nel 1390 a Pavia tutt'altro che in disgrazia, anzi mentre è intento a dirimere una questione di diritto feudale. Cfr. BAMBI, *Baldo degli Ubaldi*, cit. Sulla presenza a Firenze dell'antico codice del Digesto di Giustiniano, cfr. D. MAFFEI, *Gli inizi dell'umanesimo giuridico*, Milano, Giuffrè, 1956; E. SPAGNESI, *Le Pandette di Giustiniano. Storia e fortuna della Littera Florentina*, Firenze, Olschki, 1983.

si esclude per certi aspetti la *Historia de Volaterrana calamitate* del 1473, ma ne lasciò ampie tracce in un ricco epistolario ⁽⁸¹⁾. La sua cultura umanistica, unita alla personale e travagliata esperienza di cancelliere per intercessione medicea anche presso alcune comunità soggette dello 'stato' fiorentino come Volterra e Pistoia, lo spinsero a criticare, dopo i fasti del diritto « post Iustinianum interpretes acutissimos, inter quos Accursium », i giuristi del suo tempo « similes plebeis hominibus » che « vacillant in sententia verborum » ⁽⁸²⁾. Quindi, a mettere a nudo le falle della legislazione statutaria, inaffidabile e rigidamente vincolante. A deplorare certi usi municipali acquisiti per consuetudine ma ormai terribilmente desueti come l'eccessivo numero delle votazioni e, relativamente ai « negociis publicis », il « tantus iurandi usus vel, ut rectius loquamur, abusus », che vincolava il pubblico ufficiale proprio alla « littera » dello statuto. Esattamente nel momento storico in cui le nuove compagini territoriali di potere, compreso lo 'stato' della Chiesa, « tentano continuamente... di regolamentare i giuramenti rientranti nella sfera giuridica e di vietare drasticamente gli altri » ⁽⁸³⁾ relegati, attraverso il penale del paradigma, alla congiura, all'abuso del nome di Dio e alla bestemmia. Piuttosto, egli ricercava e raccomandava ai suoi interlocutori d'epistola, soprattutto ai giurisdicenti, un modo di governare il territorio che privilegiasse criteri più duttili come la discrezionalità e la valutazione degli accidenti. All'idea tradizionale e astratta della giustizia, « quam sapientissimi iurisconsulti diffinierunt unicuique tribui quod suum sit » e al diritto comune « sic venale, sic turbulentum » ⁽⁸⁴⁾, sostituiva l'equità, sostanza della « voluntas principis », capace, secondo due noti luoghi del Codice giustiniano, di temperare la « stricti iuris rationem » ⁽⁸⁵⁾. Una

⁽⁸¹⁾ Molte di queste lettere sono editate in M.L. FERRARI, *Antonio Ivani a Volterra*, in « Rassegna Volterrana », XXXII (1965), pp. 26-106.

⁽⁸²⁾ Passi ben contestualizzati in FUBINI, *Antonio Ivani da Sarzana: un teorizzatore del declino delle autonomie comunali*, in Id., *Italia quattrocentesca*, cit., pp. 136-182, in part. pp. 159-161.

⁽⁸³⁾ PRODI, *Il sacramento del potere*, cit., pp. 219-220, dove è riportato anche il passo della lettera.

⁽⁸⁴⁾ FUBINI, *Antonio Ivani*, cit., p. 163.

⁽⁸⁵⁾ Cfr. E. CORTESI, *La norma giuridica*, cit., II, pp. 228 e ss.; F. CALASSO, *Medioevo del diritto*, cit., pp. 476-484.

prerogativa rivendicata dalle nuove formazioni statali nel loro essere « *superiorem non recognoscens* » o « *sibi princeps* » ⁽⁸⁶⁾. Non sorprende che tali considerazioni venissero da un personaggio che, a ragione, è stato definito « un teorizzatore del declino delle autonomie comunali » ⁽⁸⁷⁾. Un osservatore dell'ineluttabile declino, « *universum Italiae statum* », delle realtà più piccole a essere incorporate all'interno di compagini territoriali più ampie. Più che nella *libertas*, incarnata dallo statuto come fondamento politico e giuridico di autonomia, le comunità, assoggettate per indeclinabile forza delle cose, avrebbero anzi avuto tanto da guadagnare, in termini meramente utilitaristici, in un certo senso clientelari, dal sottostare, fedeli e obbedienti, all'equità dei governanti. Solo che, nel frattempo, dal *princeps* universale medievale, l'*aequitas* si era confusa con lo « *arbitrio paucorum* ». E sorprende ancora meno che Antonio Ivani comunicasse queste sue osservazioni per lettera all'amico Sebastiano Borselli il 13 dicembre 1472, sullo sfondo cruento e drammatico della ribellione di Volterra alla città egemone ⁽⁸⁸⁾. Una vicenda, che — come subito vedremo —, oltre a coinvolgere in maniera diversa sia Antonio Ivani che Bartolomeo Scala, è centrale nel consolidamento dello Stato territoriale fiorentino al tempo di Lorenzo de' Medici.

⁽⁸⁶⁾ Cfr. G.P. MASSETTO, *Le fonti del diritto nella Lombardia del Quattrocento*, in *Milano e Borgogna. Due stati principeschi tra Medioevo e Rinascimento*, a cura di J.M. Cauchies, G. Chittolini, Roma, Bulzoni Editore, 1990, pp. 49-65; F.A. GORIA, *L'intervento del principe nei rapporti fra signori diretti ed utili, fra feudo ed enfiteusi*, in *La loi du Prince*, cit., pp. 449-467.

⁽⁸⁷⁾ Così FUBINI, *Antonio Ivani*, cit., p. 136.

⁽⁸⁸⁾ Il testo della lettera è edito in FERRARI, *Antonio Ivani a Volterra*, cit., p. 74.

CAPITOLO SETTIMO

ESERCITARE RIGORE E CLEMENZA.
LA VICENDA DI VOLTERRA RIBELLE

1. Lorenzo de' Medici: la prefigurazione del principe rigorista e clemente. — 2. Il giudice misericordioso: le intercessioni in cause giudiziarie. — 3. Il giudice terrifico e vindice: la ribellione di Volterra. — 4. La vittoria di Lorenzo, tra atteggiamenti maiestatici e vocazione principesca.

1. *Lorenzo de' Medici: la prefigurazione del principe rigorista e clemente.*

Lorenzo si ritrovò tra le mani le sorti della città e dello 'stato' il giorno stesso che il padre Piero morì. La sera del 2 dicembre 1469, all'incirca settecento partigiani medicei, convocati da Tommaso Soderini, si erano riuniti nel convento di S. Antonio e lì avevano acconsentito a riconoscere Lorenzo e suo fratello Giuliano eredi politici di Piero. La decisione di poterli manovrare facilmente, data la loro giovane età, pesò molto probabilmente su questa decisione. Nonostante alcune resistenze iniziali, interne ed esterne, Lorenzo accrebbe la propria personale influenza affidandosi agli stessi strumenti che avevano fatto la fortuna del padre e, prima di lui, del nonno Cosimo: Consigli speciali o Balie e consolidamento delle prerogative riconosciute agli Otto di Guardia. Si tratta di aspetti largamente studiati e noti, cui si accennerà di seguito solo in piccola parte ⁽¹⁾. Semmai, della ricca e complessa figura del Magnifico, interessa qui verificare un'impressione: la duplice figura del principe mediatore dei conflitti e misericordioso dispensatore di grazie, ma anche terrifico giudice e vindice, ancor prima di Cosimo I, trovò già

⁽¹⁾ Si vedano almeno: RUBINSTEIN, *Il governo*, cit., pp. 215 e ss.; F.W. KENT, *Princely Citizen: Lorenzo de' Medici and Renaissance Florence*, Turnhout, Brepols, 2013.

in Lorenzo un precursore deciso ⁽²⁾. Ciò accadeva nel momento in cui il filtro che dall'alto del reggimento cooptava l'accessibilità alla vita pubblica, da pochi 'uomini principali' si stringeva tra le mani di un unico « civis primarius » ⁽³⁾.

Per ricostruire la controversa figura di Lorenzo come principe rigorista e clemente conviene posare lo sguardo, più che sulla dimensione interna alla città, sulla proiezione territoriale esterna. Negli anni dell'ascesa al potere del Magnifico, il dominio fiorentino era una realtà ormai formata, capillarmente percorsa da un complicato intreccio di magistrature periferiche collegate in vario modo al centro. A partire già da Cosimo si assistette, dunque, a una fase di assestamento dei delicati equilibri che tenevano insieme la città col territorio. Tale consolidamento, tuttavia, si stava compiendo seguendo modalità alquanto diverse da quelle che avevano caratterizzato la pregressa esperienza espansionista degli Albizzi. Orientava nuovi approcci il generale allentamento della competizione politico-militare che, viceversa, aveva avuto un ruolo propulsivo nella precedente fase di costruzione delle compagini territoriali di potere in Italia. Il faticoso equilibrio raggiunto tra le 'potentie grosse' con la Lega italica, tranne che in misura marginale e modesta, stemperò qualsiasi altro 'aumento' da parte di Firenze ⁽⁴⁾. La mappa giurisdizionale del dominio continuava, così, a essere pressoché quella tracciata dal regime albizzesco. E tale si consegnerà, malgrado talune modifiche in età principesca ⁽⁵⁾, alle riforme del Settecento ⁽⁶⁾. Dentro la griglia di circoscrizioni e uffici, gli scarsi stimoli militari stavano attutendo l'iniziale sforzo albizzesco di controllare e

⁽²⁾ Echi di quest'impressione in ZORZI, *Ordinamenti e politiche giudiziarie in età laurenziana*, in *Lorenzo il Magnifico e il suo tempo*, a cura di G.C. Garfagnini, Firenze, Olschki, 1992, pp. 147-161.

⁽³⁾ KENT, "Lorenzo..., amico degli uomini da bene". Lorenzo de' Medici and oligarchy, in *Lorenzo il Magnifico e il suo mondo*, a cura di G.C. Garfagnini, Firenze, Olschki, 1994, pp. 43-60, in part. pp. 52-53.

⁽⁴⁾ Cfr. CHITTOLINI, *Ricerche sull'ordinamento territoriale*, cit., pp. 321-324; FUBINI, *Lega italica e 'politica dell'equilibrio' all'avvento di Lorenzo de' Medici al potere*, in Id., *Italia quattrocentesca*, cit., pp. 185-219.

⁽⁵⁾ Cfr. GUARINI, *Lo Stato mediceo di Cosimo I*, Firenze, Sansoni, 1973.

⁽⁶⁾ Si veda la *Relazione delle magistrature della città di Firenze fatta l'anno 1763*, scritta da Pompeo Neri, edita in M. VERGA, *Da 'cittadini' a 'nobili'. Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, Milano, Giuffrè, 1990, in part.

censire le risorse economiche e fiscali del territorio. Oltre a smorzare tutto l'impegno ideologico che aveva scandito la lotta contro i Visconti. Anzi, da nemica giurata, Milano era diventata alleata preziosa. L'immaginario scontro fra libertà e tirannia cedeva il passo al crudo realismo di antiche *libertates* municipali che, come notava Antonio Ivani, declinavano sotto l'egemonia delle nuove 'potentie grosse' (7). Delle comunità soggette, specialmente dei loro gruppi eminenti, si cercava ora di conquistare il consenso (8). Non detenendo alcun potere formale, il solo modo che il Magnifico aveva per influire sulle questioni del dominio passava attraverso la sperimentazione di una pratica di governo indiretta, mediata, informale. Che faceva leva sulla creazione e sul consolidamento di un'impressionante rete clientelare. Ciò permetteva a Lorenzo di avere importanti scambi con i ceti eminenti locali e influenzare così, di fatto, gli affari di ciascuna comunità soggetta. Le stesse fonti che ci apprestiamo a compulsare registrano il clima mutato. Alle carte 'ufficiali', contabili e giudiziarie, redatte e conservate con sempre minor rigore, subentra un fitto carteggio tra uffici e persone private, legati da comuni e reciproci interessi clientelari. Nel 1471, con l'assunzione di Niccolò Michelozzi a cancelliere personale di Lorenzo, si perfezionò la prassi, già avviata negli anni precedenti, di registrare regolarmente la corrispondenza in arrivo. Veniva, in sostanza, a formarsi una cancelleria medicea come organismo articolato e informato a procedure simili a quelle di un ufficio pubblico. Non a caso, Michelozzi proveniva dalle file della cancelleria pubblica fiorentina (9). Le lettere di Lorenzo riflettono non soltanto un clima mutato ma un tempo nuovo. Anche solo per « non esser più, per motivi profondi, d'impronta medievistica » (10). Intanto il penale dello 'stato', già collaudato nel bilanciare l'asprezza del castigo con la dolcezza del perdono, assecondava le informali pratiche di governo medicee e si

i Capitoli I *Della divisione del granducato di Toscana*, II *Della divisione del dominio della repubblica fiorentina*, pp. 575-584.

(7) Si veda *retro*, Cap. VI.

(8) Cfr. ZORZI, *La formazione e il governo del dominio*, cit., p. 205.

(9) Cfr. P. VITI, *Michelozzi, Niccolò*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, Treccani, 2010, *ad vocem*.

(10) FUBINI, *Italia quattrocentesca: un'introduzione*, in *Id.*, *Italia quattrocentesca*, cit., p. 19.

accomodava a quella flessibilità in parte emersa studiando lo *stylus curiae* degli Otto di Guardia ⁽¹¹⁾.

2. *Il giudice misericordioso: le intercessioni in cause giudiziarie.*

Nel fondo *Mediceo avanti il Principato* è raccolto un nucleo di lettere che Lorenzo indirizzava agli ufficiali estrinseci ovvero alle magistrature di altre realtà territoriali toscane come Siena per ottenere l'annullamento, o quantomeno la riduzione, della pena comminata il più delle volte a un suo cliente ⁽¹²⁾. Colpisce, innanzitutto, la narrativa alla quale Lorenzo ricorre e che segue, di missiva in missiva, un cliché piuttosto standardizzato. Tra i canoni più ricorrenti di quella che si annuncia come una sorta di difesa tecnica della persona incriminata, spicca il ridimensionamento delle colpe. Specialmente quando non si era in presenza di fatti di sangue. Così, in una lettera indirizzata il 5 settembre 1475 alla Signoria di Siena, il Magnifico chiedeva il rilascio « d'uno Lorenzo di Jacopo nostro fiorentino, preso nelle mani del rector vostro per piccoli suoi mancamenti ». Quindi, invitava i Signori a usare la massima indulgenza « verso a sì piccoli errori » ⁽¹³⁾. Similmente, il 1° febbraio 1476, Lorenzo invocava la clemenza della Signoria senese nei confronti di un giovane volterrano, tale Lorenzo d'Antonio detto Allegrino da Volterra, accusato d'aver assassinato, o solo tentato di farlo, per vendetta un suo conterraneo:

che voglino usar verso di lui gratia et humanità, quanta sempre ha usata vostra città, maxime cum mia amici, et voglino haver respecto più a quello che non ha facto, che ad quello havessi voluto fare, ad lui che si fussi mosso imprudentemente per la età ⁽¹⁴⁾.

Il 31 dicembre 1474, il Magnifico intercedeva nuovamente presso i Signori di Siena in favore di tale Piero detto Saccho, forse

⁽¹¹⁾ Si veda *retro*, Cap. VI.

⁽¹²⁾ Molte di queste missive sono editate in L. DE' MEDICI, *Lettere*, Firenze, Giunti-Barbèra, 16 voll., 1977-2011. I primi quattro volumi sono stati curati da R. Fubini e N. Rubinstein.

⁽¹³⁾ L. DE' MEDICI, *Lettere*, cit., vol. II, pp. 113-114.

⁽¹⁴⁾ Ivi, pp. 147-148.

una spia, accusata di aver tentato di ottenere dai governanti senesi il tacito consenso di assassinare un ribelle fuoriuscito fiorentino. E si rivolgeva loro col dire:

Io male credo ch'egli habbi avuto quello animo, perché lo conosco già è buon tempo; ma pure, quando lo havessi havuto qualche volta in pensiero, meritano gli huomini rimessione di simili motioni, le quali non sono poste ne la loro potestà... Priegole che gli voglino perdonare, quando fussi così il vero, questa sua mala disposizione: meriterebbe ogniuno la morte se a'mali pensieri si havessi respecto ⁽¹⁵⁾.

Coronava questi tentativi di difesa il richiamo ai parenti dell'interessato. In particolare, Lorenzo insisteva spesso sulle conseguenze drammatiche che le pene inflitte agli incriminati avrebbero avuto sulle loro famiglie. Così, il 18 novembre 1474, intercedeva in favore di tale Domenico di Nanni da Castelfiorentino detto Sorbetta, preso « nelle mani del Capitano di Iustitia » senese e pregava le

Vostre Magnifiche Signorie, se mai desiderano farmi alcun piacere, che non mi voglino denegare questo, non per rispetto di quello che è preso, ma pe' parenti, che sono assai e la migliore famiglia di quello castello, e tanto amici mia quanto è possibile ⁽¹⁶⁾.

D'altro canto, una medesima narrativa difensiva percorre le lettere che Lorenzo riceveva dalle magistrature locali ⁽¹⁷⁾. Così, in una lettera dei Priori e Gonfaloniere di Arezzo al Magnifico del 4 ottobre 1467, le offese di un incriminato diventavano « leggerissime parole » ⁽¹⁸⁾. Ancora, i Priori di Montevarchi difendevano un loro borghigiano ricordando che aveva molti figli, tra cui tre « femmine da marito, le quali, secondo intendiamo, stanno a periculo di pigliare qualche mala via » ⁽¹⁹⁾. Similmente, gli uomini di Castagneto rin-

⁽¹⁵⁾ Ivi, pp. 76-77.

⁽¹⁶⁾ Ivi, pp. 45-46.

⁽¹⁷⁾ Cfr. P. SALVADORI, *Dominio e patronato. Lorenzo dei Medici e la Toscana nel Quattrocento*, Roma, Storia e Letteratura, 2000, pp. 111-112.

⁽¹⁸⁾ ASF, MAP, 23, doc. 144, c. 148.

⁽¹⁹⁾ ASF, MAP, 29, doc. 1072, c. 1092.

chiusi in prigione « sono poveri huomini e ànno molti figlioli, nepoti e loro serochie, e stentano senza loro, e non ponno vivere » (20).

Certo, in altre circostanze, non erano mancate ragioni d'attrito fra le magistrature locali e il Magnifico. Come quando i Priori e Gonfaloniere di S. Gimignano cercavano di difendersi dalle pressioni di Lorenzo lamentando quanto la sua richiesta di cancellare una condanna per violazione dei diritti comuni di pascolo infrangesse gli statuti locali. Si inviò persino un'ambasciata a Firenze perché fossero mostrati a Lorenzo « iura comunitatis et naturam dicte condemnationis ». Alla fine, però, si cedette all'intercessione del Magnifico. Una provvisione appositamente varata giustificava con un solenne e insolito preambolo l'infrazione delle regole statutarie della comunità perché la domanda di grazia veniva da Lorenzo, salutato come un principe « gratum et munificum » (21). Gli statuti locali potevano dunque formare un valido baluardo da opporre alle richieste avanzate dal Magnifico. Così, quando nel giugno del 1470, fu richiesto di eleggere « pro magistro grammaticæ ad docendum in terra Prati » un cliente di Lorenzo, tale Francesco Ottavio da Fano, la comunità di Prato pretese che « Laurentium quod sua solita prudentia habeat respectum ad statuta communis Prati » (22). Esistevano, tuttavia, ben altri limiti con cui il Magnifico doveva confrontarsi quando decideva di intercedere in una qualche causa criminale. Più che la legislazione statutaria, essi toccavano direttamente l'ufficiale estrinseco fiorentino. Dentro il nuovo orizzonte tracciato dal sistema delle 'potentie grosse', le *leges municipales* dei sudditi esprimevano ormai solo simbolicamente, o in misura strumentale alle esigenze dello 'stato', la *libertas* di un tempo. Inoltre, nelle varie circoscrizioni periferiche del dominio, molto spesso la giustizia praticata rispondeva più agli intendimenti del giudicante che non alla lettera degli statuti. Poneva il primo limite l'onore del magistrato. Soddisfare a pieno la volontà di Lorenzo, magari graziando della vita una persona accusata dei crimini più nefandi, poteva arrecargli non poca vergogna (23). Così, in una lettera del 26

(20) ASF, MAP, 23, doc. 682, c. 690.

(21) L. DE' MEDICI, *Lettere*, cit., vol. I, pp. 396-397, 402-404.

(22) Ivi, pp. 155-157.

(23) Cfr. SALVADORI, *Dominio e patronato*, cit.

luglio 1474, il vicario di Pescia Piero Bartoli rispondeva al Magnifico che gli aveva raccomandato un omicida: « spero vogli meglio a me e desideri più l'onore mio, che di compiacere chi ti prega » ⁽²⁴⁾. E altrettanto annotava, il 3 maggio 1471, il vicario di Lari Tommaso Ceffi: « né posso credere che, per piacevolleggiare alcuno villano, voleste che a me fusse posto una mitera in capo » ⁽²⁵⁾. Strettamente collegato all'onore era il limite della fama, ossia la notorietà del fatto criminoso. Infatti le voci diffamanti, che correvano rapide nel territorio e che potevano giungere sino a Firenze, arrecavano all'ufficiale disonore. Così scriveva il vicario di S. Miniato Jacopo Cocchi in una lettera a Lorenzo del 27 novembre 1465: « se di questa materia non si fussi facto il gran caso se n'è facto apunto quello avessi voluto » ⁽²⁶⁾. Fra l'altro, nella stessa missiva, il vicario si riferiva a un non meglio precisato « scelerato caso » avvenuto nel monastero di Fucecchio, sul quale aveva ricevuto pressioni sia dalla Signoria che dagli Otto di Guardia. Un altro limite ancora era dato dall'utile. Nell'esaudire la richiesta d'intercessione di Lorenzo, l'ufficiale estrinseco avrebbe potuto subire un pregiudizio economico. Sia perché non riscuoteva la percentuale che gli spettava per ciascuna condanna emessa. Sia perché, violando la legislazione statutaria — eventualità men che mai remota qualora si fosse deciso di assecondare le pretese del Magnifico — poteva incorrere in sanzioni pecuniarie.

Le richieste d'intercessione nelle cause giudiziarie criminali di competenza dei rettori periferici non necessariamente venivano esaudite. Talvolta, la scarsa gravità del fatto consentiva a Lorenzo di muoversi agilmente e di intavolare le trattative senza oltrepassare qualcuno dei limiti appena descritti: primo fra tutti, l'onore del magistrato. In situazioni del genere, si poteva ottenere la liberazione del reo ancor prima dell'istruzione della causa. Viceversa, in presenza di fatti più gravi, dove cioè assecondare a pieno la volontà di Lorenzo avrebbe recato disonore all'ufficiale estrinseco, l'intervento del Magnifico incideva soprattutto sulla riduzione della pena ovvero su un miglioramento delle condizioni di chi era trattenuto nelle

⁽²⁴⁾ ASF, MAP, 25, doc. 333, c. 336.

⁽²⁵⁾ ASF, MAP, 27, doc. 262, c. 270.

⁽²⁶⁾ ASF, MAP, 20, doc. 165, c. 171.

carceri. Così, tale Tofano da Rubalto, imprigionato per furto presso la corte del capitano di Castrocaro Niccolò Masi, fu dapprima esentato dalle « pene de' ferri e de' ceppi » e poi liberato a seguito dell'intervento di Lorenzo ⁽²⁷⁾. Molti accusati furono, infine, dispensati dall'essere sottoposti a tortura durante l'interrogatorio. Fu così per tale Ciente da Pietramala, incriminato assieme al fratello per aver falsificato la carta di un podere recentemente acquistato. In una lettera indirizzata a Lorenzo del 27 maggio 1469, il vicario di Firenzuola Scolaio Sacchi scriveva:

choxi lo leghai e tira'lo un pocho; fu allora che prese quest'altra volta di dare la cholpa al fratello, aspetando lettera di rachomandigia di Chasa Vostra, perché gli fu detto vi s'era mandato, e choxi à inteso la ritornata e sotto questa speranza non voria dire più oltre ⁽²⁸⁾.

Dopo aver ricevuto la missiva del Magnifico, il vicario rilasciò Ciente.

Lorenzo fu anche arbitro e paciere dei conflitti, specialmente per motivi confinari, che continuamente nascevano nel territorio e che contrapponevano singole persone, famiglie o, addirittura, intere comunità. Molte sono, infatti, le lettere che il Magnifico riceveva con la richiesta di comporre una lite. E copiosi sono, altresì, i documenti afferenti a paci, tregue e compromessi vari, dove « Laurentius Petri Cosme de Medicis » interveniva appunto come « arbiter et arbitrator » direttamente scelto dalle parti in causa ⁽²⁹⁾. Eppure, si trattava di « accordi che conducevano a paci effimere e che lasciavano sempre aperta la possibilità di negoziazioni, quasi che nessuno potesse — o volesse — stabilire definitivamente » ⁽³⁰⁾ i termini delle varie controversie. Una qualunque risoluzione definitiva delle dispute avrebbe, infatti, potuto fatalmente inficiare il peculiare meccanismo di comunicazione triangolare che univa la singola comunità

⁽²⁷⁾ ASF, MAP, 23, doc. 146, c. 150.

⁽²⁸⁾ ASF, MAP, 21, doc. 91, c. 96.

⁽²⁹⁾ Cfr. SALVADORI, *Dominio e patronato*, cit., pp. 139-145. Sul tema dell'arbitrato, com'era anche inquadrato dalla scienza giuridica, cfr. L. MARTONE, *Arbiter, arbitrator. Forme di giustizia privata nell'età del diritto comune*, Napoli, Jovene, 1984; KUEHN, *Arbitration and Law in Renaissance Florence*, in « Renaissance and Reformation/Renaissance et Réforme », 11 (1987), 4, pp. 289-319.

⁽³⁰⁾ SALVADORI, *Dominio e patronato*, cit., p. 140.

soggetta e le sue magistrature tradizionali, l'ufficiale estrinseco fiorentino e la famiglia Medici. Era ormai prassi che i rettori territoriali, falliti gli sforzi di composizione delle liti, rimettessero le parti in causa al Magnifico, quasi a individuare in lui una sorta di supremo giustiziere. Come ebbe a dire il giurista senese Borghese Borghesi in una lettera rivolta a Lorenzo in persona l'11 aprile del 1473: « appartiene alla dignità di Vostra Magnificencia operari concordia et pace » ⁽³¹⁾. Il fatto di ravvisare nel Magnifico un valido interlocutore nella definizione della conflittualità locale dovette contribuire non poco a trasferire su di lui tutti i tradizionali attributi che una cultura giuridica e politica diffusa riservavano, da tempo immemorabile, al principe. Tra questi, rientrava sicuramente l'esercizio della clemenza ⁽³²⁾. In particolare, la « via supplicationis » ⁽³³⁾ si rivelò decisiva nel far sì che Lorenzo, semplice cittadino, solo occasionalmente investito di pubblici uffici, si atteggiasse a principe. Oltretutto, col dispensare grazie, il Magnifico finì, di fatto, per avocare a sé un segmento giustiziale, a forte connotazione negoziale, istituzionalmente riservato alla Signoria: le petizioni dalle comunità soggette ⁽³⁴⁾. Ciò che contava, insomma, non era tanto risolvere le liti una volta per tutte, ma favorire la competizione fra i singoli e la concorrenza fra le comunità locali, avviluppati così in infinite controversie. Che solo la suprema istanza investita di quella legittimazione politica, un tempo dei Signori, ora dei Medici, poteva arbitrare.

Ora, nel comporre quest'affresco, la storiografia ha sottolineato come il « potere centrale, più che reprimere tali controversie attraverso l'uso della forza » auspicasse « un controllo cui si poteva

⁽³¹⁾ ASF, MAP, 29, doc. 264, c. 272.

⁽³²⁾ Utili spunti di riflessione in *Grazia e giustizia. Figure della clemenza fra tardo medioevo ed età contemporanea*, a cura di K. Härter, C. Nubola, Bologna, Il Mulino, 2011.

⁽³³⁾ C. NUBOLA, *La via supplicationis negli stati italiani della prima età moderna (secoli XV-XVIII)*, in *Suppliche e 'gravamina'. Politica, amministrazione, giustizia, in Europa (secoli XIV-XVIII)*, a cura di Id., A. Würbler, Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 21-63, in part. p. 28.

⁽³⁴⁾ Sulle petizioni rivolte ai Signori fiorentini dal territorio fra Tre e Quattrocento, cfr. COHN, *Creating the Florentine State*, cit.

giungere solo attraverso l'esercizio delle funzioni arbitrali » ⁽³⁵⁾. Il che è ineccepibile. Eppure, alle stesse fonti consultate non è estranea una certa frizione che, sovente, si creava fra l'atteggiamento compositivo e transattivo espresso dal Magnifico e dalle sue intercessioni e, viceversa, l'esigenza manifestata dagli ufficiali estrinseci di esercitare un controllo più penetrante sui sudditi. In alcune lettere inviate a Lorenzo dai rettori periferici emerge chiaramente tale necessità di repressione: ricorrere a punizioni esemplari, che servissero da deterrente nei confronti degli abitanti delle comunità soggette. Così il capitano di S. Sepolcro Lorenzo Gualterotti scriveva a Lorenzo il 4 agosto 1473: « a volere mantenere questa terra, ch'ella non rovini, e' sarà necessario pigliare qualcuno pel chollaretto e schuoterlo in modo che gli altri ne piglino exemplo, altrimenti ci seguirà un di qualche grandissimo scandalo » ⁽³⁶⁾. In un'altra lettera del 4 agosto 1473, lo stesso Gualterotti si permetteva di ammonire Lorenzo che « el male di costoro à bisogno di più forte medicina, et di cura extraordinaria » ⁽³⁷⁾. Altre missive trasmettono una relazione molto forte tra la pratica repressiva e l'ordine politico dei governi di reggimento, strutturato come un rapporto fra un superiore che comanda e protegge e degli inferiori che obbediscono e collaborano. Così, il vicario di Firenzuola Giovanni Giugno, in una lettera del 29 gennaio 1474, scriveva al Magnifico « ch'e villani si fanno più ghaglardi non sono, e per pichola cosa sono a le mani » ⁽³⁸⁾. E lo stesso pensava il podestà di Tizzana Mariotto Davanzati quando, il 15 luglio 1466, rammentava a Lorenzo che « castigare i superbi et villani s'appartiene et è officio di chi tiene preminetia, et quelli lasciare impuniti è vizio vituperabile » ⁽³⁹⁾. Talvolta era, invece, il Magnifico a esigere punizioni esemplari. Come quando, il 23 aprile 1472, scriveva alla Signoria di Siena, dove il podestà locale aveva catturato tale Piero della Biacca da Pisa, « el quale pochi di fa assassinò et amazò dormendo uno Michele di Guido, hoste a Camica, et rubollo tanto vituperosamente, quanto in alcuno modo

⁽³⁵⁾ SALVADORI, *Dominio e patronato*, cit., p. 147. Si veda anche il suo saggio, *I Fiorentini e i centri del dominio*, in *Lo Stato territoriale fiorentino*, cit., pp. 477-497.

⁽³⁶⁾ ASF, MAP, 29, doc. 721, c. 739.

⁽³⁷⁾ ASF, MAP, 25, doc. 264, c. 266.

⁽³⁸⁾ ASF, MAP, 21, doc. 372, c. 390.

⁽³⁹⁾ ASF, MAP, 23, doc. 64, c. 67.

dire si potessi ». Pregava quindi i Signori senesi, che di fronte a un crimine così indicibile,

si degnino fare restituirli prima le cose tolte ad chi appartengono, et dipoi darne tale exemplo di lui, che ognuno intenda che vi dispiacciono questi eccessi, et chi commette tale tristitia nel territorio fiorentino, non è sicuro nel territorio senese, dove diligentissimamente s'observa iustitia et punisconsi e tristi ⁽⁴⁰⁾.

Se mediare era preferibile, v'erano delle circostanze in cui la coercizione diventava irrinunciabile. Una qualche indicazione sembra venire dalle parole che il capitano di Arezzo Bardo Corsi annotava in una lettera a Lorenzo del 3 agosto 1466: « a qualunque pretore è cosa debita che a' delinquenti dalle divine et humane leggi gli è concesso usare misericordia, et che la giustizia in parte abbi suo luogo solo per conservatione de'suoi sudditi » ⁽⁴¹⁾. Salvo il temperamento della clemenza, la conservazione dell'ordine territoriale esigeva la pratica del castigo, significativamente additata dal giudicante come la vera giustizia, quella che si lascia temere. In particolare, l'esercizio dello *ius terrendi* fu la risorsa che Lorenzo pensò di sfruttare per reagire al tradizionale meccanismo della faida tra fazioni locali.

3. *Il giudice terrifico e vindice: la ribellione di Volterra.*

Dentro la città, la faida tra *partes* non esprimeva più una propria capacità fisiologica di regolazione della conflittualità. Dopo i Ciompi, era declinata la sua utilità come risorsa per conquistare il potere centrale, ormai nelle mani di pochi con gli Albizzi e, addirittura, di un solo capo con i Medici. Non v'era spazio che per le congiure ⁽⁴²⁾. Viceversa, fuori, nella proiezione territoriale, nel dualismo tra la città egemone e le comunità soggette, la faida divenne lo strumento ideale per rivendicare l'autonomia dal centro delle pratiche locali. Esprimeva, cioè, una contestazione del dominio

⁽⁴⁰⁾ L. DE' MEDICI, *Lettere*, cit., vol. I, pp. 367-368.

⁽⁴¹⁾ ASF, MAP, 20, doc. 223, c. 225.

⁽⁴²⁾ Si veda *retro*, Cap. V.

centrale ⁽⁴³⁾. A Pistoia, per esempio, mentre gli Albizzi avevano rispettato la storica divisione fra Cancellieri e Panciatichi, dando appoggio soprattutto a questi ultimi, a partire dagli anni Trenta del Quattrocento Cosimo cercò di convogliare entrambe le fazioni dentro la propria rete clientelare. Fino ad abolire, nel 1458, con una riforma degli uffici, la costituzione bipartitica della città ⁽⁴⁴⁾. Più tardi, « le redini di Pistoia dal punto di vista clientelare furono tutte nelle mani di Lorenzo » ⁽⁴⁵⁾. Si ebbe, in sostanza, una gestione centralizzata del patronato, non esente certo dal raggiungere momenti di forte tensione. Come quando tale Piero Baldinotti, deluso in certe sue aspettative dal Magnifico, nel 1478, pochi mesi dopo la congiura dei Pazzi, tenterà di catturare Lorenzo con la moglie e i figli e di far ribellare Pistoia a Firenze ⁽⁴⁶⁾. Prima, però, nel 1472, si era verificato un episodio ancor più grave e drammatico: la ribellione di Volterra, che un capitolo del 1361 subordinava, con l'ambiguità tipica dei patti d'aderenza, a Firenze ⁽⁴⁷⁾ e che, già in passato aveva mostrato segni d'insofferenza verso la città egemone ⁽⁴⁸⁾.

Nel 1470 fu scoperto in Castelnuovo Val di Cecina, località sotto giurisdizione volterrana, un giacimento di allume di rocca: materia prima per il trattamento della lana, la tintoria e la produzione della carta. A scoprirlo fu Benuccio di Cristofaro Capacci, senese, il quale chiese formalmente al comune di Volterra il permesso di avviare le attività estrattive. Allo scopo, Capacci avrebbe costituito con altri soci una compagnia di escavazione mista, senese, volterrana e fiorentina. La richiesta, nonostante diciannove voti contrari, fu approvata dal Consiglio generale della città, che ratifi-

⁽⁴³⁾ Utili spunti di riflessione in ZORZI, "Jus erat in armis". *Faide e conflitti tra pratiche sociali e pratiche di governo*, in *Origini dello Stato*, cit., pp. 609-629, in part. p. 624.

⁽⁴⁴⁾ ASF, SCAS, 595, cc. 287r-303r.

⁽⁴⁵⁾ CONNELL, *Clientelismo e stato territoriale. Il potere fiorentino a Pistoia nel XV secolo*, in « Società e storia », 53 (1991), pp. 523-543, in part. p. 540.

⁽⁴⁶⁾ Così risulta dalla sua confessione in ASF, Atti del Podestà, 5160, cc. 149r-152v. Cfr. A. CHITI, *Di un tentativo di congiura contro Lorenzo il Magnifico*, Pistoia, Tipografia Niccolai, 1898.

⁽⁴⁷⁾ Cfr. *I Capitoli del Comune di Firenze*, cit., vol. II, pp. 328-329. Sull'ambiguità dei patti si veda *retro*, Cap. IV.

⁽⁴⁸⁾ Sulla ribellione di Volterra al catasto fiorentino del 1427, cfr. *Commissioni di Rinaldo degli Albizzi per il Comune di Firenze dal 1399 al 1433*, Firenze, Olschki, 1873, vol. III, pp. 173-186, in part. pp. 173-174.

cava un contratto d'affitto di lire cinquanta annue per i primi due anni e di lire cento annue per gli anni successivi, con gabella dell'un per cento da versare al camerlengo di Volterra. Non tardarono ad affacciarsi sospetti di corruzione e falsificazione degli atti. Venivano contestate, oltre all'esiguità del canone, irregolarità nella procedura d'assegnazione. In particolare, il contratto avrebbe violato risalenti norme statutarie che ammettevano la locazione di beni della comunità solo ad unanimità dei suffragi. Il principale sospettato fu proprio Antonio Ivani, allora cancelliere di Volterra, che, il 24 marzo 1471, lascerà l'ufficio alla volta di Siena. Venne, infatti, accusato di aver volutamente trascurato una riformagione che invalidava la richiesta del locatario Benuccio Capacci: circostanza che spiega in parte la sua avversione per la legislazione municipale ⁽⁴⁹⁾. Nella sua *Historia de volaterrana calamitate*, fonte diretta degli eventi che seguirono, scriverà che quella riforma non era presente nell'archivio della cancelleria ⁽⁵⁰⁾. Fra molti contrasti, si giunse così, il 4 giugno, all'occupazione armata delle cave su deliberazione dei Priori di Volterra e di una Balia di otto cittadini con piena autorità sul governo dell'allumiera ⁽⁵¹⁾.

I soli dati economici, pur indispensabili, non sono sufficienti a contestualizzare e chiarire una vicenda tutt'altro che estranea al tradizionale meccanismo della faida tra fazioni locali ⁽⁵²⁾. A preoccupare i Volterrani fu la presenza tra i soci della compagnia di escavazione di due loro concittadini. Non tanto Benedetto Riccobaldi, che veniva da una lunga e familiare esperienza imprenditoriale nel settore minerario, quanto Paolo Inghirami, detto Pecorino. Quest'ultimo era, infatti, legato alla fazione che a Volterra intratte-

⁽⁴⁹⁾ Si veda *retro*, Cap. VI.

⁽⁵⁰⁾ A. IVANI DA SARZANA, *Historia de volaterrana calamitate*, in *Opere storiche*, a cura di P. Pontari, S. Marcucci, Firenze, SISMEL, 2006, p. 299. Cfr. anche le sue lettere di giustificazione a Lorenzo e ai Priori di Volterra, in FERRARI, *Antonio Ivani a Volterra*, cit., pp. 39-42.

⁽⁵¹⁾ Ivi, p. 11, n. 4.

⁽⁵²⁾ Sulla lettura economica, fondamentale E. FIUMI, *L'impresa di Lorenzo de' Medici contro Volterra (1472)*, Firenze, Olschki, 1970 (ristampa dell'edizione originale del 1948). Sulla lettura politica, cfr. FUBINI, *Excursus II, Le origini della guerra di Volterra del 1472*, in LORENZO DE' MEDICI, *Lettere*, cit., vol. I, pp. 547-553; ID., *Lorenzo de' Medici e Volterra*, in ID., *Quattrocento fiorentino. Politica, diplomazia culturale*, Pisa, Pacini Editore, 1996, pp. 123-139.

neva l'amicizia con i Medici, opposta a quella dei Contugi. Il suo nome figura, fra l'altro in posizione di rilievo, in una lettera dove l'intero gruppo fazionario medico comunicava, per conto di Piero, ai castellani di Montevettolini in Val di Cecina la sua imminente venuta per presidiare quel luogo strategico del dominio, in attesa che il Parlamento del 2 settembre 1466 reagisse alla congiura del Poggio ⁽⁵³⁾. In particolare, sarebbe stato Gentile Becchi, precettore di Lorenzo, a raccomandargli il Pecorino « nella faccenda dello allume » ⁽⁵⁴⁾.

Dopo l'occupazione dell'allumiera, il capitano fiorentino a Volterra Ristoro Serristori, in una lettera del 15 giugno, esortava Lorenzo e i Signori ad adottare un'azione intransigente nei confronti dei Volterrani. Fra l'altro, questa e un'altra missiva sarebbero passate prima nelle mani del Magnifico che, solo a sua discrezione, avrebbe poi provveduto a consegnarle alla Signoria: « Io t'ho scripto due lettere in uno medesimo tenore et chosì alla signoria, dicendoti, se ti pare di darle, le dessi da te » ⁽⁵⁵⁾. Tuttavia, le istruzioni che Serristori riceveva invitavano tutte alla moderazione. Ciò si spiega col fatto che l'occupazione dell'allumiera coincise con una fase assai delicata per un giovane Lorenzo appena asceso al potere. Dentro la città, il reggimento era riluttante a vedere nuovamente ribadita la propria subalternità, sancita con Cosimo, a un capo ereditario. Sfruttò quindi ogni occasione utile a indebolire la sua posizione. A cominciare dalla situazione esterna ⁽⁵⁶⁾. Vacillava l'alleanza che dal 1467 univa Firenze con Milano e Napoli. Quest'ultima temeva la vicinanza di Milano alla Francia, che aveva mire sull'Italia, da quando lo Sforza aveva ricevuto in feudo dal re la signoria su Genova e Savona. Oltretutto, il duca Galeazzo Maria godeva di scarsa popolarità a Firenze, come dimostra la sua visita nel marzo del 1471 ⁽⁵⁷⁾. La situazione precipitò quando, il 22 dicembre 1470, Paolo II rinnovò la Lega italica e Milano rifiutò la ratifica, costringendo l'alleata Firenze a fare altrettanto. Non accondiscendere alla

⁽⁵³⁾ ASF, MAP, 68, doc. 72, c. 75. Sulla congiura del Poggio, si veda *retro*, Cap. V.

⁽⁵⁴⁾ FUBINI, *Excursus*, cit., p. 548.

⁽⁵⁵⁾ ASF, MAP, 27, doc. 324, c. 333.

⁽⁵⁶⁾ Cfr. FUBINI, *Lorenzo de' Medici e Volterra*, cit.

⁽⁵⁷⁾ Cfr. F. CARDINI, B. FRALE, *La congiura. Potere e vendetta nella Firenze dei Medici*, Roma-Bari, Laterza, 2017, p. 128.

pretesa di Milano avrebbe significato rompere il patto che fin da Cosimo stringeva i Medici e la città con gli Sforza. Patto che si era rivelato preziosissimo a Piero quando si era trattato di reagire, nel 1466, agli avversari poggieschi. Per indebolire ulteriormente il rapporto tra i Medici e gli Sforza, il reggimento, capeggiato da Tommaso Soderini, forte del generale smarrimento popolare, pensò di appoggiarsi al re di Napoli e subordinare il potere di Lorenzo a un governo collegiale. Nel 1471 subentrava a Soderini Jacopo Pazzi, che riuscì a far eleggere Gonfaloniere di Giustizia per i mesi di maggio-giugno un uomo di sua stretta fiducia, Bardo di Bartolo Corsi. Questi, al momento del suo insediamento, tenne un discorso in cui invitava chiaramente ad abbandonare il legame d'amicizia con Milano, foriero di guerre rovinose per la pace sociale ed economica della città, a favore di quello con Napoli. Il discorso è perduto, ma è probabile che il neo Gonfaloniere avesse annunciato anche imminenti riforme interne. Tra queste, porre fine alle elezioni arbitrarie e ritornare ad un assetto che rifiutasse definitivamente quella 'normalizzazione dello straordinario' maturata coi Medici. I 'principali cittadini', cuore del vigente reggimento, isolarono Lorenzo. Che, tuttavia, riuscì a riprendere il controllo con due azioni. Nel luglio del 1471, col pretesto che « al presente gli animi di tutti e' cittadini si trovano sospesi dubitando di varie cose » e che era necessario « ordinare et correggere molte cose nella città, donde nascere può e nasce continuamente sementa di molti scandali » ⁽⁵⁸⁾, favorì la creazione di una Balìa che accordava al Consiglio del Cento competenza esclusiva e non più solo di prima istanza sulle 'cose di stato'. Tale provvisione verrà prorogata nel luglio del 1476. Come verrà prorogata la provvisione del 5 settembre 1466 che accordava balìa agli Otto di Guardia per dieci anni ⁽⁵⁹⁾. A seguire vi fu l'esclusione elettorale dei Pazzi nello scrutinio di novembre, che si può annoverare fra le cause della futura congiura.

Ormai era chiaro che l'allumiera era stata occupata dai Volterrani su istigazione dello stesso reggimento fiorentino legittimato dalla Signoria di maggio-giugno ostile ai Medici. Come il capitano Serristori scrisse a Lorenzo:

⁽⁵⁸⁾ ASF, PR, 162, c. 93.

⁽⁵⁹⁾ ASF, PR, 167, cc. 74rv; Cento, 1, cc. 90v-91v.

Chostoro [i Volterrani] usano dire pubblicamente che quello che hanno facto è stato cum consiglio et conforti de' principali cittadini della terra nostra, perché vegghono che hanno ragione et che da loro aranno sempre ogni favore. Questo ti scrivo acciò sappi chome tu l'hai a ghovernare. Usano dire che da te et i pazzi in fuori ogn'altro è a lor favori ⁽⁶⁰⁾.

Lo prova poi una lettera che, qualche anno più tardi, l'ambasciatore Filippo Sacramoro scriverà al duca di Milano per rassicurarlo circa la saldezza dello 'stato' mediceo. Al Magnifico bastava,

havere le cose in modo del stato, per havere la Signoria, gli Otti a sue mano, et quelli che volessero et potessero machinare siano sì debili et non molti..., che poco gli potriano offendere, excepto se machinassero in offendere el stato de la republica per la via del Re o d'altrui, in intraprendere de fora per qualchi tractati qualche fortezza o terra, vel in farle rubellare, come fu el caso de Volterra ⁽⁶¹⁾.

Sostenuto dalla sua Balìa, già sul finire di giugno Lorenzo, attraverso il fidato Serristori, reagiva col castigare la fazione avversa a Volterra, colpita da una serie di bandi al confino in Firenze. Per il capitano, l'iniziativa dei Volterrani costituiva un atto di ribellione verso la Signoria e verso i Medici. Dal canto loro, i Volterrani si difendevano asserendo che l'occupazione era avvenuta pacificamente per la conservazione dell'onore e dei diritti della comunità.

Questa mattina andando alla messa cum questi priori me n'anno dato un gran disquazzatura, dicendo io avevo fermo processo contro il comune perché quegli tali l'avevano facto cum volontà del comune. Risposi loro che questo non era mia intentione tentare chosa venisse contra capitoli o statuti ànno co' nostri signori, ma che io procedevo bene contro chi aveva fatto il maleficio, et se mi mostrassero per loro statuti o conventioni che il comune loro potesse dare questa auctorità rimarrei ben paziente et cum questo mi spechai. Hora essendo chostoro superbi et ambiciosi et volendosi agualiare a noi in ogni lor processo mi pare non dobbiate dare loro contra di me alchuna buona parola, che mediante i rectori che ci son venuti ànno poca riverentia et pocho honore rendono a questo seggio. Predicano pure la fedeltà et ànno cento veli agl'occhi ⁽⁶²⁾.

⁽⁶⁰⁾ ASF, MAP, 27, doc. 324, c. 333.

⁽⁶¹⁾ LORENZO DE' MEDICI, *Lettere*, cit., vol. II, p. 119, n. 3.

⁽⁶²⁾ ASF, MAP, 27, doc. 371, c. 380.

I Volterrani cercarono, all'opposto, una soluzione di compromesso che cancellasse le condanne al confino. Elessero otto cittadini « ad conficiendum notulam et ad ostendendum statuta, capitula et iura nostri comunis ». Inviarono lettere a due ambasciatori in Firenze. Fino ad eleggere, il 23 settembre, una Balìa di sei cittadini « supra difensionem iurium comunis et illorum quatuor civium condempnatorum » ⁽⁶³⁾. Ma invano. A ottobre il nuovo capitano Bernardo Corbinelli pronunciò altre condanne e « come per rebbelli » furono « confinati in Fiorenza circa 18 citadini di questi volterani » ⁽⁶⁴⁾. Agli inquisiti si rimproverava di aver pronunciato « verba iniuriosa et inhonesta contra excelsam dominationem florentiam et alios cives de dicta civitate, que pro meliori pretermictimus ac tacemus ». Di essere stati « ex illis qui armata manu cum pluribus hominibus » avevano impedito al commissario inviato dalla Signoria di reintegrare i locatari nel godimento dell'allumiera. Di aver minacciato i magistrati fiorentini, dicendo: « Piglieremo el capitano per lo collarecto et chaverello fuori della porta ». Accuse tutte anonime ma provenienti « ab honestis veridicis et fide dignis hominibus ». Ciò nonostante, i Volterrani portavano avanti la loro strategia improntata al dialogo e alla mediazione. A novembre furono inviati a Firenze alcuni cittadini « ad ostendendum fidem et devotionem amplissimam nostri comunis erga civitatem Florentie ». Ma, ancora una volta, si rispose loro con il castigo. Genericamente imputati di aver pronunciato parole e commesso atti « contra formam iuris tam civilis quam canonici statutorum, reformationum et ordinamentorum civitatis Vulterre et contra bonum, pacificum, et quietum statum comunis et populi florentini et partis guelfe et contra bonos et laudabiles mores », altri dieci eminenti cittadini furono, di nuovo, confinati in Firenze ⁽⁶⁵⁾.

I Volterrani riuscirono, però, a conquistarsi l'appoggio proprio del capitano Corbinelli che provò a intercedere presso Lorenzo: « Io in vero gli ò trovati tanto ubidienti verso la nostra signoria quanto sia

⁽⁶³⁾ FIUMI, *L'impresa*, cit., p. 178.

⁽⁶⁴⁾ È quanto scrisse il podestà di Volterra, il mantovano, *legum doctor*, Alessandro Martarelli, al marchese di Mantova. Cfr. R. SIGNORINI, *La cometa e il terremoto. Inedito bollettino epistolare dell'assedio e del sacco di Volterra in documenti mantovani del 1472*, in « Rassegna volterrana », 88 (2011), pp. 48-50.

⁽⁶⁵⁾ Cfr. FIUMI, *L'impresa*, cit., pp. 101-102.

possibile et mostrono aver gran fede in te... Che a loro paia strano questo confinare ne so qualcosa ed è ringraziare Iddio sono di dolcie pasta et senza capo » (66). Le relegazioni ordinate dalla città egemone furono chiaramente decretate malvolentieri da Corbinelli. Tanto che alla fine non tutti i dieci ribelli raggiunsero effettivamente Firenze come confinati. La linea compromissoria guadagnò terreno quando, il 4 gennaio 1472, i Priori di Volterra elessero arbitro della controversia tra la comunità e i soci dell'allumiera lo stesso Lorenzo. Del resto, « nella conduzione della faida, le fasi di pacificazione costituivano momenti importanti nelle strategie del confronto », con « la ricerca di arbitri che svolgessero opera di mediazione » (67). Il 16 gennaio, Lorenzo accettò la commissione anche per difendere i vantaggi economici dei locatari e quelli che comunque sarebbero derivati a lui personalmente. Il banco dei Medici aveva infatti allestito un redditizio giro d'affari intorno all'estrazione e al commercio dell'allume. Il salto di qualità era avvenuto qualche decennio prima della ribellione, quando i Medici, accordandosi con Paolo II, si accaparrarono le miniere d'allume della Tolfa, in territorio pontificio. Poco dopo, però, la Santa Sede accordò a Venezia la possibilità di acquistare e commercializzare a condizioni di favore l'allume cavato dalla Tolfa che i Medici tenevano in appalto. Un vero voltafaccia per la grande famiglia fiorentina, bisognosa più che mai di rimpiazzare quell'ingente volume d'affari (68). Ma alle ragioni economiche si preferì anteporre le ragioni politiche. Mentre Volterra attendeva con fiducia il lodo arbitrale che Lorenzo non sembra aver mai pronunciato, nella notte tra il 22 e il 23 febbraio, Paolo Inghirami e il suocero Romeo Barlettani, che avevano riparato a Firenze, fecero ritorno a Volterra accompagnati da una scorta armata. In previsione di quel rientro, la Signoria aveva commissionato al capitano Corbinelli di riservare al Pecorino una posizione di rilievo negli uffici cittadini, così da elevarlo a contatto fondamentale nelle relazioni tra Volterra e la dominante (69). E, fra gli stessi Volterrani, circolava il « grande suspecto » che il Pecorino « co' suoi

(66) ASF, MAP, 27, doc. 518, c. 527.

(67) ZORZI, « *Jus erat in armis* », cit., p. 619.

(68) Cfr. CARDINI, FRALE, *La congiura*, cit., pp. 134-138.

(69) Cfr. FUBINI, *Excursus*, cit., p. 549.

volesse pigliare el palagio » (70). Come per Pistoia, l'idea del Magnifico era quella di disconoscere le fazioni locali, assorbendole entro la propria tutela patronale. Ecco perché Volterra, armati i suoi contadini, insorse violentemente contro Lorenzo e le sue creature. Violando i capitoli del 1361, una nuova Balia di dieci cittadini si arrogava la guardia della città, deliberava la sospensione degli statuti e si preparava a confinare i partigiani medicei. Intanto, i due Volterrani invisi alla comunità avevano cercato riparo nel palazzo di Corbinelli. Il mattino dopo, il capitano propose alla folla in tumulto la consegna del Pecorino, a patto che gli fosse risparmiata la vita. La proposta fu rigettata. Corbinelli si rifugiò nel palazzo e abbandonò Paolo Inghirami e Romeo Barlettani che, prelevati con violenza dagli insorti, furono fatti a pezzi.

Attraverso personaggi come Corbinelli o l'ambasciatore straordinario Antonio Ridolfi, la vecchia guardia dello 'stato' fiorentino non cessava di favorire i Volterrani ribelli. Il capitano, non solo non fece nulla per impedire il dilagare dell'insurrezione, ma, avallando una deliberazione della Balia dei dieci, confinò i principali esponenti della fazione medicea. Nel frattempo Ridolfi taceva al Magnifico la reale gravità della situazione: « I contadini sono partiti et il popolo sta honestamente » (71). Che a fomentare la ribellione fossero 'uomini di stato' lo prova, di nuovo, un dispaccio dell'ambasciatore milanese Sacramoro, dove riferiva al duca di molti che « malcontenti de stare sotto 'l suo [di Lorenzo] governo, gravano et forse favorischono segretamente quello che generare possa schandolo » (72). Lorenzo si trovava di fronte a un bivio: perdere tutti i suoi partigiani o usare la forza. Optò per la forza, anche perché Volterra stava diventando ricetto per molti fuoriusciti antimedicei. Quanti nel 1466 avevano, invano, tentato di rovesciare Piero, inviarono un'ambasceria per illustrare alla Balia dei dieci e ai Priori i reciproci benefici che sarebbero venuti da un'azione comune contro Lorenzo. Secondo il resoconto riportato da Biagio Lisci, partigiano mediceo a Volterra, nel suo *Libellus de direptione suae patriae*, Bartolomeo Colleoni, « cum suo robustissimo exercitu Florentinis bellum renovaturus in

(70) LORENZO DE' MEDICI, *Lettere*, cit., vol. I, p. 364.

(71) FIUMI, *L'impresa*, cit., p. 110.

(72) FUBINI, *Excursus*, cit., p. 550.

Flaminiam venerit; maximi motus Florentia et undique etiam per vicina loca suscitabuntur, et nostri vel gladio interiment, seu ex urbe Laurentium Medicem vestrae quietis ac pacis turbatorem expellent ». Offrirono quindi ai Volterrani la *libertas* e il dominio su S. Gimignano e Colle. Le autorità volterrane accettarono lusingate, perché « nos, qui modo hanc urbem regimus, semper partes vestras secuti, nil aliud exoptamus quam patriam nostram a servitute Laurentii Medicis liberari, et mundare civitatem omnem intendimus ne apud nos quisquam remaneat, qui e factione Medicea sit » (73). Il *bellum judiciale* che stava per prepararsi avrebbe, dunque, risolto non tanto uno scontro tra Firenze dominante e Volterra comunità soggetta, quanto uno scontro tra i sostenitori dello 'stato' oligarchico e quelli dello 'stato' ereditario, dentro Firenze, e le due fazioni rivali a Volterra.

Dopo Corbinelli, i Volterrani cercarono un'intesa con il suo successore Piero Malegonnelle che, il 7 aprile, scriveva a Lorenzo di aver visto la città « fare schusa dello scandolo seguito, monstrando el popul loro esser suto incitato et forzato ad incorrere in quello ». La fedeltà a lui e a Firenze non era mai venuta meno. Soltanto « desidererebbono la ritornata degli uomini loro » (74). Poco prima anche il vescovo Antonio Agli aveva confidato al Magnifico che Volterra « si pacificherà et conserverà alla signoria di Firenze l'antica riverentia, obedientia et affecto » solo se « e' ciptadini che sono costì relegati siano restituiti et assoluti ». Lo pregava, infine, di adoperarsi in tal senso, perché « la fermezza et la stabilità delle repubbliche era la iustitia condita di clementia et misericordia » (75). Nulla poté dissuadere Lorenzo dalla volontà di castigare i disobbedienti. Specialmente dopo l'intercettazione di una lettera di un membro della Balìa dei dieci che incitava i confinati in Firenze alla fuga. Subito i Priori « scrisono quella lettera a' relegati non essere stata scripta pubblicamente, ma fatta semplicemente da privati » (76). Di conseguenza, del gesto compiuto da un singolo non doveva essere ritenuta

(73) B. LISCI, *Libellus de direptione suae patriae*, in *Opere storiche*, cit., Appendice I, pp. 441-442.

(74) ASF, MAP, 24, doc. 132, c. 136.

(75) ASF, MAP, 27, doc. 158, c. 164.

(76) ASF, Balie, 34, c. 4r.

responsabile l'intera comunità, con un chiaro appello a certa giurisprudenza bartoliana (77). Alla fine d'aprile, il Consiglio del Cento autorizzava la Signoria a eleggere una Balia di venti cittadini che, con uno stanziamento dal Monte di centomila ducati, muovesse guerra contro Volterra. Al vescovo Agli, inviato nuovamente a Firenze dai Priori come ambasciatore, Tommaso Soderini, convertitosi alla causa del nipote Lorenzo, replicava lodandone l'« ufficio di buono pastore », ma accusando i Volterrani « della inobservanza de' capitoli, per la quale e'populo di Firenze era stato constrecto a defendere l'onore et dignità sua ». Qualora non fosse stata resa « la guardia della terra libera, come debba essere, al capitano », si sarebbe proceduto « perché siano observati gli obblighi et conservato l'onore », « in qualunque modo », come nei formulari della giustizia sommaria che abbiamo imparato a conoscere attraverso gli Otto di Guardia e che nei secoli a venire i giuristi impiegheranno per descrivere, e legittimare, le procedure spicciative « ad modum belli » (78).

Volterra entrava così nell'orbita delle altre 'potentie grosse' e diventava una questione italiana. Napoli, pur formalmente alleata con Firenze, inviò fanti a Piombino e promise aiuto ai Volterrani in cambio di instaurare in città una sorta di protettorato. Lorenzo, invece, si rivolse a Federico da Montefeltro e ottenne anche l'appoggio determinante di Sisto IV. Volterra capitò in pochi giorni. Al Montefeltro e ai commissari di campo Lorenzo, attraverso la Balia dei venti, fece pervenire queste terribili istruzioni:

Facciate determinatione di vincere cotesta terra in ogni modo et dimostrando co'fatti che poiché non hanno voluto havere compassione alla loro patria eglino non sono degni che altri ne habbi più di loro. Et in questa parte ricorderemo il guasto, le bombarde, con ogni modo che più potessino offendere, che li facessi intendere il loro errore, non havendo più riguardo al saccomanno et che cavassi noi et voi di questa noia. Non si ritardi più

(77) Sulla quale, cfr. QUAGLIONI, 'Universi consentire non possunt'. La punibilità dei corpi nella dottrina di diritto comune, in *Suppliche e gravamina*, cit., pp. 409-425.

(78) Cfr. LACCHE, *Latrocinium. Giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in antico regime*, Milano, Giuffrè, 1988; ID., 'Ordo non servatus', cit.

nissuna cosa, ma vengasi animosamente a fare ogni cosa per vincere et per fuggire il pericolo dello indugio ⁽⁷⁹⁾).

Il 16 giugno, nella chiesa di S. Lorenzo, alle pendici della bastia occupata dai Fiorentini, venivano stipulati i capitoli di resa tra il Montefeltro e i commissari di campo da una parte, i Priori e la Balia dei dieci dall'altra. Ogni Volterrano, cittadino o contadino, aveva salva la vita, nonché la remissione di qualsiasi crimine commesso fino al giorno della capitolazione, « come se alchuno errore o mancamento non ce fossi stato, volendo che la dicta remissione se intenda essere facta ampla et libera de omne cosa, che se li possesse opporre de desubidientia, de omicidio, de assassinamento, de ribellione et de qualunque grave eccesso si potesse pensare ». E che nessuno dovesse essere « molestato per caxone de decti excessi ad alchuna pena reale o personale, quoquomodo directe vel indirecte » ⁽⁸⁰⁾. Tutti i Volterrani, quindi, sarebbero rimasti « liberamente patroni et possessori di loro cose, possessioni et beni mobili et stabili et quelli che possano liberamente godere et usufructare ». Tutti i soldati e i forestieri presenti in città sarebbero potuti partire « cum omne lor arme et robba, securamente et liberamente ». Dal canto loro, i Priori e la Balia dei dieci, per la comunità volterrana, si impegnavano a cedere al Montefeltro e ai commissari fiorentini « il dominio et la possessione de la città et de la roccha di Vulterra, remettendosi de omne altra cosa liberamente a la gratia et clementia de la prefata illustrissima et excelsa Signoria, consueta sempre usare gratia et misericordia a chi se reduce a la loro clementia » ⁽⁸¹⁾. Nulla lasciava presagire quel che subito dopo accadde. Eccetto un terremoto che, il 18 giugno, squassò la città. Qualcuno ricordò che una cometa era apparsa l'8 gennaio nel cielo di Volterra: preludio di sciagure, secondo un'antica superstizione ⁽⁸²⁾. Più che sinistre congiunzioni astrali, fu la rottura della storica alleanza tra Firenze, Milano e

⁽⁷⁹⁾ ASF, Balie, 34, c. 38v.

⁽⁸⁰⁾ ASF, Carte Stroziane, I, CXIII, c. 126r.

⁽⁸¹⁾ Ivi, c. 126v. Cfr. anche FIUMI, *L'impresa*, cit., p. 136, che ai punti già scorsi aggiunge un patto addizionale per il quale Firenze avrebbe riconosciuto i debiti contratti nel periodo della difesa della città. Inoltre, le deliberazioni dei Priori e della Balia dei dieci non dovevano formare oggetto di inquisizione.

⁽⁸²⁾ Cfr. SIGNORINI, *La cometa e il terremoto*, cit., p. 46.

Napoli a provocare un esito amaro e crudele. Se il re di Napoli fomentava la ribellione, il duca di Milano, per non essere tagliato fuori, inviò all'ultimo alcuni fanti non stipendiati. Furono proprio i fanti milanesi a dare inizio al saccheggio della città. A loro si unirono i fanti che gli stessi Volterrani avevano reclutato a Venezia sotto il comando del connestabile Giovanni Longo. Infine, a proseguire la resistenza a oltranza della rocca, in dispregio della capitolazione del 16 giugno, furono i contadini assoldati dai Priori in cambio di vedersi cancellati certi vecchi debiti, preoccupati di perdere ora i privilegi promessi. Viceversa, sembra che il saccheggio avesse colto di sorpresa il Montefeltro, il quale si sarebbe speso in prima persona a soccorrere gli abitanti 'limitandosi' a sottrarre una preziosa bibbia manoscritta in ebraico ⁽⁸³⁾. Immediatamente lui e i commissari fiorentini ricevettero da Lorenzo indicazioni precise e rigorose:

È vero che queste nostre cose humane non sono perfette da ogni parte. L'allegrezza di stamani ce l'ha molto fatta minare lo scandolo scrivete essere nato dipoi et il saccomanno. Il quale loro s'anno procurato con la loro ostinatione, nientedimeno c'incresce della loro afflittissima fortuna et anco perché la victoria nostra era molto più bella et di maggiore riputatione et honore oltre la utilità che acquistavano una città intera: dove hora l'areno molto diminuita, et sappiamo oltra di questo la crudeltà del saccomanno. Oltra la robe che si perdono et la città che si guasta, le donne, le fanciulle, e munisteri, le cose sacre, tutte vanno a bottino. Possiamci dolere non correggere quello che fussi fatto; quello che non fussi fatto et vi si potesse rimediare vi confortiamo et così codesto illustrissimo capitano che metta ogni studio, ogni diligentia, ogni virtù sua in terminare il male più tosto che è possibile; et oltra di questo ci pare che per scarico della fame et della reputatione si facci contra chi havessi più colpa di questo grandissimo danno ogni acerbissima dimonstratione, in modo che et noi et ciascuno che harà ad haver notitia di tali cose intenda che è contra a nostra et vosta volontà ⁽⁸⁴⁾.

Una comunità soggetta era stata privata dei suoi abitanti e delle sue risorse, con grave detrimento per lo 'stato'. Il veneziano Giovanni Longo e il senese Agnolo della Matrice furono riconosciuti di aver avuto « più colpa di questo grandissimo danno ». Della loro disobbedienza alla volontà del Magnifico, che avrebbe preferito

⁽⁸³⁾ Ivi, p. 40.

⁽⁸⁴⁾ ASF, Balie, 34, c. 56.

riacquistare « una città intera », fu data ai Volterrani superstiti « acerbissima dimonstrazione ». In particolare, Longo fu impiccato a una finestra, quindi decapitato e il corpo nudo esposto in piazza ⁽⁸⁵⁾.

4. *La vittoria di Lorenzo, tra atteggiamenti maiestatici e vocazione principesca.*

Una volta soffocata militarmente la ribellione e accantonati i tratti di cieca violenza, la repressione avviava un dettagliato rituale. Un autentico « fasto repressivo » ⁽⁸⁶⁾, nel corso del quale vennero imposti nuovi rapporti di forza agli attori politici e istituzionali locali. Fu una negoziazione tutt'altro che alla pari. Anzi, furono portate alle estreme conseguenze le logiche sottese ai quattrocenteschi patti *ratione dominii*, così che ogni ambiguità del passato fosse definitivamente fugata. I capitoli riscritti a cominciare da una provvisione approvata tra il 13 e il 15 luglio 1472 dai Consigli del Popolo, del Comune e del Cento ebbero una forte risonanza tanto da costituire, diversi decenni dopo, il principale riferimento normativo in un *consilium* di Filippo Decio su una disputa giurisdizionale fra Pomarance e Volterra ⁽⁸⁷⁾. La città, con la curia, università, contado e distretto, e i membri della comunità, insieme a tutti i loro beni, diritti, azioni, pertinenze, proventi e giurisdizioni, passavano al controllo delle magistrature fiorentine in quanto funzionali alla conservazione dello 'stato'. Da quel preciso momento, la dominante avrebbe potuto disporre in perpetuo, liberamente e a proprio piacimento, di tutti i prodotti del sottosuolo volterrano: allume, zolfo, sale. Veniva quindi vietata la vendita di beni ad altri che non fossero cittadini, contadini e distrettuali di Volterra, pena una

⁽⁸⁵⁾ A. IVANI DA SARZANA, *Historia de volaterrana calamitate*, cit., p. 327.

⁽⁸⁶⁾ Senza timore di retrodatare eventi futuri, si possono cogliere forti similitudini con l'analisi della rivolta dei Piedi Scalzi nella Francia di Luigi XIII. Il suo soffocamento coincide con la nascita del moderno apparato repressivo di Stato. Si veda, M. FOUCAULT, *Teorie e istituzioni penali, Corso al Collège de France 1971-1972*, a cura di D. Borca, P.A. Rovatti, Milano, Feltrinelli, 2019.

⁽⁸⁷⁾ PHILIPPI DECII *Consilia sive responsa*, Venetiis, 1580, cons. 286.

sanzione pari al doppio del loro valore. I beni alienati in spregio al divieto sarebbero stati incamerati dal Monte ⁽⁸⁸⁾.

A seguire, una provvisione del 29 luglio riformava gli uffici cittadini. « Desiderando quelle cose optimo modo regolare: acciò quello che con fatiche affanni et spesa assai s'era acquistato, si potesse lungo tempo felicemente conservare all'ubbidientia et sotto lo imperio del populo fiorentino ». La Signoria dava alla Balìa dei venti e agli Otto di Guardia, riuniti collegialmente, ampia facoltà di « provvedere ordinare et commettere et fare provvisioni et ordini... circa il governo di Volterra et sua guardia » ⁽⁸⁹⁾. Il coinvolgimento degli Otto era inevitabile, atteso che una ribellione, e quindi un gesto di disobbedienza, erano appena stati repressi. E conferma, altresì, il ruolo capillare che la magistratura aveva acquisito quale anello di congiunzione fra il centro di potere e le circoscrizioni periferiche del dominio. Il capitano, detto 'di guardia e balia', assunse ampie prerogative. A cominciare dalla piena giurisdizione nel criminale e nel civile, così sottratta al podestà e agli altri uffici locali che già la detenevano in precedenza. Quindi, onde tutelare gli interessi economici e patrimoniali dei cittadini fiorentini nella comunità volterrana, il capitano si sarebbe occupato anche del danno dato, nei limiti della città e delle sue immediate dipendenze. « Et dove et in quelle parti et casi et predetti ordini non disponessi, debba attendere a seguitare procedere et cognoscere decidere et sententiar et punire secondo gli statuti del comune di Firenze, et che non fussi provveduto per gli statuti del comune di Firenze debba stare alla dispositione di ragion civile, e quella seguitare » ⁽⁹⁰⁾. I propositi di accentramento della dominante si focalizzarono, innanzitutto, sull'appello. Se nel civile veniva trasferito dai Volterrani al podestà fiorentino, nel criminale esso era completamente azzerato: « non si possa appellare o dire nullità o di iniquità apporre alle sententie o condemnagioni criminali date et facte per detto capitano di volterra e pe'i suoi ufficiali o corte » ⁽⁹¹⁾. Quindi, sul fronte della disobbedienza vera e propria, la città egemone, anziché avocare a sé

⁽⁸⁸⁾ ASF, Capitoli, Registri, 61, cc. 5v-6v.

⁽⁸⁹⁾ Ivi, c. 7r.

⁽⁹⁰⁾ Ivi, c. 7v.

⁽⁹¹⁾ Ivi, c. 8r.

la trattazione dei crimini contro l'ordine, si contentò di disporre che fosse applicato lo *stylus curiae* sommario sviluppatosi in seno agli Otto di Guardia: « et possa non obstanti le predette cose il detto capitano che tentassi o facessi alchuna cosa contro lo stato o contra lo honore del Comune di Firenze, punire et condannare et contra lui procedere suo arbitratu et di facto et come vorrà, ogni substantialitate et solemnità di ragione omessa » ⁽⁹²⁾. Ancora, con il chiaro intento di umiliare ulteriormente i Volterrani e inferire sulla loro autonomia, si decise di fissare la residenza del capitano presso il palazzo dei Priori, che veniva così sottratto alla principale magistratura locale. Il primo a poter esercitare le nuove e ampie prerogative giurisdizionali fu Piero Malegonnelle, riconfermato per un anno nell'ufficio di capitano di Volterra, atteso che « s'è portato nei casi seguiti con somma prudentia ad honore et utile del comune di Firenze et per tal ragioni ha sopportato gravissimi pericoli et più volte etiamdio della vita et ricevuto molti danni » ⁽⁹³⁾.

Il quadro degli organi cittadini ne uscì radicalmente sconvolto. Basti pensare che il Consiglio generale si sarebbe potuto riunire solo previa licenza espressa del capitano fiorentino. Inoltre, le proposte lì discusse avrebbero dovuto prima ottenere, oltre all'autorizzazione dello stesso capitano, l'approvazione dei due terzi di una nuova magistratura: i Sei governatori di Volterra. Ai governatori, insieme alla nomina del cancelliere, del maestro di scuola, del medico e degli ambasciatori, era pure affidato il compito di redigere gli statuti per il nuovo assetto istituzionale, nonché per la giurisdizione civile e criminale. Tuttavia, le relative rubriche restavano sottoposte, per la loro validità, alla previa approvazione della dominante, con conseguente cassazione di tutte quelle parti che fossero « in alchun modo contro lo honore del comune di Firenze o sua autorità o iurisdictione ». Il dato più interessante, però, è l'obbligo imposto a tutti i Volterrani di osservare « gli statuti et ordini facti per gli ornamenti et vestiri de maschi et delle femine del comune di Firenze e per detto comune da conservatori delle leggi ». Il consolidamento del dominio continuava a passare attraverso quell'offensiva moralizzatrice lan-

⁽⁹²⁾ Ivi, c. 7v.

⁽⁹³⁾ Ivi, c. 8v.

ciata, nei primi decenni del Quattrocento, dal regime albizzesco ⁽⁹⁴⁾. La finanza locale veniva sottoposta al diretto controllo di Firenze. In particolare, avrebbero dovuto essere fiorentini e non volterrani: il provveditore e il camerlingo della gabella delle entrate, gli impiegati alle porte o ai passi. I primi erano eletti per 'tratta' dalla borsa dei provveditori della gabella di Pisa, gli altri dagli ufficiali del Monte. Mentre questi ultimi avrebbero dovuto occuparsi dell'incanto o della vendita dei pascoli comunali, dai quali la comunità traeva un forte gettito, al provveditore venivano affidati la riscossione di tutte le gabelle, l'incanto e l'assegnazione delle moie e delle saline. L'allumiera fu concessa in usufrutto all'Arte della Lana, così da non gravare le finanze pubbliche con le spese di gestione e i necessari costi di manutenzione ⁽⁹⁵⁾.

A tali provvedimenti si univa una rapace epurazione del ceto dirigente volterrano, all'esito di processi che combinavano il nucleo repressivo dello *ius terrendi*, inscritto nei luoghi topici di *inobedientia*, *infidelitas* e *rebellio*, con la precisa volontà di annientare la fazione antimedicea cittadina. Così, tra l'11 e il 22 dicembre, il capitano Malegonnelle notificò, su bollettino comandatorio degli Otto di Guardia, la condanna alla relegazione nei confronti di quarantasei Volterrani. Pena l'essere dichiarati ribelli, i confinati dovevano dimorare per un anno in località distanti almeno venti miglia da Volterra e cinque da Firenze. Dei loro beni mobili e immobili doveva essere redatto un accurato inventario. Forse, andrebbero aggiunti altri trenta condannati ⁽⁹⁶⁾. I loro nomi risulterebbero nelle liste emesse da giugno a novembre, che però non è possibile recuperare. Nell'Archivio comunale di Volterra mancano, infatti, le sentenze criminali pronunciate dal capitano in quei mesi esatti. Parimenti, i registri degli Otto di Guardia presentano una lacuna dal 1468 al 1473. Sempre che non si fosse trattato di processi sommari non debitamente registrati. Al contrario, non si mancò di mostrare riconoscenza verso tutti coloro che avevano sostenuto i

⁽⁹⁴⁾ Ivi, c. 17v. Sull'offensiva moralizzatrice, si veda *retro*, Cap. III.

⁽⁹⁵⁾ Ivi, cc. 10r-15v. In seguito si giunse all'accordo che la potente Corporazione avrebbe corrisposto a Firenze, per i successivi tre anni, cinque fiorini larghi per ogni migliaio di libbre d'allume estratto e lavorato ogni anno. Lo attesta una provvisione del 27 agosto 1472, *ivi* riportata alle cc. 24v-25r.

⁽⁹⁶⁾ Così FIUMI, *L'impresa*, cit., pp. 150 e ss.

Fiorentini. Molti, in particolare, furono esentati da qualunque gravanza per la durata di venti anni e autorizzati a portare armi in qualunque luogo della giurisdizione fiorentina. Lorenzo, inoltre, compensò i suoi partigiani con i beni sottratti alla comunità. Anche Federico da Montefeltro fu ricompensato nel corso di un'imponente cerimonia pubblica introdotta da un'orazione di Bartolomeo Scala. Al capitano condotto dell'ormai compromessa alleanza di Firenze con Milano e Napoli — il quale, contro il volere del suo principale, il re Ferrante d'Aragona, offrì, con la segreta complicità del papa, le sue doti militari a Lorenzo — furono donati, insieme alla cittadinanza fiorentina, la Villa di Rusciano e un elmo d'argento cesellato da Antonio del Pollaiuolo ⁽⁹⁷⁾.

I nuovi capitoli esasperavano il nesso obbedienza-protezione, essenza dell'ordine politico instaurato dai governi di reggimento, mutando drasticamente la condizione della città rivelatasi infedele, disobbediente, nemica, dentro il dominio. « Sia per ogni tempo a venire la città di Volterra distrecto di Firenze: e tutti gli altri luoghi che per lo adrieto erano della iurisdictione del comune di volterra siino contado di Firenze » ⁽⁹⁸⁾. La completa soggezione della città a Firenze avrebbe dovuto fisicamente tradursi nella costruzione della nuova rocca, con l'innalzamento della torre centrale: il Maschio ⁽⁹⁹⁾. L'edificazione sarà completata in brevissimo tempo. Già il 14 giugno 1473 il capitano Malegonnelle scriverà a Lorenzo: « ieri tornai qui dove ò trovato ogni cosa in buono essere e alla muraglia parere già fatta et in ogni sua parte dimostrarsi bella et degna » ⁽¹⁰⁰⁾. In ulteriore segno di abbattimento del vecchio e imposizione del nuovo ordine, per permettere l'erezione del Maschio, furono abbattute tutte le abitazioni presenti sul millenario terreno etrusco dell'acropoli, compreso il palazzo del vescovo. Alle estremità del palazzo dei Priori, furono innalzati due cupi Marzocchi in pietra.

Et perché invano per la signoria di Firenze ogni fatica si spegnerebbe et vani sarebbono tutti e suoi provvedimenti et vigil nel guardare la città di

⁽⁹⁷⁾ Cfr. LANDUCCI, *Diario*, cit., pp. 11-12. Sui dettagli della cerimonia, cfr. SIGNORINI, *La cometa e il terremoto*, cit., pp. 42-45.

⁽⁹⁸⁾ ASF, Capitoli, Registri, 61, cc. 10rv.

⁽⁹⁹⁾ Ivi, cc. 18v-19r.

⁽¹⁰⁰⁾ ASF, MAP, 29, doc. 434, c. 445.

Volterra: se quella il sommo onnipotente dio per la sua clementia non guardare!... meritando il suo favore, se non pel mezo delle orationi et limosine: pertanto accioché quello s'impetri: e nel modo infrascripto si provvede. Che per lavenire ciaschuno anno nel dì che la detta città di Volterra liberamente et integra venne nella iurisdictione et potestà del popolo fiorentino, che fu a dì 18 di giungo 1472, nella chiesa cathedrale della città di Firenze si dica e canti una solenne messa come ne' di pasquali è consueto, ringratiando Dio di tanto dono ⁽¹⁰¹⁾.

Il Marzocco e il Lauro avevano domato il Grifone volterrano accampato sullo stemma della città ⁽¹⁰²⁾. La giustizia che castiga aveva calzato le armi, non senza mostrare flessibilità e versatilità strategiche. La repressione era stata, insieme, selvaggia e indulgente, rigorosa e clemente. Le condanne, i supplizi, l'occupazione militare, fino alla, forse, impreveduta sciagura del sacco, si erano alternati al rispetto, o comunque, alla rimodulazione per via giuridica, i capitoli, di antichi privilegi ovvero alla remissione delle pene. In una « curiosa mescolanza », che era il precipitato non di una teoria penale, ancora incerta se non inesistente, o di una legislazione positiva, ma di un sistema di potere, lo 'stato' mediceo, che solo successivamente darà luogo a teorie e a corpi legislativi ⁽¹⁰³⁾. Del resto, s'era dovuto far fronte a istanze eccezionali. Bisognava riconquistare un'intera area del dominio, riappropriarsi del ruolo di città egemone contestato, delle prerogative e dei modi di esercizio del potere replicati con insolenza dai ribelli attraverso la guardia della città e la Balia, ridefinire uffici territoriali e locali dimostratisi deboli o persino inaffidabili. In altre parole, bisognava reagire a quanti, disobbedendo, avevano rifiutato o ignorato l'ordine, il suo principale rappresentante, i suoi comandi. Mai come nella vicenda

⁽¹⁰¹⁾ ASF, Capitoli, Registri, 61, c. 20r.

⁽¹⁰²⁾ All'incirca così recitano i versi di un sonetto scritto da Bernardo di Paolo Altoviti, filomediceo che, fra le altre cose, sarà nel 1476 membro degli Otto di Guardia. Il componimento è citato in M. MARTELLI, *Il sacco di Volterra e la letteratura contemporanea: storia di un'operazione di politica culturale*, in « Rassegna volterrana », 70 (1994), pp. 187-214, in part. p. 205.

⁽¹⁰³⁾ Utili spunti di riflessione in FOUCAULT, *Teorie e istituzioni penali*, cit., p. 119. Oltre alla legislazione medicea raccolta e commentata da Lorenzo Cantini, si pensi a un'opera come il *Tractatus de brachio regio*, pubblicato nel 1608, che il giurista fivizzanese Ortensio Cavalcanti dedicherà al « Serenissimo Cosmo Medices Etruria Principi ».

di Volterra ribelle, Lorenzo vestì i panni del principe, afferrò i suoi attributi. Fino a imprimere loro tratti nuovi o comunque diversi dal passato. Accanto ai due aspetti tradizionali della giustizia e della protezione, se ne aggiungeva un terzo: la repressione. Certamente il principe poteva e doveva fare giustizia tra i suoi sudditi, soprattutto con composizioni, arbitrati e intercessioni. Così come poteva e doveva assicurare la protezione dei suoi sudditi contro i loro nemici. Adesso, però, diventava chiaro che il principe poteva e doveva, anche, reprimere la sedizione dei suoi sudditi. Proprio per agire in questa circostanza estrema, il penale del paradigma dell'infrazione politica rinunciava a essere strumento di giustizia e di garanzia. Anzi, subordinava il perseguimento della giustizia a un obiettivo tutto politico di autorità e di dominio: la conservazione dell'ordine. Ai già collaudati modi spicciativi e sommari e al sistematico impiego di delatori, che « giova assai e di riputazione e di stato » ⁽¹⁰⁴⁾, si univa adesso il *bellum giudiciale*. Non è un caso che, proprio in quegli anni, tra il 1472 e il 1476, vedeva la luce il *De re militari* di Paride Dal Pozzo. Secondo il giurista napoletano, attivo presso la corte di Ferrante d'Aragona, reagire con le armi, più che giusto, è doveroso contro fenomeni che, come la ribellione e la tirannide, minacciano seriamente la tenuta dell'ordine. Anche se ciò comporterà spargimento di sangue. La disobbedienza del ribelle e del tiranno non è degna del comandamento « non uccidere ». Impossibile non riconoscere il debito contratto dal giurista napoletano con le glosse di Bartolo alle costituzioni enriciane del 1313 *Ad reprimendum* e *Qui sint rebelles*, momento fondativo dell'elaborazione concettuale del paradigma dell'infrazione politica. E, naturalmente, con la sua messa a punto nell'Italia quattrocentesca delle 'potentie grosse' fra cui lo stesso 'stato' fiorentino. « Iustitia et arma » come « summa tuitio reipublice » ⁽¹⁰⁵⁾. Di ciò era consapevole pure il cancelliere Bartolomeo Scala nella sua orazione rivolta a omaggiare la « persona di Federigo, Conte d'Urbino, Capitano vostro e della vostra lega, et principal ministro della vostra

⁽¹⁰⁴⁾ B. DEI, *La Cronica dall'anno 1400 all'anno 1500*, a cura di R. Barducci, Firenze, Papafava, 1984, pp. 114-115, *Spioni per Italia*.

⁽¹⁰⁵⁾ Per una sintetica ma efficace disamina dell'opera di Paride Dal Pozzo, cfr. MARCHETTO, *Scienza giuridica quattrocentesca*, cit., pp. 97-110.

victoria » sulla ribelle Volterra, artefice di « opere molto differenti da quelle che da fedele et observante popolo si convengono »:

Né è altro il fine naturalmente della militare che pacifico et quieto vivere... facilmente si vede quanto sia la nobiltà, quanta sia l'excelletia et necessità della disciplina dell'arme quando senza il suo patrocinio et favore la conservatione del ceto humano è impossibile ⁽¹⁰⁶⁾.

Forse, fu proprio per esprimere il nesso forte tra la « justice armée » e la tenuta dell'ordine, come unite nell'unico « corpo visibile dello Stato » ⁽¹⁰⁷⁾, che Jacopo Bracciolini, nel donare al Montefeltro il manoscritto volgarizzato delle *Historiae florentini populi* del padre Poggio, fece realizzare sul foglio di guardia un singolare dipinto raffigurante un uomo a cavallo con alle spalle il profilo della città di Volterra all'ordine restituita. La coperta del cavallo reca le insegne del conte d'Urbino, ma il cavaliere ha il volto di un giovane Lorenzo cinto di lauro ⁽¹⁰⁸⁾. Il principe e il suo ministro, con « aspra guerra », avevano mostrato ai ribelli quella che si annunciava ormai come la « vera giustizia »,

che ma'pendi
Dall'una parte, ma col vero amare
Di tuo benignità a tutti atendi,
Ma volendoci noi da te scostare,
Colla tua verga ci argui et riprendi,
Vedendoci innel crimin più indurare,
Ogni humil core è da te exaltato,
Et chi è superbo resta humiliato ⁽¹⁰⁹⁾.

⁽¹⁰⁶⁾ L'orazione di Bartolomeo Scala è in BROWN, *Humanistic and Political Writings*, cit., pp. 205-211.

⁽¹⁰⁷⁾ FOUCAULT, *Teorie e istituzioni penali*, cit., pp. 83-89.

⁽¹⁰⁸⁾ Biblioteca Apostolica Vaticana, Cod. Urb. Lat. 491. Su questa lettura, cfr. M. GIONTELLA, *Antonio Del Pollaiuolo. Il maestro dei maestri*, con la Premessa storica di R. Fubini, Firenze, Polistampa, 2016, p. 34.

⁽¹⁰⁹⁾ Si tratta di alcune ottave del poemetto anonimo *La guerra di Volterra*, pubblicate in MARTELLI, *Il sacco di Volterra*, cit., p. 210.

Con questo e altri scritti, Lorenzo imbastì una formidabile « operazione di politica culturale » ⁽¹¹⁰⁾, che si compì secondo due direttrici, comunque convergenti nel comune obiettivo di celebrare e, soprattutto, legittimare la riconquista di Volterra. Con la sua *Historia de volaterrana calamitate*, scritta da Sarzana a circa un anno di distanza dai fatti, Antonio Ivani seguì un'impostazione di tipo economico-giuridico. La narrazione, infatti, è tutta focalizzata sulla faccenda dell'allume e sulle misure economiche e legislative prese da Lorenzo subito dopo la sciagura del sacco. I ribelli vengono puniti, chi con la relegazione, chi col carcere. La frangia ubbidiente della popolazione viene assistita con leggi e sussidi in denaro. Le allumiere vengono restituite ai locatari. Circostanze, peraltro, inattendibili e menzognere. Gli interventi economico-legali del Magnifico non furono così ispirati dall'*aequitas*. Al contrario, vi fu repressione pura. Un *Ricordo* attribuito ora a Zaccaria Zacchi, ora al giurista volterrano Benedetto Broccardi, membro della Balìa dei dieci, denuncia il conflitto d'interessi di Lorenzo nella faccenda dell'allume; gli attribuisce la paternità della guerra e del sacco, preparate con abili doti di stratega e perfidia; lo accusa di aver messo in atto una repressione sproporzionata e senza precedenti ⁽¹¹¹⁾. Inoltre, l'allumiera non tornò formalmente e subito ai locatari. Semmai, fu destinata da Lorenzo all'Arte della Lana, che poi la cedette ai tre locatari originari con un contratto d'affitto stipulato il 23 dicembre 1472. Dal canto suo, a Ivani, che cercava con la sua opera di ottenere dal Magnifico un aiuto materiale o una raccomandazione, interessava mostrare la perfetta corrispondenza tra i provvedimenti economico-legali di Lorenzo, menzionato poche volte, e la soluzione da lui stesso proposta quand'era cancelliere della comunità. Se i Volterrani gli avessero dato ascolto, anziché accusarlo di malversazione e costringerlo alle dimissioni, il sacco si sarebbe potuto evitare. Fi-

⁽¹¹⁰⁾ Così Martelli. Si veda anche M. BARDINI, *I lamenti per il sacco di Volterra* (1472), in *La Toscana al tempo di Lorenzo il Magnifico. Politica Economia Cultura Arte*, 3 voll., Pisa, Pacini Editore, 1996, vol. II, pp. 633-680.

⁽¹¹¹⁾ Cfr. *Il sacco di Volterra nel MCDLXXII. Poesie storiche contemporanee e commentario inedito di Biagio Lisci Volterrano tratto dal cod. Vaticano-Urbinato 1202*, a cura di L. Frati, Bologna, Romagnoli, 1886, pp. X-XV; FIUMI, *L'impresa*, cit., pp. 45-48.

renze, incolpevole della sciagura, non poté far altro che imporre con la giustizia armata una legittima risoluzione giuridica.

Quale « apologia di sé e del potere ottimatizio » ⁽¹¹²⁾, la *Historia* si guadagnò il podio di versione ufficiale e definitiva dei fatti ⁽¹¹³⁾. Ad essa si rifecero, praticamente alla lettera, diversi scritti. Intanto, la *Volaterrais*, o *Volaterraide*, di Naldo Naldi, un poema epico-mitologico rapidamente composto nel 1474 per ragioni puramente encomiastiche e cortigiane, che, insieme a Ivani, traduceva in esametri anche parti dell'orazione di Bartolomeo Scala ⁽¹¹⁴⁾. Quindi, oltre a un lungo poema di Giovanni Santi sul Montefeltro, i due poemetti anonimi *La guerra di Volterra* e *Lamento fo della superbia mia*. In entrambi, la causa della guerra è solo economica: « et del mio male n'è cagion l'alumiera ». Ma, soprattutto, l'intervento militare di Firenze è legittimo. In uno si dice:

E fiorentini mandaron a dire
che voleano la terra a discrezione
o che volean la guerra seguire
et conquistarla per vie di ragione;
perché mossi s'eran con tanto ardire
et più volte usato ribellione,
di bando el soldato non fie pagato
perché v'abbiam più volte perdonato ⁽¹¹⁵⁾.

L'altra direttrice, di tipo politico, si sviluppò prima che Ivani scrivesse la *Historia* e, quindi, prima che quest'ultima assumesse il ruolo di versione protocollare. Sia nel già menzionato *Libellus de direptione suae patriae* di Biagio Lisci che nel lungo componimento encomiastico *De volaterranorum rebellione et eorum calamitate elegus ad nobilissimum virum Laurentium Medicem* di Giovan Battista Cantalicio, il motivo dominante è il severo castigo inferto da Lorenzo a Volterra ribelle. Diversamente da Ivani, Lisci, filomediceo che subito

⁽¹¹²⁾ BARDINI, *I lamenti*, cit., p. 651.

⁽¹¹³⁾ Non ancora riabilitato ed economicamente ristorato, dopo la *Historia*, nel 1474 Ivani inviò a Lorenzo due componimenti in versi sul sacco di Volterra. Solo nel 1477 sarà ricompensato per i suoi servizi con l'ufficio di cancelliere a Pistoia.

⁽¹¹⁴⁾ Ivi, pp. 640-642. Il testo è edito in W.L. GRANT, N. NALDI FLORENTINI, *Bucolica, Volaterrais, Hastiludium, Carmina varia*, Firenze, Olschki, 1974, pp. 59-115.

⁽¹¹⁵⁾ Ivi, pp. 662-669.

dopo la guerra otterrà solidi privilegi, tace sulle ragioni economico-giuridiche e coinvolge direttamente il Magnifico sia nelle lotte interne a Volterra che nella repressione. La sua, forse involontaria, stretta aderenza ai fatti dovette soddisfare poco Lorenzo, proprio perché « riduceva tutta quella vicenda, se non proprio a una sua spietata vendetta, almeno a un suo severo castigo » ⁽¹¹⁶⁾. Similmente, Cantalicio parla di giogo perpetuo. Volterra è causa della sua stessa sciagura. Anziché sottostare al mordace leone del Marzocco, aveva preferito alzare la testa rivendicando un'antica ma anacronistica autonomia e affidandosi alla mercè di soldati infedeli. Così, s'era resa colpevole di insubordinazione: « Supplicia admissa proditiōne reus » ⁽¹¹⁷⁾. La lesa dignità medicea non poté far altro che reagire col castigo, ossia con la giustizia armata. Nulla a che vedere con il dramma del sacco, cui Lorenzo e Montefeltro erano del tutto estranei. Seppur scritti su fronti opposti, il lamento anonimo *O terra, o cieli, o mondo o me fortuna*, filovolterrano, e il capitolo in terza rima di Giovanni Ciai, cliente mediceo che nel 1472 ricopriva l'ufficio di castellano di Borgo S. Sepolcro, entrambi i componimenti mettono in risalto uno 'stato' mediceo capace di esternare liberamente il proprio arbitrio per ragioni politico-territoriali e di supremazia. In particolare, nel lamento anonimo, Volterra vede attorno a sé il vuoto. Tutti gli altri comuni toscani hanno perso la loro *libertas* e il loro prestigio. Rimasta sola a fronteggiare le mire della città egemone e di Lorenzo, Volterra avrà anche meritato il suo castigo, « cotal disciplina ». Ma stia in guardia « chi vive chom'io ». In un finale apocalittico, da giudizio universale con il principe che, a ribellione sedata e a ordine ristabilito, viene a separare i buoni dai cattivi,

sta paziente a ciò che vien di sopra
 ch'a nessun modo non si può fuggire
 e vuo'pacie o vuoi martire
 vien per nostri peccati o per merzede ⁽¹¹⁸⁾.

⁽¹¹⁶⁾ Così F.L. MANNUCCI nella sua edizione della *Historia de volaterrana calamitate*, Città di Castello, Coi tipi della casa editrice S. Lapi, 1904, pp. XIII-XIV.

⁽¹¹⁷⁾ *Il sacco di Volterra*, cit., p. 85.

⁽¹¹⁸⁾ BARDINI, *I lamenti*, cit., p. 659. Sul tema del giudizio universale, si veda di nuovo FOUCAULT, *Teorie e istituzioni penali*, cit., pp. 75-80.

Perdoni il lettore questa nostra incursione in un campo apparentemente tanto lontano dal nostro. Ma, in un'Italia quattrocentesca che andava « smarrendo il senso delle certezze giuridiche, dei codici di condotta », si ricorreva, « come per compensazione, alle giustificazioni propagandistiche, alla reticenza documentaria, all'ostentazione monumentale ». Così che diventa compito di qualsiasi storico scrostare questa patina maestosa, « ciò che convenzionalmente chiamiamo 'Rinascimento' », per restituire il vero « volto di una realtà politica e istituzionale mossa e inquieta »: quella violenza che conosciamo implicita nell'affermarsi della prima statualità moderna ⁽¹¹⁹⁾. Sebbene alla fine sopravanzati dal resoconto di Antonio Ivani, gli scritti a sfondo politico aiutarono Lorenzo nel percorso, già precocemente imboccato, di stabilire un'autorità principesca che, però, « al pari della basilica di patrocinio mediceo di S. Lorenzo, non recava facciata » ⁽¹²⁰⁾. La repressione della ribellione di Volterra, di poco successiva a quelle altrettanto violente di Marradi (1468) e Prato (1470) ⁽¹²¹⁾, gli aveva fatto comprendere quanto fosse indispensabile ormai « conservar la signoria reputata con pena e con supplizio » ⁽¹²²⁾. Così, dentro la città, Lorenzo poteva apparire come il principe che, mosso unicamente dall'amore verso la patria e la conservazione della sua grandezza, aveva scongiurato una funesta diminuzione del dominio. Un principe capace di esercitare, oltre alla riconosciuta clemenza, lo *ius terrendi* contro quanti continuassero a non piegarsi alla sua volontà. Fuori, la giustizia che castiga avrebbe funzionato da ottimo deterrente per le altre comunità soggette fino a impedire la tessitura di nuove trame proditorie tra nemici interni e esuli ribelli. Ma, soprattutto, Volterra era libera dal gioco violento delle parti e, vista l'eco italiana della vicenda, salva era la pace tra le 'potentie grosse'. Come scrisse Bartolomeo Scala: « Hora ha perduta

⁽¹¹⁹⁾ FUBINI, *Italia quattrocentesca*, cit., p. 326.

⁽¹²⁰⁾ FUBINI, *Politica e pensiero politico*, cit., p. 203.

⁽¹²¹⁾ Si vedano le condanne registrate nei libri della Compagnia di S. Maria della Croce al Tempio editi in G. RONDONI, *I 'giustiziati' a Firenze (dal Secolo XV al Secolo XVIII)*, in « Archivio Storico Italiano », 28 (1901), pp. 209-256, in part. p. 223.

⁽¹²²⁾ È un'inquietante ottava che lo stesso Lorenzo avrebbe ricavato dalla vicenda volterrana per la sua *Rappresentazione di San Giovanni e Paulo* del 1491. Tale è la convincente lettura che del dramma laurenziano dà P. VENTRONE, *Teatro civile e sacra rappresentazione a Firenze nel Rinascimento*, Firenze, Le Lettere, 2016, pp. 229-246.

tale reputazione. Luogo molto atto ad offendere e turbare lo stato et la quiete vostra et mettere sottosopra Italia » (123).

In definitiva, per consolidare la sua egemonia dentro la città e nella proiezione territoriale esterna, Lorenzo scelse di muoversi in due direzioni. In primo luogo, pensò di assumere il controllo delle magistrature strategiche. E forse andranno poi letti in quest'ottica i successivi disegni di riforma sugli Otto di Guardia. Mai più dovevano verificarsi situazioni dove pubblici magistrati, come Corbinelli, disobbedivano ai mandati dei Signori senza essere puniti. Dove un 'uomo di stato' come Antonio Ridolfi copriva di fatto la ribellione volterrana. Dove una consulta, quella andata perduta di Bartolo Corsi, si pronunciava contro Lorenzo. In secondo luogo, si impegnò a superare il secolare meccanismo della faida tra *partes* nel territorio. All'indomani del sacco, Lorenzo, nelle vesti di arbitro equanime, pretese la conciliazione delle vecchie fazioni rivali cittadine. Si creò così, a Volterra come altrove, quel rancore insieme antiflorentino e antimedicco che sarebbe tornato a pesare nei decenni a venire. Il programma di subordinare le fazioni alla propria tutela patronale si esaurirà infatti subito dopo la morte del Magnifico, con un ritorno alle tradizionali divisioni e ai disordini (124). Fino al 1538, quando il radicale intervento di Cosimo I a Montemurlo eliminerà da Pistoia, comunità faziosa per antonomasia, ogni contrapposizione di parte, o meglio, denuncerà la palese inutilità di continuare a « tener Pistoia con le parti » (125). Per Lorenzo, superare quel meccanismo significava far precipitare i conflitti faziosi dentro il perimetro dell'infrazione politica, quindi del *crimen laesae maiestatis*, lungo un percorso che si unisce a quello già intrapreso dalla città fiorentina fin dalla nascita dei governi di reggimento e che collega, come un filo rosso, Volterra alla congiura dei Pazzi fino alla congiura di Battista Frescobaldi. Sinistramente adombrato da alcuni degli scritti sopra

(123) BROWN, *Humanistic and Political Writings*, cit., p. 209.

(124) Cfr. GUICCIARDINI, *Storie fiorentine*, cit., p. 202.

(125) M. DEDOLA, 'Tener Pistoia con le parti'. *Governo fiorentino e fazioni pistoiesi all'inizio del '500*, in « Ricerche storiche », XXII (1992), pp. 239-259. Cfr. anche MANNORI, *La pax medicea a Pistoia. Avvento del principato e fine delle fazioni*, in *Pistoia violenta. Faide e conflitti sociali in una città italiana dall'età comunale allo Stato moderno*, a cura di Id., G. Francesconi, Pistoia, Società Pistoiese di Storia Patria, 2017, pp. 65-120.

ricordati, il, da sempre sfuggente, lessema ricorre per ben due volte nella *Volaterrais* di Naldo Naldi:

Hactenus urbe gravi detenti crimine, laesam
ob majestatem
populi laesumque Senatum
...
cum tanto Florentis nomine
laesa majestas populi fuerit, vindicta nefandi
publica delicti jam suspicienda videtur ⁽¹²⁶⁾.

Oltre a salutare spesso Lorenzo con l'appellativo « divus », che i Romani riservavano agli Imperatori, come già detto alla *maiestas* fiorentina allude anche Antonio Ivani in alcune sue lettere. In una, in particolare, indirizzata il 13 dicembre 1472 a Sebastiano Borselli, Ivani scrive che Volterra deve accettare il governo fiorentino, perché è naturale che gli imperi si trasferiscano dai meno idonei ai più adatti a gestirli. È meglio che i Volterrani siano governati in pace, piuttosto che essere dilaniati dalle discordie. Che si mostrino sudditi fedeli e obbedienti e che si consegnino alla « Florentine maiestati » rimuovendo dalle loro menti ogni traccia d'indignazione ⁽¹²⁷⁾.

Nella vicenda di Volterra ribelle, Lorenzo si contentò degli scrittori di versi e di storia. Dalle conoscenze in nostro possesso non è, viceversa, emerso il contributo specifico dei giuristi, come invece accadrà in occasione della congiura dei Pazzi. Certamente, i tempi non erano sufficientemente maturi per una scienza giuridica ancora in larga parte innamorata degli schemi logici cari all'universalismo medievale ⁽¹²⁸⁾. Continuava a far discutere l'appropriazione, da parte di città non riconoscenti superiore, dell'attributo maiestatico. Figurarsi giungere ad associare quello stesso attributo a chi, come Lorenzo de' Medici, nella forma restava un semplice cittadino con qualche autorità. Con tutt'altra marcia procedeva, al contrario, la giustizia praticata. In una lettera indirizzata al Magnifico il 15 luglio

⁽¹²⁶⁾ GRANT, *N. Naldii Florentini*, cit., vv. 410-414, 475-477.

⁽¹²⁷⁾ FERRARI, *Antonio Ivani*, cit., p. 74. Si vedano anche le lettere a pp. 57 e 71.

⁽¹²⁸⁾ Lo sarà a partire dal Cinquecento, punto d'avvio nella costruzione teorica del penale egemonico e del crimine di lesa maestà come cardine del sistema. Il nostro Quattrocento preparò il terreno. Su lotte di parte e lesa maestà, cfr. SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis*, cit., pp. 65-66, 301 e ss.

1466, il podestà di Tizzana affermava che andare contro un ufficiale estrinseco fosse comportamento di una gravità tale da integrare un crimine di lesa maestà.

Al dì XII del presente mese di luglio mi fu presentata tua lettera fatta de dì dieci di detto, per la quale mi racomandi Bartholino di Maso, et di non sai qual sia maggiore magnanimità o vendicare la villania d'uno villano o spregiarla, et sai che de dua extremi sempre la troppa humanità è piuttosto commendata che lla severa giustizia d'ogni minuta colpa grave del giudicio. A che rispondo che puoi essere certo che per te farei ogni cosa et non m'è molesto la ingiuria m'à fatto questo villano per me, ma per l'officio ch'io tengo e per chi io rapresento sarei contento che l'onor mio e' fusse a quattro soldi per lira; credo che non t'abi narrato il caso nella forma che passò, che da darmi in fuori non potrebbe essere più atroce: castigare i superbi e villani s'appartiene e è officio di chi tiene preminetia e quelli lasciare impuniti è vitio vituperabile... et secondo vuole ragione offendere la persona del pretore est *crimen laese maiestatis* et non è minuta colpa ma atrocissima ⁽¹²⁹⁾.

Oltretutto, Lorenzo non aveva ancora fondato lo Studio di Pisa. Lo farà di lì a poco, nel dicembre del 1472. In un altro scritto d'occasione, il *De studio Pisanae urbis et eius situs maxima felicitate ad Laurentium*, il nobile romano Carlo Massimi, studente in diritto prima a Bologna e poi a Pisa, non estraneo all'ambiente mediceo, immagina che durante una battuta di caccia nei boschi del Monte Pisano, Lorenzo venga esortato dalla dea Diana a trovare una nuova sede alla sorella Pallade Atena, « stanca di peregrinare ». Finita in rovine la sua antica sede, Atene, la dea non era ancora riuscita a trovare un buon posto dove valesse la pena stabilirsi. Non a Bologna sulle rive del Reno, funestate da discordie civili, e non a Pavia, sulle rive del Ticino, piegate a servire un tiranno. La sede ideale è sulle rive dell'Arno, all'ombra del lauro. Il messaggio è chiaro: solo in uno 'stato' dove un potere superiore, ma non tirannico, elimini le fazioni, la sapienza può trovare la sua casa. Infatti, appena dopo la celebrazione storico-mitologica del luogo, il poeta non può tacere l'altro lato di una città soggetta, Pisa, in cui i fermenti sediziosi non si erano ancora completamente estinti.

⁽¹²⁹⁾ ASF, MAP, 23, doc. 64, c. 67. Ringrazio Lorenzo Tanzini per l'aiuto nella trascrizione del documento.

Terra fin troppo felice, se non avesse infranto i diritti del vicino leone, tronfia per la mano vincitrice e per gli eventi propizii. Infatti il dio soggiunge i trattati di alleanza con la gente fiorentina e la rottura dei patti, e gli animi infiammati per questo a una giusta guerra, e gli eserciti schierati in armi, e la rovina della città... Vivi, e conduci il tuo tempo verso mete lontane, e non cambiare mai il giogo di Firenze: è una nobile soggezione obbedire al grande leone ⁽¹³⁰⁾.

Non sorprende, quindi, che, come segno della liberalità e della magnificenza di Lorenzo, la fondazione dello Studio venga messa alla pari dell'impresa di Volterra.

Il Medici accolse queste parole, e il nume esortatore Diana gli diede l'impulso: per appena due volte, aerei cavalli, fumaste arsi dal sole, ed altrettanto ricadendo vi immergeste nelle acque del mare, e per le città vola la voce veritiera che tu, Lorenzo, tu vuoi costruire uno Studio nella decaduta Pisa; e questo di certo non ti fa meno onore di quando osasti, tu solo tra tanti tuoi concittadini, vincere Volterra ribellatasi in armi, e contenere ed incatenare il nemico ⁽¹³¹⁾.

Lorenzo allevierà lì, nella nuova sede universitaria, i suoi giuristi 'funzionari', chiamati a interpretare gli usi e le leggi che il *populus Florentinus* si era dato per conservare e accrescere il suo dominio, e a farle applicare con severità. Allo stesso modo di Roma quando, « poi che si rivolse a conquistare il dominio sul mondo, stabilì che era del pari necessario innanzitutto procurarsi buone leggi e rinsaldarle, e con queste contenere l'indisciplina del popolo romano e appassionare quest'ultimo alle virtù e alla conservazione ed all'accrescimento dello Stato » ⁽¹³²⁾. A diversi di loro il Magnifico chiederà aiuto all'indomani della congiura dei Pazzi.

⁽¹³⁰⁾ G. FIORAVANTI, *L'Università pisana sede privilegiata della dea della Sapienza? Un encomio di Lorenzo il Magnifico e gli elogi (sotto condizione) di Pisa*, in *Rifondare lo Studio. Un elogio di Lorenzo il Magnifico. Un abbozzo dello Statuto dei Giuristi*, Pisa, Edizioni Plus, 2007, p. 86, 87.

⁽¹³¹⁾ Ivi, p. 84.

⁽¹³²⁾ *Statuta Collegii almi Studii Pisani, Proemio*, trad. di F. Biddau, in *Rifondare lo Studio*, cit., p. 160.

CAPITOLO OTTAVO
« IL CASO DE' PAZZI ».
LO SPETTRO DEL *CRIMEN MAIESTATIS*

1. Antefatti e fatti. — 2. Il momento della risposta repressiva. — 3. L'ideologia della repressione: il contributo di letterati e funzionari. — 4. L'ideologia della repressione: il contributo dei giuristi. — 5. La *lex* 'Gismondina' — 6. 'Salus Medicea, suprema lex'.

1. *Antefatti e fatti.*

Fino agli anni Settanta, i Medici e i Pazzi erano stati legati in amicizia e collaborazione, divisi soltanto dalla rivalità in affari, soprattutto sulle piazze mercantili di Francia e di Borgogna e presso la Curia romana ⁽¹⁾. Come tanti altri 'cittadini principali', anche i Pazzi dovevano ai Medici la loro posizione politica. Fu in particolare la Balìa medicea del 1458 a far conseguire loro, inizialmente discriminati come magnati, la qualificazione elettorale. Proprio nella logica del nesso obbedienza-protezione, ai Medici interessava legare a sé i maggiori rivali negli affari bancari di mezza Europa, fino a obbligarli con benefici vari. Non ultimo, il matrimonio di Bianca Maria, sorella di Lorenzo, con Guglielmo di Antonio Pazzi nel 1459. La situazione si rovesciò tra maggio e giugno del 1471 quando, come già detto, Jacopo Pazzi, promuovendo la nomina a Gonfaloniere del fidato Bardo di Bartolo Corsi, favorì quell'avvicinamento al regno di

⁽¹⁾ Sui fattori all'origine della celebre congiura e sulla sua attuazione esiste una ricca letteratura. Per la stesura di questo paragrafo, volto unicamente a non precludere al lettore la comprensione degli eventi che seguiranno, sono stati in particolare utili: *Consorterie politiche e mutamenti istituzionali in età laurenziana*, a cura di M.A. Morelli Timpanaro, R. Manno Tolu, P. Viti, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 1992; FUBINI, *La congiura dei Pazzi: radici politico-sociali e ragioni di un fallimento*, in Id., *Italia quattrocentesca*, cit., pp. 87-106; CARDINI, FRALE, *La congiura*, cit.

Napoli che rischiava di compromettere la storica alleanza fra i Medici e gli Sforza di Milano. Insieme con la sua famiglia, Jacopo pagò cara la sua disobbedienza nel successivo scrutinio di novembre con una diminuzione di polizze elettorali tale da determinarne una repentina emarginazione dalla vita pubblica ⁽²⁾. Per quanto Jacopo avesse partecipato alla Balìa dei venti creata nel 1472 per reprimere la ribellione di Volterra, i Pazzi non possedevano più lo 'stato' ⁽³⁾. Era, dunque, naturale che proprio a Jacopo si rivolgesse, qualche anno dopo, Sisto IV, anch'egli entrato ormai in frizione con Lorenzo, nonostante il comune impegno sempre per i drammatici fatti di Volterra.

I primi segnali d'attrito si manifestarono intorno al 1473, con la vaga promessa del papa di esaudire un desiderio che Lorenzo, e prima di lui Cosimo, nutriva da tempo: « il lungo desiderio di casa nostra di havere uno cardinale » ⁽⁴⁾. Il Magnifico pensava in particolare al fratello Giuliano. La sua elevazione cardinalizia avrebbe significato per i Medici poter contare in Curia su una persona di famiglia e disporre, inoltre, di un voto capace di influenzare o persino determinare la scelta in conclave dei futuri pontefici ⁽⁵⁾. Nel maggio del 1473, nonostante le assicurazioni date, la lista stilata con i nuovi cardinali non contemplava il nome di Giuliano. La delusione di Lorenzo si concretizzò nel momento in cui il papa si attivò per riassumere la giurisdizione pontificia su Imola e Città di Castello. Imola era una città della Romagna che stimolava gli appetiti giurisdizionali non soltanto di Sisto IV, ma anche di Milano e di Firenze. Teoricamente parte dello 'stato' pontificio, era, *de facto*, governata da un signore locale, Taddeo Manfredi, dietro corresponsione di un censo annuo. Al tempo stesso, però, Imola rientrava, insieme con Brisighella, Faenza e Forlì, nella Romagna toscana: un'area strategica per la conservazione del dominio territoriale fiorentino. A un qualunque esercito nemico, infatti, sarebbe bastato valicare gli Appennini per penetrare nel contado. Di conseguenza, Firenze aveva eretto

⁽²⁾ Si veda *retro*, Cap. VII.

⁽³⁾ Nel linguaggio ufficiale, si diceva che gli 'uomini di stato', cioè i membri del reggimento, « regimen habent ».

⁽⁴⁾ LORENZO DE' MEDICI, *Lettere*, cit., vol. I, pp. 400 e ss.

⁽⁵⁾ Sulle ragioni economico-finanziarie sottese all'ambizione di Lorenzo, cfr. CARDINI, FRALE, *La congiura*, cit., p. 144.

li alcune piazzeforti fino ad acquisire il controllo della città dallo stesso Manfredi con la sigla di un patto di accomandigia. Tuttavia, alla fine del 1471, il figlio di Manfredi, Guidaccio, in segreto e contro il volere paterno, aveva ceduto Imola a Galeazzo Maria Sforza. Il duca di Milano, infatti, pensava inizialmente di darla in dote alla figlia Caterina, fidanzata con il nipote di Sisto IV Girolamo Riario, allora interessato a creare un suo dominio in Romagna. Poi, però, decise di cederla al migliore offerente. All'esito di estenuanti trattative, lo Sforza e il papa, nell'interesse del nipote Girolamo Riario, si accordarono per quarantamila ducati. Era naturale che almeno una parte di quella somma venisse anticipata dai Medici, principali finanziatori papali. Lorenzo, invece, rifiutò. La sua delusione per la mancata nomina cardinalizia di Giuliano si univa agli interessi della città di Firenze su Imola ⁽⁶⁾. Fu l'arcivescovo Francesco Salviati a convincere il pontefice che a coprire una parte cospicua della cifra necessaria per acquistare Imola dal duca di Milano fossero i Pazzi, fra l'altro suoi parenti. Per la sua intercessione, Salviati pretese dal papa la cattedra arcivescovile di Firenze, resasi libera nel gennaio del 1474 per la morte improvvisa del cardinale Pietro Riario, fratello di Girolamo. Lorenzo giocò d'anticipo e ottenne che quella sede fosse assegnata a suo cognato Rinaldo Orsini, fratello di Clarice.

Come Imola, anche Città di Castello era terra dello 'stato' pontificio. Per riportarla sotto il suo diretto controllo minacciato dalla signoria *de facto* di Niccolò Vitelli, Sisto IV organizzò un esercito al comando del nipote Giuliano Della Rovere. Quest'ultimo si vide negare, forse su pressione dello stesso Lorenzo, il supporto militare richiesto dai Signori fiorentini. Terra umbra molto vicina ai confini dello 'stato' fiorentino, Città di Castello doveva restare sotto il controllo di Niccolò Vitelli. Sarebbe stato, infatti, più semplice interloquire con un capitano di ventura piuttosto che con un pontefice ormai dichiaratamente ostile. L'ennesimo rifiuto preoccupò Sisto IV, che subito offrì a Lorenzo un'allettante occasione. Un altro suo nipote, Giovanni Della Rovere, avrebbe sposato una delle figlie del Magnifico, Lucrezia. In questo modo, le sorti delle due

⁽⁶⁾ È probabile che il banco mediceo non disponesse della liquidità necessaria per finanziare l'operazione, visto il cattivo andamento degli affari di famiglia. Cfr. CARDINI, FRALE, *La congiura*, cit., p. 280, n. 81.

famiglie si sarebbero intrecciate. Oltretutto, quale genero di Lorenzo, Giovanni Della Rovere avrebbe dovuto governare Città di Castello anche nell'interesse di Firenze e dei Medici. Eppure Lorenzo rifiutò e addusse a pretesto la giovane età della figlia, di appena quattro anni. Irritato da tanta ingratitudine, Sisto IV tolse ai Medici la gestione della Depositeria per la crociata per assegnarla ai Pazzi. Si trattava di un fondo costituito dai proventi dello sfruttamento dell'allume estratto sui monti della Tolfa e destinato a finanziare ufficialmente l'impegno della Santa Sede a contrastare l'avanzata dei Turchi nell'Adriatico. Da lì, fu un effetto domino. Giovanni Della Rovere sposò una delle figlie di Federico da Montefeltro che, per quest'unione, si guadagnò dal papa il titolo di duca d'Urbino. Il capitano, che con la sua perizia militare aveva restituito Volterra ribelle al dominio fiorentino, stringeva così con la Santa Sede un vincolo di sangue che lo allontanava da Lorenzo. Conseguentemente, in quanto vassallo del pontefice, anche il re di Napoli Ferrante d'Aragona allentò i legami con Firenze. A tale isolamento diplomatico e militare, il Magnifico reagì avvicinandosi a Venezia, ostile a Napoli e alla sua egemonia su di un largo tratto di Adriatico.

Fra le ultime tessere del domino a saltare, il 14 ottobre 1474 Francesco Salviati diventava arcivescovo di Pisa. Due giorni dopo, la notizia veniva accolta con irritazione e sdegno dalla Signoria fiorentina che, in una lettera all'arcivescovo Rinaldo Orsini a Roma, comunicava le sue rimostranze. «Noi siamo molto malcontenti quando alcuna necessità ci strigne a contraddire alla volontà del Sommo Pontefice». L'elezione di «messer Francesco Salviati» recava grave offesa «alla dignità et securtà nostra». Anche perché il prescelto non era «alcuno di queglii tre che havamo chiesto» (7). Di conseguenza, in una consulta, fu avanzata e accolta la proposta di non autorizzare la presa di possesso dell'arcivescovado pisano da parte di Salviati (8). Due erano, quindi, le principali ragioni di sdegno dei Signori fiorentini. Innanzitutto, la grave offesa che la scelta pontificia di Francesco Salviati arrecava «alla dignità et securtà». Si riteneva, infatti, pericoloso destinare un personaggio infido come quello a una «città di suspecto» come Pisa.

(7) ASF, Signori, Minutari, 10, c. 176v.

(8) ASF, CP, 60, c. 148r.

La nostra città di Pisa è città di suspecto, come voi sapete et sa tucto il mondo, et per la nobiltà d'epsa città et per ogni altro ragionevole respecto stimiamo quella sola quanto tucto il resto dello stato nostro, né pensemo in modo alcuno che quivi fusse pastore del quale noi interamente non ci confidassimo ⁽⁹⁾.

In secondo luogo, il fatto che il papa, nell'imporre Salviati, avesse scartato i tre prelati di fiducia segnalati dalla Signoria: Donato Medici vescovo di Pistoia, Antonio Agli vescovo di Volterra, Gentile Becchi vescovo di Arezzo. Il prelato, tuttavia, s'insediò ugualmente nel corso di una fastosa cerimonia.

Infine, nel giugno del 1476, Sisto IV, nel continuare la sua strategia di promozione finanziaria e affaristica incoraggiata proprio da Francesco Salviati, trasferì dai Medici ai Pazzi il monopolio sulle allumiere papali della Tolfa. A meno di un anno di distanza, Lorenzo fece approvare una provvisione nota come *Qualiter mulier ab intestato succedat* o *De testamentis* ⁽¹⁰⁾. In sostanza, le eredi dirette non avrebbero potuto ricevere le eredità che sarebbero passate ai nipoti di sesso maschile. Con la sua efficacia retroattiva, il provvedimento mirava chiaramente a privare i Pazzi della cospicua eredità Borromei. Giovanni di Antonio Pazzi aveva sposato l'unica figlia di Giovanni Borromei, titolare di un importante banco a Bruges. Morto lui, la sua eredità fu così assegnata anziché alla figlia, al nipote Carlo Borromei. La provvisione, manifestamente iniqua, fu approvata nel risentimento generale dietro forti pressioni e minacce di severe ripercussioni da parte di Lorenzo ⁽¹¹⁾. Come scriverà al più tardi Guicciardini nel ricordare un suo avo all'epoca Gonfaloniere di Giustizia, quella legge « fu facta contro a' Pazzi a instantia di Lorenzo de' Medici e dello stato ». Quindi, provò a contrastarla. E non solo per l'amicizia che lo legava ai Pazzi. « Ma perché gli parve la cosa in sé disonesta e un seme da generare scandalo, come poi fu » ⁽¹²⁾. Infauste conseguenze evocava anche il frate predicatore

⁽⁹⁾ ASF, Signori, Minutari, 10, c. 166 (sempre lettera dei Signori a Rinaldo Orsini).

⁽¹⁰⁾ ASF, PR, 168, c. 1.

⁽¹¹⁾ Cfr. FUBINI, *La congiura dei Pazzi*, cit., pp. 95-96.

⁽¹²⁾ GUICCIARDINI, *Memorie di famiglia*, in *Scritti autobiografici e rari*, a cura di R. Palmarocchi, Bari, Laterza, 1936, p. 35. Alla provvisione accenna anche Machiavelli nel libro VII, capitolo II, delle sue *Istorie fiorentine*.

Antonio da Vercelli in una lettera in cui invitava direttamente Lorenzo a rimediare alla situazione.

...essendo io pregato instantissimamente da boni cittadini che preghi vostra humanissima magnificencia se degni per amor de Dio, per consolazione di tuta la città e per vostro grandissimo honore e merito, dare opera si pacificano insieme Carlo Borromeo e Iohanne de'Pazi; quanto so e posso strettissimamente ve ne prego: sarà opera degna invero di perpetua commendatione e di perpetuo bene a tuta la vostra città ⁽¹³⁾.

Fallito anche questo tentativo di mediazione, i Pazzi decisero di aderire alla macchinazione che si stava concertando altrove, dentro la Santa Sede. Congiurare e agire segretamente. Dopo il 1466 « si restrinse lo stato tutto intorno a' Medici ». Non v'era altra via per quanti, « mal contenti », non erano disposti a sopportare « con pazienza quel modo del vivere ». Forma di lotta, quella affidata alle congiure, come già detto, tanto inevitabile quanto precaria: « perché con difficoltà succedono, partoriscono il più delle volte a chi le muove rovina, ed a colui contro il quale sono mosse, grandezza » ⁽¹⁴⁾. Allora, però, i tempi non erano ancora maturi perché i dissidenti potessero cogliere a pieno le impietose logiche sottese alla congiura ⁽¹⁵⁾. Anzi, il momento parve loro più che propizio. Il 26 dicembre 1476 moriva assassinato da tre aristocratici lombardi Galeazzo Maria Sforza, storico alleato di Lorenzo ⁽¹⁶⁾. Eppure, in una lettera indirizzata quello stesso giorno all'ambasciatore milanese a Firenze Filippo Sacramoro, il segretario ducale Cicco Simonetta raccontava, non solo « l'orribile caso » dell'assassinio del duca, ma anche il supplizio riservato a uno dei cospiratori: il « pubblico

⁽¹³⁾ ASF, MAP, 22, doc. 386, c. 390. La lettera è edita in B. BUGHETTI, *Tre lettere di fr. Antonio da Vercelli, O.F.M. a Lorenzo il Magnifico (1478)*, in « Archivum Franciscanum Historicum », X, 1917, p. 593.

⁽¹⁴⁾ MACHIAVELLI, *Istorie fiorentine*, cit., VIII, 1, p. 2085.

⁽¹⁵⁾ Sarà, appunto, Machiavelli a coglierle nelle *Istorie* e, prima ancora, nei *Discorsi*. Analogo il giudizio sulla congiura del 1478 espresso da Guicciardini nelle *Storie fiorentine* (ed. cit., p. 37): « Questo tumulto fu di pericolo assai a Lorenzo di perdere e lo stato e la vita, ma gli dette tanta riputazione ed utilità, che quello di si può chiamare per lui felicissimo ».

⁽¹⁶⁾ Cfr. FUBINI, *Excursus V. L'assassinio di Galeazzo Maria Sforza nelle sue circostanze politiche*, in L. DE' MEDICI, *Lettere*, cit., vol. II, pp. 523-535

ribaldo » Giovan Andrea Lampugnani, il quale « dal popolo ch'era lì presente fu tagliato ad pezze et strassinato per tuto per la città fino al terragio » ⁽¹⁷⁾. Forse, l'eliminazione dello Sforza influenzò tanto i congiurati nella loro infrazione politica quanto lo 'stato' mediceo nella immediata risposta repressiva.

Il progetto iniziale, concertato insieme con Sisto IV e il nipote Girolamo Riario, fu più volte rinviato e modificato. In ben due circostanze fu impossibile attuarlo per l'imprevista assenza di Giuliano. Alla fine si decise di agire nell'unico frangente e nell'unico luogo dove, malgrado tutto, la presenza dei due fratelli sarebbe stata inevitabile: la messa mattutina del 26 aprile 1478 in Santa Maria del Fiore. I congiurati si divisero i compiti. Francesco Pazzi e Bernardo Baroncelli avrebbero aggredito e ucciso Giuliano. Viceversa, il compito di eliminare Lorenzo sarebbe spettato a Giovanni Battista conte di Montesecco, uomo d'armi marchigiano al servizio del pontefice. Nello stesso tempo, Francesco Salviati, assieme con Jacopo Bracciolini e alcuni uomini armati, avrebbe dovuto prendere d'assedio il palazzo dei Signori e neutralizzare il Gonfaloniere Cesare Petrucci.

In Santa Maria del Fiore, però, il progetto omicida riuscì solo per metà. Mentre al segnale convenuto, forse lo 'Ite missa est', Baroncelli e Francesco Pazzi si avventavano su Giuliano ferendolo a morte, Montesecco, all'atto di scagliarsi su Lorenzo, si arrestò senza completare il compito cruciale che gli era stato affidato proprio per la sua perizia militare. A colpire il Magnifico furono a quel punto destinati due preti, Antonio Maffei da Volterra e Stefano Bagnoni. I prelati, improvvisatisi assassini, riuscirono solo a ferire al collo Lorenzo, salvo grazie al pronto intervento del fidato Francesco Nori che gli fece scudo con il suo corpo. Con l'aiuto anche di Poliziano, il Magnifico riparò nella sagrestia. In chiesa si trovava, probabilmente ignaro di tutto, anche Raffaele Sansoni Riario: giovane cardinale la cui presenza era servita a giustificare l'arrivo di tanta gente in città e quindi a coprire i preparativi dell'attentato. Confortato dai canonici della cattedrale, fu infine preso in custodia dagli Otto di Guardia su ordine della Signoria.

⁽¹⁷⁾ Archivio di Stato di Milano, Carteggio sforzesco, Potenze Estere, Firenze, b. 291, c. 49 (fonte digitalizzata).

A quel punto, Francesco Salviati mosse verso il palazzo dei Signori scortato da un piccolo esercito di fuoriusciti perugini. Si presentò quindi al Gonfaloniere dicendo di dover riferire un importante messaggio. Ma il suo fare sospetto allertò le guardie che subito impedirono all'arcivescovo e ai suoi uomini di penetrare nel palazzo. Anche Jacopo Bracciolini veniva arrestato, mentre le campane cittadine suonavano a stormo, in segno di allarme e di raccolta. Jacopo Pazzi dovette all'ultimo rinunciare alla presenza del nipote Francesco, rimasto ferito a una gamba durante l'aggressione a Giuliano. Quindi, dalla cattedrale, anche lui si portò a cavallo verso il palazzo dei Signori nel tentativo di incitare la popolazione a tumulto. Ma, perlomeno dentro la città, il tempo delle sollevazioni di massa era un ricordo sbiadito dalla fallita rivoluzione dei Ciompi. Il più anziano, e autorevole, fra i congiurati si trovò presto accerchiato da una folla che aveva risposto non alle sue grida di sollevazione ma al livido battere delle campane suonate a stormo. Toccava con mano tutta la precarietà della nuova, obbligata, forma di lotta. Non soltanto la popolazione, ma neanche gli esperti uomini d'arme perugini, travestiti da gente al seguito del cardinale Riario, e le truppe al comando dei capitani di ventura Gian Francesco da Tolentino e Lorenzo Giustini da Città di Castello, stanziati ai confini dello 'stato' fiorentino, sopraggiungevano. Isolato, Jacopo Pazzi assistette impotente a una visione raccapricciante. Molti degli assediati il palazzo venivano gettati, vivi o morti, dalle finestre nella piazza sottostante e lì spogliati e fatti a pezzi.

Falliva così la celebre congiura, che qui interessa piuttosto restituire come punto di non ritorno nel funzionamento, materiale e ideologico, del penale del paradigma dell'infrazione politica.

2. *Il momento della risposta repressiva.*

Nelle stesse ore in cui il palazzo era preso d'assedio, i Signori si preoccupavano di spezzare la sospetta rete di alleanza tra i congiurati e le forze, anche militari, di sostenitori pronti a dar loro ricetto ai confini dello 'stato', specialmente « in partibus Romandiole » e in

« partibus Aretii », come scriverà di lì a poco Poliziano ⁽¹⁸⁾. Pertanto, con una lettera sottoscritta dal cancelliere Bartolomeo Scala, allertavano subito Gualterotto de' Bardi, conte del feudo di Vernio, a nord di Prato, « amico nostro dilecto », nonché stretto parente dei Medici.

Magnifice domine. In questo punto è stato morto il nostro dilecto cittadino Giuliano de Medici da questi traditori Pazi et benché la città e il palagio sia in arme, non di meno con la gratia di Dio da tutto ci siamo assicurati et pocho temiamo. Non di meno è da dubitare che uno tale eccesso non habi ordine, et dubitiamo di verso Romagna. Pertanto vi confortiamo a fare buona guardia, et potendo avere alcuno di questi Pazi lo farete, et subito aviserete et se altro bisognerà ve ne daremo notitia ⁽¹⁹⁾.

Due giorni più tardi, Gualterotto, insieme al nipote Jacopo di Alberto de' Bardi, radunava un esercito di trecento fanti al comando di Giovanni di Alberto. Come gli era stato ordinato dai Signori con un'altra missiva, perché « ne' nostri bisogni ricorriamo a' più stretti amici fra quali siate voi » ⁽²⁰⁾. Sempre il 26 aprile, i Signori facevano recapitare ad Alberto Villani, capitano di una galea al servizio dei Pazzi, l'ordine di portarsi a Porto Pisano, con toni alquanto minacciosi.

Oggi è stato nella città nostra per tradimento di messer Jacopo de Pazi et dello arcivescovo di Pisa grandissimi tumulti. È stato morto Giuliano dei Medici in Sancta Liperata. Benché ne habbiamo facta merita vendetta perché habbiamo impiccato l'arcivescovo et Franceschino de Pazi con circa numero 40 de loro seguaci et tutta la città è una maraviglia a dire quanto dolore ha preso dalla morte di Giuliano et quanto contentamento della vendetta. Messer Jacopo è fugito fuori della città. Crediamo che l'aremo nelle mani perché in ogni luogo habiamo mandato chi lo segui. Et intendiamo che in sulla tua galea sono molte cose appartenenti a detti Pazi. Il perché ti comandiamo che subito alla hauta di questa in ogni luogo ti truovi va dinanzi a Porto pisano con detta tua galea e giunto quivi ci faccia sapere della tua venuta.

⁽¹⁸⁾ A. POLIZIANO, *Della congiura dei Pazzi (Coniurationis commentarium)*, a cura di A. Perosa, Padova, Antenore, 1958, pp. 48-49, 77-90.

⁽¹⁹⁾ ASF, Archivio Bardi, I, c. 29.

⁽²⁰⁾ Ivi, c. 39.

La sua obbedienza sarebbe stata ricompensata con « meriti premi », quelli che « si richiegono a quelli cittadini che in tali casi sa ricordano della loro patria et ubbidiscono a loro signori ». Altrimenti, l'esposizione iniziale della « merita vendetta », doveva essere argomento sufficiente a fargli intendere « quello che si converrebbe contro a chi non ubidisce in tali casi et mostrassene poco amore della patria sua » (21). Tra il 26 e il 29 aprile, anche Lorenzo, convalescente nel palazzo di via Larga, attraverso la sua cancelleria, chiedeva aiuto a Bona e Gian Galeazzo Maria Sforza, succeduto al duca assassinato sotto la reggenza della madre, e ai Priori di Arezzo (22).

Nella « merita vendetta » che i Signori avevano descritto, con scopo intimidatorio, al capitano Villani, Francesco Pazzi, Francesco e Jacopo Salviati, Jacopo Bracciolini furono impiccati alle finestre del palazzo o alla loggia dei Lanzi. Il « tradimento di messer Jacopo de Pazi et dello archiveschovo di Pisa », anziché incitare « tutta la città » a partecipare alla mutazione dello 'stato', provocò la reazione contraria, fino a raggiungere pieno « contentamento della vendetta ». La *Cronichetta* di Neri degli Strinati riferisce che « per insimo a ora tagliati a pezzi, e impiccati in tutto si stimò tra lxxx. e c. » (23). Quando il giovane cardinale Riario fu prelevato dalla cattedrale per essere condotto al palazzo dei Signori, la popolazione si accanì brutalmente sul corteo. Diversi uomini, che viaggiavano al seguito dell'alto prelato, furono aggrediti, denudati e mutilati (24). Un'altra testimonianza viene dal *Libro dei giustiziati* della Compagnia di S. Maria della Croce al Tempio, la confraternita laica che dal 1343 confortava spiritualmente i condannati a morte e della quale fece parte, tra il 1476 e il 1488, lo stesso Lorenzo. È un elenco, in ordine cronologico, di circa duecento esecuzioni capitali avvenute a

(21) ASF, Signori, Minutari, 11, c. 27v.

(22) L. DE' MEDICI, *Lettere*, cit., vol. III, pp. 3-8.

(23) *Storia della guerra di Semifonte scritta da mess. Pace da Certaldo e Cronichetta di Neri degli Strinati*, Firenze, Stamperia Imperiale, 1753, p. 132.

(24) Su queste fonti cronachistiche, cfr. la citata edizione del *Commentario* di Poliziano curata da Perosa.

Firenze dal 1420 al 1744, anno della scioglimento della Compagnia ⁽²⁵⁾. Nello spazio dedicato al 1478, si legge:

Quest'anno per insino al 20 Ottobre ne fu impiccati e morti senza la Compagnia da 80 corpi per lo stato e caso di Lorenzo de' Medici e de' Pazzi, e di questi non facciamo memoria ⁽²⁶⁾.

Si trattò, quindi, di esecuzioni sommarie non officiate dalla Compagnia e seguite da scempi. Tutta la famiglia Pazzi fu ritenuta coinvolta nella congiura. Così, Jacopo e Renato furono impiccati. Guglielmo, marito di Bianca de' Medici, ebbe salva la vita, forse in virtù della parentela col Magnifico, ma fu comunque confinato. Antonio, vescovo di Sarno, fu condannato anche lui al confino in contumacia. I suoi fratelli Galeotto, Giovanni, Andrea e Niccolò furono condannati con sentenza del Podestà emessa il 7 maggio su bollettino comandatorio degli Otto al carcere perpetuo nelle Stinche e da lì tradotti nella fortezza di Volterra, simbolo della giustizia armata esercitata da Lorenzo sulla città ribelle ⁽²⁷⁾. I due aggressori di Lorenzo, i prelati Antonio Maffei da Volterra e Stefano da Bagnone, ripararono presso i monaci benedettini della Badia fiorentina. Furono catturati il 3 maggio ⁽²⁸⁾. Linciati, privati delle orecchie e dei nasi tagliati loro in segno di spregio, vennero trascinati davanti agli Otto, che li fecero impiccare il giorno seguente alle finestre del

⁽²⁵⁾ La confraternita svolgeva il suo ufficio nel nome della Vergine Maria e si riuniva presso una cappella nella via oggi de' Macci, vicino al luogo delle esecuzioni, sopra i resti di un antico tempio romano. Da lì scelse di chiamarsi Compagnia di S. Maria della Croce al Tempio e di adottare come simbolo una croce inframezzata dalle lettere 'M' e 'T'. Questa effigie può essere osservata ancora oggi su alcune vecchie facciate che fiancheggiano la via percorsa dai condannati fino al patibolo. Cfr. S.Y. EDGERTON, *Pictures and Punishment. Art and criminal prosecution during the Florentine Renaissance*, Ithaca, Cornell University Press, 1985, pp. 179-180.

⁽²⁶⁾ La registrazione è edita in G. RONDONI, *I 'giustiziati' a Firenze (dal Secolo XV al Secolo XVIII)*, cit., p. 223. Il *Libro dei giustiziati* che Rondoni pubblicò fa parte del *Libro di varie notizie e memorie della venerabile Compagnia di Santa Maria della Croce al Tempio*, conservato presso BNCF, II, I, 138. In particolare, il testo occupa le cc. 71r-143v.

⁽²⁷⁾ Cfr. LANDUCCI, *Diario fiorentino*, cit., p. 22.

⁽²⁸⁾ Ivi, p. 20.

palazzo del Podestà ⁽²⁹⁾. Davanti alla porta dello stesso palazzo fu decapitato, la sera del 4 maggio, Giovanni Battista conte di Montesecco. Il titolo nobiliare gli risparmiò l'infamia della morte per impiccagione ⁽³⁰⁾. L'uccisore di Giuliano, Bernardo Bandini Baroncelli, fuggì attraverso l'Arno e fu tratto in salvo dalle milizie al comando di Lorenzo Giustini da Città di Castello, stanziato lungo i confini del dominio fiorentino. Da Siena, dove inizialmente aveva trovato rifugio, riparò a Costantinopoli su una galea di guerra del re di Napoli, suo protettore. Del fatto che Ferrante d'Aragona avesse favorito la fuga di Baroncelli in Oriente era certo Lorenzo quando, il 26 giugno, scriveva a Lionetto de' Rossi: « il Re predetto... ritiene là uno di quelli che fu il primo a dare a Giuliano... et a me ha scripto che l'haveva licentiatò del suo reame » ⁽³¹⁾. Proprio contro Baroncelli era rivolto un bollettino comandatorio che, già il 28 aprile, i « Magnifici Otto di Guardia e Balìa » avevano indirizzato al Podestà, il giureconsulto milanese Matteo Toscani, « affinché... omessa la solennità di qualunque altro diritto, statuto o ordinamento », con sua sentenza confinasse, oltre a Baroncelli, Napoleone Franzesi, uomo al servizio dei Pazzi. Una punizione che doveva recare « tutti gli effetti e i pregiudizi fatti, introdotti e ordinati contro qualsivoglia ribelle... soprattutto a partire dall'anno 1434 », ossia dall'instaurazione del regime mediceo. Questo bollettino è la prima carta giudiziaria a raccontare il 'caso de' Pazzi' dalla prospettiva dello 'stato' e della sua giustizia, che agisce e che castiga attraverso un apparato, l'ufficio cittadino degli Otto, ormai sovrapposto al comunale giusdicente forestiero del Podestà. Gli Otto, insomma, erano essi stessi un apparato di 'stato', preposto « a tutto quanto concerne buona guardia, salute e conservazione del presente stato e libertà della città di Firenze », come si legge nel preambolo dello stesso bollettino e di cui merita riportare un estratto:

... vista la nefandissima cospirazione fatta soprattutto per opera di molti della famiglia Pazzi nel tentativo di sovvertire il presente stato, e

⁽²⁹⁾ POLIZIANO, *Della congiura dei Pazzi*, cit., pp. 54-55.

⁽³⁰⁾ LANDUCCI, *Diario fiorentino*, cit., pp. 20-21; *Cronichetta di Neri degli Strinati*, cit., p. 132.

⁽³¹⁾ ASF, MAP, 89, doc. 305, c. 319.

saputo come il giorno di domenica 26 del corrente mese di aprile, nella chiesa di Santa Maria del Fiore, mentre lì si celebrava la santa messa, nel punto e nel momento concordato, circondati d'improvviso i magnifici uomini Lorenzo e Giuliano Medici, indifesi e per nulla preparati a tanto, con il proposito di ucciderli, ferirono Lorenzo e uccisero Giuliano e anche Francesco Nori. E considerato il pericolo che dalla loro macchinazione è derivato alla città e al popolo di Firenze, avuto sano e maturo consiglio e colloquio con i primi e più saggi cittadini di Firenze, mossi dai suddetti e da altri giusti motivi, in forza della loro autorità, potestà e balia, agendo nel migliore dei modi, in ossequio alle forme del diritto, all'esito del voto con fave nere e bianche, ottenuto il partito secondo la legge, hanno deliberato, scritto, commesso, imposto e inviato a Voi presente Signor Podestà della detta città di Firenze ⁽³²⁾.

Mentre gli Otto impartivano questi ordini al Podestà, lo stesso 28 aprile Jacopo Pazzi fu catturato a Castagno, località nei pressi di S. Godenzo ⁽³³⁾. « E in questa medesima sera de 28 di d'aprile, circa a ore 23, fu impiccato alle finestre del palagio de' Signori, sopra la ringhiera » ⁽³⁴⁾. Venne, quindi, sepolto nella cappella di famiglia in S. Croce. Da lì, il suo cadavere, che portava ancora il cappio al collo, fu sottoposto a un prolungato scempio ⁽³⁵⁾. All'incirca negli stessi giorni veniva arrestato e incarcerato nelle Stinche Piero di Giuliano Vespucci. L'accusa di aver favorito la fuga di Napoleone Franzesi gli verrà comunicata soltanto in seguito. Né il bollettino degli Otto, né la sentenza del Podestà, a quello conforme, motivano la condanna alla carcerazione perpetua. Contengono solo un ormai stereotipato richiamo ai poteri degli Otto circa la salute e la conservazione dello 'stato' ⁽³⁶⁾. Il 3 maggio, intanto, il figlio Marco rivolgeva un drammatico appello a Lorenzo. Dalla lettera si intuisce che il padre non era stato neppure interrogato:

⁽³²⁾ ASF, Atti del Podestà, 5160, cc. 75-76.

⁽³³⁾ Di Castagno era, fra l'altro, originario il pittore Andrea del Castagno, detto 'degli impiccati', da quando aveva affrescato sulla facciata del palazzo del Podestà le figure dei ribelli giustiziati dopo la battaglia di Anghiari del 1440. Cfr. EDGERTON, *Pictures and Punishment*, cit., pp. 100-104.

⁽³⁴⁾ LANDUCCI, *Diario fiorentino*, cit., p. 19.

⁽³⁵⁾ Ivi, pp. 21-22.

⁽³⁶⁾ ASF, OG, 48, c. 7. Il testo della sentenza del Podestà è edito in POLIZIANO, *Della congiura dei Pazzi*, cit., pp. 86-88.

... dicomi per questa che ser Piero dimanda arroco mandare desse examinato et desse tracto di tanta miseria ch'e' co ferri in gamba e in una prigione in tanto expurcitio che dice inteso l'opere sue e suoi processi non meritano di stare a quel modo e che llui non sa trovare se non peccati veniali. Perdonatemi se uso presumptione ⁽³⁷⁾.

Questa e altre lettere indirizzate da lui personalmente alla clemenza di Lorenzo furono ignorate ⁽³⁸⁾.

Il 23 maggio una provvisione apriva ai Pazzi il baratro dell'ignominia. Le loro insegne dovevano essere tolte o distrutte e il loro angolo di strada mutare nome. Il fuoco benedetto che il Sabato Santo si accendeva sul carro dinanzi alla cattedrale non doveva più fermarsi in processione all'altezza delle loro case ⁽³⁹⁾. I Pazzi sopravvissuti alla forca, al carcere o al confino dovevano comunque mutare cognome e stemma. A chiunque avesse sposato un discendente di Andrea Pazzi sarebbe stato precluso qualsiasi ufficio. Ogni infrazione a questi ordini sarebbe stata punita come ribellione, fino alla possibilità di essere uccisi da chiunque impunemente ⁽⁴⁰⁾. Tutto quanto poteva ricordare i Pazzi fu distrutto ovvero confiscato e venduto ⁽⁴¹⁾. Più tardi, i loro beni saranno dati in liquidazione a un'apposita commissione, i « procuratori et sindachi sopra e' facti e chasi de' Pazi » ⁽⁴²⁾. La provvisione stabilì tali effetti ignominiosi in completa assenza di una sentenza di condanna, che arriverà soltanto il 4 agosto ⁽⁴³⁾. In sostanza, i Pazzi non furono mai giudicati se non da morti.

Se dei traditori non doveva restare traccia, viceversa del loro tradimento doveva restare memoria perenne. Il 21 luglio gli Otto di Guardia deliberarono lo stanziamento di quaranta fiorini in favore di Sandro Botticelli, artista professionalmente legato ai Medici, « pro

⁽³⁷⁾ ASF, MAP, 36, doc. 506.

⁽³⁸⁾ Ivi, 31, doc. 355; 36, doc. 1405.

⁽³⁹⁾ La leggenda voleva che il fuoco benedetto trasportato in processione sul carro cerimoniale il giorno di Pasqua fosse acceso sfregando tre schegge di pietra provenienti dall'edicola del Santo Sepolcro che Pazzino Pazzi, mitico avo della famiglia, aveva ricevuto in dono da Goffredo di Buglione al tempo della prima crociata.

⁽⁴⁰⁾ ASF, PR, 169, cc. 24v-26v.

⁽⁴¹⁾ LANDUCCI, *Diario fiorentino*, cit., pp. 21-22.

⁽⁴²⁾ ASF, Balie, 38, c. 2.

⁽⁴³⁾ ASF, Atti del Podestà, 5160, cc. 52-54.

eius labore in pingendo proditores » (44). Di questa pittura infamante nulla è sopravvissuto (45). Forse, come in altre circostanze di pubblica esecrazione, fu destinata la facciata del palazzo del Podestà a raffigurare,

messer Jacopo, Francesco et Renato de Pazi, et messer Francesco Salviati arciveschovo di Pisa et dui Jacopi Salviati, l'uno fratello et l'altro affine di detto messer Francesco et Bernardo Bandini, impicchati per la gola et Napoleone Franzesi impicchato per uno piè che si trovarono nella congiura contro a Giuliano e Lorenzo de' Medici.

Sarebbero, poi, stati aggiunti degli epitaffi composti dallo stesso Lorenzo. Fra questi, uno rivolto a Bernardo Baroncelli, « che in questo modo diceva: son Bernardo Bandini un nuovo Giuda, traditore micidiale in chiesa io fui, ribello per aspettare morte più cruda » (46). Quasi a voler lanciare un terribile monito all'uccisore di Giuliano sfuggito alla « merita vendetta ».

Nessuno dei documenti richiamati fin qui menziona espressamente il *crimen laesae maiestatis*. Certo è che, al di là dei modi violenti e sommari, col dispiegare gli effetti di un'autentica *damnatio memoriae* (47), la provvisione del 23 maggio 1478 poneva le premesse per considerare quanto accaduto lesa maestà. Come, del resto, più tardi accadrà. Difficile dire quando, giuridicamente, il 'caso de' Pazzi' divenne *crimen maiestatis*. Forse, una qualche risposta può venire dal successivo esame dell'ideologia della repressione. Come la sentenza pronunciata dal Podestà Matteo Toscano il 4 agosto, in questa vicenda il diritto è qualcosa che viene dopo. È un discorso di *après-coup*, strumento di potere che agisce all'interno di complessi

(44) ASF, OG, 48, c. 35v.

(45) Sulla pittura infamante, cfr. G. ORTALLI, 'Pingatur in Palatio'. La pittura infamante nei secoli XIII-XVI, Roma, Jouvence, 1979; EDGERTON, *Pictures and Punishment*, cit.

(46) BNCF, Magliabechiano, XVII, 17, c. 84: *Notizie di pittori, Scultori ed Architetti*.

(47) ASF, PR, 169, c. 25v: « si qua alia restant que ad Pactiorum decus conspiciunt... cuncta ex nostrorum hominum memoria deleantur et sint extincta ».

rapporti di forza. La sua funzione non è tanto quella di descrivere delle procedure o delle istituzioni, ma piuttosto di giustificarle (48).

3. *L'ideologia della repressione: il contributo di letterati e funzionari.*

Un po' come nella vicenda di Volterra, per difetto d'architettura la congiura valicò i confini dello 'stato' fiorentino e innescò una nuova guerra. Da una parte il papa, il re di Napoli, la repubblica di Siena e il duca d'Urbino; dall'altra Lorenzo, il duca di Milano, la repubblica di Venezia e il duca di Mantova Ercole d'Este, che accettò di capitanare le milizie fiorentine. A ostilità iniziate, il fedele Gualterotto de' Bardi riceveva dai Dieci di Balìa l'incarico di assumere il comando della fortezza di Volterra, dove nel frattempo erano stati incarcerati i Pazzi non giustiziati o confinati (49).

Intanto Sisto IV reagiva alla notizia delle violente esecuzioni sommarie dell'arcivescovo Salviati e dei prelati al suo seguito, nonché del sequestro del cardinale Riario. Già a maggio venne vietato a tutti i mercanti fiorentini residenti a Roma di lasciare la città. Poi, il 1° giugno, fu la volta della bolla *Ineffabilis et summi patris providentia* che scomunicava Lorenzo, i Signori e gli Otto di Guardia. Perché il provvedimento avesse la massima diffusione possibile, il papa ricorse alle enormi potenzialità offerte dalla recente invenzione della stampa (50). La bolla, articolata e complessa, cominciò a circolare con un titolo alternativo: *Iniquitatis filius*, dall'esordio del testo, dove « Laurentius de Medicis » veniva definito « iniquitatis filius et

(48) Sul concetto di ideologia della repressione, cfr. SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis*, cit., p. 2; F. EWALD, B.E. HARCOURT, *Nota dei curatori*, in FOUCAULT, *Teorie e istituzioni penali*, cit., p. 282.

(49) ASF, Dieci di Balìa, Deliberazioni, condotte e stanziamenti, 22, c. 27v. Da Volterra, Gualterotto inviava diverse lettere a Lorenzo. In una del 19 agosto 1478 intercedeva presso di lui in favore di tale Romeo da S. Miniato « confinato fuori del contado avendo lui voluto fare delle cose... come la M.V. credo sappia. Pregovi facciate habbia uno bullectino degli Otto possa stare nel contado e faretemene grande piacere allo amore hanno sempre portato alla casa nostra », in ASF, MAP, 31, doc. 99, c. 102.

(50) L'*editio princeps* del documento è di Johannes Bulle, datata al 9 giugno 1478, oggi conservata nella Biblioteca Universitaria di Monaco, Inc. lat. 802 (2), seguita poi dalle stampe di Johannes di Monteferrato e Rolandus de Burgundia. Il testo è edito in FABRONI, *Laurentii Medicis Magnifici vita*, cit., vol. II, pp. 121-129.

perditionis alumnus ». La sonora espressione, chiaramente mutuata dalla formula di radice biblica riservata ai più irredimibili nemici della Chiesa, come Federico II di Svevia o Ezzelino da Romano, non deve trarre in inganno. A quest'altezza il pontefice aveva ormai secolarizzato la sua immagine e scisso la figura del principe da quella del pastore ⁽⁵¹⁾. Il soggetto che qui agiva era il sovrano pontefice. E non già a tutela delle ragioni universalistiche della Chiesa di Roma, ma delle ragioni di dominio del Papato come 'potentia grossa'. A tal proposito, la bolla sfruttava gli argomenti offerti da alcune costituzioni pontificie; soprattutto la *Dierum crescente malitia* di Giovanni XXII, da annoverarsi fra i momenti fondativi dell'elaborazione del paradigma dell'infrazione politica all'inizio del Trecento. Promulgata il 25 agosto 1319 e inserita nel sesto libro delle Decretali sotto il capitolo *de poenis*, la costituzione provvedeva alla sicurezza dei ministri della Curia generale col comminare pene molto severe a chiunque, per l'avvenire, avesse avuto in animo di offenderli. Così, ai fatti recenti furono unite passate azioni di disobbedienza verso il Sommo Pontefice, fino a configurare undici capi d'imputazione. Furono, fra tanti, contestati l'ausilio prestato da Firenze ai ribelli che turbavano lo 'stato' pontificio: Niccolò Vitelli a Città di Castello e Carlo Fortebracci da Montone a Perugia. Persino un fatto che risaliva al 1464, quando Firenze aveva accolto Deifobo dell'Anguillara. Questi, nobile ribelle a Paolo II, dopo aver subito la confisca dei beni e il confino, fu assoldato dai Fiorentini per le sue capacità militari. Seguivano la cattura di pellegrini da parte delle autorità fiorentine e gli ostacoli all'approvvigionamento della Curia ⁽⁵²⁾. Completavano le accuse l'assassinio di Francesco Salviati, contestato fin dall'elevazione ad arcivescovo di Pisa, e la detenzione del cardinale Raffaele Sansoni Riario e dei suoi famigli, nonostante fosse stato inviato a Firenze per ottenerne il rilascio il vescovo di Perugia Niccolò Modrussense. Sulla base di tali contestazioni, risultanti in modo notorio, Lorenzo, i Signori e gli Otto di Guardia furono

⁽⁵¹⁾ Fondamentale, PRODI, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1982.

⁽⁵²⁾ In realtà si trattava di curiali e mercanti tedeschi. Cfr. T. DANIELS, *La congiura dei Pazzi: i documenti del conflitto fra Lorenzo de' Medici e Sisto IV. Le bolle di scomunica, la Fiorentina Synodus, e la Dissentio insorta tra la Santità del Papa e i Fiorentini*, Firenze, Edifir, 2014, p. 26.

riconosciuti colpevoli di *crimen laesae maiestatis* e scomunicati. La bolla si concludeva con invitare i Fiorentini a punire i rei e tutti i loro complici e fautori entro un mese, pena l'interdetto e la perdita dell'arcivescovado. All'immagine esecrabile di ribelle ostinato e impenitente, il papa volle aggiungere, a maggior detrimento, una raffigurazione di Lorenzo come nemico universale della cristianità. Emise pertanto, l'8 giugno, una nuova bolla che offriva la remissione dei peccati e l'indulgenza plenaria a quanti avessero mosso guerra contro Firenze. Un principio di crociata in piena regola, ma solo minacciato dietro scolorite pretese universalistiche. Anche perché non v'era nessun infedele da combattere e nessuna questione ereticale era stata sollevata ⁽⁵³⁾.

La bolla di scomunica giunse a Firenze il 10 giugno. Nonostante venisse esposto dalla censura papale a conseguenze gravi, compresa la spoliazione dei beni, il popolo fiorentino ribadì il proprio sostegno a Lorenzo. Cominciò allora a formarsi il convincimento di una perfetta corrispondenza tra il Magnifico e la salute collettiva. « Confortaci, che agosto esce et le visioni et giudici non hanno più luogo nella persona di Lorenzo, qua salva, omnia salvabuntur », scriverà, sul finire d'agosto il vescovo di Arezzo Gentile Becchi al cancelliere medico Niccolò Michelozzi ⁽⁵⁴⁾. « Se si salva lui, tutto si salva ». La stessa idea veniva plasticamente espressa da Bertoldo di Giovanni e Andrea Guanzalotti nella loro medaglia commemorativa della congiura. Le due facce mostravano entrambe una cronaca figurata dell'agguato in S. Maria del Fiore. In alto, il busto, fuori misura con il resto dei personaggi, dei due Medici. Mentre a Giuliano veniva associata la cupa espressione « LUCTUS PUBLICUS », Lorenzo era indicato come « SALUS PUBLICA » ⁽⁵⁵⁾. La scomunica e l'interdetto papali offendevano, con modi inaccettabili, la « totalis, plenissima et integra, auctoritas et potestas » che il popolo fiorentino rivendicava fin dallo storico Parlamento del 1° settembre 1378. Principe del suo popolo, Lorenzo doveva reagire, come lasciava

⁽⁵³⁾ Cfr. CARDINI, FRALE, *La congiura*, cit., p. 214.

⁽⁵⁴⁾ BNFC, Fondo Ginori Conti, 29, 81, cc. 170rv. Cfr. DANIELS, *Premessa per un'edizione critica della Florentina Synodus di Gentile Becchi*, in « Archivio Storico Italiano », CLXX (2012), pp. 29-42.

⁽⁵⁵⁾ Cfr. J.G. POLLARD, *Medaglie italiane del Rinascimento nel Museo Nazionale del Bargello (1400-1530)*, Firenze, SPES, 1983.

intendere al direttore della banca medicea a Lione Lionetto de' Rossi in una lettera scritta poco dopo l'arrivo della bolla sistina. Nessuna « honesta precedente cagione » poteva giustificare il gesto del pontefice. Gli arresti e le confische erano la giusta reazione a quanti « hanno voluto torci la libertà nostra con far pigliare il Palagio, morto mio fratello, amazato » (56). In un'altra lettera indirizzata il 19 giugno a Renato d'Angiò, accanto alle leggi canoniche e di natura, il Magnifico invocava a sua difesa un misterioso « ius politicum »:

Io so che il solo crimine di cui sono responsabile verso il Papa è, e Dio mi è testimone, che io sia sopravvissuto e scampato alla morte... Noi abbiamo dalla nostra il diritto canonico, dalla nostra il diritto naturale e quello politico, dalla nostra noi abbiamo la verità e l'innocenza, dalla nostra Dio e l'umanità intera (57).

Questo « ius politicum » non è altro che lo *ius terrendi*. Il *clipeus reipublicae* da levare contro i suoi perturbatori, contro quanti, come nel 'caso de' Pazzi', minacciassero la sua libertà. Dentro un ordine politico dove libertà denota proprio la non soggezione ad altra autorità superiore, che non sia quella data dalla sua stessa crescita territoriale come 'potentia grossa'.

A due settimane dalla scomunica, Sisto IV aveva ottenuto soltanto il rilascio del cardinale Riario. Emanò così altre due bolle che, oltre a ribadire la scomunica, interdicevano le diocesi di Firenze, Fiesole e Pistoia (58). Oltre a sospendere ogni ufficio religioso, il provvedimento mirava a danneggiare le attività commerciali di Firenze per l'espulsione dei suoi mercanti da Roma, Napoli, Siena e Urbino, ossia dalle realtà territoriali alleate col papa nella guerra. Ma pure questo tentativo risultò fallimentare. Da un lato, i Fiorentini obbligarono, anche con la violenza, i sacerdoti a officiare cerimonie liturgiche nonostante l'interdetto (59). Dall'altro, è emerso che gli

(56) Il passaggio della lettera è citato in CARDINI, FRALE, *La congiura*, cit., p. 216.

(57) L. DE' MEDICI, *Lettere*, cit., vol. III, pp. 72-74 (testo originale in latino).

(58) Sono le bolle *Inter cetera quorum nos cura sollicitat* e *Ad apostolicam dignitatis auctoritatem*, stampate da Johannes Bulle. Sono edite in DANIELS, *La congiura dei Pazzi*, cit., pp. 115-121.

(59) Cfr. MACHIAVELLI, *Istorie fiorentine*, cit., VIII, XI.

scambi commerciali con Roma subirono solo una breve interruzione tra luglio e agosto ⁽⁶⁰⁾.

In un primo tempo, Lorenzo reagì all'offensiva pontificia attraverso una formidabile mobilitazione culturale. Intellettuali di 'stato' lavorarono, così, a un gruppo di testi sulla congiura, tutti rigorosamente affidati al nuovo veicolo divulgativo della stampa ⁽⁶¹⁾, che, al di là del dato letterario, servivano a protocollare la versione fiorentina dei fatti. Dovevano, in sostanza, restituire un resoconto tutto concentrato sul tradimento dei Pazzi e sui loro legami con la Santa Sede, attento viceversa a offuscare, per ragioni di accorto calcolo diplomatico, le responsabilità del re di Napoli e del duca d'Urbino. Angelo Poliziano, fra l'altro testimone diretto dell'agguato nella cattedrale, compose, sulla falsariga di Sallustio, il *Coniurationis Pactianae commentarius*, che univa alla cronaca della vicenda un ritratto impietoso dei congiurati, descritti come personaggi naturalmente dediti al delitto e al vizio. Il vescovo di Arezzo Gentile Becchi scrisse la *Florentina Synodus*. L'opera, che costerà allo storico precettore di Lorenzo la mancata elevazione al cardinalato, racconta appunto di un ipotetico sinodo. Una convocazione del clero toscano riunito nella cattedrale fiorentina alla presenza dell'imperatore Federico III e del re di Francia Luigi XI per promuovere un Concilio che avesse l'autorità di condannare e rimuovere Sisto IV. Attraverso particolari desunti dalla confessione del conte di Montesecco frammisti a colti riferimenti classici e biblici, il testo definiva il pontefice « diaboli vicarius », incarnazione di tutti i vizi della Curia romana: nepotismo, uso indebito dei poteri papali, simonia, sperpero dei beni ecclesiastici. E non sorprende trovare tra questi intellettuali di 'stato' Bartolomeo Scala, vuoi per il suo ufficio di primo cancelliere della repubblica, vuoi per il suo forte legame con i Medici. Attivo, come già detto, fin dal concitato 26 aprile, fu lui a redigere, il 21 luglio, per conto dei Signori, la violenta e sarcastica lettera di risposta alla prima bolla di scomunica papale che comunicava a Sisto IV un secco rifiuto a bandire Lorenzo dalla città.

⁽⁶⁰⁾ Cfr. I. ART, *Mercanti e stranieri a Roma nel secolo XV nei registri della dogana di terra*, in « Studi romani », 35 (1987), pp. 12-30.

⁽⁶¹⁾ Lo stampatore ufficiale fu Niccolò di Lorenzo della Magna.

Tu vuoi che noi cacciamo Lorenzo de' Medici dalla città, e che dobbiamo farlo perché questa è la tua volontà e per due ragioni, soprattutto, che hai indicato nelle tue lettere. Primo, che egli è un nostro nemico; secondo, che egli è un nemico del bene comune e della religione cristiana. Valutata la faccenda, ribattiamo, per prima cosa, alla tua prima ragione, ponendoti questo interrogativo: saremmo noi liberi una volta cacciato Lorenzo, se Lorenzo sarà stato cacciato per tuo ordine? Le tue lettere affermano il contrario, che, sebbene promettano libertà, dandoci degli ordini, ce la strappano via. Così, vogliamo, noi, sollevarti da questa fatica, noi che abbiamo imparato a cacciare da soli i cittadini malvagi e tiranni e a governare la nostra repubblica senza minacce. Pensa un poco alle cose tue, Beatissimo Padre, te ne preghiamo. Preoccupati delle faccende che attengono a questa santissima sede pontificia.

La lettera dei Signori fiorentini sottoscritta da Bartolomeo Scala non è soltanto la spregiudicata rivendicazione della sovranità del popolo fiorentino, intollerante a subire ingerenze da parte di altra autorità superiore, che si trattasse del Papa pastore della Chiesa universale di Roma, ovvero del Papa principe dello 'stato' pontificio. L'epistola pubblica segna, anche, un passo ulteriore nel confezionare l'idea di un'indiscutibile assimilazione tra la conservazione di Firenze e dello 'stato' e la difesa della persona di Lorenzo.

Tu chiami a gran voce Lorenzo tiranno, ma noi e il nostro popolo possiamo provare che lui è il difensore della nostra libertà e, con lui, gli altri che tu accusi, e tali li definiamo, con un'unica voce, pronti, in qualunque situazione, a mettere a repentaglio tutto per la salute di Lorenzo de' Medici e degli altri cittadini. Perché nessuno di noi dubita che nella salute di Lorenzo risiedano pure la salute pubblica e la libertà ⁽⁶²⁾.

L'11 agosto, dopo che i congiurati giustiziati sommariamente erano stati giudicati da morti con sentenza del Podestà, il cancelliere Scala controfirmò e sigillò la *Excusatio Florentinorum ob poenas de sociis Pactianae in Medices coniurationis sumptas* ⁽⁶³⁾. Di nuovo, una lettera pubblica potente, indirizzata, in maniera simile alla *Florentina Synodus* di Becchi, all'imperatore e al re di Francia come

⁽⁶²⁾ ASF, Signori, Missive, I Cancelleria, 47, cc. 54v-55v. Il testo, originale latino, è edito in E. FRANTZ, *Sixtus IV. und die Republik Florenz*, Regensburg, 1880, pp. 225-229.

⁽⁶³⁾ L'originale, già conservato in ASF, MR, 4, 125, sembra essere perduto. Il testo a stampa è edito in FABRONI, *Laurentii Medicis Magnifici vita*, cit., vol. II, pp. 167-181.

potenziali alleati nella battaglia da combattersi in difesa della « pubblica Christianae Religionis » indegnamente rappresentata da Sisto IV. E, come già fatto dallo stesso Becchi, Bartolomeo Scala ritagliava la versione ufficiale della congiura, ancora una volta diffusa a mezzo dello stampatore Niccolò di Lorenzo della Magna, attraverso un oculato rimaneggiamento della confessione del conte di Montesecco. La confessione era stata resa dal condottiere papale il 4 maggio su un foglio e mezzo, come certificarono il Podestà Matteo Toscano e sei religiosi. Di questi, uno solo, don Marco di Benedetto dell'Ordine di Cestello, testimoniò che « Giovanbaptista liberamente confessò ». Certo, la scrittura risulta scorrevole e distesa. Segno, forse, che in cambio di quelle dichiarazioni, avrebbe avuto salva la vita ⁽⁶⁴⁾. Ad ogni modo, la confessione fu oculatamente rimaneggiata dal cancelliere prima che la stessa andasse a occupare più della metà dello scritto. Soprattutto, furono estromesse, come alcuni spazi lasciati in bianco attestano, i nomi e le posizioni di Ferrante d'Aragona e di Federico da Montefeltro. Viceversa, venne dato risalto a quelle dichiarazioni che mostrassero chiaramente al vasto pubblico il diretto coinvolgimento del pontefice e della Curia nella preparazione della congiura. Così, nell'annunciare al papa che per la riuscita del piano era inevitabile uccidere Lorenzo e Giuliano, il conte di Montesecco si sentì rispondere, senza alcun margine d'equivoco:

Tu sei una bestia; io te dico: non voglio la morte de niuno, ma la mutatione de lo Stato sì. E così te dico, Giovanbaptista, che io dessidero assai che lo Stato di Fiorenza se mute, e che se leve delle man de Lorenzo, che ell'è un villano et uno cattivo homo, et non fa stima de noi: e tucta volta ch'e' fosse for de Fiorenza lui, farissimo de quella Repubblica quello varissimo, et seria a uno gran preposito nostro ⁽⁶⁵⁾.

Il contributo dei letterati e dei funzionari fu indubbiamente decisivo. Presto, però, divenne sempre più chiaro che non sarebbe bastato circoscrivere la controffensiva ai soli toni retorici o propagandistici. La prima bolla papale muoveva un'accusa gravissima, la lesa maestà: « occorreva una istantanea, decisa levata di scudi, un

⁽⁶⁴⁾ Così, nel pubblicare il documento, G. CAPPONI, *Storia della Repubblica di Firenze*, 2 voll., Firenze, Barbèra, 1875, vol. II, pp. 509-520.

⁽⁶⁵⁾ Ivi, p. 514.

ristabilimento deciso dei confini violati » (66). Questa volta, a levare il *clipeus reipublicae* sarebbero stati direttamente dei giuristi (67).

4. *L'ideologia della repressione: il contributo dei giuristi.*

L'attenzione particolare che Lorenzo rivolse ai giuristi risale, come già detto, alla fondazione dello Studio pisano nel dicembre del 1472. Poiché « alla Signoria di Firenze di tutti e' grandi ornamenti solo manca avere uno degno et riputato studio », una provvisione del febbraio 1472 dava a una magistratura cittadina « auctorità di provvedere all'ordine d'uno bello et degno studio nella città di Firenze et non altrove », da finanziarsi con i soli denari del Monte (68). Fu Lorenzo a pretendere dalla Signoria e dai Consigli che il nuovo Studio fosse istituito non dentro la città ma nel territorio dominato e, precisamente, nella città di Pisa (69). Le tradizionali argomentazioni che ancora trovavano spazio nella provvisione di febbraio cedevano ora il passo a motivazioni tutte di ordine pratico, platealmente esibite nella nuova provvisione istituita di dicembre:

veduto nella città di Firenze commodamente far non si potrebbe per esserci gran carestia di case, et in tal modo che numero grande di scholari, quale a un riputato Studio da ogni parte suole conferirsi, non harrebbe non che a contento ma non pure a necessaria sufficientia luogo per habitare, et

(66) E. SPAGNESI, *In difesa del Magnifico. A proposito di alcuni consilia legali al tempo della congiura dei Pazzi*, in *La Toscana al tempo di Lorenzo il Magnifico*, cit., vol. III, pp. 1235-1246, in part. p. 1242.

(67) Come scriverà Guicciardini nelle *Storie fiorentine* (ed. cit., p. 42): « Fu per parte della città risposto gagliardamente a questa ingiuria, mandando in publico lettere a tutti e' principi cristiani in giustificazione loro e carico del papa, facendo etiam consigliare a tutti e' primi dottori d'Italia che de iure questo interdetto era nullo e non valeva ».

(68) Il testo della provvisione è edito in *Statuti dell'università e studio fiorentino dell'anno MCCCCLXXXVII seguiti da un'appendice di documenti dal MCCCXX al MCCCCLXXII*, a cura di A. Gherardi, Bologna, Forni, 1973 (ristampa), p. 272.

(69) Cfr. G. FIORAVANTI, *L'Università pisana sede privilegiata della dea della Sapienza?*, cit., pp. 11-12.

il popolo harebbe delle case più carestia; aggiunto e dilette et piaceri della città, che agli studii al tutto sono contrari ⁽⁷⁰⁾.

Con la nuova provvisione voluta da Lorenzo, mutava anche la fonte di finanziamento dello Studio, in principio individuata solo nel Monte. Lo Studio poteva ora disporre fino a un massimo di seimila fiorini l'anno, ottenuti sommando quattromila fiorini dall'Arte della Lana e dagli allumi di Volterra, settecento dai frutti delle pasture dei Volterrani, il resto dal Monte. In sostanza, al mantenimento dello Studio avrebbero così contribuito soprattutto soggetti non direttamente interessati all'iniziativa, come la comunità di Volterra recentemente addomesticata dopo la ribellione dell'estate, obbligati a contribuire per il solo fatto di essere sudditi dello 'stato' fiorentino. Difficile negare qui la presenza di un potere statale forte, deciso a « ottenere dai propri sudditi quanto occorresse per il finanziamento di iniziative volute principalmente da chi deteneva il potere a Firenze » ⁽⁷¹⁾. Tuttavia, il complesso meccanismo finanziario escogitato di concerto con la Signoria non dovette soddisfare molto Lorenzo, che subito s'impegnò a rintracciare ulteriori canali di sovvenzione.

La scelta cadde su un precedente tanto antico quanto poco edificante: la richiesta impudente e mai esaudita che la città di Pisa nel 1338, prim'ancora della concessione della bolla di Clemente VI nel 1343, aveva rivolto a Benedetto XII e che prevedeva l'imposizione di una decima agli ecclesiastici per il finanziamento dello Studio. Ora, la volontà di Lorenzo di tornare nuovamente a coinvolgere gli ecclesiastici nel sostentamento economico dello Studio contribuì a incrinare i già sfilacciati rapporti con la Santa Sede dopo il rifiuto di Sisto IV a eleggere cardinale un Medici. Elezione che, come già detto, al di là del prestigio, avrebbe pragmaticamente consentito a Lorenzo un più rigoroso controllo sulla politica ecclesiastica romana in relazione a Firenze e alla Toscana. Da questo punto di vista, fu un successo l'aver imposto Gentile Becchi come

⁽⁷⁰⁾ ASF, PR, 163, c. 156v.

⁽⁷¹⁾ G. SILVANO, *Stato, territorio e istituzioni: lo 'Studio generale' a Padova, Pavia e Pisa al tempo di Lorenzo il Magnifico*, in *La Toscana al tempo di Lorenzo il Magnifico*, cit., vol. III, pp. 981-994, in part. pp. 989-990.

vescovo di Arezzo ⁽⁷²⁾. Dopo non pochi travagli, nel gennaio del 1476, fu raggiunto un accordo. Lorenzo acconsentiva, suo malgrado, all'elevazione di Francesco Salviati all'arcivescovado di Pisa, mentre il papa deliberava l'imposizione della decima sugli ecclesiastici per il finanziamento dello Studio, impegnandosi d'ora in avanti a concordare con la Signoria fiorentina l'assegnazione di ogni sede vescovile e arcivescovile che si sarebbe resa libera in Toscana ⁽⁷³⁾. Come già detto, la presenza di Salviati a Pisa non durò che pochi mesi, dal maggio al dicembre 1476. Comunque, Lorenzo avrebbe preferito vedere insediato sulla cattedra arcivescovile pisana, se non un membro di casa sua, quantomeno il fidato Becchi ⁽⁷⁴⁾. Di fatto, i Fiorentini ostacolarono fin da subito l'insediamento di Salviati.

Ora, al di là dello sbocco sulla congiura del 1478, la vicenda è importante, in primo luogo, per le indebite interferenze dello 'stato' fiorentino in questioni di pura giurisdizione ecclesiastica. Soprattutto, il fatto che Lorenzo facesse tutto questo per finanziare al meglio lo Studio, fino ad accettare l'inaccettabile richiesta di Sisto IV sull'elevazione di Francesco Salviati ad arcivescovo di Pisa ⁽⁷⁵⁾, poi di fatto boicottata, rivela una cosa sola: l'importanza che un'istituzione come quella dello Studio veniva assumendo per lo 'stato' nei disegni laurenziani. Un'istituzione non più cittadina, ma statale. Che, come tale, occorreva finanziare soprattutto con risorse drenate dal territorio.

Il carattere statale dello Studio è, quindi, dimostrato dalla scelta, avallata dal Consiglio del Cento, che a gestire la nuova istituzione, sotto il profilo tanto accademico quanto economico-finanziario, fosse una magistratura centrale appositamente creata allo scopo: i Cinque Ufficiali dello Studio ⁽⁷⁶⁾. Ne fece parte lo stesso Lorenzo, a riprova di quanto lo Studio fosse centrale nella sua politica ⁽⁷⁷⁾. Così, quando nel 1478 fu predisposto lo statuto del Collegio dei Legisti dello Studio, i giuristi redattori Pietro Tommai di Ravenna e Gitto

⁽⁷²⁾ L. DE' MEDICI, *Lettere*, cit., vol. I, pp. 425-428.

⁽⁷³⁾ Cfr. *Consorterie politiche e mutamenti istituzionali*, cit., pp. 143-144.

⁽⁷⁴⁾ Cfr. FUBINI, *Quattrocento fiorentino*, cit., p. 271.

⁽⁷⁵⁾ Lo attestano due lettere di Lorenzo al duca Sforza; cfr. L. DE' MEDICI, *Lettere*, cit., vol. II, pp. 59-60, 123-124.

⁽⁷⁶⁾ Cfr. *Statuti dell'università e dello studio fiorentino*, cit., pp. 274-275.

⁽⁷⁷⁾ ASF, *Tratte*, 82, c. 49.

Ottaviani di Arezzo, nipote di Francesco Accolti, per un verso facevano orgogliosamente derivare da loro stessi, dalla loro *auctoritas* sapienziale, l'efficacia delle norme lì fissate; per l'altro, quasi in un inconciliabile ossimoro, subordinavano la loro stessa validità all'approvazione superiore degli Ufficiali fiorentini ⁽⁷⁸⁾. Fra l'altro, in un clima umanistico di sfiducia nei tradizionali sentieri disciplinari del diritto comune e della legge romana e, viceversa, di ricerca di un *ordo* altro, comunque razionale, affidato alla ragione giuridica. Da costruire partendo da quelle « molte norme » che « secondo la varietà dei tempi », gli uomini si erano date e che « non erano comprese nelle leggi proprie di Roma » ⁽⁷⁹⁾. Parimenti statale era la politica 'protezionistica' medicea che obbligava gli studenti sudditi di Firenze a frequentare i corsi universitari presso lo Studio di Pisa, fino alla minaccia di non vedersi riconosciuto il titolo dottorale conseguito presso altra istituzione accademica ⁽⁸⁰⁾.

Anche sfruttando il fatto di essere uno dei Cinque Ufficiali, Lorenzo, fin dalla fondazione dello Studio e del relativo Collegio dei Legisti, si adoperò in prima persona per attrarre verso l'università fiorentina i migliori giuristi del tempo. Sono state documentate trattative a Siena con Giovan Battista Caccialupi e Francesco Accolti. A Bologna con Alessandro Tartagni. A Perugia con Baldo Bartolini e Pier Filippo della Cornia. A Pavia con Lancellotto Decio. A Ferrara con Bartolomeo Sozzini ⁽⁸¹⁾. Diverse fonti riferiscono della difesa legale del Magnifico in merito al 'caso de' Pazzi'. In una lettera al cancelliere Niccolò Michelozzi, Gentile Becchi suggeriva a Lorenzo di scegliere « due o tre canonisti », la cui consulenza tecnica permettesse « non ci fare nelle deliberazioni della ragione torto » ⁽⁸²⁾. Le cinquecentesche *Istorie fiorentine* di Scipione Ammirato raccontano che i *consilia* furono resi da Bartolomeo Sozzini, Francesco Accolti, Lancellotto Decio, Bulgarino Bulgarini, Andrea

⁽⁷⁸⁾ *Statuta Collegii almi Studii Pisani*, traduzione di F. Biddau, in *Rifondare lo Studio*, cit., p. 160. Nello stesso volume, cfr. MONTORZI, 'Postliminium Codicis'. *Un archetipo statutario narra le sue impensabili vicissitudini*, in part. p. 92.

⁽⁷⁹⁾ *Statuta Collegii almi Studii Pisani*, cit., p. 160.

⁽⁸⁰⁾ Cfr. SILVANO, *Stato, territorio e istituzioni*, cit., p. 993.

⁽⁸¹⁾ Cfr. A. VERDE, *Lo Studio fiorentino (1473-1503). Ricerche e documenti*, 6 voll., Firenze, Olschki, 1973-2010, vol. I, pp. 1973 e ss.

⁽⁸²⁾ BNFC, Fondo Ginori Conti, 29, 81.

Barbazza, Filippo della Cornia, e «da altri grandi canonisti e teologi»⁽⁸³⁾. Gli eruditi settecenteschi Angelo Fabroni e Lorenzo Pignotti riportano che sette e più giuristi scrissero in difesa del Magnifico⁽⁸⁴⁾. Perfino Savigny ricorda il *consilium* di Francesco Accolti sulla congiura⁽⁸⁵⁾. Di questi *consilia*, soltanto quelli di Accolti, Sozzini, Girolamo Torti e del Collegio fiorentino dei giuristi furono stampati. Gli altri sono rimasti, a tutt'oggi, inediti. Se anche di questi fossero circolate edizioni a stampa, difficilmente sarebbero sfuggite a quell'incredibile «guida al labirinto giuridico dell'età moderna»⁽⁸⁶⁾ che sono le *Practicae Conclusiones* di Domenico Toschi. Nella sezione dell'opera dedicata a Firenze, Toschi menziona soltanto i pareri di Torti, Sozzini, Accolti e del Collegio fiorentino dei giuristi⁽⁸⁷⁾. Certo è che, esclusi Girolamo Torti e Andrea Barbazza, tutti questi giuristi erano, o saranno in seguito, legati allo Studio pisano, creatura dello 'stato' mediceo.

Figura di spicco dello Studio fu certamente il senese Bartolomeo Sozzini, che lì insegnò per circa un ventennio, dal 1473 al 1494. Lorenzo lo volle a ogni costo, non solo economico, nonostante le conseguenze per nulla piacevoli che il suo ingaggio comportò, tanto nelle trattative con il duca di Ferrara per averlo, quanto nei rapporti con i colleghi, soprattutto Filippo della Cornia e Baldo Bartolini. Persino Filippo Decio se ne lamentò col Magnifico. Ma questi, pur di non rinunciare a lui e ai suoi servizi, condusse in prima persona, e in stretto riserbo, le trattative per il rinnovo della sua condotta⁽⁸⁸⁾. Il giurista senese, infatti, fu tra i primi a levare il *clipeus reipublicae*

(83) S. AMMIRATO, *Istorie fiorentine*, Firenze, ed. Marchini e Becherini, 1826, vol. VIII, p. 119.

(84) FABRONI, *Laurentii Medicis Magnifici vita*, cit., vol. I, pp. 80-81.

(85) F.C. SAVIGNY, *Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter*, Heidelberg, Mohr und Zimmer, 1816, VI, 328-341, p. 332.

(86) ASCHERI, *Le Practicae Conclusiones del Toschi: uno schedario della giurisprudenza consulente*, in *Giustizia, potere e corpo sociale*, a cura di A. De Benedictis, I. Mattozzi, Bologna, CLUEB, 1994, pp. 613-630.

(87) DOMINICI TUSCHI *Practicarum conclusionum iuris in omni foro frequentiorum*, Romae, 1605, vol. III, *Conclusio CCCCII*, lettera F, *Florentinorum facta et alia notabilia*, f. 978, n. 52.

(88) Cfr. R. BARGAGLI, *Bartolomeo Sozzini, Lorenzo de' Medici e lo Studio di Pisa (1473-1494)*, in *La Toscana al tempo di Lorenzo il Magnifico*, cit., vol. III, pp. 1165-1171. Si veda anche la voce di P. NARDI per il *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX*

in difesa di Lorenzo. Nei protocolli del carteggio laurenziano è registrato al 14 agosto 1478 l'invio a Bartolomeo Sozzini di « una copia del suo consiglio, perché lo soscriva, e faccine fare tre o quattro copie, e tutte le auscentichi con la suscrizione e suggello »⁽⁸⁹⁾. Fra l'altro, analoga istruzione riceveva contestualmente un giurista ignorato dai repertori: il fiorentino e filomediceo Antonio Cocchi Donati, che proprio nello Studio pisano insegnò diritto canonico dal 1472 al 1490⁽⁹⁰⁾. Sozzini obbedì e inviò tre copie autenticate con l'originale perfezionato⁽⁹¹⁾. Così il 24 agosto Poliziano, amico del giurista senese, scriveva a Lorenzo dell'avvenuto invio:

Magnifici mi patrone... Per costui vi mando e consigli di Messer Bartolommeo Sozzini. Holli sollecitati a ogni hora, et trovato li scriptori; et elli ancora vi ha usata diligentia somma. Ma non si è potuto far più presto⁽⁹²⁾.

Lo stesso Poliziano scrisse un paragrafo introduttivo al *consilium*, che racconta lo stato d'animo con cui il giurista senese si metteva a lavoro. Sozzini confessa di essersi accostato alla vicenda un po' perplesso. E non solo per i suoi limiti conoscitivi in materia di diritto canonico. Ma anche perché nessun cristiano può permettersi di mettere in discussione il potere del Papa, pena l'accusa d'eresia. Eppure, dichiara di aver infine accettato la commissione. Se non altro per onorare il grosso debito di riconoscenza verso i Fiorentini, per i quali da tanti anni insegna, con ottima retribuzione, diritto civile. E poi perché lui, come nessun altro, riesce a restare indifferente all'immagine di un uomo religioso, pio e giusto come Lorenzo

secolo), a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletto, Bologna, il Mulino, 2013, vol. II, pp. 1877-1879.

⁽⁸⁹⁾ Il documento è citato in VERDE, *Lo Studio fiorentino*, cit., vol. IV, 1, p. 302.

⁽⁹⁰⁾ *Ibidem*: « Simile facci fare a messer Antonio Cocchi, perché s'anno a mandare in paesi diversi ».

⁽⁹¹⁾ ASF, MAP, 31, doc. 210, c. 214.

⁽⁹²⁾ La lettera è edita in FABRONI, *Laurentii Medicis Magnifici vita*, cit., vol. II, p. 183.

de' Medici, ingiustamente diffamato e perseguitato ⁽⁹³⁾. Curiosamente, la successiva rivalità con il nuovo arrivato Giason del Maino pregiudicherà irreparabilmente il rapporto con Lorenzo. Lasciata Pisa in gran segreto per accettare le profferte di Padova, Sozzini sarà catturato e trattenuto nelle Stinche. L'intercessione del Magnifico lo salverà in cambio d'insegnare a Pisa fino al 1494, dietro una fideiussione di quindicimila fiorini.

Di Giason del Maino era allievo il pavese Girolamo Torti che l'ambasciatore fiorentino a Milano Girolamo Morelli raccomandava a Lorenzo in una lettera del 20 agosto 1478: « parendovi da fare consigliare sopra alla bolla a qualche altro doctore, si rimette a voi, ma questo Torto è di più reputazione che alcuno altro sia costì » ⁽⁹⁴⁾. Francesco Accolti scrisse il suo *consilium* mentre ancora insegnava a Siena. Lui stesso racconta, in una lettera indirizzata il 4 novembre 1478 a Lorenzo, che, proprio per quel lavoro, aveva corso il rischio di essere consegnato dai governanti senesi al duca di Calabria. In effetti, il suo parere era stato formulato con un linguaggio a dir poco sarcastico nei confronti di Sisto IV. Siena, tuttavia, non aveva accondisceso alla cattura e di questo, scrive ancora Accolti, bisognava esserle grati ⁽⁹⁵⁾. Più tardi, nella primavera del 1479, il rinomato canonista comincerà a insegnare presso lo Studio pisano. Sia il suo *consilium*, che quelli di Sozzini e di Torti, condividono pressoché gli stessi argomenti. È probabile che fosse stata fatta circolare prima una versione protocollare, forse il *consilium* steso dal Collegio fiorentino dei giuristi. E chissà se a quella stesura collaborarono alcuni di quei dottori menzionati nei repertori ma i cui *consilia* sono a tutt'oggi rimasti inediti ⁽⁹⁶⁾.

Il primo obiettivo dei pareri editi è dimostrare che la ricostruzione dei fatti alla base della scomunica e dell'interdetto è erronea.

⁽⁹³⁾ FRANCISCI CURTII SENIORIS *Consilia*, Venetiis, 1580, cons. 20, ff. 23 e ss., in part. ff. 26-27.

⁽⁹⁴⁾ L. DE' MEDICI, *Lettere*, cit., vol. III, pp. 181 e ss.

⁽⁹⁵⁾ Il testo della lettera è edito in FABRONI, *Laurentii Medicis Magnifici vita*, cit., vol. II, pp. 135-136. Su Francesco Accolti, si veda anche la voce di E. SPAGNESI per il *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., I, pp. 4-5.

⁽⁹⁶⁾ Cfr. K. PENNINGTON, *The Prince and the Law, 1200-1600. Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition*, California, University of California Press, 1993, p. 241, n. 12.

Al pontefice sono state date informazioni non veritiere. È dovere di ogni buon giurista impedire che il diritto nasca dalla menzogna ⁽⁹⁷⁾. Per provare l'ingiustizia e l'invalidità delle censure sistine, i giuristi ripercorrono uno per uno tutti i crimini attribuiti agli accusati, da quelli passati a quelli recenti, secondo l'ordine di esposizione seguito nella bolla *Iniquitatis filius*. La prima offesa di Lorenzo era di aver appoggiato la ribellione di Niccolò Vitelli a Città di Castello. I giuristi osservano qui due cose. La prima: il papa aveva già in passato assolto Lorenzo da tale accusa e, giuridicamente, nessun crimine per il quale si è stati assolti può essere utilizzato per provarne un altro. La seconda: Firenze era intervenuta a difesa di Vitelli in forza di un accordo preciso che, fra l'altro, aveva ricevuto l'avallo dalla Santa Sede ⁽⁹⁸⁾. Soprattutto secondo Sozzini, l'approvazione era stata data da Paolo II. Pertanto, il papa non avrebbe potuto sciogliere tale accordo arbitrariamente e accusare di ribellione Lorenzo e la repubblica fiorentina. Anzi, egli era tenuto a osservare il patto, come l'Imperatore fece con la pace di Costanza. Non solo. Il papa poté riprendere il controllo su Città di Castello grazie alle lettere che Lorenzo aveva scritto a Vitelli per invitarlo a lasciare la città alla volta di Pisa. L'intercessione del Magnifico era stata quindi fondamentale ⁽⁹⁹⁾.

I giuristi passano a esaminare la sezione della bolla che accusava Lorenzo di aver favorito un altro episodio di ribellione contro lo 'stato' pontificio: quello di Carlo Fortebracci a Perugia. È qui che Accolti non risparmia al papa note di avvelenato sarcasmo. Il canonista confessa tutto il suo imbarazzo a leggere questa parte della bolla. Esistono, infatti, lettere indirizzate lo scorso settembre al Magnifico, in cui Sisto IV aveva, anche in questo caso, sollevato Lorenzo da ogni responsabilità. Forse, affonda Accolti, il papa non ha sufficiente memoria degli accadimenti passati: « apparet sum-

⁽⁹⁷⁾ FRANCISCI CURTII SENIORIS *Consilia*, cit., cons. 21 (*consilium* del Collegio), f. 34, n. 4; ivi, cons. 20 (*consilium* di Sozzini), f. 29, n. 24.

⁽⁹⁸⁾ FRANCISCI ACCOLTI IURISCONSULTI ARETINI *Consilia seu responsa*, Venetiis, 1572, cons. 163, f. 174, n. 1.

⁽⁹⁹⁾ FRANCISCI CURTII SENIORIS *Consilia*, cit., cons. 20 (*consilium* di Sozzini), f. 30, n. 36.

mum pontificem nam satis fuisse memorem preteritorum » (100). Solo la confessione resa da alcuni soldati catturati durante l'assedio di Montone lasciava intravedere una complicità di Lorenzo con Fortebracci. Sozzini, tuttavia, puntualizza che la confessione resa da complici nel delitto realizza soltanto una piccola presunzione di colpevolezza, persino nel crimine di lesa maestà. In ogni caso, poiché Lorenzo non era stato citato in giudizio, la confessione dei soldati restava priva di qualsiasi valenza (101). Dopo aver trattato anche il caso di Deifobo dell'Anguillara, i giuristi definiscono assurda la scelta del pontefice di collegare fra loro crimini pregressi con quelli addebitati ora a Lorenzo e agli altri accusati. In primo luogo, perché gli atti presentati come ribelli sono stati tutti interessati da documentati interventi papali di remissione. Poi, perché è principio giuridico che il papa, in quanto attore, dimostri la commissione dei fatti criminosi. Ciò nonostante, invocando il notorio, egli non ha fornito alcun elemento di prova. Pertanto, « actore non probante reum absolvi » (102).

I giuristi possono così finalmente concentrarsi sulla sezione più corposa della bolla, dove si discute dei crimini commessi da Lorenzo, dai Signori e dagli Otto di Guardia, subito dopo l'agguato nella cattedrale. La prima accusa è di aver prima sequestrato e poi barbaramente assassinato l'arcivescovo di Pisa Francesco Salviati. Nulla di più falso e menzognero. Subito dopo l'aggressione Lorenzo era stato scortato a casa ferito per ricevere le dovute cure mediche e per diversi giorni non si era fatto vedere in giro (103). Di conseguenza, il Magnifico non poteva essere stato presente alla cattura e alla subitanea esecuzione di Salviati. E tantomeno possono esserne incolpati i Signori e gli Otto. Nessuno di loro ha dato l'ordine. L'arcivescovo è stato impiccato dalla popolazione accorsa a difendere la patria in pericolo (104). Parimenti, nessuno degli accusati ha ordinato l'arresto e la detenzione del cardinale Riario. Anche perché non di detenzione s'era trattato. Il giovane diacono, terrorizzato alla

(100) FRANCISCI ACCOLTI *Consilia*, cit., cons. 163, f. 176, n. 3.

(101) FRANCISCI CURTII *Consilia*, cit., cons. 20 (*consilium* di Sozzini), f. 30, n. 36.

(102) Ivi, f. 31, n. 38.

(103) Ivi, cons. 21 (*consilium* del Collegio), f. 34, n. 4.

(104) *Ibidem*; FRANCISCI ACCOLTI *Consilia*, cit., cons. 163, f. 176, n. 3.

vista dell'attentato, era stato condotto dagli Otto nel palazzo dei Signori per la sua incolumità personale, non con la forza ma dietro sua espressa richiesta ⁽¹⁰⁵⁾. Era stato persino ricevuto nella stanza del Gonfaloniere e trattato con tutti gli onori ⁽¹⁰⁶⁾. Sia Accolti che Sozzini menzionano un'ultima ragione che giustifica l'atteggiamento dei Signori e degli Otto nei riguardi del cardinale Riario: trattenerlo per timore di ritorsioni sui mercanti fiorentini a Roma e sui loro affari ⁽¹⁰⁷⁾. Riguardo la cattura e l'impiccagione di Salviati, i giuristi escludono l'applicabilità del canone *Si quis suadente diabolus*, che comminava la scomunica automatica a quanti usassero violenza sugli ecclesiastici. Due decretali del *Liber Extra*, la *Quem non ab homine* e la *Perpendimus*, chiarivano infatti che il privilegio di quel canone non si estendeva al punto di coprire i chierici colti in armi, e perciò non in abito ecclesiastico, nell'atto di commettere un omicidio. Ora, quando fu catturato dentro il palazzo dei Signori, l'arcivescovo Salviati non indossava l'abito clericale ed era per di più armato. Era stato fermato dalle guardie nell'atto di assediare il palazzo del governo, con in mano il gonfalone della giustizia. Dunque, non si trattava di un uomo di Chiesa, ma di un ribelle che sta fomentando una sedizione. Come tale, poteva essere ucciso senza per questo incorrere nella scomunica. Soprattutto Accolti aggiunge altri due argomenti. I Fiorentini accusavano l'arcivescovo di aver addirittura assoldato dei sicari per assassinare Lorenzo, violando platealmente il diritto canonico. Cita quindi la decretale *Pro humani* che permetteva a qualunque cristiano di uccidere impunemente chiunque avesse pagato dei sicari ⁽¹⁰⁸⁾. Ora, il principale atto d'accusa di Firenze nei confronti di Sisto IV si basava sulla confessione del conte di Montesecco. Un singolare documento dà ragione a Francesco Accolti quando afferma che i Fiorentini accusavano l'arcivescovo Salviati di aver pagato qualcuno per assassinare Lorenzo. Si tratta di una lettera che il commendatario della Badia di S. Godenzo Giuntino Colucci da Pistoia indirizzava il 30 agosto 1478 al cancelliere Niccolò Michelozzi. Nella missiva Colucci rivelava un dettaglio che

⁽¹⁰⁵⁾ FRANCISCI CURTHI *Consilia*, cit., cons. 21 (*consilium* del Collegio), f. 34, n. 4.

⁽¹⁰⁶⁾ Ivi, cons. 20 (*consilium* di Sozzini), f. 32, n. 46.

⁽¹⁰⁷⁾ Ivi, f. 32, n. 59; FRANCISCI ACCOLTI *Consilia*, cit., cons. 163, f. 178, n. 21.

⁽¹⁰⁸⁾ FRANCISCI ACCOLTI *Consilia*, cit., cons. 163, f. 177, n. 16.

non si ritrova nella confessione di Montesecco, evidentemente per non inficiare la sua credibilità di testimone reo confesso: Sisto IV avrebbe promesso al suo condottiere, come premio per l'uccisione del Magnifico, la signoria su Sassoferrato, terra marchigiana dello 'stato' pontificio ⁽¹⁰⁹⁾. Come secondo argomento, Accolti si chiede se un chierico possa essere assassinato per legittima difesa. Certo, l'arcivescovo Salviati era stato impiccato senza processo. Eppure, la sua morte è giustificata dal fatto che il prelado aveva fomentato una sedizione sanguinaria. E se ogni cittadino venisse meno al dovere di difendere, da qualunque attacco, la sua patria, i suoi beni, le sue magistrature, i cittadini principali, la città perderebbe il grado di civiltà che le appartiene ⁽¹¹⁰⁾.

Nemmeno la città, aggiunge Sozzini, poteva incorrere nella scomunica minacciata dal canone *Si quis suadente diabolus*. L'arresto e l'impiccagione dell'arcivescovo, infatti, non erano stati deliberati dai Consigli cittadini. Piuttosto, erano stati il risultato di azioni individuali e, come tali, non potevano gravare sulla città intera. Per provarlo, scrive Torti, è sufficiente consultare i registri delle delibere consiliari. Ma, anche ammettendo che i Signori siano responsabili dell'uccisione di Salviati, comunque la città non può essere punita. I Signori, infatti, « non habent iurisdictionem supremam nec perpetuam et insolidam, quia illa est penes populum sicut erat in populo Romano, antequam esset traslata in principem » ⁽¹¹¹⁾. Non solo. La decretale invocata da Sisto IV per giustificare l'interdetto su Firenze limitava specificamente il proprio ambito di applicazione ai soli crimini contro i vescovi quando Raffaele Sansoni Riario non era che un cardinale diacono. Soprattutto, i giuristi aggrediscono il tema del notorio. Il papa giustificava la violazione delle regole dell'*ordo iuris*, in particolare la regola della citazione in giudizio, sulla base della notorietà dei crimini commessi. La bolla si basava su quei passi del *Decretum* e del *Liber Extra* dove si tratta dei crimini manifesti: « in notoriis, iuris ordo est iuris ordinem non servare ». Di regola, infatti,

⁽¹⁰⁹⁾ La lettera è edita e studiata in M. SIMONETTA, *L'enigma Montesecco: una nuova scoperta sulla congiura dei Pazzi, Sisto IV e i novi tyranni*, in « Roma nel Rinascimento » (2014), pp. 279-298.

⁽¹¹⁰⁾ FRANCIS ACCOLTI *Consilia*, cit., cons. 163, f. 178, n. 19.

⁽¹¹¹⁾ *Consilia sue responsa D. Antonii de Butr. Bonon. Accessit Hieron. de Tortis pro Reipubl. Florent. Consilium unicum*, f. 100, n. 3.

il difetto di citazione invalidava l'atto e lo rendeva nullo. Salvo quattro eccezioni. Il principe doveva aver agito o esercitando la sua *plenitudo potestatis*, o per una giusta causa, o per censurare il comportamento di un suddito, ovvero sulla base appunto di un crimine notorio. I giuristi di 'stato' hanno tuttavia buon gioco nel dimostrare l'infondatezza dell'asserzione papale. Come declinazione del diritto di difesa, la citazione appartiene al diritto naturale e delle genti: un diritto superiore che né il Papa né l'Imperatore possono infrangere *ad libitum*. Persino Dio, che è onnisciente, e quindi sa perfettamente se l'accusato possa o no difendersi, citò Adamo e ascoltò le sue ragioni prima di condannarlo. Lo stesso fece con gli abitanti di Sodoma ⁽¹¹²⁾.

In definitiva, la patria aveva corso un pericolo talmente grave che tutte le azioni intraprese in sua difesa risultavano legittime. Necessarie, nella loro crudeltà, a conservare lo 'stato'. Efficaci, nella loro esemplarità, ad ammonire futuri ribelli: « non solum fuit necesse ipsum interficere, sed etiam publice et crudeliter maxime, ut coniuratis suis et externo auxilio esset exemplo... mortis acerbissimae » ⁽¹¹³⁾. Ciò nonostante, il trionfo ideologico della giustizia che castiga ancora una volta arrivava a lambire il perimetro del *crimen laesae maiestatis* senza per questo valicarlo. Al contrario, i giuristi lasciarono che i loro *consilia* in difesa del Magnifico restassero conchiusi dentro i sicuri confini canonistici. Il *clipeus reipublicae* levato da questi intellettuali recava in stemma più che la lesa maestà fiorentina o medicea, « l'applicazione corretta e coerente dell'essenzia ecclesiastica » ⁽¹¹⁴⁾. Eppure, che una città *superiorem non recognoscens* come Firenze avesse, al pari della *respublica Romanorum*, *maiestas* era un dato esperienziale ormai acquisito anche da certa giurisprudenza. I tempi dello scomodo precedente di Baldo sembravano eclissati e il loro oblio si sarebbe prolungato non poco: « Non tamen habet maiestatem civitas Florentiae, licet possit condero statuta; ideo crimen laesae maiestatis in ea non cadit de iure communi Baldus consilia 58 et 59... licet de facto servetur contra-

⁽¹¹²⁾ FRANCISCI CURTHI *Consilia*, cit., cons. 20 (*consilium* di Sozzini), f. 29, n. 24; FRANCISCI ACCOLTI *Consilia* cit., cons. 163, f. 177, n. 15.

⁽¹¹³⁾ *Consilia seu responsa... Hieron. Tortis pro Reipubl. Floren.*, cit., f. 105, n. 17.

⁽¹¹⁴⁾ R. BIZZOCCHI, *Chiesa e potere*, cit., p. 267.

rium » (115). Così, un giurista del Cinquecento come Giulio Claro non esiterà a menzionare proprio la triste sorte dell'arcivescovo Salviati per distogliere gli ecclesiastici da azioni contro i principi secolari. Infatti, vero è, per diritto canonico, che il chierico, quale suddito solo alla Chiesa, non può commettere lesa maestà nei confronti di un potere politico laico. Tuttavia, « principes seculares de facto servant contrarium, et in civitate Florentiae fuit alias propter hoc crimen suspensus quidam Archiepiscopus » (116). In realtà, già subito dopo la congiura, in parallelo a quel restringersi « lo stato tutto intorno a' Medici », aveva fatto capolino l'idea di una maestà medicea. Chiaramente evocava il *crimen laesae maiestatis* e il rigore repressivo dello *ius terrendi* il re di Francia Luigi XI in una lettera indirizzata il 12 maggio 1478 ai Signori fiorentini:

Carissimi et grandi amici, noi abbiamo di presente saputo il grande e inumano oltraggio, obbrobrio, ingiuria, che, non e molto, furono fatte, tanto alle Vostre Signorie, come alle persone de nostri carissimi et amati cugini Lorenzo e Giuliano de' Medici et a loro amici parenti et servidori et allegati per quegli del banco, e delle alleganze de Pazzi, et così la morte del nostro detto cugino Giuliano de' Medici. Donde noi siamo stati et siamo così dispiacenti, come di cosa che ci potesse advenire, et, perciò, che lo onore vestro et il nostro v'è stato tanto grandemente offeso, et perché noi reputiamo il detto oltraggio et la morte del nostro detto cugino Giuliano essere di tale effetto, che se fosse facto e commesso nella nostra propria persona, et per questo tutti i detti Pazzi *criminosi laese majestatis*, noi, che per niente vorremmo sofferire che la cosa restasse impunita, ma desideriamo di tutto nostro cuore ne sia fatto punitione e correzione, per exemplo di tutti gli altri (117).

E quando, pochi giorni dopo l'agguato a Lorenzo e Giuliano, lo stesso Luigi XI subì un attentato, il re di Francia ne fu così turbato da inviare a Firenze il suo ministro Philippe de Commynes perché raccogliesse notizie sul 'caso de' Pazzi' (118). Parimenti, lesa maestà è l'accusa precisa che, nelle *Vitae nonnullorum fratrum beati Marie*

(115) DOMINICI TUSCHI *Practicarum conclusionum*, cit., vol. VIII, f. 976, n. 16.

(116) IULII CLARI *Receptorum Sententiarum Opera Omnia*, Francoforti, 1596, *Practica criminalis*, V, *Laesae Maiest. Crimen*, f. 72, n. 7.

(117) ASF, Lettere esterne, classe X, 4, c. 145. La lettera è edita in *Lettres de Louis XI roy de France*, Paris, Librairie Renouard, 1785, vol. VIII, p. 60.

(118) Cfr. EDGERTON, *Pictures and Punishment*, cit., p. 92.

Novelle, il domenicano Giovanni Caroli imputava ai chierici corrotti. Specialmente a quelli che il 26 aprile 1478, invadendo « publicas civitatis edes », avevano turbato « pacificum et tranquillum civitatis statum... ac totius pene Italie » e vilipeso « christiane religionis honorem » ⁽¹¹⁹⁾.

In realtà, i giuristi consulenti soddisfecero a pieno le esigenze dello 'stato' mediceo senza per questo levare lo scudo maiestatico: strategia percorribile ma scientemente scartata per ragioni di opportunità diplomatica. Lorenzo voleva e doveva raggiungere una mediazione con i suoi antagonisti militari. L'argomento della lesa maestà avrebbe infatti ostacolato, o addirittura impedito, le trattative che il 3 dicembre 1480 porteranno alla pace tra Firenze e il papa. Forse, anche in conseguenza di quest'accomodamento giurisprudenziale, Sisto IV concederà a Lorenzo e alla città l'assoluzione, all'esito di una solenne cerimonia ⁽¹²⁰⁾. Di lì a poco, nell'ottobre del 1481, l'affresco con la *Punizione di Core, Datan e Abiram* realizzato per il pontefice da Botticelli, artista mediceo che appena due anni prima aveva coperto d'infamia i congiurati su ordine degli Otto di Guardia, suggerirà la tanto agognata distensione ⁽¹²¹⁾. Altre esigenze diplomatiche contribuirono a fare del *crimen laesae maiestatis* il grande assente nelle argomentazioni dei giuristi. Quella consiliare, comunque, non era la sede adatta per esibire platealmente l'attributo maiestatico. O, almeno, non in quel momento. Il pontefice, sebbene in veste più di principe che di pastore, aveva legittimamente, come autorità universale, mosso a Lorenzo e agli altri l'accusa di lesa maestà. Dall'altra parte, con la sua *Excusatio Florentinorum*, Bartolomeo Scala s'era rivolto al re di Francia Luigi XI e, soprattutto, all'imperatore Federico III come potenziali alleati dello 'stato' mediceo nell'imminente guerra. A quest'ultimo il cancelliere fiorentino si rivolgeva con tutti gli attributi propri della Cesarea Maestà e, per

⁽¹¹⁹⁾ S.I. CAMPOREALE, *Giovanni Caroli e le Vitae Fratrum S.M. Novellae. Umanesimo e crisi religiosa (1460-1480)*, in « Memorie Domenicane », 12 (1981), pp. 141-268, in part. pp. 243-244.

⁽¹²⁰⁾ Cfr. BIZZOCCHI, *Chiesa e potere*, cit., p. 268. Sulla cerimonia, cfr. CARDINI, FRALE, *La congiura*, cit., p. 236.

⁽¹²¹⁾ Cfr. DE BENEDICTIS, *Abbatere i tiranni, punire i ribelli. Diritto e violenza negli interdetti del Rinascimento*, in « Rechtsgeschichte-Legal History », 11 (2007), pp. 76-93, in part. p. 76.

conto della repubblica, faceva professione solenne di obbedienza e sottomissione: « Ad te quoque, ad te confugimus, Federice serenissime, Imperator semper auguste. Memineris, rogamus, fidelissimae urbis tuae Florentiae et populi huius isti sacratissimae Maiestati imperatoriae semper devotissimi » (¹²²). Persino Francesco Accolti, nel suo *consilium*, scrisse che « civitas Florentina subest imperio, non summo Pontifici » (¹²³). In sostanza, si preferì continuare a sfruttare a proprio vantaggio quell'ambiguità di rapporti tra Firenze e l'Impero che il mancato perfezionamento dell'ultimo diploma imperiale nel 1401 aveva lasciato (¹²⁴). Tant'è che, solo qualche anno prima, con una provvisione del 25 maggio 1474 proposta dallo stesso Scala, i « Privilegii antichi da Imperatori et altri ricevuti, con bolle et suggelli d'oro », dopo un lungo oscuramento, erano tornati a far bella mostra fra le « solennissime chose del Popolo di Firenze », insieme con le Pandette pisane, i decreti conciliari, le *Storie fiorentine* di Bruni, « latine et vulgari », e le « scripture publice », ossia i patti di dominazione imposti alle comunità soggette del dominio (¹²⁵).

Allo stadio attuale delle conoscenze resta, comunque, difficile aggirare il campo provvisorio delle ipotesi e trarre conclusioni definitive. Si continua, infatti, a ignorare le opinioni espresse nei loro *consilia* da tutti gli altri giuristi incaricati di difendere il Magnifico, rimasti a tutt'oggi inediti e non ancora rintracciati. Sarebbe interessante conoscere, fra le altre, la posizione di Andrea Barbazza. Non soltanto perché fu un giurista estraneo allo Studio pisano, ma anche perché s'era occupato specificamente di *crimen laesae maiestatis* in un parere che ne ammetteva la configurabilità pure se commesso nei confronti di una città (¹²⁶). Così come andrebbe accertato se anche Felino Sandei, chiamato da Lorenzo a insegnare a Pisa già nel 1474, avesse espresso qualche opinione sulla congiura. Il ritrovamento in un suo manoscritto della scomunica di Sisto IV e della *Excusatio*

(¹²²) Il testo è edito in FABRONI, *Laurentii Medicis Magnifici vita*, cit., vol. II, p. 181.

(¹²³) FRANCISCI ACCOLTI *Consilia*, cit., cons. 163, f. 175, n. 3.

(¹²⁴) Si veda *retro*, Cap. II.

(¹²⁵) Cfr. *I Capitoli del Comune di Firenze*, cit., vol. I, pp. XVI-XVIII; FUBINI, *La rivendicazione*, cit.

(¹²⁶) ANDREAE BARBATIAE *Consiliorum sive responsorum*, Venetiis, 1581, vol. IV, cons. 70, n. 3.

Florentinorum, unito a talune sue citazioni sopra il *consilium* di Francesco Accolti suggeriscono validi spunti di ricerca ⁽¹²⁷⁾. Tali lacune, tuttavia, non impediscono la comprensione di un dato fondamentale. In fondo, indipendentemente dall'argomento giuridico della lesa maestà fiorentina o medicea, la sommessa professione di *terra imperii* restava una calcolata operazione di facciata. E, in ogni caso, la vicenda dei *consilia* in difesa del Magnifico segnava una rottura con l'assetto medievale universalistico e comunale. Lo Studio medievale si dichiarava generale perché, in qualunque parte dell'Europa si fosse deciso di aprirne uno, la sua fondazione dipendeva esclusivamente da un privilegio dell'Imperatore o del Papa, i due legittimi detentori della sovranità medievale. Da quello discendevano, poi, tutte le *libertates* per i membri dello Studio: il diritto di docenti e studenti a organizzarsi in *collegia* o *universitates* con proprio rettore e statuti nonché l'esenzione da ogni vincolo fiscale e giurisdizionale. Nel Quattrocento questo legame si indebolì fino praticamente a spezzarsi. Le 'potentie grosse' italiane, *de facto*, non solo non riconoscevano più le entità universali di Chiesa e Impero, se non per loro tornaconto. Ma, soprattutto, subentravano a loro nell'esercizio di tutte, o quasi, le loro prerogative. Fra queste, trovare direttamente in sé l'autorità per istituire e finanziare uno Studio ⁽¹²⁸⁾. Di conseguenza, lo Studio non era più il luogo dove si professava un sapere universale, ma un luogo di sapere da coniugare alle esigenze dello 'stato' che lo aveva istituito. Che il giurista e il suo sapere orbitassero intorno al politico non era certo una novità, specialmente per una città, come Firenze, di lunga tradizione comunale. Semmai, al tempo del 'caso de' Pazzi', si stava irreversibilmente complicando il suo sforzo, da novello Sisifo, di coniugare quel sapere millenario con le profonde trasformazioni in atto, senza per questo compromettere l'autonomia del suo *milieu* intellettuale ⁽¹²⁹⁾.

(127) Cfr. FABRONI, *Laurentii Medicis Magnifici vita*, cit., vol. II, pp. 86-87; MONTORZI, *Taccuino feliniano. Schede per lo studio della vita e delle opere di Felino Sandei*, Montacchiello, Edistudio, 1984, pp. 37 e ss., 123 e ss.

(128) Cfr. SILVANO, *Stato, territorio e istituzioni*, cit., p. 982.

(129) Cfr. MARCHETTO, *Scienza giuridica quattrocentesca*, cit.

5. La lex 'Gismondina'.

Nel frattempo, un importante intervento di Lorenzo convalidava legalmente, a cento anni esatti dalla sua creazione, il magistrato degli Otto di Guardia e, con quello, anche il penale del paradigma dell'infrazione politica. Lo stesso che, nella repressione della congiura, aveva permesso agli 'uomini di stato' di castigare il dissenso azionando ingranaggi di cui sarebbe davvero difficile negare la comunanza con un sia pur spettrale *crimen maiestatis*. Gli Otto diventavano ufficialmente un tribunale criminale così come il loro penale diventava il penale dello 'stato' fiorentino.

Gli 'ordini' degli Otto di Guardia ebbero una gestazione complessa. Prim'ancora della congiura, il 14 aprile 1478, una provvisione invitava gli Otto in carica a raccogliere tutte le leggi che li riguardavano in un unico registro e di consegnarne una copia alle Riformagioni. La motivazione non poteva essere più precisa:

... poiché ciascuno s'intende che l'ufficio degli Otto non si governa con quella riputazione che si conviene e molte cose forse sono troppo strette, molte s'allargano troppo e male vi s'observano gli ordini e favisi molte di quelle cose che sono molto contrarie alla dignità di quello ufficio e al fine perché fu ordinato e forse si fa delle spese superflue e delle necessarie si lasciano indietro, e pure è bene ridurlo alla debita riputazione e regolarlo in ciascuna parte e provvedere in modo che gli ordini vi siano buoni e poiché vi siano bene osservati e i cattivi pel mezo di quello ufficio puniti e non favoriti ⁽¹³⁰⁾.

Repressa la congiura, il registro fu preparato e consegnato. Tuttavia, il 26 ottobre gli Otto, nel subentrare a quelli che avevano composto la silloge, con un pretesto richiesero la copia depositata alle Riformagioni e la bruciarono insieme a quella conservata presso il loro ufficio. Subito la Signoria destituì gli Otto e li sostituì con altri incaricati di compilare nuovamente gli 'ordini'. Il comando dei Signori fu finalmente eseguito e la raccolta, completata e consegnata in copia alle Riformagioni, fu approvata dal Consiglio del Cento il 18 novembre 1478.

Sicuramente, come scriverà al più tardi anche Guicciardini, la prima redazione degli 'ordini' fu distrutta in segno di protesta della

⁽¹³⁰⁾ ASF, PR, 169, c. 9.

magistratura verso una regolamentazione che mirava a sottrarle la cognizione delle cause civili ⁽¹³¹⁾. Ragione importante ma non sufficiente a spiegare la circostanza. Con quegli 'ordini' Lorenzo, che dal 1° al 18 maggio fu degli Otto ⁽¹³²⁾, ambiva a ben altro risultato. Solo la loro contestualizzazione nell'insieme delle riforme laurenziane sulla giustizia promosse tra il '77 e il '78 può aiutare a comprenderne la portata ⁽¹³³⁾. Si trattava di interventi rivolti, più che ad accrescere, a definire e soprattutto controllare le recenti magistrature cittadine. Indubbiamente il loro arbitrio ne aveva favorito la crescita e si era rivelato un prezioso strumento di affermazione dei vari governi di reggimento. Adesso però che un uomo solo agitava le sorti dello 'stato', quello stesso arbitrio doveva essere irregimentato. Anche solo per smorzare le mai sopite polemiche circa il suo abusato impiego. Del resto, pure allo stesso Guicciardini risulterà chiaro, in una inscindibile equazione tra il potere politico e il penale, come il magistrato degli Otto in origine era stato creato « con grandissima autorità nelle cose criminali », svincolato nel suo *modus procedendi* da leggi e statuti, addirittura, « ne' peccati concernenti lo stato », con una « potestà libera ed assoluta e fuora da ogni legge » che ricorda molto da vicino le rivoluzionarie dichiarazioni di principio inserite nel Parlamento del 1° settembre 1378, momento fondativo dei governi di reggimento. Il magistrato degli Otto era appunto una creatura del reggimento, inventata dagli 'uomini di stato' « per avere un bastone a loro posta, col quale potessino stacciare el capo a chi volessi malignare ed alterare el governo ». Con lo 'stato', gli Otto condividevano l'origine violenta e tirannica, ossia fuori dal tradizionale ordine medievale universalistico e comunale. Eppure, alla loro presenza non si poteva più rinunciare, pena l'alterazione del nuovo e « molto salutare » ordine costruito fra le infinite brecce dell'antico. Perché « come sa chi è pratico nella terra, se el timore di questo magistrato, che nasce dalla prontezza del trovare e' delitti e giudicargli, non raffrenassi gli animi

⁽¹³¹⁾ Cfr. GUICCIARDINI, *Storie fiorentine*, cit., p. 42. Lettura avallata in ANTONELLI, *La magistratura degli Otto*, cit., p. 25.

⁽¹³²⁾ ASF, OG, 48, c. 2r. Lorenzo si dimise anche per allontanare da sé il sospetto che sfruttasse il suo ufficio per perseguitare i congiurati.

⁽¹³³⁾ Cfr. ZORZI, *Progetti, riforme e pratiche giudiziarie a Firenze alla fine del Quattrocento*, in *La Toscana al tempo di Lorenzo il Magnifico*, cit., vol. III, pp. 1323-1342.

cattivi a Firenze non si potrebbe vivere » (134). Adesso, però, tutte queste potenzialità dovevano in qualche modo conciliarsi con la vocazione principesca di Lorenzo. E, ancora una volta, i suoi interventi sembrano quasi anticipare quelli che saranno i più rigorosi, ma non meno problematici, tentativi di inquadramento degli Otto di Guardia promossi da Cosimo I attraverso l'impiego di auditori, segretari e cancellieri di sua fiducia (135).

Se da un lato occorreva tenere sotto controllo gli Otto e le altre magistrature cittadine come i Conservatori delle Leggi, i Sei della Mercanzia, gli Ufficiali di Notte e gli Ufficiali dell'Onestà, dall'altro bisognava comunque contenere ulteriormente i già indeboliti margini di operatività dei tradizionali Rettori forestieri. A tanto dovette servire la più precisa demarcazione fra le cause criminali e quelle civili. Le cause criminali erano ormai modellate sul penale del paradigma dell'infrazione politica e, per ragioni di opportunità, venivano rimesse agli Otto e ai Conservatori in quanto uffici composti da 'uomini di stato'. Le cause civili, invece, restavano affidate alla supposta imparzialità dei Rettori forestieri: supposta, perché eventuali intromissioni sarebbero comunque state possibili attraverso la rete consiliare e consulente dei giuristi 'funzionari'. Nel marzo del 1477 era stata creata una Balia proprio per riordinare gli uffici giudiziari. Il primo provvedimento era arrivato il 7 giugno con l'abolizione dell'ormai svuotata giudicatura del Capitano del Popolo, « perché più niente si fa ». Al suo posto venne istituito un giudice di seconda istanza nelle cause civili, un « doctore delle appellagioni », sempre forestiero, che fu inquadrato nella corte del Podestà (136). Parallelamente lo stesso Podestà, unica figura della tradizione due-trecentesca a sopravvivere, perse il monopolio formale dell'emanazione delle sentenze. Quel potere, infatti, era ormai esercitato, di fatto, dagli Otto. Il suo ruolo di giudice penale ne uscì profondamente squalificato. Da quel momento interverrà solo su fatti 'bagatellari', deputato a trattare pressoché le accuse di privati senza più alcuna possibilità concreta di esercitare un'autonomia

(134) GUICCIARDINI, *Storie fiorentine*, cit., pp. 41-42.

(135) Sui quali, cfr. FASANO GUARINI, *I giuristi e lo Stato*, cit., in part. p. 239.

(136) ASF, Cento, 2, cc. 3r, 10r.

iniziativa *ex officio* ⁽¹³⁷⁾. Quelle che fin lì erano state le competenze civili del Capitano furono trasferite ai Sei della Mercanzia, dopo essere stati anche loro debitamente riformati. In particolare, fu loro preclusa la trattazione di cause riguardanti le doti, i testamenti, la divisione dei beni. Ebbero invece salvo l'arbitrio: « il giudizio non in ragione bisogna si fondi, ma puossi dare volontario » ⁽¹³⁸⁾. Rimesso nelle mani di 'uomini di stato' componenti l'ufficio, l'arbitrio avrebbe infatti consentito a Lorenzo di « pascere gli amici » e « favorire copertamente » i loro affari, a detrimento dei nemici ⁽¹³⁹⁾. Al tempo stesso, a contenimento dell'arbitrio, un altro provvedimento approvato dal Cento nel giugno del 1477 aveva mosso dall'osservazione che la « giustitia s'observa ne' magistrati o per amore della virtù o per timore della pena ». Quindi, « a ciò che si dia stimolo con la pena a chi la virtù non muovessi all'observantia della giustitia », nessun magistrato « ardischa o vero presuma trapassare la sua giurisdictione o i termini di quella » fissati per legge ⁽¹⁴⁰⁾. Furono queste, in sostanza, le intenzioni che prepararono l'intervento sui Conservatori delle Leggi nel gennaio del 1478 ⁽¹⁴¹⁾ e quello, travagliatissimo, sugli Otto di Guardia fra aprile e novembre.

Ventinueve capitoli formano gli *Ordini degli Octo di guardia e balia della città di Firenze*, o *lex 'Gismondina'*, dal nome del loro principale estensore Gismondo della Stufa. Un preambolo, dopo aver rievocato le circostanze legate alla distruzione della redazione originaria, menziona l'autorità concessa all'ufficio il 4 novembre dal Cento, « per honore dello stato et conservatione del buon governo della città », di « rifare gli ordini per regolare decto uficio degli octo

⁽¹³⁷⁾ Emblematica la vicenda, più tarda, di Antonio Rinaldeschi, su cui cfr. W.J. CONNELL, G. CONSTABLE, *Sacrilege and Redemption in Renaissance Florence. The Case of Antonio Rinaldeschi*, in « Journal of the Warburg and Courtauld Institutes », 61 (1998), pp. 53-92, in part. 64 sul registro del Podestà allora in carica.

⁽¹³⁸⁾ ASF, Cento, 2, c. 5v.

⁽¹³⁹⁾ Cfr. A. ASTORRI, *Note sulla Mercanzia fiorentina sotto Lorenzo dei Medici. Aspetti istituzionali e politici*, in « Archivio Storico Italiano », CL (1992), in part. pp. 987-991.

⁽¹⁴⁰⁾ ASF, Cento, 2, c. 14r.

⁽¹⁴¹⁾ ASF, PR, 168, cc. 173rv.

simili a quelli che sono suti arsi » ⁽¹⁴²⁾. Ogniqualvolta ricevano la balia, in pratica sempre come la nuova denominazione completa dell'ufficio ricorda, gli Otto hanno,

pienissima et libera auctorità... di punire qualunque persona di qualunque stato, grado et conditione si sia, la quale havessi tentato, decto o facto cosa alcuna o tentassino la quale fussi contro lo stato della città o buon governo di quella o in vergogna o vilipendio d'essa.

Il castigo varia dalla pena corporale « afflittiva di membro » alla pena capitale, dalla pena del ribelle alla pena del confino, oltre alle pene privative di « ufici, luoghi et dignità ». Questo « in vita del delinquente ». Dopo la morte, gli Otto potranno « damnare la memoria di tali delinquenti se così giudicassino meritato havere il suo delicto ». Quindi, la legge permette agli Otto di non motivare le sentenze e di pronunciarle senza raggiungere l'unanimità. Il *modus procedendi* del magistrato, extra-ordinario, sommario e arbitrario, veniva così normalizzato e diventava *stylus curiae*:

procedendo in tale punitione et poi decidendo, sententiando et terminando in quel modo et forma che et chome liberamente vorranno et etiam sommariamente et de facto etiam senza exprimere in genere o in specie al delicto o cagione che gli muovessi a così fare et senza alcuna pruova di quello et senza citatione et senza osservare alcuna altra solennità di legge o statuti o ordini o consuetudine introducta.

Veniva, altresì, formalizzata la collaudata pratica del bollettino comandatorio fatto recapitare dagli Otto « a uno de' rectori o Bargello o ministro forestiero della città di Firenze o a qualunque altro rectore o ufficiale nella giurisdictione del comune di Firenze », fino a imporgli « che per sua sententia condanni o exequischa quando et come in detto bullectino allui facto si conterrà ». L'ufficiale che riceva il bollettino dovrà scrupolosamente uniformarvisi, anche se ciò dovesse violare le formali garanzie dell'*ordo*: « come non et senza citatione et senza osservare altra solennità quantunque ordinata o consueta ». Il risultato era quasi una gerarchica supre-

⁽¹⁴²⁾ ASF, Cento, 2, cc. 37r-39v. Il testo della 'Gismondina' è edito in V. RICCHIONI, *La costituzione politica di Firenze ai tempi di Lorenzo il Magnifico*, Siena, Libreria Editrice Giuntini Bentivoglio, 1913, pp. 151-165.

mazia degli Otto sugli altri uffici comunque provvisti di giurisdizione criminale e adesso subordinati all'arbitrio del nuovo tribunale per qualunque « inobedientia ». Certo, in forza del confermato criterio della preminenza, gli Otto non possono interferire nelle cause che « alcuno rectore o ufficiale così della città come del contado o distrecto o luoghi della giurisdizione del comune di Firenze » abbia già cominciato a trattare presso la sua corte, « se già del delicto commesso non fussi suto prima notitia all'ufficio degli octo ». La regola, però, non inficia affatto la supremazia degli Otto come giudicatura criminale. L'uso di un paradigmatico linguaggio dell'infrazione politica è inequivocabile: tutti gli altri uffici debbono agli Otto obbedienza:

Ma se il delicto commesso paresse a decti octo più grave respecto a qualche circumstantia, che l'ordinario, possino per la qualità del delicto o de' delinquenti imporre a tale rectore o ufficiale, che tal caso havessi innanzi, che più gravemente lo punisca che per gli ordini non si disponessi, specificando se volessino la più grave punitione. Et da tali rectori o ufficiali in dicta più grave pena siano ubiditi.

I rettori del territorio sono talmente subordinati agli Otto che solo da loro possono ottenere licenza di allontanarsi per ragioni d'ufficio dalla comunità soggetta assegnata e recarsi nella città dominante.

Come principale tribunale criminale dello 'stato' fiorentino, con un'importanza forse pari solo a quella dei Conservatori delle Leggi, gli Otto di Guardia allargavano la loro giurisdizione anche su fatti diversi dai « peccati concernenti lo stato ». Infatti, « possino punire et condannare qualunque havessi commesso o commettessi o dato o dessi aiuto o favore a commettere alchuno homicidio ». Certo, in tal caso dovranno attenersi agli ordini e agli statuti ma avranno comunque la facoltà di aggravare, non diminuire, la pena ordinaria, « se così giudicassino meritare l'homicidio commesso », ovvero di commutare in altra forma punitiva la pena capitale. Qui la 'Gismondina' recuperava una provvisione del 25 marzo 1478, nota come *lex* 'circa homicidia' ⁽¹⁴³⁾. Coerentemente con le esigenze dello *ius terrendi*, il provvedimento puniva tanto gli esecutori materiali quanto eventuali

(143) ASF, PR, 169, cc. 1r e ss.

complici o favoreggiatori con la pena capitale ovvero con la pena del confino, ossia come ribelli. Così che,

per paura almeno della pena, gli huomini se ne guardino, privati d'ogni speranza di perdono, e a' magistrati tale sprone s'aggiungha che, non solamente non sieno cagione di permettere, ma severamente usino giustizia, sperando fermamente di questo provvedimento buono effecto.

Salvo il divieto di ingerirsi nelle cause civili, gli Otto possono giudicare di qualunque altro maleficio « in quella pena et in quel modo et forma che giudicassino convenirsi, havuto rispetto alla qualità del delicto et sue circostanze et fine et qualità del delinquente et come liberamente volessino, aggravando in tale giudizio le loro conscientie strictissimamente ».

Rovescio del *clipeus reipublicae* orientato al castigo, la clemenza e il suo temperamento trovavano spazio nella disciplina della sicurtà. In sostanza, al reo che avesse pagato una determinata somma poteva essere concessa, con l'emissione di un salvacondotto, l'impunità. Per ottenere il beneficio, il malfattore doveva aver commesso un omicidio o altro crimine punito con pena capitale, corporale o pecuniaria. Sempre che la condanna fosse intervenuta entro il 15 marzo 1478 e il reo avesse ottenuto nei tempi stabiliti la pace dall'offeso. La sicurtà era invece esclusa per il furto, salvo « che tale ladro havessi interamente restituito le cose per lui furate » ovvero si fosse anche qui accordato « con quelli a chi tolte l'havessi o con loro eredi o procuratori ». Negli ultimi capitoli, la 'Gismondina' si preoccupava di fissare l'organizzazione della nuova giudicatura criminale, con gli Otto coadiuvati da un notaio, un provveditore e diciotto famigli. Per i « casi di stato » ovvero per « perseguire malfactori », il magistrato poteva ufficialmente valersi di « spie ». Per la loro remunerazione, l'ufficio era autorizzato a stanziare, ogni mese, « insino alla somma di fiorino 200 larghi ».

La cornice, in definitiva piuttosto elastica, disegnata da Lorenzo con la nuova legge, se per un verso elevava gli Otto a giudici, per l'altro non tradiva affatto le loro origini 'poliziesche'. Lungi dal voler tracciare confini inesistenti, si può forse dire che il magistrato con lo *ius terrendi* conservasse l'ordine, laddove con la polizia ne garantisse il buon governo, ossia « i buoni costumi urbani, nei loro contenuti

morali, o addirittura nelle loro forme esteriori » (144). Così, a partire proprio dal 1478, crescevano i bandi degli Otto sulla notte e sul porto d'armi, quasi a invadere e conquistare un segmento di vita associata tradizionalmente rimesso a statuti fino a poco tempo prima monitorati dai Rettori forestieri. Gli 'ordini' di polizia destinati a essere gridati lungo le vie della città risultano molto pervasivi:

Gli Spettabili et Degnissimi Otto della guardia et balia della città di Firenze per seguire la consueta laudabile consuetudine acciò che in detta città di Firenze si viva honestamente et civilmente per vigore degli ordini con auctorità del loro ufficio fanno bandire notificare et comandare. A qualunque persona di qualunque stato, grado, qualità o conditione si sia che in nessun modo ardisca... andare di notte per la città di Firenze dopo l'ultimo suono della campana, sotto la pena che negli ordini si contiene... Ancora... a qualunque persona di qualunque stato, grado, dignità, conditione si sia tanto cittadino quanto forestiero etiamdio di persona ecclesiastica che per lo advenire in alcun modo non ardisca, o vero, presuma tanto di di quanto di notte portare alcuna generatione d'arme da offendere, o, da difendere (145).

Ordini inderogabili se non a loro arbitrio. Come quando, a ridosso della congiura, « deliberaverunt qui infrascripti possint fere arma: famillii Laurentii de Medicis » (146). Altre volte si vietava ai cittadini di ostacolare la cattura e l'esecuzione dei malfattori:

Ancora che nessuna persona ardisca, o, temerariamente, presuma dare alcuno impedimento, o molestia ad alcuna executione, captura, o, altra facenda [riguardasse] ufficiali, famiglie di signor lo Podestà, della detta città di Firenze. Capitano della Piazza o qualunque altro ufficio, o, ufficiale della detta città maximamente del loro ufficio. Sotto pena di tratti dieci di chorda e del loro arbitrio considerata la qualità del delitto o... conditione del delinquente (147).

Oppure, si dava ordine che tutte le lettere indirizzate a ribelli confinati o da loro ricevute dovessero essere presentate all'ufficio

(144) FASANO GUARINI, *Gli ordini di polizia nell'Italia del '500: il caso Toscano*, cit., p. 63. Si veda anche SBRICCOLI, *Polizia*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia*, cit., vol. I, in part. pp. 378-381.

(145) ASF, OG, 221, c. 60r.

(146) ASF, OG, 48, c. 4r.

(147) ASF, OG, 221, cc. 81rv.

per essere « marchiate col consueto segno » ⁽¹⁴⁸⁾. Senza trascurare i numerosi ordini per evitare il diffondersi delle frequenti pestilenze ⁽¹⁴⁹⁾. Il fatto che i trasgressori di polizia potessero subire tutte le pene e i pregiudizi riservati ai ribelli e ai confinati dal 1434 ⁽¹⁵⁰⁾ mostra come lo stesso buon governo fosse garantito attraverso i medesimi arnesi offerti dal penale del paradigma dell'infrazione politica, in un'inestricabile commistione tra giustizia, polizia e governo, che è tutta moderna.

Certo, neppure la 'Gismondina', forse per le già richiamate ragioni di diplomatica prudenza, menzionava espressamente il *crimen maiestatis*. Piuttosto, si contentava di recepirne, in sostanza, tutti i terrifici ingranaggi: dalla sommarietà alla *damnatio memoriae*. In realtà, al di là della lesa maestà e del suo spettro, una significativa rottura con l'ordine antico passava attraverso un capitolo della legge in apparenza blando. Quello che assegnava definitivamente agli Otto la trattazione dei *negotia hebreorum*, sia nel criminale che, a dispetto della nuova regola generale, nel civile. Sarebbe legittimo domandarsi perché, fra tante magistrature, proprio gli Otto fossero stati deputati a seguire gli affari ebraici sulla base di una pratica che adesso la 'Gismondina' convalidava. Forse, la risposta sta nel preciso elemento che accomuna quel magistrato con l'esercizio del prestito a interesse, ossia lo 'stato'.

Come già detto, le prime convenzioni feneratizie fra la città e alcuni prestatori ebrei furono siglate nel 1437, due anni dopo l'ascesa al potere di Cosimo ⁽¹⁵¹⁾. Con durata decennale, esse furono prorogate nel 1448 e nel 1459, fra l'altro in deroga a una provvisione del gennaio 1406 e a una rubrica degli Statuti del 1415 che, coerentemente con le regole canonistiche invalse a partire dal Concilio lateranense IV, vietavano il prestito a interesse perché usurario e perché a praticarlo erano gli ebrei « inimici Crucis ». Il prestito ebraico cominciò a diventare un fatto di 'stato' con la convenzione rinnovata nel 1448. Mentre quella del 1437 era stata redatta in nome della Signoria e previo assenso di Eugenio IV, la condotta successiva

⁽¹⁴⁸⁾ Ivi, c. 60v.

⁽¹⁴⁹⁾ Ivi, cc. 79r, 85r, 94r, 95r.

⁽¹⁵⁰⁾ Ivi, c. 78r.

⁽¹⁵¹⁾ Si veda *retro*, Cap. V.

fu sottoscritta dagli Ufficiali del Monte per la parte finanziaria e dagli Otto di Guardia per i profili legali. In sostanza, furono queste due speciali commissioni cittadine ad assumersi, di fronte alla controparte ebraica, la responsabilità di tutte le clausole contrarie non solo al diritto canonico ma anche al diritto municipale della città. Da quel momento il prestito ebraico si legò così tanto allo 'stato' da subirne tutte le successive fasi di contestazione e condividerne le brusche e repentine battute d'arresto. L'apice fu raggiunto alla vigilia della proroga decennale delle convenzioni feneratizie, attesa per il 1469. In quell'anno, però, era morto Piero e Lorenzo incontrò forti resistenze, tanto che la provvisione volta a rinnovare la « auctoritatem in Officiales Montis et Octo Custodie capitulandi in futurum cum hebreis » ⁽¹⁵²⁾, fu ripetutamente bocciata nei Consigli. Tuttavia, quella volta, a ostacolare le operazioni di rinnovo, non furono tanto le ragioni politiche, di contrasto dentro il reggimento. Furono, piuttosto, precise opposizioni teologico-spirituali alimentate dalla predicazione osservante francescana contro l'usura e gli ebrei e dal connesso progetto alternativo dei Monti di Pietà: enti assistenziali cittadini capaci, sulle medesime basi di un prestito su pegno a modico interesse, di contrapporsi allo scandalo del prestito ebraico convenzionato. La loro promozione fu al centro di tese dispute giurisdizionali tra lo 'stato' pontificio di Sisto IV e lo 'stato' fiorentino di Lorenzo de' Medici. Attraverso il prestito ebraico, infatti, lo 'stato' mediceo mirava a soddisfare due esigenze precise. Da una parte, aiutava a immettere liquidità sul mercato, specialmente nel territorio dove i banchi di prestito ebraici si svilupparono prima che in città: Arezzo, Prato, S. Miniato, Pistoia. Liquidità che doveva servire per assistenza ai poveri, soccorso agli scolari, solvibilità alle imposte. Dall'altra, aiutava a trasferire il controllo del mercato della moneta dalla tradizionale Arte del Cambio allo 'stato' e alle sue nuove magistrature, fra cui gli stessi Otto. Tanto che nel 1481 gli ebrei prestatori otterranno licenza anche come cambiavalute. Nato con l'impronta dell'eccezionalità e quindi giustificato con le ragioni della necessità e dell'urgenza, il prestito ebraico divenne una funzione di 'stato' anche in un altro senso. La prima convenzione feneratizia del 1437 fu siglata, oltre che in nome della Signoria,

(152) ASF, Libri fabarum, 69, c. 6r.

previo assenso del papa. Dopodiché, la licenza pontificia scomparve nelle successive condotte. Si può dunque osservare come, attraverso il prestito ebraico controllato anche dagli Otto di Guardia, si stesse compiendo una trasgressione verso l'alto delle regole canonistiche e quindi della Chiesa come entità sovrana universale, ma anche una trasgressione verso il basso dei privilegi corporativi dell'Arte del Cambio. Un'altra breccia si apriva dentro l'antico assetto medievale universalistico e comunale ⁽¹⁵³⁾.

Per il resto, il senso profondo della 'Gismondina' resta consegnato a una elegante versione documentaria realizzata per il magistrato degli Otto ⁽¹⁵⁴⁾. Questa presenta nelle carte iniziali una raffigurazione. È l'incredulità di S. Tommaso, con stemma mediceo e Firenze sullo sfondo. I Medici e la città hanno legato le loro sorti mentre gli Otto sono diventati ufficialmente un tribunale. Nel giudicare è importante, come l'apostolo Tommaso, cercare la verità (Cristo), fino a toccarla con mano. Una verità nascosta fra le piaghe di un corpo appena sottoposto al castigo degli uomini (Passione di Cristo). Nel foglio accanto, dentro una cornice con due Marzocchi e il simbolo degli Otto, un cavaliere con le armi del Popolo fiorentino, il testo degli *Ordini degli Octo di guardia e balia della città di Firenze* è introdotto da una 'C' iniziale. Al suo interno è raffigurata l'allegoria della Giustizia ⁽¹⁵⁵⁾. Ha sembianze femminili e calza un'armatura, come la *justice armée* vista a Volterra. Con una mano impugna una spada e con l'altra mantiene una bilancia. La bilancia, però, è rappresentata monca. Le manca un piatto mentre l'altro è decisamente sbilanciato fin quasi a toccare l'impugnatura della spada, come a voler assegnare un peso maggiore al castigo. Conseguenza quasi fisiologica di un soppesamento arbitrario, sempre più distante dall'*arbitrium* quale potere concesso al giudice dal diritto comune, con regole e limiti precisi, e viceversa sempre più assunto

⁽¹⁵³⁾ Sul prestito ebraico come elemento della pubblica sovranità fiorentina, cfr. FUBINI, *Quattrocento fiorentino*, cit., pp. 159-216.

⁽¹⁵⁴⁾ ASF, OG, 226, cc. 4v-5v.

⁽¹⁵⁵⁾ Fondamentale SBRICCOLI, *La benda della giustizia. Iconografia, diritto e leggi penali dal Medioevo all'età moderna*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia*, cit., vol. I, pp. 155-208.

dalle nuove magistrature di ‘stato’ a pretesto di allontanamento da principi e da confini giuridicamente orientati ⁽¹⁵⁶⁾.

6. ‘*Salus Medicea, suprema lex*’.

Nell'estate del 1479 giunse a Firenze la notizia che il sultano di Costantinopoli Maometto II aveva fatto arrestare Bernardo Bandini Baroncelli mentre stava recuperando alcuni beni appartenuti ai Pazzi e confiscati. All'esito di un fine lavoro diplomatico, che vide impegnati il console fiorentino in Oriente Battista Frescobaldi e l'ambasciatore Antonio de' Medici, il 23 dicembre l'uccisore di Giuliano veniva finalmente consegnato agli Otto di Guardia. Appena quattro giorni più tardi, « circa auroram », Baroncelli, reo di « crudelissima homicidia nefandissimum sacrilegium et scelestissimum parricidium », fu impiccato a una delle finestre del palazzo del Podestà ⁽¹⁵⁷⁾. Come già accaduto per gli altri congiurati, fu violata quella rubrica degli statuti che fissava il luogo delle esecuzioni capitali a una distanza minima di mille braccia dalle mura cittadine, nei pressi di Porta della Giustizia ⁽¹⁵⁸⁾. Dopo il ‘caso de’ Pazzi’, sarà questa la sorte riservata ai malfattori, soprattutto per i ‘casi di stato’ ⁽¹⁵⁹⁾. Addirittura, nella loro sentenza, gli Otto vollero che Baroncelli fosse impiccato « eo habitu quo ex Costantinopoli civitate adductum est ». E, in effetti, come documenta un celebre schizzo realizzato all'impronta da un giovane Leonardo da Vinci, l'uccisore di Giuliano fu giustiziato con indosso abiti alla turca, quasi a voler trasmettere agli astanti che Baroncelli aveva tradito non solo la sua patria, ma anche la sua fede ⁽¹⁶⁰⁾. Il dissenso era domato con esemplare violenza. Sempre nel dicembre del 1479, Pierantonio Buondelmonti e Giovanni Bartoli furono rispettivamente condannati dagli Otto di Guardia al confino e al carcere per aver parlato

⁽¹⁵⁶⁾ Cfr. M. MECCARELLI, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano, Giuffrè, 1998.

⁽¹⁵⁷⁾ ASF, OG, 54, cc. 43v-44r.

⁽¹⁵⁸⁾ Statuti di Firenze del 1415, I, 27 *De poena officialis facientis executionem sententiae corporalis prope civitatem per mille brachia*, vol. I, p. 247.

⁽¹⁵⁹⁾ Cfr. N.S. BAKER, *For Reasons of State. Political Executions, Republicanism, and the Medici in Florence, 1480-1560*, cit., pp. 444-478.

⁽¹⁶⁰⁾ Cfr. *Consorterie politiche e mutamenti istituzionali*, cit., p. 161.

« contra et in dedecus boni regiminis et pacifici status civitatis Florentiae ». Bartoli, « homo turpis vitae et morum inhonestorum ideo ad ipsius loquacitatem refrenandam », fu incarcerato « maxime » per aver inveito « contra primates civitatis eiusdem » ⁽¹⁶¹⁾. I refrattari alla fragile via delle congiure non potevano far altro che coltivare un'opposizione silente, consegnata a scritti o memorie familiari raramente pensati per la pubblicazione. Una condizione sperimentata, fra gli altri, da Alamanno Rinuccini, 'uomo di stato' come Ufficiale dello Studio pisano ma, dopo una sua missione diplomatica presso Sisto IV nel 1476, inaffidabile come ambasciatore. Il suo forzato consenso esteriore era sconfessato in scritti come il *Dialogus de libertate*, completato nell'aprile del 1479, e i *Ricordi storici*, che non mancavano di additare Lorenzo come « maligno tiranno » ⁽¹⁶²⁾.

Dopo due anni di detenzione nelle Stinche, il 30 aprile 1480 la condanna al carcere di Piero Vespucci venne commutata in esilio perpetuo ⁽¹⁶³⁾. Conclusa la pace con Sisto IV e Ferrante d'Aragona, Lorenzo tornava a esercitare la clemenza. I tempi erano maturi per rivedere posizioni, come quella di Vespucci. Soprattutto, erano propizi a garantirgli una significativa risonanza politica dentro la città e fuori nel territorio. Come del resto andava pianificando da tempo:

vorrei... che questa cosa si riserbassi a uno altro tempo, maxime faccendosi, se si facessi in breve tempo, qualche pace o accordo, et allora sarebbe conveniente più che non è al presente, et durere'ne mancho fatica a disporre di questi cittadini che si trovorno alla offesa sua ⁽¹⁶⁴⁾.

Per prima cosa Lorenzo revocò il confino a molti dei dissidenti allontanati al tempo del padre Piero. Dopo Volterra e la recente congiura aveva capito quanto fosse pericoloso creare e tenere un numero considerevole di ribelli fuoriusciti, che era meglio control-

⁽¹⁶¹⁾ ASF, OG, 54, cc. 38v, 53rv.

⁽¹⁶²⁾ Sul tema dell'opposizione, cfr. BROWN, *Lorenzo and Public Opinion in Florence. The Problem of Opposition*, in *Lorenzo il Magnifico e il suo mondo*, cit., pp. 61-85. Sull'ambasciata di Rinuccini, cfr. FUBINI, *Quattrocento fiorentino*, cit., pp. 108-122.

⁽¹⁶³⁾ ASF, PR, 171, cc. 4v-5v.

⁽¹⁶⁴⁾ L. DE' MEDICI, *Lettere*, cit., vol. IV, p. 228.

lare in patria, dentro la città: tra questi i Vespucci e gli Acciaiuoli. Poi fu la volta di quei Pazzi condannati per il solo vincolo parentale. Così sarà per Galeotto Pazzi, incarcerato a vita nella fortezza di Volterra, i fratelli Andrea e Niccolò e il cugino Giovanni, liberati dagli Otto di Guardia con una deliberazione del 13 aprile 1482 ⁽¹⁶⁵⁾. Il tempo della clemenza durò comunque poco.

Il 2 giugno 1481 una nuova congiura contro Lorenzo fu tempestivamente sventata. A ordirla, insieme con Amorotto Baldovinetti e Antonio di Giovanni Balducci, fu quello stesso Battista Frescobaldi che appena due anni prima aveva collaborato alla cattura di Baroncelli a Costantinopoli. Come annotò il 'dissidente' Rinuccini, era trapelato che

per ordine avuto col conte Girolamo da Riario e con alcuni usciti di Firenze, aveano ordinato tagliare a pezzi Lorenzo di Piero di Cosimo de' Medici; e questo dovevano fare il dì dell'Ascensione, che fu a dì ultimo di Maggio; e per non avere in ordine certe armadure lo indugiarono per modo, che poi a dì primo di Giugno fu preso il detto Batista, e lui nominò li altri ⁽¹⁶⁶⁾.

Il 5 giugno una sentenza degli Otto di Guardia condannava i tre congiurati all'impiccagione per aver agito « contra presentem pacificum statum et libertatem civitatis Florentiae et contra aliquem ex primoribus et optimatibus civitatis eiusdem » ⁽¹⁶⁷⁾. I loro beni furono confiscati come attesta, oltre a un bando fatto gridare dagli stessi Otto ⁽¹⁶⁸⁾, un appunto di Alessandro Braccesi, notaio per gli Ufficiali di torre e dei beni dei ribelli:

Ricordo che a dì xvj di giugno 1481, gli ufficiali della torre e de' beni de rubegli feciono per loro partito rogato per alexandro bracej loro notaio si incorporassino tutti benj... attengono a ant. e franc. balducci ribellj e a batista di baldo frescobaldi ribello e a amoretto baldovinetti ⁽¹⁶⁹⁾.

⁽¹⁶⁵⁾ ASF, OG, 61, c. 29v.

⁽¹⁶⁶⁾ A. RINUCCINI, *Ricordi storici*, a cura di G. Aiazzi, Firenze, Stamperia Piatti, 1840, pp. cxxxiv-cxxxv.

⁽¹⁶⁷⁾ ASF, OG, 58, c. 66r.

⁽¹⁶⁸⁾ ASF, OG, 221, c. 52.

⁽¹⁶⁹⁾ ASF, Capitani di Parte, Numeri rossi, 74, c. 117r.

Le confessioni dei tre congiurati furono presto rese pubbliche. Sulla base di quelle i diversi ambasciatori a Firenze indirizzarono alle rispettive cancellerie dettagliati rapporti. In particolare, fra il 3 e il 9 giugno, Antonio da Montecatini relazionava al duca di Ferrara Ercole d'Este che Battista Frescobaldi « volea dare ad intendere al Mag.co Lorenzo aver speso certi denari » nella cattura di Baroncelli a Costantinopoli, « e a lui non pareva che 'l Mag.co Lorenzo lo pagasse in tutto secundum eius rationem ». Così, « vedendo non potersi vendicare altrimenti, deliberò 6 mesi fa in tutto di ammazzare il prefato Mag.co Lorenzo ». Poco credito veniva dato all'idea ufficiale della macchinazione, priva di « fondamento ne la città », con i congiurati simili a dei « disperati » che, « né con li suoi », ossia con i sostenitori di Lorenzo, « né con altri di qualche conto abbiano avuta intelligenza ». Al contrario, « se fusse seguito el caso, se saria visto ogni cosa soto sopra ». Anzi, i tre erano talmente determinati che, all'annuncio della condanna, dissero di non temere la morte. Piuttosto, si dovevano « non averli potuti far liberi da tanta servitù, e che aveano cercato far quello che qualunque di questi cittadini dovria fare ». Infatti, se il coinvolgimento di Girolamo Riario si faceva sempre più sfumato, correva voce che Frescobaldi aveva però avuto contatti con Neri Acciaiuoli, esule a Roma per essere stato nel 1466 fra gli ispiratori della congiura del Poggio contro Piero de' Medici. Proprio il fuoriuscito avrebbe dato a Frescobaldi « certe armature a maglia e medicame da venenare le armi », garantendogli l'appoggio di milizie esterne e presentandolo a Baldovinetti che a Roma aveva legami con altri ribelli fiorentini. Maggiori perplessità mostrava l'ambasciatore estense sul processo e sulla condanna capitale dei tre « ribaldi ».

Ancora noterà V. Eccl. che costoro che sono stati impiccati non poteano de iure morire, perché non essendo venuti ad altro atto estrinseco, non meritavano la morte. E imperò la Signoria una cum 70 determinarono che fosse *crimen lesae maiestatis*, dicendo che voleano torre la libertà et mutare questo stato el quale se governava per el mezo di Lorencio. Et cusi dichiarono expresse che chi offende Lorencio o offenderà, cometerà *crimen lesae maiestatis* ⁽¹⁷⁰⁾.

⁽¹⁷⁰⁾ Il rapporto diplomatico di Antonio da Montecatini è edito in *Lettere di Lorenzo de' Medici detto il Magnifico conservate nell'archivio palatino di Modena*, a cura

Quest'ultimo passaggio della relazione diplomatica di Antonio da Montecatini per il duca d'Este risponde in parte al quesito iniziale: quando il 'caso de' Pazzi', con quelli che evidentemente erano ancora suoi strascichi, sia diventato *crimen laesae maiestatis*. La maturità dei tempi aveva vinto i timori e i calcoli del recente passato. Adesso, non soltanto una città ancora formalmente *terra imperii*, ma addirittura un cittadino con occasionalmente qualche pubblico ufficio poteva vantare l'universalistico attributo maiestatico e, con quello, il massimo grado della sovranità. Del resto, appena un anno prima, il 5 gennaio 1480, Bartolomeo Scala scriveva a Lorenzo che la pace con Napoli, nel porre fine alle ostilità nate dalla congiura dei Pazzi, avrebbe garantito sicurezza « a voi et allo stato che è congiunto con voi et alla città che è congiunta collo stato » ⁽¹⁷¹⁾. Obbedire a Lorenzo e obbedire allo 'stato' era « una sola e medesima cosa » ⁽¹⁷²⁾, come la salute dello 'stato' era « con-iuncta con quella della mia città et patria » ⁽¹⁷³⁾. Così, due anni più tardi, nello stesso modo del cancelliere Scala, la speciale commissione tributaria dei Diciassette Riformatori identificherà lo 'stato' con Lorenzo. Come nell'immagine prefigurata dalla già richiamata medaglia sulla congiura dei Pazzi, precipitato delle interazioni tra lo 'stato' e il suo penale, all'antico adagio 'salus publica suprema lex', si sostituiva un inusuale 'salus Medicea suprema lex'. Di questo 'salutare' castigo offre, di nuovo, una cruda testimonianza Alamanno Rinuccini quando, nel 1484, si tornerà a tramare contro Lorenzo. Il congiurato, Alessandro Tornabuoni,

fu preso a petizione dello uficio delli otto di guardia e balia di Firenze... e fu tormentato aspramente, che in più volte ebbe circa tratti 24 di colla, ed ebbe il dado e altri tormenti assai, e confessò avere fatto molte cattività di furti e altre tristizie, ma non confessò però avere fatto alcuna

di A. Cappelli, Modena, per Carlo Vincenzi, 1863, pp. 25-27. Cfr. anche L. DE' MEDICI, *Lettere*, cit., vol. V, pp. 226-288, nn. 12-13.

⁽¹⁷¹⁾ ASF, MAP, 34, doc. 412, c. 423.

⁽¹⁷²⁾ Ivi, doc. 418, c. 430.

⁽¹⁷³⁾ Archivio di Stato di Milano, Sforzesco, Potenze Estere, Firenze, b. 279.

cosa contro lo stato, benché avesse fatto alcune scritte diffamatorie e altre spiacevolezze e cattivitati, e fu confinato ⁽¹⁷⁴⁾.

Si è detto che la relazione dell'ambasciatore estense risponde solo in parte alla domanda di nostro interesse, ossia quando attentare a questa specie di corpo che univa insieme la città, lo 'stato' e Lorenzo fosse diventato giuridicamente un crimine di lesa maestà. Come notava lo stesso estensore del rapporto, in quella soluzione, di giuridico, « de iure », non v'era nulla. O quasi.

Secondo Antonio da Montecatini, quella fu una deliberazione presa dalla « Signoria una cum 70 ». La creazione nel 1480 dei Settanta, insieme con gli Otto di Pratica e i Dodici Procuratori, rispondeva alla più radicale delle riforme laurenziane, a diretta prosecuzione della Balia del 1471 che, non a caso, la precede nel medesimo registro. Nel preambolo, il 'vivere civile' della tradizione comunale è come tradito da un'inquietante dichiarazione:

desiderando i Magnifici et Excelsi Signori... della autorità conceduta del presente al nuovo Consiglio trarre... quel frutto pel quale conseguire, fu tal Consiglio costituito... giudicano doversi prima cominciare da quelle provvisioni le quali arrechino a' savi et principali cittadini contento et piacere ⁽¹⁷⁵⁾.

Nell'ideazione dei Settanta, Lorenzo seguì due linee d'ispirazione. Innanzitutto, v'erano senz'altro le consulte, nella trasfigurazione assunta con i governi di reggimento. Le consulte medievali, infatti, non erano un'istituzione. Nessuna rubrica statutaria le contemplava. Piuttosto, si trattava di una funzione di Signori e Collegi che, in circostanze particolari, potevano estendere la discussione della proposta, da sottoporre poi al voto dei Consigli opportuni, ad altre magistrature o cittadini singoli notoriamente esperti a trattare quella determinata materia. Inquadrate nei 'modi straordinari' dai governi di reggimento, le consulte, da funzione accessoria di pura consulenza, divennero un organo deliberante dello 'stato' a tutti gli

⁽¹⁷⁴⁾ A. RINUCCINI, *Ricordi storici*, cit., p. cxi. La sentenza che condannava Tornabuoni al confino perpetuo in « tota insula Sicilie » è in ASF, OG, 68, cc. 118r, 124r.

⁽¹⁷⁵⁾ ASF, Balie, 31, c. 91r. Sui Settanta, fondamentale FUBINI, *Quattrocento fiorentino*, cit., pp. 93-98; Id., *Politica e pensiero politico*, cit., pp. 179-180, 235-236. Cfr. anche *Consorterie politiche e mutamenti istituzionali*, cit., pp. 36-39.

effetti, fino talvolta ad assumere l'impropria denominazione di 'pratiche' ⁽¹⁷⁶⁾. L'altro modello al quale rifarsi erano i consigli segreti principeschi, come il Consiglio Segreto del duca di Milano ⁽¹⁷⁷⁾. A tal proposito, Lorenzo perfezionò una prassi sperimentata già da alcuni anni. Nelle situazioni di forte criticità, come nel 1477, il Magnifico si servì di un comitato stabile di dieci, poi sei, membri fidati del reggimento, presto denominato 'pratica segreta' o, come si legge nei dispacci dell'ambasciatore milanese Filippo Sacramoro che forse l'associava all'analogo Consiglio Segreto ducale sforzesco, 'senato'. Parimenti, il cancelliere Bartolomeo Scala definiva « senatores » i componenti tale comitato. Fra questi v'era anche il giurista Bernardo Buongirolami ⁽¹⁷⁸⁾.

Con un fine lavoro di « diputazione », ossia cooptazione, una Balìa iniziale di trenta che poi accorpava i restanti quaranta, Lorenzo creò il suo 'ordine dei Settanta', così denominato per evitare l'ingombrante dicitura 'Consiglio', di regola riservata agli organi con capacità di voto e di delibera. L'ordine aveva sì facoltà di istruzione e proposta praticamente illimitate, ma doveva pur sempre ricevere, come per la condanna di Frescobaldi e degli altri, l'avallo del Consiglio del Cento o della Signoria. Di certo, era un corpo rigorosamente circoscritto nel numero dei componenti. Veniva, così, portato alle estreme conseguenze quel nesso obbedienza-protezione che fin dalla nascita dei governi di reggimento aveva trovato espressione, dentro la città, nel vincolo di obbligazione partigiana tra il reggimento in senso ampio e quanti dall'alto di quello cooptavano l'accessibilità alla vita pubblica. In un estremo sbocco della tendenza che si è cercato fin qui di seguire, l'ordine dei Settanta suggellava un

⁽¹⁷⁶⁾ Cfr. *Le 'consulte e pratiche' della repubblica fiorentina nel Quattrocento* (1401), I, a cura di E. Conti, Pisa, Giardini Editori, 1981; (1404), a cura di R. Ninci, Roma, Istituto storico italiano, 1991; (1405-1406), a cura di L. De Angelis, R. Ninci, P. Pirillo, Roma, Istituto storico italiano, 1996. Per il periodo successivo alla cacciata dei Medici, cfr. *Consulte e pratiche della repubblica fiorentina, 1495-1505*, a cura di D. Fachard, 2 voll., Genève, Librairie Droz, 1993-2002. Si veda, infine, S. BERTELLI, *Il potere nascosto: i consilia sapientum*, in *Forme e tecniche del potere nella città (secoli XIV-XVII)*, Perugia, 1980, pp. 11-31.

⁽¹⁷⁷⁾ Cfr. FUBINI, *Italia quattrocentesca*, cit., pp. 107-135.

⁽¹⁷⁸⁾ Cfr. L. DE' MEDICI, *Lettere*, cit., vol. I, pp. 251, 257. Su Bernardo Buongirolami, cfr. la voce di P. Marri per il *Dizionario Biografico degli Italiani*, cit., vol. XV (1972).

tacito patto tra il capo e i principali 'uomini di stato'. Se ora i 'senatori' acquisivano tutta una serie di benefici, su tutti garanzia di partecipazione perpetua allo 'stato' e al suo potere effettivo, lo dovevano unicamente a Lorenzo, loro garante e capo, contro ogni tradizione comunale. La nuova creatura laurenziana, infatti, non replicava la statutaria distribuzione degli uffici per quartieri, a cominciare dal massimo ufficio della Signoria. In questo modo, i 'senatori' non esprimevano più la società cittadina, ma lo 'stato'. Si compiva, cioè, in un irrigidimento di gerarchie anche all'interno dei vari casati, il passaggio « dalla rappresentanza sociale alla rappresentanza politica » ⁽¹⁷⁹⁾: una congrua rappresentanza ottimizia, capace di travalicare le antiche consorterie fazionarie. Così configurato, l'ordine dei Settanta era il tassello definitivo ma non ultimo di un disegno costituzionale di Lorenzo di più largo respiro che, a quel punto, non poteva non sfociare nel principato. Il comitato sarebbe diventato a tutti gli effetti un senato principesco e Lorenzo avrebbe mirato a farsi nominare Gonfaloniere a vita non appena avesse raggiunto il quarantacinquesimo anno d'età ⁽¹⁸⁰⁾. Non è un caso che, di lì a poco, Aurelio Lippo Brandolini, intellettuale laurenziano, comincerà a comporre il *De comparatione Reipublicae et Regni*. Un dialogo giocato sul raffronto tra il regno d'Ungheria e Firenze, dove l'autore, in linea di principio, dichiara di preferire la repubblica ma, in pratica, accetta la monarchia per la sua capacità di sedare le lotte civili e di frenare gli arbitri e le violenze. L'opera sarà, significativamente, dedicata a Lorenzo « Florentinae Reipublicae principem ». Un po' come avverrà nel 1532 quando, secondo le *Ordinazioni*, Alessandro de' Medici sarà il « Duca della Repubblica di Firenze » ⁽¹⁸¹⁾.

Senza una tale evoluzione, l'ordine dei Settanta sarebbe rimasto sospeso, a metà tra un organo straordinario o sovrastrutturale, prorogabile di quinquennio in quinquennio. Tant'è che i 'senatori' non emisero neppure una documentazione propria. Alla maniera

⁽¹⁷⁹⁾ FUBINI, *Italia quattrocentesca*, cit., pp. 41-61.

⁽¹⁸⁰⁾ Cfr. GUICCIARDINI, *Storie fiorentine*, cit., p. 71: « L'anno seguente 1491, sendo Lorenzo tutto volto per la quiete publica alle arti della pace, e tra le altre cose, come dicono alcuni, in riformare lo stato e crearsi gonfaloniere a vita ».

⁽¹⁸¹⁾ Il testo è edito in CANTINI, *Legislazione toscana*, cit., vol. I, pp. 5-17, in part. p. 9.

delle consulte, verbalizzavano le loro riunioni in fascicoli separati e segreti, mai raccolti in registro, se si esclude un tentativo forse avanzato il 31 dicembre 1483 dalla cancelleria ⁽¹⁸²⁾. A oggi, quindi, la documentazione dei Settanta è pressoché irreperibile ⁽¹⁸³⁾. Circostanza che rende ancor più preziosa la testimonianza di Antonio da Montecatini. Il segreto stava diventando il coefficiente delle ‘cose di stato’, vettore della loro trasfigurazione in *arcana dominationis*. Come affare di ‘stato’, anche la giustizia che castiga era un arcano. Fatto che non mancava di destare una precisa attenzione da parte degli stessi ambasciatori. Come quando, in una lettera indirizzata il 29 maggio 1490 al duca d’Este sull’ennesima macchinazione scoperta contro Lorenzo, Manfredo Manfredi scriverà:

La causa di quella cattura ed esami fatti con tanta diligenza e secreto non si è potuta altrimenti intendere. Ben è vero che quel Raimo da Gaeta, il principale di essi prigionieri, dice aver toccato circa a 18 tratti di corda, in modo che sta molto passionato e afflitto de la persona ⁽¹⁸⁴⁾.

D’altro canto, la scelta che i Settanta avocassero a sé l’elezione degli Otto di Guardia, o meglio sottraessero l’elezione del principale tribunale criminale dello ‘stato’ fiorentino al Cento, cui restava solo una formale approvazione finale, segnava il definitivo assorbimento del penale nel politico. Ad ogni modo, è molto probabile che la cancelleria avesse in animo di registrare i minutari segreti con le deliberazioni dei Settanta in una trascrizione mai avvenuta. Sono stati, infatti, rintracciati indizi documentari che legano questi minutari con altro materiale, come la *Excusatio Florentinorum*, appartenuto a Bartolomeo Scala ⁽¹⁸⁵⁾. Di questo materiale, colpiscono in particolare alcune carte che ripropongono in una versione cancelleresca altamente retorica il momento fondativo, il 19 aprile 1480, dell’ordine dei Settanta. In perfetta analogia con l’esperienza romana, i « septuagintaviri » sono l’equivalente del Senato di Roma. È

⁽¹⁸²⁾ Cfr. MARZI, *La cancelleria*, cit., p. 604.

⁽¹⁸³⁾ Alcune deliberazioni sono riportate, in copia, in ASF, Balie, 31, cc. 124v-127. Cfr. RUBINSTEIN, *Il governo di Firenze*, cit., pp. 427-436; RICCHIONI, *La costituzione politica*, cit., pp. 177 e ss.

⁽¹⁸⁴⁾ *Lettere di Lorenzo de’ Medici*, cit., a cura di A. Cappelli, p. 81.

⁽¹⁸⁵⁾ Cfr. *Consorterie politiche e mutamenti istituzionali*, cit., p. 39.

loro compito « curare... omni studio salutem patria et dignitatem... vos ergo patriae vestrae estis patres. Hic est florentinus Senatus ». Soprattutto, come magistrati cittadini, i Settanta condividono con i « sacros Reges » il massimo attributo sacro e regale della sovranità, ossia la maestà: « Nos quoque communi quodam et vulgata appellatione sacros Reges dicimus: eorumque Maiestam excellenti huiusmodi cognomento saepissime honestamus » ⁽¹⁸⁶⁾.

La prematura scomparsa di Lorenzo, l'8 aprile 1492, consegna i suoi progetti al campo delle ipotesi e delle congetture. Certo, il sentiero da lui imboccato non ammetteva inversioni di percorso. Lo 'stato' non poteva istituzionalizzarsi senza darsi, insieme, un ordine, anche giuridico, costrittivo, di cui il penale nuovo si facesse scudo, e la figura di un principe riconosciuto che se ne facesse custode. L'aver, suo malgrado, troncato a metà i lavori, in una mescolanza di soluzione oligarchica e soluzione principesca, lascerà a quanti verranno dopo di lui, a cominciare dal figlio Piero, un grave problema di legittimazione.

⁽¹⁸⁶⁾ ASF, MR, 4, 115, cc. 40-49.

CONCLUSIONE

QUATTROCENTO FIORENTINO E STATO MODERNO. SUL CRINALE TRA REPUBBLICA E PRINCIPATO

1. Segni persistenti dell'antico. — 2. Squarci di moderno nell'antico. — 3. Oltre le origini. La ricerca di un nuovo ordine.

1. *Segni persistenti dell'antico.*

La ricerca è giunta alla sua conclusione. Valuterà il lettore se è stato raggiunto il suo principale obiettivo: ripercorrere, attraverso lo studio del paradigma dell'infrazione politica nel suo funzionamento materiale e ideologico, il momento di gestazione e di articolazione dello 'stato' fiorentino. Riavvolgerne i fili può forse aiutare a compiere un ulteriore sforzo: capire se, nel dibattito storiografico sulla formazione dello Stato territoriale in Italia, con specifico riferimento all'esperienza fiorentina tre-quattrocentesca, sia coerente e verosimile parlare non tanto di 'Stato', dato che sembrerebbe ormai pressoché acquisito ⁽¹⁾, quanto di 'Stato moderno'.

La maggior parte degli studi, più o meno recenti, sul caso fiorentino, per un verso ha mostrato di mantenere come centrale la categoria della statualità. Una prospettiva unitaria, capace di tenere insieme « una serie molto varia di fenomeni sociali e politici entro l'orizzonte del dominio fiorentino: orizzonte non solo in senso geografico, ma nel senso del sistema di governo e di dominio

(1) Sull'elisione del paradigma statale, cfr. C. MOZZARELLI, *Corte e amministrazione nel principato gonzaghesco*, in « Società e Storia », V (1982), pp. 245-262, in part. pp. 251, 261; A. TORRE, *Clientelismo: idioma politico e società locali*, in *Lo Stato territoriale fiorentino*, cit., pp. 519-523.

costituitosi intorno alla repubblica di Firenze » (2). Per l'altro, però, è stata compatta nel negare all'esperienza statuale fiorentina tre-quattrocentesca il coefficiente della modernità. Certamente, il passaggio dalla dimensione urbana alla dimensione regionale ha segnato una svolta epocale, mutando nel profondo gerarchie di valori e sensi di appartenenza collettivi. Tanto da permettere a Firenze di superare vittoriosamente la competizione politico-militare innescata tra le città soprattutto dell'Italia centro-settentrionale dalla crisi dell'universalismo medievale e di partecipare così, a pieno titolo, alla radicale semplificazione politica di un frammentatissimo scenario italiano. Eppure, la messa a punto di un modello di governo del territorio tutt'altro che decadente, ma a suo modo efficace e sorretto da una coerenza interna (3), non coincise affatto con l'epifania di un ordine politico nuovo, di segno opposto a quello della civiltà medievale. Anzi, con una sorta di spirito 'neo-comunalistico', la Firenze del Tre-Quattrocento, sollecitata « più dal bisogno di rispondere a esigenze e contingenze del momento che a progetti di lungo respiro » (4), costruì il suo Stato attingendo il materiale necessario dai vecchi cantieri istituzionali della civiltà comunale. La formidabile fantasia istituzionale del Medioevo eresse un edificio tanto architettonicamente originale quanto strutturalmente 'antico'.

Dando per acquisita la categoria della statualità, si può discutere, come è accaduto con vivace forza dialettica, sulla utilità o no di raggiungere una migliore messa a fuoco del modello di stato per l'esperienza fiorentina tre-quattrocentesca. La direzione di maggiore stimolo non è tanto quella che sbocca nella proposizione di un modello 'in negativo': uno 'stato' che non ha le caratteristiche dello 'Stato moderno'. Ovvero 'in positivo', nel senso di possedere quelle caratteristiche. Al contrario, merita insistere sulla declinazione di un modello altro, più sfumato, che aiuti a cogliere, per la nostra esperienza, certe caratteristiche peculiari, sue proprie, di 'stato' nel panorama politico dell'Italia del Rinascimento. Una costruzione

(2) CHITTOLINI, *Considerazioni conclusive*, cit., p. 593.

(3) Tanto che gran parte di esso si consegnerà quasi inalterato ai secoli successivi. Cfr., per il Cinque-Seicento, MANNORI, *Il sovrano tutore*, cit.; per il Settecento, B. SORDI, *L'amministrazione illuminata. Riforma delle comunità e progetti di costituzione nella Toscana leopoldina*, Milano, Giuffrè, 1991.

(4) CHITTOLINI, *Considerazioni conclusive*, cit., p. 594.

diversa e lontana da una « società senza Stato » ⁽⁵⁾, ma che conserva al suo interno la durevole impronta della 'forma-città'. Un'esperienza in cui le rivendicazioni di autorità, e le esaltazioni di essa, da parte del potere centrale, per mezzo di apparati sempre più pervasivi ⁽⁶⁾, non possono essere disgiunte dalla graduale e faticosa integrazione di comunità variegata e molteplici, all'insegna del più pronunciato pluralismo ⁽⁷⁾. Al netto delle formule storiografiche, come 'antico Stato italiano' o 'Stato di ancien régime' o 'Stato moderno d'antico regime', tanto evocative quanto problematiche, le origini dello 'stato' fiorentino si mostrano come un viluppo di persistenze e di innovazione difficile da districare e da concludere in una qualificazione unitaria ⁽⁸⁾. L'attenzione prioritaria data dalle ricerche di S. Miniato alla materialità e concretezza delle situazioni di fatto, agli aspetti extra-statali o infra-statali, considerati anzi come i più significativi, lasciando fuori la dimensione ideologica e culturale del dominio fiorentino, non soltanto, come riconosciuto dallo stesso Chittolini nelle sue considerazioni a margine del Convegno, non ha aiutato a risolvere la questione, forse insolubile, della tipologia statale. Ma ha restituito l'impressione di una contrapposizione insanabile, di una divergenza drastica di prospettive, con altri pur consistenti segmenti della ricerca, viceversa, orientati a segnalare

⁽⁵⁾ GROSSI, *Un diritto senza Stato (la nozione di autonomia come fondamento della costituzione giuridica medievale)*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », XXV (1996), pp. 267-284.

⁽⁶⁾ Secondo il modello chabodiano di uno 'Stato del Rinascimento' fatto di ufficiali e istituzioni, che fornì la prima lettura dell'Italia tardo medievale e premoderna allo scopo di tracciare una possibile via italiana alla vicenda dello Stato moderno. Si veda almeno il classico F. CHABOD, *Ya-t-il un État de la Renaissance?*, in Id., *Scritti sul Rinascimento*, Torino, Einaudi, 1967, pp. 601-623.

⁽⁷⁾ Già invitava a combinare il profilo istituzionale con quanto di « politico » resta « fuori dallo stato », al riparo sia dal « pregiudizio pubblicistico » che da derive 'antistatali' o 'astatali', CHITTOLINI, *Stati padani*, « *Stato del Rinascimento* »: *problemi di ricerca*, in *Persistenze feudali e autonomie comunitative in stati padani fra Cinque e Settecento*, a cura di G. Tocci, Bologna, Clueb, 1988, pp. 9-29.

⁽⁸⁾ Per una riflessione critica sulle nozioni di 'antico regime' e 'modernità', cfr. BLANCO, *Le origini dello Stato moderno*, cit., pp. 253-260.

per lo 'stato' fiorentino la modernità e la capacità anticipatoria di aspetti destinati a comporre una lunga e continuativa storia ⁽⁹⁾.

Se una qualche aspirazione può essere riconosciuta a questa ricerca, essa mirava a ringiovanire un poco l'antico. Un antico che però, al tempo stesso, come in un lungo crepuscolo, condiziona e ispira il nuovo. Lo ispira, perché è innegabile che lo 'stato' fiorentino venga costruito e consolidato con materiale proveniente in gran parte dalle officine e dalle esperienze medievali. Lo stesso penale nuovo non avrebbe potuto enuclearsi in assenza di vicende antiche come la legislazione antimagnatizia, la diffusione dell'*inquisitio ex officio*, l'uso politico del bando e l'elaborazione concettuale del paradigma dell'infrazione politica. E lo condiziona, perché, per quanto vi sia nell'esperienza fiorentina tre-quattrocentesca una volontà ⁽¹⁰⁾ mai intercettata prima, e forse anche più forte che non in altre realtà territoriali italiane coeve, di superare l'antico assetto medievale universalistico e comunale, di progettare un ordine politico nuovo e non semplicemente rispondere a emergenze contingenti, il nuovo, proprio per la sua portata rivoluzionaria ed 'eversiva', inevitabilmente subisce i contraccolpi e le resistenze dell'antico. Tralasciando per il momento i condizionamenti della Chiesa e soprattutto dell'Impero, sui quali si insisterà a breve, ciò è vero soprattutto, e può sembrare paradossale, per la inedita proiezione territoriale esterna alla città. Sopra un territorio creato artificiosamente come 'tuorlo dello stato', come barriera difensiva alle mire egemoniche altrui o come bacino atto a drenare risorse, che pertanto non ha da essere amministrato ma retto politicamente, dominato, il penale nuovo, quello che sposta il fine dell'intervento dalla giustizia alla repressione, non arriva a intercettare, presso le molteplici e variegate comunità soggette, spazi che non siano quelli intimamente connessi con la conservazione del nuovo ordine politico ovvero con la tutela degli interessi patrimoniali e fondiari della dominante. Una dimensione effettuale, materiale, che è dimostrata dal tenore degli

⁽⁹⁾ Sono le linee di ricerca sviluppate soprattutto da Riccardo Fubini e Alison Brown.

⁽¹⁰⁾ Non si dimentichi che il Quattrocento fu, fra le altre cose, il secolo di Lorenzo Valla e del suo *De vero bono* o *De voluptate*. Cfr. sul punto FUBINI, *Umanesimo e secolarizzazione*, cit., pp. 339-394.

interventi correttivi o cassatori apportati dagli Approvatori sugli statuti comunitativi locali. Con le stesse comunità che, quasi cronicamente, disattendevano al nuovo obbligo di sottoporre i propri statuti alla *confirmatio* della dominante. Tanto che si dovette presto ricorrere, nella nuova ottica del castigo, alla creazione di guardie segrete; che, però, da alcune recenti ricerche, sembrano circolare già nell'antico assetto comunale ⁽¹¹⁾. Comunità che potevano trovare riparo alle gravi imposizioni della città egemone nei *consilia* di alcuni giuristi. Circostanza che fa del nuovo centro di potere, che pretende di essere riconosciuto tale e che per questo non rinuncia ad un'operazione anche fortemente ideologica come le nuove riscritture statutarie, specialmente quella del 1409, un corpo tra corpi. La pretesa affermazione della sua grandezza, della sua 'potentia', dipenderà anch'essa dall'apporto di giuristi più compiacenti alla sua causa ⁽¹²⁾. Oppure il fatto che, in pieno Quattrocento, il penale nuovo, che trova espressione nel *modus procedendi* flessibile e arbitrario degli Otto di Guardia, valida magistratura di raccordo fra centro e periferia, continui a convivere, sugli spazi che non le competono, con il procedere formale e garantito dei rettori estrinseci. Figure politiche non sempre disponibili ad assecondare le direttive del centro, come mostrano le vicende di Buonaccorso Pitti e di Giannozzo Manetti o, meglio ancora, gli atteggiamenti ambigui e faziosi tenuti dai giusdicenti fiorentini durante la ribellione di Volterra. Per non parlare poi della tenace persistenza nel territorio, arginato invece dentro la città, del secolare meccanismo delle lotte di faida tra *partes* che, dopo la morte di Lorenzo, continueranno a essere sfruttate come pratica di governo del territorio in sostanza fino a certi drastici interventi risolutivi di Cosimo I.

Lo 'stato' fiorentino si muove, insomma, dentro un orizzonte che resta innegabilmente quello del governo giustiziale o giurisdizionale ⁽¹³⁾. Dove proprio la giustizia, a cominciare da quella che si fa temere, si dimostra fra le più importanti e strategiche funzioni di

⁽¹¹⁾ Cfr. il volume collettaneo *Riferire all'autorità*, cit., in part. i contributi di F. Treggiari e di E. Loss.

⁽¹²⁾ Sullo 'stato' come parte cfr. l'intervento di R. Bizzocchi, in *Lo Stato territoriale fiorentino*, cit., p. 322.

⁽¹³⁾ Sul binomio 'Composite State' e 'Stato giurisdizionale', si veda, da ultimo, M. BELLABARBA, *Stati, poteri, territori: un antico regime italiano*, in *L'Italia come storia*.

imperium, sopra una trama costituzionale mosaicale e composita, regolata dentro e fuori da patti: patti tra ‘cittadini principali’ e capo, patti tra città egemone e comunità soggette. Dove la legislazione, per quanto in trionfo sul piano della tecnica redazionale, non arriva a sostituirsi alla *iurisdictio* ⁽¹⁴⁾. La stessa versione degli statuti curata da Paolo di Castro ristabiliva il primato della *iurisdictio* dopo che la cassata compilazione del 1409 aveva, viceversa, assegnato una preminenza inusitata ai problemi della *gubernatio*, facendo esordire il testo con le rubriche su Signori e Collegi e relegando quelle sugli uffici propriamente giudiziari alla quinta *Collatio*.

2. *Squarci di moderno nell'antico.*

Accanto a tutto questo, che esprime un risultato imprescindibile, è pur vero che gran parte di quel materiale antico conosce, tra la fine del Trecento e il corso del Quattrocento, una radicale riconfigurazione, sospinta da pulsioni nuove che non sarebbe eccessivo definire moderne. Sempre a patto di associare alla modernità, come qui si è fatto, non l'apparizione improvvisa di un modello ipostatizzato di Stato moderno, immaginato dalla riflessione giuspolitica ottocentesca all'insegna di un'asettica razionalizzazione, ma una crisi di tradizione e una conflittualità, anche violenta, provocata da quella stessa crisi. Pulsioni moderne che affiorano non soltanto nelle teorizzazioni e nei trattati, quindi a livello di elaborazione ideologica, ma che emergono anche nel linguaggio cancelleresco fino a esprimersi in pratiche di governo più energiche, spregiudicate e incisive rispetto al passato.

Gli elementi costitutivi del comune cittadino, che riposavano sul riconoscimento degli ordinamenti universali di Chiesa e Impero, furono lungo il Quattrocento alterati o persino soppressi. A cominciare dai Rettori forestieri e dalla Parte Guelfa, legati rispettiva-

Primato, decadenza, eccezione, a cura di F. Benigno, E. Igor Mineo, Roma, Viella, 2020, in part. p. 125. Per la formula ‘Stato giurisdizionale’, cfr. MANNORI, SORDI, *Storia del diritto amministrativo*, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 36 e ss.

⁽¹⁴⁾ Cfr. ASCHERI, *Statuti, legislazione, sovranità: il caso di Siena*, in *Statuti città territori*, cit., pp. 145-194. Sulla continuità tra le copie unitarie di provvisori tre-quattrocentesche e i modelli e le logiche statutarie, cfr. TANZINI, *Il governo delle leggi*, cit., in part. p. 281.

mente, e non solo sul piano simbolico, all'autorità imperiale e ecclesiastica. La tradizione, custodita dai Consigli cittadini o 'opportuni', fu aggredita dai vari governi di reggimento nati nel 1378 attraverso 'modi straordinari' rimessi a Parlamenti, Balie e Consigli speciali che, dagli interventi albizzeschi alle riforme laurenziane, tradirono la sostanza stessa dell'ordine medievale. Persino gli statuti rivisti fra il 1409 e il 1415, prima di essere definitivamente accantonati in favore della più efficace legislazione straordinaria delle Balie, persero, specialmente nelle sezioni dedicate alla nuova organizzazione degli uffici, il ruolo storico di deposito consuetudinario. E per questo furono seriamente osteggiati e in parte compromessi. Più che sulla consuetudine municipale, la rubrica *De origine iuris* che apriva la redazione del 1409 fondava la sua autorità sul dato territoriale di una città divenuta ormai 'potentia grossa', pacificamente equiparabile « in omnibus negotiis et maxime in gubernatione » ai regni ⁽¹⁵⁾. Come negli stessi anni Leonardo Bruni andava celebrando nelle *Historiae florentini populi*, Firenze, da *civitas potens*, poteva permettersi di gettare alle ortiche ogni passata soggezione all'Impero e alla Chiesa, così come ogni passato rapporto con la dimensione corporativa e artigiana: elementi ancora visibilmente presenti negli Statuti del 1355 ⁽¹⁶⁾. Di lì a poco, tra il 1458 e il 1459, lungo un itinerario insofferente a significative inversioni di marcia, lo stesso motivo della « civitas » che « parva esset, parvumque aut nullum eius foret imperium » giustificava il mutamento del *titulus dominationis* dei Signori: da Priori delle Arti a Priori di Libertà e del popolo fiorentino ⁽¹⁷⁾.

Allo stesso modo, tradiva la consuetudine municipale imbevuta di spirito corporativo una diplomazia che esprimeva non più i diversi gruppi sociali cittadini, ma la inedita realtà unitaria del reggimento, lo 'stato'. O meglio, del filtro, oligarchico con gli Albizzi, in sostanza monocratico con i Medici, che dall'alto del reggimento cooptava l'accessibilità alla vita pubblica. Anche la scelta di 'stato' di incentivare il prestito ebraico, se per un verso inficiava i tradizionali privilegi corporativi dell'Arte del Cambio, per l'altro

⁽¹⁵⁾ ASF, Statuti di Firenze del 1409, 23, c. 1r.

⁽¹⁶⁾ Ivi, Statuti del Capitano del Popolo del 1355, 12, c. 6r (proemio).

⁽¹⁷⁾ ASF, Balie, 29, c. 125v.

disattendeva alle regole di diritto canonico. Si può dire che la stessa spregiudicatezza animasse la fondazione dello Studio pisano, orfano di qualsiasi previa licenza papale o imperiale, che, da luogo di divulgazione di un sapere scolasticamente universale, diventava sede di coltivazione e diffusione di un sapere territorialmente orientato. Persino la costruzione della inedita proiezione territoriale esterna alla città, il dominio, si compì al limite del diritto imperiale, senza nessun'altra validazione giuridica che non fosse quella dei capitoli imposti da Firenze alle comunità soggette, nella loro evoluzione dalle trecentesche forme dell'aderenza alle quattrocentesche forme dei patti *ratione dominii*. Le stesse comunità soggette furono inquadrare dentro circoscrizioni giurisdizionali, se non completamente nuove, comunque riconfigurate. È il caso del commissario, figura luogotenenziale già attiva nella pratica trecentesca, ma che adesso veniva impiegata con sempre maggiore sistematicità non soltanto in rappresentanza del governo presso gli eserciti, ma anche con funzioni giurisdizionali plenipotenziarie, fino al « mero et mixto imperio et potestà di coltello » (18). Laddove non arrivavano gli statuti fiorentini, salutati eversivamente come *ius commune*, o la riorganizzata rete di ufficiali estrinseci, arrivavano, al di là delle inadempienze locali, la *confirmatio* della dominante e gli statuti fatti compilare ai sudditi, soprattutto ai contadi delle città assoggettate, scorporati così dai loro capoluoghi originari, con il risultato di « un monopolio centrale della giurisdizione che non avrà a lungo alcun confronto nell'ambito degli altri Stati italiani » (19). Senza contare poi le profonde modifiche apportate agli uffici della cancelleria soprattutto al tempo di Bartolomeo Scala, unitamente all'organizzazione della segreteria personale laurenziana di Niccolò Michelozzi, sempre più lontani da un'impronta medievale. Fino al più interessante, nell'ottica di questo studio, degli strappi consuetudinari. E cioè la fuoriuscita del penale, almeno di quello condizionato dal paradigma dell'infrazione politica, dalla cornice garantita degli statuti, per legarsi quindi all'arbitrio della nuova magistratura cittadina degli

(18) ASF, Signori, Missive, Minutari, 6, c. 96v. Si tratta di una lettera patente dei Dieci di Balìa che accreditava come commissario Neri Capponi.

(19) MANNORI, *Lo Stato di Firenze e i suoi storici*, in « Società e storia », 76 (1997), p. 408.

Otto di Guardia, responsabile anch'essa dell'eclisse dei tradizionali giusdicenti comunali.

Davvero anche Firenze, al pari di altre realtà territoriali italiane coeve, si volse alla ricerca di una via personalissima alla sovranità, che potesse colmare il vuoto di legittimazione causato dalla crisi dell'universalismo medievale ⁽²⁰⁾. Sovranità cui, chiaramente, non può ascriversi il contenuto assolutistico-giuridico, post-rivoluzionario, di « dominio monopolistico e uniforme del territorio », unito alla « creazione nei soggetti di un vincolo unico ed esclusivo sul piano dell'obbligazione politica, seccamente oppressivo delle molteplici solidarietà di ceto e di luogo » ⁽²¹⁾. D'altro canto, è pur vero che, se si vuol concretamente cogliere il farsi dello Stato moderno, è allo Stato del Rinascimento che merita guardare. Alla « sua prima espressione in quel laboratorio politico dell'Europa moderna che è stata l'Italia nel passaggio dal comune alla signoria, per cercare di capire come si è trasformata la legittimazione del potere dal modello interno... al modello dell'autorità che viene dall'alto » ⁽²²⁾.

Nel caso dell'esperienza fiorentina tre-quattrocentesca, sovranità non è tanto « concetto astratto, generato nelle sfere rarefatte del pensiero politico ». Piuttosto, « è finalità, strategia politica » ⁽²³⁾, che ispira e orienta la costruzione e il consolidamento dello 'stato' come governo di reggimento dentro la città e come dominio territoriale diretto nella proiezione esterna alla città. Il Parlamento del 1° settembre 1378, col dichiarare la « totalis, plenissima et integra auctoritas et potestas populi Florentini » e col qualificare i Consigli 'opportuni' « liberi et soluti », aveva compiuto una chiara rivendicazione di sovranità ⁽²⁴⁾. Per la giurisprudenza medievale, infatti, la

⁽²⁰⁾ Molto interessante, fra gli altri, il percorso sabaudo. Cfr. CHIFFOLEAU, *Amédée VIII ou la Majesté impossible?*, in *Amédée VIII — Félix V, premier duc de Savoie et pape (1383-1451)*, a cura di B. Andenmatten, A. Paravicini Bagliani, Lausanne, 1992, pp. 19-49, in part. pp. 27-28.

⁽²¹⁾ FIORAVANTI, *Stato (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLIII, Milano, Giuffrè, 1990, ora in *Stato e costituzione. Materiali per una storia delle dottrine costituzionali*, Torino, Giappichelli, 1993, p. 8.

⁽²²⁾ PRODI, *Il sacramento del potere*, cit., pp. 243-244.

⁽²³⁾ FUBINI, *Quattrocento fiorentino*, cit., p. 5.

⁽²⁴⁾ ASF, Balie, 17, c. 70v.

sovranità è posizione di potere assolutamente non dominata: « ille qui est supremus, non potest habere alium supra se » (25). Pertanto ha come corollario la *solutio a legibus*, ossia la non vincolatività alla forza coattiva dei suoi stessi comandi. Il contenuto della sovranità resta apparentemente inalterato. Dentro un orizzonte volontaristico notoriamente incompiuto, il Medioevo politico conosce e predica la sovranità solo in astratto, nell'idea della monarchia universale, mentre in concreto la aborrisce e la teme, « relegandone le manifestazioni nella sfera della patologia delle forme politiche » (26). Si può dire, anzi, che il sommo sforzo della giurisprudenza medievale stia nella difficile conciliazione tra le istanze assolutistiche e le istanze legalitarie sottese alla stessa tradizione giustiniana, ai luoghi antinomici della formula del Digesto « princeps legibus solutus esto » e alla costituzione *Digna vox* raccolta nel Codice per cui il sovrano è « legibus alligatus » (27). Per un giurista come Bartolo, la sovranità del principe universale, piena e incondizionata in astratto, non può, in concreto, spingersi fino a intaccare la sostanza morale del diritto e il carattere essenzialmente razionale della norma. Il suo stesso potere, infatti, è prima di tutto subordinato al principio di giustizia. La valicazione di questi limiti segna il confine tra la sovranità legittima e la tirannide.

Eppure, proprio tale contenuto viene nella sostanza compromesso quando, fin dal 1378, quella nuova compagine territoriale di potere che è lo 'stato' fiorentino tende ad appropriarsi, in una rivendicazione non solo ideologica, di attributi pertinenti ai soli legittimi interpreti della monarchia universale, Chiesa e Impero. Già solo questo marca una seria discontinuità con l'ordine medievale. Se poi si pone mente a tutte le successive e reiterate violazioni delle norme consuetudinarie municipali, compresa la rubrica statutaria *De origine iuris* che, sulla falsariga della costituzione giustiniana *Deo auctore*, ammetteva per il *populus Florentinus* il sovrano esercizio a rimodellare, anche per via di abrogazione, la legislazione

(25) L'affermazione di Baldo è riportata e contestualizzata in QUAGLIONI, *La sovranità*, cit., pp. 25-29.

(26) Ivi, p. 20.

(27) Cfr. E. CORTESE, *Sovranità (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLIII, Milano Giuffrè, 1990, pp. 205-224, in part. p. 214. Cfr. anche GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, cit., pp. 143-144.

precedente, siamo di fronte a un punto di rottura non da poco. Come osservò Bartolo: « Cum Imperium fuit in statu et in tranquillitate, totus mundus fuit in pace et tranquillitate, ut tempore Octaviani Augusti; et cum Imperium fuit prostratum, insurrexerunt dirae tyrannides » (28). Firenze, come pure la maggior parte degli 'stati' italiani nel XV secolo, erano tirannici « ex defectu tituli » in cerca di legittimazione « ex parte exercitii ».

Ora, il tentativo più o meno riuscito di fregiarsi di un attributo universalistico come quello maiestatico e di punirne la lesione con lo strumentario repressivo del *crimen maiestatis* è parte integrante del difficile itinerario che Firenze percorre nel suo farsi 'stato' e realtà sovrana. Lungo questa spregiudicata e affannosa ricerca della maestà, la sostanza sovrana di Firenze prede corpo al punto d'intersezione tra l'ordine politico nuovo dello 'stato' e un penale altrettanto nuovo, scaturito dalla messa a punto del paradigma dell'infrazione politica. Anche qui con un'evidente torsione dell'ordine medievale. Nel glossare le costituzioni dell'imperatore Enrico VII in tema di *crimen maiestatis*, momento fondativo dell'elaborazione concettuale del paradigma dell'infrazione politica, sempre Bartolo aveva dichiarato ristretto l'applicazione delle pene ai ribelli all'Impero. Escluse, quindi, che quelle pene potessero colpire quanti mancassero alla fedeltà e all'obbedienza verso i principi particolari o le città, con qualche esclusione per i vicari imperiali. Una vicenda, quella dei diplomi imperiali a Firenze, tutt'altro che coerente e lineare ma che, soprattutto, non metteva la città al riparo dalle giuste rivendicazioni dell'Impero. Tanto che, non appena ne ebbe occasione, un giurista come Baldo non faticò molto a invalidare, *de iure*, uno dei primi tentativi avanzati nel 1379 dal governo di reggimento delle Arti minori a punire alcuni dissidenti come rei di lesa maestà. Già da allora, tuttavia, e poi ancor di più lungo il Quattrocento, non mancarono *doctores* che, come Pietro d'Ancharano o Alessandro Tartagni, riconoscevano a Firenze gli *iura imperii*. Con valutazioni che non si limitavano alla semplice attenzione ma si spingevano, quasi, a invalidare, nella crisi degli ordinamenti politici universali, l'insorgere del nuovo.

(28) BARTOLI A SAXOFERRATO *Consilia, quaestiones et tractatus*, cit., Vol. X, *Tractatus super Constitutione Extravaganti, Ad reprimendum*, f. 95, n. 7.

Ma la torsione non era soltanto nella presa di un paradigma, quello dell'infrazione politica, pensato solo per Chiesa e Impero. Era anche, e soprattutto, nell'idea di giustizia. Fatto non da poco per un ordine che nella giustizia aveva il metro per valutare la legittimità o no delle manifestazioni del politico. Mentre i fenomeni dell'insignorimento e della territorializzazione, simultaneamente, pervertivano l'antico assetto medievale universalistico e comunale, il penale viveva la più sostanziale delle sue trasformazioni. Da strumento di contenimento transattivo dei conflitti tra *partes*, tra le molteplici egemonie sociali che animavano lo spazio urbano della matura esperienza comunale, e garanzia di pacificazione sociale tra le stesse, ispirata ai valori della 'pax et concordia christiana', diventava anche strumento di assoggettamento e di dominio. Lo sguardo privilegiato rivolto nella ricerca al penale 'nuovo' modellato dal paradigma dell'infrazione politica può, forse, suscitare nel lettore un fraintendimento: che tutto l'insieme di pratiche negoziali proprie del Medioevo comunale sia uscito definitivamente di scena nella seconda metà del Quattrocento. Tutt'altro. La cultura della composizione conservava forza e vitalità. Il tradizionale processo triadico su accusa come gli istituti delle paci e delle tregue continuavano a godere di florida applicazione, specialmente nelle periferie del dominio ⁽²⁹⁾, anche grazie alla riflessione dei giuristi: è nota la constatazione, sebbene più tarda, del criminalista Claro per cui, ormai, in Italia era possibile transigere sopra ogni delitto. Né può dirsi neutralizzata la naturale propensione di uomini e soprattutto di comunità alle pratiche della vendetta e della faida. Ben altra e più lontana stagione, l'assolutismo dei codici, s'incaricherà di espungere dal penale l'attitudine negoziale e la logica della ritorsione. Ancora naturalmente incapace, nonostante la già precoce forza espansiva, sempre che fosse questa la reale intenzione dei governanti, di intercettare l'intero delle pratiche giudiziarie, il penale 'nuovo', orientato al castigo e al più temperato dalla clemenza, piuttosto continuava a fiancheggiare risarcimenti e negoziazioni. Anzi, le due culture finivano con l'attrarsi quasi per

(29) Una provvisione del 1491 renderà obbligatorio per ogni notaio l'invio in copia alla camera fiscale fiorentina di tutte le paci e tregue stipulate. Obbligo che verrà rinnovato ancora da un Bando del 1706, riportato in CANTINI, *Legislazione toscana*, cit., vol. XXI, p. 362.

osmosi. O, almeno, ciò è quanto ha lasciato intravedere il flessibile ma arbitrario *stylus* curiale degli Otto di Guardia, capace, al di là dell'alta mediazione avvocata dai Medici e caparbiamente difesa dalle altrui ingerenze, di bilanciare la propria risposta tra paci o sicurtà di non offendere e rigore repressivo ⁽³⁰⁾; quest'ultimo, talvolta, non estraneo all'inveterata logica del « facere vindictam ».

Ad ogni modo, possono forse intravedersi già a quest'altezza i prodromi di quella « giustizia artificiale, particolare, politica, fatta e rapportata al bisogno e alla necessità dei governi e degli stati », che, come scriverà qualcuno molto tempo più tardi, supplisce alla « giustizia naturale, universale, nobile e filosofica » talvolta indisponibile all'uso comune « e non facile da applicarsi alla pratica del mondo » ⁽³¹⁾. Il divario che storicamente separava il penale dal politico si assottigliava. I governanti, che cavalcavano vittoriosamente la feroce competizione politico-militare di estensione e incorporazione degli spazi, imparavano a sfruttare il penale come mezzo coercitivo di governo del territorio, caricando di maggiore gravità il rapporto tra la città egemone e ciascuna comunità soggetta. Riscrivevano, così, intorno al fenomeno remoto del dominio, i termini fondamentali dell'obbligazione politica fra un superiore che comanda e degli inferiori che obbediscono. All'imposizione generalizzata di *protectio* faceva da contraltare la richiesta altrettanto generalizzata di *obedientia*. La soggezione, come qualità del rapporto tra dominante e sudditi, era colpita dalla ribellione mentre la fedeltà, come forma suprema di obbedienza, era negata dal tradimento. E analogo discorso potrebbe ripetersi per la dimensione interna alla città, nei rapporti tra cittadini principali e cittadini abili agli uffici.

Indubbiamente, la *maiestas* è cartina di tornasole della trasformazione politica. E non tanto perché, al più tardi, un personaggio come Bodin, quando nella *République* compara il termine francese con quelli della tradizione antica per descrivere la nuova sovranità

⁽³⁰⁾ Attestano l'osmosi i registri degli Otto tenuti con più regolarità tra il 1478 e il 1492. Su alcune di queste carte, si sofferma M.P. PAOLI, *A proposito di 'composite repubbliche': poteri e giustizia nella Val Tiberina al tempo di Lorenzo il Magnifico*, in « Ricerche storiche », XXIII (1993), pp. 15-44, in part. pp. 38-39.

⁽³¹⁾ G. NAUDÉ, *Considerazioni politiche sui colpi di stato*, a cura di A. Piazzzi, Milano, Giuffrè, 1992, p. 276.

legittimata, utilizzerà il termine *maiestas* ⁽³²⁾. Oltre a indicare uno dei caratteri della sovranità nell'indipendenza del sovrano dall'Imperatore ⁽³³⁾. Ma lo è, ancor di più, per la sua carica di legittimazione simbolica. Al pari dell'Imperatore, le nuove realtà politiche come Firenze aspiravano alla trascendenza ⁽³⁴⁾. E la trascendenza segna un altro decisivo marcatore differenziale tra l'esperienza medievale e i nuovi scenari. Per quanto, infatti, il Comune si configuri come un'istituzione assai sofisticata, tanto da potervi ravvisare come già detto pure alcune delle precondizioni del penale nuovo, « manca della trascendenza, e quindi non può essere definito in termini di statualità ». Invero, solo « un rapporto basato sulla sudditanza o obbedienza implica forme di dominazione statuali, riferite a elementi di maestà, che hanno in sé qualcosa di trascendentale » ⁽³⁵⁾.

D'altra parte, la *maiestas* è cartina di tornasole specialmente della trasformazione penale. Solo dallo slittamento della rilevanza penale di un atto dal danno alla disobbedienza, che il penale dell'infrazione politica corona, poteva nascere il diritto penale. Non a caso le prime cattedre di *ius criminale* saranno istituite in Italia agli inizi del Cinquecento, secolo della grande criminalistica ⁽³⁶⁾, che strutturerà scientificamente il penale nuovo, ora si può ben dire egemonico, incardinandolo proprio intorno al *crimen laesae maiestatis*. Sempre nel Cinquecento un criminalista come Tiberio Deciani terrà una prolusione, oggi perduta, « sull'importanza del penale nella costruzione e nella difesa degli Stati e sulla necessità di praticare con rigore la giustizia criminale », ma « conservando equità

⁽³²⁾ J. BODIN, *I sei libri dello Stato*, a cura di M. Isnardi Parente, Torino, Utet, 1964, vol. I, p. 345 (I, VIII).

⁽³³⁾ Ivi, p. 477 (I, X).

⁽³⁴⁾ È un fenomeno non solo italiano ma europeo noto come 'imperializzazione'. Cfr. MARAVALL, *Stato moderno e mentalità sociale*, cit., vol. I, pp. 287-302.

⁽³⁵⁾ L'affermazione di J.C.M. Viguier, è menzionata nella rassegna di E. ORLANDO, *Alla ricerca della statualità medievale*, in « Le carte e la storia », XV (2008), 1, pp. 107-115, in part. p. 114.

⁽³⁶⁾ Si veda per uno sguardo d'insieme M. PIFFERI, *La criminalistica*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana Treccani, 2012, pp. 141-148.

e mitezza nei confronti dei rei » (37). Quasi a voler stabilire un imprescindibile elemento di raccordo tra l'esigenza politica, d'autorità e di dominio, e la norma giuridica. Lo si può vedere, fra le altre cose, dai limiti che i criminalisti cercheranno continuamente di imporre a un arbitrio sempre più abusato dai giudici nelle aule di giustizia (38), esito estremo e contraddittorio di quell'assorbimento del penale nel politico che il Quattrocento, anche fiorentino, aveva implementato. Il diritto penale, dunque, è diritto necessariamente moderno, proiettato a voler raggiungere un compromesso tra la grande tradizione giuridica medievale, non rinnegabile pena la perdita di prestigio come corporazione intellettuale e come ceto sociale, e una realtà che però quella tradizione fa sempre più fatica a esprimere. La giurisprudenza, non solo criminalistica, diventa, in sostanza, lo sbocco obbligato di quel groviglio di continuità e discontinuità, compresenza di antico e nuovo, che lo storico è chiamato a districare. Uno sguardo un poco oltre la forchetta cronologica prescelta sembra opportuno.

3. *Oltre le origini. La ricerca di un nuovo ordine.*

La creatura statuale fiorentina, al pari delle altre realtà territoriali italiane, poggiava su basi giuridiche dubbie, fragili, per non dire inesistenti. La rivendicazione di sovranità da parte di Firenze, anche perché avvenuta per la 'via di fatto', tradiva in ampia parte la nota formula bartoliana della *civitas superiorem non recognoscens*. Questa ammetteva, infatti, due fonti di validità della giurisdizione di un popolo: la concessione di un privilegio da parte di un *princeps*, che è il superiore di quel popolo, e la prescrizione per tradizione consuetudinaria (39). Ora, la Firenze quattrocentesca difettava di entrambi i presupposti. Quanto alle norme consuetudinarie muni-

(37) SBIRCOLI, 'Lex delictum facit'. Tiberio Deciani e la criminalistica italiana nella fase cinquecentesca del penale egemonico, in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia*, cit., vol. I, p. 225. Su Deciani criminalista, cfr. PIFFERI, *Generalia delictorum. Il Tractatus criminalis di Tiberio Deciani e la 'Parte generale' di diritto penale*, Milano, Giuffrè, 2006.

(38) Proverbiale lo sfogo del criminalista Ippolito Marsili dalla cattedra bolognese nel 1520, riportato da Sbriccoli nel saggio sopra citato, a p. 250.

(39) CANNING, *The Political Thought of Baldus de Ubaldis*, Cambridge, Cambridge University Press, 1987, p. 99.

cipali continuamente violate, già si è detto. Parimenti, l'ultimo diploma imperiale, quello del 1401, non era stato pienamente riconfermato da Roberto di Baviera. Fatto che non era passato inosservato ai contemporanei. Tanto da far dire ad Enea Silvio Piccolomini: « Non sufficit Florentinis imperium abnegare, imperiales etiam occupant civitates » (40).

Lo 'stato' fiorentino era espressione di un ordine politico, ispirato alla concentrazione del potere e alla territorializzazione, nuovo. Era nato 'eversivamente' dalla volontà di superare il tradizionale assetto medievale universalistico e comunale. E per questo conobbe presto numerosi elementi di antagonismo e di opposizione: fra inclusi ed esclusi dal reggimento, fra gli stessi 'uomini di stato' per il controllo effettivo del potere e, nel mezzo, il passaggio storicamente saliente, soprattutto dentro la città, dalle lotte di faida tra *partes* alle congiure. Quindi, la lotta giurisdizionale per il controllo di privilegi particolari, non ultimo quello ecclesiastico. E molto spesso antagonistico e conflittuale fu il rapporto tra la città egemone e lo spazio dominato, come nel caso estremo di Volterra ribelle. Lo 'stato' scontava così il suo peccato originale: la violenza (41). Anzi, paradossalmente, sarà proprio « il tentativo di dare una giustificazione, o una base legale, al dominio fiorentino » (42) che porterà al più tardi qualcuno a concepire l'idea di un'origine violenta degli 'stati'. Lo 'stato' fiorentino seppe però fin da subito contraddistinguersi per la capacità di reagire a quegli stessi antagonismi, reprimendoli quando necessario attraverso il penale dell'infrazione politica, e per la capacità a ideologizzare quelle stesse risposte repressive. Ora che molto dell'antico risultava alterato nei suoi equilibri fondamentali bisognava, in coerenza con le medesime istanze di ideologizzazione, confezionare per questo nuovo ordine politico un nuovo ordine giuridico.

(40) Si veda *retro*, Cap. V.

(41) Rifletterà sulla legalità dello 'stato' come dominio GUICCIARDINI, *Dialogo e discorsi del reggimento di Firenze*, a cura di R. Palmarocchi, Bari, Laterza, 1932, pp. 162-163.

(42) CAVALLAR, *Francesco Guicciardini giurista*, cit., p. 124.

Firenze andava alla ricerca di un suo diritto, patrio ⁽⁴³⁾. Del resto, il suo momento fondativo, non a caso annoverato fra le « solennissime cose del Popolo di Firenze », quindi fra i segni tangibili del potere e della sovranità, era già stato intercettato in quelle Pandette sottratte come trionfo di dominio ai sottomessi Pisani nel 1406 e salutate dalla cultura umanistica, Poliziano in testa, come l'archetipo del Digesto giustiniano da contrapporre alla vulgata bolognese. Quelle stesse Pandette che, più tardi, nel 1553, Cosimo I, naturale prosecuzione della repubblica o a quella surrogatosi ⁽⁴⁴⁾, si premurerà di stampare ufficialmente con l'ausilio del fidato giurista Lelio Torelli ⁽⁴⁵⁾. Con la morte di Lorenzo e il mancato compimento dei suoi disegni costituzionali, questa ricerca subiva un duro contraccolpo ⁽⁴⁶⁾. All'indomani della cacciata dei Medici dalla città, conseguente alla calata in Italia di Carlo VIII di Francia e alla ribellione di Pisa, gli spezzoni di questo edificio incompiuto cominciavano a traballare. Quasi come per effetto di un movimento tellurico, tutto il piccolo arcipelago di 'stati' italiani ne era sconvolto. Le mire egemoniche d'oltralpe si sommarono alle contraddizioni interne, in una combinazione devastante.

Dopo il 1494, il Podestà di Firenze Piero Lodovico Saraceni da Fano tornava a riflettere sulla congiura dei Pazzi. Era infatti in corso una causa su alcuni beni che Maddalena Serristori, moglie di Jacopo

⁽⁴³⁾ Per un inquadramento generale del tema, fondamentale I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino, Giappichelli, 2002.

⁽⁴⁴⁾ Per una ricognizione d'insieme delle teorie giuridiche sull'instaurazione del principato mediceo, cfr. MANNORI, *Il sovrano tutore*, cit., pp. 79-88.

⁽⁴⁵⁾ Cfr. ASCHERI, *Repubblica, principato e crisi del diritto comune a Firenze. Dalla motivazione della sentenza all'edizione delle Pandette*, in « Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Siena », VI (1985), pp. 114-140.

⁽⁴⁶⁾ Le creature medicee, come il Cento e i Settanta, vennero soppresse. Il nuovo conio monetario venne abbandonato in favore del vecchio, mentre il principale ideatore della politica finanziaria laurenziana, Antonio Dini, venne impiccato alle finestre del Bargello. Fu ridato impulso alla persecuzione della sodomia, in reazione alla tolleranza mostrata da Lorenzo anche per la presenza nello 'stato' di diversi omosessuali. Fu proibito il matrimonio tra Fiorentini e forestieri, anche qui in reazione alle unioni di Lorenzo e Piero Orsini. Venne ripristinato l'antico diritto dei cittadini a portare armi e furono cassate le leggi e i provvedimenti contro i Pazzi ribelli. Cfr. BROWN, *Lorenzo and public opinion in Florence. The Problem of Opposition*, in *Lorenzo il Magnifico e il suo mondo*, cit., pp. 80-85.

Pazzi, aveva sottratto alla confisca dopo la morte del marito, anche in conseguenza di una donazione che Jacopo aveva disposto in favore di Maddalena nel 1456. I ruoli si erano invertiti. Se Lorenzo de' Medici veniva bollato come un tiranno, i Pazzi erano stati nel frattempo riabilitati. Il caso era talmente controverso che il giudice Saraceni formulò subito alcuni *dubia* rivolti ai due avvocati della famiglia Serristori: Francesco Guicciardini e Antonio Strozzi, quest'ultimo allievo e collaboratore di Bartolomeo Sozzini. A interrogare quei giuristi di nuova generazione era una voce critica. La critica, insieme appassionata e languida, di un Podestà, quindi di un rappresentante del vecchio ordine basato sulla professionalità dei giudicanti e sulle garanzie fissate dal diritto comune e dagli statuti. Quest'ordine era stato aggredito dalla magistratura cittadina degli Otto di Guardia, dispensatrice di una giustizia arbitraria e sommaria. Parlava un linguaggio antico il giudice Saraceni: quello della giurisprudenza medievale. Le sue perplessità si appuntavano, fra le altre cose, sul difetto di autorità degli Otto, un po' come aveva fatto a suo tempo Baldo ⁽⁴⁷⁾, e sulla difficoltà di qualificare l'uccisione di Giuliano e il tentato omicidio di Lorenzo come un crimine di lesa maestà. Il modo di ragionare e di argomentare mostrava, tuttavia, limiti importanti a inquadrare e categorizzare un contesto istituzionale e giudiziario sensibilmente mutato rispetto a quello filtrato attraverso gli occhi dei grandi maestri del diritto comune. Il suo *dubium* sulla tirannide di Lorenzo era destinato, non a caso, a restare insoluto nelle risposte interlocutorie degli avvocati Guicciardini e Strozzi. E la sua successiva, drammatica deposizione, con una capziosa condanna per sodomia deliberata dai biasimati Otto, « in exemplum aliorum rectorum et officialium qui huiusmodi scelera et crimina attentare cogitent » ⁽⁴⁸⁾, offre una risposta indiretta al problema della nuova sovranità da legittimare: l'idea che la nuova sovranità debba passare « per un indebolimento del concetto di tirannide e per una sua progressiva sterilizzazione o detecnizzazione ad opera di una nuova progenie di giuristi » ⁽⁴⁹⁾.

⁽⁴⁷⁾ Si veda *retro*, Cap. I.

⁽⁴⁸⁾ L'intera vicenda è ricostruita in CAVALLAR, *Il tiranno, i dubia del giudice, e i consilia dei giuristi*, in « Archivio Storico Italiano », CLV (1997), pp. 265-346.

⁽⁴⁹⁾ QUAGLIONI, *La sovranità*, cit., p. 44.

La ricerca di un assetto istituzionale più definito e soprattutto legittimabile dal punto di vista giurisdizionale e giuridico non era più differibile. Timidi passi furono avanzati poco prima della fuga di Piero il Fatuo, tra la tarda estate del 1493 e il giugno del 1494. Una provvisione, « perché nessuna cosa più grata si può fare allo universale che con iustitia governare », incaricava alcuni « savi et prudenti cittadini acciò che maturamente le cose examinate s'habia ad amministrare iustitia » ⁽⁵⁰⁾. Si puntava soprattutto a riformare, per prima cosa, la corte del Podestà, il ruolo dei suoi giudici collaterali agli appelli e il tribunale della Mercanzia a dispetto del collegio dei Sei che ne aveva esautorato le funzioni nel corso del secolo. Furono scelti ventitré « magnifici cives honorabili florentini ». Quattro erano giuristi: Domenico Bonsi, Antonio Malegonnelle, Tommaso Minerbetti, Angelo Niccolini. Tuttavia, i progetti di riforma, che avrebbero segnato una sconfessione della politica laurenziana, si arenaarono a causa della criticità del momento. Col tramonto dell'egemonia medicea, gli 'uomini di stato' si divisero. Da una parte, i fautori di un governo largo. Dall'altra, gli aristocratici, sebbene responsabili della cacciata di Piero, miravano a un governo collegiale ristretto, riunito attorno a una figura meno invasiva di capo, « per havere idolo più a loro modo » ⁽⁵¹⁾. Figura che venne individuata nel cugino ribelle di Piero, Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici.

Fu tuttavia Girolamo Savonarola, frate predicatore del convento domenicano di S. Marco, in un contesto fra l'altro estemporaneo come quello della riforma religiosa ⁽⁵²⁾, a mostrare quella sensibilità giuridica necessaria a incanalare quei conati di riforma dentro un nuovo ordine costituzionale. Istituire, con il contributo, fra gli altri, del giurista Domenico Bonsi, il Consiglio Maggiore, significò, in primo luogo, infrangere il tabù giuridico dell'innovazione, nel senso che per la giurisprudenza tradizionale non era ammissibile alterare il

⁽⁵⁰⁾ ASF, PR, 184, cc. 68rv.

⁽⁵¹⁾ L'opinione di Piero Parenti è riferita e contestualizzata in BERTELLI, *Uno Magistrato per a tempo lungho o uno Dogie*, in *Studi di storia medievale e moderna per Ernesto Sestan*, cit., vol. II, p. 476.

⁽⁵²⁾ Savonarola intendeva collegare Firenze al regno di Francia, dal quale attendeva la riforma della Chiesa.

deposito consuetudinario cittadino ⁽⁵³⁾. Alla consuetudine Savonarola contrapponeva la verità. Per i Fiorentini non era più tempo di « vestirsi della consuetudine ». Ora più che mai bisognava « sforzare e' cittadini ad una cosa nuova », « quasi a fare una nuova città... quasi nuova creazione della città » ⁽⁵⁴⁾. Tra il 22 e il 23 dicembre 1494 il Consiglio Maggiore ⁽⁵⁵⁾ subentrava ai Consigli 'opportuni' che, nel votare la sua creazione, sancivano irrimediabilmente la loro definitiva esautorazione. Significò, in secondo luogo, dare finalmente una veste giuridica ai governi di reggimento nati dal Parlamento del 1° settembre 1378, dal momento che vi accedevano di diritto tutti i beneficiati dei passati reggimenti, fino alla quarta generazione. Ma, soprattutto, era la dimostrazione evidente che, in qualche modo, non si poteva più prescindere dagli indirizzi laurenziani. Anche Savonarola mirava a dare a Firenze « capo publico, sendo venuta a vivere con capo privato » ⁽⁵⁶⁾, come Lorenzo aveva ambito al gonfalonierato a vita. Al Consiglio Maggiore fu quindi affiancato una sorta di senato, sulla falsariga dell'abbattuto ordine dei Settanta, che non a caso assunse la denominazione di Consiglio degli Ottanta, con funzioni consultive della Signoria e di filtro tra questa e il Consiglio Maggiore negli affari di 'stato', oltre a essere organo elettivo di ambasciatori e commissari. Semplicemente, gli indirizzi laurenziani andavano rovesciati e corretti. Gli uffici tornavano a essere distribuiti attraverso elezioni, sul modello rovesciato del Cento, mentre una provvisione del 28 luglio 1495 vietava il ricorso al Parlamento. Erano, in sostanza, invalidati i 'modi straordinari'.

Con il medesimo spirito, nel marzo del 1495, ci si volse a introdurre una forma di appello nel criminale, a temperare quel potere degli Otto di Guardia, cd. delle 'sei fave', di disporre della vita di ciascuno con una maggioranza nel collegio giudicante di soli sei voti. Elemento di « violenza e tirannide di tal Magistrato, il quale,

⁽⁵³⁾ Utili spunti di riflessione in C. ZENDRI, *Novitates pariunt discordias. A proposito della nozione di novum nella tradizione giuridica fra medio evo ed età moderna*, in « Laboratoire italien. Politique et société », 6 (2006), pp. 37-54.

⁽⁵⁴⁾ Su questa interpretazione del pensiero savonaroliano, cfr. FUBINI, *Politica e pensiero politico*, cit., pp. 249-271, in part. p. 271.

⁽⁵⁵⁾ Fondamentale RUBINSTEIN, *I primi anni del Consiglio Maggiore di Firenze (1494-99)*, in « Archivio Storico Italiano », CXII (1954), pp. 331-347.

⁽⁵⁶⁾ P. PARENTI, *Historia florentina*, in BNCF, ms. II, II, 133, c. 68r.

siccome fanno i Tiranni, molte volte per odio gastigavano troppo chi non meritava punizione, e chi la meritava per grazia non punivano » (57). Durante una consulta del 15 marzo 1495 il giurista Guidantonio Vespucci deplorò il fatto che si potesse decidere la sorte di un uomo per appena sei voti senza possibilità d'impugnazione. Quel potere era stato acquisito in maniera impropria: « Fuisse autem inventos sex fabas ut illi qui nimum cuperent fieri potentiores reprimi facile possent ». Le sentenze dei principi, come il re di Francia, l'Imperatore, il Papa, il duca di Ferrara e altri, erano tutte appellabili. La Signoria fiorentina, in quanto *princeps*, non poteva essere da meno. Chi giudica deve poter essere oggetto di correzione. E per quanto il principe sia sciolto dalle leggi, « tamen se sponte subicit ». Pertanto, « nec esse nec debere videri incongruum si a sex fabarum Dominorum sententia ad superiorem id est ad Maius Consilium appelletur » (58). Tra non poche resistenze, il ricorso in appello al Consiglio Maggiore fu finalmente consentito. Tuttavia, ne avrebbero beneficiato soltanto quei cittadini eleggibili agli uffici che fossero stati condannati per « casi di stato » dai Signori o dagli Otto al confino, a morte, o al pagamento di più di trecento fiorini larghi (59). O forse nemmeno quelli.

Il 17 agosto 1497 cinque eminenti cittadini appellarono una sentenza della Signoria e degli Otto che li condannava a morte con l'accusa di voler restaurare l'egemonia medicea. Fra loro v'era anche Bernardo del Nero (60). Ma, anziché dare seguito all'appello, la Signoria, con una commissione speciale di venti consiglieri, fece discutere la questione in una consulta che, quasi all'unanimità, si pronunciò contro i rei. L'appello fu pertanto negato e la condanna eseguita. Probabilmente, non si ebbe abbastanza coraggio a prendere le distanze dai 'vantaggi', in termini di pragmatica efficacia, che il raggiunto assorbimento del penale nel politico solo sapeva offrire,

(57) D. GIANNOTTI, *Della Repubblica fiorentina*, Venezia, ed. 1722, II, VI, pp. 82-83.

(58) *Consulte e pratiche della Repubblica fiorentina, 1495-1497*, a cura di D. Fachard, cit., pp. 7-8.

(59) ASF, PR, 185, cc. 90v-92v.

(60) Guicciardini ne farà il principale interlocutore del suo *Dialogo del reggimento di Firenze*. Addirittura, trascriverà di proprio pugno una parte della documentazione relativa a questo processo, soprattutto alcuni *consilia* su Bernardo del Nero e Lorenzo Tornabuoni. Cfr. CAVALLAR, *Francesco Guicciardini giurista*, cit., p. 169.

oltre le garanzie, in situazioni di criticità per la sopravvivenza dello 'stato'. Anziché alle idee di Guidantonio Vespucci, che fra l'altro difese il diritto d'appello dei cinque accusati, si preferì dare credito a posizioni come quella di Tommaso de' Giovanni. Poiché « in ogni luogo è buona l'obedientia »... e' pare... che questo caso habbi più bisogno d'espeditone che di parole; per questo pare... che si debba exequire la cosa senza appellatione alcuna, perché negli extraordinarii è ordine non servare l'ordine » (61).

Morto Savonarola, al quale la vicenda del negato appello « tolse più riputazione... che alcuno altro accidente » (62), la faticosa ricerca dell'ordine ricevette una forte accelerazione sotto la pressione di fattori soprattutto esterni. Le comunità soggette di Pisa, Arezzo e Pistoia si erano ribellate. Cesare Borgia coltivava sinistre mire espansionistiche sull'Italia centrale. Ma, ancor di più, nella primavera del 1502 giunse voce che l'imperatore Massimiliano I d'Asburgo aveva in animo di scendere nuovamente in Italia (63). Già nell'agosto del 1496 due ambasciatori imperiali s'erano recati a Firenze per interrompere ogni rapporto con la Francia e riportare la città all'obbedienza in quanto *terra imperii*. Ai Fiorentini, « qui ex antiquo imperialis iuris sunt », veniva contestato di favorire « his malignis incoeptis Franciae contra salutem totius Italiae, imo etiam suam propriam utilitatem et commodum ». Forse la città aveva dimenticato che « sua omnia privilegia non a Regibus Franciae sed a veris Romanorum Imperatoribus in Germania natis, concessa fuisse » (64). Come più volte ricordato, Firenze scontava ancora la mancata ratifica dell'ultimo diploma concesso da Roberto di Baviera nel 1401. Ottenerne la conferma e, soprattutto, l'estensione agli spazi di dominio progressivamente acquisiti era indispensabile. Qualunque nuova acquisizione avrebbe potuto essere, da un momento all'altro, invalidata. Il privilegio, infatti, valeva per la sola vita

(61) *Consulte e pratiche della Repubblica fiorentina, 1495-1497*, cit., pp. 511-512.

(62) MACHIAVELLI, *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio*, cit., I, 45.

(63) Cfr. G. CIPRIANI, *L'impero e la cultura politica italiana nel primo Cinquecento*, in *L'Impero e l'Italia nella prima età moderna/Das Reich und Italien in der Frühen Neuzeit*, a cura di M. Verga, M. Schnettger, Bologna-Berlino, Il Mulino-Duncker&Humblot, 2006, pp. 393-415.

(64) M. SANUDO, *I Diarii*, editi dalla R. Deputazione Veneta di Storia Patria, a cura di N. Barozzi e altri, Venezia, 1879-1903, I, coll. 250-251.

dell'imperatore concedente e non poteva estendersi a un territorio diverso da quello per cui era stato in origine concesso. Il precedente di Pisa era stato esplicito in tal senso ⁽⁶⁵⁾. Con identica fermezza, in quell'estate del 1496, i Fiorentini avevano finito col consegnare agli ambasciatori asburgici una risposta interlocutoria, divisi tra Francia e Impero, costretti dagli eventi « ad tractare con due de primi principi del mondo et... la risposta ha ad esser una medesima » ⁽⁶⁶⁾.

Habbiamo udito dalle Vostre Magnificentie et Signorie, con elegantia et notitia delle cose, richordarci la nostra origine da' Romani et l'obligationi più tosto col Re dei Romani che con altra persona, dichiarando anchora che e benefitii ricevuti da Carlo Magno non debbino muovere la città nostra, in favore del presente regio stato di Francia, riducendo la origine sua a Germani, non a Francesi. In questa parte noi useremo poche parole perché non paiono molto necessarie. Solamente diremo questo, che sempre che habbiamo potuto ci siamo richordati della nostra origine et siamo stati devotissimi alla Cesarea Imperiale Maestà de' Romani, come è offitio d'ogni buono christiano. Né mai ci ha tirato in parte, se non iusta, alcuno beneficio ricevuto, come questa città ne ha pure ricevuti molti da questa regale, christianissima Casa di Francia ⁽⁶⁷⁾.

Su di una cosa, infatti, Firenze era indisponibile ad accettare imposizioni di sorta: la sovranità, giammai dei Medici, ma del popolo fiorentino. Lo sapeva il già ricordato giudice Saraceni che, nei *dubia* sul 'caso de' Pazzi', descriveva il popolo fiorentino « tenens locum supremi principis, superiorem non recognoscentem » e « princeps supreme auctoritas et de plenitudine potestatis fecerit et facere potuerunt inter subditos suos ». Dubitare di questo, « esset committere sacrilegium » ⁽⁶⁸⁾. Lo sapeva Savonarola quando, fra l'altro in polemica con il privilegio fiscale degli ecclesiastici, predicava: « Qual è la potestà ordinata a te, populo fiorentino? Ell'è il Consiglio Grande, perché quello come principe e signore fa tutti li ufficiali. Questo è il tuo re, Firenze: questo è il tuo signore. Or

⁽⁶⁵⁾ Nel 1432 Sigismondo aveva preteso la restituzione di Pisa, ma i Fiorentini avevano reagito rifiutando addirittura l'ingresso in città allo stesso imperatore.

⁽⁶⁶⁾ ASF, CP, 66, c. 404r.

⁽⁶⁷⁾ ASF, Signori, Dieci di Balìa, Otto di Pratica, Legazioni e Commissarie, missive e responsive, 77, c. 378r.

⁽⁶⁸⁾ CAVALLAR, *Il tiranno, i dubia del giudice, e i consilia dei giuristi*, cit., Appendice A, pp. 341-342.

dimmi, che pena merita colui che ammazza uno re o uno signore d'una città? Oh, merita grandissima punizione, quia est crimen lesae maiestatis » (69). E lo sapevano, infine, gli Approvatori quando, nel riscrivere gli statuti di Arezzo all'indomani della sua domata ribellione, inserirono una rubrica evocativamente intitolata: *De pena facientis contra populum vel contra statum et contra maiestatem civitatis Florentiae* (70).

La forza di queste dichiarazioni era tanta. Eppure, restava il problema di come conciliare tali moderne asserzioni con la logica antica che ancora inquadrava Firenze fra le provincie del Sacro Romano Impero. La palese minaccia di una rinnovata egemonia imperiale sull'Italia rischiava di compromettere la posizione di supremazia raggiunta (71). Firenze si trovava a scegliere tra onorare un preciso precedente giuridico ancorato all'ordine antico oppure assumere un atteggiamento, sempre per le logiche antiche, ribelle. Si decise, piuttosto, a continuare l'affinamento dell'ordine nuovo: contrapporre alle rivendicazioni imperiali un reggimento finalmente unito e coeso, insieme a una più salda legittimità del nuovo assetto costituzionale (72). Intervenendo nella sala vecchia del Consiglio, il Gonfaloniere Filippo Carducci disse:

la città trovarsi in più cose tanto disordinata et in tale confusione, che se presto presto non si rimedia, si vede in breve dovere seguire la ruina della città. Et principalmente circa a tre parti: la prima la observanza della iustitia, senza la quale niuno regno o dominio si può reggere, et cominciando dalla Signoria, che è el supremo magistrato... constrecta da uno tempo in qua far contro alla legge et ordine della città, mettendo le mani in ogni cosa et insino nelle cause civili (73).

Così, nell'aprile del 1502, mentre gli ambasciatori imperiali

(69) G. SAVONAROLA, *Prediche sopra Amos e Zaccaria*, a cura di P. Ghiglieri, 2 voll., Roma, Angelo Belardetti Editore, 1971, vol. I, p. 151 (predica V).

(70) ASF, SCAS, 26, III, 8, cc. 121v-122r (1503).

(71) Sulla *renovatio imperii*, e sulla sua più o meno reale consistenza, cfr. F. YATES, *Astrea. L'idea di Impero nel Cinquecento*, Torino, Einaudi, 1978. Lo stesso Machiavelli, sia nel *Rapporto* che nel *Ritratto delle cose della Magna*, scritti tra il 1508 e il 1512, dubiterà della reale minaccia rappresentata dall'Impero.

(72) Cfr. ZORZI, *Progetti, riforme e pratiche giudiziarie*, cit., p. 1338.

(73) ASF, CP, 66, c. 336v.

presso la Signoria davano « principio di volerci rompere le iurisdizioni et preheminentie nostre » (74), fu subito ripreso il progetto medico abortito nel 1494 di un Consiglio di Giustizia. Un tribunale collegiale e dotto, già invocato a suo tempo da Savonarola, rispondeva alla necessità di « fornire un'immagine positiva della propria organizzazione giudiziaria che mettesse a riparo da contestazioni di legittimità » (75). Tant'è che la provvisione istitutiva dichiarava di assecondare una prassi diffusa « in molte altre città drento et fuori d'Italia » (76). Verrebbe da pensare a grandi città sedi di importanti tribunali dotti come Milano e Napoli, ma anche Barcellona, Tolosa, Parigi e le stesse città dell'Impero, impegnate nella creazione di tribunali modellati sul neoistituito *Reichskammergericht*.

Cinque giudici forestieri nominati dalla Signoria per tre anni assorbivano la giurisdizione fino a quel momento esercitata nel civile, nel criminale e soprattutto negli appelli, dal Podestà e dal Capitano del Popolo che, sebbene abolito da Lorenzo, era stato riesumato, con un'ennesima affezione alla continuità, nel 1498. È difficile non ravvisare nella creazione del Consiglio di Giustizia, o Rota, il faticoso ma decisivo snodo dall'ordine antico all'ordine nuovo (77). Certo, i giudici continuavano a essere stranieri, nonostante lo stesso Savonarola si fosse espresso in favore di giudici cittadini. In più, uno dei cinque giudici, a rotazione semestrale, continuava a esercitare le funzioni del Podestà nel piccolo criminale, infrazioni minori e di ambito urbano, oltre che come esecutore delle sentenze di tutte le magistrature fiorentine, « et etiandio di quelle degl'otto di balia ». Tuttavia, tali retaggi comunali restavano poca cosa rispetto agli elementi di forte discontinuità che la riforma proponeva. Intanto la collegialità: al singolo giudice del passato si sostituiva un collegio giudicante. Quindi la professionalità: ciò che contava adesso non era più la professione di nobiltà o di fede guelfa,

(74) Ivi, c. 442r.

(75) A.K. ISAACS, *Politica e giustizia agli inizi del Cinquecento: l'istituzione delle prime Rote*, in *Grandi Tribunali e Rote nell'Italia di antico regime*, cit., pp. 341-386, in part. pp. 349, 351-352, n. 17.

(76) Si è consultata la versione edita in *Provvisioni concernenti l'ordinamento della Repubblica fiorentina 1494-1512*, a cura di G. Cadoni, F.M. Di Sciuillo, Roma, 2000, vol. II, pp. 191-215, in part. p. 196.

(77) Continuerà a funzionare, tra una riforma e l'altra, fino al pieno Settecento.

ma il titolo di dottore. Inoltre, i cinque giudici restavano in carica per tre anni, ossia per un tempo assai più lungo di quello previsto per le ormai definitivamente esautorate magistrature della tradizione comunale.

La vera svolta, però, riguardava il giudizio d'appello. Nel criminale continuava a funzionare il controverso appello al Consiglio Maggiore. Quanto al civile, il Consiglio di Giustizia, oltre ad avocare ogni istanza di primo grado, poteva ora pronunciarsi come organo centrale in appello per le sentenze dal contado e dal distretto. Veniva così esaltata e, insieme, istituzionalizzata la dimensione territoriale che la giustizia di Firenze aveva ormai assunto, in analogia con l'omonimo organo di giurisdizione centrale del ducato di Milano (78). Il contrappunto alla pretesa imperiale, o più in generale straniera, di disconoscere la supremazia fiorentina passava proprio attraverso la giuridicizzazione dell'appello. Funzione « che sin dall'età sveva era stata duramente contestata de facto dai nuovi soggetti politici italiani comunali » (79). Infine, l'obbligo di motivare le sentenze e di pubblicarle come Decisioni del Consiglio di Giustizia su di un apposito registro in cartapeccora custodito presso l'Arte dei Giudici e Notai anziché alla Camera del Comune, scelta rivoluzionaria nel panorama europeo coevo, reagiva, fra le altre cose, al diritto dei dottori, travolto dalla temperie umanistica (80), proprio in quanto diritto legato all'ordine antico, viceversa compatto nel negare in linea di principio l'obbligatorietà della motivazione della sentenza (81). Un organo politico come la Signoria mostrava così di prediligere giuristi pratici direttamente reclutati ai giuristi inquadrati dentro Studi universitari che, sebbene ormai statalizzati, come nel caso dello Studio pisano, non sempre davano prova di incondizio-

(78) Si è discusso su un eventuale modello che possa aver ispirato la creazione della Rota fiorentina. Cfr. ASCHERI, *Repubblica, principato e crisi del diritto comune*, cit., pp. 121-122, n. 13; ISAACS, *Politica e giustizia*, cit., pp. 356-358.

(79) ZORZI, *Progetti, riforme e pratiche giudiziarie*, cit., p. 1341.

(80) Cfr. G. COZZI, *La giustizia e la politica agli albori dell'età moderna*, in Id., *Repubblica di Venezia e Stati italiani*, cit., in part. pp. 3-8.

(81) Cfr. M. TARUFFO, *L'obbligo di motivazione della sentenza civile tra diritto comune e illuminismo*, in « Rivista di diritto processuale », XXIX (1974), pp. 265-295.

nata fedeltà ⁽⁸²⁾. Come ha scritto Elena Fasano Guarini pensando a Gino Gorla: « Dopo il tramonto della Repubblica jurisconsultorum, dei dottori senza patria operanti come singoli nelle università, espressione del sistema politico frammentato delle terre imperiali e dei comuni, prendeva forma il diverso 'mondo civile comunicabile' che sarebbe stato celebrato da Giovan Battista De Luca: un mondo del quale erano interlocutori collettivi appunto i tribunali supremi, espressione e strumento dei nuovi Stati sovrani » ⁽⁸³⁾.

Anche perché maturazione del mancato progetto del 1494, la Rota, benché istituita nel segno del revanscismo repubblicano, era, al pari del Consiglio Maggiore, l'ennesima dimostrazione dell'irreversibilità del percorso laurenziano. La sua vocazione centralizzante, principesca quasi, si sposava perfettamente con la conclamata concentrazione delle più delicate materie giurisdizionali, quindi di governo, nella Signoria e in altri collegi cittadini spiccatamente politici, su tutti gli Otto di Guardia, sia pure nell'ottica di una giustizia da doversi amministrare « indifferentemente ad ciascuno » ⁽⁸⁴⁾. Ma, soprattutto, trovava un naturale completamento nella ripresa del dibattito sul senato, « altra istituzione tipica degli ordinamenti principeschi » ⁽⁸⁵⁾, e nella finalmente raggiunta perpetuazione a vita del Gonfaloniere di Giustizia.

L'anno prima, nel 1501, durante il momento di massima crisi dello 'stato' a causa soprattutto della minaccia del Valentino ⁽⁸⁶⁾, una seduta promossa privatamente da Giovan Battista Ridolfi, capoparte savonaroliano, riuniva un comitato di venti tra i cittadini più

⁽⁸²⁾ La vicenda della fuga del senese Bartolomeo Sozzini dallo Studio pisano alla volta di Padova è a dir poco emblematica. Senza trascurare che lo stesso giurista si ritroverà consultore dei Pisani al tempo della loro ribellione a Firenze. Cfr. su quest'ultimo episodio, M. LUZZATI, *Una guerra di popolo. Lettere private del tempo dell'assedio di Pisa (1494-1509)*, Pisa, Pacini Editore, 1984, pp. 191-193.

⁽⁸³⁾ E. FASANO GUARINI, *Per una prosopografia dei giudici di Rota. Linee di una ricerca collettiva*, in *Grandi Tribunali e Rote*, cit., p. 393.

⁽⁸⁴⁾ Provvisione istitutiva della Rota, nella versione citata sopra a n. 72, p. 196.

⁽⁸⁵⁾ ASCHERI, *Repubblica, principato e crisi del diritto comune*, cit., p. 122.

⁽⁸⁶⁾ Cfr. MACHIAVELLI, *Legazioni e Commissarie*, a cura di S. Bertelli, 3 voll., Milano, Feltrinelli, 1964, vol. I, pp. 262-263 (legazione X). Il duca disse agli inviati fiorentini Francesco Soderini e Machiavelli: « Questo governo non mi piace et non mi posso fidare di lui; bisogna lo mutiate et mi facciate cauto della osservanzia di quello mi promettessi ».

eminenti. Era l'ennesimo patto privato, probabilmente anche giurato, non dissimile dagli accordi che avevano segnato soprattutto il regime mediceo. Basti pensare al ricordato patto che nel 1449 aveva posto Cosimo come 'primus non inter pares' nel reggimento e al patto contrario, di dissenso, sottoscritto dai cittadini principali nel 1466, all'origine della fallita congiura del Poggio ⁽⁸⁷⁾. In quella seduta privata venne formulato il disegno costituzionale di un senato vitalizio, noto per la teorizzazione che ne proporrà al più tardi Guicciardini nel *Dialogo del reggimento di Firenze*. In luogo dell'abborrita cooptazione, legata alla creatura medicea dei Settanta, i senatori sarebbero stati selezionati non già, come nel caso del Consiglio Maggiore, in quanto 'beneficiati', e cioè sulla base della partecipazione della casata familiare ai vari governi di reggimento. Piuttosto, sarebbero stati selezionati in virtù della singola esperienza politica come Gonfaloniere, o come membro dei Dieci, o come ambasciatore e commissario, con un recupero evidente della rivoluzionaria formula accolta negli Statuti del 1409, ma « fuori portata ormai della giurisprudenza statutaria in senso stretto » ⁽⁸⁸⁾. Dalle segrete stanze dei Venti, il progetto sul senato passò alle pubbliche sedi di discussione, dove incontrò diversi rimaneggiamenti. Tra questi, la riforma avanzata da Francesco Pepi, « uno dei maggiori giuristi che avesse Firenze, uomo di largo seguito e di grande ascendente, assai ascoltato nelle Consulte e Pratiche, dove parlava a nome del suo quartiere » ⁽⁸⁹⁾. Alla fine, tuttavia, si scelse di accordare priorità alla creazione del Gonfaloniere a vita, secondo l'indirizzo espresso al tempo da Lorenzo prima e da Savonarola poi: dare a Firenze « capo publico ». Com'è noto, alla carica risultò eletto, grazie non a caso al sostegno dei savonaroliani, Piero Soderini. La perpetuazione del Gonfalonierato, però, ostruì di fatto la costituzione del senato. Circostanza non esente da critiche perché le due riforme avrebbero dovuto essere contestuali. Scriverà Guicciardini: « prima si doveva fare gli ordini, poi l'uomo vi aveva a vivere sotto,

⁽⁸⁷⁾ Si veda *retro*, Cap. V.

⁽⁸⁸⁾ FUBINI, *Politica e pensiero politico*, cit., p. 243. La formula statutaria era: « qui inter ceteros cives Florentinos nobilitate, prudentia et ingenio singularem atque gubernante rei publice non mediocri scientia usuque prediti habebantur ».

⁽⁸⁹⁾ BERTELLI, *Petrus Soderinus Patriae Parens*, in « Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance », 31 (1969), pp. 93-114, in part. p. 95.

non prima l'uomo sciolto, che stessee a lui se s'aveva a ordinare e legare, o no » ⁽⁹⁰⁾. Oltretutto, l'autorità conferita al Gonfaloniere restava « quella medesima che soleano avere pel passato e' gonfalonieri di giustizia, non accresciuta né diminuita, in alcuna parte ». La vera novità riguardava, semmai, la riconosciuta facoltà di « proporre e trovarsi a rendere el partito in tutti e' magistrati della città nelle cause criminali » ⁽⁹¹⁾.

Di lì a poco, il 29 dicembre 1502, una provvisione assegnava definitivamente la giurisdizione criminale residua dei soppressi Rettori forestieri agli Otto di Guardia e ai Conservatori delle Leggi, che ereditavano altresì la giurisdizione sulla sodomia degli Ufficiali di Notte, anche loro aboliti. Il penale, dunque, restava saldamente consegnato ai due collegi cittadini più politicamente orientati, coordinati dal solo criterio della « preventionne ». Anzi, con una concentrazione maggiore se si considera la nuova potestà d'intervento accordata al Gonfaloniere come « capo di giustizia ». La stessa istituzione della Quarantia, sulla falsariga del modello veneziano, poco discostava da una pratica penale ormai consolidata persino nella confermata disciplina delle delazioni per via di « tamburazione ». Alla Quarantia, infatti, erano sottoposte, in teoria per accelerare i tempi processuali e contenere l'arbitrio degli Otto, tutte le cause che gli Otto o i Conservatori non erano riusciti a trattare in quindici giorni. Poche garanzie dava, inoltre, la composizione del nuovo organo che, oltre a comprendere rappresentanti degli Otto e dei Conservatori, includeva uno dei Signori, cinque membri dei Collegi e un numero variabile da venti a quaranta appartenenti al Consiglio degli Ottanta. E, visti i precedenti, a poco serviva la riconosciuta possibilità di appellare le sentenze della Quarantia al Consiglio Maggiore. In più, adesso, poteva « intervenire el magnifico gonfaloniere di iustitia ad ogni suo beneplacito, et proporre quello gli paresse, secondo che per le leggi che di ciò parlano gli è permesso di proporre » ⁽⁹²⁾. Quarantia e intervento diretto del Gonfaloniere

⁽⁹⁰⁾ GUICCIARDINI, *Storie fiorentine*, cit., p. 243.

⁽⁹¹⁾ Ivi, p. 244. Cfr. anche la provvisione istitutiva del Gonfaloniere a vita nella versione edita citata sopra a n. 72, pp. 237-238.

⁽⁹²⁾ ASF, PR, 193, cc. 85r-97r. Sulla Quarantia, cfr. ZORZI, *L'amministrazione*, cit., p. 104.

entrarono in funzione nel marzo del 1503 per neutralizzare il primo aperto oppositore di Soderini: Luigi Mannelli, oratore del gonfalone della Scala che, durante una pratica, accusò il governo di intese col Valentino. Racconta Parenti che:

sendo l'intentione della signoria et de' primati ad ogni modo punirlo, dubitavano poi dell'appello in nel consiglio grande, stimandolo pericoloso et in loro disonore se vi fussi assoluto. Finalmente si risolverono che per la quarantia, cioè per il modo della nuova forma fattasi circa e criminali, Luigi fussi giudicato, nel qual conto l'appello non seguiva, secondo che per i dottori o uffitali del palazzo fu dichiarato ⁽⁹³⁾.

Mannelli fu così arrestato e interrogato con così tanti tormenti « onde si svenne in sulla colla » ⁽⁹⁴⁾. Il dissidente fu alla fine condannato al confino per dieci anni a seguito dell'intervento di Soderini nel ricorso, durante il quale fu letta « assente Luigi et senza suo procuratore o difensore, l'accusa fattaseli al magistrato delli otto della balia » ⁽⁹⁵⁾.

Ormai era chiaro che, al pari di Lorenzo, Piero Soderini non si contentasse di figurare nel governo quale semplice 'primus inter pares'. Al di là di certe velleità principesche ⁽⁹⁶⁾, specialmente nelle 'cose di fuori', ossia in 'politica estera', Soderini ricalcava le orme del Magnifico, valendosi del fratello Francesco vescovo di Volterra creato cardinale e di uomini fidati della Segreteria, primo fra tutti Niccolò Machiavelli, fino addirittura a scavalcare la diplomazia ordinaria eletta dal Consiglio degli Ottanta. Com'era altrettanto chiaro ormai che la vera giustizia, da levare quale *clipeus reipublicae*, era essenzialmente quella adatta a dispensare il castigo. Un forte spirito repressivo pervade il tormentato progetto della milizia cittadina, coronamento necessario del nuovo ordine costituzionale ma, al tempo stesso, fattore scatenante la definitiva frattura tra il Gonfaloniere e i cittadini principali. Com'è noto, Machiavelli, propugnatore del progetto, maturato con la sua personale esperienza di Segretario

⁽⁹³⁾ PARENTI, *Historia florentina*, in BNCf, ms. II, II, 133, c. 92r.

⁽⁹⁴⁾ P. VAGLIANTI, *Storia dei suoi tempi — 1492-1514*, a cura di G. Berti, M. Luzzati, E. Tongiorgi, Pisa, Nistri Lischi e Pacini Editore, 1982, pp. 174-175.

⁽⁹⁵⁾ PARENTI, *Historia florentina*, cit., c. 96v.

⁽⁹⁶⁾ Cfr. BERTELLI, *Petrus Soderinus Patriae Parens*, cit., pp. 102-103.

della seconda cancelleria, faticò molto prima di persuadere Soderini a sostituire, alle infide truppe mercenarie, milizie proprie. Si temeva, infatti, che con una forza militare del genere il Gonfaloniere potesse esercitare su Firenze un potere tirannico: « dubitiamo che chi dite essersi raffreddo, non lo habi facto per levare occasione a chi vuol dire et fare male et interpretare che il ben publico sia ben privato » (97). L'apice fu raggiunto quando, nel bel mezzo dei primi reclutamenti effettuati da Machiavelli nel Mugello e nel Casentino, dietro sua espressa indicazione, fu scelto come Bargello del contado il temutissimo don Michele Corella. Convinto che al « principio militare... sopra tutto bisogna la iustitia, così ne la città nel contado », il Segretario ne aveva apprezzato le capacità durante le sue legazioni presso Cesare Borgia. I suoi modi spicciativi e brutali destarono subito allarme (98). Oltretutto, il nome 'Bargello' ricordava spiacevolmente il regime mediceo. Machiavelli dovette persino redigere un rapporto, la nota *Cagione dell'ordinanza*, per rassicurare i Fiorentini che dalla costituzione della milizia non avevano niente da temere ma, al contrario, tanto da guadagnare. Anche solo per il fatto di arruolare forze nel contado, « dove è più facile imparare ad ubbidire che ad comandare » e non nel distretto « dove sieno nidi grossi, dove una provincia possa fare testa » (99). E, infatti, su cinquantasei righe, ben quarantadue sono dedicate a misure per impedire che le truppe siano usate contro le autorità e le istituzioni fiorentine. Nella stessa provvisione che finalmente istituiva la *Militie Florentine Ordinatio*, la descrizione delle pene che possono essere inflitte in caso di disubbidienza occupano una parte considerevole del testo. Sulle « cose et cause criminali » sorte fra gli arruolati o fra gli arruolati e i civili in tempo di pace aveva giurisdizione il nuovo magistrato dei Nove della milizia « et qualunque altro magistrato, rectore et ufficiale

(97) Lettera di Francesco Soderini a Machiavelli (26 ottobre 1504), citata in J.J. MARCHAND, *Niccolò Machiavelli. I primi scritti politici (1499-1512). Nascita di un pensiero e di uno stile*, Padova, Antenore, 1975, p. 124.

(98) Cfr. LANDUCCI, *Diario*, cit., p. 275; GUICCIARDINI, *Storie fiorentine*, cit., p. 281.

(99) Si è consultato il testo edito in MARCHAND, *Niccolò Machiavelli. I primi scritti politici*, cit., p. 433. Sulle critiche sollevate da Machiavelli circa il governo fiorentino del territorio, utili spunti di riflessione in FASANO GUARINI, *Repubbliche e principi. Istituzioni e pratiche di potere nella Toscana granducale del '500-'600*, Bologna, Il Mulino, 2010, in part. pp. 131-132.

che n'havessi auctorità, havendo luogo fra l'loro la prevention » ⁽¹⁰⁰⁾. Le pene più gravi erano riservate non tanto a disobbedienza fra le truppe, ma a tentativi di usare la milizia contro la repubblica. Il magistrato dei Nove doveva giudicare sulle notifiche e querele registrate giornalmente dal cancelliere entro venti giorni dalla loro presentazione. Altrimenti, entro cinque giorni, lo stesso cancelliere doveva trasmetterle « a' magnifici et excelsi Signori per metterla in quarantia, secondo che si observa nelle cause criminali degl'Otto et de Conservatori ». Per facilitare la raccolta degli esposti, i Nove dovevano installare « drento alla città di Firenze » dei tamburi, negli stessi punti « dove gli tenghono apichati i magistrati degl'Otto et de' Conservatori di Leggi ». Questo « perché il fare severa giustitia de' predetti o simili eccessi è al tutto la vita et l'anima di questo ordine ».

Il punto d'interesse della provvisione investe, però, il suo preambolo che, sia pure in una versione decisamente temperata, ricalca la provocazione lanciata da Machiavelli nell'esordio del suo rapporto:

Considerato i magnifici et excelsi Signori come tutte le repubbliche, che pe' tempi passati si sono mantenute et accresciute, hanno sempre hauto per loro principal fondamento due cose, cioè: la iustitia et l'arme, per poter raffrenare et correggere i subditi et per potersi difendere dalli inimici; et considerato che la repubblica vostra è di buone et sante leggi bene instituta et ordinata circa la administratione della iustitia, et che gli manca solo il provedersi bene dell'arme; et havendo, per lungha experientia, benché con grande spendio et pericolo, cognosciuto quanta pocha speranza si possi havere nella gente et arme externe et mercenarie... giudichano essere bene d'armarsi d'arme proprie, et d'huomini suoi propri; de' quali el dominio vostro n'è copioso, in modo che facilmente se ne potrà havere quel numero d'huomini bene qualificati che si disegnerà. I quali essendo del dominio vostro, saranno più obbedienti; et errando, si potranno più facilmente gastigare; et meritando, si potranno più facilmente premiare. Et stando a casa loro armati, terranno sempre detto vostro dominio sicuro da ogni

⁽¹⁰⁰⁾ Il testo della provvisione è edito sempre in MARCHAND, pp. 450-461. Su di una vicenda di conflitto giurisdizionale fra i Nove e gli Otto, con personale coinvolgimento di Machiavelli, cfr. CAVALLAR, *Un'anonima denuncia agli Otto di guardia contro Niccolò Machiavelli*, in « Il Pensiero Politico », 21 (1988), pp. 343-358. Il saggio contiene anche brevi ma puntuali riflessioni sulla critica che Machiavelli svilupperà nei *Discorsi* sulle calunnie nei giudizi criminali.

repentino insulto, né potrà così leggermente da gente inimiche essere chavalchato et rubato, come da qualche tempo in qua, non con pocha infamia di questa republica et danno grande de' suoi cittadini et contadini, è occorso.

Sia la provvisione, che, provocatoriamente, la *Cagione dell'ordinanza* recuperavano qua l'esordio della costituzione *Imperatoriam maiestatem* inserita nelle Istituzioni di Giustiniano ⁽¹⁰¹⁾. Ora, il nesso 'iustitia et arma', certamente indica la decisiva importanza degli eserciti nei nuovi ordinamenti statali, ma annuncia, altresì, la raggiunta identità dell'*imperium*, il potere giuridicamente conformato. « È la maiestas, la sovranità, secondo il paradigma giustiniano *armis decorata e legibus armata* » ⁽¹⁰²⁾. È la « maestà dello stato », altra espressione machiavelliana, che si conserva e si difende con il buon governo della giustizia e con le armi proprie, « *summa rei publicae tuitio* », pronta, se necessario, a levare, come *clipeus reipublicae*, il terrifico ingranaggio del *crimen laesae maiestatis*. Machiavelli doveva aver consultato quel « volume di ragione civile intero con Instituta, 3 libri del Codice, Autentiche, usi di feudi, extravagante di Herigo » che il padre Bernardo, dottore in legge, aveva acquistato il 26 agosto 1485. Aveva, cioè, tra i libri della sua biblioteca, insieme alle ovvie letture storiche, il *Volumen parvum* con le costituzioni enriciane *Ad reprimendum* e *Qui sint rebelles* glossate da Bartolo, punto d'avvio, come ripetuto più volte, dell'elaborazione concettuale dell'infrazione politica. Glosse divenute in seguito, nella tradizione manoscritta e a stampa del giurista di Sassoferrato, « due trattati di basilare importanza nella storia del reato politico in Occidente » ⁽¹⁰³⁾ e, quindi, del diritto penale moderno.

A chiudere il cerchio, nel 1508, interveniva la nuova, programmata discesa dell'imperatore in Italia contro Venezia, che aveva occupato Fiume e Trieste. Fu l'occasione per rinegoziare le trattative

⁽¹⁰¹⁾ In alternativa, potrebbe trattarsi di un richiamo alla costituzione *Summa rei publicae* nel Codice. Vero è che il richiamo ad 'arma et leges' ricorre non di rado nella legislazione giustiniana.

⁽¹⁰²⁾ QUAGLIONI, *Machiavelli e la lingua della giurisprudenza. Una letteratura della crisi*, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 57-75, in part. p. 64.

⁽¹⁰³⁾ ID., *Ancora su Machiavelli e la lingua della giurisprudenza*, in Niccolò Machiavelli e la tradizione giuridica europea, a cura di G. Labriola, F. Romeo, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, p. 30.

rimaste senza esito nel 1501 quando, all'atto di sottomissione preteso da Massimiliano I d'Asburgo, i Fiorentini avevano replicato di non riconoscere « superiorità alcuna di cotestà Maestà se non di reverentia et devotione ». Possedevano, infatti, « una libertà facta et cresciuta da noi medesimi » ⁽¹⁰⁴⁾. Adesso, mentre Soderini, poco fidandosi dell'ambasciatore ufficiale Francesco Vettori, incaricava per vie traverse il fidato Machiavelli di offrire per suo conto all'imperatore quarantamila ducati per « esser creato vicario » ⁽¹⁰⁵⁾, al contrario gli ambasciatori accreditati rifiutavano categoricamente il modello antico del vicariato imperiale. Modello tutt'altro che « onorevole, arguendo e privilegii privatione et defecto, et la concessione in vicariato haverne titolo altri che noi ». Oltre a comportare « maggiore spesa che noi non disegniamo ». Escluso, altresì, il « modo della investitura » feudale, volevano che si arrivasse a un « tractato per via et modo di capitoli, come sogliono fare e principi et le republiche insieme » ⁽¹⁰⁶⁾.

Diversamente dagli altri, il trattato del 24 ottobre 1509 fu il primo accordo non soltanto concluso, ma anche ratificato tra Firenze e l'Impero ⁽¹⁰⁷⁾. Tuttavia, presentava non pochi punti di contatto con l'immediato precedente del 1401 e, soprattutto, con il fitto bagaglio di ambiguità che si è visto affiorare più volte nel corso della ricerca. Da una parte, infatti, l'Imperatore riconosceva « Rempublicam Florentinam in presenti sua libertate et dominio et possessione quorumcumque civitatum, castrorum, villarum et locorum et in omnibus et singulis et quibuscumque preeminentiis, iurisdictionibus, iuribus, honoribus et titulis suis, quibus ipsa Respublica Florentina quomodolibet utitur de praesenti, vel que ad ipsam quomodolibet pertinent et expectant ». Dall'altra, però, gli ambasciatori fiorentini versavano un tributo di quarantamila ducati « in nomine eorum comunitatis » e cioè in nome di quella che, agli occhi

⁽¹⁰⁴⁾ Cfr. RUBINSTEIN, *Firenze e il problema della politica imperiale in Italia al tempo di Massimiliano I*, in « Archivio Storico Italiano », CXVI (1958), pp. 5-35, 147-177, in part. p. 30.

⁽¹⁰⁵⁾ Cfr. BERTELLI, *Petrus Soderinus Patriae Parens*, cit., p. 114.

⁽¹⁰⁶⁾ RUBINSTEIN, *Firenze e il problema della politica imperiale*, cit., p. 165.

⁽¹⁰⁷⁾ E non solo l'Imperatore. I Dieci di Balìa, infatti, avevano preteso che vi fosse anche « il consenso de' principi et baroni suoi et electori dello Imperio... et l'usanza sia così ».

dell'imperatore, restava comunque una *communitas* del Sacro Romano Impero.

La chiusura del cerchio intorno alla questione dei rapporti giuridici tra Firenze e l'Impero restava dunque imperfetta. E gli accadimenti successivi, tra l'annosa instaurazione del principato mediceo e l'altrettanto controverso conferimento a Cosimo I del titolo granducale, si incaricheranno di dimostrarlo ⁽¹⁰⁸⁾. L'ultima sequenza del « lungo poema della successione toscana » ⁽¹⁰⁹⁾ avrà luogo nel gennaio del 1737 quando, con un solenne diploma, sarà l'imperatore Carlo VI a chiamare alla successione sugli « stati e feudi posseduti dal presente granduca di Toscana », all'estinzione della dinastia medicea, Francesco Stefano di Lorena e i suoi successori. Gli stessi che, al tempo delle riforme, interverranno sui complessi avviluppi di continuità e discontinuità dell'esperienza fiorentina e toscana, non ultima la giustizia penale ⁽¹¹⁰⁾.

Un ultimo fatto va però segnalato. Nel *Dialogo del reggimento di Firenze*, composto tra il 1525 e il 1527, Guicciardini, quando teorizza il senato vitalizio, al momento di descriverne i compiti, riporta un'affermazione abbastanza significativa:

In questo consiglio ha a intervenire la signoria come capo, e la auctorità sua ha a essere: deliberare tutte le cose importanti che attengono allo stato, cioè le pace, le leghe, le confederazioni, le guerre e risolvere giornalmente e' fini dove le cose si abbiano a indirizzare; fare le condotte de' soldati o approvarle se saranno fatte da altri magistrati; vincere le leggi nuove e le provisioni, innanzi che vadino al consiglio grande; eleggere gli imbasciadori e commissari, ed in effetto disporre tutte le risoluzione importanti che occorrono fare in uno governo di uno stato ⁽¹¹¹⁾.

Sembra che, attraverso il senato e la sua funzione mediatrice, Guicciardini arrivi quasi a superare la dimensione personalistica e

⁽¹⁰⁸⁾ Si vedano, almeno, D. MARRARA, *I rapporti giuridici tra la Toscana e l'Impero (1530-1576)*, in *Firenze e la Toscana dei Medici*, cit., vol. I, pp. 217-227; A. CONTINI, *La concessione del titolo di granduca e la 'coronazione' di Cosimo I fra papato e Impero (1569-1572)*, in *L'Impero e l'Italia nella prima età moderna*, cit., pp. 417-438.

⁽¹⁰⁹⁾ M. VERGA, *Da 'cittadini' a 'nobili'*, cit., p. 91.

⁽¹¹⁰⁾ Si veda, almeno, *La Leopoldina nel diritto e nella giustizia in Toscana*, a cura di L. Berlinguer, F. Colao, Milano, Giuffrè, 1989.

⁽¹¹¹⁾ GUICCIARDINI, *Dialogo e discorsi*, cit., p. 116.

fazionaria dello 'stato' fiorentino. Non si parla tanto di 'stato' degli Albizzi o di 'stato' dei Medici, sui quali gli interlocutori del *Dialogo* si intrattengono all'altezza del primo libro. Lo 'stato' è oggetto di analisi in sé e per sé, quale somma di apparati perfettamente autosufficiente ⁽¹¹²⁾. Difficile stabilire se questa o altre affermazioni del genere, tipo « perché lui ha a essere el capo dello stato » riferita al Gonfaloniere, appartengano piuttosto all'immaginario guicciardiniano ⁽¹¹³⁾, alla geometria delle sue proposte costituzionali, come ve ne furono molte in quegli anni. Del resto, anche Machiavelli, nel suo *Discursus florentinarum rerum*, parla di « ordinare lo stato, in modo che per se medesimo si amministri ». Nel realismo disincantato dei *Ricordi* o di altri scritti, la sovranità resta, pragmaticamente e concettualmente, legata alla magnificenza del principe o della città dominante. È la maestà che agisce come forza ordinatrice e che ricompone l'ordine turbato con l'esemplarità del castigo, in una dimensione ostentata, teatrale, del potere e della potestà punitiva ⁽¹¹⁴⁾. Pare, anzi, che proprio per contrapporsi alla maestà e ai suoi legittimi depositari, abbia preso corpo quella « ragione e uso degli stati » che Guicciardini stesso mette in bocca al personaggio di Bernardo del Nero ⁽¹¹⁵⁾: figlia dell'inaudita violenza delle guerre d'Italia e del conseguente sconvolgimento dell'ordine antico, dell'armonia dei suoi principi. A cominciare dalla giustizia, sempre più

⁽¹¹²⁾ Così FUBINI, *Politica e pensiero politico*, cit., pp. 185, 248.

⁽¹¹³⁾ Cfr. G. CADONI, *Un governo immaginato. L'universo politico di Francesco Guicciardini*, Roma, Jouvence, 1999.

⁽¹¹⁴⁾ È davvero indicativo che Guicciardini scelga di esporre la sua 'teoria' sul *crimen patriae*, situabile dentro l'orizzonte repressivo del *crimen maiestatis*, in un testo di finzione letteraria come l'*Accusatoria*, dove immagina di essere processato da un accusatore davanti alla Quarantia per « machinatione contro allo stato ». La stessa logica ispira la *Legge dell'illustriss. et eccellentiss. S. il S. duca di Fiorenza. Fatta il dì XI di marzo 1548 contro a quelli che machinassero avverso la persona, o stato di S.E. o de sua illustrissima figliuoli o discendenti*, predisposta dall'auditore fiscale Jacopo Polverini su ordine di Cosimo I. La legge è edita in CANTINI, *Legislazione toscana*, cit., vol. II, pp. 54-62. Per vedere soppresso il *crimen maiestatis* bisogna attendere la Riforma della Legislazione Criminale di Pietro Leopoldo del 1786. O quasi. Cfr. sul punto L. ARNAUDO, *Leopoldina e lesa maestà: i brevi lumi di una grande riforma*, in « Nuova Rivista Storica », LXXXIII (1999), pp. 345-358.

⁽¹¹⁵⁾ Utili spunti di riflessione in B. CLAVERO, *Razón de Estado, razón de individuo*, in *Ragion di Stato e ragioni dello Stato (secoli XV-XVII)*, a cura di P. Schiera, Napoli, L'officina tipografica, 1996, pp. 246-284.

compagna non alla pari della forza, con un'alterazione sensibile dell'equilibrio tra 'iustitia et arma' che Machiavelli aveva faticosamente difeso ⁽¹¹⁶⁾.

Si può discutere se già in Guicciardini si profili la sagoma di una concezione del potere pubblico meno carismatica e personale e, viceversa, più semplice e astratta ⁽¹¹⁷⁾. Certo è che con Machiavelli e Guicciardini, personaggi in costante dialettica dentro il comune perimetro dell'esperienza fiorentina, lo 'stato' iniziava ormai a essere progettato, programmato e sviluppato all'interno di un'analisi ragionata. È quel paradigma fiorentino che, attraverso il tema delle « conversiones », penetra nella teoria politica del Cinquecento, impegnata come non mai a tracciare un disegno di conservazione degli stati. « Nulla pars orbis terrarum », osserva Bodin poco dopo la metà del XVI secolo, « plures casus aut maiores rerumpublicarum conversiones pertulit illis temporibus quam Italia » ⁽¹¹⁸⁾. Di qui la ricerca, attraverso il colloquio privilegiato con gli storici, soprattutto Guicciardini, di una « civitatum conservandarum disciplina » di cui la giurisprudenza è ormai solo una piccola parte, una « particula », mentre la vecchia *civilis sapientia* bartoliana, lungi dal dissolversi, assume i tratti della politica come nuova scienza architettonica ⁽¹¹⁹⁾. Lo 'stato' fiorentino aveva ormai valicato la fase di gestazione e di articolazione delle origini ed entrava così a far parte di una strategia riflessuta e concertata. Uno Stato con la 'S' maiuscola.

⁽¹¹⁶⁾ Cfr. QUAGLIONI, 'Giustitia il vuole et pietà mi ritiene'. Machiavelli, il Principe e l'idea di giustizia, in *Langage, Politique, Histoire. Avec Jean-Claude Zancarini*, Lyon, ENS Éditions, 2015 (online); M. BELLABARBA, *La giustizia nell'Italia moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2008.

⁽¹¹⁷⁾ Così pare sostenere Fubini. Ma si veda Q. SKINNER, *Dallo stato dei principi alla persona dello Stato*, in Id., *Virtù rinascimentali*, Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 271-329.

⁽¹¹⁸⁾ BODIN *Methodus ad facilem historiarum cognitionem*, Amstelædani, 1650, IV, f. 70.

⁽¹¹⁹⁾ Cfr. QUAGLIONI, *Recensione a Italia quattrocentesca* di R. Fubini, in « Il Pensiero Politico », 28 (1995), p. 106. Sulle diverse declinazioni dell'ordine nuovo rapportato all'antico in Machiavelli, Guicciardini e Bodin, cfr. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, Roma-Bari, Laterza, 1999, vol. I, pp. 51-80.

INDICE DEI NOMI

- ACCIAIUOLI, Angelo, 148, 158
 ACCOLTI, Benedetto, 203
 ACCOLTI, Francesco, 276-277, 279-284, 287-288
 ACUTO, Giovanni, 18
 AFFOLTER, Barbara, 135
 AGLI, Antonio, 230-231, 255
 AGNOLO DELLA MATRICE, 233
 AIAZZI, Giuseppe, 302
 AIR, Ivana, 270
 ALBERICO DA ROSCIATE, 73, 82
 ALBERTI, Antonio, 33-35
 ALBERTI, Leon Battista, 150
 ALBERTO DA GANDINO, 202
 ALBIZZI, Maso, 33, 37, 39, 41, 64, 142, 148, 153, 161, 167
 ALBIZZI, Piero di Filippo, 66
 ALBIZZI, Rinaldo, 145, 148, 153
 ALIDOSI, Obizzo, 24
 ALLEGRIANO DA VOLTERRA, 214
 ALTOVITI, Bernardo di Paolo, 239
 ALTOVITI, Niccolò di Simone, 193
 AMEDEO VIII, 72, 75
 AMMIRATO, Scipione, 193, 276-277
 ANDENMATTEN, Bernard, 319
 ANDREA DEL CASTAGNO, 263
 ANGELO DEGLI UBALDI, 83, 107, 133
 ANONIMO FIORENTINO, 33, 35, 112
 ANTONELLI, Giovanni, 11, 14, 145, 156, 171, 290
 ANTONIELLA, Augusto, 200
 ANTONIELLI, Livio, 123
 ANTONIO DA MONTECATINI, 303-305, 308
 ANTONIO DA VERCELLI, 256
 ANTONIO DI PIERO BOCCINO DA VERZAIA, 169
 ANTONIO MAFFEI DA VOLTERRA, 257, 261
 ANZILOTTI, Antonio, XIII
 ARMSTRONG, Lawrin, 25
 ARRIGHI, Matteo di Iacopo, 34
 ARRIGHI, Vanna, 124
 ARNAUDO, Luca, 346
 ASCHERI, Mario, 80, 82, 184, 277, 316, 327, 336, 337
 ASTORRI, Antonella, 292
 BAGNONI, Stefano, 257, 261
 BAIARDI, Giovan Battista, 62
 BAKER, Nicholas Scott, 149, 300
 BALDINOTTI, Piero, 222
 BALDO DEGLI UBALDI, 21-23, 44, 66-70, 75, 104, 106, 108, 111, 131, 133, 146, 192, 207, 284, 320-321, 328
 BALDOVINETTI, Amoretto, 302-303
 BALDUCCI, Antonio di Giovanni, 302
 BALESTRACCI, Duccio, XXI
 BAMBI, Federigo, XXXI, 21, 63, 207
 BARBADORI, Donato, 66
 BARBAZZA, Andrea, 108, 277, 287
 BARDI, Gualterotto (de'), 259, 266
 BARDI, Jacopo di Alberto (de'), 259
 BARDINI, Marco, 242-244
 BARDUCCI, Roberto, 240
 BARGAGLI, Roberta, 277
 BARLETTANI, Romeo, 228-229
 BARONCELLI, Bernardo Bandini, 257, 262, 265, 300, 302-303
 BARONCELLI, Piero di Iacopo, 34
 BAROZZI, Niccolò, 332
 BARTOLI, Giovanni, 300-301
 BARTOLI, Piero, 217
 BARTOLINI, Baldo, 276-277
 BARTOLO DA SASSOFERRATO, XXII, XXVIII,

- 21, 40, 48, 56, 73, 105-108, 113,
130-131, 133, 207, 240, 320-321, 343
- BARTOLOMEO COLLEONI, 229
- BARTOLOMEO DA SALICETO, 38
- BARTOLOMEO VOLPI DA SONCINO, 42
- BAUMGÄRTNER, Ingrid, 184
- BECCHI, Gentile, 244, 255, 268, 270-272,
274-276
- BECKER, Marvin, XXVI, XXX, 196
- BELLABARBA, Marco, XIX, 315, 347
- BENCIVENNI, Alessandro, 74, 183-185
- BENIGNO, Francesco, 316
- BERCÉ, Yves-Marie, 8
- BERLINGUER, Luigi, 345
- BERNARDINO DA FELTRE, 85
- BERNARDINO DA SIENA, 86
- BERNETTI, Giuseppe, 161
- BERTELLI, Sergio, 182, 306, 329, 337-338,
340, 344
- BERTI, Giuliana, 340
- BERTOLDO DI GIOVANNI, 268
- BERTRAM, Martin, 82
- BESSARIONE DA TREBISONDA, 206
- BETTIOL, Giuseppe, XVIII
- BETTONI, Antonella, 183
- BIDDAU, Federico, 249, 276
- BIROCCHI, Italo, 81, 184, 278, 327
- BIZZOCCHI, Roberto, 118, 284, 286, 315
- BLACK, Jane, 68, 72, 128-129, 131
- BLACK, Robert, 179
- BLANCO, Luigi, XII, XIII, XV, XXVI, 109,
313
- BLOCKMANS, Wim, XI
- BODIN, Jean, 323-324, 347
- BOLDRINI, Federica, 82
- BONSI, Domenico, 329
- BORCA, Deborah, 234
- BORGHESI, Borghese, 219
- BORGIA, Cesare (Valentino), 332, 337,
340-341
- BORROMEI, Carlo, 255
- BORROMEI, Giovanni, 255
- BORSELLI, Sebastiano, 209, 247
- BORSO D'ESTE, 164-165
- BOTTICELLI, Sandro, 264, 286
- BOURDIEU, Pierre, XII
- BOURIN, Monique, 29, 167
- BOUTIER, Jean, 91
- BRACCESI, Alessandro, 302
- BRACCIOLINI, Jacopo, 241, 257-258, 260
- BRACCIOLINI, Poggio, 202
- BRACKETT, John, 11, 87
- BRANCA, Vittore, 6
- BRANDOLINI, Aurelio Lippo, 307
- BROCCARDI, Benedetto, 242
- BROGGIO, Paolo, 198
- BROWN, Alison, XXVII, 110, 126, 202,
204-205, 207, 241, 246, 301, 314, 327
- BRUCKER, Gene Adam, XXVI, 12, 15, 19,
25, 66, 99, 101, 104
- BRUNI, Leonardo, XXVII, 42, 58, 75, 110,
177, 206, 287, 317
- BRUNNER, Otto, XVIII, 6
- BRUTO, 124
- BUGHETTI, Benvenuto, 256
- BULGARINI, Bulgarino, 276
- BULLE, Johannes, 266, 269
- BUONACCORSI, Stefano di Giovanni, 83
- BUONACCORSO DA MONTEMAGNO, 146-147
- BUONDELMONTI, Pierantonio, 300
- BUONGIROLAMI, Bernardo, 306
- CADONI, Giorgio, 335, 346
- CACCIALUPI, Giovan Battista, 276
- CAGGESE, Romolo, 6
- CALASSO, Francesco, 40, 208
- CAMPANINI, Antonella, 80
- CAMPOREALE, Salvatore, 286
- CANCELLIERI, Orfeo, 82
- CANCELLIERI, Riccardo, 112
- CANNAROZZI, Ciro, 86
- CANNING, Joseph, 69, 325
- CANTALICIO, Giovan Battista, 243-244
- CANTARELLA, Glauco Maria, 8
- CANTINI, Lorenzo, 120, 180-182, 200, 239,
307, 322, 346
- CAPACCI, Benuccio di Cristoforo, 222-223
- CAPITANI, Ovidio, 8
- CAPPELLI, Antonio, 304, 308
- CAPPELLI, Guido, 73
- CAPPONI, Gino, 66, 272

- CARAVALE, Mario, 81
 CARBONE, Lauretta, 200
 CARBONELL, Charles, XI
 CARDINI, Franco, 224, 228, 251, 253, 268-269, 286
 CARDINI, Roberto, 205
 CARDUCCI, Filippo, 334
 CARLINI, Matteo, 185
 CARLO IV, 192
 CARLO V, XXII, 182
 CARLO VI, 345
 CARLO VIII, 327
 CARLO DI DURAZZO, 20, 66
 CARLO MAGNO, 333
 CAROLI, Giovanni, 286
 CARONI, Pio, 115
 CARPZOV, Benedict, 193
 CASSI, Aldo Andrea, 52
 CASSIO, 124
 CASSUTO, Umberto, 172
 CASTIGLIONCHIO, Lapo (di), 20, 107
 CATANSANTI, Giovanni, 112
 CAUCHIES, Jean Marie, 209
 CAVALCANI, Ortensio, 239
 CAVALCANTI, Giovanni, 150
 CAVALLAR, Osvaldo, 81, 83, 190, 198, 326, 328, 331, 333, 342
 CAVALLO, Pietro, 62
 CAVANNA, Adriano, 184
 CECONI, Eugenio, 151-152
 CEFFI, Tommaso, 217
 CENGARLE, Federica, 72
 CESARE, Caio Giulio, 75, 126
 CHABOD, Federico, XIII, 313
 CHABOT, Isabelle, 91, 93
 CHERUBINI, Giovanni, 29, 167
 CHIFFOLEAU, Jacques, XXIX, 78, 319
 CHITI, Alfredo, 222
 CHITTOLINI, Giorgio, XIV, XVII, XXVI, XXVII, 41, 104, 109, 114, 128, 133, 209, 212, 312-313
 CIAI, Giovanni, 244
 CIANTE DA PIETRAMALA, 218
 CIARDINI, Marino, 172
 CICERONE, 205
 CIPOLLA, Bartolomeo, 75
 CIPRIANI, Giovanni, 332
 CLARO, Giulio, XVIII, 62, 285, 322
 CLAVERO, Bartolomé, 113, 346
 CLEMENTE V, 194
 CLEMENTE VI, 274
 COCCHI, Jacopo, 217
 COHN, Samuel Kline, 99, 123, 219
 COING, Helmut, 80
 COLAO, Floriana, 345
 COLUCCI, Giuntino, 282
 COMMYNES, Philippe (de), 285
 CONNELL, William John, XXVI, 104, 122, 175, 177, 222, 292
 CONSTABLE, Giles, 292
 CONTE, Emanuele, 81
 CONTI, Elio, 306
 CONTINI, Alessandra, 345
 COPPO STEFANI, Marchionne (di), 13-14, 18, 20, 66
 CORBINELLI, Bernardo, 227-230, 246
 CORNIA, Filippo (della), 131-132, 276-277
 CORSI, Bardo, 221
 CORSI, Bardo di Bartolo, 225, 251
 CORSINI, Andrea, 171
 CORTESE, Ennio, 46, 81, 208, 278, 320
 COSTA, Pietro, XIII, XVI, 10, 55, 109, 146, 347
 COZZI, Gaetano, 191, 336
 CURZIO, Francesco, 279-282, 284
 DAL POZZO, Paride, 240
 DANIELS, Tobias, 267-269
 DATI, Gregorio, 16-17
 DAVANZATI, Mariotto, 220
 DAVIDSOHN, Robert, 6, 10
 DEAN, Trevor, XXVII, 29
 DE ANGELIS, Laura, 58, 306
 DE BENEDICTIS, Angela, XV, XXIX, 168, 277, 286
 DE LA RONCIÈRE, Charles Marie, 104
 DE LUCA, Giovan Battista, 337
 DECIANI, Tiberio, XVIII, 324, 325
 DECIO, Filippo, 73, 129, 234, 277
 DECIO, Lancelotto, 276
 DEDOLA, Marco, 246

- DEI, Benedetto, 240
 DEIFOBO DELL'ANGUILLARA, 267, 281
 DEL BADIA, Iodoco, 165
 DELLA ROVERE, Giovanni, 253-254
 DELLA ROVERE, Giuliano, 253
 DESCENDRE, Romain, XII, XX
 DEZZA, Ettore, 184
 DIACCIATI, Silvia, 57
 DI RENZO VILLATA, Gigliola, 195
 DI SCIULLO, Franco Maria, 335
 DINI, Antonio, 327
 DINO DEL MUGELLO, 21
 DIONIGI, Renzo, 114
 DOMENICO DI NANNI, 215
 DONATI, Antonio Cocchi, 278
 DORINI, Umberto, 10

 EDGERTON, Samuel, 261, 263, 265, 285
 EDIGATI, Daniele, 11, 62, 183, 185, 187, 190-191, 194, 198-199
 ELLIOTT, John Huxtable, XVII
 EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA, 182
 ENRICO VII, XXII, 321
 ERCOLE D'ESTE, 266, 303
 ERCOLE, Francesco, XIII
 EUGENIO IV, 151, 186, 297
 EWALD, François, 266
 EZZELINO DA ROMANO, 267

 FABBRI, Lorenzo, 185
 FABRONI, Angelo, 145, 158, 164, 197, 266, 271, 277-279, 287-288
 FACHARD, Denis, 306, 331
 FARINACCIO, Prospero, XVIII
 FASANO GUARINI, Elena, XV, 8, 17, 114, 126, 128, 168, 183, 291, 296, 337, 341
 FEBVRE, Lucien, XI
 FEDERICO II DI SVEVIA, 267
 FEDERICO III, 270, 286
 FEDERICO DA MONTEFELTRO, 231-233, 238, 241-240, 243-244, 254, 266, 272
 FERRANTE D'ARAGONA, 238, 240, 254, 262, 272, 301
 FERRARI, Lena, 208-209, 223, 247
 FICINO, Marsilio, 206
 FIOCCHI, Claudio, 201

 FIORAVANTI, Giovanni, 249, 273
 FIORAVANTI, Maurizio, XIX, 18, 319
 FIORELLI, Piero, 133, 138
 FIUMI, Enrico, 223, 227, 229, 232, 237, 242
 FORTEBRACCI, Carlo, 267, 280-281
 FORTI, Francesco, 184
 FOUCAULT, Michel, XII, 234, 239, 241, 244, 266
 FRALE, Barbara, 224, 228, 251-253, 268-269, 286
 FRANCESCHI, Franco, 3, 118
 FRANCESCO I, XX, 182
 FRANCESCO DI TOMMASO GIOVANNI, 169-170
 FRANCESCO OTTAVIO DA FANO, 216
 FRANCESCO STEFANO DI LORENA, 345
 FRANCESCONI, Giampaolo, 135, 246
 FRANTZ, Erich, 271
 FRANZESI, Napoleone, 262-263, 265
 FRATI, Lodovico, 242
 FREDONA, Robert, 66, 205
 FRESCOBALDI, Battista, 246, 300, 302-303, 306
 FRIEDBERG, Emil, 43
 FUBINI, Riccardo, XXVII, 8, 23, 30, 37, 42, 65, 76, 104, 106, 109, 126, 152, 154, 157, 167, 177, 202, 208-209, 212-214, 223-224, 228-229, 241, 245, 251, 255-256, 275, 287, 299, 301, 305-306, 314, 319, 330, 338, 346-347
 FULGOSIO, Raffaele, 74-75, 184

 GABRIELLI, Cante (de'), 24, 65-66
 GAMBACORTI, Franceschino, 106
 GAMBERINI, Andrea, XXVII, 107
 GARANCINI, Gianfranco, 8
 GARFAGNINI, Giancarlo, 203, 212
 GEMELLI, Giuliana, XI
 GENET, Jean-Philippe, XI
 GENTILI, Alberico, 168
 GENTILI, Scipione, 168
 GÉRARD, Philippe, 62
 GERSON, Jean, 168, 201-202
 GHERARDI, Alessandro, 15, 273
 GHIGLIERI, Paolo, 334
 GIANNINO DI ASCOLI, 66
 GIANNOTTI, Donato, 331

- GIONTELLA, Massimo, 241
 GIORGI, Andrea, 200
 GIOVANNI XXII, XXII
 GIOVANNI BATTISTA DA MONTESECCO, 257,
 262, 270, 272, 282-283
 GIOVANNI DA MONTEGRANARO, 39-40, 42,
 46-47, 53, 57
 GIOVANNI DA POGGIBONSI, 179
 GIOVANNI DI LUCA DA PANZANO, 20-22
 GIOVANNI DI LUIGI DA PADOVA, 38
 GIOVANNI DI MONE, 20
 GISMONDO DELLA STUFA, 292
 GIUDA, 124, 265
 GIUGNO, Giovanni, 220
 GIUSTINIANO, 40, 43-44, 80, 206-207, 343
 GOFFREDO DI BUGLIONE, 264
 GORIA, Federico Alessandro, 209
 GORLA, Gino, 121, 337
 GRANT, Leonard William, 243, 247
 GRASSINO DI MANNO DA PAVIA, 174
 GRAZIANO, 205
 GREGORIO IX, 43
 GROSSI, Paolo, XIV, XXXI, 77, 113, 313,
 320
 GUALTEROTTI, Lorenzo, 220
 GUANZALOTTI, Andrea, 268
 GUAISTI, Cesare, 177
 GUAZZINI, Sebastiano, 62
 GUENÉE, Bernard, 168, 201
 GUICCIARDINI, Francesco, XXV, 5, 50-51,
 103, 111, 164-165, 198, 205, 246,
 255-256, 273, 289-291, 307, 326, 328,
 331, 338-339, 341, 345-347
 GUICCIARDINI, Luigi, 5, 158, 206
 GUIDI, Guidubaldo, 10-12, 97
 GUIDO DA BAISIO, 105
 GUIMBARD, Catherine, 81, 84

 HARCOURT, Bernard, 266
 HÄRTER, Karl, XXIX, 17, 219
 HERLIHY, David, 118
 HESPAÑA, António Manuel, 113
 HINTZE, Otto, 122

 IMMEL, Gerhard, 80
 INGHIRAMI, Paolo, 223, 228-229

 INGLESE, Giorgio, XII
 ISAACS, Ann Katherine, 335-336
 ISENMANN, Moritz, 25
 IVANI, Antonio (da Sarzana), XXVII,
 207-209, 213, 223, 234, 242-243, 245,
 247

 JACOB DI MANUELE (ebreo), 173
 JACOPO CARBONI DA CAMERINO, 38
 JACOPO DI CASTAGNO DA MESSINA, 191
 JELLINEK, Georg, XIII, XIX

 KANTOROWITZ, Hermann, 80, 82
 KENT, Francis William, 211-212
 KERCHOVE, Michel (van de), 62
 KIRSHNER, Julius, 25, 75, 81, 83, 184
 KLAPISH-ZUBER, Christiane, 118
 KLEIN, Robert, 195
 KUEHN, Thomas, 183, 218

 LABRIOLA, Giulia Maria, 343
 LACCHÈ, Luigi, 193, 231
 LAGERET, Jean, 72
 LAMPUGNANI, Giovan Andrea, 257
 LANCIA, Andrea, 63
 LANDI, Sandro, 91
 LANDUCCI, Luca, 165, 238, 261-264, 341
 LANTSCHNER, Patrick, 5
 LATINI, Brunetto, 150
 LAZZARINI, Isabella, XXVII
 LE GOFF, Jacques, XXVI
 LEONARDO DA VINCI, 300
 LEVATI, Stefano, 123
 LEWIS, Peter Shervey, 107
 LISCI, Biagio, 229-230, 243
 LO CONTE, Antonio, 71, 124, 135
 LONGO, Giovanni, 233-234
 LOSS, Edward, 315
 LOVAGNOLI, Jacopo (de'), 149
 LOWE, Kate, 29
 LUDOVICO ANTONIO SARACENI DA FANO,
 327-328, 333
 LUIGI XI, 270, 285-286
 LUIGI XIII, 234
 LUZZATI, Michele, 147, 172, 337, 340

 MACHIAVELLI, Bernardo, 204, 207, 343

- MACHIAVELLI, Girolamo, 203
 MACHIAVELLI, Niccolò, XXIV, XXV, 8, 10, 51, 165, 168-169, 182, 204, 255-256, 269, 332, 334, 337, 340-44, 346-347
 MACINGHI STROZZI, Alessandra, 177
 MAFFEI, Domenico, 81, 184, 207
 MAGALOTTI, Filippo, 25
 MAGNANI, Matteo, 63
 MAINO, Giason (del), 73, 131, 279
 MALEGONNELLE, Antonio, 329
 MALEGONNELLE, Piero, 230, 236-238
 MANETTI, Giannozzo, 175-177, 315
 MANFREDI, Manfredi, 308
 MANFREDI, Taddeo, 252-253
 MANIKOWSKA, Alina, 10, 29, 54
 MANNELLI, Luigi, 340
 MANNO TOLU, Rosalia, 251
 MANNORI, Luca, XIII, XV-XVI, XXVII, XXXI, 113, 130, 246, 312, 316, 318, 327
 MANNUCCI, Francesco Luigi, 244
 MANUELE DI ELIUCCIO DA ANCONA, 174
 MAOMETTO II, 300
 MARAVALL, José Antonio, XVI, 324
 MARCHAND, Jean Jacques, 341-342
 MARCHETTI, Paolo, XV
 MARCHETTO, Giuliano, XXVIII, 240, 288
 MARCUCCI, Silvia, 223
 MARONGIU, Antonio, XII
 MARRARA, Danilo, 345
 MARRI, Paolo, 306
 MARSILI, Ippolito, XVIII, 325
 MARTARELLI, Alessandro, 227
 MARTELLI, Domenico, 203
 MARTELLI, Mario, 239, 241-242
 MARTINES, Lauro, XXVI, XXVIII, 11, 119, 179, 183-184, 190, 193
 MARTINO GARATI DA LODI, 72
 MARTONE, Luciano, 218
 MARZI, Demetrio, 123, 203-204, 308
 MASI, Niccolò, 218
 MASSETTO, Gian Paolo, 195, 209
 MASSIMI, Carlo, 248
 MASSIMILIANO I D'ASBURGO, 332, 344
 MATTONE, Antonello, 278
 MATTOZZI, Ivo, 277
 MAZZI, Maria Serena, 79, 99
 MAZZONI, Vieri, 8
 MECCARELLI, Massimo, 300
 MEDICI, Alessandro (de'), 307
 MEDICI, Averardo (de'), 145-146
 MEDICI, Bianca (de'), 261
 MEDICI, Cosimo (de'), 145, 147-148, 150-151, 153-154, 156-157, 161-163, 180, 192, 203, 206-207, 211-212, 222, 224, 252, 297, 338
 MEDICI, Cosimo I (de'), 181-183, 198, 200, 211, 246, 291, 315, 345-346
 MEDICI, Cosimo III (de'), 181, 183
 MEDICI, Donato (de'), 255
 MEDICI, Giuliano (de'), 211, 252-253, 257-259, 262-263, 265, 268, 272, 285, 300
 MEDICI, Lorenzo (de'), XXIX-XXX, 206-207, 211-309, 327-328, 330, 338, 340
 MEDICI, Pierfrancesco (de'), 203, 329
 MEDICI, Piero il Gottoso (de'), 158-169, 170, 197, 206, 211, 224-225, 229, 298, 301, 303
 MEDICI, Piero il Fatuo (de'), 309, 329
 MICHELE DI GUIDO, 220
 MICHELE DI LANDO, 12, 14, 24
 MICHELI, Giovanni, 138
 MICHELI, Paolo, 138
 MICHELOZZI, Niccolò, 213, 268, 276, 282, 318
 MIGLIO, Gianfranco, XII
 MILETTI, Marco Nicola, 278
 MINEO, Ennio Igor, 316
 MINERBETTI, Tommaso, 329
 MODRUSSIENSE, Niccolò, 267
 MOLHO, Anthony, XIV, 88, 101, 154, 170
 MOMMSEN, Theodor, 108
 MONACO, Giovanni, 105
 MONTORZI, Mario, XX, 140, 176, 195, 276
 MORELLI, Giovanni di Pagolo, 36
 MORELLI, Girolamo, 279
 MORELLI TIMPANARO, Augusta Maria, 251
 MORENZONI, Franco, 72

- MOSCADELLI, Stefano, 200
 MOZZARELLI, Cesare, 311
 MUNICCHI, Alfredo, 161, 165
 MUZZARELLI, Maria Giuseppina, 52, 80, 85
 MUZZI, Orietta, 136

 NADDO DA MONTECATINI, 12, 14
 NAJEMI, John, 37
 NALDI, Naldo, 243, 247
 NARDI, Paolo, 277
 NATALINI, Cecilia, 81
 NAUDÉ, Gabriel, 323
 NELLO DA S. GIMIGNANO, 130, 185
 NERI, Francesco, 123, 184
 NERI, Pompeo, 212
 NERO, Bernardo (del), 331, 346
 NERONI, Dietisalvi, 158
 NERONI, Francesco, 164-166
 NEVO, Alessandro (di), 172
 NICCOLI, Niccolò, 110
 NICCOLINI, Angelo, 329
 NICCOLINI, Otto di Lapo, 163, 203
 NICCOLÒ V, 157
 NICOLAJ, Giovanna, 200
 NINCI, Renzo, 306
 NIPPEL, Wilfried, 164
 NORI, Francesco, 257
 NOVATI, Francesco, 30
 NUBOLA, Cecilia, 219

 OESTREICH, Gerhard, 79
 OLDRADO DA PONTE, XXII
 ORLANDO, Ermanno, 324
 ORLANDI, Rosso (degli), 179
 ORSINI, Clarice, 253
 ORSINI, Piero, 327
 ORSINI, Rinaldo, 253-255
 ORTALLI, Gherardo, 265
 OST, Françoise, 62
 OSTORERO, Martine, 72
 OTTAVIANI, Gitto, 275-276

 PADOA-SCHIOPPA, Antonio, 62, 195
 PALMA, Massimo, 164
 PALMAROCCHI, Roberto, 5, 103, 255, 326
 PAMPALONI, Guido, 161-162
 PANDOLFINI, Agnolo, 150

 PANSINI, Giuseppe, 97
 PAOLO II, 224, 228, 267, 280
 PAOLI, Maria Pia, 323
 PAOLO DA CERTALDO, 6
 PAOLO DI CASTRO, 42, 48, 57, 74, 107, 126, 127, 131, 183, 185, 188, 316
 PAPE, Guy, 72
 PARAVICINI BAGLIANI, Agostino, 319
 PARENTE, Margherita Isnardi, 324
 PARENTI, Piero, 329-330, 340
 PAZZI, Andrea, 261, 264, 302
 PAZZI, Francesco, 257-258, 265
 PAZZI, Galeotto, 261, 302
 PAZZI, Giovanni di Antonio, 255, 261, 302
 PAZZI, Guglielmo di Antonio, 251, 261
 PAZZI, Jacopo, 225, 258-261, 263, 265
 PAZZI, Niccolò, 261, 302
 PAZZI, Pazzino, 264
 PAZZI, Renato, 261, 265
 PENNINGTON, Kenneth, 279
 PEPI, Francesco, 338
 PEROSA, Alessandro, 259-260
 PERTILE, Antonio, 80
 PETIT, Jean, 168, 200-201
 PETRALIA, Giuseppe, 40
 PETRONIO, Ugo, 81, 104
 PETRUCCI, Cesare, 257
 PIANO MORTARI, Vincenzo, 44
 PIAZZI, Alessandro, 323
 PICCININO, Niccolò, 189
 PICCOLOMINI, Enea Silvio (Pio II), 152, 161, 326
 PIERO DELLA BIANCA DA PISA, 220
 PIETRO D'ANCARANO, 38, 73, 82, 321
 PIETRO LEOPOLDO D'ASBURGO LORENA, 346
 PIFFERI, Michele, XXX, 324-325
 PINTO, Giuliano, 6, 29, 116, 167
 PIRILLO, Paolo, 306
 PITTI, Bonaccorso, 64-65, 119, 315
 PITTI, Luca, 158, 160-161, 164, 166
 PLATONE, 206
 PLETONE, 206
 POLIZIANO, Angelo, 257, 259-260, 262-263, 270, 278, 327
 POLLAIUOLO, Antonio (del), 238

- POLLARD, Graham, 268
 POLVERINI, Jacopo, 346
 PONTANO, Ludovico, 128, 130
 PONTARI, Paolo, 223
 PORTINARI, Pigello, 165
 PRODI, Paolo, 79, 163, 208, 267, 319
 QUAGLIONI, Diego, 9, 81, 85, 127, 172, 231, 320, 328, 343, 347
 RAFFESTIN, Claude, XV
 RAINEY, Roland Eugene, 81, 101
 RANIERO ARSENDI DA FORLÌ, 131
 REGOLIOSI, Mariangela, 205
 RENATO D'ANGIÒ, 269
 REZASCO, Giulio, 104
 RIARIO, Girolamo, 253, 257, 302-303
 RIARIO, Raffaele Sansoni, 257-258, 260, 266-267, 269, 281-283
 RICCHIONI, Vincenzo, 293, 308
 RICCIARDELLI, Fabrizio, XXI, 108, 151
 RICCOBALDI, Benedetto, 223
 RIDOLFI, Antonio, 229, 246
 RIDOLFI, Giovan Battista, 337
 RIDOLFI, Lorenzo, 65, 111, 150
 RINALDESCHI, Antonio, 292
 RINUCCINI, Alamanno, 301-302, 304-305
 ROBERTO D'ANGIÒ, XXII, 27
 ROBERTO DI BAVIERA, 32-33, 64-65, 111, 326, 332
 ROCKE, Michael Jesse, 93
 RODOLICO, Niccolò, 5
 ROKKAN, Stein, XV
 ROMANO, Ruggiero, 150
 ROMEO, Francesco, 343
 RONDININI SOLDI, Gigliola, 73
 RONDONI, Giuseppe, 245, 261
 ROSELLI, Antonio, 82
 ROSSI, Giovanni, 75, 205
 ROSSI, Lionetto (de'), 262, 269
 ROSSI, Lovanio, 202
 ROTELLI, Ettore, 79
 ROUCHON, Olivier, 91
 ROUSSEAU, Xavier, 62
 ROVATTI, Pier Aldo, 234
 ROWE, Gordon John, 149
 RUBINSTEIN, Nicolai, XXVI, 28, 110, 147, 149, 154, 161, 165, 211, 214, 308, 330, 344
 RUFFILLI, Roberto, XI
 RUTENBURG, Viktor, 8
 S. AGOSTINO, 94
 S. TOMMASO D'AQUINO, 86, 205
 SABATO (ebreo), 173
 SACCHETTI, Tommaso, 65
 SACCHI, Scuolaio, 218
 SACRAMORO, Filippo, 226, 229, 256, 306
 SALUTATI, Coluccio, XXVII, 30, 202
 SALVADORI, Patrizia, 215-216, 218, 220
 SALVEMINI, Gaetano, 56
 SALVESTRINI, Francesco, 6
 SALVETTI, Niccolò, 188
 SALVETTI, Tommaso, 184-186, 188-192, 194-195, 199, 203
 SALVETTI COSSI, Franca, 202
 SALVIATI, Francesco, 253-255, 257-258, 260, 265-267, 275, 281-283, 285
 SALVIATI, Jacopo, 260, 265
 SANDEI, Felino, 287
 SANTAGATA, Marco, 40
 SANTI, Francesco, 8
 SANTI, Giovanni, 243
 SANTINI, Emilio, 176
 SANUDO, Marin, 332
 SAPORI, Armando, 163
 SASSO, Gennaro, XII
 SAVELLI, Marco Antonio, 187, 198
 SAVELLI, Rodolfo, 128
 SAVONAROLA, Girolamo, 195, 329-330, 332-335, 338
 SAVIGNY, Friedrich Carl, 277
 SBRICCOLI, Mario, XVIII-XIX, XXI, XXIX, XXXI-XXXII, 7, 13, 17, 38, 48, 54, 56, 69, 70, 127, 131, 183, 202, 247, 266, 296, 299, 325
 SCALA, Bartolomeo, XXVII, 202-207, 209, 238, 240-241, 243, 245, 259, 270-272, 286-287, 304, 306, 308, 318, 340
 SCALI, Giorgio, 24
 SCHERHOFF, Gerd, XIX
 SCHNETTGER, Matthias, 332

- SCHULZE, Winfried, 79
 SCHIERA, Pierangelo, XIV, XVIII, 5, 79, 122, 346
 SCHWALM, Jakob, 53
 SERRISTORI, Maddalena, 327-328
 SERRISTORI, Ristoro, 224-226
 SESTAN, Ernesto, 56
 SFORZA, Caterina, 253
 SFORZA, Francesco, 153, 157, 160-161
 SFORZA, Galeazzo Maria, 164, 224, 253, 256-257
 SIGISMONDO DI LUSSEMBURGO, 152, 333
 SIGNORINI, Rodolfo, 227, 232
 SILVANO, Giovanni, 274, 276, 288
 SIMIONI, Attilio, 207
 SIMONETTA, Cicco, 256
 SIMONETTA, Marcello, 283
 SISTO IV, XXIX, 231, 252-255, 257, 266, 269-270, 272, 274-275, 279-280, 282-283, 286-287, 298, 301
 SKINNER, Quentin, 347
 SODERINI, Niccolò, 159-161
 SODERINI, Piero, 338, 340-341, 344
 SODERINI, Tommaso, 211, 225, 231
 SOFFICI, Manila, 135
 SORANZO, Giovanni, 157
 SORDI, Bernardo, XXXI, 312, 316
 SOZZINI, Bartolomeo, 73, 128-129, 276-284, 328, 337
 SOZZINI, Mariano, 131
 SPAGNESI, Enrico, 66, 207, 273, 279
 SPANÒ, Michele, 78
 STERN, Laura Ikins, 11, 145
 STOLLEIS, Michael, 17
 STORTI, Claudia, XXX, 75, 114, 127, 131, 133, 184
 STRAYER, Joseph, XIII, XVII
 STROZZI, Antonio, 186, 328
 STROZZI, Lorenzo, 177
 STROZZI, Tommaso, 24, 70
 SZNURA, Frank, 20
 TABACCO, Giovanni, XXVII, 6, 58
 TANZINI, Lorenzo, XXXI, 9, 12, 39, 43, 48, 53, 83, 104, 120, 123, 129, 134, 136, 138, 146, 183, 185, 187, 191, 194, 200, 248, 316
 TARTAGNI, Alessandro, 73-74, 132, 276, 321
 TARUFFO, Michele, 336
 TEDESCHI, Niccolò (de'), 73
 TENENTI, Alberto, XII, 150
 TERGOLINA, Gerolamo, 82
 THÉRY, Julien, 59
 THOMAS, Yan, 78
 TILLY, Charles, XII, XV-XVI
 TOCCI, Giovanni, 313
 TODESCHINI, Giacomo, 173
 TOFANO DA RUBALTO, 218
 TOMÁS Y VALIENTE, Francisco, XXXI-XXXII, 113
 TOMMAI, Pietro, 275
 TOMMASINO DA PANZANO, 20-22
 TONGIORGI, Ezio, 340
 TORELLI, Lelio, 327
 TORNABUONI, Alessandro, 304-305
 TORNABUONI, Lorenzo, 331
 TORRE, Angelo, 311
 TORTI, Girolamo, 277, 279, 283-284
 TOSCANO, Matteo, 265, 272
 TOSCHI, Domenico, 62, 277, 285
 TRANCHEDINI, Nicodemo, 157, 160
 TREGGIARI, Ferdinando, 315
 TRIPODI, Claudia, 36
 UBERTO DA CESENA, 82
 VAGLIENTI, Pietro, 340
 VALLA, Lorenzo, 314
 VALLEJO, Jesús, 46
 VALLERANI, Massimo, 30
 VANNINI, Luca, XXV
 VANNUCCHI, Elena, 71, 124, 134-135
 VARANINI, Gian Maria, 127
 VARISCHI, Carlo, 85
 VENCESLAO, 32
 VENTRONE, Paola, 245
 VERDE, Armando, 276, 278
 VERGA, Marcello, 183, 212, 332, 345
 VESPASIANO DA BISTICCI, 150, 176
 VESPUCCI, Guidantonio, 331-332

- VESPUCCI, Piero di Giuliano, 263, 301
VETTORI, Francesco, 344
VIGUER, Jean-Claude Maire, 324
VILLANI, Alberto, 259-260
VILLANI, Giovanni, 75
VIROLI, Maurizio, 149
VISCONTI, Bernabò, 30, 202
VISCONTI, Giangaleazzo, 30, 64, 200, 202
VISCONTI, Gianmaria, 200
VITELLI, Niccolò, 253, 267, 280
VITELLI, Paolo, 193
VITI, Paolo, 58, 213, 251
VIVANTI, Corrado, 51
WEBER, Max, XIII, XIX, XXV, 164
WILLOWEIT, Dietmar, 114
WOLKAN, Rudolf, 152
WÜRGLER, Andreas, 219
YATES, Francis, 334
ZABARELLA, Francesco, 83
ZACCHI, Zaccaria, 242
ZAMBECCAI, Carlo, 38
ZARRILLI, Carla, 200
ZENDRI, Christian, 40, 330
ZORZI, Andrea, XIX, XXVI-XXVII, XXX,
6, 10-11, 29, 57, 78, 87, 97, 104, 109,
119, 121, 190-191, 195, 212-213, 222,
228, 290, 334, 336, 339

INDICE SOMMARIO

<i>Abbreviazioni</i>	IX
<i>Introduzione</i>	XI

PARTE PRIMA

LA COSTRUZIONE DEL DOMINIO SOTTO IL REGIME ALBIZZESCO (1378-1434)

CAPITOLO PRIMO

L'ORDINE PUBBLICO COME TUTELA DELL'ORDINE POLITICO. L'EMERGENZA REPRESSIVA

1. Le egemonie sociali alla prova di una nuova risposta istituzionale: tumulto dei Ciompi e creazione degli Otto di Guardia	3
2. La prima organizzazione dell'ufficio (1378-1382)	11
2.1. I compiti dell'ufficio. La caccia ai ribelli	15
2.2. Episodi di ribellione	19
3. L'istituzione del 'borsellino' (1387)	23
4. Gli Albizzi al potere: la Balìa del 1393	27
4.1. Attività degli Otto sotto il regime albizzesco	30

CAPITOLO SECONDO

PROFILI EGEMONICI DEL PENALE NEGLI STATUTI FIORENTINI DEL PRIMO QUATTROCENTO

1. I difficili sentieri della revisione statutaria	39
2. Il paradigma dell'infrazione politica. I crimini contro l' <i>ordo civitatis</i>	45
3. Il penale del <i>tractatus Ordinamentorum Iustitiae</i>	56
4. La problematica emersione di una <i>maiestas civitatis Florentiae</i>	61

CAPITOLO TERZO
IL CONTROLLO DEL CORPO SOCIALE.
L'OFFENSIVA MORALIZZATRICE

1.	Capacità di esercitare il comando, capacità di farsi obbedire. Primi esperimenti di disciplinamento	77
2.	La legislazione suntuaria.	80
3.	Sodomia, prostituzione, corruzione e gioco d'azzardo.	87

CAPITOLO QUARTO
STRATEGIE PENALI A « CONSERVATIONE E
AUGUMENTO » DEL DOMINIO TERRITORIALE

1.	Una 'federazione' obbediente	103
2.	Mappare il dominio: gli apparati giurisdizionali territoriali	111
3.	Controllare il territorio per statuti: le rubriche penali degli statuti comunitativi	125

PARTE SECONDA
IL CONSOLIDAMENTO DEL DOMINIO SOTTO IL REGIME MEDICEO
(1434-1478)

CAPITOLO QUINTO
GLI OTTO. DA CACCIATORI DI RIBELLI A GIUDICI CRIMINALI

1.	Gli Otto e Cosimo de' Medici. Tra continuità e trasformazioni	145
2.	La congiura del Poggio	158
3.	La progressiva affermazione degli Otto come tribunale criminale dello 'stato' fiorentino	169

CAPITOLO SESTO
« IURIS ORDINE NON SERVATO ».
OLTRE GLI STATUTI

1.	La fuoriuscita del penale dalla cornice statutaria	181
2.	La saldatura del penale allo <i>stylus procedendi</i> degli Otto	187
2.1.	Cultura del castigo, cultura della composizione: uno <i>stylus</i> 'osmotico'.	194
3.	Verso la normalizzazione dello straordinario.	200

CAPITOLO SETTIMO
ESERCITARE RIGORE E CLEMENZA.
LA VICENDA DI VOLTERRA RIBELLE

1.	Lorenzo de' Medici: la prefigurazione del principe rigorista e clemente . .	211
2.	Il giudice misericordioso: le intercessioni in cause giudiziarie	214
3.	Il giudice terrifico e vindice: la ribellione di Volterra	221
4.	La vittoria di Lorenzo, tra atteggiamenti maiestatici e vocazione principesca	234

CAPITOLO OTTAVO
« IL CASO DE' PAZZI ».
LO SPETTRO DEL *CRIMEN MAIESTATIS*

1.	Antefatti e fatti	251
2.	Il momento della risposta repressiva	258
3.	L'ideologia della repressione: il contributo di letterati e funzionari	266
4.	L'ideologia della repressione: il contributo dei giuristi	273
5.	La <i>lex</i> 'Gismondina'	289
6.	'Salus Medicea, suprema lex'	300

CONCLUSIONE
QUATTROCENTO FIORENTINO E STATO MODERNO.
SUL CRINALE TRA REPUBBLICA E PRINCIPATO

1.	Segni persistenti dell'antico	311
2.	Squarci di moderno nell'antico	316
3.	Oltre le origini. La ricerca di un nuovo ordine	325

<i>Indice dei nomi.</i>	349
-----------------------------------	-----

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

CENTRO DI STUDI
PER LA STORIA DEL PENSIERO GIURIDICO MODERNO

PUBBLICAZIONI

QUADERNI FIORENTINI

« Per la storia del pensiero giuridico moderno »

Vol. 1 (1972), 8°, p. 486

Vol. 2 (1973), 8°, p. 798

Vol. 3-4 (1974-75) - Il « socialismo giuridico ». Ipotesi e letture, due tomi in 8°, p. 1041

Vol. 5-6 (1976-77) - Itinerari moderni della proprietà, due tomi in 8°, p. 1140

Vol. 7 (1978) - Emilio Betti e la scienza giuridica del Novecento, 8°, p. 648

Vol. 8 (1979), 8°, p. 564

Vol. 9 (1980) - Su Federico Carlo di Savigny, 8°, p. 590

Vol. 10 (1981), 8°, p. 584

Vol. 11-12 (1982-83) - Itinerari moderni della persona giuridica, due tomi in 8°, p. 1200

Vol. 13 (1984), 8°, p. 782

Vol. 14 (1985), 8°, p. 646

Vol. 15 (1986), 8°, p. 748

Vol. 16 (1987) - Riviste giuridiche italiane (1865-1945), 8°, p. 718

Vol. 17 (1988), 8°, p. 640

Vol. 18 (1989), 8°, p. 744

Vol. 19 (1990), 8°, p. 736

Vol. 20 (1991) - François Gény e la scienza giuridica del Novecento, 8°, p. 588

Vol. 21 (1992), 8°, p. 750

Vol. 22 (1993) - Per Federico Cammeo, 8°, p. 706

Vol. 23 (1994), 8°, p. 554

Vol. 24 (1995), 8°, p. 620

Vol. 25 (1996), 8°, p. 810

Vol. 26 (1997), 8°, p. 744

Vol. 27 (1998), 8°, p. 590

Vol. 28 (1999) - Continuità e trasformazione: la scienza giuridica italiana tra fascismo e repubblica, due tomi in 8°, p. 1180

Vol. 29 (2000), 8°, p. 578

Vol. 30 (2001), due tomi in 8°, p. 988

Vol. 31 (2002) - L'ordine giuridico europeo: radici e prospettive, due tomi in 8°, p. 950

Vol. 32 (2003), 8°, p. 796

Vol. 33-34 (2004-2005) - L'Europa e gli 'Altri'. Il diritto coloniale fra Otto e Novecento, due tomi in 8°, p. 1408

Vol. 35 (2006), due tomi in 8°, p. 1120

Vol. 36 (2007) - Principio di legalità e diritto penale (per Mario Sbriccoli), due tomi in 8°, p. 1562

Vol. 37 (2008), 8°, p. 744

Vol. 38 (2009) - I diritti dei nemici, due tomi in 8°, p. 1956

Vol. 39 (2010), 8°, p. 946

- Vol. 40 (2011) - Giudici e giuristi. Il problema del diritto giurisprudenziale fra Otto e Novecento, due tomi in 8°, p. 1174
- Vol. 41 (2012), 8°, p. 940
- Vol. 42 (2013), 8°, p. 804
- Vol. 43 (2014) - Autonomia - Unità e pluralità nel sapere giuridico fra Otto e Novecento, due tomi in 8°, p. 1144
- Vol. 44 (2015), due tomi in 8°, p. 1262
- Vol. 45 (2016), 8°, p. 778
- Vol. 46 (2017) - Giuristi e Stato sociale, due tomi in 8°, p. 1060
- Vol. 47 (2018), 8°, p. 816
- Vol. 48 (2019), 8°, p. 840
- Vol. 49 (2020), 8°, p. 914
- Vol. 50 (2021), due tomi in 8°, p. 1014

BIBLIOTECA

« Per la storia del pensiero giuridico moderno »

- 1 LA SECONDA SCOLASTICA NELLA FORMAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO MODERNO
Incontro di studio - Firenze, 17-19 ottobre 1972
Atti, a cura di Paolo Grossi
(1973), 8°, p. 484
- 2 Mario Sbriccoli, CRIMEN LAESAE MAIESTATIS
Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna
(1974), 8°, p. 399
- 3 Pietro Costa, IL PROGETTO GIURIDICO
Ricerche sulla giurisprudenza del liberalismo classico
Vol. I: Da Hobbes a Bentham
(1974), 8°, p. XIII-414
- 4 Mario Sbriccoli, ELEMENTI PER UNA BIBLIOGRAFIA DEL SOCIALISMO GIURIDICO ITALIANO
(1976), 8°, p. 169
- 5 Paolo Grossi, « UN ALTRO MODO DI POSSEDERE »
L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica post-unitaria
(1977), 8°, p. 392
- 6/7 Franz Wieacker, STORIA DEL DIRITTO PRIVATO MODERNO
con particolare riguardo alla Germania
Trad. di Umberto Santarelli e di Sandro A. Fusco
Vol. I (1980), 8°, p. 560
Vol. II (1980), 8°, p. 429
- 8 Maurizio Fioravanti, GIURISTI E COSTITUZIONE POLITICA NELL'OTTO-CENTO TEDESCO
(1979), 8°, p. 432
- 9 Peter Stein-John Shand, I VALORI GIURIDICI DELLA CIVILTÀ OCCIDENTALE
Trad. di Alessandra Maccioni
(1981), 8°, p. 465

- 10 Gioele Solari, **SOCIALISMO E DIRITTO PRIVATO**
Influenza delle odierne dottrine socialistiche sul diritto privato (1906)
Edizione postuma a cura di Paolo Ungari
(1980), 8°, p. 259
- 11/12 **CRISTIANESIMO, SECULARIZZAZIONE E DIRITTO MODERNO**
A cura di Luigi Lombardi Vallauri e Gerhard Dilcher
(1981), 8°, p. 1527
- 13 **LA « CULTURA » DELLE RIVISTE GIURIDICHE ITALIANE**
Arti del Primo Incontro di studio - Firenze, 15-16 aprile 1983
A cura di Paolo Grossi
(1984), 8°, p. VI-198
- 14 Franco Todescan, **LE RADICI TEOLOGICHE DEL GIUSNATURALISMO LAICO**
I. Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico di Ugo Grozio
(1983), 8°, p. VIII-124
- 15 Emanuele Castrucci, **TRA ORGANICISMO E « RECHTSIDEE »**
Il pensiero giuridico di Erich Kaufmann
(1984), 8°, p. XIV-202
- 16 Pietro Barcellona, **I SOGGETTI E LE NORME**
(1984), 8°, p. IV-204
- 17 Paolo Cappellini, **SYSTEMA IURIS**
I. Genesi del sistema e nascita della « scienza » delle Pandette
(1984), 8°, p. XII-638
- 18 Luca Mannori, **UNO STATO PER ROMAGNOSI**
I. Il progetto costituzionale
(1984), 8°, p. XII-656
- 19 Paolo Cappellini, **SYSTEMA IURIS**
II. Dal sistema alla teoria generale
(1985), 8°, p. XII-416
- 20 Bernardo Sordi, **GIUSTIZIA E AMMINISTRAZIONE NELL'ITALIA LIBERALE**
La formazione della nozione di interesse legittimo
(1985), 8°, p. 483
- 21 Pietro Costa, **LO STATO IMMAGINARIO**
Metafore e paradigmi nella cultura giuridica fra Ottocento e Novecento
(1986), 8°, p. IV-476
- 22 **STORIA SOCIALE E DIMENSIONE GIURIDICA - STRUMENTI D'INDAGINE E IPOTESI DI LAVORO**
Atti dell'Incontro di studio - Firenze, 26-27 aprile 1985
A cura di Paolo Grossi
(1986), 8°, p. VIII-466
- 23 Paolo Grossi, **STILE FIORENTINO**
Gli studi giuridici nella Firenze italiana - 1859-1950
(1986), 8°, p. XV-230
- 24 Luca Mannori, **UNO STATO PER ROMAGNOSI**
II. La scoperta del diritto amministrativo
(1987), 8°, p. VIII-254

- 25 Bernardo Sordi, TRA WEIMAR E VIENNA
Amministrazione pubblica e teoria giuridica nel primo dopoguerra
(1987), 8°, p. 378
- 26 Franco Todescan, LE RADICI TEOLOGICHE DEL GIUSNATURALISMO
LAICO
II. Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico di Jean Domat
(1987), 8°, p. VIII-88
- 27 Paolo Grossi, « LA SCIENZA DEL DIRITTO PRIVATO »
Una rivista-progetto nella Firenze di fine secolo - 1893-1896
(1988), 8°, p. IX-206
- 28 LA STORIOGRAFIA GIURIDICA SCANDINAVA
Atti dell'Incontro di studio - Firenze, 22-23 maggio 1987
A cura di Paolo Grossi
(1988), 8°, p. VI-87
- 29 LA CULTURE DES REVUES JURIDIQUES FRANÇAISES
A cura di André-Jean Arnaud
(1988), 8°, p. IV-144
- 30 Adam Smith, LEZIONI DI GLASGOW
Introduzione a cura di Enzo Pesciarelli
Traduzione di Vittoria Zompanti Oriani
(1989), 8°, p. CXXVIII-766
- 31 Thilo Ramm, PER UNA STORIA DELLA COSTITUZIONE DEL LAVORO
TEDESCA
A cura di Lorenzo Gaeta e Gaetano Vardaro
(1989), 8°, p. 195
- 32 PIERO CALAMANDREI - Ventidue saggi su un grande maestro
A cura di Paolo Barile
(1990), 8°, p. 556
- 33 IL PENSIERO GIURIDICO DI COSTANTINO MORTATI
A cura di Mario Galizia e Paolo Grossi
(1990), 8°, p. 644
- 34/35 HISPANIA - ENTRE DERECHOS PROPIOS Y DERECHOS NACIONALES
Atti dell'incontro di studio - Firenze/Lucca 25, 26, 27 maggio 1989
A cura di B. Clavero, P. Grossi, F. Tomas y Valiente
Tomo I (1990), 8°, p. VI-530
Tomo II (1990), 8°, p. IV-531-1036
- 36 Osvaldo Cavallar, FRANCESCO GUICCIARDINI GIURISTA
I ricordi degli onorari
(1991), 8°, p. XXII-396
- 37 Bernardo Sordi, L'AMMINISTRAZIONE ILLUMINATA
Riforma delle Comunità e progetti di Costituzione nella Toscana leopoldina
(1991), 8°, p. 424
- 38 Franco Cipriani, STORIE DI PROCESSUALISTI E DI OLIGARCHI
La Procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)
(1991), 8°, p. X-536

- 39 Bartolomé Clavero, **ANTIDORA**
Antropología católica de la economía moderna
(1991), 8°, p. VI-259
- 40 Giovanni Cazzetta, **RESPONSABILITÀ AQUILIANA E FRAMMENTAZIONE DEL DIRITTO COMUNE CIVILISTICO (1865-1914)**
(1991), 8°, p. IV-564
- 41 Paolo Grossi, **IL DOMINIO E LE COSE**
Percezioni medievali e moderne dei diritti reali
(1992), 8°, p. 755
- 42 **L'INSEGNAMENTO DELLA STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO**
Strumenti, destinatari, prospettive
Atti dell'Incontro di studio - Firenze, 6-7 novembre 1992
A cura di Paolo Grossi
(1993), 8°, p. VIII-440
- 43 **PERIODICI GIURIDICI ITALIANI (1850-1900) - Repertorio**
A cura di Carlo Mansuino
(1994), 8°, p. XIV-368
- 44 Stefano Mannoni, **UNE ET INDIVISIBLE**
Storia dell'accentramento amministrativo in Francia - I
(1994), 8°, p. XXII-603
- 45 Luca Mannori, **IL SOVRANO TUTORE**
Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel Principato dei Medici (Secc. XVI-XVIII)
(1994), 8°, p. VIII-486
- 46 Stefano Mannoni, **UNE ET INDIVISIBLE**
Storia dell'accentramento amministrativo in Francia - II
(1996), 8°, p. XVI-448
- 47 Bartolomé Clavero, **TOMÁS Y VALIENTE**
Una biografía intelectual
(1996), 8°, p. XXXVI-374
- 48 Costantino Mortati, **L'ORDINAMENTO DEL GOVERNO NEL NUOVO DIRITTO PUBBLICO ITALIANO**
Ristampa inalterata, con una prefazione di Enzo Cheli
(2000), 8°, p. X-234
- 49 Costantino Mortati, **LA COSTITUZIONE IN SENSO MATERIALE**
Ristampa inalterata, con una premessa di Gustavo Zagrebelsky
(1998), 8°, p. XXXVIII-212
- 50 **GIURISTI E LEGISLATORI**
Pensiero giuridico e innovazione legislativa nel processo di produzione del diritto
Atti dell'Incontro di studio - Firenze, 26-28 settembre 1996
A cura di Paolo Grossi
(1997), 8°, p. VIII-530
- 51 Pio Caroni, **SAGGI SULLA STORIA DELLA CODIFICAZIONE**
(1998), 8°, p. XX-270
- 52 Paolo Grossi, **ASSOLUTISMO GIURIDICO E DIRITTO PRIVATO**
(1998), 8°, p. X-474

- 53 Giovanni Cazzetta, *PRÆSUMITUR SEDUCTA*
Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna
(1999), 8°, p. IV-426
- 54 Stefano Mannoni, *POTENZA E RAGIONE*
La scienza del diritto internazionale nella crisi dell'equilibrio europeo (1870-1914)
(1999), 8°, p. IV-276
- 55/56 Sergio Caruso, *LA MIGLIOR LEGGE DEL REGNO*
Consuetudine, diritto naturale e contratto nel pensiero e nell'epoca di John Selden
(1584-1654)
Tomo I (2001), 8°, p. IV-432
Tomo II (2001), 8°, p. IV-433-1024
- 57 Franco Todescan, *LE RADICI TEOLOGICHE DEL GIUSNATURALISMO LAICO*
III. Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico di Samuel Pufendorf
(2001), 8°, p. VIII-106
- 58/59 Maurizio Fioravanti, *LA SCIENZA DEL DIRITTO PUBBLICO*
Dottrine dello Stato e della Costituzione tra Otto e Novecento
Tomo I (2001), 8°, p. XXII-572
Tomo II (2001), 8°, p. IV-573-918
- 60 Raffaele Volante, *IL SISTEMA CONTRATTUALE DEL DIRITTO COMUNE CLASSICO*
Struttura dei patti e individuazione del tipo. Glossatori e ultramontani
(2001), 8°, p. IV-502
- 61 CODICI
Una riflessione di fine millennio
Atti dell'incontro di studio - Firenze, 26-28 ottobre 2000
A cura di Paolo Cappellini e Bernardo Sordi
(2002), 8°, p. VIII-604
- 62 Pietro Costa, *IURISDICTION*
Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)
Ristampa
(2002), 8°, p. XCVI-412
- 63 Mario Piccinini, *TRA LEGGE E CONTRATTO*
Una lettura di *Ancient Law* di Henry S. Maine
(2003), 8°, p. XVI-286
- 64 Arturo Carlo Jemolo, *LETTERE A MARIO FALCO*
Tomo I (1910-1927)
A cura di Maria Vismara Missiroli
(2005), 8°, p. XVIII-592
- 65 Ferdinando Mazzarella, *NEL SEGNO DEI TEMPI*
Marchi persone e cose dalla corporazione medievale all'impresa globale
(2005), 8°, p. 530
- 66 Michele Pifferi, *GENERALIA DELICTORUM*
Il *Tractatus criminalis* di Tiberio Deciani e la "Parte generale" di diritto penale
(2006), 8°, p. 468
- 67 Maria Rosa Di Simone, *PERCORSI DEL DIRITTO TRA AUSTRIA E ITALIA (SECOLI XVII-XX)*
(2006), 8°, p. XII-374

- 68 Franco Cipriani, *SCRITTI IN ONORE DEI PATRES*
(2006), 8°, p. XIV-502
- 69 Piero Fiorelli, *INTORNO ALLE PAROLE DEL DIRITTO*
(2008), 8°, p. XXXII-548
- 70 Paolo Grossi, *SOCIETÀ, DIRITTO, STATO*
Un recupero per il diritto
(2006), 8°, p. XX-346
- 71 Irene Stolzi, *L'ORDINE CORPORATIVO*
Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell'Italia fascista
(2007), 8°, p. IV-464
- 72 Hasso Hofmann, *RAPPRESENTANZA - RAPPRESENTAZIONE*
Parola e concetto dall'antichità all'Ottocento
(2007), 8°, p. XL-586
- 73 Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, *GOVERNO E PARTITI NEL PENSIERO BRITANNICO (1690-1832)*
(2007), 8°, p. VIII-156
- 74 Giovanni Cazzetta, *SCIENZA GIURIDICA E TRASFORMAZIONI SOCIALI*
Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento
(2007), 8°, p. X-388
- 75 Manuela Mustari, *IL LUNGO VIAGGIO VERSO LA "REALITÀ"*
Dalla promessa di vendita al preliminare trascrivibile
(2007), 8°, p. VI-284
- 76 Carlo Fantappiè, *CHIESA ROMANA E MODERNITÀ GIURIDICA*
Tomo I L'edificazione del sistema canonistico (1563-1903), (2008), 8°, p. XLVI-520
Tomo II Il *Codex iuris canonici* (1917), (2008), 8°, p. IV-521-1282
- 77 Rafael D. García Pérez, *ANTES LEYES QUE REYES*
Cultura jurídica y constitución política en la edad moderna (Navarra, 1512-1808)
(2008), 8°, p. XII-546
- 78 Luciano Martone, *DIRITTO D'OLTREMARE*
Legge e ordine per le Colonie del Regno d'Italia
(2008), 8°, p. X-228
- 79 Michael Stolleis, *STORIA DEL DIRITTO PUBBLICO IN GERMANIA*
I. Pubblicistica dell'impero e scienza di polizia 1600-1800
(2008), 8°, p. X-632
- 80 Paolo Grossi, *NOBILTÀ DEL DIRITTO*
Profili di giuristi
(2008), 8°, p. XII-742
- 81 Andrea Marchisello, *LA RAGIONE DEL DIRITTO*
Carlantonio Pilati tra cattedra e foro nel Trentino del tardo Settecento
(2008), 8°, p. XXIV-532
- 82 Bartolomé Clavero, *GENOCIDE OR ETHNOCIDE, 1933-2007*
How to make, unmake, and remake law with words
(2008), 8°, p. VIII-268

- 83 Paolo Grossi, TRENT'ANNI DI PAGINE INTRODUTTIVE
Quaderni fiorentini 1972-2001
(2009), 8°, p. XXVIII-252
- 84 Aldo Sandulli, COSTRUIRE LO STATO
La scienza del diritto amministrativo in Italia (1800-1945)
(2009), 8°, p. XVIII-324
- 85 DIRITTI E LAVORO NELL'ITALIA REPUBBLICANA
Materiali dall'incontro di studio Ferrara, 24 ottobre 2008
A cura di Gian Guido Balandi e Giovanni Cazzetta
(2009), 8°, p. IV-306
- 86 Pio Caroni, LA SOLITUDINE DELLO STORICO DEL DIRITTO
(2009), 8°, p. VI-252
- 87 Federigo Bambi, UNA NUOVA LINGUA PER IL DIRITTO - I
Il lessico volgare di Andrea Lancia nelle provvisioni fiorentine del 1355-57
(2009), 8°, p. IV-816
- 88 Mario Sbriccoli, STORIA DEL DIRITTO PENALE E DELLA GIUSTIZIA
Scritti editi e inediti (1972-2007)
Tomo I (2009), 8°, p. XVI-722
Tomo II (2009), 8°, p. IV-723-1338
- 89 Arturo Carlo Jemolo, LETTERE A MARIO FALCO
Tomo II (1928-1943)
A cura di Maria Vismara Missiroli
(2009), 8°, p. IV-512
- 90 Sabino Cassese, IL DIRITTO AMMINISTRATIVO: STORIA E PROSPETTIVE
(2010), 8°, p. X-576
- 91 Marco Sabbioneti, DEMOCRAZIA SOCIALE E DIRITTO PRIVATO
La Terza Repubblica di Raymond Saleilles (1855-1912)
(2010), 8°, p. XXXVIII-682
- 92 Condorcet, DICHIARARE I DIRITTI, COSTITUIRE I POTERI
Un inedito sulla dichiarazione dei diritti dell'uomo
A cura di Gabriele Magrin
Edizione del manoscritto a cura di Mercurio Candela
(2011), 8°, p. VI-190
- 93 DIRITTI INDIVIDUALI E PROCESSO PENALE NELL'ITALIA REPUBBLICANA
Materiali dall'incontro di studio - Ferrara, 12-13 novembre 2010
A cura di Daniele Negri e Michele Pifferi
(2011), 8°, p. VI-442
- 94 Rodolfo Savelli, CENSORI E GIURISTI
Storie di libri, di idee e di costumi (secoli XVI-XVII)
(2011), 8°, p. XXXIV-410
- 95 ALESSANDRO GIULIANI: L'ESPERIENZA GIURIDICA FRA LOGICA ED ETICA
A cura di Francesco Cerrone e Giorgio Repetto
(2012), 8°, p. VI-848
- 96 Carlo Nitsch, IL GIUDICE E LA LEGGE
Consolidamento e crisi di un paradigma nella cultura giuridica italiana del primo
Novecento
(2012), 8°, p. X-342

- 97 Rodrigo Míguez Núñez, **TERRA DI SCONTRI**
Alterazioni e rivendicazioni del diritto alla terra nelle Ande centrali
(2013), 8°, p. X-360
- 98 Enrico Finzi, **“L’OFFICINA DELLE COSE”**
Scritti minori
A cura di Paolo Grossi
(2013), 8°, p. LXII-212
- 99 Michele Pifferi, **L’INDIVIDUALIZZAZIONE DELLA PENA**
Difesa sociale e crisi della legalità penale tra Otto e Novecento
(2013), 8°, p. IV-336
- 100 Paolo Grossi, **SCRITTI CANONISTICI**
A cura di Carlo Fantappiè
(2013), 8°, p. XLVI-314
- 101 Massimiliano Gregorio, **PARTE TOTALE**
Le dottrine costituzionali del partito politico in Italia tra Otto e Novecento
(2013), 8°, p. XIV-440
- 102 Emanuele Somma, **JUGE NATUREL E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO FRANCESE (1790-1795)**
(2013), 8°, p. VI-166
- 103 **DALLA COSTITUZIONE “INATTUATA” ALLA COSTITUZIONE “INATTUALE”?**
Potere costituente e riforme costituzionali nell’Italia repubblicana
Materiali dall’incontro di studio - Ferrara, 24-25 gennaio 2013
A cura di Giuditta Brunelli e Giovanni Cazzetta
(2013), 8°, p. VIII-430
- 104 **STORIA E DIRITTO**
Esperienze a confronto
Atti dell’incontro internazionale di studi in occasione dei 40 anni dei *Quaderni fiorentini*
Firenze, 18-19 ottobre 2012
A cura di Bernardo Sordi
(2013), 8°, p. VI-506
- 105 Michael Stolleis, **STORIA DEL DIRITTO PUBBLICO IN GERMANIA**
II. Dottrina del diritto pubblico e scienza dell’amministrazione 1800-1914
(2014), 8°, p. XVIII-766
- 106 Paolo Grossi, **NOBILTÀ DEL DIRITTO**
Profili di giuristi - II
(2014), 8°, p. XII-334
- 107 Irene Stolzi, **LE INCHIESTE PARLAMENTARI**
Un profilo storico-giuridico (Italia 1861-1900)
(2015), 8°, p. XXVIII-328
- 108 **GIUSTIZIA PENALE E POLITICA IN ITALIA TRA OTTO E NOVECENTO**
Modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto
a cura di Floriana Colao, Luigi Lacchè e Claudia Storti
(2015), 8°, p. X-536
- 109 Giulio Abbate, **«UN DISPOTISMO ILLUMINATO E PATERNO»**
Riforme e codificazione nell’India britannica (1772-1883)
(2015), 8°, p. VIII-312

- 110 Piero Bellini, SUGLI USITATI PARADIGMI DELLA CANONISTICA OSSERVANTE
Considerazioni dissenzienti d'un canonista trasgressivo
(2016), 8°, p. VIII-284
- 111 Ferdinando Mazzarella, UN DIRITTO PER L'EUROPA INDUSTRIALE
Cultura giuridica ed economia dalla Rivoluzione francese al Secondo Dopoguerra
(2016), 8°, p. X-346
- 112 ATTUALITÀ E STORIA DELLE CIRCOSTANZE DEL REATO
Un istituto al bivio tra legalità e discrezionalità
a cura di Roberto Bartoli e Michele Pifferi
(2016), 8°, p. VI-334
- 113 Maria Sole Testuzza, "*IUS CORPORIS, QUASI IUS DE CORPORE DISPONENDI*"
Il *tractatus de potestate in se ipsum* di Baltasar Gómez de Amesúa
(2016), 8°, p. IV-370
- 114 Alberto Spinosa, "CIVILI IN DIVERSISSIMO MODO"
Modello napoleonico e tradizioni giuridiche nazionali nell'Italia dell'Ottocento
(2017), 8°, p. XVIII-278
- 115 Raffaele Volante, LA SOSTITUZIONE DEGLI EFFETTI NEGOZIALI NEL
DIRITTO COMUNE CLASSICO
(2017), 8°, p. VI-192
- 116 Federigo Bambi, SCRIVERE IN LATINO, LEGGERE IN VOLTARE
Glossario dei testi notarili bilingui tra Due e Trecento
(2018), 8°, p. IV-370
- 117 Valerio Torreggiani, STATO E CULTURE CORPORATIVE NEL REGNO UNITO
Progetti per una rappresentanza degli interessi economici nella riflessione inglese della
prima metà del XX secolo
(2018), 8°, p. IV-282
- 118 Maurizio Fioravanti, LA COSTITUZIONE DEMOCRATICA
Modelli e itinerari del diritto pubblico del ventesimo secolo
(2018), 8°, p. VIII-494
- 119 Francesco Saverio Nisio, LUCIEN LÉVY-BRUHL
Filosofia, scienze sociali, giustizia
(2019), 8°, p. VIII-796
- 120 Costantino Mortati, LA COSTITUZIONE DI WEIMAR
Con un saggio introduttivo di Maurizio Fioravanti
(2019), 8°, p. XXII-110
- 121 SINDACATI E DIRITTO DEL LAVORO TRA DITTATURE E DEMOCRAZIE
NELLEUROPA MEDITERRANEA E LATINA DEL XX SECOLO
a cura di Irene Stolzi
(2019), 8°, p. VI-312
- 122 Paolo Passaniti, IL DIRITTO CANGIANTE
Il lungo Novecento giuridico del paesaggio italiano
(2019), 8°, p. XVI-246
- 123 Philipp Lotmar, LA GIUSTIZIA E ALTRI SCRITTI
a cura di Iole Fagnoli e Luca Nogler
(2020), 8°, p. XXII-358
- 124 Paolo Grossi, IL DIRITTO CIVILE IN ITALIA FRA MODERNO E POSMODERNO
Dal monismo legalistico al pluralismo giuridico
(2021), 8°, p. XII-170

- 125 Francesco Migliorino, LETTURE CORSARE DI TULLIO ASCARELLI
LETTURE CORSARE DI TULLIO ASCARELLI
(2021), 8°, p. X-194
- 126 Floriana Colao, UN DIRITTO PER L'AGRICOLTURA
Itinerari giuridici-economici nella Toscana dell'Ottocento
(2021), 8°, p. XXXII-126
- 127 Franco Gaetano Scoca, RISORGIMENTO E COSTITUZIONE
(2021), 8°, p. XII-630
- 128 Gustav Radbruch, FILOSOFIA DEL DIRITTO
(2021), 8°, p. LXXII-234
- 129 Gianluca Russo, GOVERNARE CASTIGANDO
Le origini dello Stato territoriale fiorentino nelle trasformazioni del penale (1378-1478)
(2021), 8°, p. XXXII-362

€ 42,00

024215159

ISBN 978-88-28-83872-2



9 788828 838722